ATTI E MEMORIE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER

LE PROVINCIE PARMENSI

Serie IV. - Volume VII.

PARMA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1903.

ARCHIVIO STORICO

PER

LE PROVINCIE PARMENSI

Volume (VII.) 7-8
1897-1898 1900

PARMA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1903.



Parma, 1903 - Stab. Tip. L. Bsttei.

ALBO DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE PROVINCIE PARMENSI

1° Novembre 1898

Sede di Parma

MARIOTTI dott. comm. Giovanni, *Presidente*.
AMADEI dott. Alberto, *Segretario*.
PASSERINI dott. Giorgio, *Tesoriere*.

MEMBRI ATTIVI

AMADEI dott. Alberto, *predetto*.
BRANDILEONE cav. prof. Francesco.
CAPASSO dott. prof. Gaetano.
CAPUTO cav. prof. Michele.
CASA cav. dott. Emilio.
COSTA dott. prof. Emilio.
MARIOTTI dott. comm. Giovanni, *predetto*.
MODONA prof. Leonello.
PASSERINI dott. Giorgio, *predetto*.
PERREAU cav. sac. Pietro,
RESTORI dott. prof. Antonio.
RÓNDANI nob. prof. Alberto.

MEMBRI EMERITI

PIGORINI prof. comm. Luigi.
POGGI comm. Vittorio.
TOMMASINI avv. prof. Gustavo.

Sottosezione di Piacenza

Tononi arciprete Gaetano, *Vicepresidente.*

MEMBRI ATTIVI

Grandi avv. cav. Gaetano.
Marazzani conte Lodovico.
Nasalli Rocca conte Giuseppe.
Piacenza mons. Pietro.
Tononi arciprete Gaetano, *predetto.*

SOCI CORRISPONDENTI

Alvisi cav. Edoardo. — (Parma).
Ambrosoli dott. Solone. — (Milano).
Barbieri ab. Luigi. — (Parma).
Benassi dott. prof. Umberto — (Parma).
Cerri Leopoldo. — (Piacenza).
Cimati cav. Camillo. — (Pontremoli).
Claretta bar. Gaudenzio. — (Torino).
Crescio Giovanni. — (Piacenza).
Da Ponte cav. Pietro. — (Brescia).
Delisle Leopoldo. — (Parigi).
De Paoli comm. avv. Enrico. — (Roma).
Faelli Emilio. — (Roma).
Gallenga cav. Antonio.
Gemmi Raffaele. — (Piacenza).
Giarelli Federico. — (Piacenza).
Holder-Egger prof. Osvaldo. — (Berlino).
Loria cav. Cesare. — (Parma).
Magani monsignor Francesco. — (Parma).
Micheli dott. Giuseppe. — (Parma).
Parazzi arciprete Antonio. — (Viadana).
Pellegrini prof. Flaminio. — (Parma).

Pflugk-Harttung dott. Giulio. — (Tubinga).
Professione prof. Alfonso. — (Novara).
Ricci dott. Corrado. — (Parma).
Ridolfi prof. Enrico — (Firenze).
Rossi cav. prof. Luigi. — (Bologna).
Saccani arciprete Giovanni. — (Cadelbosco di Sopra).
Sanvitale conte dott. Luigi. — (Parma).
Seletti cav. avv. Emilio. — (Milano).
Spinelli cav. Alessandro Giuseppe. — (Modena).

DEFUNTI

Callegari cav. Carlo. — (Parma).
Tabarrini comm. Marco, senatore del Regno. — (Roma).
Vayra comm. Pietro. — (Parma).

SUNTO DELLE TORNATE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PROVINCIE PARMENSI

ANNO ACCADEMICO 1896-97

I. TORNATA — 19 novembre 1896.

Il Presidente annunzia la morte del Membro attivo cav. Carlo Callegari avvenuta il 19 ottobre p. p., e ne deplora la perdita con vive parole di encomio. Poscia dà la parola al Dott. Casa, che commemora il defunto parlando della sua vita e delle sue opere.

La Deputazione si associa unanime, deliberando che la commemorazione sia inserita negli « Atti ».

È data lettura d'una lettera di affettuoso commiato del Membro attivo cav. Michele Caputo, che da Parma è trasferito a Modena come Bibliotecario, e la Deputazione ringrazia.

Si approva infine lo scambio del nostro « Archivio Storico » colla « Rivista Calabro-Sicula ».

II. TORNATA — 30 dicembre 1896.

Il Presidente presenta un volume che riguarda le relazioni della Repubblica Veneta col Montenegro, pubblicato d'ordine di S. M. il Re in occasione delle nozze di S. A. R il principe di Napoli colla Principessa Elena, ed aggiunge che ha fatti esprimere a S. M. i ringraziamenti per quel dono.

La Deputazione approva l' operato del Presidente.

Si dà lettura di una circolare della Deputazione di Storia patria delle Marche per le onoranze a Giacomo Leopardi, nel centenario della sua nascita.

Il Presidente dice che sarebbe opportuno di raccogliere per quella solennità delle memorie di Pietro Giordani, che ebbe tante relazioni coll'illustre poeta; e la Deputazione si associa alla proposta.

Viene letta un'altra circolare mandata dal Comitato Centrale di Roveredo per la prima commemorazione centenaria della nascita di Antonio Rosmini. La Deputazione delibera di far conoscere a quel Comitato la propria adesione, e delega il socio prof. Capasso quale suo rappresentante nelle solenni onoranze.

III. TORNATA — 10 gennaio 1897.

Il prof Modona legge la prefazione per la « Bibliografia del P. Ireneo Affò » da pubblicarsi negli « Atti e Memorie » della Deputazione, come venne stabilito precedentemente.

La Deputazione approva.

IV. TORNATA — 11 febbraio 1897.

Si procede allo scrutinio per le elezioni dei Membri attivi e Soci corrispondenti, conforme alle proposte fatte nella seduta precedente, col seguente risultato:

Brandileone cav. prof. Francesco,
Capasso dott. prof. Gaetano,
Grandi cav. avv. Gaetano,
Modona prof. Leonello,
Passerini dott. Giorgio,
Piacenza mons. D. Pietro,
Resteri dott. prof. Antonio,

già Soci corrispondenti, sono eletti Membri attivi;

Cerri Leopoldo,
Micheli dott. Giuseppe,
Pellegrini prof. Flaminio,
Professione prof. Alfonso,
Sanvitale conte dott. Luigi,

sono eletti Soci corrispondenti.

ANNO ACCADEMICO 1897-98

I. TORNATA — 24 novembre 1897.

Il segretario legge il seguente documento trascritto nell'Archivio di Stato in Milano ed inviato alla Deputazione dal benemerito dott. F. C. Carreri.

« *Il Re di Francia consente alla permuta del castello di Loyr con Castell'Arquato fra i suoi marescialli Pietro di Rohan di Gie e G. G. Trivulzio.*

(Archivio di Stato in Milano. — *Folii 136, 137, 138* del libro *Donazioni, esenzioni, concessioni, RR*, 1486-1506)

Ludovico per la gratia de Dio Re di Franza Duca di Millano. A tute queli a chi queste presente lettere verranno salute. Como pocho he li nostri cari et fidelli cusini consilieri et Camberlani Piedro de Rovano cavalero del nostro ordine signor de Gie marescalo di Franza. et Io: Jacomo de Trivultio etiam cavalero del nostro dicto ordine marescalo de Franza hano sotto el nostro bono volere et piacere facto tra loro li cambii permuttatione et transporti quali seguitano cioe a sapere che lo dicto Segnor de Gie a ceduto et transportato al dicto Ioanne Iacomo per luy soy heredi successori et havendo causa la terra et signoria del castel arquato ad lui appartinente scituato in el nostro ducato de milano cum tute et ciascadune soe appertinentie et dependentie a quale valore che le siano et possano essere et montare in questo non compreso tuta volta la metaria de la Forcescha in Plasentina et la metaria de Zena. et lo dicto Signor Joane Jacomo ha dato cedduto transportato et remisso al dicto Signor de Gie incontracambio per luy soi heredi successori et havendo causa la terra et signoria del castello de Loyr a lui appartinenti in tale rasone chel li ha, et che li pode competere et appertenirì sia per dono cessione ingagomento o altra rasone cum tute et ciascedune soe appertinentie et dependentie a quale valore et existimatione possiano montare. et de questo habiano fato et passato tra loro le lettere in tale caso requisite et dato l'uno ad laltro li tutuli et insigniamenti quale havevano de le dicte signorie tutta volta epsi nostri cusini et camberlani ne hano requiste per più granda firmitade et securitade de li dicti cambii aggrearli confirmarli et approbarli et sopra questo detinerli le nostre lettere al caso pertinenti et convenienti ad fare che in lo advenire non li se possa per causa de questo darli tribulatione ne impedimento. Sapere faciemo che noi le cose sopradicte considerate et per bone viste et rationabili consideratione quale ad questo ne hano movuto et movano li diti cambii permuttatione et tran-

sporti così facti per nostri dicti cosini li marescali de Gie et de Trivultio de la dicta signoria et appertinentie de larquato in la dicta signoria et appertinentie del castello di Loyr habiamo abiute et havemo agreabili et epse in tanto che bisogno sara di nostra certa via scientia gratia speciale et plena possanza et auctoritate regale per queste presente habiamo ratificate confirmate et approbate, rattificamo confirmamo et approbamo et volemo che le sortischano loro pleno et integro effecto: si dasemo in mandatis per queste medesime presente ali nostri amati et fideli le gente del nostro parlamento de li nostri computi et thesorerii a Pariso governatori et gente del nostro conseglio et senato del nostro dicto ducato de Milano et ad tuti li nostri altri iusticiarii et officiarii o ali soi locotenenti presenti et devenire et. a ciascaduno di loro sicomo ad luy appartenerà che le nostre presenti aggreationi rattificazione et confirmatione faciano lezere publicare et registrare ciascaduno in suo regardo et quelle interteriano et faciano intertenire observare et gardare secundo la loro forma et tenore senza contravenirli soffrire esserli contravenuto, ma se alcuno impedimento li he stato misso ho dato lo faciano reparare et mettere in continenti a plena delivranza perchè tal hè lo nostro piacere. In testimonio de questo noi habiamo facto mettere nostro sigillo a queste dicte presente. Datum a Orleans a dì XVII de septembre l'ano de Gratia millecinquecento et del nostro regno lo tertio.

Per lo Re l'episcopo dalbi et altri presenti

Robertet

— N. B. Ivi è l'ordine di *delivranza* delle terre di Castell'Arquato a vantaggio del Trivulzio, dato dal Re ai presidenti e consiglieri del Senato, gente dei conti ed entrate etc., Milano, 13 sett. 1500, il quale ordine accenna al giuramento feudale prestato dal Trivulzio. Il 18 marzo 1501 il Re scrive ai Maestri delle entrate che il Senato interinò le proprie lettere, e che quindi essi debbono mandarle in esecuzione ponendo al possesso il Trivulzio. »

II. TORNATA — 25 maggio 1898.

Il Presidente espone il progetto di costituire una nuova sottosezione della nostra Deputazione a Pontremoli, che ha comuni colla città di Parma tanta copia di tradizioni storiche.

La Deputazione approva, ed approva pure, a tale intento, che si proponga al Governo di aumentare di quattro il numero dei Membri attivi stabilito dall'art. 6.° dello Statuto Sociale, portandolo da 18 a 22.

III. TORNATA — 17 luglio 1898.

Il Presidente annunzia, con parole di compianto, la morte del comm. Pietro Vayra Sovraintendente-Direttore dell'Archivio di Stato parmense, e Membro attivo della Deputazione, invitando il segretario dott. Amadei, a leggerne la commemorazione.

La Deputazione associandosi alle condoglianze, delibera che la commemorazione sia resa pubblica ed inserita negli « Atti ».

Il Presidente presenta uno scritto del prof. Umberto Benassi intitolato « Dieci anni di Storia di Parma (1512-1522) » deplorando che per la sua mole non possa trovar posto negli « Atti » della Deputazione, ma aggiunge che spera nel concorso dell'Amministrazione Comunale per la pubblicazione di quel pregievole lavoro.

IV. TORNATA — 30 luglio 1898.

Il Presidente annunzia che l'Amministrazione comunale concorrerà alla celebrazione del centenario del P. Ireneo Affò, erogando lire duemila da impiegarsi per la stampa dello scritto del dott. Benassi « Dieci anni di Storia di Parma » di cui si è parlato nella seduta precedente, nella considerazione che quello scritto è la continuazione della storia dell'Affò e del Pezzana.

Si procede allo scrutinio per l'elezione a Socio corrispondente del dott. prof. Umberto Benassi suddetto, e risulta approvata all'unanimità.

Alberto Amadei, Segretario

MEMORIE

LA ZECCA DI PARMA

DAL 1550 AL 1560

A quanti si occupano della storia economica di Parma è noto che l'opera dell'Affò sulla « Zecca » di questa città (1), sebbene meritamente pregiata, non va esente da lacune, derivanti non già da incuria dell'autore ma, piuttosto, dal difetto di documenti, dei quali: alcuni sono comparsi alla luce soltanto più tardi, altri o sono irremissibilmente perduti, o ancora attendono la paziente ricerca degli studiosi. Questo stato di cose ha reso e rende tuttavia possibili correzioni, aggiunte, ampliamenti allo scritto del nostro storico: aggiunte e correzioni che allora si potranno dire ultimate, quando tutto il materiale, giacente sconosciuto negli archivî, sarà stato investigato e classificato.

Nè basta: i semplici criterii ordinativi, spesso, saranno insufficienti allo scopo; poichè, mentre da essi non è lecito aspettarsi altro che la scoperta di qualche documento direttamente riguardante la zecca o la questione monetaria, noi dobbiamo, pur. tener conto di tutte quelle notizie indirette le quali, ricavate da carte in apparenza estranee all'argomento, bastano, talora, a darci lume anche là dove niuna altra guida ci soccorre. Il seguito di questa memoria sarà evidente prova alla nostra asserzione e, come cre-

(1) Affò Ireneo, La Zecca e la moneta parmigiana illustrata. Opera..... data in luce da G. Antonio Zanetti bolognese (Parma, Carmignani, 1788) in fol. con 22 tav.

diamo, i lettori potranno persuadersi che se, da una parte, sarebbe assurdo pretendere che alcuno, per completare la trattazione della « Zecca di Parma », si sottoponesse all'enorme fatica di esaminare tutta la mole di documenti storici esistenti, è pur vero, dall'altra, che solo per questa via è presumibile ottenere sicuri e definitivi risultati. Dopo ciò la conclusione s'impone per sè stessa: il lavoro di complemento all'opera dell'Affò spetta a quelli che si assumeranno il carico di continuare la storia di Parma e del Ducato, i quali, anche senza prefiggerselo per intento, verranno, mano mano, a trovare tutto quanto ci resta, o potranno, se non altro, esattamente stabilire ogni singolo caso in cui documenti di qualsiasi specie sono andati perduti. L'anticipata conclusione spiega anche il perchè del presente scritto. Attendendo noi alla storia dei Farnesi e del Ducato, durante il pontificato di Paolo IV (quando, cioè, comincia pel dominio di Ottavio su Parma e Piacenza un periodo in gran parte nuovo); ed avendo, com'è naturale, estese le indagini ai tempi immediatamente anteriori, a partire dalla restituzione di Parma fatta dall'Orsino nel '50, abbiamo potuto rintracciare intorno alla zecca della nostra città alcune notizie che, se non ampie ed abbondanti, bastano tuttavia a riempire un vuoto dell'opera dell'Affò; vuoto al quale nemmeno le diligenti ricerche del Lopez (1) avevano saputo rimediare. Il primo, giunto a parlare della ducea di Ottavio, dopo avere, sulla fede di un diario di Cristoforo della Torre, asserito che già nel '51 si batterono monete d'oro e di argento, è costretto, per gli anni dal '55 al '60, a confessare (2) che « mancanza di documenti ci tiene un poco allo scuro del sistema monetario di questi giorni; però conviene contentarsi della semplice descrizione delle monete che hanno epoca sicura per gli anni sulle medesime segnati »: ed il secondo, accettata la notizia del notaio parmigiano e tentata qualche supposizione che, a dir vero, non corrisponde alla realtà, deve anch'egli concludere (3) che « troppi documenti della nostra

(1) Lopez Michele, Aggiunte alla Zecca e moneta parmigiana del p. I. Affò. (Firenze, Ricci, 1869-73) (Estratto dal *Periodico di Numismatica e Sfragistica*).

(2) Affò, Op. cit.; p. 178.

(3) Lopez, Op. citata; periodo di Alessandro Farnese.

zecca si sono perduti perchè nasca meraviglia di non trovarne alcuno sguardante gli anni di cui si va discorrendo ». Per fortuna, invece, qualche cosa si è conservata : e tale che, col soccorso di abbastanza sicure ipotesi, ci permette di stabilire la serie degli zecchieri, le principali regole del sistema monetario di allora, nonchè altre disposizioni, circa l' introduzione e l'uso delle monete nello Stato, rimaste ignote ai due autori citati.

La serie degli Zecchieri dal 1550 al 1560 in Parma.

Asserisce l'Affò (1) che, dopo l'investitura di Parma e Piacenza concessa da Paolo III a Pierluigi Farnese, non potè questi, nei soli due anni di governo fra il '45 ed il '47, far lavorare la zecca, la quale da proprietà del Comune era diventata privilegio del Duca. Una tale affermazione, determinata dall'assoluta mancanza di monete che recassero l'impronta di quel principe e dal totale difetto di documenti che, anche indirettamente, accennassero all'attività dell'officina monetaria, doveva senza difficoltà essere accolta dai successivi scrittori; e l'accetta difatti il Lopez nelle sue « Aggiunte » (2) ed il Rossi in un opuscolo sopra alcune « Contraffazioni inedite di monete parmigiane » (3).

Ma l'assenza di monete e documenti comprovanti un qualsiasi lavoro degli zecchieri in Parma, durante il periodo citato, se è argomento necessario all'asserzione dell'Affò, non è però sufficiente a convalidarla; e quindi noi crediamo cosa non priva di importanza il far precedere alle nostre notizie (che dovrebbero prendere le mosse dal principio del governo di Ottavio) la breve esposizione di una prova negativa che, sebbene s'appoggi sopra risultati di ipotesi, ne pare, data la probabilità grande dell'ipotesi stessa, quasi convincente.

(1) Affò, Op. citata; pag. 168 e seg.
(2) Lopez, Op. citata; pag. 76.
(3) V. Rossi Umberto, Contraffazioni inedite di monete parmigiane (Como, Franchi, 1884) pag. 8.

Secondo uno dei capitolati d'appalto della zecca, che ricorre costantemente in tutte le locazioni (1), ogni nuovo appaltatore aveva l'obbligo di rilevare le punzoneríe e masserizie d'ogni genere che avevano appartenuto all'immediato predecessore, colla facoltà, allo scadere del contratto, di rimettere nelle mani dei maestri d'entrata della ducal Camera quelle e le proprie, giusta il prezzo stabilito da appositi periti. Nel '54 lo zecchiero Fraschini, senese, saldava, per via di istrumenti ora da noi rinvenuti (2), il debito che gli restava a causa delle punzoneríe ricevute al cominciamento del suo esercizio; ed i creditori che vengono soddisfatti sono gli zecchieri fin qui ignorati del periodo '50-'52, ed un Giovan Francesco Bonomo che dall'Affò ricaviamo (3) esser stato zecchiero della comunità di Parma, durando ancora in questa città il dominio ecclesiastico.

Siccome non si può credere che il Bonomo avesse un tale ufficio anche al tempo di Pierluigi, mancando nella lista dei varii tipi di punzoni, acclusa all'istrumento notarile (4), qualsiasi cenno all'imagine od all'arma del Farnese (5), è d'uopo convenire che fra il '45 ed il '50 vi fu un periodo di inazione causata forse, in principio, dalle incertezze continue circa la stabilità del governo; in seguito, dai gravi torbidi successi all'uccisione del '47.

Nè vale la naturale obbiezione che potrebbe essere andato smarrito l'atto riguardante il pagamento del Fraschini anche ad un altro zecchiero, oltre i rammentati; giacchè nè il quinternetto delle minute notarili reca materiale traccia di incompletezza (6),

(1) Cfr. in proposito i varii contratti riferiti dall'Affò, e quello del '56 col Signoretti in questa « Appendice » n.° 4: cap. 8.°.

(2) V. in « Appendice » Doc. 2.° e 3.°, estratti dai rogiti Dall'Aquila nella raccolta dei Rogiti Camerali del R. Archivio di Stato in Parma.

(3) Affò, Opera citata; pag. 155.

(4) V. in « Appendice » Doc. 2.°.

(5) Nella lista delle punzonerie dello Zagabria e del Pennone è sempre aggiunta l'indicazione dell'insegna ducale, che manca affatto nella lista del Bonomo. V. « App. » Doc. 3.°.

(6) Le minute dei rogiti camerali, originalmente in filze, sono adesso riunite in volumi, comprendenti una o più annate. Nel caso speciale i fogli sono interi ed inseriti l'uno dentro all'altro, cosicchè par difficile pensare alla perdita di uno di essi.

nè sarebbe da credersi che il Bonomo venisse rimborsato per via diretta dal Fraschini, mentre le sue punzoneríe dovevano già essere state acquistate dal primo zecchiero ducale. Nel caso nostro, invece, è ovvio capire che, riaperta la zecca da Ottavio, questi in sulle prime si occupò di far battere moneta coi segni esclusivi della propria sovranità e, solo alla nuova locazione del Fraschini, pensò di dare stabile assetto e regolare ed ampio funzionamento all'officina monetaria, facendo anche accogliere al locatario le stampe del Bonomo, fra le quali alcune, per recare emblemi riferentisi alla personificazione allegorica della città ed ai santi protettori (1), potevano tuttavia servire, una volta che, per il *verso*, fosse stato applicato il punzone con lo stemma ducale e la scritta di Ottavio II duca (2).

Fissata, così, con qualche maggiore certezza la verità dell'asserto dell'Affò, noi iniziamo, colla nostra trattazione, il nuovo periodo di vita della zecca parmigiana, periodo assai poco conosciuto nei suoi primordî e non sempre completamente noto anche nei tempi successivi ed a noi più vicini.

Entrato Ottavio il 25 febbraio 1550 in possesso di Parma, dopo ch'ebbe assicurato il vacillante dominio, dovette subito pensare alla ricostituzione della zecca, che era uno dei privilegi più importanti concessi nella bolla di erezione del Ducato del 1545 (3).

Sebbene il contratto di affitto non ci sia pervenuto, siamo in grado di stabilire ch'esso fu stipulato sul finire del '50; poichè, essendo di solito le locazioni di due o tre anni completi (4), vediamo che il Fraschini, secondo zecchiero, entra in ufficio nel settembre del 1552.

(1) Tolti dai punzoni del Bonomo alcuni portanti incise delle croci, segno del dominio ecclesiastico, gli altri avevano o la figura di S. Ilario o di San Giovanni o di S. Tommaso o della Madonna. V. « Appendice » Doc. 2.°.

(2) Che così si potesse fare e si facesse lo indica una espressione spesso ripetuta a proposito delle punzoneríe dello Zagabria e Pennone. Vedi « Appendice » Doc. 3.° : « uno ponzone da mezi iulii . . . . . al quale serve il ponzone de l'arma del scudo » e così di seguito

(3) V. la bolla nel Fontanini, Istoria del dominio temporale ecc. (Roma, 1720) nell'Appendice n.° XXXI, pag. 315 e seg.

(4) Esempii prossimi sono: il Fraschini che fu zecchiero due anni, il Signoretti che lo fu 3.

L'incisione dei conî, destinati a battere le prime monete ducali, venne affidata a Giovanni Bonzagno; e la cura dell'officina presero, come socii, maestro Niccolò Zagabria de'Lioni e Gerolamo della Penna detto Pennone.

I nomi di costoro escono adesso per la prima volta alla luce e ci sono offerti da uno degli atti di pagamento del Fraschini addietro ricordati, compresi nella collezione dei rogiti camerali dell'Archivio di Stato in Parma (1). Come riscotitore della somma versata dal Fraschini, apparisce veramente il solo Zagabria, che vien chiamato « magister Nicolaus de Leonibus et Zagabria f. q. d. Stephani civis parmensis in vic.ª s. Alexandri »: ma nella intestazione della lista, ove sono descritti in particolare i punzoni e le masserizie della bottega, è detto: « Extimo della ponzonaria di m.° Niccolò Zagabria et Hieronimo detto Pennone compagni et cecheri in la cecha di Parma... ». Ciò considerando, non è forse lungi dal vero il supporre che, dei due socii, m.° Niccolò avesse assunto le spese per l' impianto e l'esercizio dell'officina, laddove Girolamo della Penna sarebbe stato il vero conduttore, quegli, cioè, che direttamente si occupava della sorveglianza sugli operai, ed, in generale, del buon andamento del lavoro.

Tanto più che in un altro rogito del notaio Dall'Aquila, dei 31 ottobre '51 (2), troviamo che « Hieronimus della Pena dictus Penonus f. q. d.... (sic) de Ferrara, conductor ceche monetarum civitatis Parme », in esecuzione di uno dei capitoli del contratto di appalto (3), offre un fideiussore per l'osservanza, da parte sua, dei patti stabiliti, cosa che non si riscontra facesse, alla sua volta, lo Zagabria. Evidentemente questi, il quale in

(1) R. Archivio di Stato in Parma, Rogiti camerali di Parma, Rogiti Dall'Aquila, a. 1554. — L'Affò conobbe le collezioni di rogiti ora poste nell'Archivio notarile di Parma; ma, evidentemente, non frugò in queste dell'Archivio farnesiano, comprendenti semplici minute.

(2) R. Archivio di Stato in Parma, Rogiti camerali di Parma, Rogiti Dall'Aquila, a. 1551. V. « Appendice » Doc. 1.°.

(3) Nella mancanza del contratto d'appalto del '51, possiamo confrontare quello del '56 col Signoretti, ove, sulla fine, è rammentata la prestazione di un fideiussore da lui fatta. V. « Appendice » Doc. 4.°.

una sottoscrizione autografa (1) si segna come orefice, o dava per simile qualità sufficiente garanzia in ogni possibile evenienza o si era trovato in grado di depositare egli stesso una cauzione di un migliaio di scudi (2) all'atto della stipulazione (3). Comunque, del resto, ciò sia, ai due zecchieri rammentati va, senza dubbio, riferita la notizia del notaio Cristoforo della Torre, il quale parla di cussione di monete d'oro e d'argento nel 1551: notizia scarsa ed indeterminata (giacchè non vi si fa cenno alcuno dei varii tipi e qualità d'esse monete), ma che, ad ogni modo, vien provata esatta da quanto si è fin qui detto ed altrove, a suo luogo, si dirà. Alla locazione dello Zagabria e del Pennone tenne immediatamente dietro quella del Fraschini, conosciuta dall'Affò, che rinvenne fra gli istrumenti di Baldassar Dall'Aquila il contratto d'affitto, privo dei capitolati e ridotto alle sole formule iniziali. Da esso, però, si ricava che Angelo Fraschini nel settembre del '52 ebbe la zecca per due anni venturi, da terminarsi, quindi, al finire del '54, come dobbiam credere che regolarmente avvenisse (4).

Che avesse un immediato successore può sembrare strano, quando si consideri che un nuovo appalto si ebbe, come vedremo, nel maggio del '56 (5) e che, prima di questo, la zecca dovette star chiusa, come ugualmente risulterà più avanti; ma a togliere ogni dubbio varranno alcuni documenti da noi rinvenuti nel « Carteggio Farnesiano », pei quali non solo apparisce il nome dello zecchiere che sostituì il Fraschini, ma anche si spiega il

(1) V. al termine della lista delle punzonerie nel Doc. 3.° dell'« Appendice ».

(2) Per tanti garantisce il fideiussore del Signoretti nel contratto del '56. V. « Append. » Doc. 4°.

(3) Questo supponiamo senza, però, avere l'appoggio sicuro di alcun documento.

(4) « Per annos duos » dice l'istrumento del quale l'Affò non potè rinvenire che il principio. Il Lopez asserisce, senz'altro, che la condusse per tre anni; ma di fronte alla clausola dell'istrumento occorreva in qualche modo spiegare come ciò potesse avvenire. Il frammento del contratto del '52 è pure nell'Archivio di Stato fra i rogiti Dall'Aquila.

(5) Vedasi l'« Appendice » documento 4°. L'istrumento si fece soltanto il 9 giugno dello stesso anno.

perchè della breve locazione del '55. Essendo il duca Ottavio a Roma, ove si era recato sui primi del giugno, per fare atto di omaggio al nuovo papa Paolo IV (1), mandò ordine al Bellinzini, governatore di Parma, di porre prigione lo zecchiere; e ciò ad istanza di Bartolomeo Cavalcanti, letterato suo famigliare. Ci informa di questo la risposta del governatore (la quale unicamente si conserva), ove è detto: « Non sono mancato di essequire la litera de l'E. V. havendo messo in prigione Bardo cechiero si come mi commanda » (2). La causa di una simile risoluzione del Duca è più particolarmente dimostrata in uno scritto del medesimo Bardo, importante, sopratutto, perchè ci offre il cognome dello zecchiere « Bardi », trascurato nelle poche linee del Bellinzini. Bardo Bardi, dunque, rivolgendosi ad Ottavio dal carcere, gli diceva: « Sono quattro giorni che dal S. Governatore fui ritenuto e messo a lo stretto e, secondo ho inteso, è venuta la comissione da V. E. ad instantia del Sig. Cavalcanti, per conto di una somma di denari chel pretende esser creditore del Fraschino di Siena, per il quale in conto alcuno sono obrigato come tutto ho detto e mostro questo al Sig. Governatore dal quale penso che V. E. sarà benissimo informata » (3). Seguitava, poi, supplicando il Farnese di dar ordine che si ascoltassero le sue ragioni e non lo si volesse, senza alcun esame, ritener reo di frode verso il ricordato Cavalcanti.

Sebbene del preteso credito dell'agente ducale non si sappia più che tanto, pure dal brano riportato e da un'altra lettera del Bardi degli 11 ottobre (4), è lecito ricavare: che il Fraschini, finito regolarmente l'ufficio suo al termine del '54, abbandonò la zecca e, forse, anche degli impegni pecuniarii al Bardi il quale, fatto capro espiatorio in luogo dell'altro, ormai lontano dallo

(1) Debbo rimandare il lettore al lavoro cui sto attendendo sulla storia del Ducato, che comincierà a pubblicarsi nel vol. VIII di questo Archivio Storico.

(2) R. Archivio di Stato in Parma, Carteggio Farnesiano, 1555, 23 7bre.

(3) Ibidem, ibidem, 1555, 24 7bre.

(4) Carteg. Farnes. citato. In essa il Bardi si lagna che, nonostante le sue proteste di non avere nessuna intesa col Fraschini, a danno del Cavalcanti, lo si riteneva prigione ed inascoltato.

Stato, protestava di non aver nulla che vedere con lui e di non essere minimamente « obrigato » (1) a pagarne i debiti. Ma comunque la cosa passasse, fosse o no lo zecchiere presente conscio e d'accordo col Fraschini, certo è che il Duca, di natura benigno, non si lasciò smuovere dalle suppliche e diede severi ordini al governatore, il quale, rifiutando di accettare ogni informazione del Bardi per i casi suoi (2), lo ritenne chiuso insino al ritorno di Ottavio da Roma, avvenuto nei primi del dicembre (3).

Qui cessano le notizie dei documenti nostri; ma è facile supporre che il Duca facesse istruire la causa per determinare la responsabilità del maestro di zecca, di cui non vediamo più fatta menzione in carte del tempo. Noi non vorremmo, ora, calunniare la memoria del Bardi, dicendo che egli fu condannato per frode: sta, però, di fatto che la zecca non venne subito riaperta, giacchè, mentre alla fine del '54, nella distribuzione degli ufficî della comunità per l'anno avvenire, vediamo nominato soprastante dell'officina monetaria Gio. Franc. Garimberto, al termine del '55 non si ricorda che alcuno venisse nominato a quel posto in sostituzione di lui, uscente di carica alla fine dell'anno (4). A parer nostro, dunque, il Bardi sarebbe rimasto a dirigere la zecca soltanto a tutto l'agosto '55, dopo di che, fino alla metà, circa, del '56, essa non potè venire riattivata. Dal '56 in poi camminiamo assai meglio, in quanto non ci è quasi più necessario ricorrere ad induzioni, ma abbiamo la continua scorta di autentiche testimonianze alle quali altro non ci rimane da aggiungere che l'indispensabile collegamento. Le notizie più importanti provengono dall'istrumento di affitto della zecca dei 9 giugno di quest'anno, che addietro rammentammo e che fu da noi rinvenuto fra altre carte, spettanti al medesimo argomento, nell'Archivio Comunale ove la gentilezza di chi vi presiede ci ha permesso di comodamente frugare. Come esso sia sfuggito all'Affò, prima, al Lopez,

(1) Dall'ortografia, oltre che dal nome, apparisce che il Bardi, al pari del Fraschini, era toscano.

(2) Lett. del Governatore al Duca degli 11 8bre '55, Carteggio Farnesiano citato.

(3) Lettere varie del Carteggio Farnesiano di quel tempo.

(4) Archivio comunale di Parma, Libri delle *Ordinazioni*, 1554, 1555.

dopo, non ostante che ora si trovi con documenti all'uno ed all'altro noti, è facile capire qualora si sappia che l'attuale ordinamento dell'archivio è in gran parte dovuto al rimpianto Enrico Scarabelli-Zunti, il quale, preposto a quell'ufficio quando già lo studio del Lopez era pubblicato, andò, con utile e modesto lavoro, esaminando e classificando una grande quantità di carte, prima confusamente accatastate nelle camere superiori del palazzo comunale. Il nostro documento, come evidentemente appare anche dal nome « Zecca » appostovi in matita, fu per opera sua dissepolto e collocato nel mazzo che ha per titolo: « Zecca - ordini, tariffe, scritture ecc. » ove, fino ad oggi, restò sconosciuto od inavvertito. Ora apparirà, definitivamente, alla luce nell'Appendice (n. 1). Per mezzo suo si viene a conoscere che assuntore della zecca, fin dal 15 maggio '56, fu Antonio Signoretti da Reggio, quello stesso che l'Affò ed il Lopez indicano come zecchiero per gli anni dal '59 al '61. L'istrumento notarile per l'appalto non si fece, però, che il 9 giugno '56, coll'intervento del Signoretti ed alla presenza di Pietro Ceuli, tesoriere generale del Duca, Girolamo Piazza ed Angelo Cantelli, maestri d'entrata della ducal Camera, a ciò appositamente delegati, oltre ai testimoni ed ai notai nelle persone di Pellegrino da Fano, Ilario Bandini, Giov. Domenico dell'Orsa e Girolamo Crivelli (1). La durata dell'affitto fu stabilita di anni tre, a partire dal 15 maggio '56; l'onoranza della zecca, da pagarsi al tesoriere ducale, si determinò a centoventi scudi d'oro ogni anno, in cambio della quale, però, lo zecchiero godeva di una quantità di privilegî enumerati nei singoli capitoli del contratto.

Secondo i patti che abbiamo testè esposti, il termine della locazione del Signoretti sarebbe stato, dunque, il maggio del '59, cioè precisamente allora che l'Affò ed il Lopez la dicono cominciata; e ciò sulla guida di una lettera del Governatore (27 9bre '61), riportata nelle ordinazioni comunali, per la quale si ordinava il pagamento di una certa somma di che il Signoretti era rimasto creditore nell'esercizio della zecca, per i due anni trascorsi.

(1) Nel rogito che stiamo considerando, e che è solo una copia, manca la sottoscrizione ed il segno del notaio (V. « Appendice » Doc. 4.°). Girolamo Crivelli apparisce « pro secundo notario »

Ora, come sta la faccenda? Dobbiamo noi credere che al Signoretti fosse prorogata la concessione della zecca ad un intero quinquennio? o dobbiamo negar fede al documento riportato dall'Affò e registrato nei libri comunali? Nè l'una cosa nè l'altra: nulla ci induce a dubitare di questo, nulla ci dà ragione di pensare a quello o ci costringe ad ammetterlo.

Ecco, secondo noi, la spiegazione del quesito.

Il capitolo sei del contratto, del quale già facemmo menzione, suonava così: « in caso di peste o guerra, che Iddio ne guardi, sii lecito al mastro di ceccha renontiare l' impresa et non s' intenda essere obligato a cosa alcuna si contiene nelli presenti capituli, *sintanto durerà detta guerra o peste*, facendo però le sue proteste in scritto alli agenti della detta camera, in tempo debito, et in tal caso se intenda esser finito il tempo del detto mastro di ceccha et sii la detta ceccha in libertà delli agenti ducali ». Purtroppo Iddio non doveva tener conto ed esaudire l'augurio che gli stipulatori di questa convenzione si facevano; i due temuti malanni: peste e guerra, sebbene con diversità di effetti, tennero, successivamente, travagliata la città e se del primo, mercè una quantità di precauzioni, riuscirono i parmigiani a liberarsi a prezzo sólo di paura (1), dal secondo non ci fu via di scampo e quasi per un intero anno, cioè dalla metà del '57 alla metà del '58, essi ebbero a sentire il peso di una campagna dissanguatrice, priva di alcun notevole successo, solo piena di scorrerie, per parte dei nemici, di ruberíe, per parte dei soldati mercenarii proprî (2). Come ciascuno vede, il caso contemplato nell'articolo sei del contratto di affitto si verificava, esattamente, dopo un anno dacchè il Signoretti aveva preso possesso della zecca. Ammesso pure che pel semplice timore della peste, nel luglio ed agosto '56, egli non avesse sufficiente ragione di ricorrere a quell'articolo, certo aveva pieno diritto di

(1) Nel « Gridario » dell'Archivio comunale, al luglio ed all'agosto '56, vi è un certo numero di gride del Governatore, per le quali si ordinava l'adozione di severi provvedimenti destinati ad impedire la propagazione del contagio, gravante i popoli di Venezia, dell'Istria ecc.

(2) Anche per questa guerra debbo rimandare i lettori al prossimo mio lavoro ed ai documenti che riporterò in quello.

valersene allorchè l'apertura delle ostilità era stata dichiarata. E così fece. Basterebbe a dimostrarlo il fatto che nel '59, firmata ormai la pace di Cateau-Cambrèsis, cessato ogni sospetto, egli riprese a condurre la zecca e la tenne, secondo la concorde testimonianza dell'Affò e del Lopez, per due anni, cioè precisamente per quel tempo che, secondo i patti, ancora gli rimaneva a compiere il periodo triennale dell'affitto, avendo già occupato il suo ufficio dalla metà del '56 alla metà del '57. In tanta scarsità di notizie non si può, come è naturale, far questione di giorni: ma, anche preso così alla grossa, il conto mi pare che torni e la spiegazione al quesito che sopra ci siamo proposti mi sembra che non possa essere ragionevolmente rifiutata. Tuttavia mi si opporrà che, in mancanza di un dato sicuro attestante la rinunzia del Signoretti, nonostante l'evidenza della nostra ipotesi, il dubbio è sempre lecito: e, per lo meno, mi si domanderà che cosa avvenisse della zecca nello spazio intercedente fra la metà del '57 e la metà del '59. Non è certo verisimile che, durante una guerra, quando più urgente è il bisogno di danaro, alla coniazione del quale non sarebbe strano che il Duca sacrificasse parte od anche tutti gli ori proprii; non è verisimile, dirà il lettore, che proprio in tale circostanza stia chiusa una zecca e che la chiusura si prolunghi per due anni di seguito, rendendo indispensabile alla Camera ducale, al pubblico ed ai privati il ricorrere ad officine forestiere con perdita economica e con menomazione di dignità nel principe. Riconosco legittima una tale obbiezione e confesso che neppure io avrei saputo accontentarmi dei miei risultati, se due semplici notizie, favoritemi dal caso, non mi avessero, nello stesso tempo, fatto certo della cessazione del Signoretti e rivelato il nome dello zecchiero che a lui successe e che, senza alcun dubbio, condusse la zecca per i due anni che corrono tra il primo ed il secondo esercizio di quello. In una lettera di Girolamo Toccoli (che dai suoi colleghi, deputati alla guerra, era stato nel dicembre '57 inviato al campo presso Montecchio, per informare il Duca del cattivo stato in cui era ridotta la città), troviamo, fra l'altro, queste parole, a proposito di certa questione monetaria: « ma certo che [il Duca] mostra di tener gran conto di questo ms.

Ieronimo Cevoli novo cecchiero..... » (1). Di più in un'altra lettera (2) scritta il 16 aprile '58 dal tesoriere ducale ai conduttori dei dazi di Parma è detto: « Il sig. Duca ma comandato vi scriva che vogliate esser contenti prometer pagar al tempo a ms. Ieronimo Cevuli cechieri in Parma Δ.i 3 millia d'oro in oro da pagarli in sei mesi dal mese di maggio proximo e.... di gratia non manchate in questo bisogno di grande importanza. Di Piacenza alli XVI d'aprile 1558. Pietro Ceuli ».

Gli unici accenni a noi bastano per ristabilire, senza alcun altro dubbio, ogni cosa: poichè, dicendosi nel primo « novo cecchiero », apparisce manifestamente che il Cevoli era subentrato al Signoretti da poco tempo, forse da qualche mese, dal principio della guerra, a dir breve; il che è, per l'appunto, quanto già prima avevamo fissato: aggiungendosi che il nuovo zecchiero era Girolamo Cevoli (o Ceuli), e che ancora nell'aprile del '58, conservava, in Parma, l'ufficio suo, non solo, come dissi da principio, possiamo ricostrurre la serie dei maestri di zecca completà sin al '60, ma ricaviamo, anche, che, deposto temporaneamente dal Signoretti il suo carico, la tema di possibili danni in un mestiere così geloso e pericoloso, in tempo di guerra, distolse ogni altro dall'assumerlo, tanto che gli agenti ducali dovettero ricorrere a chi si trovava in condizioni da non potere dire di no. E questi fu il Ceuli il quale, legato, com'è certo, di parentela, probabilmente cugino di Pietro Ceuli (3), tesoriere generale di Ottavio,

(1) Lettera del 6 xbre '57. Archivio Comunale di Parma, Mazzo: Scandiano e Montecchio. Lettere e provvigioni per quella guerra, 1557-'58.

(2) R. Archivio di Stato in Parma, Rogiti camerali di Parma, Rogiti Dall'Aquila. Istrumento notarile del 21 aprile '58 nel quale è riportata la lettera cui accenniamo.

(3) In un rogito del notaio Dall'Aquila del 4 aprile 1558 (R. Archivio di Stato in Parma — Rogiti camerali di Parma) troviamo che « mag. d. Hieronimus de Cevulis fiq. mag. d. Raynerii nobilis pisanus » vende al « mag. d. Petro a Cevulis fiq. mag. d. Iohannis nobili pisano » una casa in Roma posta in Campo dei Fiori. Il fatto che tutti due sono pisani e tutti e due nobili, ci fa credere senza più che i loro padri Ranieri e Giovanni fossero fratelli; e questo vincolo di parentela viene confermato da una serie di istrumenti notarili riguardanti varii contratti, del genere di quello ricordato, fra Pietro e Girolamo. V. Raccolta citata; rogiti Dall'Aquila, rogiti del 28 giugno '57, 7 gennaio '58, 14 gennaio '58, 4 aprile '58, ecc.

servitore, quindi, di Casa Farnese (1), non ebbe mezzo oppure voglia di rifiutare una impresa che, in compenso di possibili svantaggi, gli poteva presentare copia anche maggiore di possibili guadagni, atteso, specialmente, il vincolo di famiglia col tesoriere dello Stato e le conseguenti relazioni col Duca.

Non vogliamo fare, a bella posta, maligne insinuazioni; certo è, però, che nella officina del Ceuli si dovette passare un po' sopra (come meglio a suo luogo vedremo) alle condizioni di lega e di peso, se nel '59, dichiarandosi ammesse le monete anteriori al '57, bollandosi con uno speciale marchio i giulii del '56, riconosciuti pregevoli, vennero banditi i danari battuti dal '57 in poi. Ma, pel momento, a noi poco importa di questo, chè anzi siamo pronti ad ammettere (e ce lo consiglia la frase citata: « [Il Duca] mostra di tener gran conto ») che ogni provvedimento intorno alla qualità delle monete fosse preso d'accordo col Farnese; siamo persino disposti a giustificare Ottavio se, nelle strettezze della guerra, si trovò costretto ad usare, per proprio conto, certi rimedii biasimevoli in circostanze normali; quello che ora più ci interessa è la constatazione dei dati di fatto i quali, dal documento citato, risultano evidentissimi. A complemento di essi ricordiamo ancora la notizia che si ricava da una nota dei « Ruoli Farnesiani » riportata dal Ronchini nella sua memoria sul Grechetto (2), per la quale veniamo informati che ad esso Grechetto, incisore di zecca, non fu fatta buona la paga dal settembre '58 al marzo '59, essendo, in quel periodo, l'officina rimasta chiusa. Come si vede, terminata la uggiosa campagna del '58 e partito il Duca per la

(1) Trovo il nome di Girolamo Ceuli anche nel « Mastro farnesiano » del '59 conservato nel nostro Archivio di Stato. Sotto la partita: « Livelli et frutti di danari » si legge fra l'altro: « ai 30 maggio '59 Δ.i 249.60 a Girolamo Ceuli che tanti ne ha fatti pagare in Genova alli Palavicini e Spinola per interesse di Δ.i 3000 d'oro di che accomodarono il Duca fino d'aprile passato del '58 sopra la sua sicurtà a interesse sopra la fiera di Bisanzone ». Questo sta appunto a dimostrarci quei rapporti di famigliarità che sopra ricordavo; come pure ce li dimostra il prestito di 3000 scudi fatto al Duca in momento di necessità; pel quale, secondo vedemmo, doveva essere rimborsato dai dazieri.

(2) Ronchini Amadio, Il Grechetto (Alessandro Cesati), Atti e Memorie per le provincie Mod. e Parm., Serie 1.ª, vol. 2.°, p. 269.

Corte del re Filippo II (1), la zecca, a cominciare dal 1.° settembre, si chiuse e rimase inattiva insino quasi al ritorno di Ottavio, quando passò nuovamente sotto la direzione di Antonio Signoretti, in quel modo che addietro accennammo. Così, pertanto, ci sembra che dal '50 al '61 nulla più rimanga oscuro per ciò che riguarda il numero ed il nome degli zecchieri, e noi potremmo, senz'altro, venire a parlare di quanto si può comprendere sotto il nome di sistema monetario di quegli anni, se una osservazione del Lopez, urtante contro i risultati positivi testè ottenuti, non ci obbligasse a prenderla in esame e vedere come la parte irrefutabile di essa possa conciliarsi coi dati nostri non meno ineccepibili. Il Lopez, nell'assoluta deficienza di documenti scritti pel quinquennio dal '55 al '59, cercò di ricavare dall'esame delle monete qualche lume che potesse guidarlo nella ricerca di un'ipotesi approssimantesi al vero più che fosse possibile. Notando egli che nel nostro Museo esistono delle parpaiole colla testa di Alessandro Farnese imberbe, la qual testa corrisponde, perfettamente, alla figura di una medaglia coniata nel '58 in onore del Principe, è tratto a fissare la data di quelle monete contemporanea alla cussione della medaglia. Ma in quattro parpaiole (2) si vedono le iniziali « L. S. » che non si saprebbero interpretare se non per Lelio Scaioli il quale, come è noto, tenne la zecca di Parma dal 1577 all''82.

Ammettere che lo Scaioli battesse le parpaiole in questo periodo, dice il nostro autore, non si può, perchè Alessandro contava allora da 32 a 37 anni e non poteva essere ritratto in età puerile; non resta, dunque, altro se non supporre che allo Scaioli fosse affidata, per la prima volta, la zecca nel '55 e che la conducesse fino al '59, in cui subentrò Antonio Signoretti. È

(1) Fu questo il viaggio donde Ottavio riportò la nomina della moglie, Margherita d'Austria, a Governatrice dei Paesi-bassi e promesse di altri futuri vantaggi.

(2) Così dice il Lopez; ma il Rossi nell'opuscolo addietro citato fa giustamente notare che si tratta di una svista. Una sola parpaiola ha il segno L. S. un'altra il solo L; due sono prive di qualsiasi indicazione. Questo abbiamo anche noi constatato coll'esame personale del medagliere del R. Museo.

innegabile che il ragionamento del Lopez potrebbe, come è condotto, convincere ognuno, alla stessa guisa che aveva convinto noi prima che avessimo rinvenute le notizie sopra riportate: ma dacchè i documenti vengono a dimostrare che nel '58 altri che non lo Scaioli era zecchiero, tutto il supposto del valente numismatico cade. Cade, intendiamoci, nel caso presente, non che sia inapplicabile ad altri. Purtroppo le lacune nelle memorie sulla zecca di Parma non cessano dopo quella cui veniamo supplendo (1); perchè non si potrebbe, sino a prova contraria, adattare l'ipotesi del Lopez ad uno dei successivi periodi di oscurità? Rammentiamo che Alessandro Farnese partì nel '56 da Parma (2) e non vi ritornò che dopo le nozze con Maria di Portogallo, vale a dire sulla fine del '66 (3).

E siccome poi non è ammissibile che nel '66, all'età di 21 anni, Alessandro Farnese avesse la barba piena e l'aspetto virile quale mostra una serie di altre monete del nostro Museo, considerato, di più, che dopo la venuta a Parma, in occasione del suo matrimonio, il Principe soggiornò ancora lungamente fuori dello Stato, noi possiamo concludere: nulla esservi di strano se l'effigie rappresentata, la prima volta, su monete e, quindi, nella medaglia venne, senza mutamenti, riprodotta anche quando Alessandro era cresciuto in età, anche quando aveva passato i 30 anni, volendo pur supporre che la scoperta di nuovi documenti ci obbligasse a ridurre l'esercizio dello Scaioli ai soli anni certi dal '77 all' '82.

Ho detto che l'effigie fu rappresentata per la prima volta su monete e quindi sulla medaglia; nè a caso, giacchè, a meno di ammettere che questa fosse coniata traendo l'imagine del

(1) Anche le indagini del Lopez lasciarono un ampio vuoto fra il '61 ed il '73. Sono dodici anni, corrispondenti a quattro esercizi (calcolando che la media di ciascuno è un triennio); e quando pure si voglia ammettere che uno sia occupato dallo zecchiero ignoto che poneva sulle monete il segno $\frac{+}{\text{AA}}$ senza la data, come vuole il Lopez, ne rimangono sempre tre pei quali ogni notizia manca.

(2) Subito dopo la restituzione di Piacenza, secondo era prescritto dai patti allora fermati.

(3) V. in proposito le lettere del Marchi di quella data, pubblicate dal Ronchini (Parma, MDCCCLXIV).

Principe da qualche ritratto, bisogna pensare ad un modello, ad un retto di moneta, inciso innanzi la partenza del giovane Alessandro; cioè, al più tardi, nella prima metà del '56.

E qui i documenti nostri ci soccorrono quanto meglio non sapremmo desiderare. In una grida del maggio '59 (1) (della quale più largamente parleremo altrove), si bandiscono le monete parmigiane del '57 e '58 e fra le ammesse, oltre quelle che « di presente si batteno », vengono ricordate parpaiole da due teste. Tali parpaiole non possono essere che quelle del Signoretti del '56, aventi, per di più, la figura di Alessandro: altro non essendo le « due teste » se non quella del principe Farnese, nel rovescio, e quella della dea Pallade o Atena galeata, nel diritto, come precisamente si riscontra negli esemplari e nelle riproduzioni dell'Affò. Nè manca, per fortuna, la prova materiale, convincente e decisiva. Il Lopez facendo, in certo modo, dipendere dalla medaglia del '58 le monete, e considerando in esse il segno L. S. che, per svista, assegnava a quattro parpaiole invece di due, non dava poi speciale importanza ad una delle parpaiole, priva della data e della sigla dello zecchiero, già posta dall'Affò nella tavola VII, n.° 91. Essa, invece, ci si fa ora riconoscere, ad indubbii segni, per la moneta del Signoretti da noi determinata; nel qual risultato ci confermerebbe, se pur ce ne fosse bisogno, il fatto che costante abitudine di quello zecchiero era il lasciare senza alcuna sua indicazione i prodotti della propria officina (2). Così, dunque, riepilogando si può asserire: che le prime parpaiole coll'effigie di Alessandro furono coniate nel '56, che, probabilmente, servirono alla stampa della medaglia del '58, che, infine, vennero riprodotte dallo Scaioli il quale, a distinguere le sue dalle monete del '56, vi applicò il segno « L. S. ». Lo Scaioli, poi, avrebbe potuto coniare le parpaiole in questione o in uno dei tre esercizi della zecca assolutamente sconosciuti fra il '61 ed il '73 (per applicare, come addietro dicevo, la parte possibile dell' ipotesi del Lopez)

(1) V. in « Appendice » al n.° 8.

(2) Lo asseriscono concordemente l'Affò ed il Lopez. Anzi questi fa notare, come una eccezione, una moneta da lui vista e descritta, portante le iniziali « A. S. ».

od anche nel periodo '77-'82, nel quale siam sicuri ch'egli fu zecchiero.

La difficoltà che al Lopez si affacciava nell'ammetter questo, si è, storicamente, risoluta col discorso anteriore; possiamo, qui, in modo definitivo liberarcene, convalidando il fatto antico coll'esempio moderno. Non vediamo, forse, succedere anche oggi lo stesso e rimanere sulle monete inalterata l'effigie dei sovrani e quale appunto è stata impressa la prima volta, per una lunga serie di anni? — Nè la cosa è difficile a capirsi: tolte le medaglie le quali, coniate in certe particolari circostanze, devono riprodurre la persona quale veramente è al tempo della coniazione, le monete, prodotte con continua regolarità, non hanno bisogno di seguire tutti i sottili mutamenti della persona, soltanto rilevabili dopo un non breve spazio di tempo: diremo, anzi, di più: la varietà di conio in una stessa categoria di monete, quali, ad esempio, le parpaiole in questione, null'altro avrebbe fatto che facilitare le falsificazioni, tanto più che quella sorta di denaro spicciolo era il maggiormente usitato negli scambî comuni e cioè fra le persone meno esperte od accorte.

Rimosso così, a quanto ne pare, l'ostacolo che ai risultati nostri veniva dalla ingegnosa osservazione del Lopez, possiamo, per via più sicura che non è la semplice descrizione delle monete rimaste, determinare il nome ed il valore delle varie specie di danari coniati in Parma nel periodo di cui trattiamo, valendoci degli istrumenti notarili da principio ricordati, dei capitolati d'appalto stabiliti nel '56 e di ogni altra notizia che con quelli si collega.

Notizie sul sistema monetario di questo periodo. Influenza degli avvenimenti storici sopra di esso. Provvisioni e gride diverse.

L'Affò nel capitolo 2.° del III libro, riferito il brano del « Diario » di Cristoforo della Torre in cui si parla della cussione di monete d'oro e d'argento avvenuta nel '51, ma si descrive solo lo scudo d'oro, osserva: « se di tal prima percussion di moneta alcuna avverrà che se ne trovi, son di parere doversi riputare rarissima: apparendo piuttosto che quest'atto di batterne fosse una specie di possesso presone dal Duca, o una prova, di quello che un cominciamento formale di continuabile impresa ».

L'autore nostro era indotto a giudicare così dalle scarse indicazioni del notaio parmigiano, dall'assenza assoluta di notizie sugli zecchieri di quell'anno e dalla mancanza (ch'egli credeva pure assoluta) non che di monete di basso valore, anche di qualsiasi esemplare dello scudo d'oro, specialmente considerato dal Della Torre.

Ma il lettore, dopo quanto si è detto nel principio di questa memoria, comprende subito che l'opinione dell'Affò non è più accettabile per noi e che, al contrario, abbiamo sufficienti ragioni di credere che un reale esercizio della zecca cominciasse anteriormente alla locazione del Fraschini, dalla quale egli, invece, prende le mosse. Intanto l'esistenza, provata in modo non dubbio, degli zecchieri Zagabria e Pennone nel '51 potrebbe di per sè stessa indicare che l'officina monetaria fu attiva; poichè per una semplice prova, destinata a significare l'atto di possesso di Ottavio, non ci sarebbe stata necessità di speciali contratti (1) con quei

(1) V. in « Appendice; » doc. 1.° Nell'istrumento notarile per cui il Pennone offre come fideiussore Sebastiano Bergonzi (31 ottobre 1551) è detto esplicitamente che questi deve garantire, per la parte dello zecchiero, l'osservanza dei capitoli e delle obbligazioni contenute « in instrumento locationis ... rogato per me notarium infrascriptum ».

due e della prestazione di un fideiussore fatta da Girolamo della Penna. Ma vi ha assai di più.

Noi dicemmo che Giovanni Bonzagno fu incaricato dell'incisione dei conî e già prima avevamo anticipatamente accennato alla vendita di queste punzoneríe fatte dagli zecchieri del '51 al Fraschini. Dunque, non solo ci furono i conduttori della zecca; ma anche si fecero i punzoni che vennero adoperati dallo Zagabria e dal Pennone, i quali, al termine dell'affitto, li rimisero, secondo uno dei capitoli d'appalto, al loro successore. Il linguaggio dei documenti a che ci riferiamo è chiaro e convincente. Angelo Fraschini paga 297 lire e 14 soldi imperiali come prezzo delle punzoneríe ricevute: e queste sono le stesse che « li sig. Maestri de l'entrata di S. E. hano fato comprare a ....m.° Nicollò da ms. Io. Bonzagno al precio dell'extimo [fatto da Michel Angelo Anselmi e Francesco Maria Rondano], quale ponzonarie li detti sig. Maestri havevano fato fare al detto ms. Io. Bonzagno di commissione di S. E. » (1).

Le 297 lire e 14 soldi rappresentano la somma stabilita da un nuovo estimo di Damiano Gonzate e Francesco Maria Rondano, estimo affatto conforme al primo, in quanto che i due periti, chiamati per commissione dei maestri d'entrata a rivedere le anzidette punzoneríe, dichiarano ch'esse non sono guaste nè deteriorate. Qui è la miglior prova che i conî, compresi nella lista

(1) Questo Bonzagni, che nei documenti nostri apparisce solo col nome di Giovanni, deve essere Giovanni Federico fratello di Gianiacopo, ambedue eccellenti in quest'arte. L'Affò (op. cit., pag 167), nell'illustrare alcuni documenti riferentisi ai preparativi fatti da Pierluigi per l'apertura della Zecca, ricorda come Gian Federico, desideroso forse di essere adoperato per l'incisione dei conii, battè due belle medaglie in onore del Farnese. Questi però prescelse il celebre Leone Aretino e gli rilasciò una patente la quale, com'è probabile, rimase senza alcun effetto per il mancato procedere dell'impresa. Venuta, nel '50, Parma in mano di Ottavio, il Bonzagni, proseguendo, a quanto pare, nell'intento suo, riuscì ad ottenere dal Duca che a lui fosse dato l'incarico dell'incisione dei punzoni per le nuove monete dello Stato. Non diciamo che in ciò fosse agevolato dall'aver coniata per Ottavio l'assai bella medaglia descritta dallo Zanetti nella nota 110 all'Affò (pag. 174) e conservata nel Museo di Parma; perchè essa si riferisce, a parer nostro, ad un avvenimento posteriore, come a suo luogo cercheremo di provare.

unita all'atto notarile, erano già stati usati; e quindi possiamo asserire *a priori* che durante la locazione del '51-'52 si batterono, o tutte o in gran parte, le specie di monete delle quali sono ricordati i punzoni. Ed ecco quali esse sarebbero:

1.° Lo scudo d'oro, avente da una parte l'arma ducale e dall'altra la figura di Parma col motto: « Securitas Parmae ».

2.° Il mezzo scudo, di cui la figura del verso non è specificata ma è detta simile a quella del sesino.

3.° Il mezzo giulio, colla figura intera di S. Tomaso e l'arma ducale.

4.° Il soldo, colla figura di S. Tomaso e l'arma ducale.

5.° Il quattrino, con la figura di S. Ilario e l'arma ducale.

6.° Il sesino, differente dal mezzo scudo solo per la materia.

Come si vede, le varietà del danaro non sono molte e perciò non potrebbe parer strano che tutte fossero battute (1), tanto

(1) La lista delle punzonerie dello Zagabria e del Pennone (V. « Appendice »: Doc. 3 °) nomina, veramente, altri due conii destinati a battere soldi e sesini; monete già comprese nell'elenco nostro, con emblemi, però, differenti. Tuttavia non crediamo necessario di far speciale menzione di esse nel testo poichè, secondo noi, è qui il caso di pensare ad una cussione assai limitata e, per così dire, di circostanza. Ed ecco le ragioni del supposto. Il soldo, stando alle indicazioni del documento, avrebbe avuto nel diritto un liocorno e nel verso l'arma della comunità; il sesino nel diritto un toro, nel verso l'arma ducale: di più, tanto per l'uno quanto per l'altro è particolarmente detto che i ponzoni furono fatti « al tempo di m.° Nicollò et di Hieronimo Pennone cechieri [et] extimato per ms. Damiano Gonza et ms. Francesco Maria Rondano ». Queste ultime avvertenze stanno a mostrare che l'incisione dei punzoni in parola, fu fatta quando già l'esercizio della zecca era cominciato, cosicchè di essi non poterono, assieme a tutti gli altri, fare la stima i due periti Michele Angelo Anselmi ed il Rondano, ma, invece, il Gonzate ed il Rondano adesso incaricati di rivedere le stampe delle monete. Con ciò non abbiamo ancora la data precisa o molto approssimativa; ma ad ottenerla ci aiuta l'esame delle figure che abbiamo ricordate. In una medaglia farnesiana, che è la prima battuta in onore di Pierluigi, duca di Parma e Piacenza, su conio pure del Bonzagni, noi rinveniamo appunto la rappresentazione di un liocorno e di un toro. Lo Zanetti nella nota 104 all'Affò, ingegnosamente la illustra così: « [nel verso] mostra un alicorno che tuffando il corno suo nell'acqua di un rio ne scaccia alcune serpi e tiene a diritta un toro e a sinistra una lupa che bevono in quell'onda, col motto: IN VIRTUTE TUA SERVATI SUMUS. L'alicorno è simbolo del principe benefico

più se si considera il bisogno che ci doveva essere nella città di nuove monete in seguito agli avvenimenti degli anni anteriori ed in vista delle difficili condizioni create dalla famosa guerra del '51.

Ma alcuni fatti confermano in maniera indubbia le nostre deduzioni e ci permettono di veder chiaro anche fra mezzo a notizie necessariamente vaghe e confuse dell'Affò. Cominciando dallo scudo d'oro: dobbiamo, è vero, confessare che niuno esemplare di esso nemmeno a noi è noto che porti la data del '51; ma, mentre per l'Affò questo deriva dalla limitatissima quantità che ne fu emessa, per noi dipende da cause non facilmente determinabili, però affatto eventuali.

che prepara stato felice ai suoi sudditi, dicendo Pietro Valeriano che tale animale abbia nel corno virtù di purgare da ogni veleno ed infezione le acque. Il toro significa la città e il popolo di Parma, la lupa indica la città e popolo di Piacenza che hanno quei due animali nello stemma loro, volendo tutto insieme questo emblema accennare l'utilità ed il vantaggio goduto da questi sudditi nell'acquisto di un tal duca. In una moneta di questo principe coniata in Castro vedremo pure l'alicorno col motto: « VIRTUS SECURITATEM PARIT ».

Niun dubbio che l'allegorica significazione dell'alicorno e del toro vada adottata anche nel caso presente; ed essa ci palesa la necessità di ammettere che, durante la locazione dello Zagabria, si verificasse una speciale circostanza in cui apparve opportuno ripetere in onore di Ottavio ed in vista dei benefici da lui recati a Parma, il simbolo già usato per Pierluigi. E poichè tale simbolo trova la sua espressione nel motto: « VIRTUS SECURITATEM PARIT », stimiamo che non ad altro fatto si possa colla mente ricorrere se non alla conclusione della tregua (nell'aprile-maggio '52) fra il Papa e l'Imperatore, alleati, dall'una parte, ed Ottavio ed il Cristianissimo dall'altra, per la quale veniva a porsi un termine a quella guerra che aveva così lungamente tenuta oppressa la città. Certo il valore ed il senno militare di Ottavio erano stati i coefficienti principali della continuata resistenza contro gli eserciti nemici, e non può sembrare semplice omaggio cortigianesco il ricordo di quelle virtù affidato, oltre che all'animo dei cittadini, anche ad alcune monete commemorative atte, per il loro tenue valore, a giungere nelle mani sin dei più umili difensori di Parma. Accettata questa ipotesi, viene di conseguenza che i soldi ed i sesini nuovi non fossero destinati a sostituire per l'innanzi gli altri recanti le immagini dei santi protettori, ma fossero emessi in quantità ristretta, così che subito la circolazione si arrestasse. Ciò è confermato dal fatto che negli anni successivi appaiono soldi e sesini colla figura solita di S. Tomaso e S. Ilario; e ciò spiega l'assenza, nelle raccolte che noi conosciamo, di esemplari di quei denari.

A dichiarar ciò crediamo di essere sufficientemente autorizzati dalla dimostrazione che subito esporremo, per la quale resulterà evidente l'esistenza di monete del '51 di minor valore che lo scudo, esistenza nemmeno sospettata dall'Affò che, riproducendole, le pone fra quelle del Fraschini. È ovvio capire che se rimangono mezzi scudi, mezzi giulii, soldi, ecc. appartenenti alla prima locazione della zecca, non altri che il caso deve imputarsi della perdita (se pur questa parola in fatto di monete si può assolutamente usare (1)) dello scudo che, per essere il più atto ad uscire fuori dello Stato ed a significare per tal via il nuovo dominio del Duca, dovette essere battuto di preferenza, come starebbe anche a provare la cussione che già nel '52 (cioè appena preso possesso della zecca) ne fece il Fraschini, testimoniataci da un esemplare del R. Museo di Parma edito dal Lopez (2).

Quanto al mezzo scudo, sebbene le indicazioni esatte ci manchino per formarcene una giusta idea, non stentiamo a ravvisarlo nella moneta posta dall'Affò alla Tav. V, n.º 59, a proposito della quale egli dice (3): « Non mi assicuro se a quest'epoca stessa [locazione del Fraschini] appartenga il mezzo scudo posseduto dal sig. Zanetti, perchè non porta nè anno, nè marca: ma essendo anteriore, senza dubbio, al 1573 posso qui riferirlo. Anch'esso tien l'arme nel diritto colle sigle OCT. F. PAR. ET PLA. DUX II e nell'altro lato una donna armata seduta sull'urna che versa acqua e stringente nella destra una verga con sopra il giglio, leggendosi attorno: INTER LILIA PARMA. » Argomenti all'identificazione da noi proposta non difettano: e sono tutti di tal natura che escludendo la cussione di questo mezzo scudo negli esercizî certi della zecca fino al 1573, ci costringono a ritenere ch'esso vada riferito agli zecchieri del '50-'52. Diciamo, intanto.

(1) È noto come assai spesso si rinvengano, o in occasione di scavi o in occasione di vendite di medaglieri privati, monete e medaglie o ignote o credute irremissibilmente smarrite. Ricordiamo, per esempio recente e molto a proposito nel caso nostro, il rinvenimento di una preziosa moneta parmigiana nel così detto ripostiglio di Abbiategrasso V. *Rivista italiana di Numismatica* di F. ed E. Gnecchi (Milano, Fascicolo ultimo del 1899).

(2) V. Lopez, Opera citata; pag. 78.

(3) Cfr. Affò, Opera citata; pag. 176.

non potersi collocare fra le monete del Fraschini; e questo per una osservazione che, espressa qui, ci varrà nuovamente nel seguito del ragionamento nostro.

Il Fraschini soleva segnare il danaro uscito dalla sua officina, oltre che coll'anno, anche con una sigla speciale consistente in un A chiuso in un circolo. Tale sigla apparisce costantemente in esemplari di varie sorta di monete; e così nello scudo d'oro del 1552 (1), in quello del '53 (Affò, T. V., 58), nella moneta 60 della tavola V (Affò), nel giulio (Affò, Tav. V., 61), nel mezzo giulio (Affò, T. V., 62), nel soldo (Affò, T. V., 64); tanto che dobbiamo riconoscerla come indizio necessario per qualsiasi attribuzione che gli si voglia fare. Ora il mezzo scudo in questione è privo di alcuna marca, ed il volerlo battuto dal Fraschini sarebbe lo stesso che creare un'eccezione ingiustificabile. Ma nemmeno di zecchieri posteriori può essere.

Non del Signoretti poichè se questi tralasciava, il più delle volte, di fare incidere le sue cifre nei conii, li distingueva quasi sempre coll' anno e, sopratutto, non era dai contratti tenuto a battere mezzi scudi (2); non del Ceuli le cui monete sono, in ogni caso, riconoscibili per l' intreccio di un T con un C.

Con questi zecchieri veniamo fino al 1561 e, quantunque fra quest'anno ed il '73, essendo ignoto il nome ed il numero dei conduttori della zecca, ci manchi il mezzo fin qui adoperato di riscontro, una prova diversa noi ricaviamo dalla notizia ricordata anche dall'Affò, cioè che, appunto negli anni di che si tratta, introdottosi a Milano l'uso di formare d'argento i mezzi scudi, i quarti ed ottavi di scudo, si pensò pure a Parma di fare altrettanto; e la conferma certa se n' ha nei capitoli d'appalto col Carretta modenese (1573) (3). Eccoci dunque condotti a fissare al mezzo scudo descritto dall'Affò la data del '50-'52.

Ma il mezzo giulio ed il soldo dello Zagabria e del Pennone

(1) Cfr. quanto abbiamo detto nella pagina precedente e la citazione (2) di quella pagina.

(2) V. « Appendice », Doc. 4.º, capitoli 13 e 14. Allo zecchiero si prescrive di battere scudi d'oro e da questi si passa, senza più, ai paoli da soldi 15, ai giulii da soldi 10, ed ai grossi da soldi 5.

(3) V. Affò, Opera citata, pag. 180 e seg.

li rintracciamo ancora più facilmente. Nella lista delle monete che l'Affò attribuisce al Fraschini e, di conseguenza, nella tavola V dell'Appendice si trovano posti accanto due mezzi giulii molto simili fra loro, dei quali uno colla marca del Fraschini, l'altro senza segno alcuno; e così pure due soldi dei quali l'uno colla detta marca, l'altro privo della sigla dello zecchiero.

A proposito di quest'ultimo l'Affò stesso deve notare « che appartiene certamente a questo tempo sebbene battuto da altro zecchiero »; e noi non dubitiamo di assegnarlo, assieme al mezzo giulio, alla locazione anteriore; tanto più che troviamo una rispondenza perfetta tra la descrizione dei punzoni e le figure coniate sulle due monete (1).

Finalmente, tra gli esemplari editi nelle tavole dell'Affò e proprio fra quelli di monetuccie di bassa lega, per le quali non è determinato nè il tempo nè lo zecchiero, non ci spiacerebbe di indicare i numeri 87 ed 88 (tav. VII) come probabili campioni del quattrino messo fuori nel periodo su cui ci intratteniamo, giacchè tanto nell'uno quanto nell'altro dei due esemplari citati v'ha nel dritto l'arma ducale, nel rovescio l' immagine di S. Ilario che il nostro documento 3.° assegna al quattrino dei soci Zagabria e Pennone.

Rimane, pertanto, il solo sesino per il quale non ci è riuscito fatto di trovare la corrispondenza in nessuna delle riproduzioni dell'Affò od in altri cataloghi più recenti e nemmeno fra le diverse monetuccie inedite del medagliere parmense. Ma questo piccolo vuoto non può certo pregiudicare ai risultati che ci pare di avere conseguito colla identificazione delle altre cinque specie di danaro; principalissimo quello di avere offerto una prova materiale ed irrecusabile che l'esercizio della zecca ducale cominciò regolarmente verso il principio del '51.

Mancandoci i capitoli della convenzione di appalto tra gli zecchieri ed il tesoriere e maestri d'entrata della Camera, non

(1) Cfr. Affò, Op. citata, pag. 177. Il mezzo giulio è detto, nella lista, portare la figura *intera* di S. Tomaso e così è nel n. 63 (Tav. V) dell'Affò. Il soldo è descritto come recante la figura di S. Tomaso (senza l'aggiunto d'*intera*) e, difatti, nel n. 65 (Tav. V) dell'Affò vediamo l'immagine del santo a mezzo busto.

possiamo presumere di ristabilire perfettamente a qual bontà, peso e valore dovessero essere le monete di questo tempo; nè quali limiti annuali fossero imposti per la cussione delle diverse sorta di esse; e neppure siamo in grado di dire se si rendessero necessarî speciali provvedimenti monetarii per avviar bene, in sulle prime, la circolazione del danaro. Le più accurate indagini non ci hanno condotto a rinvenire, come per gli anni successivi, a partire dal '56, gride od ordini del governatore della città od altri documenti di simile natura; e perciò dobbiamo accontentarci delle poche osservazioni che ci suggerisce l'esame della lista che più in alto abbiamo riferito.

Confrontando questa lista coi capitoli fatti dalla Comunità di Parma nel marzo 1544 per l'appalto triennale della zecca (1) (che sarebbe, quanto a numero d'ordine, immediatamente antecedente all'appalto del '50-'52, sebbene disgiunto da un certo periodo di tempo) ci accorgiamo subito di una notevole differenza, in special modo nelle monete d'argento e di lega: fatto per questo più strano che indicherebbe il ritorno ad un sistema monetario cui le convenzioni, appunto, del '44 portavano profondi mutamenti. Infatti, come nota l'Affò (2), « trattone lo scudo d'oro che, battendosi, doveva essere della solita bontà, le altre monete di argento erano state assoggettate in questi capitoli (marzo '44) a gran diversità. E primieramente, ommesso il batter dei giulii si doveva ai medesimi sostituire la coniatura dei paoli che erano stati anche nella zecca romana dal moderno pontefice introdotti »; e, poi, veniva abolita la cussione dei mezzi giulii per dar luogo ai mezzi paoli ed ai terzi di paolo; infine, accanto ai soldi si ponevano i grossetti da soldi due e mezzo l'uno. Ebbene: allontanandosi da queste norme, le specie di danaro battuto dallo Zagabria e compagno corrispondevano affatto a quelle coniate prima del marzo '44, cioè durante l'esercizio di G. F. Bonomo. Ora, come spiegare la cosa?: come ammettere che il Duca volesse portare, dopo uno spazio relativamente breve, un nuovo radicale rivolgimento negli usi monetarî della città ed andare incontro,

(1) Cfr. Affò, Opera citata, pag. 158 e seg.
(2) Cfr. Affò, Opera citata, pag. 162.

proprio all'apertura della Zecca, a possibili difficoltà da parte degli Stati vicini sempre sospettosi e restii ad accettare nuovi tipi di danaro? La nostra opinione è che il Bonomo fosse l'ultimo vero zecchiero di Parma innanzi il principato: vale a dire che i capitoli formati dalla Comunità nel '44 non avessero alcuna pratica attuazione e che quel Jacopo Antonio da Bistocchi, cui l'Affò nomina (1) quale assuntore dell'officina, o non desse opera alcuna alla monetazione o seguitasse per qualche mese a battere sulle stampe del Bonomo. A sostegno della nostra idea esponiamo qui osservazioni forse non destituite di fondamento. Innanzi tutto, il fatto che, assieme agli zecchieri del '50-'52, il Bonomo vende le sue punzonerie al Fraschini, come ci vieta di pensare ad una locazione durante il governo di Pierluigi (2), ci induce ad escludere che altri (a partire dal marzo '44) facesse incidere nuovi conii, i quali avrebbero dovuto ugualmente essere ceduti al maestro senese. Inoltre l'Affò stesso ci fa sapere (e noi riscontriamo esatto l'asserto) che non sono a notizia di alcuno monete d'argento che si possano credere uscite per opera dello zecchiero Bistocchi, la qual cosa merita assai attenzione in quanto che, appunto nelle monete d'argento, i capitoli del '44 portavano i maggiori mutamenti.

Pure se le monetuccie di bassa lega che il nostro storico, riferendo agli ultimi anni del governo papale, non sa a chi precisamente attribuire (3) si potessero provare del Bistocchi, qualche dubbio sarebbe ancora lecito e, ad ogni modo, la prima delle osservazioni da noi fatte sarebbe scossa: ma, per combinazione, siamo in grado di mostrare con valido argomento la quasi assoluta impossibilità di un tal fatto: poichè la lista delle punzonerie dal Bonomo vendute al Fraschini (4) ci permette di identificare

(1) Cfr. Affò, Opera citata, luogo citato. L'Affò ricava la notizia da un libro di incanti (del quale, come spesso gli accade, si dimentica di offrire la indicazione esatta) e ne riferisce le poche parole che da nessun altro documento hanno conferma.

(2) Cfr. quello che si disse in proposito al principio di questa memoria.

(3) V. Affò, Opera citata, pag. 162.

(4) Si tengano presenti il documento da noi posto in « Appendice » al n.º 2, e la tavola IV dell'Affò.

buona parte di quelle monete spicciole, le quali appaiono, in questa maniera, o esclusivamente anteriori al '44 o, almeno, battute anche prima di quell'anno, volendo ammettere (come sopra dicevamo) che il Bistocchi continuasse a coniare qualche po' di danaro sulle stampe solite.

Infatti, il quattrino n.° 51 della tavola IV, recante nel rovescio mezza figura del vescovo S. Ilario in abito pontificale, corrisponde alle indicazioni del documento nostro ov'è fatto ricordo di « un ponzone da quatrini con un mezo S. Hilario ». Il quattrino n.° 52, ov'è rappresentata in profilo la testa di S. Ilario con nimbo, è in rapporto evidente con l'altro punzone così descritto: « uno ponzone da quatrini con la testa di S. Hilario ». Similmente il ponzone da denarini con la testa di S. Hilario trova riscontro in una qualunque delle due monetuccie di rame dall'Affò poste ai numeri 55 e 57 della tavola IV; ed, infine, i numeri 53, 54, 56 possono, con ogni probabilità, credersi battuti su alcuno dei varî conii accennati ma non specificati nella lista, come sarebbero: « uno ponzone con la testa granda » (1), « nove ponzoni di varie sorte », ecc.

Dunque, ogni indizio par che stia a significare che le innovazioni al sistema monetario della zecca parmense, progettate nei capitoli del '44, non avessero mezzo di tradursi nella realtà: e questa conclusione, alla quale ci premeva di giungere, vale a spiegare come mai nel primo esercizio ducale le specie di danaro emesso fossero soltanto: scudi, mezzi scudi, mezzi giulii, soldi, sesini, quattrini. Ottavio, per ragioni di saggia prudenza, non stimò opportuno introdurre, in momenti assai difficili per lo Stato, nuovi tipi di monete: ma badando, più che altro, a sopperire ai bisogni attuali, continuò sulla via antica, resa ormai sicura per gli accordi presi (specialmente colla corte romana) in seguito agli anormali avvenimenti che avevano disturbato la locazione del Bonomo (2). Nè osò allontanarsi dal vecchio sistema durante

(1) Visto che il valore di questo ponzone è stimato 2 ∆., cioè il prezzo solito dei punzoni di sesini quattrini ecc., potrebbe ritenersi, forse, in relazione colla monetina 56 (Tav. IV dell'Affò) recante, per l'appunto, una testa abbastanza grande di S. Giovanni.

(2) Di questi avvenimenti e dell'arresto, al quale perfino si giunse, dello zecchiero parla l'Affò a pag. 155 e seg.

l'appalto del Fraschini, giacchè, lasciando da parte la moneta descritta, prima, dall'Affò e da lui posta al n.° 60 della tav. V, ed, ulteriormente, illustrata dal Lopez (la quale, comunque interpretata, non può determinare una regola, per essere moneta di pura occasione (1)), noi vediamo portar la marca di questo zecchiero scudi del '52 e '53, giulii, mezzi giulii e soldi (2). Ignoriamo a quali patti si concedesse la zecca al Bardi: ma, quali essi fossero, data la brevità somma dell'appalto, per le cause a suo luogo esaminate, data la completa assenza di monete che a lui si possano riferire (assenza la quale induce a ritenere ch'egli null'altro facesse se non servirsi temporaneamente dei conii del Fraschini), ci è lecito asserire che solo al nuovo affitto del '56 si tentò la cussione di alcune delle qualità di danaro considerate nei capitoli del '44, come subito vedremo. Il Lopez, completando le indicazioni dell'Affò, ricorda che nel '56 furono battuti ducati d'oro, giulii e parpaiole: il che si rileva dall'anno impresso sulle monete medesime; ma assai maggiore dovette essere la quantità di danaro coniato dal Signoretti. Primi gli scudi d'oro, « senza rimedio alcuno », del peso degli scudi italiani, tali cioè che ne risultassero centodue e mezzo per ogni libra di oro. Non vi è cenno che si battessero ducati e però è evidente che la moneta d'oro colla figura della Parma seduta e colla data del '56, conservata nel nostro Museo, è da ritenersi non già un ducato, come lo interpreta il Lopez, ma un semplice scudo; tanto più che, a perfetta corrispondenza delle indicazioni offerte dal nostro contratto, dalle quali apparisce che unica moneta d'oro da coniarsi fosse lo scudo, vediamo che nella raccolta citata quella sola si conserva per gli anni di che discorriamo. Venendo alle monete d'argento, sono ricordati: i paoli da soldi quindici l'uno, i giulii da soldi dieci, i grossi da soldi cinque, per la coniazione dei quali si obbligava lo zecchiero a seguire, esattamente, le misure

(1) Cfr. LOPEZ, Op. citata, pag. 78. Essendo questa moneta d'argento e del peso di 99 grani veneziani parrebbe corrispondere ad un paolo. Il simbolo del rovescio e, quindi, la circostanza della cussione è ben spiegata dall'Affò (Opera citata, pag. 176).

(2) Son le monete di che a pag. 176 e 177 dà la lista l'Affò, toltene quelle che rivendicammo allo Zagabria e Pennone.

di peso e di qualità usate nella zecca di Bologna. Non è nuovo questo ordine di conformare le monete di Parma alle bolognesi, dacchè l'Affò ci ricorda più di un caso simile avvenuto negli anni antecedenti (1): e noi non sapremmo trovarne la spiegazione se non nel pensare che dalla Camera ducale si cercasse di rendere meno difficili le relazioni commerciali coll'equivalenza dei tipi monetarii, specialmente dei più alti, a quelli degli Stati vicini. Quindi è che lo scudo si fa pari al cosidetto scudo italiano, del valore teorico di sei lire: quindi è che i paoli, i giulii ed i grossi si battono al peso dei bolognesi ai quali corrispondevano, pure, quelli di Modena e Reggio (2), venendo per tal modo, a formare, in quanto a pregio metallico, una specie unica di danaro nell'Emilia. Per ciò che riguarda, poi, le monete minute, troviamo le parpaiole da soldi due e denari sei l'una, le quali, mutato nome, altro non erano, per riguardo alla valuta, che i grossetti nominati nei capitoli del 1544; ed il soldo, insieme misura ideale, al pari della lira e del danaro, e moneta corrente, di valore simile all'omonima convenzionale. La serie vien chiusa dai sesini di mezzo soldo o danari sei e dai quattrini di un quarto di soldo o danari tre.

Se tutte le varie sorti di monete sopra rammentate venissero o no battute dal Signoretti nel primo anno in che egli condusse la zecca (come le convenzioni gli imponevano), non possiamo stabilire con certezza, mancandoci, per le inevitabili lacune della raccolta del nostro Museo, un sicuro termine di confronto; ma nulla ci autorizza a credere diversamente sino ad indubitata prova in contrario. Anzi, se volessimo dire, l'esistenza di esemplari delle varie monete di maggior valore ricordate nel contratto, mentre è noto che il loro uso era assai limitato nei minuti rapporti quotidiani, starebbe ad indicarci che, a maggior ragione, dovettero coniarsi le diverse qualità di danari spiccioli, quali le parpaiole, i soldi, i sesini, ed i quattrini, indispensabili

(1) V. Affò., Opera citata, pag. 153, 154 e seg., per gli anni 1537, 1538; ed altrove *passim*.

(2) V. la grida del maggio '59 in « Appendice » n.° 8. Nella lista delle monete i paoli, i giulii ed i grossi sono equiparati, facendoli rispettivamente valere soldi 15, 10, 5.

al piccolo commercio cittadino. Ma credasi in ciò come si vuole: certo è che tutti i prodotti della zecca del Signoretti furono di buona lega e di giusto peso ed, inoltre, di stampa assai più accurata che non i successivi del Ceuli, a ragione dal Lopez dichiarati poco degni del Grechetto, intagliatore di quel tempo.

Al pregio intrinseco delle monete di quest'anno '56-'57 già addietro accennammo, ricordando, incidentalmente, l'impressione di un marchio a cui nel '59 andarono sottoposti i giulii, dopo un'esatta verifica di peso e di qualità: possiamo, adesso, aggiungere una nuova testimonianza, consistente in un decreto degli Anziani di Parma diretto ad impedire l'introduzione nello Stato di danaro scadente, il quale, di fronte a quello pregevole della nostra zecca, avrebbe prodotto delle complicazioni non lievi, con evidente danno di chi ne fosse venuto possessore.

L'ordinazione in parola è del 27 marzo 1557, sfuggita, non so come, all'Affò là dove enumera i provvedimenti presi, in varie circostanze, dalla Comunità per gli assaggi di monete forestiere (1). Essa dice: « Convocatis etc. [Antiani] eorum auctoritate ordinaria, positis in partitis separatis, ut moris est, nobilem virum dominum Augustinum Carissimum, dominum Joseph a Becchis, dominum Balthasarem Portiolum et dominum Benedictum Andriotium elegerunt et eligunt in deputatis super monetis quibuscumque, tam aureis quam argenteis, introductis et introducendis in hac civitate, cum potestate fieri faciendi sagia quarumcumque monetarum et omnes provisiones superinde necessarias adhibendo et proclamationes tam factas quam fiendas super predictis fieri et observari faciendo. Obtentum ut supra » (2).

Il provvedimento degli Anziani fu preso in seguito al difetto rinvenuto nei giulii e mezzi giulii di Massa, i quali, al confronto dei parmigiani, si trovarono valere, soltanto, nove soldi e quattro soldi e mezzo, rispettivamente. Di quelle monete aveva fatto fare i saggi, da uomini periti, il Bellinzini, governatore della città, cui era stato notificato l'inconveniente; ed il 27 marzo, per l'appunto, egli pubblicava una grida (3) prescrivente, sotto

(1) Vedi Affò, Opera citata, pag. 200 e seg.

(2) Archivio Comunale di Parma, *Ordinazioni*, 1557, 27 marzo.

(3) Archivio Comunale di Parma, Gridario, Volume 1556-1567. 27 marzo '57. Vedasi in « Appendice » n.° 5.

la pena di venticinque scudi d'oro, che detti giulii e mezzi giulii venissero accettati e spesi giusta la valuta fissata, inferiore di un decimo alla valuta comune di quella sorte di danaro.

Allora, verificatosi il guaio, la magistratura cittadina, cui spettava la vigilanza sulla circolazione monetaria, dispose, immediatamente, per la nomina dei quattro deputati veduti, ai quali fu concessa piena facoltà di saggiare tutto il danaro forestiero, introdotto e da introdursi in Parma, per togliere e prevenire ogni possibile danno della popolazione.

L'istituto dei deputati comunali, come si era mostrato necessario, così rispose allo scopo, riuscendo a provare il vero pregio metallico e stabilire, quindi, il relativo valore convenzionale delle più usate monete forestiere di piccolo taglio, la lista delle quali, accompagnata dal nuovo prezzo per ciascuna fissato, venne resa pubblica in un'altra grida del Governatore che riportiamo in Appendice (1). In questa si prescriveva, inoltre, che ogni altra specie di danari nuovi che, per l'avvenire, si fossero portati dentro nella città, venissero consegnati al Governatore il quale ne farebbe calcolare la valuta, ordinando, poi, il prezzo a cui si sarebbero potuti accettare e spendere. Ed il medesimo comando si ripete in una terza grida del 26 agosto dello stesso anno (2), nella quale, notificandosi che i mezzi giulii nuovi della Mirandola non si dovevano prendere e dare a più di quindici quattrini, cioè a cinque quattrini meno del prezzo normale, si aggiungeva « *chel non sia persona alcuna.... che presuma pigliare ne spendere alcuna sorta di monete nova tanto d'oro quanto d'argento se prima non sarà stata consignata alli signori Deputati sopra*

(1) V. « Appendice » n.° 6. A questo documento manca la data e nel Gridario è stato posto sotto il 1556. Io non dubito a collocarlo dopo la grida del 27 marzo '57 giacchè dicendosi in esso: « volendo di novo » vi è accenno ad un ordine anteriore il quale non può essere se non quello del marzo, per cui si limitava il valore dei giulii e mezzi giulii di Massa, qui nuovamente ricordati. Che, poi, debba essere anteriore alla grida del 26 agosto, che or ora vedremo, me lo persuade il fatto che questa stabilisce il prezzo di mezzi giulii nuovi della Mirandola dei quali nel nostro documento non è fatta menzione.

(2) Archivio Comunale di Parma, Gridario, 1557, 26 agosto. V. « Appendice » n° 7.

dette monete et fatto li debiti saggii d'esse monete et ordinato per quanto pretio si haverano da spendere sotto la pena antidetta... ». Ma, purtroppo, le provvisioni degli Anziani ed i bandi del Governatore tornarono presto inutili, giacchè, cominciata, alla fine di quel medesimo anno, la cosidetta guerra di Montecchio, venute nel Ducato milizie d'ogni fatta al comando di Ottavio, eletto dal re Filippo generale contro il Duca di Ferrara, ogni controllo sull'introduzione delle monete forestiere si rese impossibile ed i guai non tardarono a farsi sentire. Addossato alla Comunità e da essa ad un certo numero di deputati (1) il carico del vettovagliamento di tutto l'esercito, dovevano questi, in cambio del pane venduto ai soldati, accontentarsi di ricevere ogni sorta di denari di che, tedeschi, spagnuoli, italiani, raccolti dai vari paesi di guarnigione, potevano disporre. È chiaro che con siffatta gente, la quale faceva già molto quando, in qualche modo, retribuiva il prezzo dei viveri, non c'era da mostrarsi schizzinosi ed i poveri incaricati non aveano che da tacere avanti alla forza per richiamarsene al principe, rappresentante dell'autorità e della giustizia. Ma Ottavio, per quanto desideroso del vantaggio dei sudditi, trovandosi involto in mille difficoltà per la scarsezza dei mezzi somministratigli (2) e la conseguente insubordinazione dei soldati, si stringeva nelle spalle, dava buone parole, prometteva disposizioni, rimedî che, anche posti in opera, non erano sufficienti (3). Ed intanto nuovi danni si aggiungevano ai primi, crescendo rapidamente e di pari passo colla deficienza che si andava

(1) I deputati furono Gio. Niccolò Lalatta, Lorenzo Smeraldi, Giovanni Cerati, Girolamo Toccoli e Girolamo Cavalca. Con essi furono, alla fine della guerra, saldati i conti dai pagatori imperiali per ciò che riguardava il trasporto dei viveri, lo stabilimento dei molini e dei forni ecc. Tali conti ho trovato fra carte non classificate e sino ad ora sconosciute nell'Archivio Comunale.

(2) Bisogna ricordare che di questi tempi, appunto, Filippo II conduceva nelle Fiandre quella guerra grandissima e costosissima la quale s'accentra intorno alla splendida battaglia di S. Quintino. Quali enormi sforzi richiedesse all'erario imperiale veda il lettore, fra l'altro, nella bell'opera del MIGNET su Carlo V.

(3) Vedansi le lettere del Toccoli ai deputati della guerra. Arch. Comunale di Parma, Mazzo: Lettere e provvisioni per la guerra di Scandiano e Montecchio, 1557-'58.

verificando nel danaro, il valore di esso: tanto che lo scudo, il quale nel '56 ed al principio del '57 valeva lire sei e forse meno, salì, nel giugno '58, insino a lire sei e soldi quattro, dopo aver passato, a tutto il maggio del medesimo anno, una media di lire sei e soldi tre (1). Quale fosse il pregiudizio che una simile alterazione portava agli interessi dei deputati della guerra e, quindi, alla Comunità è facile immaginare quando si consideri che le provviste dei grani erano da essi state fatte nella prima metà del '57, allorchè il denaro, come abbiam detto, aveva un pregio notevolmente inferiore (2).

Così, a dare un esempio numerico, supposto, al tempo delle compere, il valore dello scudo di lire sei ed, al tempo delle vendite, di lire sei e soldi quattro, la perdita dei deputati per ogni cinquanta scudi era di dieci lire ossia di uno scudo e quattro lire (3). Nè vi potevano questi porre riparo; chè ogni leggiero aumento nel costo delle vettovaglie produceva le grida e le minaccie dei soldati, i quali non mancarono di mostrare, in più di una occasione, di essere i veri padroni, coll'appropriarsi, violentemente, dei pani e delle farine conservati nei magazzini. La Comunità rinnovò le proteste: Girolamo Toccoli, addietro rammentato, fu spedito al Duca (4) ad esporre i gravi disordini

(1) Che la media dello scudo dal 1.° gennaio al maggio '58 fosse di lire sei e soldi tre si rileva dalla lista dei denari ricevuti da Galeotto Melleri per la vendita del pane a Montecchio e Scandiano (Archivio Comunale di Parma, Carte nuovamente trovate su quella guerra. Conti vari). Da certi conti, poi, di Gio. Francesco Asinello, commissario generale della cavalleria di Ottavio, fatti nel giugno '58, si vede che lo scudo valeva lire sei e soldi 4 (Archivio di Stato di Parma, Mazzo: Guerra del 1551 ecc., Conti dell'Asinelli). Da altri conti, finalmente, tra i deputati della guerra e quelli dell'abbondanza, si rileverebbe che dalla metà del '57 alla fine del '59 l'oro aveva fatto un aumento di 13 soldi per scudo! (Arch. Com., Carte nuovamente trovate).

(2) Lettere dei deputati dell'abbondanza di quel tempo (Arch. Com., Mazzo: Lettere e provvisioni per la guerra del '57-'58).

(3) Ciò, calcolando la lira uguale a soldi venti ed il soldo a danari dodici, la quale eguaglianza costituiva il cosidetto « titolo d'Imperiale » come lo chiama lo Scaruffi nel suo « Alitinonfo » (Reggio, Bartoli, MDLXXXII).

(4) Di tale missione si parla nelle lettere del Toccoli addietro citate (Arch. Com. di Parma).

che succedevano nell'impresa delle provvigioni, a chiedere un calo nel valore delle monete: ma invano (1). Se i soldati alzavano la voce non avevano tutto il torto, avanzando parecchio delle paghe; Ottavio stesso, d'altra parte, non poteva incolparsi delle tergiversazioni e delle tardanze della corte di Brusselles: « pazientasse la città, era la sua risposta, alla chiusura dei conti tutto egli avrebbe rimesso del proprio pur di soddisfare alle giuste richieste dei deputati ».

Ed i magistrati cittadini si trovarono, infatti, costretti a pazientare e ad attendere giorni migliori per dare l'indispensabile assetto agli interessi del pubblico ed alla importante questione monetaria.

Che cosa facesse in questo frattempo la zecca nostra non possiamo con ogni esattezza fissare (2). La supposizione la quale, a prima giunta, si affaccia è: che, subentrato al Signoretti il Ceuli, rimanessero tuttavia in vigore i capitolati stabiliti nel giugno del '56, tanto più che il nuovo esercizio era soltanto provvisorio e lo zecchiero accettante doveva unicamente supplire a ciò che dal primo era stato tralasciato o sospeso. Ma, forse, non si andrebbe errati a credere che nessuna convenzione speciale si facesse o si ritenesse e che, salvo le norme solite dettate dall'uso, tutto andasse a seconda dei bisogni del momento e della volontà del Duca. La zecca, insomma, in quelle anormali circostanze di guerra, perduto il carattere di officio pubblico, posto sotto la sorveglianza di persone deputate dalla Comunità, sarebbe diventata cosa privata del principe il quale, senza altri contratti, l'avrebbe fatta amministrare per suo conto. Già a questo allu-

(1) Lettera del Toccoli dei 6 dicembre '57: fra quelle ricordate nella nota (4) della pagina anteriore.

(2) Niun soccorso ci viene dall'unico mazzo riguardante la zecca, conservato nel R. Archivio di Parma. Benchè porti il titolo: « Zecca e monete dal 1514 in avanti », pochissimi documenti contiene riguardanti il secolo XVI; nessuno riferentesi agli anni di che ci occupiamo. Tolta la copia di un decreto di Leone X (1514) sulla zecca piacentina, gli altri sono tutti posteriori d'assai e, nella maggior parte, interessanti alcune città estranee al Ducato. Si tratta, per lo più, di gride a stampa pubblicate dal 1600 in avanti, a Milano, a Venezia, a Modena, a Bologna, a Napoli, sul valore delle monete e sugli assaggi fatti di esse.

demmo parlando dei rapporti fra il Ceuli, nuovo zecchiere, ed il Farnese: ora possiamo aggiungere che in tale opinione ci conferma il fatto che l'incisore Cesati (come appare dal documento del Ronchini) è registrato nei « Ruoli farnesiani » mentre, secondo i patti consueti, egli avrebbe dovuto ricevere la paga dallo zecchiero, la cui azienda era affatto staccata da quella ducale: e che, di più, nella stessa nota dei « Ruoli » si vede essere il Ceuli direttamente dipendente dal Duca, dicendosi, prima, che egli diede al Grechetto scudi dodici di mercede (1) e soggiungendosi, poi, che al medesimo Grechetto dai pagatori ducali non si fece buona un'altra somma.

Così stando la cosa, è evidente che non vi era bisogno di alcuna stipulazione fra lo zecchiero e la camera, salvo, forse, un reciproco accordo per riguardo al *minimum* della quantità di monete da fabbricarsi; *minimum* assai facilmente innalzato, oltre quello degli esercizii precedenti, in considerazione delle esigenze nuove della guerra. Questo, anche, ce lo potrebbe dimostrare la notevole trascuratezza dei conii, di cui facemmo menzione, la quale altro non sarebbe se non la logica conseguenza del dovere far molto e presto. E qui sta, forse, l'unica scusa che si possa addurre in favore del Grechetto (Alessandro Cesati), assunto nella zecca come incisore nell'ottobre del '57 (2), e meritamente lodato dal Ronchini che gli dedicò una speciale memoria (3). Entrato egli a lavorare nell'officina proprio quando urgente era il bisogno, non potè, com'è naturale, porre nella esecuzione delle stampe tutta la cura e l'abilità solita, delle quali, tuttavia, non vi è, per questo solo, giusta causa di dubitare.

Ci è, piuttosto, un po' difficile il credere che al Cesati stesso apparisse così poco questa deficienza da ritenere meritevole di essere contrassegnato colla sua sigla tutto il danaro coniato in quegli anni; il che dovremmo pure ammettere accettando la

(1) « Ms. Ales. Cesati greco.... fu pagato per detto mese dal zecchiero Δ. 12 ». Nota dei « Ruoli farnesiani » pubblicata dal Ronchini a pag. 259 del suo lavoro sul Grechetto.

(2) Nota dei « Ruoli » or ora citata.

(3) È la stessa memoria che ricordammo addietro: una delle tante colle quali il Ronchini illustrò i principali artisti mantenuti o protetti dai Farnesi.

spiegazione dal Ronchini offerta del segno che si riscontra sulle monete del '57 e '58. Intorno ad una tale quistione il Lopez, associandosi ai risultati del compianto nostro archivista, scriveva: « Dobbiamo al Ronchini la spiegazione della cifra T C che vedesi in parpaiole degli anni 1557, 1558, ed in alcune altre senz'anno, nonchè in sesini di vario conio, tuttora inediti. Il nostro autore [l'Affò] lasciava inesplicata tale cifra; ma il Ronchini, traendo da alcuni documenti di questo Archivio Governativo, che il celebre Alessandro Cesati, chiamato il Grechetto, lavorò nella zecca di Parma in qualità di intagliatore, nei detti anni, ebbe ad interpretare per « Cesatus » la cifra sopra recata ».

Ma, a dir vero, siamo alquanto perplessi nell' accostarci all'autorevole parere dei due scrittori citati; primo, perchè, come sopra dicemmo, bisognerebbe ammettere (ciò che contradice all' osservazione, dal Lopez stesso fatta, intorno al merito delle stampe in parola) che il Grechetto stimasse utile alla sua reputazione d' artista il farsene conoscere autore; secondo, perchè la cifra dello incisore, impressa sulle monete, costituirebbe un fatto nuovo, non confortato da nessun altro esempio simile. E, difatti, nè l' Affò nè il Lopez medesimo, ch' io sappia, ricordano altri casi in che alle iniziali dello zecchiero si trovino sostituite quelle dell' intagliatore il quale, dipendente e stipendiato dal primo, niun diritto poteva godere in proposito. Citiamo alcuni dati prossimi a conforto della nostra obbiezione.

Durante l' esercizio del Fraschini la cifra che costantemente ricorre è un A chiuso in un cerchio, cifra che l' Affò ed il Lopez riconoscono, senza dubbio alcuno, per quella dello zecchiero. Il Signoretti non avea l' abitudine di improntare iniziali di nessun genere sui prodotti della sua zecca; ma in una moneta, esaminata e descritta, la prima volta, dal Lopez, si riscontrano due lettere e sono appunto un' A ed un S, cioè la sigla del conduttore della zecca. La stessa cosa si può ripetere per il periodo dello Scaioli, che faceva battere il danaro con un L ed un S, ed ugualmente per gli altri esercizii successivi che lungo sarebbe il ricordare. Dunque l' incisore non apparisce mai nelle varie stampe delle monete, le quali o portano il nome dello zecchiere, capo dell'officina e responsabile del suo andamento, o

sono prive di qualsiasi indicazione, talora anche della data, pur tanto più necessaria della cifra dell'intagliatore, non legato da alcun contratto personale colla Camera.

Ed, allora, perchè nel solo caso presente dovremmo trovare una eccezione, tanto meno giustificata in quanto non è neppure adducibile la scusa dell'eccellenza del lavoro? — Qual sia la conclusione a cui dopo ciò vogliamo giungere è ormai chiaro: la cifra col T e C intrecciati impressa nelle monete del '57 e '58 sarebbe per noi la sigla dello zecchiere Ceuli al quale, con assai maggior diritto che non al Cesati, spettava il farne segnare i singoli pezzi.

Ci si opporrà la presenza del T, la qual lettera non ricorre nelle iniziali del Ceuli; e, francamente, confessiamo che questa è anche per noi una non lieve difficoltà.

Diremo, anzi, di più: che quel T ci disturbava tanto che, alla prima fummo tratti a dubitare non avessero l'Affò ed il Lopez, nell'ignoranza del nome dello zecchiere, scambiato per un T un I il cui tratto orizzontale superiore fosse alquanto esagerato (1). In simile caso il dubbio non sarebbe più stato lecito e le due lettere intrecciate avrebbero significato: *Jeronimus Ceuli* (2).

Ma un accurato esame fatto sugli esemplari delle monete stesse, conservate nel R. Museo, ci ha convinto trattarsi proprio di un T, alcune volte non abbastanza chiaramente impresso, talora, invece, distintamente segnato con i due piccoli apici alle estremità della lineetta superiore (T).

Questa constatazione ci fa andar più ritenuti nell'attribuire l'infallibilità al risultato nostro; non però ce ne distoglie assolutamente, e ciò per varie ragioni che, aggiunte alle prime, non ne paiono in tutto trascurabili. E prima domandiamo se il T, che sembra ribellarsi alla nostra ipotesi, non oppone proprio alcuna difficoltà all'interpretazione del Ronchini. È vero che egli non parla del nome Alessandro ma cita, solo, Cesatus; ed è vero

(1) Data la generale rozzezza dei conii potrà a ciascuno parere legittimo il sospetto.

(2) Il nome Girolamo il quale, regolarmente, in latino è scritto coll'H, in moltissimi documenti del tempo ne è affatto privo.

che in « Cesatus » (per quanto il Ronchini non se ne occupi) si possono trovare un C ed un T; ma che cosa stia a rappresentare l'arbitraria unione delle due lettere, il perchè di essa unione non vedo. Nessun altro esempio mi soccorre che s'adatti al caso attuale e giustifichi siffatta sigla. Ci sarebbe il segno adottato dal Fraschini: un A chiuso in un circolo, nel quale alcuno potrebbe vedere la prima e l'ultima lettera del nome Angelo; ma basta appena ricordare che tutte le indicazioni sulle monete si ponevano in latino, per vedere che Angelo sarebbe diventato « Angelus » come Cesato diventa, per il Ronchini medesimo, « Cesatus » (1).

Quindi, anche per questa parte, il fondamento dell' ipotesi che combattiamo resta scosso: per tradurre il T e C in Cesatus si è costretti ad ammettere, come addietro, una nuova eccezione; e poichè, press' a poco, un'eccezione vale l'altra, stimiamo più lecito accoglierne una per la supposizione nostra appoggiata da tutto l'antecedente ragionamento. Così non ci spiacerebbe il pensare che il T significasse un qualificativo del Ceuli, destinato a far riconoscere facilmente la persona indicata sulle monete. E poichè al nome della città natale non si può ricorrere, constandoci esser Pisa la patria di Pietro e Gerolamo, accoglieremmo volentieri un'altra ipotesi che ci vien suggerita da notizie casualmente ritrovate. In una lettera del 7 giugno '55 spedita a Cosimo I dall'ambasciatore Serristori, residente a Roma (2), parlandosi di alcuni provvedimenti di Paolo IV, è detto che questi voleva obbligare Baldovino del Monte a restituire alla S. Sede Camerino, verso la ricompensa di 7000 Δ^{ti} annui, e che il nipote di Giulio III doveva indursi ad obbedire col patto che « quei 6 o 7 m. Δ^{ti} che ella gli vorrà dare gli sieno assegnati sopra la thesaureria di quello stato lasciandoseli l'appalto nelle mani, come fa di presente sotto nome di Hieronimo Cevoli il qual pagherà alla camera il restante che vi sarà di sopra più ». Girolamo Ceuli, dunque, che, in documenti altrove citati, apparisce proprietario di case in Roma, era tesoriere nel 1555 dello stato di

(1) Vedemmo addietro come, riportando i risultati del Ronchini, si esprimeva il Lopez: « ... interpretò per *Cesatus* la cifra sopra recata ».

(2) R. Archivio di Stato in Firenze, Mediceo 3274, Lettere del Serristori.

Camerino e potrebbe darsi che « thesaurarius » appunto volesse dire il T della nostra sigla; sia che ancora nel '57 egli conservasse nominalmente l'ufficio, sia che il solo titolo amasse di ritenere, pure avendo abbandonato la carica per venirsene a Parma.

Una seconda soluzione, forse più probabile della esposta, ce la darebbe l'interpretare ancora il T per « thesaurarius », ma riferendo un simile qualificativo non più a Girolamo Ceuli ma a Pietro che, come altrove dicemmo, era certamente parente e. com'è facile, cugino del primo. E la cosa, a parer nostro, non sarebbe tanto strana quanto a prima vista può sembrare. Già notammo che, ritiratosi il Signoretti dall'officio suo per le anormali qualità dei tempi, l'esercizio della zecca dovette diventare una faccenda quasi privata del principe, in mancanza di chi volesse spontaneamente addossarsi un tal pericoloso carico. Si disse, di più, che Girolamo Ceuli sarebbe stato incaricato della sovraintendenza alla officina monetaria dipendendo, però, direttamente dal Duca, in cambio di essere legato, soltanto, alla Camera ed alla Comunità per reciproci contratti. Ora, una lieve alterazione a quei risultati (pur servendoci essi come fondamento) crediamo che potrebbe risolvere la questione che fin qui si è venuta svolgendo. Si tenga presente il contenuto del più volte rammentato capitolo sei del contratto di affitto col Signoretti: esso diceva che in caso di guerra o peste e di conseguente rinunzia del conduttore della zecca questa sarebbe stata in libertà degli agenti della camera ducale. Chi erano questi agenti? Il medesimo istrumento ce li nomina: Pietro Ceuli tesoriere, Gerolamo Piazza ed Angelo Cantelli maestri d'entrata di S. E. Essi, dunque, ed il primo, in ispecie, dovevano essere i depositarii della zecca finchè non fosse ad altri, temporaneamente, assegnata. Ma rendendosi impossibile, per le difficili circostanze, un nuovo affitto; essendo, per contro, necessario che l'officina non rimanesse chiusa, è evidente che il tesoriere medesimo doveva assumere, nominalmente, il titolo di zecchiero, salva la facoltà di trasferire in persona di fiducia sua e del principe il carico materiale dell'impresa alla quale, involto com'era in grandissime altre cure, non avrebbe potuto attendere.

Girolamo Ceuli, pertanto, detto zecchiero dal Toccoli nella

lettera che a suo luogo citammo, sarebbe stato l'effettuale direttore della zecca, pur rimanendone responsabile di fronte al Duca ed alla Camera il congiunto suo, tesoriere generale dello Stato. E basta, ormai, di questa discussione i cui risultati, se non al tutto privi di interesse per sè stessi, non possono, certo, menomamente influire sui dati storici e di fatto addietro ottenuti colla scorta di autentici documenti; giacchè, tanto per riepilogare, non esclude affatto che il Ceuli fosse nel '57 e '58 zecchiero, l'ammettere, ancora, l'ipotesi del Ronchini sulla cifra TC, ipotesi la quale, nella completa mancanza di altre notizie di qualsiasi genere, doveva, prima, stimarsi (e giustamente) felice e risolutiva.

Un'altra osservazione, piuttosto, di indole totalmente diversa, nasce dall'esame delle monete che portano l'impronta sulla quale ci siamo intrattenuti, delle monete, cioè, coniate dalla metà del '57 a tutto il '58 nella zecca parmigiana. Esse, come oltre all'asserzione del Lopez, si può anche ricavare dall'esame personale della raccolta nostra, sono tutte di non grande valore, cioè giulii (1), parpaiole, sesini, quattrini: monete, insomma, che dal massimo di dieci soldi, via via, andavano al quarto di soldo, giusta le indicazioni che ci dà il contratto del giugno '56.

Vien naturale, quindi, il domandarsi la ragione di questo fatto, tanto più strano in quanto contrasta con ciò che altrove si disse parlando dell'esercizio del Signoretti e delle varie sorta di danaro da lui battuto; poichè là si constatò che, a preferenza degli spiccioli, si erano conservate monete di più alto prezzo, quali gli

(1) Poniamo fra le monete battute dal Ceuli anche i giulii, riferendoci ad un esemplare inedito del R. Museo di Parma.

Questa moneta è molto notevole per varie particolarità che meritano d'esser ricordate. Le figure del diritto e del rovescio sono assai simili a quelle del giulio del Signoretti, rappresentante l'una l'arma ducale, l'altra S. Ilario vescovo e protettore della città; ma le differenze appaiono nelle iscrizioni. Quella del diritto è: OCT. FAR. PAR. I PI. DUYK II, con strani errori di lettere e gravi difetti di conio; quella del verso sta così: S. HILARIUS 1558 EPS. A P. $\frac{T}{C}$. Il segno $\frac{T}{C}$, aggiunto alla trascuratezza somma delle stampe, propria del periodo del Ceuli, ci fanno senz'altro porre il 1558 come data del giulio in questione, sebbene l'ultima cifra, che vien raggiunta alla sua sommità da un lembo del mantello del santo, sia molto confusa e possa, a prima vista, scambiarsi con un 6.

scudi ed i giulii; qui, senza speciali motivi, sarebbe avvenuto perfettamente l'opposto. Diciam subito che non crediamo doversi in questo caso pensare ad una vasta lacuna del nostro medagliere e che, secondo noi, è preferibile l'altra spiegazione, la quale unicamente rimane, cioè che negli anni rammentati si sospendesse la cussione degli scudi, dei paoli e degli altri pezzi di maggior valuta. Non è destituita di fondamento questa osservazione nostra.

Ottavio, di fronte alla continua minaccia che, dal giorno del suo volgersi a parte imperiale, veniva al Ducato per opera di Ercole II, collegato coi francesi, era stato costretto, insino dal principio del '57, a prendere i provvedimenti preliminari per una eventuale difesa (1). Quando, poi, nel giugno dello stesso anno, apparve prossima la congiunzione delle forze dell'Estense colle milizie francesi di Guisa, ormai in procinto di abbandonare lo stato della Chiesa, i timori crebbero così fortemente ch'egli stimò opportuno ricorrere subito al re Filippo II, il quale si trovava obbligato alla sua protezione. L'Ardinghello, residente ducale alla corte di Brusselles, ebbe l'ordine di recarsi immediatamente a Londra, ove in quel momento soggiornava il monarca spagnuolo, per esporgli lo stato delle cose ed ottenere la promessa di aiuti di genti e di danaro nell'evenienza di una guerra (2). A questo, appunto, furono diretti i principali capitoli di un memoriale dall'Ardinghello presentato a Filippo (3); perchè mentre in essi si chiedeva che venissero posti sull'avviso il Duca d'Alba, il Card. di Trento ed il Marchese di Pescara allo scopo di averne, all'occorrenza, presto rinforzo di soldatesche, non si tralasciava di insistere sulla necessità di depositare in Genova od in altro luogo vicino da XX a XXV mila scudi, da potersi senza difficoltà riscuotere ad ogni evento. Di più si pregava il Sovrano di comandare a Silvestro Cattaneo, suo fattore ed agente di cambio a

(1) Tutto ciò apparirà più largamente trattato e documentato nel lavoro a cui più volte ho dovuto rimandare il lettore.

(2) Questo si ricava dalla corrispondenza tenuta, in quella occasione, dall'Ardinghello colla corte di Parma, la quale si conserva nel « Carteggio Farnesiano » dell'Arch. di Stato.

(3) R. Archivio di Stato in Parma, Carteggio Farnes., Lettera dell'Ardinghello dei 22 giugno '57 la quale ha acclusa la copia del memoriale.

Genova, che continuasse, senza indugî, a pagare i 1000 scudi mensili assegnati dal Re ad Ottavio, pel trattenimento di alcuni presidii imperiali nel Ducato, fino dal 16 gennaio '57 (1).

Ma, come è naturale e come era facile attendersi dalle poco floride condizioni dell'erario del Re, non tutte le domande furono esaudite; o, per dir meglio, alle benigne parole ed alle promesse non tennero dietro così prontamente tutti i richiesti provvedimenti, sia nella questione pecuniaria, sia nel movimento delle milizie, la quale ultima cosa, date le condizioni dei tempi, tanto più che adesso, si collegava colla prima. Tuttavia affatto vane non furono le istanze dell'agente ducale, perchè, oltre a 14400 scudi che il 19 giugno erano stati pagati per la via di Genova ad Ottavio (2), a conto della provvisione mensile rammentata, l'Ardinghello otteneva una polizza per 34000 scudi d'oro (3) da soddisfarsi in Fiandra con una corrispondente quantità di « plata » ossia argento in massa, di quello che la flotta, ormai prossima, doveva portare dalla Spagna (4). Ai 10 luglio, difatti, già i cassoni del prezioso metallo erano in Bruges (5), e l'Ardinghello, dopo avere inviato colà il segretario a prendere la parte che al Duca spettava (6), si trasferiva ad Anversa per trattare cogli zecchieri

(1) R. Archivio di Stato in Parma, Mazzo: Guerra di Parma del '51 ecc. Conti varî.

(2) R. Archivio di Stato in Parma, Libro mastro farnesiano 1557-1560. Nella partita delle entrate ai XVIIII giugno '57 troviamo il saldo dei detti 14400 Δ.

(3) R. Archivio di Stato in Parma, Carteg. Farn., Lettera dell'Ardinghello dei 3 luglio '57.

(4) Lettera dell'Ardinghello dei 3 luglio '57 citata. La flotta di che si parla è quella inviata con uomini e danaro a Filippo II dal padre, il quale, dal fondo del monastero in cui s'era ritirato, non mancava di seguire con occhio ansioso le imprese del figliuolo. Alla richiesta di Filippo, impegnato in gravissima guerra colla Francia, egli aveva cercato di valersi dei grossi depositi di argento e d'oro della « Casa de contratacion » di Siviglia e mancatagli, in parte, quella vi supplì con tasse ai sudditi e donativi imposti all'alto clero di Spagna. Vedasi tutto ciò nel Mignet, Charles Quint.... (Paris, 1862): p. 250 e seg.

(5) Lettera di Bernardo Picchinesi all'Ardinghello da Bruges dei 10 luglio '57. Carteg. Farnes.

(6) Lettera dell'Ardinghello al Duca dei 13 luglio '57. Carteggio Farnesiano.

di quella città del mezzo più celere di convertire in moneta l'argento grezzo (1).

Dopo questa operazione si sarebbe stipulato un contratto con i Giacomini e Gondi (2), i quali si offrivano, mediante il vantaggio del due per cento, di fare lettere di cambio per l'Italia in favore di Ottavio, purchè il pagamento non fosse a vista ma al termine di due mesi dalla data delle polizze (3).

Senonchè gli zecchieri avevano avuta commissione espressa di non lasciar battere cosa alcuna finchè non fosse stato coniato tutto quanto l'argento di Filippo II (4); e così l'Ardinghello si vide rimandata l'espedizione del suo negozio ad altri due mesi prossimi i quali, aggiunti ai due che richiedeva l'esazione delle lettere di cambio (a scanso di soverchia ed inevitabile perdita se il pagamento si fosse voluto a vista (5), portavano verso la fine del novembre il termine per riscuotere in Parma i danari concessi dal Re.

Ad ogni modo, come l'Ardinghelli medesimo ricordava (6), non si avea da far troppo caso di un tale ritardo, giacchè, ammesso pure lo scoppiare improvviso della guerra e l'urgenza del bisogno, si sarebbero facilmente trovati in prestito da mercanti e banchieri italiani le somme necessarie, assicurate, com'erano, dalle polizze della cancelleria reale o dalle lettere di accreditate ditte: quella dei Giacomini e Gondi, ad esempio. Ed ai prestiti bisognò per l'appunto ricorrere, poichè, ridotti ogni dì più gravi i rapporti col Duca di Ferrara, eletto Ottavio generale di S. M. Catt.ca a condurre quella impresa (che era, nello stesso tempo, diretta contro l'Estense e contro i francesi, già assaliti nei confini delle Fiandre), non tardarono ad aprirsi le ostilità ed a rendersi, di conseguenza, indispensabili grosse provviste di danaro per tutte le innumerevoli occorrenze della guerra. Genova e Ve-

(1) Ibidem.

(2) Formavano costoro una potentissima società di banchieri che aveva le sue aziende in tutta Europa.

(3) Lettera dell'Ardinghello dei 13 luglio '57, citata.

(4) Lettera dell'Ardinghello dei 23 luglio '57. Carteggio Farnesiano.

(5) Ciò avvertiva l'Ardinghello nella solita lettera dei 13 luglio '57.

(6) Lettera dell'Ardinghello dei 3 luglio '57 citata. Carteggio Farnesiano.

nezia divennero frequente meta dei viaggi ai ministri ducali ed ai pagatori regii, incaricati da Filippo II di versare ad Ottavio il suo stipendio mensile (1), oltre la mercede dei varii capitani e delle diverse compagnie (2): migliaia e migliaia di scudi cominciarono, inoltre, a raccogliersi nelle casse dell'erario, mediante l'affitto dei patrimonii dai Farnesi posseduti nello stato romano, mediante il pignoramento di gioielli ed altri oggetti preziosi (3). Di poi, a poco a poco, le cose andarono prendendo un certo ordine; vennero, in parte, le provvisioni dell'Ardinghello (4), venne qualche maggior soccorso dalla corte, di modo che Ottavio, pur contrastando sempre con mille difficoltà, potè tirare innanzi l'impresa, se non con felici risultati, certo nemmeno con notevoli disavventure, per quanto riguardava, s'intende, i successi della campagna.

Ora, (e questo, per l'appunto, volevamo far notare come conclusione del racconto nostro), le somme di danaro introdotte nello Stato, durante il periodo di che abbiamo tenuto parola, erano tutte costituite da monete di grosso taglio, ducati, scudi, mezzi scudi, esclusivamente battuti in oro ed argento e di conio vario a seconda dei diversi paesi di provenienza. È naturale, perciò, che di fronte alla grande importazione di sola moneta alta, la zecca nostra si trovasse nella condizione di produrre a preferenza ed, anzi, esclusivamente danaro spicciolo, altrettanto indispensabile ai minuti pagamenti giornalieri in tempo di guerra, quanto sconveniente ai maggiori cambii ed alle altre operazioni bancarie. Quindi è che esemplari unici per i due anni '57 e '58 si trovano giulii, parpaiole, sesini, quattrini; ai quali, ripetiamo, dovette, a parer nostro, limitarsi la produzione di quei giorni,

(1) Lo stipendio assegnato ad Ottavio fu di 500 ⅄. d'oro mensili a cominciare dal 1.° agosto '57. Esso durò per dieci mesi, cioè sino a tutto il maggio '58; e per altrettanto tempo continuò la paga fornita da S. M. al segretario, al vice-segretario, alla guardia dei Tedeschi per la persona del Duca ecc. Arch. di Stato in Parma, Guerra del '51 ecc. Conti vari.

(2) I conti delle varie compagnie formano uno speciale fascicoletto nel mazzo: « Guerra di Parma del 1551 ecc. » nell'Archivio di Stato in Parma.

(3) Libro Mastro farnesiano dal 1557 al 1560. Conti fra S. M. ed il Duca. Arch. di Stato in Parma.

(4) Libro Mastro citato luogo citato.

che, ridotta per riguardo ai tipi monetarii, crebbe, invece, assai sensibilmente nella quantità. Ce lo attesta un documento che fra poco esamineremo, da cui è ancora lecito ricavare interessanti notizie sul peso e la bontà di quelle monete, coniate in così difficili circostanze economiche per la camera ducale. Come altrove accennammo, non ignaro, forse, lo stesso Duca, si sacrificarono alle esigenze del momento le norme della più rigida onestà o, per volere essere, ad ogni modo, indulgenti, non si badò con quella scrupolosità che era imposta, ad esempio, nei capitolati d'affitto del '56, alla lega del metallo: e si lasciarono correre pezzi calanti, laddove le regole li avrebbero voluti scartati e tagliati. Tuttavia nel trambusto e nello scompiglio della guerra ed, ancora, nel periodo a quella immediatamente successivo, resi, pel momento, vani i nomi di saggiatore della Comunità e di deputati sulle monete, tutto, o bene o male, passò, se non ignorato dal pubblico, certo tollerato, nella speranza di un prossimo generale rimedio (1). Nè questo dovea tardare una volta che, firmata la pace col Duca di Ferrara, conchiuso lo stabile accordo di Cateau-Cambrésis, si presentava finalmente ai popoli la tanto desiderata tranquillità. Troppe erano ormai le irregolarità accumulatesi in tutto il sistema monetario dall'inizio della campagna del '57! e già l'abbiamo vedute: introduzione di danaro minuto forastiero, scadente in peso e qualità; innalzamento nel valore convenzionale della moneta, corrispondente alla mancanza di essa;

(1) Ci piace di porre qui un frammento di lettera di G. Antonio Facchinetti, degli ultimi del '57, il quale, contenendo notizia di alcuni provvedimenti ideati a proposito delle monete, serve ad illustrare quanto nel testo veniamo dicendo, sebbene delle disegnate riforme nulla avvenisse per la qualità dei tempi e lo svolgersi degli avvenimenti. Il citato brano è tratto da uno scritto al card. Farnese, spedito da Parma a Piacenza il 12 novembre (R. Archivio di Parma, Carteggio farnesiano): « . . . . Quando il signor Duca si ritirerà, potrà poi, piacendoli, tornarsi a Piacenzà e dar forma alle monete et al resto, le quali monete hanno da esser reformate sì per le cose di questa città come di Piacenza e la reforma ha da essere comune e nondimeno questa è congiuntura di tempo che l' huomo dee astenersi da proporre cose che pare che apportino novità e stamattina ne ho tratto un motto cogli Antiani e gli ho trovati molto alieni da innovatione, temendo che non vi sia sotto qualche coperto di mercantia del Ceuli, dove veggio che bisogna ben farli capaci del bene et util loro . . . . ».

al che è da aggiungersi l'intralciata e quasi cessata circolazione dell'oro di cui si stentava a fare il cambio con danaro difettoso quale il parmigiano battuto nei due anni correnti.

Un simile stato di cose non era più tollerabile in modo alcuno e però, cessata la temporanea cessione della zecca al Ceuli, riprendendosi l'interrotto contratto col Signoretti, il Governatore di Parma, coll'intervento dell'autorità ducale, emanò una grida destinata a rimettere un ordine stabile nella confusa questione del danaro. Per mezzo di questo decreto, da noi rinvenuto nel « Gridario » dell'Archivio Comunale (anch'esso disposto in nuova forma dal già lodato Scarabelli e quindi posteriore alle ricerche dell'Affò e del Lopez) si cercava, nello stesso tempo, di bandire le monete forestiere riconosciute non buone e limitare l'introduzione delle altre; di ritirare, onorevolmente, buona parte del danaro coniato in Parma nel '57 e '58 ed, infine, di ricondurre sulla via normale l'alterato valore delle monete, specialmente d'oro e di argento. Cade, quindi, l'osservazione fatta dall'Affò a pag. 200 dell'opera sua laddove (dopo aver trattato anche del periodo di Alessandro Farnese) conclude: « Ma onde avviene egli che nè sotto il presente Duca nè sotto l'antecessore (Ottavio) ritroviamo esservi mai stata necessità di promulgare bandi o per escludere o per limitare le monete forestiere? Io ne sono andato esaminando la ragione e parmi di averla trovata in un avanzo di autorità sopra la moneta che rimaneva al corpo civico, a cui apparteneva l'invigilare perchè nello stato niuna moneta entrasse la quale non fosse della migliore bontà ». E qui l'autore cita una serie di decreti della Comunità del 1546, '48, '49, '51 comprovanti le elezioni fatte, per parte dei magistrati cittadini, di alcuni saggiatori a provare, in circostanze diverse, la bontà di varie monete; i quali provvedimenti sarebbero stati sufficienti a regolare la circolazione monetaria nel Ducato. Ma noi che, pur, a suo luogo, rammentammo un'altra di simili ordinazioni, sfuggita all'Affò e riferentesi al principio del '57, vedemmo là come monete scadenti continuassero ad entrare in Parma, sì da rendere necessarie tre successive gride del Bellincini; ed ora, anche meglio, possiamo constatare che, manifestatasi indispensabile, nonostante le cure del consiglio municipale, una qualche riforma a tutti gli abusi, im-

mancabili compagni di una guerra, la decisione si prese risolutamente dal Governatore della città, rappresentante diretto del potere esecutivo risiedente nel Duca. Il documento che noi, reputandolo di notevole importanza non solo pel caso nostro, ma, anche, in genere, per gli studi economici intorno al secolo XVI, riportiamo per intero in Appendice (1), comincia coll'enumerare le cause che hanno provocato l'attuale provvisione e che sono quelle già addietro complessivamente esposte, e segue, poi, dichiarando il nome e la qualità delle monete ammesse, col loro rispettivo valore commensurato al solito termine convenzionale della lira, del soldo e del denaro. Questo ci permette di ristabilire non solo le varie sorta di denaro, comunemente correnti a quel tempo, ma, anche, le reciproche loro proporzioni; ed offre, inoltre, il modo di fissare, per ciascuna moneta ivi ricordata, un dato certo in quella che si può chiamare la storia del valore relativo del danaro. E, pur tralasciando di occuparci di questo speciale contributo che la grida del '59 potrebbe dare a studii assai più vasti dei nostri, rinveniamo in essa altre notizie particolarmente riferentisi all'argomento che si è venuto svolgendo. Vediamo, per esempio, come di sopra si accennava, il quasi ufficiale riconoscimento del difetto delle monete coniate nel '57 e '58; poichè, dichiarandosi nella lista ammesse le parpaiole di Parma da due teste e quelle della Parma « assetata » (seduta), tutte quante anteriori al periodo del Ceuli, ed ammesse pure le prossime che si sarebbero battute dal Signoretti, venivano escluse le altre, insieme ai sesini, aggiungendosi poi: « Et affine che ogni persona che haverà sessini e parpaiolle *parmeggiane* di bandite, come di sopra, se ne possa valere et habbi manco danno che fia possibile, s'ordina che ogni persona che ne haverà piacendoli gli porti a ms. Antonio da Bottone alla sua boteglia deputato sopra ciò che le riceverà per peso ecc. ». Dunque il Governo non mancava di mostrarsi sollecito del danno da lui stesso procurato ai cittadini; e perchè la scarsezza del peso e la qualità della lega non rendesse inutilizzabili ai sudditi, nei rapporti commerciali interni ed esterni, quelle somme che essi avevano, costituite da monete scadenti, si offriva a ritirarle, facendo soltanto pagare ai possessori la abbastanza tenue spesa

(1) V. « Appendice » n.° 8.

della nuova manifattura. Non era assoluto vantaggio, non era assoluta perdita nè per la popolazione nè per la Camera ducale; era il rimedio meno infelice che, in quelle circostanze, poteva adottarsi.

Ancora, ricaviamo dall'ultima parte della grida lo scioglimento di un dubbio che, nonostante il soccorso di due ordinazioni riportate dall'Affò, rimaneva al Lopez circa l'impressione di un marchio, riscontrato da lui in un giulio del '56 che noi pure esaminammo. Accennando qua e là a cose diverse, si ebbe, addietro, opportunità di ricordare un tal marchio e si anticiparono i resultati certi ai quali or ora perverremo, dicendosi, più o meno esplicitamente, che il bollo si applicò ai soli giulii parmigiani; laddove, se fossimo stati alle indicazioni degli autori citati, avremmo dovuto parlarne come di un provvedimento generale.

L'Affò, difatti, congetturando sopra due decreti comunali del 28 giugno e del 20 settembre '59 (1), era tratto a stabilire che « essendosi l'anno 1559 permutato, per non so quale necessità, molto danaro dello stesso pubblico, quei del consiglio che erano deputati sugli affari della zecca vollero che le permutate monete si pesassero, prima, e poi si bollassero acciò che, così segnate, facessero fede della loro bontà ». Ed il Lopez, dopo aver dichiarato che l'Affò non conobbe « nè il ducato d'oro nè il giulio con marco che sono nel nostro museo », dopo aver palesata la sua incertezza circa la cagione di quel provvedimento, accetta (ma non definitivamente) l'osservazione dello storico nostro. « L'Affò, egli dice, riporta due ordinazioni del nostro comune, l'una del 28 giugno, l'altra del 20 settembre '59, cioè tre anni dopo la cussione del giulio di cui parliamo, dalle quali si rileva che, occorrendo ad esso comune di permutare molte monete della nostra zecca, queste furono dai deputati sopra la medesima prima pesate, per riconoscerle giuste, poscia bollate perchè facessero fede della loro bontà. Ne par quindi probabile che il bollo rappresenti la città nostra a cui importava la esattezza della permuta (2) ». Ci uniamo al Lopez nell'interpretare la figurina seduta rappre-

(1) Affò, Opera citata, pag. 201 e seg.
(2) Lopez, Opera citata, pag. 78 e seg.

sentata nel marchio: nel ritenere, cioè, che essa sia l'allegorica personificazione di Parma (motivo non nuovo e che ricorre, fra l'altro, negli scudi d'oro del Signoretti col motto: « Securitas Parme »): ma la permuta non ha nulla che fare col marchio in parola. La permuta è una poco giustificata invenzione dell'Affò, il quale, del resto, confessa di non sapere per quale necessità fosse fatta, alla stessa guisa che l'ipotesi della bollatura, applicata a tutte le monete parmigiane, è l'ampliamento di un semplice cenno offerto dalle ordinazioni dei 28 giugno e 20 settembre '59 (1). Sentiamo, invece, la nostra grida: « Et acciò che si possino conoscere gli giulii fatti sin ad hora che siano del giusto peso si è ordinato che tutti quelli che li hanno per volerli spendere in questa cità et altri luoghi, come di sopra, gli debano portare alla botegha del Monticello in mal cantone che gli serano bolati gratis d'un bollo publico sopra ciò deputato per il detto sig. Governatore e cosi bolati e giusti di peso si debbano accettare d'ogni persona per soldi 10 l'uno.... » Da queste parole viene accertato

(1) Ecco le due ordinazioni riportate dall'Affò a pag. 201 e da me confrontate coi libri comunali: « Item authoritate credentiae celebrate sub die vigesimo mensis maii providendo ordinaverunt cum interventu magnificorum Augustini Charissimi et Benedicti Andrioccii deputatorum super ciccha quod idem massarius ex quibuscunque den. solvat domino Sigismondo Bergonzio uno ex deputatis cichae per totidem per eum solutis domino Antonio Bottono lib. sexaginta imp. pro eius mercede permutandi monetas, domino Io. Francisco de Guidorubeis lib. quadraginta imp. pro eius mercede ponderandi monetas predictas et domino Alfonso a Prato lib. viginti imp. pro eius mercede scribendi dictas monetas permutatas et lib. sex in fieri faciendo bullam bullandi monetas ipsas iuxta taxationem superinde factam per ipsos magnificos dominos deputatos cicchae ac ordinatione (?) superinde per predictos magnificos dominos licet oretenus facta (?) ». Questo per il 28 giugno: sotto il dì venti di settembre, poi, si legge: « Item predicti magnifici domini antiani cum interventu magnificorum dominorum Sigismondi Bergonzi et domini Benedicti a Cassio deputatorum super cudendis monetis provvidendo ordinaverunt quod massarius generalis dicti communis ex et de quibuscunque denariis solvat domino Caesari de Taschis libras quindecim imp. pro eius mercede unius mensis bullandi monetas iuxta ordinem superinde constitutum ». Senza anticipare quanto diremo nel testo, vogliamo avvertire che il semplice accenno ad Antonio di Bottone, a proposito del quale riportiamo un paragrafo della grida del '59, mostra come vada inteso il « permutandi monetas », dall'Affò interpretato come grosso cambio di danaro fatto al di fuori dello Stato.

quanto il Lopez mal volentieri accoglieva, cioè che il marchio venisse improntato tre anni dopo la cussione delle monete, la qual cosa cessa di essere e parere strana quando si sia tenuto conto di tutti gli avvenimenti storici da noi, succintamente, rammentati. Di più si pone in sodo che il provvedimento fu limitato, per le monete parmigiane, ai giulii; ed anche qui ci apparisce il perchè di una simile limitazione la quale, anche se meglio conosciuta od ammessa, sarebbe stata inesplicabile all'Affò ed al Lopez, ignari delle gride del '56 che, a suo luogo, vedemmo.

Ricordiamo che uno di quei bandi era stato, esclusivamente, determinato dall'introduzione dei giulii e mezzi giulii di Massa; un altro dai mezzi giulii della Mirandola, tutti riconosciuti di gran lunga inferiori al valore che avevano. Si capisce facilmente che la costante deficienza di questa sorte di moneta aveva abituato la popolazione a diffidarne, fosse di qual paese volesse, fosse anche buona e giusta come quella del Signoretti.

Essa costituiva, quindi, un vero impaccio alla circolazione, varia come era di valuta, a seconda dei luoghi di provenienza, stentatamente accettata, stentatamente cambiata per la continua tema di perdite. Era, di conseguenza, indispensabile bandire tutti i giulii forestieri trovati impari al valore presunto di dieci soldi e, ciò fatto, rassicurare i cittadini, circa gli altri ammessi, col più evidente segno che questi potessero avere della prova di peso e di qualità subíta. Tanto si fece, per l'appunto, colla riferita prescrizione del governatore, in seguito alla quale ai giulii parmigiani del '56 fu applicato il marchio descritto dal Lopez; marchio che è, soltanto, noto per un esemplare di quelle monete conservato nel R. Museo, essendone prive tutte le altre specie di danaro battuto contemporaneamente e negli anni successivi. Pare, invece, che alla medesima bollatura andassero soggetti, per potere essere spesi nel Ducato, i grossi da quindici soldi, ossia i paoli, di Bologna, Modena e Reggio appartenenti a quella solita categoria di monete d'argento che di rado si trovavano esatte nella lega e nel peso (1). Dico: « pare » e potrei addirittura

(1) Vedremo qual cattiva fama avessero, ad es., i paoli, quando parleremo di certa operazione monetaria compiuta dal Duca a Milano.

affermare che così fu veramente, giacchè, per quanto ciò non si ricavi con sufficiente chiarezza dalla parte esplicativa della grida citata (1), ce ne assicura del tutto la lista del danaro ammesso, ove è detto: « Li grossi da XV soldi di Bologna Modena et Reggio che serano del suo peso et bolati dal deputato di S. E. - soldi 15 ». Insomma, il provvedimento del marchio che, esteso ad ogni sorta di danaro, avrebbe richiesto un tempo assai lungo e sarebbe stato inutile in certi casi (dove non v'era a dubitare del pregio intrinseco di esso), rimase ristretto al puro necessario per la tranquillità del popolo e la reputazione del principe; vale a dire: a quelle monete paesane e forestiere che, mentre erano delle più usate, non mancavano di destare, assieme ad altre ora assolutamente bandite, continui sospetti ed incertezze.

Queste sono, pertanto, le principali disposizioni della grida del '59, destinata, come dicemmo, a rimettere un poco d'ordine nell'intricatissima ed importantissima questione economica. Nè il decreto del governatore rimase lettera morta; giacchè, contemporaneamente alla stesura della grida e prima della sua pubblicazione, in una adunanza del Consiglio generale e degli anziani (a dì 20 maggio) fu posto ed approvato il partito di spendere una certa somma per mettere in atto quanto veniva in quella prescritto. « Essendo necessario far diverse spese in pagare un soprastante et un controscrittore quali habbiano a tener conto delle monete bandite, secondo gli ordini sopra ciò fatti.... a chi piace che sia data authorità alli magnifici signori Antiani presenti di poter spendere fino alla somma di lire docento d'imperiali dia la fava etc. Obtentum nemine discrepante » (2). Così i

(1) Nel luogo ove parla del bollo da imprimersi ai giulii, la grida dice così: « (i giulii) bolati e giusti di peso si debbano accettare d'ogni persona per soldi dieci l'uno et similmente i soprascritti grossi da soldi quindici l'uno ». Come si vede, non si capirebbe da questo passo solo se veramente anche i paoli dovessero avere il marchio o se il governatore intendesse determinarne, senz'altro, l'ammissione ed il valore, avendo ricordati sopra e separati i giulii col dire: « et acciò che si possino conoscere gli giulii fatti sin ad hora ».

(2) Archivio comunale di Parma. Libri delle *Ordinazioni*, 1559, 20 maggio.

libri comunali, che al 28 giugno ed al 20 settembre '59 riportano, poi, le due ordinazioni dell' Affò, prescriventi, giusta l'autorità di credenza concessa il 20 maggio agli Anziani, il pagamento degli ufficiali d'ogni genere ai quali erano stati affidati i diversi carichi per l'esecuzione della grida. L' Affò non conobbe la breve ordinazione, or ora da noi riportata, per cui apparisce chiaro lo scopo delle spese fatte in appresso, col parlarvisi, soltanto, di monete bandite: ed ignorando, di più, l'esistenza del bando governatoriale dei 22 maggio, credette, certo un po' alla leggera, che la permuta di monete, per la quale Antonio da Bottone riceveva sessanta lire imperiali, fosse un cambio al di fuori dello stato, che la pesatura riservata al Guidorossi, e la scritturazione, tenuta da Alfonso del Prato, si riferissero, appunto, a detto cambio e che, infine, con esso si collegasse la bollatura, accennata in questa e, più distesamente, nell'altra ordinazione dei 20 settembre. È inutile il dire che, dopo quanto si è visto, noi possiamo assolutamente rifiutare l'ipotesi dell' Affò condivisa dal Lopez e porre i due ultimi atti comunali, che isolati non si spiegano, nel loro giusto luogo in seguito agli altri, dai quali ricevono ed ai quali, vicendevolmente, portano luce.

Vero è bene, però, che una specie di permuta di danaro fuori dello stato si fece o si tentò di fare appunto in questi tempi; ma intorno ad essa altri documenti ci informano che non sono quelli interpretati a suo piacere dall' Affò. Curiosa, ad ogni modo, rimane la casuale coincidenza di un provvedimento ipoteticamente stabilito, in seguito ad inesatta interpretazione di documenti, con un'altro adottato davvero e risultante da testimonianze certe. Avvertiamo, tuttavia, che anche su questo assai poco n'è riuscito di trovare, non ostante ogni più accurata indagine, cosicchè, se pure possiamo star sicuri di non ingannarci totalmente, come accadde al nostro autore, non abbiamo, d'altra parte, tanto da appagare per intero la curiosità che le scarse notizie rinvenute ci destano.

In una lettera di Ippolito Orio, segretario del duca Ottavio e temporaneamente residente a Milano, sotto la data dei 17 giugno 1559 si legge: « Per conto delle monete di Parma bisogna rimandare in qua il zecchiere con buona summa di esse,

sì come io scrivo più diffusamente a Mons. Facchinetto (1), solo mi resta a dire a V. E. ch' io credo al fermo che 'l negotio passarà bene perchè questi signori del Magistrato non m' hanno opposto altro se non che del nome di Paoli li quali sono in odio a questo stato per essersi trovate per il passato cattivissime monete, et habbiamo concertato di chiamargli ottavi così per alludere al nome di V. E. come ancho perchè andandone otto allo scudo verranno ad essere ottavi d' esso » (2). La lettera al Facchinetto di che l' Orio fa menzione in principio avrà, presumibilmente, racchiuso maggiori particolari, oltre i pochi cenni contenuti nel brano trascritto; ma, per sfortuna, essa deve aver seguitata la sorte di notevole parte del « Carteggio Farnesiano ». deve, cioè, essere andata distrutta o smarrita. È giuocoforza. pertanto, accontentarsi di quel che resta, ponendolo in relazione con due altri brevi scritti del medesimo segretario, gli unici che trattino ancora, ma quasi incidentalmente, della questione. Da una lettera dei 3 luglio 1559 indirizzata al Duca togliamo quanto segue: « Il negotio delle monete è rimesso di nuovo al Magistrato delle entrate che faccia la prova della bontà loro e il Grancancelliero mi da intentione che debba riuscire secondo il desiderio di V. E. » (3). E finalmente un' ultima lettera dell' Orio ad Ottavio (12 luglio '59) ci informa che « il negotio della cecca è ridotto a termine che non si spera licenza di spender le monete di essa se non si fanno secondo gli ordini di Milano. Il che riferirà più a pieno m.° Nicolò (4) qual havendo veduto fare i saggi non ho voluto intrattenere più parendomi di poter supplire solo a quanto ci resta da fare » (5).

(1) Gentiluomo e dottore bolognese, famigliare dei Farnesi. Egli aveva tenuto, durante il periodo della guerra contro l'Estense, l'effettuale governo di Parma con rara intelligenza e fedeltà. Diventato più tardi cardinale, fu, finalmente, nel 1591, creato papa col nome di Innocenzo IX.

(2) R. Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano, 1559, 17 giugno.

(3) R. Archivio di Stato di Parma, Carteggio Farnesiano, 1559, 3 luglio.

(4) Costui potrebbe essere Niccolò Zagabria; uno degli zecchieri del periodo '50-'52, del quale avemmo occasione di dire che nelle sottoscrizioni si dichiarava orefice. Forse per tale sua qualità aveva anche ora qualche impiego nella Zecca, ed era stato occasionalmente scelto per presenziare in Milano alla saggiatura delle monete parmigiane.

(5) R. Archivio di Parma, Carteggio farnesiano, 12 luglio 1559.

Per trarre, in qualche modo, profitto dall'esiguo materiale che si è riportato, fa' d'uopo riferire alcune indispensabili notizie complementari. Ottavio, al principio di giugno, era ritornato dalla corte del Re Filippo II, in cui aveva soggiornato per qualche mese. Dopo l'avvenuta riconciliazione del Duca cogli imperiali, dopo una guerra da lui sostenuta a nome di quelli, potè parere necessaria la sua presenza a Brusselles per un'intesa personale in riguardo ad alcune particolarità delle capitolazioni del '56. La visita, pertanto, come era stata consigliata da ragioni politiche, così non mancò di produrre immediati vantaggi e speranze nuove di futuri beneficii. Il risultato principale fu, senza dubbio, l'alta carica di governatrice delle Fiandre da Filippo concessa a Margherita d'Austria; ma altre questioni, ancora, di secondaria importanza vennero definite allo scopo di rendere sempre più amichevoli i rapporti fra i due principi. Non è, quindi, inverosimile congettura il pensare che si avesse, pure, riguardo alla facilitazione degli scambi commerciali ed, in genere, ad ogni sorta di interessi economici intercedenti fra il Ducato nostro e quello di Milano, interessi che durante le agitazioni guerresche non avevano potuto ottenere un saldo stabilimento.

E poichè l'intricato corso delle monete era, come già abbiamo avuto occasione di constatare qua e là, uno dei maggiori ostacoli, è ovvio supporre che il Duca cercasse di trar profitto dalla buona volontà del Re spagnuolo per dare assetto anche all'importante affare.

Sarebbe inutile voler ora insistere sulle condizioni tristissime del sistema monetario di quei tempi (1). Ricordiamo solo che, rappresentante della reazione a questo stato di cose, sorgerà, fra poco, Gasparo Scaruffi, primo degli economisti italiani (2), il quale, gettando l'andace ed originale idea (alla cui intiera attuazione neppure oggi siamo giunti), di un sistema unico ed universale di monetazione, vorrà togliere i mille inconvenienti

(1). V. CHEVALIER, La monnaie (Bruxelles, 1850). — CIBRARIO, Della economia politica nel medio evo (Torino, 1861), *passim*.

(2) V. BALLETTI, Gasparo Scaruffi e la quistione monetaria nel secolo XVI. Atti e Mem. Modena e Parm. Serie III, vol, 1°. parte II — PECCHIO, Storia della economia pubblica (Lugano, Ruggia, 1882).

che produceva l'enorme varietà di lega, di peso, di proporzioni usata nelle zecche ai giorni suoi.

Il concetto che per le monete vi fosse un generale accordo « come se il mondo fosse una sola città o monarchia » (1), che le monete dovessero venir spese a ragione di peso e finezza (di che portassero impressa la nota) era, per una mente osservatrice ed ardita, logica conseguenza di un lungo esame sui danni che portavano ai popoli le istituzioni allora vigenti, regolate in ogni singolo stato dal solo arbitrio del principe. Il sistema universale dello Scaruffi era destinato a limitare ogni genere di falsificazione, a rendere inutili le gride prescriventi il valore delle monete, a por termine alla continua fusione e rifusione, cussione e ricussione del danaro. Ma, come per lungo tratto è avvenuto costantemente nella storia della economia pubblica italiana, che la pratica ha tenuto pochissimo conto ed anzi si è sempre ribellata alla teoria (2), così non è a credere che la proposta dell'autore reggiano, dirizzata a tutti i sovrani, avesse alcuna reale applicazione e valesse, almeno, a fare introdurre degli utili mutamenti nei rapporti monetarii fra i varî stati. E se ciò parve impossibile verso la fine del secolo, figuriamoci che dovesse essere alla metà! Gride che stabilivano il valore di lunghissime liste di danaro ammesso con diverse restrizioni, bandi che escludevano l'uso dell'una o dell'altra sorta di monete si succedevano senza tregua, a tutto pregiudizio dei poveri sudditi i quali difficilmente si potevano tenere al corrente dell'infinito variare degli ordini in siffatta materia.

Spesso di uno stato erano nell'altro accettate alcune specie di danaro, alcune no; spesso una qualità di monete, per poter correre al di fuori, doveva subire un ribasso in confronto alla valuta che aveva nello stato di origine.

Per ritornare al caso nostro, dobbiamo supporre (e ci autorizza a farlo l'ultimo dei brani citati) che fino a questo tempo

(1) Gasparo Scaruffi, L'Alitinonfo ossia Discorso sopra le monete (Reggio, Bartoli, MDLXXXII).

(2) Vedasi ciò che, a proposito degli economisti veneti, valente e numerosa schiera, dice il Molmenti nella sua « Storia di Venezia nella vita privata » (Torino, Roux, 1880.)

non fosse stata concessa l'entrata nel Ducato di Milano alle monete parmigiane, eccettuati, forse, gli scudi che, anche in gride posteriori del Magistrato di quella città, vediamo sempre ammessi (1). Evidentemente, dopo le buone condizioni fatte nel bando del Recuperato del maggio '59 alle monete milanesi, sembrò legittimo il pretendere reciproco ed ugual favore, vale a dire l'applicazione del medesimo trattamento anche a tutte le rimanenti sorta di danaro nostro. Ottavio, passando, nel viaggio di ritorno, da Milano (2), dovette di persona trattare la cosa col governatore, col grancancelliero, col consiglio delle entrate di quello stato ed incamminare le pratiche preliminari che (obbligato egli, poi, a partire per Piacenza, affine di avviare in Fiandra la moglie) lasciò nelle mani dell'Orio suo segretario. Questi fece del meglio per condurre a termine l'affare ed i frammenti di lettere riportate, parzialmente, ce ne informano.

La maggior difficoltà la incontravano i paoli, sorta di monete le quali, oltre al non avere le corrispondenti milanesi, in quanto a valore, si erano per il passato riscontrate assai difettose; come, del resto, avveniva dapertutto con universali lagnanze. Ora, l'espediente stabilito, nel caso che i saggi avessero mostrata l'intrinseca bontà dei paoli di Parma, era abbastanza ingegnoso, venendo a togliere a quelli il nome, il quale costituiva la causa prima della diffidenza che comunemente ispiravano, ed a sostituirvi un nuovo appellativo racchiudente duplice senso (come l'Orio avvertiva): per l'allusione al Duca e l'indicazione della valuta teorica della moneta stessa. Difatti, essendo lo scudo del cosidetto « titolo d'imperiale » formato da sei lire, pari a centoventi soldi, i paoli di 15 soldi venivano ad esserne perfettamente l'ottava parte e potevano, in certo modo, considerarsi anche la metà dei quarti di scudo in argento battuti a Milano, alla stessa guisa che a Firenze, a Genova ed in Francia (3).

(1) Molte di queste gride abbiamo esaminate nel già ricordato mazzo « Zecca di Parma » dell'Archivio di Stato.

(2) I documenti ci informano della splendida accoglienza fatta in questa occasione ad Ottavio dal Duca di Sessa, governatore generale dello Stato.

(3) V. anche in proposito la grida nostra, del 22 maggio '59, ove sono rammentati.

Dagli scritti dell' Orio apprendiamo che, inviata da Parma buona somma delle varie monete insieme ad un impiegato della zecca, fu fatta dal magistrato delle entrate la prova della bontà loro, il cui risultato, da quanto ci resta, non è chiaro.

Il fatto si è che, mentre nei brani di lettera del 17 giugno e 3 luglio il segretario del Farnese mostrava una certa fiducia di buona riuscita, specialmente per il favore del gran cancelliere, il 12 luglio doveva confessare che non vi era speranza di spendere le monete della zecca di Parma se non si battevano secondo gli ordini di Milano. Dopo questo la definitiva risoluzione dell' affare ci è ignota. Certo il sistema monetario nostro non fu modificato per conformarlo a quello dello stato vicino; ma non è, tuttavia, necessario asserire che le iniziate trattative si troncassero senza alcun risultato, come parrebbe doversi dedurre dalle espressioni ultime dell' Orio.

Ricordiamo che Ottavio passò nuovamente da Milano, quell'anno, nell'occasione di recarsi in Fiandra (1) per riavere da Filippo II il deposto ordine del « Toson d' oro », e non parrà, quindi, strana l' ipotesi che il Duca potesse, poi, di persona concludere, in maniera soddisfacente, quelle pratiche che di persona aveva cominciate. Noi vorremmo, anzi, por termine a questo capitolo col manifestare un dubbio che ci sorge dall'esame di fatti diversi, fin qui veduti, e coll'avventurare una congettura la quale, a parer nostro, può fornire di quello l'unica spiegazione attendibile. In tutta questa trattativa col governo di Milano le monete parmigiane di che si parla maggiormente, per le quali si fanno da quel magistrato le più vive difficoltà sono i paoli; e dei paoli, per l'appunto, mancano affatto esemplari nella raccolta del nostro Museo. Di più: nella grida del maggio '59, là dove si nominano i paoli di Bologna, Modena e Reggio, non si fa menzione di quelli di Parma, mentre pure si stabilisce la valuta dei nostri scudi, giulii, parpaiole ed altri danari di minor conto.

(1) Erra Famiano Strada (*De bello belgico*... Roma, MDCXLVIII; t. I. pag. 41 e seg.) nell'asserire che Margherita fu ricevuta in Brusselles da Filippo II, dal marito e dal figlio. Ottavio portò egli stesso alla moglie la nomina di « governatrice », a Piacenza, e solo più tardi si recò nuovamente in Fiandra.

Probabilmente, il Farnese, già da tempo aveva intenzione di liberare il suo stato dai paoli tanto sospetti, magari col fonderli e farli ribattere sotto nuova forma: e ciò, forse, spiega il silenzio del bando pubblicato a Parma, il 22 maggio, dal governatore. Siccome, poi, sappiamo che nel giugno del '59 il Duca contrasse un prestito di 5000 scudi coi banchieri D'Adda di Milano (1), per il pagamento del censo annuo dovuto alla sede apostolica (2), (e già aveva altre partite da saldare con mercanti e privati (3)), ci sembra ovvio il pensare che egli volesse cogliere l'occasione delle pratiche monetarie in corso per tentare, in altro modo, lo spaccio di quel danaro. Ma poichè il magistrato milanese sulle entrate mostrò di non esser disposto ad accettare così facilmente moneta parmigiana, ed i paoli in particolare, bisogna supporre che Ottavio ne rimettesse colà grossa somma a che venisse, senza più, convertita in danaro di Milano atto ad ogni specie di pagamento in quello stato. La quantità rimanente potrebbe essere stata, a poco a poco, rifusa e nuovamente coniata nella zecca di Parma sino a giungere al completo esaurimento dei paoli, che parrebbe indicato dalla lacuna del nostro medagliere, come prima accennammo.

Di alcune medaglie farnesiane attribuite a questo periodo.

Dopo aver parlato delle monete e del sistema monetario, sarà opportuno, seguendo un'appropriata distinzione del Lopez, che ci intratteniamo qualche poco nell'esame di alcune medaglie attribuite al periodo di tempo il quale è, per l'appunto, compreso

(1) Ce ne danno notizia molte lettere di quel tempo conservate nel « Carteggio Farnesiano ».

(2) Il censo intero era di 9000 scudi che si dovevano pagare il 29 giugno nella festività di S. Pietro e Paolo, secondo la bolla di investitura di Paolo III.

(3) Lettere varie del « Carteggio Farnesiano » e « Mastri Farnesiani » del 1559.

nei limiti del nostro studio. E poichè il Lopez ne nomina alcune ignote all'annotatore dell'Affò (1), trascurando di fermarsi su altre già da questo descritte, noi ricorderemo, prima di tutto e con somma brevità, il numero e le principali note caratteristiche di tutte quelle che ci interessano per poter, poi, esporre più chiaramente l'opinione nostra sul significato di ciascuna.

Le medaglie in discorso sarebbero, dunque, quattro, delle quali: una di piccolo diametro e tre di proporzioni maggiori (7 centim. circa), quella, insieme alla seconda, riprodotte nelle tavole dell'Affò, le ultime illustrate dal Lopez che di una, già pubblicata dal Litta (2), ci dà l'immagine nell'appendice del suo volume.

La prima rappresenta nel dritto il Duca, barbato, armato di corazza, senz'elmo e senza alcuna decorazione: la scritta è: OCTAVIVS F. PARM. ET PLAC. DVX II. Nel rovescio è figurato Apollo vittorioso di Marsia che, scorticato, sta fisso ad un tronco; ed attorno è il motto: CVM DIIS NON CONTENDENDVM: manca, come in tutte, la data. La seconda medaglia ha nel retto il ritratto del Duca, senz'elmo, coll'ordine del « Toson d'oro » al collo e la solita scritta, mentre nel verso reca la rappresentazione di Ercole che, ucciso il leone nemeo (il quale è steso ai suoi piedi), è impegnato nella lotta contro l'idra, donde riuscirà vincitore, come predice l'iscrizione: DABIT DEVS HIS QUOQVE FINEM.

Una scena mitologica offre anche la terza delle nostre medaglie, conservata essa pure nel R. Museo, assieme alle altre due fin qui ricordate, ma venuta posteriormente all'opera dell'Affò a far parte della collezione parmense. Il rovescio, pertanto, figura Apollo e Diana, armati d'arco e di saetta, stanti, in atto di compiacimento per la vittoria riportata sul serpente pitone che, trafitto, giace dibattendosi ai loro piedi. Il diritto mostra i busti aggiogati di Ottavio e di Margherita, volti a destra, il primo

(1) La trattazione delle medaglie è fatta da Guido Antonio Zanetti, editore dell'opera dell'Affò, nelle note apposte, mano mano, a delucidare gli accenni storici dell'A.

(2) Nella genealogia di Casa Farnese, la quale fu, veramente, composta ed impressa dall'Odorici dopo la morte del Litta.

con capo nudo e semplice corazza, l'altra con cuffia e ricchi veli: attorno si legge: OCTAV. FARN. MARG. DE AVST. OCT. VX. PAR. PLA. Q. D. — Dietro le spalle del Duca sono le iniziali dell'intagliatore P.P.R. (1).

Finalmente, l'ultima, posseduta dal R. Museo di Napoli, porta, dall'una parte, il ritratto del Duca col « Toson d'oro » e la solita scritta e, dall'altra, una rappresentazione allegorica formata da un personaggio tunicato, stante presso un'ara sulla quale versa colla sinistra libazioni, mentre colla destra solleva un guerriero che stenta ad alzarsi da terra: in basso, appoggiato all'urna, il fiume Po distinto dal motto: SECVRITAS PADI; in alto l'iscrizione: STATUS MEDIOLANI RESTITVTORI OPTIMO.

Avvertiamo subito che tutte queste medaglie, per una ragione o per l'altra, si vogliono dallo Zanetti e dal Lopez riferire ad un unico avvenimento: cioè alla restituzione di Piacenza avvenuta nel 1556 e che, appunto in tal particolare, noi dissentiamo da essi per motivi che non appariranno affatto spogli di importanza.

E prima noteremo che ci sembra un po' strano che per un medesimo fatto, sia pure questo il riacquisto di una metà del ducato, si coniassero quattro differenti medaglie, con esempio nuovo e non più ripetuto nei fasti della Casa Farnese. La restituzione di Piacenza, per quanto potesse tornare gradita ad Ottavio ed a tutta la famiglia, non era, infine, che un atto di giustizia riparatrice compiuto da Filippo II dopo la non bella partecipazione del padre all'assassinio di Pierluigi (2).

Sicchè l'importanza del fatto del '56 rimane, in questo senso, alquanto ridotta e certo non è paragonabile, p. es., a quella della prima investitura di Parma e Piacenza, concessa da Paolo III al figlio nel 1545, per la quale non si pensò di far coniare un così gran numero di medaglie commemorative come adesso sarebbe avvenuto (3).

(1) Riproduciamo, per la descrizione di questa medaglia, le parole stesse del Lopez. Op. citata pag. 165.

(2) Dopo l'opera dell'Affò: « Vita di Pierluigi ecc. » (Milano, 1821) la cosa non si mette più in dubbio.

(3) Per l'investitura del Ducato vi è una sola medaglia, rammentata dal Ronchini nel « Grechetto », rappresentante, nel rovescio, Ganimede che

Ma pur messo a parte, se si vuole, un simile argomento d'indole generale, il cui valore non è tanto da decidere, senz'altro, la questione, vi sono ancora dei fatti particolari, per ogni singolo caso, i quali possono aiutarci a determinare la maggiore o minore probabilità dell'interpretazione dello Zanetti e del Lopez.

Anche qui seguiteremo l'ordine tenuto nel descrivere le medaglie, cercando di sostituire, mano mano, nuove congetture alle congetture che si riuscirà di mostrare non più sostenibili: e diciam nuove congetture perchè, nell'assoluta mancanza di documenti scritti, non si può pretendere di pervenire ad una spiegazione certa, ma è d'uopo accontentarsi di ipotesi suggerite dal semplice esame del numisma stesso. La prima delle medaglie rammentate, quella che nel rovescio rappresenta Apollo e Marsia, è, per noi, l'unica che possa reputarsi, con qualche sicurezza, battuta per il successo del '56, come indicava l'annotatore dell'Affò ed accettava, senza discussione, il Lopez. Nulla, difatti, contrasta ad una simile attribuzione, se nulla vi è che la convalidi in modo assoluto: la pena da Apollo inflitta al rivale, la quale, come allegoria, significa l'abbassamento dell'invidia (indicato anche dal motto esplicativo), ben si può adattare ed acconciamente corrisponde a quel fatto che dovea riempire di meraviglia e dispetto quanti, essendo stati i principali attori dell'uccisione del '47, si vedevano adesso, in certo modo, traditi dagli alti loro complici. « Cum diis non contendendum »: mente umana non può opporsi alla volontà del fato: ed era fatale, a somma confusione dei malvagi, che Piacenza fosse restituita ai Farnesi proprio da coloro in benefizio dei quali era stato commesso il turpe regicidio. Ecco in qual maniera il simbolo conviene alla cosa simboleggiata. Ma altrettanto non si potrebbe dire per la medaglia in cui è figurato Ercole combattente coll'idra, perchè in essa, oltre al non scorgere una relazione così appropriata col soggetto storico a cui si vuol riportare, noi riscontriamo, di più, una piccola nota che invalida il supposto ammesso fin qui.

col nettare innaffia una pianta rigogliosa di gigli che formavano lo stemma dei Farnesi. L'iscrizione è: ΦΕΡΝΗ ΖΗΝΟΣ ΕΥΡΑΙΝΕΙ. V. anche Lopez, Op. citata, p. 165.

Lo Zanetti, interpretando il rovescio in parola (1), pensava che la preveduta vittoria dell'eroe potesse (insieme coll'iscrizione) alludere alla speranza che i Farnesi nutrivano, riavuta ormai Piacenza, di superare gli ultimi ostacoli ancora opposti alla loro completa reintegrazione; e perciò la collegava, come dicemmo, alla solennità del '56. Il Lopez si associò a simile risultato e notando, di più, che il medesimo rovescio si trova in una medaglia del Card. di Trento, il quale, per l'appunto, fece la restituzione di Piacenza ad Ottavio, stabilì che questa e quella dovevano essere state battute per la medesima circostanza, e credette di confermare, in tal modo, l'idea primamente espressa dallo Zanetti. Ma il Lopez non notò come riuscisse affatto improprio l'attribuire al governatore di Milano, per la cerimonia da lui compiuta in favore del Duca, quella stessa rappresentazione dell'Ercole coll'idra (2), dato pure che questa si potesse adattare agli interessi politici e privati del Farnese. Nè vale l'osservazione preliminare da lui fatta: che non sempre i rovesci delle medaglie corrispondevano esattamente nel significato loro al concetto che si voleva esprimere. Qui non si tratta già di poca convenienza ma ben di assoluta ripugnanza, giacchè ognuno capisce che non poteva tornare ad alcuna gloria del rappresentante regio l'asserto implicito nell'allegoria cioè che la grazia concessa ed, in certa guisa, debita era ben lungi dall'apparire completa. Anzi questo medesimo implicito asserto ci consiglia a scartare anche l'ipotesi per cui la figurazione mitica della pugna coll'idra sarebbe da riferirsi al solito avvenimento di Piacenza: mentre il lettore vede che le speranze dei Farnesi, tanto apertamente manifestate, avrebbero mostrato una soverchia pretesa di loro al momento stesso in cui il principale voto era esaudito. Ma oltre a tutto questo, nè lo Zanetti nè il Lopez fecero il necessario conto di una particolarità ornamentale che si rileva nella figura del Duca (sul dritto della medaglia): voglio accennare alla decorazione del « Toson d'oro », deposta da Ottavio al tempo dell'uccisione del

(1) Affò, Opera citata sulla « Zecca », pag. 177, nota 2.

(2) Questa medaglia del Card. di Trento è pubblicata dal Litta in appendice alla genealogia della famiglia dei Madruzzi; ma non è, come di solito, accompagnata dalla spiegazione dell'editore.

padre, riavuta solennemente alla fine dell'anno 1559. È evidente che il Farnese non avrebbe osato, nel '56, farsi ritrarre coll'insegna di quell'ordine sulla corazza mentre ancora riteneva il collare di S. Michele, somma onorificenza francese (1), e non conosceva se e quando Filippo II gli fosse per restituire l'aureo vello iberico. Una tale constatazione ci fa, senz'altro, porre la data della medaglia posteriormente a quella dell'assemblea di Gand ove il Monarca ribattezzò cavaliere della corona spagnuola Ottavio con quelle feste che da varii autori ci sono descritte (2).

Qui, però, si domanderà qual circostanza fornisse occasione al conio riproducente la scena mitologica della fatica erculea e si vorrà, di conseguenza, sapere qual nuova relazione interceda fra la medaglia farnesiana e quella del Madruzzi, identiche nel verso come abbiamo ricordato. Se si considera il simbolo racchiuso nel mostro dalle teste rinascenti, ci si affaccia alla mente che esso sia la calunnia, l'intrigo, il tradimento di continuo pullulanti, più difficili ad estinguersi dell'aperta violenza.

Ferrante Gonzaga, accusato dagli emuli, chiamato alla corte per essere sottoposto ad una inchiesta, riuscito libero ed onorato (3) fa battere una medaglia recante nel rovescio Ercole che atterra i giganti: da un canto è scolpita l'idra dai sette capi, informe bestia che lo azzanna ma che sta per essere uccisa da lui (4). Là non v'è luogo ad errore: il mostro, affatto simile a quello delle nostre medaglie, è senza dubbio la calunnia trionfata dalla innocenza e dalla forza di Alcide; cioè dal Gonzaga, il quale forte era, innocente delle colpe appostegli pure.

Qualcosa di simile a ciò che era avvenuto a D. Ferrante

(1) Ottavio rimise al Cristianissimo l'ordine di S. Michele soltanto alla fine di gennaio 1557. V. Lettere del Caro a nome del Card. Farnese (Milano, Classici, 1807) t. III, p. 341.

(2) Famiano Strada, Opera e luogo citati. — Salazar, Indice de las glorias de la Casa Farnese. — Biblioteca palat. di Parma. Cod. parm. 449 ecc.

(3) V. in proposito G. Gosellini, Compendio storico della guerra di Parma e del Piemonte, Miscellanea di Storia italiana, Tom. XVII (2° della 2ª serie) e dello stesso: Vita di D. Ferrante Gonzaga (Milano, Pontio, MDLXXV).

(4) La medaglia è pubblicata dal Litta in appendice alla genealogia dei Gonzaga, n. 45.

accadde al Card. di Trento. Chi conosce un po' particolarmente la storia di quei tempi sa che la sua carica in Milano fu breve appunto per le accuse di mal governo dategli (fra gli altri) dal famoso G. B. Castaldo e dal Marchese di Pescara, i quali di cattiva voglia si adattavano alle seconde parti nella direzione dello Stato. Partito di Milano, il Madruzzi si recò alla corte (1) ove, certamente, dovette difendere il proprio operato al pari del Gonzaga: e forse ottenne da Filippo II la stessa onorifica assoluzione già da quello ricevuta. Niuna maraviglia che la medaglia col motto: « Dabit Deus his quoque finem » s'abbia da riferire a questo fatto che, provando l'onestà politica del Cardinale, doveva a lui ed agli amici sembrare di notevolissima importanza (2).

Ed ora, per riguardo ad Ottavio Farnese, quale avvenimento posteriore al luglio 1559 possiamo reputare come l'ispiratore della medaglia di che si tiene discorso?

Uno solo ci sembra adattato ed è la convenzione definitivamente stabilita col Re a proposito dei congiurati piacentini, dei quali il Duca potè incorporare alla camera i beni stabili verso adeguato compenso. Dopo la restituzione del '56 rimaneva ad Ottavio una grave spesa per l'obbligo ch'egli aveva, secondo i patti, di rispettare i ribelli che pur riguardava assidui macchinatori contro l'incolumità sua e la sicurezza dello Stato. Essi e in persona e per via di agenti, e a Milano e alla corte si erano opposti con ogni efficacia all'atto di interessata benignità di Filippo II; poi, compiuto questo, avevano perseverato nell'opera di calunnia presso il Re, di secrete conventicole in Milano ed in Piacenza stessa. Gli affari privati che ciascuno allegava di avere in questa ultima città erano scusa plausibile per introdurvi loro rappresentanti, l'incarico dei quali non era così semplice come davasi a vedere. Tutto spiava, tutto sapeva il Farnese, per mezzo

(1) Si rileva da varie lettere del « Carteggio Farnesiano » indirizzate al Duca ed al Card. Farnese in quel tempo. R. Archivio di Stato di Parma. Collezione citata, 1557.

(2) Sul tanto rinomato Card. di Trento assai poche notizie si conservano; per il che, non a torto, il Litta, concludendo i cenni biografici di lui, dice che la vita di un tale personaggio sarebbe meritamente soggetto di particolare storia.

di oculati investigatori, ed aspettava ansioso l'istante di poter personalmente trattare col Monarca spagnuolo l'alienazione dei beni di quelli, già considerata nella capitolazione del '56, e liberarsi, quindi, una buona volta da ogni sospetto e stimarsi padrone sicuro in casa sua. La cosa, difatti, gli riuscì precisamente in quell'occasione della chiamata di Margherita in Fiandra ed, in seguito, si iniziarono le pratiche prolungatesi per qualche anno.

Un intero mazzo di documenti, conservato nel R. Archivio di Parma, riguarda la « vendita in favore del Duca Ottavio dei beni dei congiurati piacentini, così convenuta nell'atto della restituzione di Piacenza, 1560-1568 » ed una tale voluminosa serie di carte si può distinguere in tre categorie: trattative col Re di Spagna per il compimento della disegnata compera: pratiche pertinenti all'Anguissola, in particolare: pratiche pertinenti al Confalonieri ed agli altri congiurati. — Ecco che all'idra venivano, finalmente, mozze le terribili teste: Ercole, il simbolo solito della innocenza forte in sè stessa, dopo aver atterrato il leone nemeo (forse Ferrante Gonzaga, l'implacabile ostacolatore della grandezza di Casa Farnese, già morto a questo tempo, ?), sta per trionfare anche dell'altro impaccio che si frapponeva al conseguimento dell'intera sua quiete e grandezza. Ma Ercole, finite le dure prove, porranno in cielo i suoi meriti: il nome dei Farnesi eterneranno, fra poco, le gesta di Alessandro, terzo duca!.

Se, poi, il fatto da noi rammentato parrà ad alcuno non tanto importante da giustificare la coniazione di una medaglia, ricordiamo solo che per un avvenimento che è quasi la conseguenza del presente, cioè per l'estensione del dominio ducale su Bardi e Compiano, feudo già dei Landi, ne venne fatta battere da Ranuccio I una enorme, la quale conservasi nel R. Museo ed è riprodotta dall'Affò, nelle tavole, e dall' Odorici in appendice alla genealogia dei Farnesi, nell'opera del Litta (1).

Ed ora passiamo alla terza delle medaglie descritte da principio, sulla quale specialmente si ferma il Lopez, perchè scono-

(1) Rappresenta, nel dritto, il ritratto del Duca e, nel rovescio, l'aspetto topografico dei due paesi, colla scritta: IMPERIVM IN BAR. ET COMPL. AMPLIATVM.

sciuta allo Zanetti e perciò mancante affatto di illustrazione, per quanto, posteriormente, edita anch'essa dall'Odorici (1).

« Non facile riesce la spiegazione di questa medaglia », premette il Lopez e cerca, intanto, di stabilire due termini di tempo « post » ed « ante quem », deducendoli dalla cifra dell'intagliatore e da alcune note estrinseche. Poichè nella medaglia vi sono i busti aggiogati di Ottavio e della moglie, una prima limitazione la daranno le date del matrimonio e della partenza di Margherita per la Fiandra: periodo abbastanza ampio che va dal 1538 al 1559 e corrisponde, per di più, agli anni del fiorire di Pietro Paolo Romano (Galeotti) il quale ne fu l'incisore, come indica il segno P.P.R. « Ma, continua il Lopez, percorrendo la storia del Duca Ottavio dal 1538 al 1559 non troviamo un avvenimento abbastanza certo al quale possano alludere Apollo e Diana compiacentisi dell'uccisione del serpente pitone ». Insomma « il rovescio del quale parliamo non si può riferire che a mene sventate o a felici successi ottenuti ». In conseguenza egli avanza, come congetture, due fatti: la consegna di Parma nel '50 e la restituzione del '56; e finisce poi col decidersi per questa, tanto più accettabile (a parer suo) in quanto ad essa si collegano le medaglie già esaminate e l'ultima, ancora, da lui dopo questa descritta.

In quanto a noi, abbiamo già detto come ci parrebbe cosa strana, data pure l'esistenza di prove di qualche entità, la cussione di quattro diverse medaglie per una medesima circostanza: ora, aggiungiamo, di più, che il servirsi di una tale ipotetica coincidenza come argomento valevole all'interpretazione di una medaglia, cui niun altro particolare riconduce a quell'avvenimento, ci sembra addirittura errato.

Mentre all'autore stesso è corso alla mente un fatto di notevole importanza che, certo, dovette suggerire l'idea (2) e dar

(1) Appendice alla genealogia di Casa Farnese, nelle « Famiglie celebri » del Litta.

(2) Lo Zanetti (nota 110 all'Affò, pag. 174) riferisce a questa circostanza della restituzione di Parma una medaglia di G. Federico Bonzagni conservata nel R. Museo di Parma e riprodotta al n. XIII della tavola 2ª dell'Affò. Noi avemmo già, in una nota, occasione di accennare che non condi

luogo a qualche medaglia commemorativa, perchè vuole riferire quella che sola gli si può adattare ad un altro successo, pel quale già si ritiene che tre diverse ne sieno state battute?

Dal canto nostro, solo in vista di ciò, ci accosteremmo alla prima ipotesi scartata dal Lopez; e considerando, poi, che niuno ostacolo di carattere speciale si oppone a tale supposto e che l'allegoria di Apollo e Diana non disdice al soggetto storico, siamo disposti ad accettarla definitivamente.

La consegna di Parma ordinata all'Orsini da Giulio III, subito dopo l'esaltazione sua al pontificato (1), dava quasi nuovo dominio ad Ottavio ed alla sua famiglia; per essa Ottavio e Margherita si potevano dire, per la prima volta, effettuali signori del Ducato; ed è naturale che si facessero, come tali, rappresentare uniti nella medaglia destinata a ricordare il lieto giorno. Nè l'allegoria del rovescio sconviene alle circostanze che precedettero ed accompagnarono quel primo felice esito dei Farnesi,

vidiamo, circa il tempo, l'opinione dell'erudito numismatico; e qui ne daremo le ragioni. La medaglia ha nel rovescio « una donna armata sedente sopra un'urna che versa acqua, significante la città ed il fiume Parma. Sostiene colla destra una vittoria e colla sinistra, in cui tiene una palma ed un ramo di ulivo, appoggiasi sopra uno scudo in cui stanno i gigli farnesi e il gonfalone della chiesa con trofei militari dall'una e dall'altra parte. Sotto leggesi PARMA ». Così lo Zanetti, la cui descrizione non potrebbe essere più esatta. Ma noi domandiamo se i simboli rammentati del verso si adattano all'avvenimento cui vuolsi attribuire la medaglia. Qual vittoria ha mai ottenuto Parma difesa dallo scudo dei farnesi? e di quali trofei si tratta nel fatto del '50?

Ottavio nominalmente signore di Parma, nonchè difenderla, non v'era fino allora potuto entrare per la costante resistenza dell'Orsini; la consegna non diede, poi, luogo ad impiego di armi. Dunque bisogna pensare ad imprese di carattere militare, coronate da felice successo, nelle quali il valore del Farnese riuscì a tutelare la città contro i nemici. E subito ci si affaccia alla mente che qui si tratti della guerra del '51 terminata assai onorevolmente per Ottavio e per i parmigiani, se si consideri ch'essi avevano di fronte le forze di Carlo V e l'ira papale. La tregua del '52 ben poteva dirsi una vittoria e noi non dubitiamo di assegnare a tale lieto avvenimento per la città la cussione della medaglia in discorso, che verrebbe ad esser contemporanea alla cussione di quelle monete di che si parlò alla nota (1) di pag. 23.

(1) V. in proposito: COSTA EMILIO, La restituzione di Parma ad Ottavio Farnese nel 1550. Rassegna Emiliana, Vol 1, pag. 675-85. — PALLAVICINO, Storia del Concilio ecc., Lib. XI. cap. VII, § 1.

dopo i tanti rovesci patiti. Il serpente pitone che nel mito, qui un po' allargato (1), rappresenta l'invido oscuratore della luce dei due occhi di cielo, bene simboleggia e i tentativi fatti nel '47 dagli imperiali di occupare, oltre Piacenza, anche Parma, e i più recenti consigli dati, malignamente, a Camillo Orsini di consegnare la città, da lui tenuta, ai francesi o farsene egli stesso padrone colle forze di che disponeva a nome del futuro papa (2).

So bene che, per una assai prossima somiglianza di eventi, la favolosa rappresentazione esaminata si può egualmento adattare al fatto posteriore del '56; ma giacchè, ripeto, a questo abbiamo già assegnata la prima medaglia, non vedo alcuna necessità di attribuirgliene un'altra, la quale, riferita, invece, al 1550, ci offre il mezzo di ricostrurre la serie dei fasti della famiglia Farnese illustrati colle medaglie; una specie, insomma, di storia metallica del Ducato.

Così, secondo abbiam visto, sarebbero in questa storia ricordate a tutto il '60, oltre all' investitura primitiva del Ducato, significata in una medaglia di che parla il Ronchini (3), la nuova consegna di Parma, la reintegrazione di Piacenza, il definitivo allontanamento dei ribelli.

E qui possiamo domandarci che posto occupa in tale serie l'ultima medaglia che dicemmo portare nel rovescio le iscrizioni: « Securitas Padi » e « Status Mediolani restitutori optimo ». Il Lopez, constatando che l' identico verso si trova ripetuto pel già rammentato Cristoforo Madruzzi card. di Trento (4), suppone, seguendo la sua teoria, che tutte e due le medaglie vadano collegate col solito riacquisto di Piacenza ed in ciò si discosta, sebbene senza dirlo, dall' interpretazione del Litta che anche noi reputiamo insostenibile (5). A noi, però, neppure l' ipotesi del

(1) Anche il Lopez osserva che presso niun autore si trova aver Diana preso parte, col fratello Apollo, all'uccisione del serpente pitone.

(2) V. Affò, Vita di Pierluigi. — Orologi Giov., Vita di Camillo Orsini (Venezia, 1565).

(3) V. in proposito la nota (3), a pag. 63 del presente lavoro.

(4) Litta, Opera citata. Famiglia Madruzzi. Appendice di monumenti e medaglie.

(5) Il Litta, avendo presente una medaglia del March. del Vasto, battuta in suo onore per grandi lavori di difesa dalle innondazioni del Po e recante

nostro numismatico piace. Dalla parte del Farnese, intanto, vi è subito la difficoltà principale nel fatto che la sua figura è adorna del « Toson d'oro » la cui presenza già ci ha determinato a collocare dopo il 1559 la seconda delle medaglie sulle quali si è discusso. Notisi, poi, come sconveniente sarebbe sia per il Duca che per il Madruzzi l'allusione racchiusa nel rovescio in parola. Il personaggio tunicato, crede il Lopez, indicherebbe il Card. medesimo che sull'ara della concordia offre sacre libazioni per il fausto riavvicinamento del Re Filippo ed Ottavio: il fiume Po starebbe, inoltre, a segnare che la cerimonia avviene nella sua vicinanza, in Piacenza, per l'appunto. E fin qui si giunge ancora bene: ma il resto non si spiega. Il Duca nostro non poteva rappresentarsi, solo perchè privo di Piacenza, come un guerriero caduto, faticante a levarsi; e, pure ammesso che si trovasse in tali condizioni, non era decoroso per gli imperiali il rammentarglielo, tanto meno onorifico per lui il dichiararlo in una medaglia commemorativa. Di più, che significa la frase: « Status Mediolani restitutori optimo » ? applicata ad Ottavio ed al governatore in simile circostanza.

Queste sole considerazioni, anche se non ci fosse l'altro capitale argomento cronologico, ci distoglierebbero, senz'altro, dall'associarci ai risultati del Lopez (e crediamo che con noi saranno i lettori); ma più difficile è il porre, in luogo dell'ipotesi distrutta, una che possa reggere ad ogni obbiezione del genere di quelle di che, insino a qui, ci siam valsi. Cominciamo, intanto, col dire che nel guerriero giacente, aiutato a sollevarsi dal personaggio sacrificante sull'ara, non si deve già scorgere il Farnese ma la personificazione del Ducato stesso di Milano, il quale, allegoricamente, vien rilevato dalle tristi condizioni in che prima si trovava.

Così le parole: « Status Mediolani ecc. » trovano un'esatta spiegazione ed il motto: « Securitas Padi » assai bene si unisce a rappresentare il nuovo assetto, fecondo di tranquillità politica

questo medesimo rovescio, crede che anche il Card. di Trento legasse il suo nome ad opera di tal natura. Ma niuna notizia se ne conserva e la coincidenza colla medaglia di Ottavio, che certo non si riferisce a soggetto tale, ci fa scartare la congettura del Litta.

e di benessere interno. Tutto ciò è abbastanza ovvio: solo resta a vedere come il merito di « restitutor » convenisse, insieme, ad Ottavio ed al Madruzzi, ed a stabilire qual fosse l'occasione in cui simile merito potè venire ricordato nelle medaglie.

Niun dubbio che per il Card. di Trento i soli anni da citarsi sieno il 1556 e 1557, durante i quali tenne a nome del Re la direzione dello Stato: ci par, quindi, assai probabile che anche per il nostro Duca si debba pensare ad un periodo di tempo che, almeno in parte, coincida con quello. E poichè proprio alla metà del '57 comincia, come già più volte rammentammo, la guerra contro il Duca di Ferrara, condotta da Ottavio a nome di Filippo II, non riteniamo lungi dal vero l'ipotesi che da questo fatto si abbiano a prendere le mosse per l'interpretazione delle due medaglie. Ecco, pertanto, ciò che, in via di congettura, ci sembra di esporre. — Quando il Farnese nel 1559 riebbe dal Re di Spagna il « Toson d'oro » (e con lui ne furono decorati il nuovo Re di Francia e molti altri nobilissimi personaggi), certamente nelle lodi tributategli da Filippo dovettero in primo luogo rammentarsi i servizii da lui prestati in Italia agli imperiali, coll'aver tenute impegnate le forze dell'Estense, tutelando, per tal via, la frontiera di Milano lungo tutta la linea del Po. Così il merito guerresco, che rendeva degno dell'alta onorificenza il valoroso Sforza Sforza di S. Fiore (1), era anche per Ottavio principalissimo titolo al riacquisto della decorazione spagnuola.

Non ci è venuto fatto di rinvenire se, al pari del Duca di Sessa, nuovo governatore (2), il Card. di Trento fu insignito, in questo tempo, del gran collare (3): ma è, insomma, evidente che il Monarca spagnuolo volle, in qualche modo, gratificare

(1) V. RATTI NICOLA, Della famiglia Sforza. (Roma, presso il Salomoni, s. d.) parte 1.

(2) Il Duca di Sessa fu creato cavaliere del « toson d'oro » in Milano stesso per mano di G. B. Castaldo con una cerimonia che è descritta in una lettera dell'Orio (segretario del Farnese là residente) data di giugno 1559 (Carteggio farnesiano, 1559)

(3) Nè Famiano Strada, nè Salazar, nè Ratti citati ci danno il completo elenco dei personaggi decorati in Gand da Filippo II. Il Litta, anch'esso, ignora se il card. di Trento avesse il « toson d'oro ».

tutti quelli che avevano cooperato, dalla rottura della tregua di Vaucelles in poi, all'esito favorevole della campagna contro la Francia.

Quindi di coloro che operarono particolarmente nell'alta Italia ricompensò (e ce lo indica l'esistenza stessa della medaglia) il Card. di Trento, che con un'amministrazione assai economica, giudicata persino gretta dagli emuli, aveva cercato di rimediare alle esauste finanze ed aveva dato i primi soccorsi ad Ottavio; ricompensò in duplice maniera (1) il Farnese medesimo per le imprese compiute; il duca di Mantova (2) ed il duca di Sessa i quali avevano: l'uno indirettamente giovato, l'altro posto buon termine alle operazioni militari.

Concludendo, pertanto, la medaglia di Ottavio sarebbe stata coniata in occasione del conferimento a lui del « Toson d'oro », alla quale circostanza si deve, forse, anche quella del Madruzzi; il rovescio, poi, già adoperato a significare lavori di utilità allo Stato di Milano (3), sarebbe stato apposto ad ambedue le medaglie come a far ricordo dell'opera avuta da essi comune nel risollevare e difendere quella stessa provincia; opera atta, più ancora della nobiltà della nascita, a renderli degni del favore reale.

---

(1) Colla onorificenza cavalleresca e colla nomina della moglie a governatrice delle Fiandre.

(2) Si ricava da Famiano Strada e dagli altri autori ricordati sopra.

(3) V. pag. 71, nota (5).

APPENDICE DI DOCUMENTI

DOCUMENTO N. 1.

(R. Archivio di Stato in Parma. — Collezione: « *Rogiti camerali di Parma* ». Rogiti DALL' AQUILA).

[*31 Ottobre 1551. — Prestazione di fideiussione fatta dallo zecchiero ai maestri d' entrata*].

In nomine domini amen. anno a nativitate eiusdem domini MDLI indictione nona die ultimo octobris Pontificatus sanctissimi domini Julii Pape tertii anno eius secundo.

Hieronimus della pena dictus penonus fiq. d. . . . *(sic)* de ferraria conductor ceche monetarum civitatis parme, constitutus ad praesentiam Mag.corum d. Hieronimi plateae et Angeli cantelli Magistrorum intratarum ducalium civitatis parmæ. virtute et in essecutione promissionis facte, versus eosdem dominos magistros intratarum de praestando unum probum virum cautum et securum pro tertio qui fideiubeat et promittat pro ipso Hieronimo della pena de observando contenta in capitulis et obligationibus per ipsum factis in instrumento locationis facte eidem per ipsos dominos magistros et thesaurarium intra certum terminum de quo et prout constat in dicto instrumento rogato per me notarium infrascriptum ad quod etc. Unde volens et intendens promissa per eum observare tenore praesentis publici instrumenti et alias omni meliori modo etc. inherendo aliis promissionibus de quibus in eodem instrumento promissit etc. obligavit etc. renuntiavit etc. iuravit etc in forma etc. cum juramento etc. Dato fideiussore mag. d.

sebastiano bergontio fiq. d. ludovici vic.[e] s. Ioannis evangeliste pro burgo riolo qui sucessive promissit obligavit renuntiavit et se obligavit in forma camere et hanc obligationem fecit et facit pro uno mense proxime futuro. Itaque finito mense ut supra non teneatur ipse fideiussor etc.

Hoc intelecto ipso Jeronimo non praestante fideiussione praedicta intra dictum terminum et alia adimplente ut supra ulterius ipse non teneatur etc.

Actum parme in domo m.[ci] d. hieronimi plateae sita in vic.[a] s. blaxii praesentibus baptista de bolzonibus fiq. Iac.[i] habitator ville fabrorii et Jo. de ceva fiq. petri vic.[e] S. prosperi et cesare de rosinis fiq. Jo. vic.[e] S. blaxii testibus etc. ac asserentibus etc. et presente d. francisco de platea pro secundo notario.

1551 die ultimo octobris Pontificatus etc.

Documento N. 2.

(R. Archivio di Stato in Parma. — Collezione: « *Rogiti camerali di Parma* ». Rogiti Dall' Aquila).

[*15 maggio 1554. — Cessione di punzonerie ad Angelo Fraschini zecchiero.*]

In nomine domini amen. anno a nativitate domini MDLIIII indictione duodecima die quintodecimo maii Pontificatus domini nostri Julii pape tertii anno eius quinto.

Nobilis dominus Jo. franciscus de bonohomine filius quondam domini Antonini civis parme vic.[e] s. bartholomei de glarea sponte etc. pro se etc. fuit confessus et in concordia cum mag.[co] d. Angelo fraschino senensi cecherio civitatis parme ibidem praesenti danti et solventi pro se etc. se ipsum ab eo habuisse et recepisse scutos triginta sex cum dimidio auri et libras quinque sol. quinque imperialium occaxione pretii ponzonarie ab usu ceche de quibus in lista infrascripta et que extimate fuerunt per dominum dalmianum de gonzagha et dominum franciscum mariam rondanum extimatores ellectos inter ipsos et hoc vigore et in executione

octavi capituli capitulorum dicte ceche de quibus in instrumento locationis rogato per me notarium infrascriptum ad quod etc. et etiam vigore commissionum factarum per dominos magistros intratarum ducalium.

[*in margine*]: *hic cadit tenor dicte liste dicte ponzonarie.*
et que ponzonaria fuerunt consignata eidem domino angelo ut dixit de quibus etc. renuntiavit etc. quia habuit in praesentia etc. confitendo etc. unde fecit finem de eis etc. et praedicta infrascripta cum iuramento et obligatione bonorum et aliis etc. Cum pacto quod ipse dominus Jo. franciscus in eventum in quo camera ducalis non locaret dictam cecham finita locatione ipsius domini Angeli quod ipse teneatur accipere dictam ponzonariam et eam solvere pretio pro quo extimata fuit ut supra et quotiescumque camera ipsa et agentes pro ea postmodum locarent dictam cecham teneatur curare cum effectu quod ipsa ponzonaria quod futurus conductor accipere debeat dictam ponzonariam *(sic)* et eam solvere pro illo praetio quo extimata fuerit per estimatores etc.

Actum parme in domo ceche sita in vic.ª s. Vitalis praesentibus domino Jo. paulo de Taliaferris filius quondam domini Io. luce vic.ᵉ s. pauli pro burgo plazole, magistro nicolao de leonibus de gazabria f. q. d. stephani in vic.ª s. alexandri et francisco de senis fiq. petri habitatore in dicta domo ceche de praesentia testibus etc. et presente etiam desciderio de Ferris pro secundo notario.

1554 die 15 maii pontificatus etc.

1554 adì 24 de Aprile

Ponzonarie de Jo. Fran.ᶜᵒ Bonnome extimate per ms. Damiano Gonza: et ms. Francesco Maria Rondano: quali sono stati ellecti dalli s.ʳⁱ maestri de l'entrata de S. Ecc.ᵗⁱᵃ cioè ms. Damiano ellecto dalli s.ʳⁱ maestri et ms. Francesco Maria ellecto per Jo. Franc.ᶜᵒ a extimare le infrascripte robe: quale sono al presente in cecha.

1°	Uno ponzone con uno s.to Ioanne et uno s.to Hilario extimato.	∆. 5	— l. 30	s. -	d. -
	Uno ponzone da scudi con una Parma extimato . . .	» 6	— l. 36	s. -	d. -
	Duj ponzoni da mezi julii uno con la Madona et uno con s.to Thomaso extimato .	» 4	— l. 24	s. -	d. -
	Uno ponzone da parpaiolle con s.to Hilario extimato . .	» 2 ½	— l. 15	s. -	d. -
	Uno ponzone da colombini con s.to Thomaso extimato .	» 1 ½	— l. 9	s. -	d. -
	Uno ponzone da quatrini con la testa de s.to Hilario extimato.	» 1 ½	— l. 9	s. -	d. -
	Uno ponzone da sesini con una Parma extimato . . .	» 2	— l. 12	s. -	d. -
	Uno ponzone da dinarini con la testa de s.to Hilario extimato.	» ½	— l. 3	s. -	d. -
		∆. 23	— l. -	s. -	d. -
	Uno ponzone con la testa granda extimato	∆. 2	— l. 12	s. -	d. -
	Uno ponzone da quatrini con uno mezo s.to Hilario extimato	» 1 ½	— l. 9	s. -	d. -
	Quatro ponzoni con tre croce et uno fogheto extimato . .	» 2	— l. 12	s. -	d. -
	Tre ponzoni da Regno extimato.	» 1 ½	— l. 9	s. -	d. -
	Nove ponzoni de varie sorte extimati	» 1	— l. 6	s. -	d. -
	Una balanza granda con il suo marcho grando extimata .	» 5	— l. 30	s. -	d. -

Due para de balanzine per pesare argento et oro extimate .	∆. ½	— l. 3 s. - d. -	le quale non sono comprehese in questo inventario et pagamento et sono al soprascritto pretio ∆. 3. ½
Due para de prede da zetare piastre d' argento e d'oro extimate .	» 3	— l. 18 s - d. -	
Uno bancho di legno da tenere sotto alle balanze grande extimato	»	l. 4 s. - d. -	
Uno martello grosso per rebuare le monete quale pesa libre 17 extimato . .	»	— l. 4. s. 5 d. -	
	∆. 17	— l. 5 s. 5	
	∆. 23		

Io Damiano Gonza extimatore electo ad extimar le soprascrite robe dico averle estimate como disopra si contene et in fede de cio me sum sotoscrito di propria mano adì 27 aprile 1554.

Io Franc.° Maria Rondano extimatore electo ad extimare le sopracrite robe dico avereli extimate como disopra si contene et in fede de cio me sum sotoscrito di propria mano adì 27 d'aprile 1554.

Io Zan F.° Bonomo . . . . [?]

Io Angelo Cantello facio fede como li suprascriti estimatori sono stati eleti da me per ordine de li mag.ci s.ri Petro Cenellij et Gironimo Piaza meij colegi sopra la intrata de la Camera ducalle in Parma. Idem Angelus Cantellus manu propria.

Documento N. 3.

(R. Archivio di Stato in Parma. — Collezione: « *Rogiti camerali di Parma* ». Rogiti Dall' Aquila).

[*15 maggio 1554 — Cessione di punzonerie ad Angelo Fraschini zecchiero.*]

Magister Nicolaus de leonibus et gazabria (*sic*), fiq. d. stephani civis parmensis vic.ae s.ti alexandri sponte etc. pro se etc. fuit confessus et in concordia cum mag.co d. Angelo fraschino cecherio parme ibi presente etc. solvente etc.

se ab eo habuisse et recepisse libras ducentum nonaginta septem sol. quattuordecim imperialium occaxione praetii ponzonarie de quibus in lista introclusa.

1551 adì 9 de decembre

Extimo della ponzonaria di M.ro Nicollò Zagabria et Hieronimo detto Pennone compagni et cecheri in la cecha de Parma extimata per Ms. Michaele Angelo di Anselmi et Ms. Francesco Maria Rondano le quale ponzonarie li s.ri Maestri de l' entrata de S. Ecc.tia hano fato comprare al ditto m.ro Nicollò da Ms. Jo. Bonzagno al precio de l' extimo delli soprascripti extimatori: quale ponzonarie li detti S.ri Maestri havevano fato fare al ditto m.s Jo. Bonzagno de commissione de S. Ecc.tia

1.° Uno ponzone da Δ. con la figura ditta Securitas con il ponzone de l' arma ducale extimato .	Δ. 16 —	l. 96	s. -	d. -
Uno ponzone da mezi iulii con la figura de s.to Thomaso integra al quale serve el ponzone de l'arma del Δ. extimato.	» 10 —	l. 60	s. -	d. -

Uno ponzone con la figura quale serve al mezo ⅄. et al sesino con il ponzone de l'arma ducale extimato. . . .	⅄. 8 —	l. 48 s. - d. -	
Uno ponzone da soldi con la figura de s.^{to} Thomaso: al quale serve il ponzone de l'arma del sesino extimato.	» 6 —	l. 36 s. - d. -	
Uno ponzone da quatrini con la figura de s.^{to} Hilario: con il ponzone de l'arma ducale extimato	» 4 —	l. 24 s. - d. -	
		l. 264 s. - d. -	
Uno ponzone da soldi con uno liocorno con il ponzone de l'arma della communitta facto al tempo de m.^{ro} Nicollò et de Hieronimo Pennone cecheri: extimato per ms. Damiano Gonza et ms. Francesco Maria Rondano . .	⅄. 1 —	l. 6 s. - d. -	
Uno ponzone da sesini con uno Thoro con il ponzone de l'arma ducale facto in el ditto tempo extimato per li ditti ms. Damiano et ms. Francesco Maria. . .	⅄. —	l. 2 s. - d. -	
		l. 8 s. - d. -	

La cassa granda venetiana con due chiavature suso dove è solito a stare le ponzonarie et le stampe et stano al presente . l. 8 s. - d. -

Una altra cassa venetiana con due chiavature dove il soprastante tene la moneta biancha et stampata inante che se leva de cassa per il s.^{or} Commissario . . . l. 7 s. - d. -

Una altra cassa picolla quale sta in bottega in la quale li lavoranti tengano le monete da overare quando se partano de bottega per andare a disnare et a cena et a fare altre sue facende con due chiavature suso	l. 4 s. - d. -
Una catia de ferro da fondere argento .	l. 5, s. 6 d. -
Concheli n° 4 de legno da tenire dentro le piastre de arzento	l. 1, s. 8 d. -
	l. 25, s. 14. d. -
1554 adi XIIII de magio.	8
	264
	l. 297, s. 14. d. -

Per commissione de li s.ri Maestri de l'entrata de S. Ecc.tia se fato revedere le ponzonarie anteditte per ms. Damiano Gonza et ms. Francesco Maria Rondano quali hano veduto le ditte ponzonarie non essere deteriorate altramente et li detti s.ri Maestri consenteno al ditto primo extimo.

Io Damiano da Gonza dico haver visto et ben considerato le dette ponzonarie in conpagnia de ms. Francesco Maria Rondeno, ritrovamo le antedite ponzonarie non eser guaste ne detriora [*sic*] in parte alcuna.

Io Franc.° Maria Rondano dico haver visto et ben considerate le dette ponzonarie in conpagnia di ms. Dalmia da Gonza ritrovamo le antedite ponzonarie non eser guaste ne detriora in parte alcune.

[*Dichiarazione illegibile, forse di Hieronimo Pennone*].

Io nic.lo de lioni de zagabria orefece aferemo quanto in presente policia.

Io Angelo Cantello facio fede como li soprascritti son stati eletti a estimare le soprascritte poncenerie et masiritie per mi con ordini de li mag.ci sig.ri Pietro Ceullij et Gironimo Piaza meii colegi sopra le intrate ducale di Parma. Idem Angelus Cantellus manu propria.

Documento N. 4.

(Archivio Comunale di Parma. — Mazzo: « *Zecca - Ordini, Tariffe, Scritture ecc.* », Istrumento notarile).

[*9 Giugno 1556 - Affitto della Zecca di Parma, ad Antonio Signoretti.*]

In Christi nomine amen. anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto indictione decima quarta die nona mensis. iunii pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et domini D. Pauli divina providentia Pape quarti anno secundo.

Mag.[cus] dominus Petrus de Ceulis f. q. mag.[ci] domini Joannis habitator civitatis Parme in vic.[a] s. Joannis Evang. thesaurarius generalis ill.[mi] et ex.[mi] domini d. Octavii Farnesii Parmae et Placentiae ducis secundi ac

Mag.[ci] domini Hieronymus de Platea f. q. sp. domini Galeatii vic.[e] s. Blaxii ac

Angelus de Cantellis f. q. domini Hilarii vic.[e] s. Joannis Evang. ambo magistri intratarum E. S. et a qua ipsi tres habuerunt et habent ut dixerunt idoneum et sufficiens mandatum ad infrascripta omnia et singula rogatum per dominum Hieronymum de Crivellis notarium parmensem, dicto procuratorio nomine sponte et per se et heredes et successores prelibati ex.[mi] domini Ducis predicti concesserunt et concedunt

Egregio domino Jo. Antonio de Signorettis f. q. .. (*sic*) civi regiensi nunc habitatori civitatis Parme in vic.[a] s. Christine ibi presenti et acceptanti ac conducenti

ius et facultatem cudendi monetas aureas et argenteas in dicta civitate Parme per triennium inceptum die decima quinta mensis mai proxime et immediate preteriti et finiturum ut inde sequetur cum capitulis pactis et conventionibus et promissionibus infrascriptis et que sequuntur videlicet.

1. Primo chel mastro de ceccha sia tenuto et obligato tenere una casa nella cità de Parma sopra una via maestra più presso alla piazza puotrà nella qualle debba operare fabricare et stampare tutte le monete de oro et de argento et de ogni

altra sorte come nela fine de li presenti capituli sarà notato et in detta casa habbi a deputare una camera nella qualle detto maestro de ceccha debba tenere una cassa con due chiavi e una ne tenga il detto cecchiero e l'altra il soprastante gli sarà deputato per S. E. o suoi agenti et si debbano in detta cassa tenere chiavate tutte le stampe e monete stampade e bianchite, Sia però lecito al detto cecchiero bianchare le monette quando a lui parerà senza intervenimento del detto soprastante et di poi che saranno bianchite et stampate si debbano consegnare all detto soprastante e repuorle in detta cassa fintanto seranno levate di ceccha per il commissario.

II. Che ogni volta si levarà de ceccha si debba pigliare tanta moneta de ogni sorte sarà stampata per fare saggio che essendo necessario si puossa fare tre saggi acciò accadendo non si trovando giusto il primo si puossi fare il secondo et terzo et trovandosi tutti gli saggi differenti che per tal differenza non fossi il saggio giusto, di quella moneta si farà, detta moneta si debba tagliare e ritrovandosi dui saggi giusti tal moneta si habbi licentiare e levar di ceccha per li predetti signori deputati.

III. Se persona alcuna tanto terriera quanto forestiera portassi oro o argento a far fabricare in detta ceccha, il detto maestro non gli puossi pigliare più di soldi 25 per libra de peso de manifattura dando però il mercante largento legato col saggio alla bontà della moneta vorrà stampare et essendo portato oro per fare scudi non puossa il detto maestro pigliare a persona alchuna più di soldi uno per scudo per sua manifattura dando l'oro legato col saggio come di sopra et sii obligato il cecchiero di fare stampare gli argenti et ori che fossero portati o posti in ceccha in termino de otto giorni et dargli stampati a padroni retenendosi la mercede in raggione come de sopra.

IV. Chel detto maestro de ceccha sij essente da qualonche datio tanto per oro o argento portarà o farà portare in detta città per fabricare, quanto di ciascuna altra sorte de robbe sarà necessario per detta ceccha et così siano essente tutte le persone voranno habitare in Parma per lavorare in detta ceccha delle loro mobilie di casa conduranno in detta città et similmente sij lecito a qualunche persona così terriera come forestiera portare

o ver fare portare in detta ceccha ogni quantità d'oro et d'argento volesse far stampare in moneta senza datio alcuno come di sopra e parimenti siano essenti tutti quelli che conduranno o faranno condure oro o argento in detta città et che lo daranno al detto mastro. Siano però obligati così il cecchiero come altri che portassero gli argenti o oro a denuntiare tutta la quantità che portaranno ne la cità o contado al datio intra il termino de dui giorni dopo la portatura sotto pena di perder tal oro et argento et applicarsi alla camera ducale per la metà et per l'altra metà al datio overo acusatore.

V. Che si debbanno calare o vero bandire tutte le monete saranno più basse de quelle si stamparanno in Parma che si spendono per uno medemo corso come prima il detto cecchiero haverà fabricato de quelle medesme sorte de monete qualle non si possano spendere nè ricevere se non per quella somma saranno tassate reducendole sempre alla bontà di quelle si bateranno in Parma sotto la pena parerà all S. Governatore nella pubblicatione del bando e similmente non se habbino spendere monete de sorte alchuna che siano tose et di queste si habbi da stare alla declaratione et ordini de mastri delle intrade de S. Ecc.ª

VI. In caso de peste o guerra che Idio ne guardi sij lecito all mastro di ceccha renontiare l'impresa et non se intenda essere obligato a cosa alchuna si contiene nelli presenti capituli sin tanto durarà detta guerra, o peste facendo però le sue proteste in scritto alli agenti della detta camera in tempo debito et in tal caso se intenda essere finito il tempo del detto mastro de ceccha et sij la detta ceccha in libertà delli agenti della camera ducale.

VII. Accadendo chel mastro de ceccha manchassi de questa vita presente durante la detta locatione in tal caso se intenda essere finita la locatione e gli suoi heredi non siano tenuti a cosa alchuna per detta causa salvo se le parti non si accordassero.

VIII. Chel detto mastro de ceccha sij tenuto et obligato pigliare in consegna tutte le massaritie e mobili ponzoni, e stampe et ogni altra cosa necessaria alla detta ceccha che erano del cecchiero prossimamente passato dalli agenti de S Ecc.ª e pagarli al prezzo honesto secondo che saranno estimate per doi estimatori

communi et in caso de differenza per gli signori mastri delle intrate de S. Ecc.ª et finita la ferma del maestro della ceccha sij obligato il successore overo la camera ducale pigliare le massaritie et altre materie che restaranno nel modo et forma predetta.

IX. Chel mag.^co^ magistrato sij obligato dare uno saggiatore perito et idoneo qual habbi a fare saggio de tutte le monete de oro et argento si levaranno de detta ceccha et che il cecchiero sij obligato levandosi più de una sorta de moneta dare all saggiatore soldi diece imperiali et non levando più de una sorta de argento darli soldi sei imperiali et de oro soldi dodici imperiali per saggio et sij obligato detto saggiatore far tutti gli saggi così de oro come de argento gli saranno portati alla ceccha tanto per terrieri come per forestieri et per sua mercede habbi d' havere dagli padroni de detto oro et argento per ciascuno saggio de oro soldi sedici et per ciascuno saggio de argento biancho soldi diece imperiali et tutti gli saggi bianchi siano de quelle persone gli portaranno, et similmente il saggio del'oro.

X. Che detto mastro de ceccha sia tenuto et obligato acettare uno soprastante o sia cassiero qual se gli darà per gli agenti della camera ducale et habbi a stare de continuo residente in detta ceccha nel tempo si fabricarà et non possi havere altro offitio et debba tenere la chiave della cassa dove saranno le monete bianchite stampate et altre come nel primo capitulo se contiene et habbi da essere pagato ogni anno dal detto maestro de ceccha e medesimamente si debba pagare il saggiatore de detti danari de esso maestro de ceccha.

XI. Che detto mastro de ceccha sij tenuto et obligato dare e pagare in mano del mag.^co^ thesoriere della camera ducale per honoranza de detta ceccha scudi cento venti ogni anno de oro cioè diece scudi d' oro ogni mese et in fine del mese incomenzando l' anno come de sopra.

XII. Accadendo che detto cecchiero si trovassi in qualche luogo o villa de parmeggiana con qualche soma de argento, o oro et havessi sospetto gli sia lecito domandare una persona, o più di detti luoghi che gli facciano compagnia verso la cità pagando però la lor mercede, et siano tenuti gli huomini fargli compagnia sotto la pena parrà all' sig.^re^ Governatore de Parma.

XIII. Che detto mastro de ceccha sia tenuto et obligato battere scudi a caratti e bontà di K.^{n} 22 senza rimedio alchuno e sia il peso delli scudi italiani qual peso è in mano del detto soprastante et a quel peso se habbino a levare de ceccha et siano in numero per libra de oro scudi n.° centodue e meggio con le stampe et insegne gli saranno consegnate per li agenti de detta camera e soprastanti et trovandosi mancho de peso o in bontà gli saranno tagliate alla presentia delli deputati secondo gli ordini che gli saranno datti per Sua Ecc.^{a} e suoi mastri de entrade et anchora detto mastro de ceccha sij obligato alle spese delle stampe e ponzonarie che saranno necessarie.

XIV. Che quanto alla fabrica de pauli da soldi quindici l' uno, giuli da soldi diece l'uno, grossi da soldi cinque l'uno si habbi de presente da mandare gli agenti della camera ducale alla ceccha de Bologna a pigliare in detta ceccha una o più libre de ciascuna sorte de dette monete e vedere la bontà loro e quanto numero di ciascuna sorte si cava de una libra de argento et a quel medemo modo che si troverà che si fabrichi de presente detta ceccha di Bologna, de detta sorte de moneta cusi sij tenuto et obligato detto mastro de ceccha a fabricare de dette sorte cioè pauli giuli et grossi in tanto che tengano tanto de fino et habbiano tanto de remedio per libra et si levino de ceccha e siano in numero come si trovarà che siano quelle de detta ceccha de Bologna et se per l'avvenire detta ceccha de Bologna lavorassi de altra sorte alterando la buontà o vero il peso con crescerlo et minuirlo in tal caso il detto mastro de cecca habbi facultà et sij obligato fabricare le medesme sorte de monete alla bontà peso e modo che fabricarà la detta ceccha de Bologna.

XV. Le parpaiole teneranno de fino onze quattro per libra con denari dui de remedio per libra et si levaranno de ceccha a onze (tre ?) denari ventidue et saranno in numero cento settanta due per libra et valleranno l' una soldi due et denari sei.

XVI. Gli soldi teneranno de fino onze tre per libra con denari dui de remedio et si levaranno de ceccha a onze due denari ventidue et saranno in numero trecento trentauno e meggio per libra et valeranno quatro quatrini l' uno.

XVII. Gli sesini teneranno de fino onze una et denari 12

per libra con denari dui de rimedio per libra et si levaranno de ceccha onze denari per libra et saranno in numero 368 per libra et valeranno denari 6 l'uno.

XVIII. Gli quatrini teneranno de fino onze una per libra con denari dui de rimedio per libra et si levaranno di ceccha a denari 22 et saranno in numero 539 per libra et valeranno denari tre.

XIX. Le sopradette monete manchando di rimedio in bontà come è detto de sopra et in peso et in valuta de una parpaiola cioè soldi dui et denari 6 e che le dette monete siano all detto numero con la detta bontà come è detto desopra e manchando in peso o in bontà siano tagliate alla presentia delli detti deputati.

XX. Chel detto mastro de ceccha sia tenuto et obligato a fabricare nei dui primi anni scudi ventimillia de moneta grossa et quella quantità de scudi de oro che a lui parrerà.

Predictique mag.ci domini procuratores E.e Sue promiserunt, et promittunt manutenere et deffendere dictum officium fabricandi et cudendi dictas monetas et dictus dominus Joannes Antonius conductor se bene et fideliter gerere in dicto officio seu exercitio toto tempore dicte eius conductionis et solvere dictam honorantiam et observare ea de quibus supra et iuxta formam precedentium capitulorum sub refectione damnorum etc. respective de quibus etc. Et predicta omnia extendantur in forma cum clausulis consuetis iuramenti dictorum mag.rum dom.rum procuratorum in animam E.e Sue et dicti domini Joannis Antonii in animam propriam ac obligatione bonorum predicti ex.mi domini nostri et dicti domini Jo. Antonii etc. et extendantur in forma camere quantum sit respectu obligationis dicti domini Jo. Antonii cum constitutione procuratorum irrevocabilium etc.

Dato etiam per eundem dominum Jo. Antonium fideiussore quantum sit pro summa scutorum mille auri tantum in quibus ipse d. Jo. Antonius posset teneri pro inobservantia presentis contractus nobile domino Marco Antonio de Biatijs cive Parme vic.e ecclesie maioris qui sciens se non teneri etc. sed volens in hoc realiter personaliter presentialiter et in solidum obligari promisit etc. et ita quod faciendo possibilia non excusetur renun-

tiavit et obligavit etc. et cum obligatione in forma camere et cum constitutione procuratorum et in omnibus et per omnia prout fecit dictus d. Jo. Antonius ut supra et hoc quantum sit pro dictis scutis mille auri tantum.

Actum Parme in salla magna palatii episcopalis presentibus ibidem domino Peregrino de Fano f. q. d. Nicolai vic.^{e} S. Michaelis de archu, d. Petro Hilario de Bandinis f. q. d. Alberti vic.^{e} S. Marie Mag.^{ne}, d. Joanne Dominico del Ursa f. q. d. Jo. Lazari vic.^{e} S. Antonini testibus notis etc. ac asserentibus. etc. Et presente etiam domino Hieronimo de Crivellis pro secundo notario. [signum notarii].

Documento N. 5.

(Archivio Comunale di Parma. — Raccolta: « *Gridario* ». Volume comprendente l'anno 1557, 27 marzo).

[*Grida del Governatore di Parma sull' introduzione e l'uso di monete forestiere*]

Volendo l' Illmo S.^{or} il Sor Francesco Bellincini dignissimo Governatore de la cità di Parma provedere alli danni che potrebono intervenire alli citadini et habitanti in la cità di Parma et suo contado per le diverse sorte di monete che ogni giorno sono portate in detta cità et havendo fatto il sagio et parangone per homini periti de la bontà valuta dei giulij et mezi giulij di Massa e ritrovato essere li giulij di valssuta di soldi novi et li mezi giulij di soldi quatro e danari sei, però per parte di S. S. Illma El si comanda ordina et statuisse chel non sia persona alcuna di qual si volia stato grado o conditione si volia o sia che ardisca ne presuma da hora inanti spendere ne pigliare in detta città et suo territorio li soprascritti iulij da Massa se non per soldi novi per ciascuno et li mezi giulij di Massa se non per soldi quatro e denari sei per ciascuno sotto la pena di scudi

vinticinque d'oro da essere tolti iremissibilmente a ciascuna persona che ne spenderà o vero ne pigliarà per più valore et pretio di quel si è detto di sopra da essere applicati per la mettà alla camera ducale per un quarto a l'acusatore al qualle sarà creduto con un testimonio degno di fede et per l'altro quarto all'esecutore et di perdere anchora la detta moneta che haverà speso over piliato.

FRANCISCUS GUBERNATOR

1557 die 27 Martii.

Publicat. ad campanam magnam existentem in platea magna comunis Parmæ per Petrum de la Rosa pubblicum tubatorem comunis Parmæ sono tubarum præmisso ut moris est, me notario etc.

DOCUMENTO N. 6.

(Archivio Comunale di Parma. — Raccolta: « *Gridario* », Volume comprendente l'anno 1556, Data incerta (1)).

[*Grida del Governatore di Parma sull' introduzione e l'uso di monete forestiere*]

Volendo di novo l' Illmo Sor Francesco Belincini Governatore di Parma provedere alli danni che posseno avvenire in la città per le varie e diverse monette nove che di continuo vengono fuori et si spendino ogni giorno per la città, perciò havendosi fatto il saggio e parangone sopra d'alcune per homini periti et inteligenti di tal monette, et havendosi trovate le infrascripte non agiungere al prezzo e valore per qual si spendano communamente. Perciò per tenore di questo publico bando si ordina et commanda a ciascuna persona di qual grado e conditione si voglia o sia che in la città di Parma e tutto il suo dominio non ardisca nè presuma spendere nè pigliare le monette infrascripte se non al pretio et valore infrascripto cioè

(1) V. nel testo, pag. 34, nota 1.^{a}

I sesini mirandolini che prima si spendevano per denari sei da hora innanci non si possano spendere se non per denari cinque.

I bolegnini della Mirandolla da quatrini sei per quatrini cinque.

I columbini e denari mirandolini da soldi tre per quatrini undeci.

E quei denari mirandolini da soldi sei per soldi cinque e mezzo.

E i quatrini mirandolini per denari duoi.

E i mezzi giuli da Masa per soldi quatri e meggio.

E i giuli da Massi per soldi novi.

E medemamente ogni e qualunque sorte di denari novi che fusseno portati dentro dalla cità di Parma per qualunque persona gli debbano presentare et consignare al predetto Ill.mo Sig. Governatore et non possino spendere in sin tanto non seranno stati consignati come di sopra. E questo sotto pena di scuti XXV d'oro d'esser tolti irresibilmente (*sic*) a ciascuna persona che ne spenderà o vero i pigliasse per più valore e precio di quel si è limitato e tratato come di sopra per ciascuna volta e per ciascuna sorta di dette monette come di sopra che fusse ritrovato spendere contra la forma del presente bando e d'essere aplicati per la mità alla camerra ducale et per uno quarto allo accusatore et per l'altro quarto allo exequtore et di perdere detta monetta.

Documento N. 7.

(Archivio Comunale di Parma — Raccolta: « *Gridario* » Volume comprendente l'anno 1557, 26 agosto).

[*Grida del Governatore di Parma sull'introduzione e l'uso di monete forestiere*]

Volendo l'Ill.mo S.or il S.or Francesco Bellincino dignissimo Governatore de la cità di Parma provedere alli danni che in l'avenire potrebeno patire li citadini et habitanti in detta cità et suo contado per le diverse sorte di monete che ogni giorno sono portate in essa cità et essendossi fatto fare il saggio de li mezi giulij

novamente batuti in la Mirandola si è ritrovato detti mezi giulij non valere se non quindeci quatrini. Però per parte di S. Illma S. el si commanda et ordina chel non sia persona alcuna di qual si voglia stato grado e conditione che ardisca nè presuma da hora inanci spendere nè pigliare in detta cità et suo territorio detti mezi giulij se non per quindeci quatrini per ciascun di loro sotto la pena di scudi vinticinque da essere tolto iremissibilmente a ciascuna persona che ne spenderà overo ne pigliarà per più valore da essere applicata per la mittà alla camera ducale per un quarto a l'acusatore al qualle sarà creduto con il suo giuramento et con un testimonio degno di fede et per l'altro quarto all'esecutore et di perdere detti mezi giulij che haverà pigliati o spesi. E più per parte di S. Illma S. el si comanda chel non sia persona alcuna come di sopra che da hora inanti non ardischi overo presuma pigliare nè spendere alcuna sorta di moneta nova tanto d'oro quanto d'argento se prima non sarà stata consegnata alli signori Deputati sopra dette monete et fatto li debiti saggij d'esse monete et ordinato per quanto pretio si haverano da spendere sotto la pena antedetta da essere tolto a chi contrafarà et da essere applicata come di sopra avertendo che se crederà all'acusatore con il suo giuramento et come di sopra.

FRANCISCUS GUBERNATOR

Die 26 Augusti 1557 — Publicat. ad campanam per Petrum de la Rosa publicum tubatorem Comunis Parme sono tubarum præmisso ut moris me notario et canc.^{rio} prelegente.

DOCUMENTO N. 8.

(Archivio Comunale di Parma — Raccolta: « *Gridario* », Volume comprendente l'anno 1559, 22 maggio.)

[*Grida del Governatore di Parma sul valore e l'uso delle monete nello Stato*]

Modo et ordine con il quale s'ha da spendere le monette sì d'oro come d'argento nella città di Parma et suo vescovato, et altri loghi compresi con essa al pagamento della fortificatione.

Havendo molte volte inteso et conosciuto l'Ill.mo et R.do mons. Andrea Recuperato governatore della città di Parma et suo vescovato et altri luoghi come di sopra, varie et diverse dispute circa il modo di spender le monette sì d'oro come d'argento per l'abuso posto in publico a spendersi le monette basse, che in tanta somma son moltiplicate c'hanno fate cresciere l'oro, et ancho le altre bone monette non appaiono, ma si tengono in occulto, o a tanto alto pregio che è cosa molta dannosa così in generale come al particulare et ancho periculosa nel vendere et nel comperare di fare nascere qualche scandolo perciò desiderando S. S.ria quanto più po' provedere a tali abusi et disordini che in questa città et suo vescovato et altri luoghi come di sopra sia più copia di buone monette, sì d'oro come d'argento che sia possibille ha ridotto ciascaduna sorte di esse al suo legittimo valore et le altre si è resoluto bandirle per commodità et beneficio universale de' sopra nominati sudditi al suo governo. Per tanto ordina dispone et commanda per questa sua pubblica grida qual vuole s'habbia da osservarsi inviolabilmente che persona alcuna sia di qual stato, grado, e conditione voglia essere o sia, subietto alla sua giurisditione et governo come di sopra non ardisca nè presuma in alcuno modo per lo avenire spendere monette di oro o di argento, et di ramo di alcuno valore, o cunio, se non secundo l'ordine infrascritto sotto la pena a chi contrafarà de scudi 25 d'oro d' aplicarsi per un terzo alla camera ducale, per un terzo all'accusatore qual serà tenuto secreto, et per un terzo all'essecutore, et la perdita delle monette, avertendo che detta pena serà esseguita senza remissione alcuna attento che è ferma resolutione di S. Ecc.tia

Valore delle monette sì d' oro come d' argento nominate di sopra sono l'infrascritte

	lire	soldi	danari
1.° Tutti gli ducati larghi valerano	6	15	—
eccetto gli bolognesi, mantuani et mirandolini, che valerano	6	12	—
[2.°] Gli ducati portughesi novi dalle croci	6	10	—
[3.°] Gli ducati di camera	6	10	—

[4.°] Gli scudi di Franza et di Genua vechij	6	2	—
[5.°] Le corone di Franza	6	—	—
[6.°] Tutti gli scudi d'Itaglia per ciascaduno	6	—	—
eccetto li mirandoli	5	17	—
et gli savoini novi	5	15	—
[7.°] Gli scudi del bue	5	—	—
[8.°] Gli raini d'oro	4	12	—
[9.°] Gli talerri	4	10	—
[10.°] Gli mezzi scudi d'argento di Millano	2	19	—
[11.°] Gli quarti di Franza novi et papali	1	10	—
[12.°] Gli quarti di Millano novi	1	9	6
[13.°] Gli quarti di Franza vechii	1	7	—
[14.°] Gli quarti di Millano et Genua vechii	1	11	—
[15.°] Gli quarti fiorentini	1	10	—
[16.°] Gli grossi da XV soldi di Bologna Modena et Reggio che serano del suo peso et bolati dal deputato di S. Ecc.	—	15	—
[17.°] Gli giuli che serano bolati et di peso dal predetto deputato	—	10	—
[18.°] Gli mezzi giuli	—	5	—
[19.°] Gli reali	—	11	—
[20.°] Gli cavaloti di Regio e di Modena	—	5	6
[21.°] Gli columbini di Regio et di Modena et Bologna	—	2	9
[22.°] Le parpaiolle di Parma da due teste, et quelle della Parma assetata, le piasentine milanesi, et di Franza	—	2	6
[23.°] Le altre parpaiolle d'ogni sorte serano bandite eccetto però le nove che di presente si battino in questa città quelle valerano	—	2	6
[24.°] Gli sessini d'ogni sorta sono banditi salvo che di presente si battino nella cecha predetta	—	—	6

Intendendo che tutte le soprascritte monette così d'oro come d'argento siano giuste del suo peso. Et tutte le altre sorte non specificate di sopra si spendino alla ratta secondo la declaratione del predetto S. Governatore et commissario sopra alla ceccha avertendo che alcuna sorte de moneta nova non s'habbia da

spendere nè ricevere per alcuna persona se prima non serà approbata dalli predetti Sig. Governatore et commissario, li quali la declarerano, havuto consideratione alla sua valuta bontà et peso. Et tutte quelle persone che portarano alcuna sorte di moneta nova in detta città et altri luoghi come di sopra siano obligati subito presentargli al predetto S. Governatore, affinchè possino fare quanto di sopra è detto et contrafacendo caschano nella pena della perdita di detta monetta et di più all' arbitrio del predetto Sig. Governatore d'applicarsi come di sopra è detto, avertendo che ogni persona ne potrà fare inventione et acusatione et gli sarà creduto et tenuto secreto.

Et affine che ogni persona che haverà sessini e parpaiolle parmeggiane de bandite come di sopra se ne possa valere et habbi manco danno che fia possibile, s'ordina che ogni persona che ne haverà piacendoli gli porti a ms. Antonio da Bottone alla sua botegha deputato sopra ciò, che le receverà per peso et altretanti al peso medemo gliene restituirà della medema sorte fra il termine di XV giorni nel qual tempo gli meterà in cecha ritenendogli soldi 18 imperiali per ogni libra a peso per la manifatura del cechiero. Eccetto che alli poveri che ne haveranno per la somma d'un scudo e da ivi in giù li darà subito il suo ritrato, ritenutose perciò detta manifattura alla ratta.

Et il medemo farà a chi haverà de giuli che non serano di peso et farà la police di ricevuta ad ogni persona a chi non darà il ritratto, et il presente ordine durerà per XV giorni continui et passato detto tempo non s' accetarano poi. Et perchè il predetto Illmo et Rev.^{do} Sig. Governatore ha anchora informatione chel fare augumentar l'oro in gran parte nasce da quelle persone che lo cambiano in altre valute et gli danno maggior pretio del solito corso, perciò S. S. Illma commanda che quelli che cambiarano l'oro non possino haver più di soldi uno denari sei imperiali per ciascaduno scudo d'oro per cambio sotto pena di scudi XXV d'oro d'aplicarsi ut supra. Et acciò che si possino conoscere gli giuli fatti sino ad hora che siano del giusto peso, s'è ordinato che tutti quelli che gli hanno per volerli spendere in questa cità et altri luoghi come di sopra gli debano portare alla botegha del Monticello in mal cantone che gli serano bolati gratis d'un bollo

publico sopra ciò deputato per il detto S. Governatore, e così bolati e giusti di peso si debbano accetare d' ogni persona per soldi dieci l'uno et similmente li soprascritti grossi da soldi XV l'uno.

Et inoltre ordina et commanda a ogni persona come di sopra che in tutti li pagamenti s'haverano da far nel avenire siano di qual sorte si vogliano da lire cinque imperiali in su chel non se gli possa dare più di 10 per 100 fra sessini et quatrini contro la volontà di chi l'haverano da recevere sotto le pene sopra nominate d'aplicarsi come di sopra.

Non intendendo per questa nostra grida derogare alle altre nostre sopra ciò fatte per conto dolle monette bandite.

Die 22 mai

Publicat. etc.

INDICE

Appendice di Documenti

ERRATA - CORRIGE

Pag.	8	riga 11:	in vic.ª	—	vic ªᵉ
»	12	» 13:	(n. 1)	—	(n. 4)

LA VITA GIURIDICA

DI

UN COMUNE RURALE

Rintracciare le origini del Comune di Montecchio, seguire questo ente nella sua ulteriore evoluzione; dire per somme linee dello Statuto e delle altre disposizioni legislative che furono in vigore in questo territorio anteriormente alla pubblicazione del Codice delle Costituzioni di Francesco III (1771), questo il tema che mi proposi di svolgere.

Francesco III Duca di Modena, che nel 1755 avea raccolte in un volume le leggi pubblicate da' suoi predecessori e le sue proprie sotto il titolo di « *Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli stati di S. A. ser.* » nel 1771, sull'esempio di Vittorio Amedeo II Re di Sardegna, pubblicava il « *Codice di leggi e costituzioni per gli stati di S. A.* » diviso in cinque libri ripartiti in titoli.

Questo tentativo di codificazione non rispondeva appieno ai desiderata delle nuove scuole filosofiche e giuridiche, vuoi perchè a differenza dei codici pubblicati in seguito lasciava ancora sussistere il diritto comune e il diritto statutario; vuoi perchè riproduceva non pochi degli errori della legislazione statutaria, specialmente in materia di successioni e di diritto punitivo.

Ercole III proseguì l'opera paterna promulgando nuove leggi per modificare o completare alcune parti del Codice, che destituito d'ogni effetto giuridico per tutta la durata della dominazione francese (1796-1814) fu richiamato in vigore nel 1814 da Francesco IV il quale vi fece qualche aggiunta; Francesco V ultimo Duca di Modena pubblicava il 25 ottobre 1851 un « *Codice di leggi civili* » che abrogò definitivamente le Costituzioni del 1771 e le altre posteriori; a questo che dovea entrare in attività col 1° febbraio 1852, seguirono il « *Codice di procedura civile* » (1852), il « *Codice penale* » (1855) e il « *Codice di commercio* » (1859).

C. Tassoni.

LE FONTI.

Il non breve lasso di tempo che intercede fra le prime origini del nostro Comune e la fine del XVIII secolo si può suddividere in tre periodi, perchè tre sono i principali momenti storici attraversati dal Comune. Nel primo, che giungerebbe fino al XV secolo, Montecchio segue le vicende di Parma, e la legislazione municipale di questa città v'ha incontrastato dominio; passando sotto gli Estensi consegue una certa autonomia di cui sono espressione le compilazioni statutarie locali: verso la metà del XVI secolo questa terra viene eretta in Marchesato e comincia da allora il terzo ed ultimo periodo, periodo di transizione durante il quale da un lato i feudatarii modificano gli statuti con le loro gride, dall'altro il sovrano, che via via ha rafforzato il proprio potere, dà alacramente opera a sostituire alla multiforme legislazione locale un codice unico per tutto lo Stato.

Francesco III infatti, imitando altri principi riformatori, col codice e con una serie di ben intese disposizioni non solo riordinò i vari rami della pubblica amministrazione, togliendo molti ed inveterati abusi, e dotò il suo Stato di una buona legislazione, ma abolì molte delle immunità del clero e inaugurò un nuovo assetto nelle relazioni fra il potere civile e l'ecclesiastico, onde possiamo concludere col Salvioli che quando le armi francesi invasero l'Italia, il ducato di Modena non era più una rocca in-

violata di pregiudizii medioevali e di abusi feudali, ma fra gli Stati italiani era forse quello che maggiormente aveva progredito sulla via delle riforme (1).

a) Lo Statuto.

Era nelle consuetudini germaniche il principio che ogni corporazione potesse prendere quei provvedimenti che alla maggioranza degli associati riuniti in assemblea sembrassero più opportuni, e stabilire di conseguenza quelle norme che valessero a disciplinare il buono e regolare andamento dell'associazione.

Da questa consuetudine ebbero origine i più antichi Statuti delle città italiane (poichè i comuni erano la risultante, per così dire, dell'associazione delle varie consorterie nobilesche, corporazioni mercantili e corpi d'arte esistenti entro il perimetro delle mura cittadine): e la podestà imperiale dovette piegarsi con Federico 1° a riconoscere vigore di Legge a questo diritto consuetudinario comunale colla pace di Costanza (1183) (2). Da allora ogni città e quasi ogni borgo di qualche importanza ebbe proprii Statuti approvati nell'assemblea del popolo. Quando poi il supremo potere passò nelle mani di un signore, l'approvazione della generale adunanza del Comune non bastò più per dare forza di Legge alle compilazioni degli statutarii, che dovettero essere presentate al Sovrano affinchè le sanzionasse. Nel novero degli Statuti resi obbligatorii da un rescritto sovrano rientra lo Statuto del Comune di Montecchio, opera di ignoti compilatori, sanzionato dal Duca Borso d'Este con sue lettere patenti del 12 luglio 1453, datate da Reggio (3).

(1) « Atti e mem. della R. Deputazione di st. pat. di Modena ». Tornata del 15 dicembre 1897.

(2) « Sed nos habebimus proprium nuncium in civitate vel episcopatu « qui de illa appellatione cognoscat et iuret quod bona fide causas exami- « nabit et diffiniet secundum mores et leges illius civitatis. . . . . . »

(3) Per predisporre favorevolmente il principe, il comune accompagnò la domanda di conferma dello Statuto col donativo di due carra di vino, quattro forme di cacio, cento staia di spelta, cento paia di polli e dieci di piccioni. (Arch. di Stato di Reggio, Arch. Com., *Rifor. Anz.* 29 giugno 1453).

Anteriormente allo Statuto del 1453 parmi accertata l'esistenza di due altre compilazioni statutarie (1); quanta parte di queste sia contenuta nel nuovo Statuto non è dato di precisare stante la mancanza di quei codici.

Lo Statuto è ripartito in cinque libri; il primo s'occupa dell'ordinamento del Comune e contiene qualche altra disposizione d'indole generale, il secondo delle materie civili e della relativa procedura, il terzo del diritto e della procedura criminale, il quarto dei danni e l'ultimo, senza titolo speciale, contiene norme relative alle acque, alle strade e ad altri argomenti. Manca un libro delle mercedi e soltanto troviamo ricordate quelle dei nunci comunali, le sportule dei giudici e le mercedi dei notari (2).

Non va esente dai vizii di forma e di sostanza che caratterizzano la legislazione statutaria; è redatto in un latino grosso con frequenti locuzioni dialettali latinizzate, lo stile è ampolloso e le rubriche sono talvolta precedute da verbose motivazioni etico-giuridiche (3).

Il nostro Statuto sta in intimo rapporto cogli Statuti di

(1) Il Marchese Leonello aveva approvato nel giorno 4 dicembre 1441 uno statuto destinato a surrogare il vecchio secondo l'espressione dei documenti. Un principio o fosse scritto negli statuti o soltanto della consuetudine accennato in una lettera di un Podestà, del 6 luglio 1438 è quanto ho potuto raccogliere di tutta questa antica legislazione: « niuno di Montecchio faccia sicurtà su uomo forestiero, fattala sia nulla » che risponde al contenuto della r. « quod nullus fideiubere possit pro aliquo foresterio » del C. II, *Stat. Parmae*, 1347: cfr.. *Stat. Regii*, 1582, r. 30. II; Arch. cit., Carteggio del Reggimento.

(2) r. I. 5; II. 6.ª e II, 38ª. IV, 24ª.

(3) Dello Statuto, a tutt'oggi, ho rinvenute due copie. Un codice cartaceo di 74 mezzi fogli numerati: allo Statuto compreso fra carte 5 e carte 69 precede un rubricario, seguono alcuni documenti, l'ultimo dei quali si chiude con una dichiarazione del notaio Giovanni Andrea Caronzi, 1606-1695, cui è dovuto, almeno per buona parte, il manoscritto. Questo codice, da alcuni confronti fatti con rubriche estratte in varie epoche dal *Volumen Statutorum* per opera di pubblici ufficiali, risultò autentico.

Le rubriche poste a confronto furono specialmente la r. 9 V. riportata in lettera 5 aprile 1462 del potestà locale (Arch. di Reggio cit. l. c.); la r. 17. II. che è trascritta in rogito autenticato del 1658 dello stesso G. A. Caronzi, esistente nell'Archivio di Stato di Parma. *Stat. di Montecchio*,

Reggio (1), e lo si rileva anzitutto dalle lettere patenti d'approvazione ove è detto essersi gli uomini di Montecchio date alcune provvisioni « instar provisiones et statuta huius civitatis nostrae [Regii] (2) — poi dalla r. 2ª del libro 1º in cui si indicano quali fonti sussidiarie e complementari, pei casi ne' quali non si possa provvedere a norma dello Statuto e delle consuetudini locali « bonas consuetudines dictae terrae longo tempore observatas, » gli Statuti di Reggio e successivamente quelli di Ferrara e il diritto comune.

Ciò si ripete nella r. 33 l. II, dove si dà anche la ragione di questo richiamarsi agli Statuti reggiani « quia homines de Monticulo sunt proximiores civitati Regii..... et magis conveniant moribus et vita cum reginis ». I nostri statutarii pertanto oltre che servirsi delle precedenti compilazioni e delle consuetudini locali, che dovevano risentire ancora l'influenza della legislazione municipale di Parma, presero molto dagli Statuti di Reggio, introducendo nello Statuto del 1453 intere rubriche copiate *de verbo ad verbum*; altre modificarono sensibilmente sia perchè raccolsero sotto un sol titolo la materia di più capi o divisero in più parti quello che formava un sol tutto, altre finalmente

l. c., r. 30. II, 40. II, e qualche altra riportata in fogli del carteggio dei Rettori dello Stato esistente nell'Arch. di Stato di Modena.

La seconda copia è il *Cod. Chart.* in f.º saec. XVIII Ms. IV. D. 31 MLXXIV della Biblioteca Estense di Modena, che ci presenta alcune varianti: quella di maggior momento è nella r. 6. II; le altre, cfr. r. 16. 33 II, sono di poca entità, e ci permette di rendere intelligibile la lezione delle r. 11-12 III oscura e monca nell'altro codice.

Lo Statuto è preceduto dal proemio e al rubricario del V libro sono aggiunti i titoli di sei rubriche delle quali però manca il testo corrispondente.

(1) La ricca serie che giace in quell'Arch. di Stato comprende in codici membranacei gli *Statuta compilata de a. 1242 cum addict. et deminut. usque ad a. 1266*: gli *statuta* del 1266 *cum addict. usque ad a. 1273;* quelli del 1306 *confecta libertate;* quelli del 1311; gli statuti dei giudici (1306), de' notai (1313), de' massari (1323) e una raccolta di atti del Comune dal 1314 al 1327. Vengono poi gli Statuti del 1371, del 1392 frammentarii, del 1404; quelli del 1411 ratificati da Nicola d'Este, copia alquanto mutilata e logora, una compilazione del 1439 limitata al libro dei danni.

(2) Arch. di Stato in Modena. Cancell. Ducale. Carteggio dei Rettori dello Stato. — *Montecchio* f. 1.

modificarono solo nella forma estrinseca aggiungendo, togliendo, sostituendo qualche inciso, qualche vocabolo (1). Siccome però manca una esplicita dichiarazione degli statutarii di essersi giovati della legislazione municipale di Reggio, la quasi identità che rileviamo rientrerebbe nel quarto dei gruppi in cui il Lattes raccoglie i vari modi e forme colle quali si manifesta l' identità statutaria, imitazione e trascrizione d'altri Statuti senza citarli (2).

(1) Alcuni confronti fra il nostro e gli Statuti, ancora inediti, di Reggio basteranno per dimostrarci la quasi identità che talvolta diventa identità assoluta.

Il principio della prescrizione decennale della r. 7. I. lo troviamo nello Statuto di Reggio del 1242 r. 23. I; è ripetuto in quella del 1411. r. 37. II: gli Statutarii del 1471 portano il periodo di tempo necessario a prescrivere a quindici anni, r. 63. II. 1582. Anche lo Statuto di Parma del 1347 l. II, p. 163 ammetteva la prescrizione decennale delle obbligazioni derivanti da mutuo che presentasse i caratteri di usura, richiedendosi però sei testimonii per provare l'usura laddove il nostro s'accontenta di cinque, r. 11, II. Identiche o quasi per titolo e contenuto sono le r. 51. 53. I, *Stat.* 1242 e 30. 16 II del nostro; l'ultima nello Statuto di Reggio comincia « Placet de coetero taliter observari (che leggesi anche nella r. 54. II. dello Statuto del 1582) e i nostri compilatori ripetono « Placet de coetero [to]taliter observari » e tiran via trascrivendo *ad litteram* quasi tutto il capo. L' identità si riscontra pure, fatta astrazione dell'ammontare delle doti e delle *donationes propter nuptias,* fra le r. 48. 49, 50. X. *Stat.* 1266 e le r. 18. 19, 16. 20. II dello Statuto di Montecchio, che concernono i rapporti patrimoniali fra i coniugi. Ricorderemo pure la r. *de viis dandis* dello Statuto del 1311, identica alla r. 8. V del nostro.

Gli esempi d' identità crescono esaminando gli statuti più recenti di Reggio. Così le r. 1, 6 *de dugalibus,* 1371, e le r. 2. 6. V, 1453; le r. 11 21. 25. V, 1392, e le r. 6. 4, 14. V. 1453; le r. 13. 56 *Extraord.* 1392, e le r. 1. V; 21. II. 1453: le r. 1. 5. 26. 30. 33 Proc. civ, 1404; le r 1-6. 39 36. 14 II, 1453; le r. 36. 37 I. 1411, e le r. 5. 6 I, 1453; le r. 31. 12. 19 33. 29 *de damnis datis* 1439; e le r. 3. 6. 4. IV; 16 III 18. IV. 1453.

Nel 1471 s' intraprese la compilazione degli Statuti di Reggio usciti a stampa nel 1500 e poscia nel 1582, condotta come leggesi nel proemio sulle precedenti leggi municipali « reiectis superfluis interpretatis obscuris et additis necessariis » onde non parrà strano se più di cento rubriche su centotrenta del nostro Statuto presentano qualche identità con altrettante dello Statuto suindicato. Vedansi specialmente le r. 10. 14 16 27. 28. 29. 31. II del nostro e le r. 24. 5. 54. 114. 112. 105. 102. II di quello di Reggio.

(2) « Studi di diritto statutario » Nuovi esempii di identità statutaria, pag. 74. 75.

Lo Statuto non fa cenno nè della conservazione del *Volumen*, nè delle riforme ed aggiunte che eventualmente fossero da introdursi. Ciò del resto si spiega ove si consideri che il potere di far leggi non risiedeva più nel Comune, ma era stato avocato a sè dal Sovrano (1). Gli *idem* e gli *hoc addito* che leggiamo in talune rubriche non indicano già ulteriori aggiunte, ma o si trovavano già negli Statuti cui attinsero i compilatori, o ci denotano l'aggruppamento di varie disposizioni. E così pure il notaio « reformationum » ricordato nella r. 13. II, cfr. *St. Regii*, 1582, 37 — non ha che vedere colla riforma degli Statuti essendo il cancelliere del Comune che tien nota dei deliberati — provvigioni o riformazioni — del Consiglio. Cfr. St. Regii cit. 62, I.

Alle revisioni periodiche si è sostituita la pubblicazione delle leggi emanate dal Principe o dal Signore feudale che integrano, modificano gli Statuti (2) — e poichè mancò la riforma generale ch'avea divisata il Marchese D. Alfonso (3) — lo Statuto del 1458, più o meno modificato dalle gride e notificazioni dei principi estensi, rimase in vigore fino alla pubblicazione del Codice

(1) Il Principato italiano del Rinascimento rinnovava la teoria romana che « regia voluntas legis habet vigorem »: leggiamo in certi capitoli del principio del secolo XV che il potestà renderà giustizia secondo le leggi scritte: « immo statutis et ordinibus deffitientibus et plus et minus ad beneplacitum voluntatis domini », e in una lettera del 1452, che parla del modo di procedere all'elezione del Consiglio in deroga alle norme allora vigenti, è detto « tale essere intentione irrevocabile del nostro I. Sig. el quale vole che habia in perpetuum *vim legis et statuti* ». Arch di Reggio cit., Cart. cit.

(2) Nel rescritto col quale il Duca accompagnava al Reggimento i nuovi Ordini del 1457 è detto: « commettendovi che *vice et auctoritate nostra* vui li introducati, et faciati mettere in consuetudine et observantia facendoli registrare la oltra ». Arch. cit., l. c. — D. Cesare, 1587-1629, fece inserire nel nostro la r. 13. II degli Statuti di Modena. Ed. Gadaldino, 1590, lievemente modificata, esempio d'imitazione degli Statuti per opera del Principe. Il Duca Francesco II volle fossero introdotti negli Statuti delle singole terre gli ordini pel buon governo delle Comunità dello Stato pubblicati per le stampe nel 1630.

(3) « . . . la rifformatione de statuti la quale intende se habia a fare a benefitio publico, ma potrà caminare alquanto in longo . . . ». Grida 21 ottobre 1577. Arch di Modena, l. c. — Marchesato di Montecchio.

delle Costituzioni di Francesco III (1771) — il proemio delle quali dichiarava però che le leggi municipali avrebbero conservata la loro efficacia nelle materie di cui il legislatore non si fosse occupato (1).

Nel « Volumen statutorum » erano contenuti, necessario complemento, i privilegi, grazie, capitoli, conseguiti dal Comune.

b) Le Gride.

Il Sovrano e i feudatarii esplicavano la loro attività legislativa mediante le gride — così dette perchè erano pubblicate, gridate dal banditore nei giorni festivi o di mercato — provvisioni, ordini, notificazioni ecc. — colle quali completavano la legislazione statutaria dove apparisse manchevole, disciplinavano i nuovi rapporti giuridici che si fossero formati, introducevano, talvolta, qualche utile riforma.

Manca un libro-gridario del Marchesato di Montecchio, però ho potuto esaminare un discreto numero di gride manoscritte o stampate. Le più sono ispirate ai principii della politica mercantile che informava l'attività eticosociale degli Stati italiani e contengono quindi una serie di vincoli posti alla libertà degli scambii commerciali, una quantità di restrizioni più o meno vessatorie imposte ai proprietarii terrieri costretti a fare determinate coltivazioni, obbligati a denunciare il numero dei capi di bestiame posseduti, la quantità dei prodotti raccolti sui fondi ecc.; provvedimenti che cercavasi di giustificare collo specioso pretesto di proteggere l'agricoltura e assicurare l'abbondanza annonaria, sebbene non infrequentemente riuscissero all'effetto opposto.

Altre gride sono dettate per provvedere a nuove figure di reati non prevedute dallo Statuto — p. e. contravvenzioni in materia di caccia e pesca, contravvenzioni al divieto di far legna o pascolare animali nei beni del principe; reati militari ecc.; — altre modificano qualche rubrica degli Statuti in materia di po-

(1) Negli atti notarili che precedono la pubblicazione di queste leggi, abbiamo la formola « servate le forme degli Statuti di Regio e Montecchio e le provisioni dei sovrani nostri estensi », che nei susseguenti si muta nell'altra « a norma del sovrano codice ».

lizia, o in materia civile o procedurale; le restanti provvedono a casi speciali e non hanno gran fatto importanza.

c) **Fonti sussidiarie.**

Finalmente dovetti aver presenti i capitoli dei dazii, della camerlengheria, delle vettovaglie, quelli delle milizie; le concessioni, i privilegi, le immunità accordate ai cittadini reggiani o ad altri forestieri, quelle accordate al Comune, i provvedimenti adottati dal Comune; i documenti relativi alla intricata materia delle irrigazioni; quelli riguardanti le corporazioni religiose, fonti tutte sussidiarie e disseminate, come le gride, per le filze degli archivii.

LE ORIGINI.

All'epoca dello stanziamento dei Longobardi in Italia alla collettività di villaggio era già sottentrato il sistema della proprietà famigliare cui partecipavano ugualmente quanti si trovavano sotto il mundio del capo della casa richiedendosi per alienare o altrimenti disporre dei beni comuni il consenso di tutti i « coheredes. » Accanto al Consorzio domestico era sorto il consorzio libero (1) che presuppone un sustrato economico ed è legato all'esistenza di una proprietà o restata indivisa allorchè si ripartirono le sortes, o posta in comune in appresso.

All'infuori della famiglia organismo politico autonomo che assicura all'individuo quella protezione che lo Stato non può garantire, all'infuori delle associazioni economiche tollerate dallo Stato, nel breve ambito delle quali raccoglievasi anche la vita dei vinti, non erano possibili altre associazioni onde la vita pubblica si riduce alle piccole assemblee del vico « vici conventus ».

(1) Per le origini del Consorzio si veda Salvioli, « *Consortes e Colliberti* etc » in Atti e Mem. della Dep. Mod di St. p., S. III., V. 2, p. 189. ss.

Lex Wisig. VIII, 6.6. - conventus ante ecclesiam » - Roth. - c. 343 - germi del Comune rurale (1).

Indeboliti i vincoli famigliari, scalzato per le molteplici eccezioni introdotte dalle leggi canoniche e civili il principio fondamentale del consorzio, collo svilupparsi della proprietà privata, si rinnovava un fenomeno verificatosi negli ultimi tempi dell'impero romano; la piccola proprietà scompariva assorbita dalla grande e con essa scompariva la libertà dei piccoli proprietarii - mediani - rachimburgi - arimanni - exercitales - i quali possedendo in nome proprio intervenivano alle assemblee politiche e giudiziarie.

Perduta la loro arimannia dovettero porsi nella altrui dipendenza, chiedere a qualche potente terre da coltivare e dalla forma più usitata di contratto agrario si dissero liberi livellari. La condizione loro divenne allora identica a quella dei minimi, personalmente liberi, ma economicamente dipendenti da un signore (2) e in un ordinamento sociale in cui presupposto necessario dell'esercizio dei diritti politici era il godimento di una libera proprietà, si trovarono al pari dei minimi esclusi da ogni partecipazione alla vita pubblica (3).

(1) Solmi, Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune, p. 9. 10. 17. 18.

(2) « De minimis hominibus qui nec casas nec terras habent ». Liutprando, c. 82 « De liberis hominibus qui proprium non habent. sed in terra dominica resident ». Capitolare franco dell'829, c. 6.

(3) Come un'eco delle tristi condizioni degli arimanni è nel placito matildico di Montebaranzone del 1114 in cui si accolsero finalmente le querele che gli *homines de Monticulo*, gravati straordinariamente da ministeriali matildici — persone di condizione servile incaricate dei servizi domestici del signore feudale e talvolta delle pubbliche funzioni di esattori castellani ecc., sporgevano, e da molto tempo invano, contro costoro, promettendo levare ogni abuso. « Notum igitur esse volumus..... nos omnes malos et insuetos usus quos a tempore bonae memoriae Beatricis matris nostrae habuerunt, aut per nos vel nostros ministeriales eis iniuste impositi fuerunt omnibus hominibus de Monticulo deinceps remisisse et remittentes in manus domini iamdicti parmensis Episcopi eiusdem successoribus hoc idem perpetuo refutasse videlicet quod ulterius nobis vel nostris hominibus nostrisque successoribus nullam albergariam coltam vel aliquos malos usus seu iniustam peticionem ultra illorum proprium velle persolvant aut aliquando fiant ».

Su tante rovine sorgevano le signorie patrimoniali. Per diverse vie la Chiesa era giunta a costituirsi un amplissimo patrimonio, oltre alle donazioni, alle compere vere e proprie (1) molti beni aveva ottenuti per la commendigia mediante la quale persone d'infimo grado poneansi sotto la sua protezione - commendare se et bona ecclesiae - ricevendone in enfiteusi questi beni dietro la corresponsione di un tenue canone.

Altri per non pagare i tributi o donavano alle Chiese le loro terre ricevendole poi in enfiteusi, o con vendite simulate procacciavano di renderle immuni. La legislazione imperiale s'oppose a questo abuso, dichiarando che ogni qualvolta l'antico proprietario avesse continuato a lavorare le terre cedute alla Chiesa sarebbe assoggettato a tributo; ma la Chiesa eludeva la legge e le vendite simulate continuarono (2). Ed essendo le enfiteusi ecclesiastiche « pactionatae » alla morte dell'ultimo concessionario il dominio utile si consolidava col diretto, laonde in un tempo più o meno remoto la libera proprietà delle terre tornava alle Chiese il cui possesso fondiario nei secoli X-XI pare abbracciasse i due terzi d'Italia.

I canoni però vietavano al clero di prestare il « sacramentum de calumnia » per decidere le controversie civili e di sostenere in

Il Vescovo di Parma Bernardo, che aveva appoggiate le ragioni degli arimanni di Montecchio, per la massima parte suoi livellarii, prometteva a sua volta alla Contessa Matilde di rinunciare a certe prestazioni « per se suosque successores nobis nostrisque successoribus e converso refutavit quod nostris arimannis de Monticulo nullos alios usus vel factiones deinceps requisierit nisi quos eius antecessores videlicet Cadalus et Enurardus parmenses episcopi solummodo in pace et non in guerra ex illis habuerunt ». Affò, St. di Parma, II, 144, 345. Questo placito è addotto anche dal Muratori per dimostrare che la maggior parte degli arimanni delle campagne, in causa dell'accentramento della proprietà immobiliare, erano divenuti livellarii di potenti signori laici ed ecclesiastici (*Ant. It. M. Aevi*, Diss. 13.) L'Affò poi ne deduce che anche i vassalli di chi aveva feudi e Castelli nel Contado erano sempre stati obbligati a contribuire per le fazioni e i bisogni pubblici.

(1) Nel Tiraboschi, Mem. St. mod., II, Cod. Dipl., abbiamo quattro carte di vendita degli anni 822, 903, 915, 920 di beni siti in Montecchio alla Chiesa di Reggio.

(2) Muratori, O. c., diss. 36 - Brandileone, Lez. dett. nella R. Università di Parma, a. s. 1895-96, Lez. 12 ss.

giudizio le proprie ragioni col duello, laonde i Vescovi e gli Abbati si erano fin dal IX secolo posti sotto la protezione di persone laiche - avvocati - visdomini - affidando loro la difesa e l'amministrazione dei beni e compensandoli con ampli privilegi. Gli avvocati rappresentavano l'Abbate o il Vescovo davanti al Tribunale e ne sostenevano le ragioni col duello e col giuramento, soli mezzi di prova possibili in quei tempi; extragiudizialmente poi tutelavano i beni ecclesiastici ponendosi alla testa dei vassalli e degli uomini del feudo per respingere le invasioni nemiche; esercitavano inoltre poteri giurisdizionali sugli abitanti della signoria. I visdomini «qui fungunt vice domini» erano gli amministratori delle temporalità, fra l'altre loro attribuzioni era quella di custodire l'episcopio in tempo di sede vacante fino all'elezione del nuovo Pastore (1). In seguito collo svilupparsi delle immunità ebbero anche qualche funzione giurisdizionale - come dirimere le controversie che insorgessero fra i vassalli residenti nella immunità.

L'avvocazia e il vicedominato dapprima erano conferite a tempo, poi a vita. Quando la proprietà ecclesiastica si conformò secondo le norme feudali, e lo stesso ordinamento degli uffici ecclesiastici assunse forme feudali, in quanto che agli ecclesiastici si assegnarono in luogo di stipendio beni immobili da sfruttare, d'onde il beneficio forma particolare degli ordinamenti feudali, gli avvocati e i visdomini ottennero larghe concessioni di terreni a titolo di beneficio o d'enfiteusi, e dovettero al pari degli altri vassalli prestare al Vescovo il giuramento di fedeltà. Sancito in appresso dalla legislazione imperiale il principio dell'ereditarietà del feudo e del beneficio, anche queste cariche diventarono ereditarie in certe famiglie che talvolta - come fu dei Visdomini di Montecchio - dall'ufficio esercitato ab immemorabili derivarono il cognome (2).

Economicamente la proprietà ecclesiastica era ordinata secondo il sistema curtense - l'hof sistem degli scrittori tedeschi -

(1) « Che sempre che la vostra chiesa vaca
Si fanno grassi stando a consistoro ». — Dante, Par. XVI. 112.

(2) Muratori, *A. I. M. Aevi*, diss. 63.

risultante dall'unione patrimoniale ed amministrativa di parecchi territorii dipendenti da un fondo o da un edificio dominante- domus dominica, curtis, - corte vocabolo tutt'ora dell'uso comune per denotare la casa dove risiede il rappresentante del proprietario che è come il centro della tenuta, e le terre venivano lavorate in parte ad economia e in parte concesse a vario titolo a liberi o semiliberi di modo che, quantunque fosse risorto il latifondo, l'accoppiamento della grande proprietà col sistema della piccola coltivazione portava, anzichè alla rovina al rifiorire dell'agricoltura (1).

E poichè in queste signorie patrimoniali i diritti di sovranità e quelli di proprietà erano concentrati in una sola persona ne seguì che tutti i residenti sulla signoria vennero a trovarsi « ratione terrae » in uguale condizione di dipendenza e di vassallaggio di fronte al « Senior » il quale, avendo gli stessi contratti di locazione agraria assunta forma e carattere di contratto feudale (2), esigeva dagli agricoltori oltre alle prestazioni coloniche - xenia o exenia, corvate, carreggi, giornate di lavoro - il servizio militare e le schufiae, excubiae, servizio di guardia al castello, che le fonti più recenti chiamano ancora guaite.

Amministrativamente la « curtis » costituiva un organismo autonomo che godeva della immunità largita dai sovrani ai beni del feudatario, immunità che s'ebbe quando il padrone della « curtis », protetta da una pace speciale contro chi volesse introdurvisi invito domino, potè invocare questa inviolabilità anche contro i pubblici funzionari - missi regi o dominici, conti - i quali, com'era costume, avessero voluto stabilirsi col loro seguito nella curtis

(1) Seregni, La popolazione agricola della Lombardia nell'età Barbarica, in Arch. Stor. Lomb., XXII; 1896, p. 68, 70. ss. 76. 77.

(2) La proprietà fondiaria nella prima metà dell'Evo Medio concedevasi per la massima parte a titolo feudale surrogandosi al canone livellario il giuramento di fedeltà, e l'obbligo del servizio militare sostituito più tardi da una prestazione reale. Livello e contratto feudale si confusero e poichè gli enfiteuti corrispondevane gli stessi omaggi ed opere dovute dai subinfeudati, i feudatari delle campagne trovarono modo di eludere le leggi comunali relative all'abolizione delle prestazioni feudali, concedendo la terra in enfiteusi, riunendo però all'obbligo dei canoni quello di servizi già derivanti esclusivamente dal rapporto di vassallaggio. — Brandileone, Lez. cit. Lez 10,11.

erigervi il tribunale e dimorarvi a spese della curtis medesima: - albergariae, mansiones.

Quando il Vescovo non esercitava ancora la potestà comitale, al suo avvocato grazie all'immunità erano devolute non poche attribuzioni feudali, raccogliere i tributi, far eseguire le prestazioni reali o personali, vigilare gli agenti subalterni, provvedere alla polizia locale, impedire al conte l'ingresso nella terra immune, sia che venisse per raccorre tributi, sia che venisse « ad causas audiendas » ed altre d'indole giudiziaria, come catturare i delinquenti fuggiti sull'immunità, far le veci degli ufficiali giudiziarii del Conte, esigere banni e fredii, rappresentare il Vescovo nel Tribunale del Conte, e farne eseguire le sentenze contro i vassalli ed i coloni dell'immunità (1). Ancora l'« Advocatus » non ci si presenta come un ufficiale indipendente dal Conte che interveniva alla sua nomina, anzi pur avendo a precipuo fine dell'ufficio suo la tutela degli interessi del Pio Luogo ci appare come il tramite per cui ii Sovrano - poichè talune attribuzioni, riscoter fredii, multe, catturare i rei, erangli affidate quale regio rappresentante --esercita la sua giurisdizione sull'immunità. Poscia il Vescovo profittando della debolezza del potere centrale surroga la propria all'autorità del conte, mediante una specie di « justitia familiaris », cerca di allontanare i contendenti dal tribunale di quest'ultimo, pone i suoi arimanni sotto la protezione della Chiesa, riscuote per se banni e fredii (2), gl' imperatori sassoni saranno loro larghi di privilegi e gli abitanti dell'immunità verranno così a trovarsi nella dipendenza immediata del signore ecclesiastico e del suo visdomino che ormai esercita entro i confini della immunità oltre alle attribuzioni meramente amministrative un certo potere giurisdizionale per quelle cause che, data la loro scarsa importanza, non si portavano al tribunale del Vescovo (3). Scomparse le proprietà comuni, sulle glebe fecondate

(1) Salvioli, Storia delle immunità etc., in Atti e Mem. cit, S. 3ª V. 5, p. 29. 64.

(2) Salvioli, O. c., p. 77.

(3) Quanto abbiamo detto in tesi generale si può applicare ai Visdomini del Vescovo di Parma, i quali da Ottone I erano stati equiparati ai *missi dominici:* « concedimus eiusdem episcopi misso vel vicedomino, ut si

col loro sudore vivevano accomunati dal diuturno vassallaggio i liberi e le persone di condizione servile ch'erano infrattanto assurte ad acquistare qualche diritto; per questa fusione delle varie classi dei rustici che il feudalismo compieva nelle campagne i discendenti dei vinti e dei vincitori uscivano da quell'epoca storica affratellati dai patimenti secolari dando origine al nuovo popolo italiano (1).

Le classi che avevano appoggiato il Vescovo nella lotta contro il Conte e i Valvassori, conseguendo privilegi e concessioni, pel sorgere di interessi e aspirazioni comuni formavano quasi un corpo omogeneo, partecipavano al governo della cosa pubblica prima che, rese coscienti della propria forza, riducessero nel Comune la somma delle cose (2), conquista compiuta lentamente, quasi inavvertitamente, ch'ebbe il riconoscimento legale alla pace di Costanza.

« Monticulum cum curte sua » è fra i luoghi in cui esercitavano giurisdizione i Vescovi di Parma come risulta dai diplomi di conferma concessi in loro favore da Arrigo VI (1125) e Ot-

noster missus, et habeat potestatem deliberandi tamquam nostri comes palatii (962) ». Per le immunità della Chiesa di Parma v. Affò, O. c., II, p. 301.

(1) Le nostre fonti ci presentano una professione di Legge romana del 1029, altre ne troviamo in atti del XIII secolo, con atto del 15-16 marzo 1215. Gherardo Priore del Convento di S. Felicolo compra alcune terre in Montecchio da Ottone Lusignolo e da Gandolfo ed Alberto figli del q. Gherardo Berocio che dichiarano di vivere lege lombarda; nel 22 dicembre 1223 Eugezone Vicedomino di Montecchio « qui se lege longobarda vivere professus fuit » vende una casetta e un po' di terreno ai figli di Martino Macario pure di Montecchio. Cfr. Ronchini, Pref. agli Statuti di Parma del 1255, p. XVIII. Queste dichiarazioni sebbene rimanessero più lungamente in uso nelle campagne erano già entrate nel novero delle viete formole notarili, non rispondendo più alla realtà hanno scarsa importanza perchè, come dimostra in modo irrefragabile lo Zdekauer, La confessione di legge etc., in Rivista Ital. di scienze giuridiche, III, 234.241, non solo era ammessa la libera scelta della Legge, ma, anche dopo scelta, essa poteva venir mutata ad ogni nuovo atto giudiziario.

(2) Secondo l'Affò i diritti più rilevanti quali imporre prestazioni e collette per il sussidio della guerra, al principio del sec. XII, erano in Parma esercitati dal popolo.

tone IV (1210) (1). Questo ricorrere agl'Imperatori ci dimostra come, minacciati dal moto di espansione del Comune, cui non basta più la augusta cerchia delle mura ed esce ad invadere il contado dove esercitavano diritti i feudatarii laici ed ecclesiastici, i Vescovi cercassero tutelare col nome dell'Impero, che sì grande fascino esercitava su le menti italiane, i loro inviolati privilegi, l'esistenza delle loro immunità, conseguendone diplomi di conferma delle antiche concessioni, fondamento dei loro diritti e delle loro pretese. Altra arma erano gl'interdetti. Non tardò molto a scoppiare la lotta e il Comune invase le giurisdizioni temporali e spirituali del Vescovo (2); si addivenne a molti compromessi (3), ma giunse pur anche il tempo in cui il Comune sostituissi al Vescovo nell'esercizio della sovranità temporale su quelle terre che, come Montecchio, dipendevano dalla

(1) « ..... Concedimus et confirmamus ..... bonos usus et consuetudines quas hucusque Parm. Eccl. habuit ..... iurisdictionem in placitis et bannis et coeteris quae pertinent ad jurisdictionem omnium castrorum et locorum praefati Episcopi et Eccl. Parm..... et nominatim ... Monticulum cum curte sua..... statuentes ut terras et loca praenominata in quibus habet jurisdictionem si banniverit ea vel aliquos in eis habitantes pro bannitis habeantur ab hominibus parmensibus et eius districtu ». Affò, O. c., III. 307. 321.

(2) Il Comune di Parma « in quibusdam terris Parmens. Episcopatus ac pertinentiis earundem scilicet. ... Monticulo ... balivam ponebat et aliam jurisdictionem temporalem ac spiritualem exercebat iniuste in causis tam civilibus quam temporalibus praeterquam in matrimoniis, usuris, emancipationibus, datione tutorum et curatorum, interpositione decreti super alienationem rerum minorum, pubblicatione testium ad aeternam rei memoriam et tabellionibus faciendis.. » — Sentenza di Papa Onorio III a favore del Vescovo Obizzo in cui si dichiarano irriti gli Statuti fatti in odio al clero cui si riconosce il diritto di imporre « .. collectas hostes et cavalcatas laboreria et publicas factiones ». Affò, O. c. III. p. 336.

(3) Colla transazione del 10 luglio 1220, abrogata da Federico II (1245) e richiamata in vigore dallo Statuto del 1255 il Comune in sostanza lasciava al Vescovo « banna et placita » di alcune terre o corti dell'Appennino che venivano equiparate alle *terrae militum*; nelle altre, compreso Montecchio, il Vescovo eserciterebbe la sola giurisdizione in materia ecclesiastica e il Comune si riservava la giurisdizione di esercito e cavalcata ed altri diritti a compenso dei quali avrebbe ceduto al Vescovo metà dei banna et placita in dette terre riscossi, dal qual tributo la città avrebbe potuto redimersi esborsandogli 3000 lire imperiali da impiegarsi in acquisto di fondi ad utile

Chiesa (1) Mentre fervevano le controversie dianzi accennate, i Visdomini vennero via via sottraendosi agli obblighi di vassallaggio che loro incombevano ed esercitarono nelle terre a loro affidate, un potere arbitrario; però tale stato di cose non durò a lungo perchè il Comune, uscito vittorioso dalla lotta, ben presto li ridusse a dichiararsi suoi vassalli e li costrinse a giurare il seguimento del Comune e venire ad abitare, per qualche tempo dell'anno nella città (2). Uno dei provvedimenti presi dal Comune per abbattere gli ultimi resti del feudalismo si fu il dichiarare libere le classi degli agricoltori giacenti nella servitù, « viles - inferiores » non indotto da un principio umanitario, chè ammettere ciò - per quanto nei proemi delle leggi comunali si accenni talvolta al diritto naturale della libertà umana - sarebbe un portare nel Medio Evo principii ed idee affatto sconosciute in quell'epoca, ma mosso dall'utilitarismo che determina ogni altra esplicazione della sua attività, intendeva sollevare contro il feudalismo i vassalli del contado sui quali e pei quali il sistema feudale si reggeva. Cessate per effetto dei decreti comunali le signorie patrimoniali, tutti gli abitanti del feudo, grazie al pareggiamento di condizioni compiutosi fra le varie classi agricole, consideraronsi ad un tratto come liberi.

della mensa episcopale. Affò, O. c. III, 338. 39. *Stat. Par.* 1255, p. 196. Per le *terrae militum*, *Stat.* cit. 68. 177. i loro privilegi furono aboliti da Luchino Visconti nel 1346. Cfr. *Stat. Parm.*, 1494, p. 14.

(1) Il Vescovo talvolta pel fortunoso alternarsi delle fazioni riacquista l'esercizio del potere temporale. V. Pertile, St. del Dir. ital., II, p. 54 1.

(2) Questi feudatari dovean dare sicurtà di obbedire agli ordini del Podestà di Parma di ogni altro ufficiale del Comune « et de observando Statuta ed ordinamenta Comunis ». *Stat.* 1255, p. 123; prestavano giuramento di fedeltà, *ibid.* p. 36; non potevano cedere le castella del Comune nè erigervi case, *ib.* 265. 268; non potevano ricevere in vassallaggio i cittadini di Parma e neppure « aliquam universitatem » *ibid*, p. 338. — Lo Statuto del 1266, ove in una villa non fossero eletti i mistrali o questi non esercitassero l'ufficio loro, obbligava i « domini qui habent ad faciendum in tali terra » avendovi « honorem et jurisdictionem et vassallos » a rispondere dei dazii e colte imposte alla villa, p. 128. 129.

Lo Statuto del 1316 ordina diano fidejussione di non accogliere nelle loro castella gli sbandeggiati e di non vessare i collegi delle arti. Vedasi pure lo Statuto del 1347, p 113.

Il Comune si trovò allora di fronte a due categorie di persone, coloro che possedevano liberamente o pur dipendendo da un feudatario avevano conservata la libertà personale (homines), e i servi della gleba (personae). I primi quantunque le loro condizioni non fossero assai dissimili da quelle dei liberi - milites, boni homines - dai quali era stato costituito il Comune, non ottennero subito la piena capacità e il godimento dei diritti politici, essendo il popolo nuovo dei Comuni restìo a concedere la parità dei diritti alle terre dipendenti, vennero considerati quali homines del Comune e giuridicamente si trovarono di fronte al Comune nello stesso ordine di rapporti in cui trovavansi prima di fronte ai feudatarii, nelle ragioni dei quali il Comune era subentrato, esercitandole con non minor rigore a carico dei vassalli sotto le due alte e mal definite potestà della Chiesa e dell'Impero. Effettivamente però la loro condizione è di tanto migliorata che a poco a poco hanno aperta la via ad acquistare la piena cittadinanza comperando una casa nel Comune e dimorandovi per qualche tempo.

I decreti comunali non determinarono una radicale trasformazione delle condizioni dei servi della gleba che, sebbene fossero dichiarati liberi e fosse loro riconosciuta capacità giuridica, non furono mai parificati ai cives nel godimento dei diritti come non erano stati sciolti dai contratti che li legavano al suolo onde venivano piuttosto a trovarsi nello stato di semiliberi. I feudatari mediante nuove forme di contratto agrario continuavano ad esigere le antiche prestazioni: e la loro condizione economica fu peggiorata dall'introduzione del contratto di colonia parziaria perchè il proprietario, indottovi dall'esuberante offerta di braccia - che fece peggiorare anche le condizioni dei liberi coltivatori - imponeva patti leonini.

Intervennero poi gli Statuti a sanzionare questo triste stato di cose colle loro disposizioni sull'economia agraria emanate nell'interesse dei proprietarii (divieto al contadino di uscire dalla sua classe, di abbandonare il podere senza il consenso del proprietario; limite dei salarii da corrispondersi al lavoratore, determinazione delle opere da eseguirsi).

Come nelle città i pesi statuali cadevano per la massima

parte « sui mali cives », così avveniva nel contado per gli « oppidani e i forenses » mentre i boni cives, i domini che costituivano il partito politico dirigente erano esenti « ab omnibus coltis, collectis, factionibus. oneribus, angariis, perangariis et ab omnibus gravaminibus rusticanis » (1). Questi contadini, questi distrettuali erano generalmente considerati come un popolo vinto ed esclusi quindi da ogni beneficio di governo finchè il governo del Comune non pervenne al popolo minuto ch'ebbe a sancire qualche provvedimento favorevole alle plebi rurali (2).

Le classi liberate divennero, prestando giuramento di fedeltà. i fideles del Comune come erano testè i fideles dei feudatarii ; e politicamente furono ordinate in Comuni rurali, seguendosi nel determinarne la circoscrizione il criterio della divisione ecclesiastica in parrocchie. Queste « Universitates personarum », questi communia si fusero colle associazioni preesistenti degli uomini liberi - universitates hominum - e il nuovo ente che sorse da tale unione denominossi comune, comunale e homines ; del « Com. et homines de Monticulo » è ricordo per la prima volta negli Stat. di Parma del 1255.

Le più remote traccie del Comune rurale sono da ricercarsi nella vita dell'antichissimo vico cui assegniamo volentieri origine germanica, ammettendo tuttavia altre cause concomitanti e cooperanti col fattore economico nel determinare l'origine e l'ulteriore svolgimento del comune politico. Prima fra tutte, pur non disconoscendo ogni influenza esercitata dagli ordinamenti del popolo vinto — è a porsi l' istituzione ecclesiastica delle parrocchie, perchè la parrocchia, fra le organizzazioni locali, era forse la più radicata nella coscienza del popolo, la povera chiesa del villaggio al pari della cattedrale cittadina era il nucleo, l'oggetto del comune amore ed interesse, il centro d' irradiazione della vita comunale.

E questi abitanti di uno stesso vico già stretti in comunione di interessi dai rapporti di vicinato, dall'uso delle terre pubbliche,

(1) *Stat.* 1255, p. 392 ; *St.* 1266, p. 475.

I Podestà delle ville giuravano di rispettare i privilegi dei cittadini i cui beni ancora nel XV secolo erano allibrati in un estimo speciale e non contribuivano per le spese locali.

(2) Rodolico, Il popolo minuto (p. 68 s.)

lo erano viemaggiormente per quella comunanza di vita, per quei rapporti morali che derivavano dall'appartenenza a una stessa parrocchia, dal frequentare la stessa Chiesa — plaebs cappella — ove compievansi gli atti più solenni della vita pubblica e privata. All'ombra della Chiesa parrocchiale per questa comunanza di religione, di lavoro, di vita si formavano quei nuclei sociali che sviluppatisi lentamente durante le signorie patrimoniali, nel tempo che fu il trionfo del particolarismo, quando l'antica autonomia del vico sembra si sia trasfusa nella immunità, diverranno altrettanti organismi politici viventi di vita propria dopo l'emancipazione delle plebi agricole, causa prossima od immediata delle origini del Comune rurale (1).

Del Comune s'ebbe un'idea giuridicamente errata, foggiatosi sul tipo del consorzio germanico non lo si potè comprendere, nè fra le corporazioni, nè fra le fondazioni, sole figure di persone giuridiche note al diritto romano: applicandosi poi all'istituto comunale le norme fondamentali che disciplinavano i rapporti fra i membri del consorzio e gli estranei non si arrivò, per tutta l'età medioevale, a distinguere i diritti e i doveri dell'ente astratto da quelli dei singoli associati, derivandone il principio che l'associazione dovesse rispondere del fatto delittuoso di uno qualunque degli associati e questi alla lor volta fossero responsabili dei reati commessi dall'associazione (2).

Molto tardi e per influenza del diritto romano si giunse a scindere la personalità astratta del Comune da quella dei Comu-

(1) Pertile, o. c. I. 92; II. 10-157 ss. — Solmi, o. c. 18, 10?. — Besta, Le orig. dei com. rur. Riv. Ital. di sociologia, fasc nov. dic. 1899. p. 749 ss. — Jmbart de la Tour, Les paroisses dans l'ancienne France — Revue Historique, LX.

L'esistenza di una Chiesa « ad quam homines possint convenire » è condizione sine qua non perchè un Comune « intelligatur esse villa per se et per se tantum facere mistrales et solvere coltas et facere faciones et condiciones adimplere sicuti villa per se » *Stat. Parmae*, 1266, p 127.

(2) Il Comune risponde pei danni causati da ignoti. *St Par*, 1316, p. 165, risponde pel debitore rifuggito nel suo territorio, *ibid.* 167. Coltiva i beni di chi è posto al bando. *Stat. Par.*, 1266, p. 213. Di questa responsabilità oltre che nello Statuto nostro r. 31 II. 3 IV abbiamo esempio in gride del 1544 e del 1552.

nisti e ciò fu quando si stabilì il principio di rappresentanza e non si richiese più l' intervento nei consigli di tutti gli appartenenti al Comune per deliberare validamente.

Intanto si trasformava pure la concezione del Comune che dà un condominio: per godere del quale conveniva appartenervi per nascita o per cittadinanza, o avervi famiglia e beni, essendo i proprietarii i soli « cives optimo iure »; come lo si considerò nel Medio Evo, diventava un'associazione costituita sulla base della convivenza territoriale di una parte della popolazione che assume personalità giuridica ed ha diritti patrimoniali e politici.

Ai comunelli del contado incombeva specialmente la manutenzione dei canali, dei ponti e delle strade « omnes villae et homines villarum faciant pontes in suis territoriis de lapidibus ubi convenienter fieri potest (1). Potestates de foris vel consules si potestas ibi non fuerit possint et debeant et teneantur facere aptare et expedire et reficere vias et stratas destructas, vel occupatas vel impeditas, a XX annis infra et pontes » (2).

Il Comune et homines aveva i propri ufficiali (mistrali, massari, consoli) che provvedevano alla gestione economica, ripartivano fra le famiglie le gravezze imposte al Comune.

Questi ufficiali al pari dei nunci o correrii e dei campari venivano eletti « in concordia vicinorum omnium vel eorum maioris partis » entro i primi otto giorni di Gennaio e duravano in carica un anno.

Entro otto giorni dalla loro elezione nell' Ufficio del Massaro del Comune di Parma alla presenza di uno dei giudici del podestà prestavano giuramento di fedeltà e davano idonea fideiussione. Promettevano di far giurare « vicinos suos sequi mandata Potestatis Comunis Parmae » di consegnare ogni somma riscossa al Massaro di Parma e rendere i conti agli ufficiali del Comune, e a loro vicini che ne li richiedessero: di esigere il pagamento delle colte e delle altre prestazioni da coloro che vi fossero realmente obbligati (3).

(1) *Stat.*, 1255, p. 361.

(2) Vedi anche *ib.* p. 315. 379. 382. 422.-23. 462.

(3) Le colte colpivano chiunque avesse famiglia, non esclusi i nobili, pagavansi alla porta della chiesa d'ogni villa nel presbiterio della quale si

Promettevano di vigilare sui campari incaricati di custodire le proprietà, di perseguitare chi porta armi vietate, di catturare i banditi e i malfattori, di osservare gli Statuti e specialmente quelli « loquencia di stariis comunis habendis et mensuris a Stario descendentibus et de tenendis clavis ferreis pro equis ferrandis et aliis bestiis et de observando statuta ad quae teneantur homines de Episcopatu ». Se un comune avesse trascurato di far eleggere i mistrali o se gli eletti non si fossero presentati a giurare e dar fideiussione nel tempo debito, il Podestà poteva condannare il mistrale e l'universitas in 25 lire parmensi o più o meno « pro qualitate et condictione universitatis villarum et mistralum » (1).

Oltre ai massari ogni villa doveva eleggere i proprii Sindaci che non potevano eccedere il numero di quattro, e anche un Sindaco generale « qui pro nomine suo [villae] possint agere et convenire in quolibet actu iudiciali » degli eletti si teneva

depositava un registro della colta imposta, mentre un secondo esemplare si conservava presso i consoli o i massari i quali rispondevano delle somme non riscosse, finchè lo Statuto del 1266 non li esonerò, p. 135. 137, disposizione conservata nello Statuto del 1316.

(1) *Stat.*, 1255, p. 127-128 — *Stat.*, 1266, p. 136-137.

Lo Statuto del 1316 dispone che ogni villa eleggesse « consules sive mistrales et camparios qui esse debeant de se ipsis et de eadem terra, et omnes faciones simul quas soliti erant facere et obedire comuni et officialibus comunis teneantur. » Gli eletti entro il gennaio « coram judice reformationum » giuravano fedeltà al Podestà e al Capitano del Popolo dando malleveria.

Il Comune che non prestava giuramento incorreva nella penale di 25 lire se comprendesse più di venticinque « fuochi », di dieci lire se il numero delle famiglie fosse minore; non prestavano giuramento nè concorrevano alle fazioni del comune i vecchi maggiori di 70 anni e i fanciulli che non toccassero i 14. C. II. p. 156.

Altrettanto leggiamo nello Statuto del 1347: ogni villa doveva avere per lo meno un mistrale eletto nel gennaio « ad respondendum offitialibus Comunis et Potestatis Parmae ». Il mistrale invitava « sono campanae omnes vicini in pubblico loco » per ripartire le gravezze imposte dal Comune o per discutere degli altri affari del Comune, « et maior pars vicinorum fiat partitum ac scurtinium pro negociis Comunis eius omnibus » eccetto che si trattasse di condanne inflitte al Comune o di risarcimento di danni, p. 81. 84, 102.

nota nei libri del Comune. Il Sindaco poi poteva anche rifiutarsi di rappresentare in causa il Comune (1).

Al Podestà di Parma era affidata l'amministrazione della giustizia criminale, per risolvere le controversie in materia civile, ove non fossero inviati direttamente dalla città appositi ufficiali, come avveniva per le terre di confine, provvedeva un podestà che veniva eletto annualmente dagli *homines* di ciascuna villa congregati pubblicamente nella chiesa entro l'ottava di Natale. Se gli *homines* non avessero proceduto alla nomina, i *cives* che possedevano nella villa « qui in ea terra habeant ad faciendum » avevano il diritto di eleggere il podestà radunandosi pubblicamente ad hoc nella chiesa della terra entro il Gennaio. Dell'elezione facevasi « cartam pubblicam electionis ipsius in qua contineatur nomen et sopranomen majoris partis hominum illius terrae qui consensissent electioni praedictae » che serviva a prova del titolo. Non addivenendosi alla elezione « reddatur ius per I. D. Potestatem Parmae in omnibus hominibus dictae terrae si erit tunc discordia inter homines » (2).

Non era permesso essere contemporaneamente potestà in più ville eccetto che si fosse Podestà di un castello nel qual caso si poteva essere « potestas tocius curiae si placuerit villarum praedictae curiae omnibus hominibus vel maiori parti » (3).

Il Podestà dovea possedere nella villa certa quantità di beni (4) ed essere cittadino di Parma (5) e godere dei privilegi concessi ai cittadini.

Giurava innanzi al Podestà di Parma di osservare lo Statuto, esercitare personalmente l'ufficio suo, di mantenere in pace et concordia gli « *homines* » della villa e di non esigere « nullum bannum » all'infuori di quelli statuiti. Quanto compisse contrav-

(1) *Stat.* 1266, p. 129.131.

(2) *Stat.* 1255, p. 162, s.

(3) *Ibid*, p. 164.

(4) « Et non habeat aliquis potestariam alicuius terrae vel villae, nisi in ea habuerit ad faciendum per unum annum ante, et X bubulcas terrae vel plus et eam sequenti anno habere non possit » *ib.* 164.

(5) *Ibid.* p. 23 ad in a. 1243.

venendo allo Statuto era nullo ipso iure: era poi sottoposto al Sindacato dei *cercatores* (1).

Riceveva « pro suo feudo » dalla villa in cui esercitava le sue attribuzioni « pro unoquoque pario boum unam minam frumenti et ab illo di zappa tres imperiales exceptis bobus civium de donicatu qui non debeant aliquid dare » (2).

Percepiva inoltre parte delle condanne pecuniarie che andavano al Comune di Parma. La competenza del Podestà in materia civile era limitata a 40 soldi parmensi « et possit facere placita usque ad XL sol. parm. et non ultra occasione arbitrii ». Una penale di tre soldi si comminava contro chi lo offendesse o facessegli un « dedecus rusticum »: contro chi non osservasse le sue sentenze poteva « auferre bannum de XII parm. de libra et si minus fuerit — se appartenesse cioè al popolo minuto — VI parm. tantum ».

Come officiale di polizia riceveva il giuramento e le denunzie dei campari, vigila che non si portino armi vietate, denuncia al Podestà di Parma ogni maleficio commesso nella sua villa. Fa osservare gli Statuti « de tabernis » e vieta agli osti di tener giuochi proibiti, cura non sia frodato il dazio e la gabella di Parma.

Finalmente il Podestà faceva eseguire deliberazioni prese dal Consiglio del Comune specialmente in ordine ai lavori da compiersi « de laboreriis ipsius terrae faciendis, scilicet illa quae fient de voluntate consilii illius terrae tocius vel majoris partis ».

A chi contravvenisse a' suoi ordini per mezzo del nuncio « III sol. parm. auferat bannum et tantundem de domo illius qui non observavit ».

Nello Statuto del 1347 non si fa più cenno dei podestà rurali essendo i mistrali ormai i veri capi del Comune, e portandosi tutte le cause al Tribunale del Podestà di Parma, eccettuate le sole terre privilegiate.

Siffatti ufficiali doveva avere anche il Comunale « et homines » di Montecchio, ove non si voglia ammettere che l'esercizio dei

(1) *Stat.* 1266, p. 135.
(2) *Stat.* 1255, p. 163.

diritti giurisdizionali e la nomina degli ufficiali un tempo spettanti al Vescovo fossero riservati alla famiglia Visdomini, che teneva come vassalla del Comune di Parma quel castello, ipotesi che non è suffragata da prove di fatto (1).

IL DIRITTO PUBBLICO.

IL SOVRANO E I SUOI RAPPRESENTANTI.

a) **Nel secolo XV.**

Il fondamento giuridico della signoria estense su Montecchio risiedeva oltre che nel diritto di conquista, perchè il trattato del 1428, che pose fine alla serie delle guerre fra i Duchi di Milano e gli Estensi, riconobbe a questi ultimi il dominio di Montecchio; nella dedizione dei terrazzani al Marchese Nicolò d'Este mentre ferveva la guerra (agosto 1426), dedizione rinnovata l'11 ottobre 1459, quando il Consiglio Generale « Communis et hominum terrae Monticuli » convocato ad hoc nella cittadella dal Podestà, udita la morte del Marchese Leonello, eleggeva in proprio signore il Marchese Borso fratello del defunto « cum pleno, libero, generale, speciale, lato ac latissimo dominio, arbitrio, ac omnimoda iurisdictione et bailia, ac omnimoda et plenissima potestate », dopo di che tutti i presenti, in numero di duecentoventicinque, prestavano giuramento di fedeltà al nuovo principe (2).

In seguito non abbiamo più traccie di siffatte dedizioni, anzi la caratteristica delle relazioni intercedenti fra il principato e il comune sarebbe una progressione costante delle tendenze dispotiche del Sovrano, che nel secolo successivo giungerà a spogliarsi di molta parte dei suoi diritti, cedendone l'esercizio ai feudatarii.

(1) Sulla fine del secolo XIV in Montecchio risiedeva un Vicario o Podestà Visconteo inviato direttamente da Milano, stipendiato dai Comuni della Podestaria; e nel castello, tolto a Visdomini fin dal 1358, era un castellano con alcuni mercenari provvisti di munizioni da bocca e da guerra dai Comuni.

(2) Rogito Bonzagni, in Arch. di Mod., l. c.

Immediatamente al di sotto del Principe sta una magistratura sui generis, corpo consultivo e ad un tempo Consiglio di Governo, cui è delegato l'esercizio della sovranità nei limiti di una data circoscrizione territoriale. Questa magistratura denominata Reggimento, quasi *regimen a regendo*, è costituita dai tre ufficiali inviati a reggere la città, e il Ducato di Reggio: il Podestà, cui d'ordinario è devoluta l'Amministrazione giudiziaria, il Capitano che accudisce al militare e il Massaro incaricato della finanza (1).

Il Reggimento compilava o dava il suo parere sulle capitolazioni pei dazii, per le acque irrigue: esaminava i nuovi Statuti; si pronunciava sulle suppliche inoltrate al Sovrano; gli si comunicavano le nomine dei castellani, dei podestà; invigilava questi ufficiali che periodicamente gli trasmettevano i rapporti militari e le relazioni sull'andamento generale della cosa pubblica.

Il Reggimento esercitava, sussidiariamente ai podestà, la vigilanza sulle amministrazioni comunali, approvava le liste dei consiglieri, curava l'osservanza delle leggi, accordava licenza per estrarre le biade, faceva i comparti per le prestazioni d'opera fra le varie potestarie e castellanze. Nel XVI secolo l' istituto scompare, e pel risorgere del feudo, e pel fatto d'avere il Sovrano avocato a sè e al suo Consiglio il disbrigo degli affari di maggior rilievo.

Rappresentante del Governo e a un tempo capo dell'amministrazione comunale era il Podestà nominato dal Principe con lettere patenti dirette al Reggimento, che doveva provvedere al Sindacato del Podestà uscente d'ufficio. Il Podestà era stipendiato dal Comune (2), e prima d'essere immesso nell'esercizio

(1) Talvolta alla magistratura collegiale è sostituito un Commissario straordinario con pieni poteri. Cfr. Venturi, Relaz. dei Govern. di Reggio.

(2) Il suo salario era fissato dapprima volta per volta « salarium suum sibi praetaxatum: r. 1., 1 I: gli ordini del 1457 a. I lo fissavano in 25 lire mensili di quella moneta, forse le lire imperiali. Le monete ricordate negli Statuti sono i fiorini e i ducati d'oro, le lire imperiali, o milanesi, o correnti, suddivise in soldi e denari. Le lire marchesane moneta ferrarese coniata nel secolo XIV. Alla r. 28. III, si fa cenno di una moneta *aquilinorum veterum*, così denominata dall'impronta di un' aquila, che valeva un soldo di lira imperiale e chiamavasi anche grosso d'argento. Tacoli, Mem. storiche della città di Reggio, III, 185. 406.

delle sue attribuzioni prestava giuramento nelle mani del suo predecessore, presenti i savii e gli anziani del Comune appositamente convocati, giurando sull'evangelio, secondo la formula contenuta nello statuto, di osservare gli statuti e le consuetudini locali. Veniva revocato a beneplacito del Sovrano, e non poteva riottenere la Podesteria, se non trascorso un quinquennio.

Il Sindacato era fatto da un forestiere, inviato dal Reggimento e stipendiato dal Comune, il quale coi due sindacatori scelti dagli anziani, fra le persone riputate idonee, maggiori di trenta anni, per lo spazio di cinque giorni sedeva pro tribunali, coll'assistenza di un notaio, che registrava le querele sporte contro il podestà per iscritto od anche « ore tenus ». V'era inoltre un sindacatore speciale del Comune che denunziava ex officio le violazioni degli Statuti commesse dal Podestà. Sulle prove raccolte e sulle difese prodotte il collegio pronunciava pubblicamente sentenza di assoluzione o di condanna, e in questo ultimo caso si tratteneva al Podestà parte dello stipendio (1).

Per essere nominato Podestà non si richiedevano requisiti speciali: però sul principio del XVI secolo si volle fossero dottori in utroque, o cavalieri, o almeno persone bene qualificate, idonee a rendere giustizia.

Il Podestà era coadiuvato da un Vice Podestà, cancelliere o notaio, pure sottoposto a sindacato.

Omettendo qui di considerare il Podestà nei suoi rapporti coll'amministrazione del Comune, vediamo quali attribuzioni avesse come rappresentante del Sovrano. Come giusdicente rendeva giustizia in materia civile, criminale e mista, dirigeva il dibattimento, formulava la sentenza e la faceva eseguire; non pare percepisse le sportule delle cause, poichè nessuna rubrica vi accenna, anzi non poteva neppur pretendere parte del salario del suo notaio (2): era coadiuvato dai massari e campari delle ville, veri e propri ufficiali di polizia giudiziaria, e, per la parte esecutiva, dai nunzi del comune, che fungevano pure da custodi delle carceri (3).

(1) *Stat*, 1453. r. 1. 2. 3 : I.
(2) *Ib.*, 37, II.
(3) *Ib.*, 5, I.

Per la parte finanziaria il Podestà curava la conservazione dei libri dell'estimo, soggetti a revisioni periodiche; faceva eseguire le prestazioni d'opere (carreggi, corvate, ecc.) dovute alla Camera Ducale; curava l'esazione delle imposte, delle multe, faceva osservare le capitolazioni dei dazii (1).

Il Podestà finalmente sorvegliava il castellano della rocca, obbligava coloro cui incombeva questa prestazione personale a fare la guardia alle fortificazioni della terra; faceva il novero delle persone, delle bestie, dei raccolti della giurisdizione; concedeva le licenze di trasferire la dimora o di estrarre grani od altri prodotti dal territorio della giurisdizione: si teneva in relazione col Reggimento e, nei casi straordinari, col Sovrano; faceva osservare le leggi, ed esercitava i più ampli poteri di polizia (2).

(1) I dazi di entrata, di uscita e di transito erano riscossi alle porte del castello e sui confini della giurisdizione; erano specifici, poichè si consideravano i caratteri esteriori quali il peso, il volume della merce colpita — vino, droghe, olio, legne, pannilani, biade, animali ecc. Le tariffe venivano stabilite dal Reggimento — capitolazioni del 1426 e 25 luglio 1465. — Grida 1619, 1625, dazio del sussidio 1720. — V' erano il mercato del lunedì e la fiera di S. Simone, 28 ottobre, che godevano franchigia dalle gabelle. — Grida del 1685. Erano liberi dal dazio i filugelli portati al pavaglione. — Grida del 1727.

(2) « Modi et ordines servandi a praetore Monticuli exarati circiter saeculi XV mediatate, vetustate et humido magna parte consumpti » dice una nota d'Archivio; da porsi fra il 1430 e il 1432.

« Imprimis potestas praedictus toto tempore sui officii actionibus personalibus civilibus et criminalibus iustitia ministrare debeat in dicta terra Monticuli temporibus consuetis et debitis, statuta et ordines dictae Terrae sectando, aut civitatis nostrae Regii, aut ius commune, immo statutis et ordinibus defficientibus et plus et minus ad beneplacitum voluntatis Domini.

« Item quod D. Potestas die noctuque intendere debeat bonae custodiae terrae et burgorum ibidem et temporibus debitis aperire et claudere (portas) secundum conditionem temporum et prout sibi visus fuerit expedire.

III, IV. Curi che le guardie custodiscano le fortificazioni e che nessuno entri nella terra pei ponti levatoi, o per le porte, senza il suo permesso.

V. « Item quod D. Potestas non audeat vel praesumat recipere in dicta Terra Monticuli aliquem ex nobilibus Castellanis sine licentia spetiali Domini.

VI, VII, VIII. Procuri che il Castellano della rocca e il Capitano della cittadella non accolgano, senza il permesso del Capitano di Reggio, o del Principe, gente armata nei fortilizii (intra castra).

b) Dal secolo XVI al XVIII.

Il Sovrano durante questo periodo cede l'esercizio di alcuni diritti ai feudatarii. ma in pari tempo riduce il contenuto dell'istituto feudale a un semplice godimento di diritti patrimoniali. Il feudo è concesso, dicono gli atti d'investitura, « quasi ad usufructuandum » riservati allo Stato i diritti politici e giurisdizionali.

Il contratto feudale consisteva nell'investitura compiuta colla consegna di una spada sguainata, simbolo della trasmissione del potere fra il cedente e il concessionario, nel giuramento di fedeltà prestato dal vassallo, e nell'omaggio, cioè nella simbolica presentazione di una spada fatta dal vassallo al principe, o ai suoi ufficiali, quasi in riconoscimento del suo diritto eminente (1).

Lo si stipulava per atto pubblico, ed era equiparato ad una *donatio inter vivos* fatta « sub conditione resolutiva », poichè alla morte del donatario, o quando il vassallo venisse meno al giuramento di fedeltà, aveva luogo ipso iure la riversibilità del feudo alla Camera ducale; per questa traslazione di possesso non occorrevano gli atti materiali di apprensione che il feudatario aveva dovuto compiere nell'investitura.

Poscia il nuovo Signore per mezzo di un suo rappresentante riceveva la consegna del feudo, rogandosene pubblico istrumento dal cancelliere del Comune (2).

IX « Item quod D. Potestas non permittat adunationem hominum fieri in dicta terra Monticuli et in aliis locis sub sua iurisdictione sine licentia Domini ». Se il Consiglio si radunasse - de licentia domini - intervenga e prenda nota delle cose trattate.

X. Multi in 5 lire imperiali chi, senz' aver ottenuta licenza, trasferisca altrove il domicilio.

XI, XII, XIII. Mantenga in buono stato le fortificazioni, faccia fare le guardie debite; sia presente quando s' aprono e chiudono le porte, si leva o si cala il ponte levatoio.

XIV, XV. Illeggibili.

XVI. Tenga un bollettario per annotarvi le licenze di estrarre biade.

XVII-XVIII. Illeggibili. Arch. di Mod. l. c.

(1) Investitura di Mont a vari principi estensi, Arch. cit. l. c.

(2) Arch com. di Montecchio, Atti del sec. XVII.

I Marchesi di Montecchio erano investiti del mero e misto imperio colla *gladii potestas*, eleggendo, per conseguenza, gli ufficiali incaricati di rendere giustizia « usque ad ultimum caussarum finem ». Percepivano tutte le rendite che già andavano a profitto della Camera ducale: ma il Sovrano si riservava sempre il diritto di imporre quante gravezze fossero richieste per i bisogni dello Stato (1); avevano il godimento dei beni demaniali, esercitavano le regalie della caccia e della pesca (2), esigevano una quantità di prestazioni reali e personali (3); subordinatamente all' approvazione ducale pubblicavano le loro gride, nominavano gli altri ufficiali dell' amministrazione. Ma nel corso del secolo XVIII ai feudatari, che esercitavano il potere giudiziario quali delegati del Sovrano, furono ristretti d' assai i diritti giurisdizionali, fu tolta loro la facoltà di giudicare delle cause criminali; e in materia civile il loro potere fu limitato a conoscere in prima istanza: i giudici da essi nominati, dovevano riportare la conferma del Principe. In materia finanziaria furono privati del diritto d' imporre taglie o collette straordinarie; quanto alle prestazioni, il servizio militare fin dal 1687 era riservato al Sovrano; e le costituzioni del 1771 abolirono tutte le gride, ordini, consuetudini, dalle quali traevano origine i diritti del feudatario di esigere dagli abitanti del feudo prestazioni reali e personali;

(1) Così ad es. la tassa sull' alloggio Alemanno. — Gride del 1696, 1701, 1707.

(2) La riserva di caccia e pesca era estesa a tutto il feudo, però il Signore la riduceva entro i più stretti termini; per la devoluzione del feudo seguita nel 1784, fu tolta la bandita di pesca, e limitata quella di caccia ai soli beni demaniali. Il sopraintendente alla caccia e pesca concedeva le licenze « ai terrieri, gentiluomini, civili, benestanti; escluso ogni operaio o rustico lo andarsi a divertire ». Notif. 3 giugno 1784. Nelle case contigue alle riserve non si potevano tenere cani, armi, munizioni, attrezzi venatorii; i contadini che attraversavano le riserve dovean tenere i cani con la paletta al collo, gli archibugi carichi a guerra ecc. — Gride 1588, 1600, 1615, 1619, 1658, 1663, 1672, 1674, 1680, 1690, 1714, 1718, 1754, 1758, 1772. Notif. 1782, 1784.

(3) Ricorderemo fra l' altro le prestazioni d' opera pei lavori di fortificazioni, erezioni di palazzi, i carreggi; la prestazione dei cani e dei cavalli ecc. che per i capitoli ottenuti dalla comunità il 25 febbraio 1562 fu ristretta al servizio esclusivo del Duca.

rimanevano le prestazioni derivanti da contratto di diritto privato, ma furono però sottoposte a limiti e condizioni, dovendo fra l'altro, colui nell'interesse del quale venivano fatte. corrispondere ai lavoratori, cibo, bevande, ecc. (1). Date tutte queste limitazioni dei diritti feudali, le leggi della Cisalpina sull'abolizione dei feudi, ebbero a torre via ben poco.

Al Podestà è surrogato un Commissario, incaricato di amministrare la giustizia e del buon governo, vigilanza sugli enti locali, provvedimenti di polizia, annona ecc.

Come giudice conosce delle cause in prima istanza e talvolta anche in sede di appello (2), percepisce le sportule, può farsi coadiuvare da un consultore, ed è sottoposto a sindacato (3). Sulla fine del secolo XVI° troviamo un altro funzionario dell'ordine giudiziario, il fiscale o promotore fiscale, destinato a sostenere le ragioni del fisco.

Intanto, come avveniva per gli altri rami della pubblica amministrazione, s'introduceva qualche utile riforma anche nel campo giudiziario (4): si richiesero nei giudici prove di capacità e la loro nomina (5) venne avocata allo Stato. A garanzia di una più equa amministrazione della giustizia si ordinò che mensilmente fosse inviata a Modena la nota dei malefici denunciati, delle sentenze proferite, delle persone detenute: gl'incarti dei processi criminali e civili di maggior momento venivano, del pari, rimessi all'esame della Magistratura suprema, e il Giudice doveva, nella sentenza sua, uniformarsi al parere espresso da quei Magistrati.

(1) Cost. Estensi, l. 3, t. 2.

(2) r. 6. II. Stat. 1453 (Codice Modenese).

(3) Grida sul sindacato del Commissario, 1635.

(4) Qualche cosa si era fatto anche nel periodo precedente: Borso d'Este nel 1452 aveva disposto che i Podestà dipendenti dal Reggimento rimettessero al Massaro un sommario delle cause più gravi, e, sospesa ogni procedura, attendessero il voto del Podestà di Reggio, o del suo vicario.

Nel c. 7. degli ordini del 1457 è stabilito che il Podestà di Montecchio, prima di applicare condanne eccedenti i 5 ducati, debba sentire il Consiglio del Capitano.

(5) Ordini da osservarsi dai giudici e Notai dello Stato di S. A 1604 Cost. Est. L. 1°, t. 2.

Si resero appellabili molte cause che prima non lo erano, specialmente nel criminale; e si provvide anche per i detenuti, ai quali la Camera Marchionale provvedeva il pane, ordinando che i giusdicenti dovessero visitare le carceri con una certa frequenza.

Nel secolo XVIII° finalmente fu completa la distinzione fra gli ufficiali dell'ordine giudiziario (giusdicenti) e quelli dell'amministrazione civile (governatori).

Nel secolo XVI° la riscossione di tutti i tributi (1) fu appaltata ad un camerlengo secondo un apposito capitolato; a questi subentrarono gli esattori. I difetti dei libri dell'estimo, le esenzioni, l'incertezza dei contributi, la mancanza di regolari sistemi di contabilità, l'arbitrio degli agenti fiscali, che non s'ispiravano al principio del maggior utile dello Stato conciliato col minimo aggravio del contribuente, rendevano gravosissimi i pesi tributarii, che non ricadevano poi a pro' del contribuente, sotto forma di spese di utilità pubblica, ma impinguavano i forzieri del feudatario (2).

(1) Parte dei tributi era riservata al Duca, e cioè la tassa delle spelte, il dazio per l'estrazione e vendita di merci o di bestiame fuor dello Stato, l'imposta sul macinato, sull'olio, la pece, il sapone, gli ossi di balena: i proventi delle licenze di tener giuochi d'azzardo, i proventi delle confische e condanne giudiziarie, il monopolio del tabacco, dell'acquavite, e, fino dal 1666, quello della concia dei pellami.

Al feudatario restavano parte della tassa delle spelte, la tassa sugli Ebrei prestatori, la tassa del sale, quella sulle patenti degli ufficiali, i dazii e le gabelle, i proventi delle collette imposte dal Comune, la tassa delle guardie, i donativi delle comunità. Atto di investitura del 1687 — Grida sul donativo da farsi al Signore, 1681.

La camerlengheria sulla fine del 16° secolo dava il seguente reddito:

Comune generale in due paghe lire imperiali 1100; *tangit* delle guardie l. i. 600; estimo perso l. i. 150, dazi l. i. 120; la posta di S. Ilario ducatoni d'argento 130, affitto della beccheria ed osteria ducatoni 350, condanne duc. 200 circa, tassa sul sale duc 250, tassa sulle spelte staia 1100.

(2) « S. E vuole che sia fatto intendere in nome suo all'esattore delle spelte che per ogni modo debba esigere giustamente et con amorevoleza; che il medesimo sia fatto col Datiaro ordinandogli, a nome predetto, che non innovi cosa alcuna, ma piglia quel solo che ha d'havere usando piacevolezza con ogni uno ». —

Ordini nuovi di D. Cesare 1580. Arch di Mod., loc. cit.

Gl' immobili concessi (1) in godimento al Signore, che talvolta ne dava parte a livello o ad affitto a privati, venivano amministrati da un maestro di campagna, e, quando ricaddero al Demanio dello Stato, da un Ispettore camerale.

Fra gli obblighi feudali incombenti agli abitanti della giurisdizione di Montecchio era quello di far la guardia alla rocca e alle mura della terra; verso la metà del XVI secolo, quando certe classi di coltivatori furono inscritte nei ruoli delle milizie di campagna, tornando loro gravosa, a cagion delle molte esenzioni (2), l'antica prestazione personale delle guardie, chiesero ed ottennero da D. Alfonso di convertirla in prestazione reale, assumendosi di pagare una lira imperiale per ogni guardia, *tangit* delle guardie consolidato in 600 lire (3).

Transatta la prestazione dovuta al feudatario, restava l' obbligo del servizio militare riservato esclusivamente al Sovrano; perciò le milizie del marchesato andavano a presidiare le fortezze ducali e intervenivano alle spedizioni militari.

Da gli *ordini* per le milizie possiamo desumere qualche notizia.

Venivano inscritti nei ruoli i possidenti, affittuari, mezzadri, che non godessero del privilegio d'esenzione, dai 15 ai 60 anni, ad esclusione dei banditi, e di chi conducesse vita scandalosa. I militi godevano molti privilegi: permesso di porto d'arme, esenzione dalla tassa del sale. Non potevano venir sottoposti a tortura, tranne che per i reati di lesa maestà, di omicidio, ratto di vergine, stupro, furto sacrilego, ferite arrecate con animo deliberato. Il bargello non poteva arrestarli senza licenza del colonnello, eccetto che essi si fossero resi colpevoli di reati di furto, o soperchierie assurde commesse innanzi alle chiese, innanzi agli ufficiali, o nel castello: se erano detenuti, pagavano al bargello solo la metà di quanto pagavano i carcerati comuni.

(1) La Rocchetta, il Giardino, il Bosco e la possessione *Biolchetta* in Aiola.

(2) Gli abitatori di S. Ilario, i contadini dei Visdomini e di altri gentiluomini privilegiati.

(3) Gride sulla transazione delle Guardie, 1534, 1547, 1548, 1549, 1612.

I militi potevano rifiutarsi di assumere l'ufficio di tutore e quello di curatore; durante le fazioni militari fruivano della forma speciale del' testamento castrense, e la famiglia di chi soccombesse in guerra godeva per un quinquennio di molte esenzioni.

Avevano per le loro cause civili o miste il foro speciale, sedendo pro tribunali il colonnello assistito da un notaio: l'Uditore Militare o il Principe fungevano da giudici d'appello. Seguono a queste alcune norme disciplinari — divieto di bestemmiare, di provocare risse, di vendere o impegnare le armi, e finalmente le disposizioni relative alle esercitazioni militari (1).

Dai rapporti degli Auditori Ducali che ispezionavano le milizie, si rilevano gli inconvenienti di questo ordinamento; mancanza di affiatamento nelle esercitazioni, mancanza d'istruzione militare, d'agilità nei movimenti « per essere li fanti carichi di ferro da parere piuttosto facchini che soldati »: mancanza di

(1) « Capitoli per la buona disciplina delle milizie del Marchesato di Montecchio dati dal Ser. Principe D. Luigi d'Este » Arch. di Modena, Milizie, Colonnellato di Mont. Senza data, da porsi fra il 1638 e il 1664.

Comandavano le milizie, che costituivano un reggimento, un colonnello e un sergente maggiore nominati e stipendiati dal Principe; al primo era affidata la vigilanza, la formazione dei ruoli; l'altro era incaricato dell'istruzione militare. Il Colonnello proponeva al Principe la nomina degli ufficiali capitani, tenenti, alfieri, i quali nella seconda metà del XVIII secolo pagavano una tassa di patente per ottenere il brevetto — e nominava i subalterni sergenti, capisquadra o caporali, cancellieri o forieri, che tenevano i ruoli. Il Reggimento suddiviso in compagnie — della strada Maestra, di Montecchio e di Barco e Fossa — ripartite in squadre, era formato per un quarto di moschettieri, per un'altro quarto di picchieri, e per una metà di archibugieri. Come arma di difesa i fanti portavano un corsaletto di ferro, che più tardi fu deposto. V'era una compagnia di corazze, in cui servivano i più facoltosi, armata di sciabola, moschettone e corazza. Tutti i giorni festivi le squadre si esercitavano nel tiro dell'archibugio e nel maneggio della picca, ogni mese si adunavano le compagnie, e una volta all'anno l'intero Reggimento. I cittadini, e gli artigiani abitanti nel castello, formavano, fino dal 1625, la compagnia denominata dei caporioni, destinata a prestare servizi onorifici e non rusticali, con un capo indipendente dal Colonnello, per privilegi riportati dalla Duchessa Laura 1666, dal Duca Rinaldo 1713, dal Bagnesi 1775. Arch. cit., loc. cit.

disciplina, stato miserando delle armi e degli abiti; divario grandissimo fra la forza inscritta nei ruoli e l'effettivo (1).

Ciò non ostante le milizie, esplicando la loro attività in servizii di parata e di vigilanza sulle campagne, durarono fino al 1796.

IL COMUNE.

a) **Nel secolo XV.**

Nei primordii della Signoria Estense il Comune era costituito dalla terra coi suoi borghi, dalle *pendices*, e dal distretto che abbracciava le comunità di Barco, Gaida, S. Eulalia e Calerno.

La sua autonomia era garantita dal Decreto del Marchese Nicolò, che aveva promesso, nel 1426, di non aggregare il territorio del Comune al distretto delle città limitrofe, « sed dictum castrum et eius castellantiam tractare per se et gubernari facere sicut civitates nostrae Ferrariae, Mutinae, Regii » (2)

La nuova signoria è caratterizzata, come dicemmo, da una progressiva diminuzione delle autonomie politiche dei Comuni; e questo fatto, di cui gli stessi Comuni maggiori — nell'epoca del massimo loro splendore — avevano dato l'esempio col privare della libertà le terre dipendenti, si verificava ovunque.

Nella nuova concezione giuridica che dello Stato s'ebbe pel rinnovato studio del diritto romano si trovava la giustificazione astratta della soppressione d'ogni libertà politica dei subbietti; soppressione suggerita da ragioni di opportunità e di prudenza.

Avocata al Sovrano, fonte esclusiva del diritto, la nomina degli ufficiali giudiziarii e la prerogativa di delegare loro l'*imperium*, il Comune diventa un semplice organismo amministrativo.

(1) Nel 1611 su 584 inscritti nei ruoli s'aveano 48 disertori; che nel 1625 erano 85 su 636, e nel 1630 ascendevano a 91 su 519. — Arch. cit. loc. cit.

(2) « Decretum comunis et hominum terrae Monticuli » — Arch. cit. Cart. dei rett. cit. — Confermato da Borso, 1459; da Ercole II, 1475; da Papa Giulio II, 1512. — Il Marchese Leonello nel 1442 concedeva al Comune le armi e le insegne.

Però - sebbene il Principato assoluto tendesse a costituirsi sulla base di un' accentrata unità - questa era affatto contraria agli istituti e alle tendenze del tempo, onde, data la varietà delle consuetudini locali, non si può parlare di uniformità dei Comuni e di un vero e proprio accentramento; ed il potere centrale, per mezzo del Reggimento e dei Podestà, si limitava ad esercitare una vigilanza, più politica che amministrativa, sugli enti locali.

Capo dell'amministrazione comunale è il podestà: esso compila le liste della rappresentanza comunale, assistendone all'elezione; convoca le adunanze del Consiglio de' savii e del Consiglio generale, v'interviene, prende nota delle prese deliberazioni e le fa eseguire. A lui è affidata la custodia dei beni comunali, la vigilanza sulle strade « ita quod per illas libere possit et equitare et carruzzare equester et pedester ac cum curribus et bestiis vaquis et oneratis », e sui canali: all' uopo ogni due mesi dovea andare in visita, ed il Comune era tenuto a provvederlo di un cavallo e delle spese di cibo e di bevanda (1).

A prevenire gli abusi che il Podestà, nel proprio o nell' altrui interesse, potesse introdurre, tendevano le disposizioni cautelari che si leggono nella formula del giuramento, e in primo luogo il divieto di entrare in soverchia intimità coi privati per ragion d' affari o per altro motivo, a reprimerli tendeva l'istituto del sindacato, mezzi che troppo di frequente riuscivano inefficaci.

La rappresentanza comunale era costituita da un Massaro, da tre savii « sapientes » o anziani, e dai « duodecim de consilio », eletti un tempo dal Consiglio generale del Comune, come rileviamo dal giuramento del Podestà: «... et singulis calendis Januarii facere congregare consilium generale populi et hominum dictae terrae

(1) Stat. 1453 — r. 1-4, I. 2-7-10-13, V. La manutenzione delle vie vicinali era a carico degli utenti cui appartenevano anche gli alberi che in dette vie si trovavano (r. 11, 12 V.); quella delle altre strade, canali, fossi spettava a frontisti, e, in parte, ai comuni delle ville; i massari, gli ufficiali delle strade e, più tardi, il giudice delle acque e strade facevano il comparto delle spese e delle prestazioni — carreggi somministrazioni di ghiaia — fra i proprietarii interessati in ragione del biolcatico delle loro terre. — Gride sul comparto dell' inghiaiatura, 1719-1766-1776.

in loco debito et consueto et ibi eligi faciam Ancianos, sapientes et consiliarios ac coeteros officiales dicti communis » — r. 2. 1.

In causa di inconvenienti di cui è cenno in documenti sincroni (1), il principe si indusse a riformare il metodo dell' elezione colla r. 4. I., senza modificare, contemporaneamente, la dicitura della r. 2.

A partire dal 1456 il podestà nel primo giorno di gennaio, o nei susseguenti, convocava gli anziani, perchè procedessero alla nomina di tanti consiglieri, quanti bastassero per un triennio; ciascuno degli ufficiali scaduti indicava uno o più nomi, sui quali si faceva la votazione per fave bianche e nere, e coloro che avessero riportati più voti s'intendevano eletti. La lista così formata veniva trasmessa al Reggimento per l'approvazione, e poscia i nomi degli eletti venivano posti in un bossolo d' onde ogni anno i consiglieri uscenti estraevano un massaro, tre savii e dodici consiglieri che dovean essere maggiori di 25 anni, dimorare continuamente nel Comune e prestare il solito giuramento.

Ciascuna delle tre circoscrizioni in cui si ripartiva il Comune — terra e borghi, pendici, distretto — era rappresentata in Consiglio da un egual numero d' anziani e di consiglieri; anche i tre massari erano scelti uno per circoscrizione. Il Consiglio eleggeva per l' anno in corso gli ufficiali minori, cioè i correttori dell'estimo, i nuncii e i corrieri del Comune, gli ufficiali delle strade, ecc.

Al Massaro « caput familiae rusticanae » (2) era specialmente affidata, la gestione economica, la cura di riscuotere le entrate, le rendite, i proventi e le collette del Comune; a lui

(1) La r. 4, I, si applicò terminata l' imbussolazione per brevi fatta per ordine ducale pel triennio 1453-1455. « per obuiare che li lupi tuto l' ano se pascano de l' ovile, perchè si è usitato eligere tali officiali non per ragione non per equità, ma si cum passione et per fortia de parentadi cum conventicole a destructione de tutto l' resto ». Lett. 21 dicembre 1452 del Pod. Cristoforo da Baiso al Reggimento di Reggio.

(2) Ad assicurare la buona fede nelle *cotidiane* relazioni commerciali *tende* la r. 1, V, che fa obbligo ai venditori di servirsi esclusivamente di pesi e misure ragguagliate con quelle del Comune, che si conservavano presso il massaro: a riprova della verifica avvenuta dovevano portar l'impronta del bollo e sigillo comunale.

il provvedere alle spese deliberate dal Consiglio onde ci appare come un esattore, un tesoriere.

Oltre al giuramento di amministrare rettamente il patrimonio e le finanze comunali dovea dare una cauzione, presentando idonei fideiussori. Doveva tenere un libro, ove annotare le entrate e le spese, nonchè un inventario dei beni mobili ed immobili del Comune; cessando dall'Ufficio, entro otto giorni, dovea fare la consegna al suo successore, e dargli il resoconto. Il Massaro riceveva uno stipendio dal Comune.

Anziani e consiglieri provvedono all'ordinaria amministrazione: nei casi di maggior rilievo « quoties necessarium et opportunum sibi videbitur et placuerit » invece di convocare, come si faceva anticamente, il Consiglio generale del Comune, considerando che « difficilimum esset semper pro una quaque re totum consilium generale populi et ipsum populum congregare » si stabilì che bastasse aggiungere agli anziani *sex boni viri*, e che le deliberazioni prese dalla maggioranza di questo Collegio avessero piena efficacia, come se fossero state deliberate nel Consiglio generale.

Però era ancora tanto radicata nei costumi e nelle consuetudini l'idea fondamentale del consorzio germanico, che non era permesso di vendere, donare o dare in locazione per un tempo superiore ai sette anni, i beni, i diritti, le giurisdizioni del Comune, se non fosse intervenuta una deliberazione presa « in pleno generali consilio populi et hominum » al quale dovevano intervenire, per lo meno, cinquanta persone; delle quali quaranta, almeno, fossero concordi: la votazione seguiva *per fabas albas et nigras*. La vendita delle cose « quae servando servari non possunt » e dei mobili era di competenza degli anziani (1).

Il Comune provvedeva agli stipendi dei suoi impiegati, e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, argini, fortificazioni, coi proventi dei suoi beni patrimoniali, colle collette e colle multe giudiziarie a lui assegnate (2).

Gli altri comunelli, costituenti le pendici e il Distretto, avevano una propria personalità giuridica coi loro *consules*, o mas-

(1) r. 6, I.
(2) r. 43, III.

sari, o savii, che amministravano le rendite particolari della villa e provvedevano per la manutenzione delle loro strade, per lo stipendio del camparo, ecc. (1). Questi Comuni dovean coltivare le terre che non trovassero coltivatori, rispondevano dei danni furtivamente arrecati nel loro territorio, e custodivano le cose sequestrate e pignorate (2).

b) Dal secolo XVI al secolo XVIII.

L' organismo comunale dianzi descritto, nel corso del secolo XVI° assume la denominazione di Comune Generale, e ci presenta, in confronto degli ordinamenti del secolo precedente, non poche varianti, dovute, più che altro, alle nuove condizioni in cui vennero a trovarsi i Comuni pel risorgere del feudo.

Il Comune generale, ordinamento che incontriamo in molti altri luoghi del Ducato, è costituito da tutti i comunelli del Marchesato, che si uniscono in una forma speciale di Consorzio, ponendo in comunione una parte dei loro beni e dei loro redditi, per sopperire alle spese che interessano tutto lo Stato, mentre restano a carico dei singoli componenti le spese particolari.

Il Comune generale di Montecchio era costituito:

a) dalla terra di Montecchio, ossia dal Comune dei signori cittadini (3).

b) dai comunelli delle ville contigue e cioè:

Pozzo Ferrato - Piazza - Aiola - che talvolta venne aggregata a Barco, e Costa-Casoni.

c) dai comuni delle ville giurisdizionali Barco e Fossa, Gaida, Calerno e S. Ilario.

Ogni frazione mandava al Consiglio generale un certo numero di rappresentanti, numero che variò col decorso del tempo (4).

(1) r. 1. IV.

(2) r. 31, II. 3, IV, 34, II.

(3) Cittadini erano i terrazzani benestanti: la cittadinanza concedeasi per *rescriptum principis* anche a forestieri.

(4) La lista per gli anni 1612, 1613, 1614, ci dà 12 cittadini; 6 consiglieri per ciascuna delle ville Piazza - Ajola - Costa - Casoni - Pozzo ferrato

Nel 1625 l'elezione seguiva ancora secondo l'antico sistema, e le liste dei consiglieri, formate dal Commissario su proposta degli uscenti, venivano sottoposte all'approvazione del feudatario.

Le singole ville conservavano ancora, nel 1625, i loro consoli e massari, e le adunanze dei loro rappresentanti.

Il Consiglio generale, i cui membri ricevevano un'indennità di 12 lire imperiali annue, era convocato e presieduto dal Commissario, che esercitava le funzioni di capo del Comune già devolute al Podestà; si radunava « sono campanae in sala magna in Palatio Communis », occupandosi della nomina degli impiegati comunali, provvedendo ai mezzi per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie. Al Massaro si erano sostituiti un Tesoriere generale e l'Esattore delle colte.

Il Comune aveva un regolamento annonario, e un giudice delle vettovaglie che esercitava la polizia del mercato; ogni anno si fissava il calmiere (1).

Una riforma del Comune fu introdotta sulla fine del secolo XVII dal Principe Cesare Ignazio con la quale fu perfetta la concezione giuridica del Comune.

Fra due o più abitanti di Montecchio, propostigli dal Governatore, il Principe sceglieva il Priore, che rappresentava il Comune generale dal quale riceveva annualmente cento lire imperiali di stipendio: fra gli ufficiali che scadevano di carica sceglievasi il Sindaco o Vice-Priore: esso pure stava in carica un anno e rappresentava particolarmente il Comune dei Signori cittadini e le ville contigue, le quali gli corrispondevano 50 lire imperiali ogni anno.

Il Priore, col Sindaco ed il Cancelliere del Comune, provvedeva all'ordinaria amministrazione, eseguendo i deliberati del Consiglio generale, che si radunava in due sessioni ordinarie, oltre alle convocazioni straordinarie, che il Priore, vero capo del Comune in cui si compendiano tutte le attribuzioni già devolute al Com-

- Gaida - Calerno - S. Ilario; 9 per quella di Barco. Così che i consiglieri della campagna avevano la prevalenza; questa proporzione poi venne a cambiarsi, dando prevalenza assoluta al Capoluogo.

(1) Grida sulle vettovaglie, 1598. — Grida annonaria del 1642.

missario (ridotto a un mero organo di vigilanza e tutela sull'Amministrazione locale), credesse opportuno di indire per urgenti motivi. Il Priore presiedeva le adunanze, che potevano anche essere pubbliche.

I consiglieri poi doveano, almeno, saper leggere, e quelli d'essi che non intervenissero alle sedute pagavano un pegno (1). A determinare i limiti e gli effetti dell'ingerenza dello Stato sulle comunità, rimessi fin qui al criterio degli ufficiali inviati a reggere la giurisdizione, provvidero i principi Estensi con molteplici disposizioni coordinate e pubblicate nel 1630, rese obbligatorie per tutto lo Stato e inserte negli Statuti delle singole comunità.

La vigilanza del governo sull'amministrazione locale si esplicava coll'intervento del governatore a tutte le sedute, con diritto di veto per quelle proposte che o fossero illegali, od esorbitassero — in altro modo — dalla competenza del Comune. Il Governatore interviene del pari alle elezioni degli amministratori di Ospedali, Monti di Pietà, Monti frumentari, Congregazioni laiche, ecc. che siano sotto la cura della comunità e siede di diritto fra i Presidenti di questi corpi morali. Il Governatore provvede affinchè ogni anno segua la pubblicazione di conti finanziarii, tanto del Comune, quanto degli altri Enti sottoposti alla sua tutela, autorizza il Comune a sostenere oltre che le spese d'ordinaria amministrazione, altre più rilevanti; le spese straordinarie di maggior momento invece sono autorizzate mediante rescritti sovrani; le spese inutili o illegali sono poste a carico degli amministratori che le hanno ordinate.

Il civanzo, ove le entrate siano superiori alle spese, doveva impiegarsi nell'acquisto di beni stabili: la comunità non poteva contrarre debiti e obbligare o vincolare i suoi beni, senza permesso del Sovrano. Erano esclusi dal partecipare al Consiglio coloro che occupassero beni del Comune, o in forza di regolare locazione, o per detenzione illegale, coloro che non avessero resi i conti della gestione dei beni comunali, i debitori e gli aventi causa col Comune. I tesorieri doveau poi prestare idonea sicurtà (2).

(1) Riforma del Comune, 12 novembre 1696. Arch. Comunale di Montecchio.
(2) Ordini pel buon governo delle comunità dello Stato. Modena, 1630

Il Comune generale provvedeva allo stipendio di qualche maestro; alla sanità pubblica, stipendiando un medico, un chirurgo, un visitatore del bestiame; alla beneficenza, sussidiando i poveri e l'Ospedale; a certe spese di culto, stipendii del quaresimalista, dell'organista, concorso nella spesa per riparazioni agli edificii sacri; provvedeva alle spese d'amministrazione, ed alla manutenzione delle strade, che non fossero a carico delle ville

Le sue entrate ordinarie consistevano nelle rimanenze dell'anno antecedente, nel frutto dei censi e livelli comunali, in qualche tassa giudiziaria: le straordinarie comprendevano i proventi delle collette che faceansi a S. Pietro ed a Natale; i diritti di pesatura dei filugelli (1) e le ritenute sullo stipendio degl'impiegati negligenti. Il Comune generale, ordinamento che ridondava a favore del capoluogo, perchè i consiglieri dei cittadini avendo, almeno sulla fine dello scorso secolo, la preponderanza numerica sui consiglieri delle ville, facevan cadere su queste gli oneri maggiori, mentre i benefici erano goduti dal capoluogo, fu sciolto nel 1789, ripartendosi beni, debiti, e crediti fra le singole comunità: le ville contigue però rimasero aggregate a Montecchio.

La dominazione francese favorì la costituzione di nuovi Comuni, soppressi dal governo della restaurazione, che, volendo in tutto e per tutto tornare all'*ancien regime*, rinnovò gl'istituti comunali anteriori al 1796, di guisa che si ebbe quasi un ritorno al Comune generale (2).

Dopo il 1859 si addivenne a un nuovo scioglimento del Comune e Montecchio, Bibbiano e Barco, Cavriago, S. Ilario e Calerno, costituirono altrettanti Comuni autonomi: nel 1863 procedettero alla definitiva liquidazione delle pendenze, e al riparto dei beni.

---

(1) Le colte venivano imposte, secondo i bisogni del Comune, da sedici savii che facevano il comparto fra i contribuenti. Le partite di filugelli portate al mercato si pesavano colla bilancia del Comune, che percepiva un diritto.

(2) Legge 12 gennaio 1815. — R. Editto 12 marzo e regolamento 21 giugno 1856.

Resterebbe ora a dire qualche cosa degli enti laici ed ecclesiastici ai quali era riconosciuta la personalità giuridica. Prima per importanza viene la parrocchia, della quale, per la mancanza di documenti, sappiamo ben poco (1).

Della « ecclesia de Monticulo » è menzione in una carta del 1287: in altre è ricordato un *archipresbiter*, 1325, 1357; e una chiesa plebana 1364; altre notizie, sull' esistenza o meno di una fabbrica per la manutenzione della Chiesa, sul modo con cui si nominava il pievano, non ci sono pervenute. Sappiamo che nella Chiesa esistevano dei benefici e canonicati (2). Quanto alla elezione del Parroco ci pare di poter giungere alle seguenti conclusioni: ab antiquo la nomina, secondo il costume della Chiesa cattolica primitiva, dovea essere fatta dai parrocchiani riuniti nella pieve: in epoca indeterminata, forse fra il secolo XII e XIII, la famiglia Aldigieri — che parebbe tutt' uno coi Visdomini — ottenne il giuspatronato della Chiesa di Montecchio, col diritto di nominare il titolare della parrocchia e di conferirgli l' investitura del beneficio annesso, conservandolo fino al principio del secolo XVI, quando gli Aldigieri, per regolare contratto, lo cedettero all' Ordine dei Minori conventuali. In atti dello scorso secolo leggiamo questa nota: « Montecchio giuspatronato della religione dei Minori conventuali di S. Francesco, acquistato dalla stessa Religione dal sig. Abate e Giuspatrono Aldigieri di Montecchio, il quale permutò i beni dotali di detta Abbazia ed alcuni suoi allodiali, con altri di detto Ordine esistenti in Roma (così appare da Breve di Leone X e da rogito esistente presso la casa generalizia dell' Ordine); la religione medesima assegnò detta Abbazia al Padre Generale pro tempore dell' Ordine stesso, costituendolo Abbate ed Arciprete di detta Parrocchiale di

(1) I pochi atti esistenti nella cancelleria vescovile di Reggio vi furono trasferiti nel 1821 da Parma e incominciano dal XVII secolo. L'arch. parrocchiale di Montecchio pare ardesse nel secolo XVI, del pari che l'Archivio comunale.

(2) Vediamo il Vescovo di Parma conferirli a Sacerdoti parmigiani — sec. XV — più tardi la comunità chiese al Papa fossero riservati esclusivamente ai terrazzani — Cap. impetrati da Papa Giulio, 1512 — e si provvide con lettere apostoliche per tale indulto. Nel 1582 i preti di Montecchio furono ammessi a concorrere ai benefici vacanti della diocesi.

Montecchio, il quale come Abbate vi tiene un padre curato della stessa religione e un cappellano » (1).

E siccome l' Abbate provvedeva colle sue rendite alla manutenzione ordinaria della Chiesa, e, in concorso col Comune, alle riparazioni straordinarie, non troviamo la Fabbriceria. Il curato a titolo di stipendio godeva alcuni beni dell' Abbazia. Il padre Generale delegava poi le sue attribuzioni giurisdizionali, quale Vicario foraneo, all'Arciprete della Chiesa plebana di S. Eulalia, che aggiungeva al suo titolo quello di Vicario foraneo di Montecchio (2).

La religione predetta, dopo che fu spogliata dei suoi beni dalle leggi della Cisalpina, non si curò più di eleggere il parroco, che venne scelto dall'Ordinario diocesano di Parma, e, dopo il 1821, anno in cui, per Bolla e Breve dell' 11 dicembre di Pio VII, questa Parrocchia venne aggregata alla diocesi di Reggio, dal Vescovo di questa città. Il Governo del Regno italico e quindi il ducale corrisposero al parroco una congrua conveniente, e diedero un sussidio alla Fabbriceria; colla Legge Estense del 1856 queste spese vennero addossate ai Comuni. Molti beni oltre a quelli dell' Abbazia erano vincolati da censi e livelli a dotazione dei numerosi benefici semplici, e delle cappellanie laicali erette nelle Chiese, alcune di libera collazione dell' ordinario diocesano, altre di giuspatronato dei fondatori (3); a questi sono da aggiungere i beni di manomorta posseduti da enti regolari e dalle

(1) Per l' intrammettenza di alcuni padri curati, che volevano manomettere i privilegi del clero e delle confraternite laicali, sorgevano frequenti contese specialmente con la confraternita del SS Sacramento, il cappellano della quale aveva il diritto di celebrare nei dì festivi prima che nella parrocchiale fosse letta la messa « pro populo ». Per porvi un termine, fra la comunità e il Principe D. Luigi ventilossi nel 1650 il progetto di torre la Chiesa Abbaziale di S. Donnino Martire ai frati e darla ai preti, rendendo la parrocchia giuspatronato della casa d' Este; però non se ne fece nulla.

(2) Il vicariato comprendeva la Chiesa arcipretale di S. Ilario, matrice delle Chiese di Taneto, Gattatico, Praticello; i Priorati dell'Ordine di *Malta* in Calerno e Cadè; le Chiese di Gaida, S. Nicolò di Cavriago e Barco.

(3) Questo ci spiega come in una parrocchia di quasi tremila anime si contassero ben 61 ecclesiastici (1783)

confraternite laicali, beni che vennero resi di libera disponibilità dalle leggi di soppressione (1).

Nel secolo XVII è ricordo di un Monte di Pietà e d' un Monte Frumentario (2).

Godeva di certi privilegi il corpo dei notai che, nel 1508, per Decreto di Alfonso I vennero ascritti al Collegio notarile di Reggio, mentre prima facevano parte di quello di Parma. Erano nominati un tempo dal Comune, quindi dal feudatario.

Secondo i capitoli approvati nel 1607 estraevansi annualmente fra loro i cancellieri dei banchi civile e criminale. Per fruire de' privilegi dovevano dimorare stabilmente in Montecchio, e, più tardi, essere oriundi del Comune (1616). Alla spesa per la conservazione del loro Archivio concorreva il Comune.

V'erano finalmente i Consorzii per l'irrigazione formati dagli utenti di un determinato canale: questi Consorzii avevano speciali ordinamenti relativi al modo di ripartire le acque, alle spese per la manutenzione dei cavi e dei manufatti; regole o statuti

(1) Dopo l'erezione della confraternita del SS. Sacramento (1546) sorsero quella del Suffragio, del SS. Rosario, della Dottrina Cristiana, delle Stimmate di S. Francesco, il consorzio dei Preti di Montecchio, aventi in generale scopi di culto — la sola confraternita di S. Francesco, esercitava la beneficenza, e, con deliberazione del 13 settembre 1612, aveva provveduto alla erezione di un piccolo edificio per raccogliervi gli ammalati poveri della parrocchia affetti da malattie acute Le confraternite reggevansi secondo i loro Statuti approvati dal Vescovo, e le disposizioni adottate dai sinodi diocesani Il Priore e gli amministratori erano scelti fra le persone per bene e riportavano la conferma del Parroco; il Massaro amministrava i beni immobili e teneva la cassa ove si riponevano i proventi delle questue; gl'immobili si davano regolarmente in locazione, previo appalto, notificato mediante cedole affisse alle porte della Chiesa; ogni anno facevasi la resa dei conti al parroco e alla confraternita.

(2) Il Monte di Pietà fu eretto nel 1602 e consegnato dal Comune a Filippo Macario, e a Lodovico di Francesco Maria Caronzi, che conferirono un capitale di 5589 lire imp.

L' istituto riceveva pegni contro denaro, che approssimativamente corrispondeva alla valuta del pegno, percepiva sui depositi l' annuo frutto del 5 %, dopo diciotto mesi si vendevano i pegni non riscossi, e quanto rimanesse in più della stima era dato al padrone del pegno.

approvati nelle adunanze generali dei consortisti, nelle quali si eleggevano anche gli ufficiali cui era devoluta la vigilanza sul retto andamento dell'azienda. I diritti di questi Consorzi sulle acque dei varii canali derivavano o da concessioni sovrane o dall'uso ab immemorabili (1).

IL DIRITTO PRIVATO.

Le rubriche del diritto privato sono poche ed hanno scarsa importanza, ciò del resto si spiega benissimo ove si ponga mente al fatto che nel secolo XV il diritto romano, modificato bensì da influenze canoniche, era tanto diffuso nelle scuole, nella pratica del foro, nella scienza, da diventare il diritto accolto per eccellenza, il giuscomune: data questa condizione di cose era naturale che i compilatori non si occupassero di proposito nei

(1) Il Duca Borso permise ai Signori di Correggio di condurre un Canale estratto dall'Enza in quel di Ciano, attraverso i territorii di S. Polo, Montecchio, Barco, Cavriago e Reggio, sul correggesco; e con una capitolazione dell' 8 luglio 1462 stabilì le norme per il riparto dell' acque concesse agli uomini dei Comuni ch'eran concorsi al lavoro. Il Canale degli uomini di Costa di Montecchio, quondam di Razzeto, essendo stato immesso nel Canalnuovo, gli utenti ottennero di fruire dell' acqua da quest' ultimo convogliata — capit. bors. - c. 2 — costituendo un Consorzio Costa - Aiola — i loro diritti furono riconosciuti nella convenzione fra i varii Comuni stipulata a rogito Roiti 12 aprile 1562, e dal regolamento ducale del 1841.

Altra concessione era fatta ad alcuni gentilhuomini, fra cui erano i Vicedomini — cap. cit c. 7 — il privilegio s'incorporò nel suolo e ne godettero i successivi proprietarii che formano oggidì il Consorzio Vicedomini.

Gli uomini di Pozzoferrato e Piazza derivavano dall'Enza un canalino pel quale, essendo l' incile sul territorio di S Polo, pagavano, nel principio del secolo XVII, un livello di 30 lire al Gonzaga conte di S. Polo — il loro diritto fu consacrato dal rogito Geronimo Ricci del 13 aprile 1592

V'era finalmente il Canale Vernazza dei canonici della Cattedrale di Parma e della Commenda gerosolimitana di Calerno che serviva anche per gli uomini dal Casone e di Calerno: Don Cesare concesse di immettervi le sorgenti del Bosco e delle berlete e il quarto di macinatoria estratto dal Canal nuovo in servizio del feudatario. — Rogito Favalotti, 14 aprile 1620.

loro volumi del diritto privato, ma si limitassero a trattare di quegl' istituti che, per le condizioni dei comuni e lo spirito della loro legislazione, dovevano essere disciplinati da norme speciali.

Quel po' di diritto romano che troviamo, in mezzo a disposizioni dettate dalla gretta politica utilitaria dei Comuni, è in sostanza un diritto romano sui generis, modificato da antiche consuetudini barbariche, più specialmente longobarde, da influenze del diritto canonico, dalle errate interpretazioni e dai mutamenti introdotti nel diritto romano-giustinianeo dai post-interpreti e dai post-glossatori.

Il cozzo violento che dapprima s'era avuto fra due popoli, fra due civiltà, romana e barbarica, affatto opposte fra di loro, a poco a poco, mediante la lenta, ma sicura, opera del tempo venne trasformandosi in una pacifica coesistenza, dalla quale derivò un intrecciarsi di rapporti giuridici, un modificarsi dell'uno e dell'altro elemento sì da permettere una graduale assimilazione che portò, grazie all' intervento e all'opera assidua della Chiesa, il sorgere di una nuova civiltà, risultato spontaneo delle due civiltà preesistenti. Così essendo, il diritto germanico, modificato dalle antiche consuetudini delle popolazioni romano-italiche, e il diritto canonico dovevano necessariamente, anche dopo il risorgere del diritto romano, esercitare un' influenza non lieve sulla vita giuridica della nuova società.

LE PERSONE.

Secondo lo Statuto a 25 anni si aveva il pieno godimento dei diritti civili, purchè altre circostanze di fatto — sesso, infermità, lo stato di forestiero, la condizione sociale ecc. — non ne limitassero l'esercizio: però non tutti gli abitanti del Comune prendevano, in egual misura, parte all'amministrazione della cosa pubblica e mancava ogni criterio di una ben intesa giustizia distributiva nel riparto degli oneri statuali, che gravitavano per intero su certe classi sociali.

Gli Statuti non ci parlano in particolar modo dei privilegi degli Ecclesiastici, ma sappiamo d'altra fonte come loro competessero il privilegio del foro speciale (1) e molte altre esenzioni sì reali che personali.

Sono invece ricordati i privilegi che godevano i nobili, per concessione sovrana: le loro terre non sottostavano a tutti gli oneri che venivano imposti sulle altre proprietà: per riflesso poi queste esenzioni ed immunità si estendevano, almeno in parte, ai loro mezzadri e contadini (2), e lo Statuto, ove parla delle prestazioni dovute da questi ultimi, dichiara « salvis tamen iuribus nobilium » (9. V).

I nobili, neppure in seguito furono obbligati all'osservanza dei molteplici divieti delle gride, che frequentemente contengono la clausola « salve le ragioni dei gentiluomini ».

Le costituzioni del 1771, fino a un certo punto, pareggiarono, nei rapporti verso lo Stato, i beni degli ecclesiastici e dei nobili a quelli dei privati sottoponendoli indistintamente alle prestazioni e alle imposte.

Sui proprietarii dimoranti abitualmente nella terra e nel Distretto gravavano le prestazieni reali e tutte le restrizioni poste alla libera disponibilità dei beni mobili ed immobili, i divieti di contrarre matrimonio con forestieri, di trasferire altrove il loro domicilio ecc. Essi poi erano gli amministratori del Comune.

Venivano finalmente, esclusi da ogni partecipazione alla vita pubblica e sottoposti a prestazioni reali e personali, coloro che coltivavano i terreni altrui come mezzadri, terzaioli, affittuali, o con altro titolo o contratto agrario, gli artigiani, e le classi dei giornalieri o braccianti.

I Giuristi, Notai, Medici, Maestri di scuola sono esonerati

(1) Nel 1627 s' ebbe un conflitto di attribuzioni fra il Vicario Generale della Diocesi di Parma, che veniva co' suoi famigli per compiere le inquisizioni contro i preti del Vicariato di Montecchio, e il Commissario locale, che s' opponeva: Don Cesare ordinò si osservassero le antiche consuetudini, privilegi del foro e le immunità ecclesiastiche.

(2) Leonello accordando certe esenzioni allo Spedale di S. Lorenzo di Calerno - 1445 - le estendeva « habitantibus, et conducentibus, et laborantibus domus hospitium seu tabernas et possessiones ».

da ogni prestazione personale (7. V); ai forestieri poi che si trasferissero a dimorare nel Comune s'accordava l'esenzione decennale da ogni gravame, tranne che per i dazii e le gabelle (8 I).

Si ostacolava invece l'emigrazione necessitando per espatriare il permesso del principe, pena la confisca (1).

Chi non ha famiglia nel Comune e non ne sostiene le gravezze è considerato come un forestiere; pei forestieri è stabilito in linea generale il principio della reciprocità di trattamento (9. I), ma questo principio va soggetto a molte restrizioni.

I forestieri prima d'essere ammessi in giudizio dovevano prestare la « cautio iudicatum solvi o cautio pro expensis » e la « cautio iudicio sisti (8. II) »; pei loro crediti, anche se fondati su un titolo fornito di esecuzione parata, non si concedeva il privilegio del procedimento accelerato (11. II); dovevano al Notaio per i loro atti un terzo in più dell'ordinaria tariffa (38, II): i loro beni erano sempre esposti ai sequestri per parte dei creditori (34. II). Ai forestieri non si potevano alienare terreni *quovis quesito colore*, senza l'autorizzazione sovrana (2), e si impediva pure che la proprietà immobiliare pervenisse nelle loro mani in causa di matrimonii (3), per ovviare al pericolo che si rifiutassero di pagare le gravezze locali nella loro qualità di forestieri privilegiati.

Nella stessa locazione di fondi l'abitante del Comune doveva, a parità d'offerta, essere preferito al forestiere (4).

(1) Grida del 1685 — Cost. Est. C. II. t. 8.

(2) Grida dal 1634, che minaccia ai contravventori la totale confisca dei beni; la grida non contemplava i beni nobiliari « salve le ragioni dei gentiluomini ».

(3) Nella r. 30 I. II. era statuito che un forestiere non potesse sposare una donna ereditiera di Montecchio se non s'impegnasse di dimorare per quattro mesi dell'anno nel Comune di Montecchio, restando all'uopo vincolati i beni dotali della moglie, che, ove non fosse osservato lo Statuto, pervenivano *ope legis* agli agnati e in loro difetto ai cognati del *de cuius*, perdendo la donna ogni suo diritto. In alcuni capitoli del 18 febbraio 1562 si chiese la riforma dello Statuto e fu risposto colla grida 2 settembre 1582, che permise i matrimonii, previo assenso sovrano da chiedersi pena la confisca, grida vigente ancora nel 1658.

(4) Decreto del 1450.

Il disfavore verso i forestieri continuò a lungo, e le stesse costituzioni estensi li dichiaravano, in generale, incapaci di acquistare beni immobili.

Come forestieri non erano considerati i cittadini di Reggio, che lo Statuto equipara più volte ai Montecchiesi (11, 34. II) non estendendo a loro il divieto di contrarre matrimonio con donna ereditiera (30. II), dichiarando inoltre che il soggiorno dei quattro mesi richiesto dalla medesima rubrica può farsi indifferentemente a Reggio o a Montecchio: la stessa uguaglianza di trattamento si ha pure nelle r. 11 e. 34. II; anzi i Reggiani godevano, in confronto dei terrazzani, veri privilegi.

Richiamandosi a un trattato di reciprocità stretto coi Parmigiani (1) nel quale erano dichiarati esenti da ogni straordinaria gravezza i beni posseduti dai cittadini dell'una nel territorio dell'altra città, i Reggiani chiesero e di frequente ottennero di non concorrere, essi e i loro mezzadri o contadini, alle straordinarie fazioni o gravezze imposte dal Comune, adducendo a sostegno delle loro ragioni — che il Distretto di Montecchio, nel quale erano situati tanti loro beni, doveva essere considerato quale territorio parmense per essere sottoposto alla diocesi di Parma.

Basandosi poi su altre capitolazioni concordate fra i duchi di Ferrara e la città di Reggio, i cittadini non intendevano sottostare ai divieti relativi all'estrazione delle biade, e degli altri prodotti agricoli e pretendevano l' immunità da ogni tassa o colletta straordinaria imposta dal feudatario (2).

Da questo stato di cose nascevano di continuo interminabili controversie, risolte variamente. I cittadini però continuarono a fruire di molti privilegi, e per concessione del feudatario, e perchè

(1) Convenzione 5 settembre 1423, relativa alle reciproche esenzioni dall' estimo (Arch. com. di Parma. Lettere Ducali 1421-1427, a. c. 147).

(2) Nel 1552 D. Alfonso impose la taglia di una lira imperiale per ogni biolca di terreno; i Reggiani si rifiutarono di pagare inviando a Ferrara il giurista Alberto Panciroli, il quale sostenne che il solo Sovrano poteva imporre collette, il feudatario lo potrebbe se l' atto d' investitura, ciò che nella fattispecie non risultava, gliene desse facoltà; affermava poi che i Reggiani possidenti in quel feudo non erano sudditi di D. Alfonso perchè altrimenti sarebbero a considerarsi revocati i privilegi concessi nel 1426 a Reggio (Arch. di Modena cit. Cartegg. dei Rettori Marches. di Mont.).

riunivano spesso alla qualità di cittadini la condizione di gentiluomini. Disponevano liberamente delle loro proprietà, era loro permesso di condurre alla città i prodotti del fondo; e i loro agricoltori godevano delle antiche immunità (1).

I terrazzani chiesero più volte, ma indarno, di ottenere le stesse esenzioni di cui godevano i Reggiani e gli altri forestieri privilegiati (2).

Nel 1566 Ottavio Farnese e D. Alfonso d' Este stipularono un trattato di reciprocità relativamente all'acquisto dei beni immobili.

In seguito tutti i forestieri che possedevano nel Marchesato vennero sottoposti a una tassa speciale (3).

In condizione peggiore di quella dei forestieri non privilegiati erano gli Ebrei tollerati negli Stati estensi per concessione papale.

In Montecchio abitavano una casa — casa degli Ebrei — riservata esclusivamente per loro; esercitavano, manco dirlo, l'usura, tenendo banco di prestatori, e pagavano una tassa al Signore (4).

Gli abitanti non li videro mai di buon occhio (5), e più fiate ne chiesero l'allontanamento (6).

---

(1) Capitoli concessi da D. Cesare ai Reggiani nel 1587. (Arch. cit. di Reggio: Carteggio Anziani). Gride sull'alienazione di beni a forestieri, 1567 1587, 1600.

(2) Rescritto di D. Cesare in calce ai capitoli presentatigli dal Comune nel 1591.

(3) Grida del 1681.

(4) Relazione del Commissario D. Gatto, 1625 in Arch. di Modena, l. c.

(5) Nel cod modenese v' è una rubrica « de expressa commissione Herculis Ducis super tollerantia haebraeorum in castro Monticuli, et de respectu eis ab omnibus habendo ».

(6) In un capitolo del 1562 si chiedeva « non volendo levare il giudeo da Montecchio ne limiti le usure; tenga il banco con scrittura nostrale per comodo di tutti ».

LA FAMIGLIA.

Il Matrimonio — Relazioni patrimoniali fra i coniugi.

È stabilita dal nostro Statuto la libertà del matrimonio, previo consenso di chi esercita la patria podestà sulla donna (34. III), si ammette, accogliendo il principio canonico, che il matrimonio sia perfetto quando ne è avvenuta la legittima consumazione (17, II). Dovremmo qui parlare dei modi con cui si addiveniva alla conclusione del matrimonio, ma disgraziatamente, per difetto di fonti dirette, non possiamo, almeno per ora, dare una risposta ai vari quesiti che ci si presentano; se prevalesse cioè la forma germanica, secondo la quale il matrimonio contraevasi alla presenza di un pubblico ufficiale che aveva la « potestas interrogationes viris et mulieribus faciendi »: oppure la forma romana in cui per la validità dell'atto bastava la presenza dei testimoni? o se vi fosse equilibrio fra le due forme, come pare avvenisse a Parma nel secolo XIII? se vi fossero gli *oratores?*

La dote, che i parenti, od altre persone, potevano costituire alla donna all'atto degli sponsali, o anche dopo la celebrazione delle nozze, dovea essere proporzionata all'entità del patrimonio del dotante e alla condizione sociale della persona dotata (1).

La donna, volta che avesse ricevuta la dote legittima non avea azione alcuna per ottenere una quota dell'asse paterno, finchè esistessero discendenti maschi del *de cuius* (15. 16, II); principio del diritto barbarico, poichè la dote teneva ancora molto dell'antico faderfio longobardo, accolto favorevolmente dalla legislazione comunale sempre studiosa di conservare i patrimonii nella famiglia, nell'agnazione.

Allo scioglimento del matrimonio per premorienza della moglie, metà della dote, e la sopradote, perveniva, salvo patto in contrario, allo sposo. l'altra metà agli eredi della donna; e ciò se non rimanessero figli: che se invece alla defunta sopravvissero figli legittimi di precedenti matrimonii, metà della dote si ripartiva

(1) Principio accolto anche nelle Costit. Est. l. II. t. 13.

per capi fra di loro, l'altra metà spettava al marito; i patti con cui si volesse disporne diversamente erano nulli ipso jure (17. II).

Premorendo il marito, la vedova può chiedere agli eredi la restituzione della dote; in tale caso l'annuo legato che il marito, per atto di ultima volontà, avesse fatto alla vedova, viene a cessare se gli eredi di cui si tratta sono i figli, permane invece se sono altri parenti (32. II). La dote dell'adultera diventa proprietà del marito e in mancanza di figli comuni perviene a suoi eredi (28. III).

La costituzione della dote non toglieva alla donna la possibilità di conseguire altri beni « quominus parentes ei providere possint ut de sua processerit voluntate » (16. II): l'usufrutto di questi beni parafernali era concesso al marito « pro oneribus matrimonii supportandis » e di conseguenza allo scioglimento del matrimonio non era affatto tenuto a restituire i frutti percepiti (20. II).

La dote consisteva in beni mobili ed immobili garantiti contro l'evizione mediante la formula « ad habendum, tenendum, possidendum »; si potevano inserire nell'atto costitutivo dei patti relativi all'amministrazione dei beni dotali e alla restituzione di questi in caso di premorienza dell'uno e dell'altro coniuge. Frequentemente all'atto dotale si faceva seguire un altro istrumento in cui oltre alla confessione d'aver ricevuta la dote il marito prometteva di fare la « donatio ob nuptias ». Questa « donatio propter nuptias » detta anche « donatio ante nuptias » era un istituto del diritto romano giustinianeo che presenta una certa analogia con la meta del diritto longobardo e con la *dos* franca; dovendo servire di assegno vedovile rappresentava generalmente una quantità di beni corrispondenti al valore della dote e per questo denominavasi anche antiferne — buonincontro. L'Istituto è accolto nel nostro Statuto con le modificazioni introdottevi dagli imperatori bizantini Leone l'Isaurico e Leone il filosofo, i quali aveano stabilito che la « donatio propter nuptias » potesse essere minore della dote, e che premorendo la moglie senza figli venisse lucrata dal marito.

Seguendo infatti la tendenza delle leggi comunali di diminuire i diritti delle mogli sul patrimonio dei mariti, si fissò il limite massimo cui poteva elevarsi la « donatio propter nuptias », e

pel nostro Statuto, se la dote ammontava a 25 lire, la controdote non poteva superare i 100 soldi, se quella era di 100 lire o più, la controdote poteva elevarsi fino alle 10 lire, in nessun caso però si ammetteva superasse questa somma (18. II).

Premorendo la moglie al marito ove di lei restassero figli a questi spettava metà della controdote, che, diversamente, ritornava al marito (17. II).

I Legati e le « donationes mortis causa » che il marito poteva fare alla moglie erano limitate a 10 lire, se al marito sopravvivevano figli legittimi; erano illimitate se il marito non lasciava figli, in ogni caso avevano effetto solo alla morte del donante (19. II).

LA SUCCESSIONE *AB INTESTATO.*

Lo Statuto, rimettendosi al diritto comune per quanto riflette la successione testamentaria, s'occupa delle successioni ab intestato accogliendo i principii germanici: sono di conseguenza favoriti la linea maschile e i vincoli agnatizii: le femmine vengono chiamate alla successione solo in difetto de' maschi di pari grado: la madre, la linea materna, i cognati, vengono esclusi dagli agnati « pro dignitate agnationis conservanda »; tuttavia alla madre si concede la metà dell'usufrutto sui beni del de cuius « donec vitam vidualem et honestam duxerit ».

Cogli ascendenti concorrono alla successione i fratelli germani del de cuius, in conformità dei principii di diritto comune: i gradi di parentela dei successibili vengono computati secondo il sistema lineare romano (21. II).

CONDIZIONI DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE.

Lo Statuto non ci parla del come si esplicassero i diritti dei comunisti sui « bona communia », l'uso dei quali era probabilmente regolato dalla consuetudine e neppure annovera quali e

quanti fossero, ma si limita a constatare che erano già incominciate le usurpazioni e cerca di provvedere alla conservazione del patrimonio comunale, ingiungendo al Podestà di provvedere per ricuperare quelli usurpati dai privati (10. V).

Da fonti del XVI secolo rileviamo che costituivano la proprietà comunale il bosco, le berlete e le salde (1); di questi beni, il bosco diventò proprietà demaniale, e sul principio del XVII secolo i comunisti avean già perduto il diritto di legnatico (2); una parte delle berlete venne data in enfiteusi, o a livello, a privati che con arginature si difesero dalle acque e bonificarono quei terreni, cui si dà ancora la denominazione di livelli: l'altra parte venne considerata come un' appendice del bosco; nel 1625 la popolazione seguitava a tagliarvi sterpi a farvi pascere il bestiame (3), usi civici scomparsi di lì a poco (4): le salde appartenevano ancora al Comune nel 1625.

Il bosco e le sue pertinenze appartennero ai vari Marchesi di Montecchio, i quali, dietro un compenso pecuniario, ammisero i privati a fruire dei pascoli: dichiarati beni nazionali nel periodo della dominazione francese, tornarono al Duca dopo il 1814; posteriormente al 1859 furono alienati.

Quanto alle proprietà private, manca nello Statuto un espresso divieto di alienare beni immobili a forestieri: a questa deficenza, cui forse supplivasi cogli Statuti di Reggio, provvidero, come fu già rilevato, le gride; tuttavia v'erano altre disposizioni per evitare che gli stranieri acquistando stabili nel Comune divenissero potenti e ledessero i diritti e gli interessi degli abitanti. Con queste disposizioni si introduceva a favore degli appartenenti al Comune un « retractus municipalis », un « ius congrui », analogo allo « ius praelationis » che avevano i membri del Consorzio germanico sui beni dei *consortes* defunti di fronte agli estranei: ricordiamo come questo « ius congrui » si esercitasse perfino quando si trattava di dare in locazione un immobile.

(1) Berlete sono i terreni soggetti alle alluvioni dell' Enza lasciati d'ordinario incolti; Salda è la terra lasciata a maggese.

(2) Gride del 1615, 1619, 1638.

(3) Relazione del Commiss. Gatto, cit.

(4) Gride del 1680, 1690, 1772. Notif. 1782, 1784, 1799.

Con questi principii d'opportunità si può spiegare, se non giustificare, una presunzione *iuris et de iure* in forza della quale si considerava ancora come proprietario colui che dopo d'aver alienato a persona di nobile condizione il proprio patrimonio, continuasse a possederlo e a coltivarlo (26. II), disposizione che s'incontra in quasi tutti gli Statuti. Il Campori nella prefazione agli Statuti di Modena del 1327, a proposito della r. 77. III, crede che lo Statuto in parola avesse lo scopo precipuo di impedire ai nobili di ristabilire, velandole con una forma contrattuale, quelle prestazioni personali dianzi incombenti sui rustici ed abolite dal Comune. Però quando vediamo conservata questa presunzione negli Statuti del secolo XV e XVI come in quello di Reggio del 1582, i quali già hanno altre disposizioni dirette a prevenire la risurrezione del vassallaggio (1), siamo indotti a credere che a quelle prime ragioni di opportunità politica se ne fossero sostituite altre d'indole economica.

Provvedimenti di tale natura erano già stati adottati dai Carolingi per impedire che gli uomini liberi si sottraessero a pesi tributarii e militari rendendo immuni i loro beni mediante donazioni alle chiese.

A simili criterii dovettero ispirarsi anche i Comuni quando conservarono nei loro Statuti questa presunzione che veniva opportuna per rendere irriti e nulli i contratti coi quali i proprietarii, facendo apparire le loro possessioni come terre di nobili, le sottraevano all'obbligo di concorrere ai pesi statuali con danno degli altri comunisti: si violava, è vero, il diritto di proprietà, ma il fine, l'utilità pubblica, pareva giustificasse tale violazione (2).

È accolto il principio della servitù necessaria di passaggio (S. V), provvedimento indispensabile, dato il grande frastagliamento della proprietà; gli atti ci parlano spesso di corpi di terra che non arrivavano alla superficie di 72 tavole necessarie per costituire una biolca; tuttavia non abbiamo alcuna disposizione relativa alle ingrossazioni, e alle permute: sia che i proprietarii non ne sentissero il bisogno, sia, come par più pro-

(1) R. « quod nullus possit effici vassallus alicuius personae »: 71, II.
(2) Si veda Stat. Reggio, 1583,: r. 104, II.

babile, che vi si supplisse colle disposizioni dello Statuto di Reggio (1).

La materia delle ingrossazioni fu regolata dietro istanza della Comunità di Reggio dal Duca Cesare con ventuna provvisioni pubblicate nel 1615 (2), che rimasero in vigore fino alla pubblicazione delle costituzioni del 1771, contenenti un titolo speciale — l. II. t. 29 — sul gius di prelazione e sul retratto.

Esaminando queste provvisioni rileviamo anzitutto il requisito caratteristico dell'ingrossazione, la vicinanza cioè dei fondi da permutare che devon essere situati nel territorio d'una stessa villa: fra i diversi confinanti si preferisce il parente, quindi colui che per maggior estensione confina col fondo da permutare. Nessun terreno è sottratto alle permute: se sulla terra gravita un censo, l'utilista può fare la permuta, previo consenso del direttario, ma il censo si trasferisce sul nuovo terreno, ed in simili casi, eccezione fatta pei beni ecclesiastici, non si paga laudemio.

Le controversie che insorgono sono sottratte ai magistrati ordinarii e rimesse alla decisione del Vescovo o del Governatore di Reggio, secondo che si tratta di beni laici od ecclesiastici.

Queste disposizioni ci dimostrano come in questa forma di espropriazione, mantenuta per ragioni economiche, si conservassero i caratteri degl'istituti dai quali era derivata.

Dall'epibolé, istituto romano-bizantino, consistente nell'aggregazione coattiva dei terreni di un dato distretto fatta a scopo fiscale per garantire il pagamento delle imposte, dall'*iniectio*, provvedimento d'indole agraria del Comune romano barbarico, unione di terreni sterili ai fertili onde i primi non venissero abbandonati, per l'influenza dei principii fondamentali del consorzio gentilizio germanico, s'era arrivati a quest'ultima forma assunta dal diritto di prelazione — ius congrui, retractus — ridondante all'esclusivo interesse dei grossi proprietari, che rettificavano i confini e arrotondavano i loro fondi mediante le permute (3).

(1) Stat. 1582, r. 100, 101, II.

(2) « Provvisioni fatte per l'unione dei terreni nel Distretto et ducato di Reggio, in Montecchio, ecc. » (Reggio, per Flaminio Bartoli, 1616).

(3) Tamassia, Il diritto di prelazione, ecc. Arch. Giur. 1885, V. 31 p. 139, 251, 294.

Sciolta la società parentale, ai parenti, ai consorti si erano sostituiti i vicini fra i quali perduravano le tradizioni della antica solidarietà; essi custodiscono le cose pignorate (34. II), fanno testimonianza sull'interruzione della prescrizione (7, I), in difetto dei parenti assistono i mentecatti privi di curatore o di tutore (14. II), presenziano ai contratti dei minorenni e delle donne maritate (36. II); e la Legge presume questa solidarietà quando li obbliga a risarcire i danni arrecati da ignoti sulle terre del vicinato (13. IV), a coltivare le terre incolte (31. II) e quando, quasi per ricompensarli degli oneri derivanti dalla solidarietà, riconosce loro il godimento del diritto di prelazione.

La proprietà fondiaria era concentrata in poche mani senza però che vi fosse il latifondo, poichè anche i beni nobiliari e di manomorta erano suddivisi in poderi; costituiti da un vario numero di appezzamenti più o meno contigui alla casa colonica centro del podere.

Le terre erano tenute a campi sativi, orti, vigne, boscaglie, prati stabili; nel secolo XVI si introdusse la coltivazione del riso in molti terreni posti al di sotto della strada maestra (via Emilia).

Inceppavano l'agricoltura i molteplici divieti annonarii e le disposizioni sulla denuncia dei raccolti ecc. (1).

Lo Statuto provvede che le terre non restino incolte (31. II) e che le piante non danneggino i fondi altrui (14. V) (2). Quanto ai contratti agrarii — livello, censo, fitto perpetuo, temporaneo, mezzadria, contratto a terzo ecc., — e a rapporti intercedenti fra agricoltore e proprietario, il nostro Statuto si limita a poche disposizioni.

Accoglie il principio germanico della riserva dei diritti sui frutti a favore dei lavoratori in caso d'alienazione di un immobile (25. II); ci parla dei lavori da eseguirsi dal coltivatore (28

(1) Gride sulle carni, denuncia di vitelli destinati al macello o alla vita, 1630. 1634, 1645, 1650, 1669, 1681, 1682, 1685. Gride sulla denuncia e divieto d'estrazione della paglia, strame, biada, canapa, uva legna ecc. 1588, 1685, 1721.

(2) Cfr. *Statuta Parmae* 1347, II, — p. 176.

e 29. II) e stabilisce il termine utile per fare la denuncia del contratto od escomio (27. II) (1).

Per avere un' idea dei patti colonici si possono leggere le r. 103-104 dello Statuto di Reggio del 1582, e non riuscirà difficile lo spiegarsi come il contadino abbandonato dalle leggi, che nessun limite ponevano agli arbitrii del proprietario, fosse sospinto a dar di piglio negli averi del padrone: se poi le annate andavano male, il colono finiva per uscire in farsetto dal fondo (2), dando origine a un proletariato agricolo che diventava, sotto l'assillo del bisogno, il flagello della proprietà (3).

Resta finalmente che diciamo poche cose della difesa giuridica del possesso. La turbativa del possesso è trattata nel libro dei malefici — r. 31. 32. 33. III — conservandosi ancora in questa materia per influenze del diritto barbarico un elemento penale.

Mentre pende la questione intorno al possesso, il possessore non deve essere turbato e la parte instante può venir costretta dal giudice a prestare la « cautio de non turbando ». Avvenuta la *deiectio* del possessore, il *deiectus*, ove riesca a provare anche con prove semipiene « facta summatim fide sive per testes sive per instrumenta de possessione vel quasi et tenuta illius rei » può ottenere dal giudice di essere ristabilito, entro dieci giorni, nel suo possesso.

Invece di seguire la procedura degli interdetti romani, che appariva soverchiamente lunga, per la presunzione che lo spoglio

(1) Questa rubrica fu abrogata colla grida 21 Ottobre 1577 per la quale l'escomio anzichè nel Novembre dovea essere dato nel Giugno.

(2) Il locatore ha il privilegio del rito sommario e un *ius praelationis*, sui mobili ed immobili del colono, contro la moglie, i figli e ogni altro debitore; e può, ove il locatario fosse forestiere, « capere et robare ac capi et robari facere.... boves plaustrum et bestias quascumque ad laborandum etiam utensilia, et pannos a lecto et dorso, et omnia alia quae reperiuntur in custodia vel habitatione dicti coloni ». St Reggio, 1582, r. 111. 114, II.

(3) Gride sui furti campestri, 1576, 1579, 1615. — Capitoli impetrati da D. Cesare, 1591. — Ordini ducali perchè si riuniscano le milizie di Montecchio e Cavriago per un efficace repressione dei malefizi, 1779 — Provvedimenti contro i ladri, zingari, vagabondi, con pene varianti dalla berlina all'estremo supplizio, 1781-1782.

fosse sempre delittuoso, si doveva anzitutto far luogo alla immediata restituzione « spoliatus ante omnia restituendus », senza entrare per alcun modo nel giudizio petitorio: si accoglieva così il principio canonico dell'*exceptio spolii* introdotto dal canone *Redintegranda:* per l'influenza germanica si considerava che il possesso, come avveniva per la gewere, non fosse stato interrotto dalla dejezione, e per conseguenza il possessore che avesse potuto dimostrare il possesso anteriore allo spoglio, veniva a trovarsi quale convenuto in giudizio in una condizione di fatto assai favorevole — melior est condictio possidentis; — di qui la miscela di una procedura corrispondente solo in parte alla procedura romana degli « interdicta retinendae et recuperandae possessionis ».

Gli Statuti introdussero pure il sequestro giudiziario dell'immobile, finchè il Podestà non si fosse pronunciato sulle prove addotte dalle parti, e ciò per ovviare al pericolo che queste si facessero ragione da sè.

LE OBBLIGAZIONI

In materia di obbligazioni abbiamo qualche disposizione relativa alla validità o meno di certi contratti e poche altre eccezioni ai principii del diritto comune.

Si fa divieto di mutuare *ad ludum* a' minorenni e anche a chi abbia compiuti i 25 anni, ma sia ancora *filius familiae*, e quindi economicamente unito al padre: questo contratto è nullo ab origine, e per conseguenza il *mutuator* non ha una *condictio indebiti* per le somme sborsate (39. II).

Il figlio di famiglia, maggiore di 20 anni; che tiene una bottega — *statio* — od esercita un traffico, si obbliga validamente per quanto concerne il suo commercio; il padre però resta generalmente obbligato pei debiti del figlio, anche se dalle intraprese di questo non abbia ricavato utile alcuno, a meno che non avesse dichiarato, facendo registrare la dichiarazione nell'apposito registro tenuto dal notaio *reformationum*, sino a qual somma intendeva star garante per gli eventuali debiti del figlio (13. II).

Nei contratti dei minorenni, — purchè avessero compiuti i 14 anni se maschi e 12 se femmine – e delle donne maritate, doveansi osservare, pena la nullità del contratto, tutte le disposizioni cautelari che leggiamo nella r. 36. II; e questo per ovviare ai danni derivanti dall'applicazione della teoria canonica relativa alla forza obbligatoria del giuramento, di cui i canonisti avean fatto un vero contratto unilaterale che diventava irrescindibile per gli stessi minori e per le donne maritate a cagion del vincolo che, in forza del giuramento prestato, venivano a contrarre colla divinità, teoria accolta nella legislazione imperiale da Federico I coll'autentica « Sacramenta puberum » (1) riguardante l'efficacia conferita mediante il giuramento ad obbligazioni invalide pel diritto civile. Tale intervento dei parenti, o di chi esercita la patria potestà a prestare il proprio consenso al contratto del minorenne era richiesto in ogni caso, mentre sarebbe bastato accogliere l'istituto della « restitutio in integrum », e stabilire l'eventuale rescindibilità del contratto stipulato dal minorenne, o dalla donna, ove l'adempimento dell'obbligazione tornasse loro di danno, come ammetteva il diritto romano per gli atti compiuti dal minorenne in un certo periodo della sua minor età, e il diritto germanico per tutti gli atti dello stesso minorenne.

Le obbligazioni si estingono normalmente col pagamento, e il debitore riceve dal creditore il titolo dell'obbligazione che si lacera o si taglia nel mezzo — instrumentum incisum — (11. II).

L'adempimento delle obbligazioni era garantito col giuramento, con pegni, mediante offerta di fedeiussori.

Le obbligazioni nascenti da mutuo, deposito, contratto, quasi contratto, da sentenza o intimazione giudiziaria fatta in una causa relativa a debiti, si estinguono anche colla prescrizione decennale, che non decorre per le obbligazioni dei minorenni e per i contratti di locazione, precaria, mezzadria, società; per le doti e donazioni matrimoniali, pei legati e le altre prestazioni dovute « jure affectus » (7. I).

Nel creditore si richiede che non abbia interrotta la prescri-

(1) *Cod. Iust.* II. 28, 1.

zione giudizialmente o extragiudizialmente (1), e nel debitore la buona fede.

Se l'obbligazione è *in diem* vel *sub condictione* la prescrizione decorre dal giorno in cui viene a scadere il termine (*dies*) dopo del quale l'obbligazione dovrebb'essere eseguita, o dal giorno in cui la condizione non sia stata adempiuta; l'estinzione dell'obbligazione principale estingue le accessorie.

Quanto ai mezzi di esecuzione delle obbligazioni offerti dalla procedura abbiamo il pignoramento, che vien eseguito dall'autorità pubblica, dietro istanza della parte creditrice, su quei mobili del debitore che possonsi pignorare secondo le norme del diritto comune: il nostro Statuto non dichiara se siano esenti dall'esecuzione forzata gli attrezzi rusticali e gli animali addetti all'agricoltura, come ammetteva lo Statuto di Reggio del 1582. Coloro cui è affidata la custodia delle cose pignorate, massari, consoli, comuni delle ville, persone private, vicini, non sono più tenuti a risponderne trascorsi quattro mesi senza che siasi deciso a chi debbano appartenere (34. II) (2).

Il Podestà può immettere il creditore, che non sia stato soddisfatto, nel possesso di tanta parte dei beni del debitore principale, o de' suoi fideiussori, quanta basti a soddisfazione del credito suo: in tal caso il creditore ha il privilegio dell'azione ipotecaria e quindi la priorità del diritto in confronto degli estranei che occupassero quei beni (23. II).

Al creditore per ultimo, in mancanza di meglio, restava la magra consolazione di far arrestare il debitore insolvente (9. 11. III).

---

(1) Il creditore doveva « coram testibus.... de dictis debitis et obbligationibus legitime in vicinia publice protestari.... » e questa interruzione extragiudiziale si provava o *per instrumentum* o almeno *per tres fide dignos testes* (7. I).

(2) *Stat. Regii*, 1582, 14.50 II. Per lo *Stat. Parmae* 1347, *de saximentis*, pp. 150, 151 la responsabilità del depositario cessa trascorsi sei mesi.

LA PROCEDURA CIVILE.

Fondamento della procedura civile degli Statuti era l'*ordo iudiciorum* del diritto romano sensibilmente modificato dal sistema processuale canonico e dalle opere dei giuristi. Il diritto canonico oltre ad innovazioni di minor momento introdusse delle nuove *actiones*, stabilì si dovessero accogliere tutte le *exceptiones*, prima le dilatorie, poi le perentorie etc., rendendo così i processi di una lunghezza interminabile; ridusse il processo di orale, com'era presso i Germani, alla forma scritta; introdusse i cancellieri, favorì la conciliazione, regolò l'appello e il sistema delle prove, elevò in pregio il giuramento individuale compreso quello *de calumnia*, togliendo, così, l'usanza che v'era nei Tribunali germanici dell'intervento dei *coniuratores*; accolse il principio barbarico che nessuna condanna fosse da ritenersi definitiva se non avesse avuto luogo la comparsa del convenuto e la *litis contestatio*. Gli scrittori di diritto processuale influirono pure, e non poco, a modificare l'*ordo iudiciorum* romano, sia per la genialità di qualche nuova concezione giuridica, sia per l'errata interpretazione che talvolta diedero ai testi romani sì da svisare addirittura alcuni istituti: essi, fra l'altro, mal compresero il sistema delle *actiones*, scambiarono le *interrogationes in iure* colle *positiones* del processo germanico, sminuzzando la lite in tante quistioni: conservarono alle prove l'importanza che avevano nei tribunali barbarici dove il giudizio non si faceva sul merito della causa, ma sull'esito delle prove.

a) **Procedimento ordinario.**

Nelle cause civili ordinarie si procede in tutti i giorni eccettuati i feriati (40. III) per osservare i quali si proroga la scadenza dei termini (22. II).

Il procedimento si inizia colla citazione del *reus debendi* fatta dal giudice mediante cedola scritta, o per pubblico banditore: la cedola contiene il nome e cognome dell'attore, il dì fissato per l'udienza, una succinta esposizione dei motivi della

causa; è firmata dal cancelliere, e vien notificata dal nuncio comunale al convenuto, o personalmente, o al domicilio. Si citano per pubblico bando gli assenti e i forestieri, in questo caso l'attore deve prima giurare che il suo credito esiste (1. 3. II). Se il convenuto era una persona incapace per età o morbo, e priva di tutore o curatore, contemporaneamente alla domanda di citazione l'attore dovea fare istanza al giudice affinchè nominasse un'idoneo curatore generale o speciale per tutelarne i diritti (14. II). Al convenuto che si presenta nel giorno stabilito vien comunicato, ove lo chieda, il libello dell'attore contenente una sommaria esposizione della domanda: se il convenuto era un forestiere, e non fosse ammessa la reciprocità di trattamento in suo favore (9. I), doveva prestare cauzione, o dare mallevadori di intervenire in giudizio e di sottostare alla sentenza (8. II).

Le parti intervenivano al giudizio personalmente e solo in caso di legittimo impedimento — cioè se fossero « absentes, infirmi vel alio impedimento occupati » — era ammesso l'intervento dei loro procuratori muniti di speciale mandato « ad ponendum, ad respondendum quoniam verisimiliter est principales melius novisse dicere veritatem procuratoribus suis, et minus cavillosos esse ». (15. II).

Ricevuto il *libellum*, il convenuto avea due giorni di tempo — terminus deliberandi — per rispondere, decorsi i quali si presume avvenuta *legitime* la *contestatio litis*, la quale si considera ora come un atto che segue ipso iure allo « spatium deliberandi », e si procede al « sacramentum de calumnia ».

S'apre quindi il dibattito vero e proprio: le parti producono le loro istanze, le eccezioni; i testimoni, atti pubblici, e le altre prove ammesse: siccome le *positiones* dell'attore dovevano limitarsi ad un *unicum factum*, e a ciascuna d'esse dovea rispondere il convenuto, per non esser dichiarato in contumacia, il processo non finiva mai; di qui la necessità di lasciare al giudice un certo arbitrio nel determinare l'ampiezza e la portata delle dilazioni da accordarsi.

Le interrogazioni del giudice, che leggeva al convenuto in segreto le *positiones* dell'avversario, dovevano essere chiare, precise; ed altrettanto chiare e precise le risposte delle parti

e dei testimoni, che, se risiedessero fuor del Comune, erano interrogati da un giudice delegato.

Il convenuto ha sempre diritto di proporre le sue eccezioni che, pena la nullità del processo, dovranno essere accolte e poste agli atti (35. II).

Raccolte le prove orali o scritte il giudice dopo un'ultimo termine concesso alle parti, ove non sia stato chiesto il « consilium sapientis » l'intervento cioè di un giudice o giurisperito forestiere cui vengono rimessi gli atti processuali perchè entro un termine delimitato dia il proprio parere pronunciandosi sul merito della causa (7. II), deve, previo giuramento, proferire la sentenza « secundum alligata et probata ».

Se mancò la decisione della lite per colpa del giudice, la causa si poteva ripresentare al suo successore che doveva terminarla entro dieci giorni; se poi la colpa fu dell' attore costui deve risarcire le spese al convenuto (5. II).

Ma non sempre il processo seguiva il suo corso normale, potendosi verificare la contumacia d'una delle parti. Per la contumacia dell'attore s'estingueva ipso iure l'azione, e l'attore doveva risarcire le spese al convenuto. La contumacia di quest' ultimo poteva verificarsi prima della *contestatio litis*, se il convenuto non si fosse presentato all'udienza nel giorno fissato dalla citazione o nel successivo, se fosse un forestiero, o non gli fosse stata consegnata personalmente la cedola, e l'attore avesse insistito perchè lo si dichiarasse in contumacia: o dopo, se il convenuto cessava di rispondere alle *positiones* dell'attore (5. II): nell'uno e nell'altro caso la contumacia del convenuto non sospendeva il corso del processo che procedeva « usque ad definitivam sententiam » come nel foro ecclesiastico. Il contumace però era sempre ammesso a purgare la contumacia e poteva ricorrere in appello ove fosse intervenuta la sentenza: però prima d'essere ammesso a produrre le proprie difese dovea all'altra parte le spese nonchè una somma « pro damno et interesse » (2. 3. II).

E poichè il convenuto poteva persistere nella sua contumacia, si escogitarono dei rimedii perchè l'attore ottenesse l'adempimento dell'obbligazione. L'attore aveva il diritto di far arrestare

il contumace: « capi et detineri et procedi contra ipsum et bona ipsius » (3. II). Poteva chiedere ed ottenere dal giudice di essere immesso « in tenutam bonorum ex primo decreto » giurando l'esistenza del suo credito e facendo constare d'aver invano interpellato il debitore, o il suo fideiussore, perchè adempissero a' loro obblighi; poi persistendo il « reus debendi » nella contumacia, l'attore poteva farne porre all'asta gl'immobili, che non presentandosi offerenti venivano aggiudicati « ex secundo decreto » al creditore, il quale pagava l'eventuale differenza fra il suo avere e la stima degli immobili aggiudicatigli. All'esecuzione immobiliare il creditore poteva sempre preferire la mobiliare. L'asta si teneva per tre giorni di seguito: prima però di procedere ad ogni atto esecutivo si dovea rinnovare la citazione del contumace, che aveva sempre diritto di sollevare le sue eccezioni (12. II) (1).

L'introduzione della r. 13. II. degli Statuti di Modena nel nostro Statuto estese questa forma di procedura ai casi in cui si agiva con azione personale contro chi non era contumace perchè soddisfacesse il creditore.

Contro la sentenza del Podestà si poteva interporre appello, ove il diritto comune l'ammettesse, al « iudex appellationum et nullitatum » di Reggio: se questi confermava il primo giudicato non era ammesso un ulteriore appello, che poteva invece aver

(1) Analogamente chi agisse con un'*actio realis* pel possesso d'un immobile poteva, verificandosi la contumacia del possessore, chiedere d'essere immesso nel possesso — datio tenutae ex primo decreto — che seguiva previa citazione notificata al contumace, al fideiussore, al locatore, al coltivatore dell'immobile per pubblico bando: decorso un breve termine, durante il quale il convenuto poteva purgare la contumacia, il giudice « ad ipsius (rei) malitiam vincendam ex secundo decreto » accorda all'attore il diritto di far suoi i frutti del fondo — usque ad mensuram debiti declarati et expensarum — riservato sempre al convenuto il diritto sulla proprietà. I capitolari franchi oltre al reintrodurre il pignoramento giudiziario a salvaguardia del diritto del contumace, sottoposto finchè duravano l'autogiustizia e il pignoramento privato, al libito del creditore, accordavano all'attore l'immissione provvisoria nei beni del convenuto contumace con forme procedurali che non differivano sostanzialmente da quelle del diritto romano.

luogo se la sentenza del podestà fosse stata semplicemente riformata (6. II).

Nel periodo marchionale si appellava al feudatario che rimetteva l'esame della causa a un giurista, o allo stesso giudice di prima istanza, il quale in questo caso doveva uniformare la sua sentenza ai considerandi del rescritto sovrano (6, II. Cod. Modenese).

b) **Procedimento straordinario.**

Oltre all' ordinaria v' era la « extraordinaria cognitio », il processo sommario o planario. Anche nel periodo della procedura formulare romana si ammetteva per certe cause, sottratte all'*ordo iudiciorum privatorum* una *extraordinaria cognitio* esercitata dal pretore; e posteriormente furono trattate col rito accelerato le cause aventi un piccolo valore. La chiesa avea pur essa accolte per talune questioni, ad esempio in materia beneficiaria, una forma di procedura molto sollecita, sia riducendo la durata dei termini, sia semplificando o togliendo addirittura le formalità del *solemnis ordo iudiciorum* romano-canonico, quali l'*oblatio libelli*, la *litis contestatio* - procedura che fu definitivamente regolata dalle due famose Decretali di Clemente V. *Dispendiosam* e *Saepe* (1306). Gli Statutarii trasportarono nei loro libri questa procedura che dalla formula « summarie, de plano, sine strepitu et figura iudicii », venne chiamata sommaria o meglio planaria, poichè nel procedimento a rito planario ha luogo semplicemente una riduzione dei termini del rito ordinario e l'esclusione di molte formalità solenni che non interessano l'essenza del giudizio, laddove la voce *summarie* indica che, oltre alla riduzione dei termini e delle solennità, ha luogo una vera e propria modificazione nell' ordine delle prove, sostituendosi ad una prova completa e bilaterale, una prova incompleta ed unilaterale.

Secondo il nostro Statuto nel processo planario basta la sola citazione verbale ed è validamente notificata anche nei giorni feriati « in honorem Dei » (I, II); lo statuto del 1453 andrebbe pertanto aggiunto ai pochi nei quali si fa luogo per la procedura planaria a una riduzione della formalità richieste

per le citazioni ordinarie (1). La comparsa delle parti equivale alla - oblatio libelli - e alla - litis contestatio; si procede oralmente per « viam contradictionis »: le dilazioni concesse alle parti, il « tempus instantiae « prefisso al giudice per la decisione, sono ridotti alla metà dell'ordinaria misura (5. II). Questa maggior semplicità dell' « ordo procedendi » non altera il sistema delle prove, non impedisce che le parti possano richiedere il « consilium sapientis » (7. II), e lascia alla parte soccombente adito per ricorrere in appello. In certe cause accelerate, nelle quali è rimesso all' arbitrio del giudice lo stabilire i termini procedurali entro un limite massimo fissato dalla Legge (9. 11. II), si modifica il sistema probatorio sì da avere una vera e propria « cognitio summaria » in cui il giudice procede « cum expeditissima celeritate, iuris ordine non servato, recepta qualicumque fide, visa tamen veritate facti » non osservando altre ferie che quelle « in honorem Dei ». È ammesso ogni genere di prova, quindi anche il giuramento decisorio limitato però ai fatti proprii di chi lo prestava, non concedendosi a coloro « qui ex facto alieno conveniuntur — propter tolerabilem alieni facti ignorantiam » (10. II). Egual procedura sollecita s'ha quando l'attore non mira tanto ad ottenere il riconoscimento del diritto che forma l' oggetto principale del giudizio, quanto la facoltà di esercitare i diritti accessorii connessivi a scopo conservativo — come per essere immesso nella tenuta dei beni —: allora infatti basta che il creditore faccia « fidem summatim saltem summarie de credito » (12. II) e questo modo di prova è sufficiente, poichè si tratta di un provvedimento temporaneo sempre revocabile.

Questa forma di procedura si osservava specialmente nelle cause nascenti da contestazioni circa il pagamento di debiti: la legge era severissima coi debitori, bastava che il creditore affermasse solennemente di aver per *suspectum* di fuga, il debitore, perchè si procedesse all' arresto di questo, che poteva sottrarsi al carcere o dando fidejussori o dimostrando d' aver nel Comune tanti beni da pagare e debito e spese (9. 11. II). Effetti ana-

(1) Solo cinque su centoventi esaminati dal LATTES. (Il procedimento sommario o planario degli Statuti. Milano, 1887, p. 53, n 7).

loghi a quelli della « confessio in iure », che per una presunzione accolta già dal diritto romano equivale alla « condemnatio », producono i titoli forniti d' esecuzione parata, che presentati in giudizio provocano dal giudice il precetto di pagamento e quindi gli atti esecutivi: al debitore confesso non si concedeva il « consilium sapientis », e, neppure, il ricorso in appello (11. II).

All' enumerazione delle cause accelerate che si fa nella r. 4. II., chiusa coll' aggiunta formale di tutte quelle che devon essere trattate con rito sommario « de iure communi », si deve aggiungere la serie delle cause dichiarate privilegiate in altri capitoli dello Statuto. Seguendo la classificazione del Lattes possiamo distinguere (1):

A. — cause privilegiate per ragione di persona.

1. Le cause delle vedove, degli orfani « et quarumbilet personarum » (manca il *miserabilium*, che leggiamo però nella r. 2. I), classi di persone protette in ispecial modo dagli Statuti; — non concorrono p. es. cogli uomini del loro comune alla rifusione dei danni furtivi (13. IV) — come lo erano già dalle Leggi romane e barbariche (2). Fra le persone miserabili sono da comprendersi i carcerati, almeno per analogia al disposto della r. 3. III. che accorda un rito accelerato per le loro cause criminali, e fors'anco i forestieri per il principio di reciprocità (9. I): quest' ultimi però del pari che gli usurai sono espressamente privati del privilegio del rito accelerato nelle cause vertenti su crediti forniti di titolo con esecuzione parata « sententia vel laudum debiti » (11. II).

2. Le cause degli enti morali aventi carattere religioso; chiese, ospedali, confraternite laiche ecc. (4. II).

B. — cause privilegiate per ragion di valore:

1. Tutte le cause il cui valore non ecceda la somma di dieci lire (4. II).

C. — cause privilegiate per la loro natura:

a) cause attinenti al diritto pubblico.

(1) Lattes, O. c. p. 20 e seg.

(2) Questa disposizione manca nello Statuto di Reggio: cfr. r. 8, II 1582; la rinveniamo invece in quello di Parma del 1255, p. 244, 246 e del 1316, p. 169; e di Modena 1327, 49, I.

1. Le controversie fra privati in ordine al cavamento di fosse e dogaie (5. V.), dato il carattere di pubblica utilità di questi lavori.

2. Le azioni per far sgomberare le vie pubbliche (13. V), e analogamente le azioni promosse dal Podestà per rivendicare i beni del Comune usurpati dai privati (2. I. 10. V).

b) cause attinenti al diritto privato

1. Le azioni possessorie per la manutenzione e reintegrazione del possesso (30. 31. 32. III). Rientrerebbe nel novero di queste una forma speciale d'azione che è data quando si vogliono costringere giudizialmente i Comuni a lavorare le terre « quae non laborantur propter metum » (31. II).

2. Le contestazioni fra i proprietari e i mezzadri o coltivatori (4. II).

3. Le contestazioni nascenti dai contratti di soccida (4. II).

4. L'assegnazione di dote fatta per intervento ex-officio del Podestà (15. II).

5. I crediti per mercedi pattuite o no, i crediti dovuti a titolo di salario; i crediti derivanti dal nolo di cavalli, o d'altri animali o cose; nonchè quelli che traevan la loro esistenza da contratti d'affitto, locazione ecc. (4. II).

6. Le azioni nascenti dall'esercizio della cura, della tutela, o da una qualsivoglia « negotiorum gestio » derivante o no da mandato (4. II).

Quantunque non ne sia fatta espressa menzione colla formula *summarie* ecc. sono accelerate le cause relative a un credito che trovi la sua ragion d'essere in un titolo fornito d'esecuzione parata, o quando il debitore sia confesso (9. 11. II); le cause in sede d'appello. Lo stesso rito si segue per le azioni che tendono a un risarcimento di danni agresti.

Le controversie fra i congiunti fino al quarto grado, computato secondo il diritto canonico, vengono sempre rimesse alla decisione degli arbitri (24. II): non è detto però se in queste cause si seguisse dagli arbitri il rito accelerato, come disponevano gli Statuti di Reggio, 1582, r. 53. II.

IL DIRITTO PENALE.

Nel diritto penale barbarico dominava dapprima quasi esclusivamente il concetto della vendetta privata, della faida, alla quale lo Stato rimaneva estraneo. Però per quanto rimanesse estraneo non cessava di risentire un gran danno del perturbamento che la guerra privata arrecava alla società, laonde il pubblico potere man mano che acquista in autorità e in forza dirige la propria azione a scemare l'intensità della faida, mirando allo scopo finale di sostituirsi all'individuo nell'esercizio del diritto punitivo.

Lentamente vien surrogando alla faida il pagamento di una *compositio*, che variava secondo il guidrigildo o prezzo della persona dell'offeso; poscia se l'offensore non si piega ad accettare la « compositio » lo Stato, reagendo contro questo rifiuto d'obbedienza, esige che una parte della pena, detta fredio o prezzo della pace, vada a soddisfazione della pace pubblica offesa (1). Finalmente coll'introduzione del banno « extra sermonem regis positus, in bannum regis positus » che colpiva chi avesse disobbedito al re si accentuò sempre più il carattere pubblico della pena. Col feudalismo però risorse con inaudita veemenza la vendetta privata.

Questo stato di cose, cui invano la legislazione imperiale tentò opporsi, si protrasse, come appare dalle storie municipali e dalla stessa Divina Commedia, per tutta l'epoca comunale; gli statuti del XIV secolo riprodussero l'istituto della « cautio de non offendendo » e gli altri provvedimenti escogitati dai Carolingi contro la faida, e fecero fare un gran passo all'idea della separazione della pena considerata quale riparazione sociale dalla composizione privata, senza riuscire a far scomparire del tutto la faida (2).

Modificavansi intanto anche le idee sullo scopo della pena; giustificata un tempo colla tendenza innata di trarre vendetta delle

(1) «... pars multae regi vel civitati exsolvitur ». Tacito, *Germ.*, XII.
(2) *Stat. Regii.* 1582 l. III r. *De vindicta non facienda etc.*

offese ricevute, quindi coi principii romani, pe' quali la pena avea per fine la pubblica vendetta e l'intimidazione col mezzo de' supplizi, affinchè l'esempio distogliesse dal delinquere; e coi principi canonici, proponendosi la Chiesa non tanto la difesa della società, quanto il pentimento del reo e la sua riconciliazione con Dio mediante l'espiazione; la Chiesa non ha sete di sangue, non vuol la morte del peccatore, ma che si converta e viva, e lo punisce perchè si emendi e sia distolto dal mal fare (1).

I criminalisti poi, che, pur tenendo presente la « lex lombarda » ed il diritto canonico, si fondavano quasi esclusivamente sui libri *terribiles* del diritto romano — Dig. 47. 48. Cod. 9. — coi loro scritti introdussero la pubblicità delle pene accompagnandole con atrocità inaudite perchè servissero di salutare esempio, e non parve vero ai principati italiani di poter mascherare con queste teorie lo scopo politico cui facevano spesso servire l'esercizio del diritto penale.

L'esame del sistema penale dello Statuto nostro, non ci presenta nulla degno di speciale considerazione.

Mancando una particolare disposizione per un dato delitto il giudice procedeva « de similibus ad similia »; in fatto però questo arbitrario potere non era illimitato, poichè il giudice non poteva applicare una pena afflittiva anche se nello Statuto si leggesse « quod aliquis punire deberet in havere et in persona arbitrio D. Potestatis » (6. III), ma soltanto una multa proporzionata alla condizione del reo e alla qualità del reato (42. II).

Per arrivare alla scoperta del reo abbiamo l'istituzione dei campari (8. III); in pari tempo troviamo incoraggiato lo spionaggio coll'accordare parte della pena pecuniaria a chi denunciasse il reo (18. 24. III), sistema che dovea poi essere generalmente seguito dalle gride, che concedevano all'inventore e accusatore quando un terzo, quando un quarto della multa (2).

(1) « Ut ipse emendatus fiat » scrive RATCHIS c. 10 *ad Edict* accogliendo la teoria canonica.

(1) V'erano poi dei trattati d'estradizione: ce ne da un'idea il « Decretum pro transfugis ab uno dominio ad aliud inter. I. D Mediolani et Ducem Ferrariae » del 6 Maggio 1474 in Arch Com. di Parma, Decr. Duc ms. 1385-1500 a. c. 184. — Per frenare l'audacia de' malfattori e

Sono misure preventive l' istituto della « cautio de non offendendo » e il bando (14. III), nonchè il divieto fatto alle parti contendenti pel possesso di un immobile di accedervi (33. III).

In ordine al reato non è pienamente accolto il principio romano « in maleficiis voluntas spectatur non exitus », si fa gran conto dell'elemento oggettivo, si guarda al danno arrecato, all'azione delittuosa in sè e per sè (20. 37. III. 18. 24. IV).

Tuttavia si distingue fra reato mancato e reato perfetto (27. III), si parla di aggravanti e di attenuanti; il che ci prova come l'elemento soggettivo non fosse del tutto trascurato.

Sono aggravanti alcune circostanze di tempo: p. es. se il reato sia commesso di notte, e la notte si presume incominciare da quando le scolte danno l'allerta (12. III); circostanze di luogo, p. es. se il reato sia commesso nella casa stessa dell'offeso (9. 12. III), nella Chiesa, alla presenza del Podestà, nella sua dimora, nel pretorio (12. III): in tutti questi casi la pena si raddoppia, in omaggio alla santità della Chiesa, della casa; al rispetto dovuto al luogo, alla persona, all' Ufficio (1).

Aggravante è pure la condizione sociale dell'offensore; la pena inflitta al nobile è doppia (32. III), e perfino quadrupla (34. III), di quella che colpirebbe il reo se popolano; la condizione dell'offeso (18. 27. III), la parentela (11. 12. III) e altre circostanze di persona, che talvolta però possono essere scriminanti (8. 9. 15. 29. 30. 31. 37. 39. III): sono finalmente aggravanti il dolo (scienter et malitiose) (22. 27. III) e la recidiva (20. III). Oltre alle attenuanti generiche già ricordate, età, condizione del

per la quiete e sicurezza de' loro sudditi i due principi rinnovando la vecchia convenzione stretta fra Borso d' Este e Francesco Sforza addivengono a un accordo per consegnarsi dietro richiesta « hinc et inde l' uno e l' altro li malifactori che trasfuggene da uno dominio a l' altro »; l' estradizione però è accordata solo pe' reati commessi contro la persona, stato ed onore di uno dei due sovrani e pe' reati di ratto, incendio, falso in monete, fallimento, parricidio, assassinio

(1) La casa è protetta dalle Leggi romane. Dig. II 4, 18, — e dalle longobarde — Rot. -. 35. Il portare armi vietate nelle chiese, nei trebbii, nel castello, nella presenza del Podestà, costituì un aggravante anche in seguito. Cfr. Gride sulle armi 1579, 1589, 1608, 1612, 1617, 1618, 1624, 1714.

reo, parentela ecc., si accoglie il principio romano dell'incolpabilità dell'omicida per legittima difesa (1).

La confessione del reo, eccetto nei reati gravissimi, e in quelli di bestemmia, pe' quali la gravità del fatto, e l'estrinsecarsi del reato colla violazione d'una Legge divina non lascia adito al beneficio, scema d'un quarto la pena. Ugual diminuzione vien applicata d'ufficio se prima della sentenza segua fra le parti la pace (41. III), che ha ben maggiore efficacia pe' reati compiuti nell'intimo delle pareti domestiche (11. III) (2): da questo possiamo arguire che la pace togliesse solo la parte di pena che ancora avea il carattere privato di risarcimento di danno. Che una parte della pena rivestisse ancora questo carattere si rileva dalla r. 27. III dove è statuito metà della pena appartenere al fisco, l'altra metà alla persona offesa.

Ugual pena colpisce mandatario e mandante (12. 13. III), capo e seguaci (17. III), delinquente principale e favoreggiatori ecc. (29. 31. 24. III).

Massima pena la morte, pene minori l'acciecamento, l'amputazione di membra, la fustigazione: spesso in ossequio ai principi canonici, si colpisce la parte del corpo che materialmente servì a commettere il delitto. Dovuta a principii barbarici è invece la pena del marchio. Alle afflittive s'accompagnavano le pene pecuniarie e talvolta la confisca dei beni del reo a profitto della Camera Ducale, facendosi però riserva, in quest'ultimo caso, delle doti e degli eventuali diritti dei creditori che avessero il loro fondamento giuridico in un'epoca anteriore al giorno del malefizio (13. 19. 20. 27. III). La pena pecuniaria può stare a sè e non venendo soddisfatta può convertirsi in afflittiva, perfino nella pena capitale (17. 22. 37. III). Il provento delle condanne è della Camera Ducale se si tratta di malefici; è del Comune per metà e per l'altra metà del fisco, se trattasi di semplici danni (43. III).

(1) Dig. IX, 2, 45, § 4. Cod. IX, 16, 2, 3, 4.

(2) È riconosciuto il potere correzionale del padre sul figlio, del marito sulla moglie; il padre che ecceda può punirsi, lo sposo no, « ne maior discordia inter ipsos generetur » (11, III).

Abbiamo una sola pena derisoria in sostituzione di una pecuniaria che il reo non può soddisfare (24. III).

È ricordata la pena del carcere, quale provvedimento temporaneo, e finalmente il bando, che può assumere le parvenze del confino, ordinato per misura di precauzione dal Podestà e sempre revocabile (14. III), o consistere nel bando vero e proprio colle sue tristi conseguenze: in esso vien a cadere il reo sfuggito alla pena capitale (13. 19. 20 37. III); per lui, morto civilmente — fuorbannitus, fuoriudicatus — cessava ogni protezione della Legge, chiunque poteva impunemente offenderlo e fin anco ucciderlo (10. I). L'istituto traeva origine dalla « maxima deminutio capitis » del diritto romano e dalla perdita della pace pubblica propria del diritto germanico.

Il reo è tenuto a risarcire i danni prodotti colla sua azione delittuosa. Quanto ai reati contemplati dallo Statuto li possiamo così distinguere:

a) reati contro le leggi divine; la bestemmia azione più immorale che delittuosa punita con multe più o meno forti (18. III).

b) reati contro l'ordinamento politico e sociale; la « cohadunatio hominum armatorum » (17. III), la scalata delle mura (36. III), l'inosservanza degli Statuti per parte di pubblici ufficiali, la tentata corruzione del Podestà (39. III), i reati contro la buona fede (15. 35. 38. III. 1. V.), quelli di falso (22. III), la ricettazione, il favoreggiamento (21. 25. 29. III), il portar armi (12. III), il giuocare d'azzardo (23. 24. III) il « mutuare ad ludum » (39. II); puniti in danaro.

c) reati contro l'ordine delle famiglie e il buon costume: il contrarre matrimonio senza consenso di chi esercita la patria podestà sulla donna (34. III), il ratto e la violenza carnale (27. III) (1) che si espiano col pagamento di una multa e perfino colla morte (2); il sodomita vien arso vivo (14. III); così l'adul-

(1) A costituire la figura del ratto sono richieste la *vis* e la *deductio de loco ad locum*, elementi del diritto canonico.

(2) Cod. IX. 13 Lo Statuto di Reggio r 52. III. 1582, estende la pena ai complici, accoglie però il principio canonico che il reo sposando la rapita si sottrae alla pena.

tera, ove al marito non piaccia serbarla in vita: in questo caso dovrà tenerla sempre in casa, e ciò per influenze canoniche, perchè la comunione dei fedeli non ne risenta scandalo (1); conseguenza civile del reato è che l'adultera perde la dote la quale vien lucrata dal marito, da' figli comuni, o, mancando questi, dagli eredi del marito (28. III).

d) reati contro l'integrità fisica e morale delle persone: l'omicidio punito colla pena del taglione (13. III), le ferite, le percosse (12. III), le ingiurie compiute verbalmente o mediante atti materiali denotanti sprezzo ed offesa all'onore di chi le subisce (9. 10. III), punite con multe applicate secondo i grossolani criterii proprii in materia del diritto barbarico.

e) reati contro la proprietà: turbativa di possesso, esercizio arbitrario delle proprie ragioni (31. 32. III), uccisione di animali domestici (16. 3), recisione d'alberi fruttiferi, rimozione di termini (37. III), puniti in denaro; in quest'ultimo caso però la pena poteva anch'essere quella di morte: si abbrucia vivo l'incendiario (26. III); il *latro* e il *fur famosus, sive infamatus de pluribus furtis,* al secondo reato, se recidivi, sono appesi per la gola (2); per gli altri ladri la pena varia a seconda dell'entità del furto commesso, dalla fustigazione e dal marchio alla pena capitale.

I contravventori alle disposizioni di polizia contenute nel libro V vengono puniti in denaro e costretti *pignoribus captis* o con altri mezzi offerti dalle leggi all'osservanza dello Statuto.

Le gride introdussero nuove figure di reati — contravvenzioni a divieti di caccia e pesca, alle disposizioni in materia annonaria e di polizia (3), reati militari etc. — punibili in danaro,

(1) Il Cod. 6,10 *de Adult.*, vuol rinchiusa l'adultera in un convento; la Novella CXVII, 10, 12 dà facoltà al marito di flagellarla pubblicamente; quest'era anche il costume dei popoli germanici. Cfr Tacito, *Germ.* c. 19. e Rotari, c. 223

(2) La teoria accolta in questa rubrica s'era svolta da principii romani e barbarici elaborati dai giuristi. Cfr Dig. 48 *de penis* l. 28 § 15, Nov. CXXXIV c 13; Liut. c. 80 *ad Ed.*; Carlo M. c. 44.

(3) Così si puniva chi senza licenza avesse fatto uso della maschera fuor del tempo di carnevale. Cfr. Grida del 1578 Notific. 1782, 1783.

con tratti di corda, esposizione alla berlina e talvolta colla pena capitale e la confisca dei beni.

La materia di danni agresti si collega strettameate al diritto penale cui serve di complemento: nelle leggi barbariche colla enumerazione particolareggiata dei guidrigildi che il reo deve all'offeso vien quella delle *compositiones* che si pagano per danni dati nelle campagne; antiche compilazioni statutarie ci presentano raccolti in un sol libro i malefici e i danni, poi la materia è distinta, finalmente in qualche Statuto del XVII secolo — p. e. Brescello — il libro de' danni è ridotto a una sola rubrica, a una semplice tariffa. Anche in questo campo si verifica quanto osservammo essere avvenuto nell'evoluzione del diritto penale, il reo oltre al risarcimento del danno paga una multa che secondo il nostro Statuto appartiene per metà al Comune (43. III), il quale conseguentemente alla sua missione etico-giuridica costituiva come una società di mutua assicurazione fra i proprietari ch'egli risarcisce dei danni arrecati da ignoti (1).

Il libro dei danni è un vero e proprio regolamento di polizia rurale, contiene disposizioni relative alla vigilanza dei campi, tariffe dei danni, norme procedurali; pei criterii poi seguiti nella classificazione e valutazione dei danni ci ricorda assai le leggi germaniche. In ogni villa si eleggeva un camparo esente dagli oneri personali, stipendiato dalla villa medesima (1. 6. 8. IV): esso è responsabile de' danni di cui per sua negligenza non iscoprisse gli autori, eccetto il caso in cui si trovasse assente per ragioni d'ufficio (7. IV): il camparo (11. 12. IV) il proprietario (2. IV) (2), il colono per quella parte di danno che lo colpiva

(1) Lo Scipioni sostiene anzi che il Comune rurale non sorse dall' esistenza di *terrae publicae*, ma da quei primi nuclei necessarii costituiti fra i vicini per la tutela della proprietà privata contro gl' incendi e i danneggiamenti. (La proprietà nel diritto Statutario comunale e l' origine del Comune. Fano, 1899).

(2) Il proprietario può, invece, trattenere a titolo di risarcimento le galline trovate a far danno (21. IV), ricordo dell' antico pegno preso per privata autorità del dir. germanico; pel dir romano. Cfr. *Ist. Si quadrupes* IV, 9: il proprietario dell' animale abbandonandolo si libera da ogni responsabilità.

(20. IV), possono sporgere denunzie, che saranno accolte ove non siano calunniose (9. IV). Si ha furto, non danno, se al guasto va congiunta l'asportazione di tanti prodotti da sorpassare il valore di 40 soldi, in tal caso s'applicavano le norme relative al furto (18. IV): al risarcimento sono obbligati gli accusati convinti o confessi (22. IV), i padroni conniventi pei danni dati da' loro famigliari (16. IV), i Comuni delle ville per i danni commessi da ignoti (3. IV); dei danni prodotti da animali risponde il padrone cui è data però azione di regresso contro chi li aveva in custodia purchè sia d'età maggiore di dodici anni se femmina, di 14 se maschio, (4. 23. IV).

Per valutare l'entità del danno gli stimatori, eletti in numero di due per ciascuna villa « boni legales et majores triginta annorum », terranno conto delle circostanze di tempo e luogo, della condizione della cosa danneggiata: criteri che servono anche al Podestà per applicare la multa (10. 14. 18. 23. IV).

IL PROCEDIMENTO PENALE.

Nell'antica procedura germanica generalmente era la parte lesa che iniziava l'accusa, s'avea la pubblicità del dibattito, la discussione delle prove: fu nei tribunali della Chiesa che si formò una procedura nuova, nuova non per gli elementi che la componevano (essendo dimostrato che nelle fonti romane degli ultimi tempi dell'impero gli elementi del processo penale inquisitorio avean guadagnato assai sull'accusatorio sì da prendere il sopravvento sulle forme antiche, come conclude il Geib parlando dell'ultimo periodo del processo penale nella storia del diritto romano (1)), ma per lo spirito che l'animava. Con questo temperamento possiamo accogliere quanto scrive l'Esmein, che la Chiesa fosse la prima a passare dalla procedura accusatoria alla inquisitoria (2).

(1) Brandileone. Il Dir. rom. nelle leggi normanne e sveve ecc. p. 71 ss.
(2) Histoire de la proced. criminelle en France.

Ciò seguì colla pubblicazione delle Decretali di papa Innocenzo III, abolito il dibattito in contradditorio si dovette, per tranquillare la coscienza del giudice, dare alle prove un valore prestabilito, e, logica conseguenza di un procedimento segreto, per ottenere la confessione del reo si ricorse alla « regina delle prove » la tortura; l'azione ex-officio venne quasi in ogni caso sostituita all'azione privata. Da questi precedenti s'era svolta la procedura criminale degli Statuti.

Secondo il nostro Statuto, il Podestà inizia ex-officio il procedimento per tutti i reati punibili corporalmente, o con una multa superiore alle dieci lire, eccettuati i reati d'adulterio (1. 28. III) di violenza carnale (27. III), e alcuni altri tassativamente indicati (11. 37. III) pei quali si procede solo dietro querela di parte.

Le querele private si porgevano per iscritto e doveano contenere dati sufficienti, sia in ordine alla persona del reo, sia in ordine al reato. L'accusatore prestava il giuramento *de calumnia* e dava malleveria di proseguire l'accusa e pagare le spese processuali, a meno che non fosse estremamente povero. A sue spese doveva fornire all'accusato una copia dell'accusa.

Se il delitto denunciato era assai grave, l'accusatore si costituiva in carcere, purchè non agisse nell'interesse suo proprio o dei parenti; queste disposizioni però non si applicavano ai Massari e Campari per le querele da essi sporte (2. III).

Se l'accusato si presenta dopo la citazione gli si da copia della denunzia, prestando cauzione evita il carcere preventivo, poscia il giudice gli legge in segreto l'inquisizione formata contro di lui e ne accoglie, previo giuramento, le difese che sono sempre ammesse prima della chiusura del processo. Dopo questa *contestatio litis*, vera, se le parti sono presenti, o presunta, se l'una delle parti si rende contumace, il giudice accorda alle parti parecchi termini, trascorsi i quali, presentate le difese, sollevate le eccezioni, esso entro i tre mesi da che iniziò il procedimento (tempus instantiae) proferisce la sua sentenza « super probationibus et iuribus utriusque partis ».

Se il reo era detenuto, il processo doveva compiersi nel termine d'un mese (1. III).

Pure entro il termine d'un mese, che decorre dall'ultima

citazione fatta per pubblico bando, si procede alla condanna dell'accusato che s'è lasciato porre in contumacia dopo la seconda citazione — dopo la terza se trattasi d'un forestiere — « ac si lis legitime fuisset contestata et ac si vere sic citatus confessus fuerit vel in causa convinctus »; però ove il contumace prima della sentenza si presenti, è ammesso a produrre le sue difese.

Nelle cause che importassero una « poena sanguinis » non s'ammettevano procuratori.

L'azione penale è prescritta trascorso l'anno (3. III).

Ne' processi per reati passibili di pena corporale superiore alla fustigazione è ammessa la tortura se esistano contro il prevenuto due indizii violenti e presunzioni fondate; se invece il reato è punibile con multa eccedente le 25 lire bastano, perchè il giudice possa ricorrere alla tortura, due indizii e una testimonianza; se si procede dietro denunzia al prevenuto si dà copia degli indizii e tempo per scagionarsi, negli altri casi l'accordare, o meno, al reo modo e tempo di difendersi è rimesso all'arbitrio del giudice (29. III).

Non si procede nei giorni feriati, e se il termine scade in un giorno feriato, lo si prolunga al successivo non feriato (4. 39. III).

Nelle cause di danni, posta agli atti la denuncia, entro quindici giorni si cita oralmente — o per pubblico bando se forestiere — l'accusato: se si presenta e dà cauzione, ha luogo il dibattito fra le parti: sono ammesse le prove testimoniali (9. IV), ma per lo più basta a provare l'accusa il giuramento del proprietario, o del camparo, ed anche altri mezzi di prova semipieni. L'accusato che si lascia porre in contumacia viene condannato qual reo convinto e confesso (22. IV). Il danneggiato può sempre interrompere il corso del processo ritirando l'accusa (5. IV).

L'accusato convinto e confesso nelle cause criminali, o di danni dati, non può ricorrere in appello (7. III).

ERRATA - CORRIGE

Pag. 104, nota 1, linea 7 :	Nicola	—	Nicolò
» 106, » 17 :	1458	—	1453
» 127, » 2, ult. linea :	castra	—	rastra
» 147, » 1, ult. linea :	privilegi	—	i privilegi
» 148, » 3, linea 7 :	1582	—	1562

INDICE

DOCUMENTI INEDITI

DELL'ARCHIVIO CAPITOLARE DI PIACENZA

Come *spigolature* d'archivio presento agli studiosi alcuni documenti inediti trascritti dai loro originali presso l'archivio capitolare di Piacenza.

Al valente archivista Mons. D. Pietro Piacenza, ed al chiar. erudito D. Gaetano Tononi, Arciprete di S. Antonino, che favorirono le ricerche usandomi ogni agevolezza, rendo pubblici, doverosi ringraziamenti.

I documenti che pubblico sono sette placiti degli anni: 885 Agosto: 892 Giugno; Settembre 897; 30 Settembre 990; Gennaio 26, 998; due del 18 Febbraio 999, ed un mandato di Berengario I (916-924). Questo materiale, credo, potrà servire per meglio studiare alcuni quesiti della storia medioevale di Piacenza, come la giurisdizione dei conti, il progredire dell'autorità civile del vescovo, la quale va rassodandosi ed estendendosi fino a sostituirsi di fatto e di diritto alla comitale. Il mandato di Berengario acquista per questo riguardo speciale importanza. L'imperatore nomina il vescovo Guido messo di tutte le cose della Chiesa Piacentina, delle cause tutte sue e dei fedeli, coll'autorità di giudicare, nelle controversie sorte o che potranno sorgere, come delegato imperiale. Guido viene eletto messo fisso imperiale nel suo vescovado: tale nomina, va notato, è puramente personale, e lo si rileva anche dall'essere il documento un mandato, che ha,

a differenza del diploma, valore giuridico più ristretto, transitorio, la cui concessione non si trasmette, salvo rare eccezioni, ai successori del destinatario; ma ciò non toglie importanza politica al fatto.

Osserva il prof. Ficker, come il *capitolare* del Febbraio 876 che ordinava: « ipsi nihilominus episcopi singuli in suo episcopio missatici nostri potestate et auctoritate fungantur » [1] non abbia avuto lunga durata, ed a speciale singola nomina si debbano riferire i casi in cui compare il vescovo come messo nella sua diocesi. [2] Così certo può affermarsi per il vescovo di Piacenza.

Con questo mandato il vescovo Guido ottiene diritti identici a quelli del messo imperiale. Del conte, che pure è il vero rappresentante giuridico dell'autorità imperiale, non si fa parola; questo ci permette di supporre, che la di lui giurisdizione cominciasse a restringersi, a declinare. Ci troviamo davanti ad un fatto notevole, che segna un passo decisivo, come nell'acquisto della *districtio* in determinato circuito, [3] sulla via che condurrà il vescovo all'autorità civile. Il processo è lento, ma continuo, e possiamo — e meglio si potrà quando le ricerche negli archivi saranno complete e più accurate — seguirne le fasi principali. Il vescovo Giovanni placita nel 990 [4] e nel 991 [5] come messo reale. Il conte, quando solo e quando col vescovo, placita tuttora, ma quest'ultimo va sempre più progredendo nell'acquisto dei diritti civili. [6] Nel 997 il vescovo Sigifredo ottiene da Ottone III [7] « ab uno milliario in circuitu districtum, curaturam, teloneum, placitum »....; con questi diritti il vescovo ha la vera

[1]) *Mon. Germ. hist.* III, 531. MÜHLBACHER. *Regesta Karolinorum*, p. 586 [2]) I. FICKER. *Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens.* II. p. 14. *Negli anni 892 e 898, contro quanto ricorda il* FICKER, *il vescovo di Piacenza non ricorre come messo imperiale. L' errore è dovuto al Campi, che lesse* missus *dove l' originale ha* uassus. *Per il placito dell' 892 cfr. il testo a pag. 9 n.* II; *così nel placito Agosto* I, 898, HÜBNER, n. 822 *il vescovo non vien detto* missus (Orig. Archivio capitolare; *cantonale I, cassetta 5: Giudizi, n. 5*). [3]) MAX HANDLOIKE. *Die Lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Communen.* Berlin, 1886, p. 41. [4]) Cfr. pag. 19 n. V. [5]) CAMPI, *Dell' historia ecclesiastica di Piacenza*, I, 494. HÜBNER, n. 1071. [6]) FICKER *l. cit.* II p. 18. [7]) Otto III, 997, Luglio 17. SICKEL. *Otto III*, n. 250.

autorità del conte, del quale non gli manca che il nome, che più tardi verrà assunto dal vescovo Dionigi. Questi infatti in placito del 1065, 1 Luglio vien detto: « Dionisius episcopus S. Placentine ecclesie et comes unus comitatu Placentino sive missus domni regis » [1].

Nella stampa dei seguenti documenti riproduco fedelmente il testo dell' originale, applicando solo la punteggiatura secondo l'uso moderno e scrivendo in lettera maiuscola l'iniziale dei nomi propri. Delle poche correzioni fatte al testo, quando credo trattarsi di errore materiale dello scrittore, si dà ragguaglio nelle note, dove pure riproduco quelle abbreviazioni, specie di troncamento, che ci lasciano incerti sulla grafia del vocabolo sciolto, dato l' uso vario delle forme e la mancanza di ogni regola grammaticale nei notai di quest'epoca.

LUIGI SCHIAPARELLI.

[1]) CAMPI, I, p. 518. HÜBNER n. 1429. *Cfr. il diploma di Dionigi del* 1049 (CAMPI, I, 511) *dove nell' arenga si legge:* « Dum ego in Christi gratia Placentine urbi presideo ».

I.

Piacenza 885, Agosto.

Gariverto diacono presenta in un giudizio, tenuto in Piacenza dal conte Adalgiso e da Noè viceconte e messo reale, un diploma di Carlo III dell'883, 11 Aprile, col quale il re gli concede, ad intercessione del vescovo Liutuardo archicancelliere, una terra con antemurale presso il muro regio.

A. Originale presso l'archivio capitolare di Piacenza: *cantonale I, cassetta 5, giudizi n. 3.* Pergamena forte: presenta guasti nella parte superiore ed uno strappo dall' alto fino alle sottoscrizioni; i due pezzi sono mantenuti uniti con cucitura. Misura larghezza 0,43 in alto, 0,41 in basso: altezza 0,56. Le sottoscrizioni, ad eccezione di quelle precedute da *signum* scritte dall' ingrossatore del testo, sono autografe.

Unica copia è quella del Boselli in « Copie ed estratti di carte antiche cavate da diversi archivi relative alle cose Piacentine » pp. 141-144 (ms. presso l'archivio capitolare di Piacenza, segnato D). In una nota marginale a pag. 141 crede il documento apocrifo od interpolato, a p. 144 al contrario scrive: « questa carta sembra autografa e pare che non se ne possa dubitare. » Lo stesso Boselli cita ancora questa pergamena nelle aggiunte manoscritte al vol. I, lib. IV della sua storia, (presso l'Arch. cap. di Piacenza) a proposito del conte Adalgiso.

Il primo a conoscere il presente placito fu il Campi [1] che ne dà un estratto abbastanza esteso, se non preciso, e ricorda il diploma inserto di Carlo III. Il Poggiali non rinvenne la pergamena, e citandola dal Campi solleva dubbi sull' autenticità di essa e sulla buona fede dell' illustre storico [2]. Alcuni dubbi ha pure sollevato il prof. Mühlbacher [3] che conobbe solo le incomplete citazioni del Campi e del Poggiali.

[1]) Campi, I, p. 230. [2]) Poggiali, *Memorie storiche di Piacenza* III, p. 52-3. [3]) Mühlbacher, *Die Urkunden Karl's* III. in: *Sitzungsberichte der Wiener Akademie* - 92, p. 393 nota 1.

Il diploma di Carlo III, riportato nel testo, non ci pervenne nell'originale; è però citato in diploma di Carlo III. 885 Aprile 11 [1].

✠ Dum in Dei nomine ciuitate Placencia in cu[rte... [a] i]n iudicio [r]essedissem ego Adelgis comes istius ciuitatis Placencia una simul cum Noe | uicecomes seu Arialdus et Adelbertus [b] indic[es sacri palaci]i et missi domni regis, resedentibus cum eis Ioannes, Adelbertus iudex domni regis [c] seu | Landepertus iudex Ticinense adque Unalbertus et Ari[aldus d]e [d] Parmense uassi eidem comes, Petrus, Aripertus, Undulfus, Paulus, Gaidoal|dus scauini Placentini seu Adelbertus scauino Parmense, [e] Teutelmus, Anselmus de Trauaciano, Rotchisus, Ratcauso, Petrus | germanis de Muretelle, Odelbertus de uicoLeoni, Graseuertus de Graciano, Adelbertus aurifex, Deusdedit, Dominus de ciuis [f] Pla|cencia, Rodeprandus de Oriolio, Paulus qui fuit n[o]tarius, Ragimpaldus et Petrus de Unglena, Zauro de Salesiano, Herchembodo, | Gamenulfus gastaldionis et reliqui plures. Ibique eorum ueniens presencia Garibertus diaconus filius quondam Ioanni de Robereto una cum Ste|fanone aduocato suo et ostenserunt ibi preceptum unum in qua [f] continebatur in eo ab ordine sicut ic supter [g] legitur: In nomine sancte et [h] | indiuidue trinitatis. Karolus diuina fauente [i] [c]lemencia rex. Homnibus sancte Dei eclesie fidelibus nostrisque presentibus silicet et futuris notum fie|ri uolumus, eo quod Liutoardus uenerabilis [l] episcopus et archicangellarius dilectusque consiliarius noster nostram [m] deprecatus est celsitudinem, | ut ob mercedis nostre aucmentum concederemus Gar[ib]erti Placentine ciuitatis diaconus aliquantulam terrolam proprietatis regni nostri in predicta ciuitate, que prope murum Regi [f] esse uidetur iusta mansionem illius cum antemurale, et tenet [n] uno caput in terra sancti Faustini, alio in uia | que pergit ad sancto Antonino, seo [f] eciam de terra foris

[1]) MÜHLBACHER, *Regesta Karolinorum* n. 1649.

a) *Foro di circa 10 lettere.* b) Arialdus et Adelbertus], *su rasura di prima mano* c) *A* reg. d) *della* d *vedesi il tratto superiore.* e) *A.* parmens. f) *A.* g) *A.* super. h) *A.* et | et. i) *A.* uauente. l) *A.* ũũblis. m) *A.* nra. n) *A.* tene.

mure [a] istius ciuitatis Placencia prope eclesia sancte Brigide, que est per mensura perticles sex legitimes iugi|alis per fines et coerencia ambabus lateres, tenente ipsius domni regi uno caput in rio et in muro antico alio caput in strada publica. Cu|ius deprecacionem benigno [b] sussipientes affectum suprascripta terra cum omni [c] integritate sua et cum ante murale illius, ut pretullimus, eidem Gariberti diaconus | iure [d] proprietario nomine abendum perpetuo concedimus, hunde iubente pricipimus, [a] ut nemo deinceps iam dicto Garibertus de predicta terra | cum ante murale uel coque modo uiolencia seu diminuracionem illi inferre presummat, set cum omnibus muris at se pertinentibus quiete et secure | possideat tam ipse quamque in quibus contullerit in integrum. Si quis autem huius nostre auctoritatis preceptum uiolator uiolare presumbserit uel aliqua | diminuracione facere tentauerit, siat se esse compositurus quatuor milia mancoso auri obtimi, medietatem camare palacii nostri et me|dietatem predicti Gariberti diacono [e] eiusque heredibus. Et ec ut [f] uerius credatur et diligencius obseruetur, mano propria subter confirmauimus et ano|lo nostro asignari iussimus. Signum domni Karoli regi. Heuerardus notarius ad uicem Liutoardi archicangellarius recognoui. Data tercio idus aprilis, anno ab incarnacione Domini nostri octigenti octuaginta quatuor, indicione [g] prima, anno domni regi Karoli tercio. Actum Papia; in Dei no|mine feliciter amen. Preceptum ipsum ab ordine relectum interrogati sunt ipse Garibertus diaconus et Stefanus aduocato suo pro qua caussa preceptum ip|sum ostenderent. Qui dixerunt: uere ideo preceptum istum hic uestris presencia ostensimus, ut nec quislibet dicere ualeat quod nos eum silens aut ocul|tum uel conludiosum abuissem [a] aut detenuisem, et, quod plus est, querimus, ut iste Amelpertus scauino Placentino et aduocato istius comitati, qui ic ad | presens est, dicat si preceptum istum uerum et bonum est, uel si terra illa, que in eo legitur, mihi contradicere aut substraere [h] querat aut non. Qui et ipse Amel|pertus scauino et aduocato ipsius comitati seu et predictus Adelgis comes dixe-

a) *A.* b) *tra* e *ed* n *rasura di* g. c) *A* omīi. d) *A.* iūra. e) *A.* dīac. f) *A* uc. g) *A.* indīc. h) substraere] re *corretto su altra lettera.*

runt et professi et manifesfi fuerunt: uere preceptum istum quam [a] ic ostendistis | uerum et bonum est, et uobis terra illa, que in eum legitur, non contradicimus nec contradicere querimus ad parte istius comitatum quia cum legem non possummus, eo quod iusta ipsum preceptum ipsa terra abere debetis. Ic peractis et manifestacio facta ut supra rectum eorum omnibus paruit esse, et iudica|uerunt ut ipse Garibertus diaconus uel suos heredes terra illa, que in ipsum preceptum legitur, abere et detinere debeant ad suam proprietatem. Et finita est ca usa, et anc noticia pro securitatem eidem Gariberti diaconus [b] inde [c] fieri admunuerunt, et Huualcarius notarius scribere admonuimus. Quidem et ego Uualcarius notarius | ex iussionem suprascripti Adelgisi comes [d] et missi seu iudicum amunicionem hanc noticia scripsi. Hanno domni Karoli rex i. in Italia tercio, mense [e] augustus, indicione [f] tercia.

✠ signum ✠ manu [g] suprascripti Adelgisi comes [d] ut supra interfui.

✠ signum ✠ manu [g] suprascripti Noe uice comes [d] et misso domni regi [h] interfui.

✠ Ego Arialdus iudex domni regi ibi fui.

✠ Ego Adelbertus iudex domni regi ibi fui.

✠ Landepertus iudex interfui.

✠ Ego Petrus scauino ibi fui.

✠ Zaurus ibi fuit.

✠ Teutpert ibi fui.

✠ signum ✠ manu [g] Ariperti scauino interfui.

✠ signum ✠ manu [g] Rodelprandi de Oriolo qui ibi fui.

✠ signum ✠ ✠ ✠ mannibus Madelberti, Deusdedi, Domin [a] de ciuis [i] Placencia qui ibi fuerunt.

✠ Ego Paulus scauino ibi fui.

✠ Gaidoaldo scanino ibi fui.

✠ Ego Undulfo scauino ibi fui.

✠ Ego Teotelmo ibi fui.

---

a) *A.* b) *A.* diac. c) *A.* in *colla* i *corretta su* o. d) *A.* coms. e) *A.* mens f) *A.* indic. g) *A.* ma. h) *A.* regii. i) *A.* cius.

II.

Piacenza 892. Giugno (29-30).

In giudizio tenuto alla presenza del conte di Piacenza Sigifredo, di Amelgiso viceconte, del vescovo Bernardo, di scavini, vassi e notai, Ildeprando di Varsi, avvocato rappresentante la chiesa di S. Pietro in Varsi, a comprovare i possessi di questa nel Piacentino presenta cinque documenti rispettivamente datati: 892, Maggio 30; 892 Aprile 29; 892, 29 Aprile; 892 Giugno 29; 892 Maggio 30.

A. Originale. Archivio capitolare di Piacenza: *cantonale 1, cassetta 5, giudizi n. 4.* Pergamena sottile con strappi e corrosioni specie alle estremità. È larga 0,43 in alto: va gradatamente restringendosi fino a terminare in punta.

Sul verso, di mano del secolo XI: « Notitia de Aguanina de Uuarìbio, Montedusio » e di mano del secolo XIV « nichil valet ».

Le sottoscrizioni precedute da *signum* colla + sono del notaio *Petrus*: le altre sottoscrizioni sono autografe ed in inchiostro diverso da quello usato dall'ingrossatore del testo.

Tra i nessi corsivi abbiamo quello nella nota forma di *ti*, che però sciolgo in *ci*, trovandosi usato in parole come *faciendum* (linea 2) e *mancipassent* (linea 10) dove non si può sostituire *ti*. Cfr. quanto avvertii in: « Diplomi inediti dei secoli IX e X » (« Bullettino dell'Istituto storico Italiano n. 21 p 146-7 »). Altro nesso corsivo può lasciare dubbi se debba leggersi *ac*, *at*, *ad*, ma essendo usato in *adiacentiis* (linea 8, 14, 19, 24), *ad ipsis* (linea 19) accetto senz' altro la forma *ad*, che s'adatta a tutti i casi.

Copia nel citato ms. del Boselli « Copie ed estratti di carte antiche cavate da diversi archivi relative alle cose Piacentine » p. 144-149. Il Boselli lo cita nelle note manoscritte al libro IV della sua storia, vol. I.

Il Campi vide questo documento e lo ricorda nella sua storia; però dice erroneamente Bernardo vescovo messo dell' im-

peratore.[1] Egli lesse *missus* dove l'originale ha *uassus*. Il Poggiali si riferisce alla citazione del Campi, aggiungendo: « Questa per molti titoli ragguardevole carta meritava di vedere la pubblica luce assai meglio che molte altre prodotte dal Campi: ma la diligenza da me usata, per supplire a cotal mancamento di quel nostro storico ecclesiastico, inutile affatto mi è riuscita: nè in quel ricco archivio, che più d'una volta ho gittato sossopra, per cortesia di que' signori canonici, ho potuto aver mai la consolazion di vederla ».[2]

✠ Dum in Dei nomine,[a] ciuitate[b] Placencia, ad basilicam sancti Hantonini, ubi eius humatum corpus quiessit, intus caminata magiore qui[c] exstat prope laubia, in iudicio resider[et] | Sigefredus comes ipsius ciuitatis, per datam licenciam Bernardi episcopi eiusdem sancte P[la]centine ecclesie, singulorum hominum iusticiam faciendum hac deliberandum, resedentib[us cum eo] iamdictus Bernardus uenerabilis[d] episcopus ipsius sedis, item Bernardus uassus domni imperatoris, [Nat]alis et Aldegrausus iudices idem augusti, Johannes et item Johannes scauinis La[udensis,] | Giselbertus scauinis Laudensis, Amelpertus, Paulus, Gaidoaldus, Saxo, Garimundus, Petrus et Graseuertus et reliqui multis.[e] Ibique eorum ueniens presencia Ildeprandus [de] | Uarsi[o] auocatu[s pleb]is ecclesie sancti Petri sita in eodem loco Uarsio et ostensit moniminas uoluminas quinque ubi continebatur: In primo monimen inter cetera qualiter Martinus et A[|] perg[a] | iugalibus seu Suniuerto et Leoperga iugales et germanis de Agnianina, qui professi erant legem uiuere Romana, uenundassent una per consensum Leoperti genitor et sogruo eorum Bernar[di] sancte Placentine ecclesie episcopus per misso suo Angelbertus diaconus de Saculo sancti Petri sito Uarsio in argentum per denarios solidos centum quinquaginta finitum precium pro omnia et ex omnibus casis et rebus i[u]ris proprietatis suorum quascumque habere nisi sunt in casale Agnianina.

[1]) Campi, I, 234. [2]) Poggiali, III, 76.

a) A. nom̄. b) A. ciui̅. c) A. d) A. ûû.

Campilia, Uuarubiola, Montedusio et ad ipsis casaliis et locis pertinentes uel eorum adiacenciis uel pertinenciis seu per aliis | locis uel casalias ubicumque habere uisi sunt in finibus Placentina tam de paterna uel materna siue de conperacione, donacione, commutacione pro suprascripto precio presente die ad par[te]| [s]ancti Petri uindedissent, tradedissent, mancipassent, ita habendum, fruendum, possidendum et faciendum exinde quicquid uoluissent. Erat cartula ipsa firmata ab eisdem emissorib[us] | [et] a testibus roborata, scripta per manus Odelprandi notarius, legebatur tradita et conpleta fuisset et emissa anno imperii domni Uuidoni secundo, tercio cal. iunias, indictione decim[a]. | [In] alio namque monimen continebatur in eo inter cetera qualiter Ariuerto et Restaldo, Ildeprando, seu Rodelando, Liuprando et Ansprando uenundassent Bernardi episcopo sancte Placentine ecclesie per [mis]|[so] suo Angelberto diaconus [a] de Saculo ecclesie sancti Petri sito Uarsio in argento per denarios trescenti finitum precium, sicut inter eis bona conuenit uoluntate, pro omnia et ex omnibus casis et rebus iuris proprieta[tis] | [su]orum in casale Pissia, Muriano, Uuarubiola, Montedusio et ab ipsis casaliis et locis pertinentes uel in eorum adiacenciis et pertinenciis tam de paterna uel materna siue de conperacione, donacione, com[mu] | tacione, hereditate seu successione parentorum suorum. Erat cartula ipsa firmata ab eisdem emissoribus et a testibus roborata, scripta per manus Odelprandi notarius; legebatur tradita et con|pleta fuisset et emissa anno imperii domni Uuidoni secundo, tercio kal. madii, indictione decima. In tercio uero [b] monimen continente in eo inter cetera qualiter Riprando, Giseprando, Ageuert[o] |, Gariuerto, Johannes, Martinus, Giselperga germanis filii bone memorie Dagiuerti, qui professi erant legem uiuere Romana, uenundassent Bernardi sancte Placentine ecclesie episcopus per misso suo Angelbertus diaconus | de Saculo sancti Petri de Uarsio argentum per denarios solidos centum finitum precium, sicut inter eis conuenit, pro omnia et ex omnibus casis et rebus iuris proprietatis suorum quascumque habere | [ui] si erant in casale Agnanina, Campilia, Uuarubiola, Montedusio ad

a) *A.* diac b) uero] *su rasura di prima mano.*

ipsis casalis et locis pertinentes uel eorum adiacenciis tam de paterna uel materna, siue de conperacione, donacione, [com]mutacione, hereditate, seu successione parentorum suorum. Erat [a] cartula ipsa firmata ab eisdem emissoribus et a testibus roborata et scripta per manus Odelprandi notarius, legeba|[t]ur tradita et conpleta fuisset et emissa anno imperii domni Uuidoni secundo, tercio kal. madias, indictione decima. In quarto autem [b] monimen continente in eo inter cetera qualiter | Madelbertus abitator in Agnanina, qui professus erat legem uiuere Romana, uenundasset Bernardi sancte Placentine ecclesie episcopus per misso suo Angelberto diaconus de Saculo sancti Petri sita Uarsio | argentum solidos [c] centum finitum precium pro omnia et ex omnibus casis et rebus iuris proprietatis sue quascumque habere uisus erat in casale Agnanina, Uuarubiola, [d] Montedusio, Campilia | et ad ipsis casaliis et locis pertinentes uel eorum adiacenciis seu per aliis locis et casaliis ubi [e] habere uisus erat in finibus Placentina Erat cartula ipsa firmata ab eundem Madel[b]ertum et a testibus roborata, scripta per manus Odelprandi notarius, legebatur tradita et conpleta fuisset et emissa anno imperii domni Uuidoni secundo, tercio kal. iuli | [a]s, indictione decima. In quinto autem monimen continebatur in eo inter cetera qualiter Adelprando et Lubedruda ingalibus abitatores in Agnanina, legibus uiuente[s Rom]ana uenundassent Bernardi episcopus sancte Placentine ecclesie per misso suo Angelberto diaconus de Saculo sancti Petri sito Uarsio argentum per denarios solidos [c] centum quinquaginta finitum pre|[cium] pro omnia et ex omnibus casis et rebus iuris proprietatis suorum quascumque abere uisi erant in casale Agnanina, Campilia, Uuarubiola, Montedusio et ad ipsis casalis et locis | pertinentes ubi [e] abere uisi erant in finibus Placentine tam de paterna uel materna siue de conperacione, donacione, comutacione, ereditate, seu successione | parentorum suorum omnia et ex omnibus in integrum. Erat cartula ipsa firmata ab eisdem ingalibus et a testibus roborata et

a) *A.* earat. b) autem] *corretto da* uero, *con* te *su rasura di* ro *ed* a *aggiunta dopo.* c) *A.* sol. d) uua . . *aggiunta interlineare, ma di prima mano.* e) *A.* ubi ubi.

scripta per manus Odelprandi notarius, | legebatur tradita et conpleta fuisset et emissa anno imperii domni Uuidoni secundo, tercio kal. iunias, indictione decima. Moniminas has omnes ostensas et ab or | dine relectas interrogatus est ipse Ildeprandus auocatus, pro qua causa moniminas ipsas ostenderet. Qui dixit: ideo has ostensi moniminas, ut ne quislibet homo| dicere possit, quod pars supradicte plebis sancti Petri sita Uarsio [a] moniminas istas silens aut oculte uel conludiose [b] habuisset aut detenuisset, et paratus sum, | si quislibet homo exinde aduersus eadem plebem aliquid dicere uelliut, cum eis exinde standum in racionem, et casis et rebus ipsis iusta ipsas moniminas abemus a par|te ipsius plebis et detinemus, et hanc noticia pro securitate ipsius plebis fieri iussimus. Quidem et ego Petrus notarius ex iussione suprascripto comiti et iudicum amonicione scripsi, | anno imperii domni Uuidoni Deo propicio secundo, mense iunio, indictione decima.

Signum ✝ manu [c] suprascripto Sigefredi comes qui ut supra interfuit.

✝ Bernard [d] ibi fui.

Signum ✝ manu [c] Amelgisi uicecomes ipsius civitatis Placentine qui interfuit.

✝ Natalis iudex domni imperatoris interfui.

✝ Johannes notarius interfui.

✝ Johannes notarius interfui.

✝ Ego Paullus scauino ibi fui.

✝ Ego Odelbertus ibi fui.

✝ Ego Boniprandus ibi fui.

✝ Aldegrausus iudex domni imperatoris interfui.

✝ Ego Hodeuert [d] ibi fui.

✝ Ego Ragimpaldo ibi fui.

✝ Ego Rotcarius [e] ibi fui.

✝ Ego Ragimpaldus ibi fui.

✝ Ego Ratchausus ibi fui.

a) uarsio] a *corretta su* o. b) moniminas — conludiose] *su rasura di prima mano.* c) *A.* m. d) *A.* e) *la* o *su rasura di altra lettera.*

✠ Dodo notarius ibi fui.

Signum ✠ ✠ manibus Odelfredi et Uulferii[a] uasalli suprascripto Sigifredi comiti qui interfuerunt.

Signum ✠ manu Elmerici uasallo suprascripto Sigefredi comes qui interfuit.

III.

Villa Pomario 897, Settembre.

In placito tenuto alla presenza del viceconte di Piacenza e messo imperiale Elmerico, Gariberto diacono di Piacenza assistito dal proprio avvocato Guidaldo rivendica i suoi diritti su alcune case e beni nel luogo di Tranquilliano contro le pretese di Ragimpaldo e Raginaldo figli di Ragimpaldo e Aderaldo loro cognato: presenta in giudizio tre documenti, due degli anni 896, Aprile; ed uno del Febbraio 881.

A. Originale. Archivio capitolare di Piacenza: *cantonale I, busta 5, giudizi n. 6*. Pergamena molto forte, larga 0,425 in alto, 0,35 in basso, alta 0,675. È autografa la sottoscrizione di *Farimundus*. Del nesso *ci*, di cui a pag. 8 noto gli esempi in *taciti* (linea 32) ed *Eimerici* (linea 37). Copia, ma con parecchie omissioni, del Boselli nel ms.: « Copie ed estratti etc. » II, p. 156-8.

Viene citato dal Campi[1] e dal Poggiali:[2] questi non vide l'originale.

✠ Dum in Dei nomine,[b] uilla Pomario locus ubi Segiano[c] dicitur, in iudicio resideret Helmericus uicecomes Placenti-

[1]) Campi, I, 238. [2]) Poggiali, III, 89-90.

a) Uulferii *su cancellatura di altro nome*. b) *A*. nom. c) il Campi *lesse erroneamente* regiano.

nis [a] et missus domni imperatoris ad singulas deliberandas | intenciones resedentibus cum eo Farimundus iudex domni imperatoris, Amelpertus, Garimundus scavinis ipsius Placentinis, Leo, Rodelandus, Garibaldus de Fareniano, Thomas, | Raginaldus, Ratcausus, Gausoala de Segiano, Gaidaldus, Paulo, Garibaldus de Perocledo, Eimericus, Roderado uassi suprascripti uicecomiti, Uuiterado uasso Louua | ningi, Andreas, Dominicus de Mameliano, Adelprandus, Giselpertus de Frameliassco, Garibaldus, Nazario, Adelbertus de Pomario, Andreas, Landepertus, Odel | ricus, Uualcarius notarius, [b] Dagifredus, Odelbertus de Arcelli, Petrus, Adelbertus et item Petrus et reliqui multis. Ibique eorum uenerunt presencia Gari[ber] |tus diaconus de ordine sancte Placentine ecclesie una cum Gaidaldus scauino et aduocato suo, et ostenserunt moniminas tres ubi continebatur; in primo monimen | inter cetera qualiter Teutberga consenciente ei Arimundus iugale suo et ab [c] suis parentibus interrogata uenundassent mihi Gariberti diaconus pro accepto precio | argentum per denareos bonos libras octo, id essent casis et omnibus rebus illis iuris sui quas habere uisa fuit in loco et fundo Tranquiliano uel eius pertinencia ut in | mea uel de meos heredes fuissent potestate proprietario iure faciendum quod uoluissemus. Erat cartula ipsa firmata ab eandem Teutberga et Arimodus [a] iu|galibus et ad parentibus idem Teutberge uel ad testibus roborata, et ad puplico notario scripta; legebatur tradita et conpleta fuisset et emissa anno imperii | domni Lamberti quarto, mense aprelis, indictione quarta decima. In alio namque monimen continente in eo inter cetera qualiter Gotefredus uassus domni imperatoris ue|nundasset Teutberge filia Benediti pro accepto precio argentum libras octo, id essent casis et omnibus rebus illis iuris sui quas abere uisus fuit in loco et fundo| Tranquiliano uel eius adiaceneiis. Erat cartula ipsa manu propria idem Gotefredi firmata et ad testibus roborata et ad puplico notario scripta; | legebatur tradita et conpleta fuisset et emissa per regnorum et indictione. [d] In tercio namque monimen, quod est noticia una iudicati, continente in ea in|ter cetera qualiter presencia Sigeradi et Leoni

a) A. b) A. not̄ c) ab] *su rasura di prima mano.* d) A. indīct.

filio ipsius Sigeradi missi domni regis ciui [a] de Placencia, in curte qui fuit quondam Uuifredi comes et iu|dices abuissent altercacione Arimundus et Teutberga ingalibus seu Ildeprandus genitor ipsius Arimundi cum Thomas et Sauino et Ragim|paldus uel cum suorum consortes de casis et rebus illis quibus essent positis in loco et fundo Tranquiliano uel in eius adiacenciis, et per iudicum iudicium | ipsi Arimundus et Teutberga iugalibus seu Ildeprandus genitor ipsius Arimundi super eosdem Thomas et Sauino seu Ragimpaldus uel suos | consortes aduicissent. Erat noticia ipsa firmata ab eisdem missi domni imperatoris et ab indices seu scauinis adque [b] ab ceteris bonis hominibus, fir|mata et scripta per manus Anselmi notarius [c] et emissa anno regni domni Karoli regi ic in Italia secundo, mense februarii, indicione [d] quarta | decima. Monimiuas has omnes relectas interrogati sunt ipsi Garibertus et Gaidoaldus aduocato suo pro qua causa monimiuas ipsas | hostenderent, qui et ipsi Garibertus diaconus et Gaidaldus aduocato suo dixerunt: uere ideo monimiuas ipsas hic uestri presencia ostensi|mus, ut ne quislibet dicere possit quod ego Garibertus diaconus silens aut oculte uel conludiose abuissem aut detenuissem et, quod plus | est, ecce hic uestri presencia isti Ragimpaldus et Raginaldus germanis filii quondam item Ragimpaldi seu Aderaldus cognato suorum, sicut|audiui, querent [e] mihi casis et rebus ipsis subtrahere, nec [f] simus pro qua racione; querimus ut dicant si aduersus monimiuas ipsas| aliquit dicere uellunt, uel casis et rebus ipsis nobis subtrahere querent a non. Qui et ipsi Ragimpaldus, Raginaldus germanis et| Aderaldus cognato eorum dixerunt et profersi [a] sunt: monimiuas ipsas quam [a] ic ostensistis bonas et uerax sunt. et nos contra eas nihil dice|re querimus. quia cum lege non possumus, pro eo quod casis et rebus ipsis quas in eas legitur tuis Gariberti diaconus propriis cum lege esse debent, et, ut diximus, nihil nobis pertinent ad abendum. Cum taliter professi et manifesti fuissent rectum eorum omnibus paruit esse et iudica|uerunt, ut iusta eorum altercacione et eorum Ragimpaldi, Raginaldi germanis

a) *A* b) *sciolgo in* ad *il nesso corsivo di cui a pag.* 8. c) *A.* not. d) *A.* indic. e) *A.* querent querent. f) *A* ne.

et Aderaldi cognato eorum professiones casis et rebus | ipsis ipse Garibertus diaconus ad suam [a] proprietatem abere deberet [b] iustas ipsas moniminas. Et ipsi [c] Raginaldus, Ragimpaldus | et Aderaldus manerent [d] inde taciti et contenti. Et finita est causa; et hanc noticia pro securitate idem Gariperti diaconus | fieri iussimus. Quidem et ego Teutelmus notarius domni imperatoris ex iussione suprascripto misso scripsi: anno imperii domni Lamber|ti Deo propicio sexto, mense setember, indicione [e] prima.

Signum ✝ manu [f] suprascripto Elmerici uicecomiti et misso qui ut supra interfuit.

✝ Farimundus iudex domni imperatoris interfui.

Signum ✝ ✝ ✝ ✝ manibus Eimerici, Biuini, [g] Hisembaldi, Gaidoaldi qui interfuerunt.

Signum ✝ ✝ ✝ ✝ manibus Garibaldi et item Garibaldi de Pelogledo, Aliueti et Andrei qui interfuerunt.

IV.

(915 Dicembre — 924).

Berengario imperatore nomina Guido vescovo di Piacenza messo imperiale con autorità di sentenziare in tutte le cause riguardanti la chiesa Piacentina.

A. Pergamena originale presso l'archivio capitolare di Piacenza: *cantonale I, cassetta 4, mazzo 3 n. 1.* Misura: larghezza cent. 242 in alto, 235 in basso; altezza cent. 18.

Il sigillo cereo andò perduto lasciandovi una macchia che misura in diametro 0,05: il taglio della pergamena è a forma di croce. Non vi è traccia di rigatura, benchè le linee siano abbastanza diritte ed equidistanti. Vi è margine laterale, ma non determinato da alcun rigo: più irregolare è il margine di destra.

a) u *corretta su* o. b) — et *corretto su* ent. c) ipsi] *la seconda* i *corretta su* e. d) manerent] a *corretta su* e. e) *A.* ind̄. f) *A.* m̄. g) biuini] iui *su cancellatura di altre lettere*

Presenta piegature solo nel senso dell'altezza, ed in numero di quattro. La prima a destra, che poggiava sul sigillo, è più piccola delle altre. Sul *verso* sta scritto da mano del secolo XI: « epistola berengarii, » e da mano del sec. XVI: « Donazione dell' imperatore Berengario al vescovo Wido di un manso acciò possa giudicare negli affari appartenenti alla chiesa Piacentina. » [1]

Il carattere è il minuscolo librario del secolo X colla A corsiva od aperta. Lo scrittore parmi noto e di riscontrarlo in diplomi riconosciuti dal cancelliere Giovanni, ad esempio nei due originali (Böhmer 1352 e 1365) presso l'archivio capitolare di Piacenza. [2]

Il Boselli ne fece copia nel suo citato ms. « *Copie ed estratti....* » p. 121: assegna al documento l'anno 920 circa, osservando che « è autografo ed importante. »

Questo documento va ascritto tra i *mandati* e per il contenuto, in quanto ha solo carattere dispositivo e non di prova, in quanto, a differenza dei diplomi, il suo valore giuridico è limitato, transitorio, e per la maggiore semplicità delle formule. [3]

Mentre nei diplomi Berengariani il *Chrismon* viene eseguito con certa cura e lusso, in questo mandato è sostituito da una semplice croce; l' *inscriptio* è personale e colla formula di saluto: mancano la *narratio*, la *minatio* e tutte le formule dell'*escatocollo*. Anche il carattere differisce: nessuna traccia di quello allungato nella prima linea o del diplomatico nel contesto; ma il minuscolo quale si riscontra d'ordinario nel *Datum* dei diplomi e nei codici

Nel testo il documento viene detto mandato: « nostro imperiali mandato, » espressione equivalente a quest'altra « *epistola sigilata ab anulo* o *de anulo*, che incontriamo in documenti simili. [4]

[1]) *Si lesse erroneamente* mansum *dove l'originale ha* missum. [2]) *Cassettone C.* : *Diplomi*, n. 19 e 20. [3]) Cfr. *per la distinzione tra diploma e mandato:* H. Bresslau: *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien.* I, Leipzig, 1889, p. 48-9.; Paul kehr, *Die Urkunden Otto III*, Innsbruck, 1890 p. 120-21. Cesare Paoli. *Progr.ma scol.co di paleografia e di diplom.ca*, III *diplom.ca* I, 19. [4]) *In un placito del 918 Aprile.* (Hübner, n. 855) *si ricorda un documento simile, della nomina cioè, di*

Le parole della *inscriptio* ci mostrano quanto l'imperatore apprezzasse il vescovo di Piacenza, che saluta come vescovo, padre spirituale e suo fedele. In un diploma del 915, 20 Giugno (Böhmer, 1352) lo chiama « reuerentissimus pontifex dilectusque fidelis et deuotus auricularius noster ». In un privilegio, concesso nel 921, dicembre 20 (B. 1365) alla chiesa di S. Antonino e di S. Giustina di Piacenza ad intercessione di Guido, leggesi: « amantissimi fidelis nostri Uidoni egregii presulis continue deuotionis fidelitatem intendentes, » e più oltre: « quatenus pretaxatus Uuido uenerabilis pontifex et karissimus auricularius noster ». In due diplomi dell'anno 920, 1 luglio (B. 1361) ed 8 settembre (B. 1363) Guido compare come intercedente a favore rispettivamente dei canonici di Monza e della moglie dell'imperatore Anna. [1] Secondo la testimonianza di Liutprando [2] sostenne Berengario nella lotta contro il competitore Rodolfo.

Come criterio per assegnare la data a questo mandato non abbiamo che la durata dell' impero di Berengario: è molto probabile che sia stato emanato negli anni 920,921, nei quali, come risulta dai citati documenti, Guido era in molta considerazione presso l' imperatore.

un messo fatta dall' imperatore Berengario mediante epistola sigilata ab anulo idem domni imperatoris.: « Dum in Dei nomine ciuitate Mediolani curte Ducati in laubia eiusdem curtis in iudicio resideret Berengarius nepus et missus domni et gloriosissimi Berengarii serenissimi imperatoris auio et senior eius, qui in comitatu Mediolanensi se ab ipso imperatore missus esset constitutus tamquam comes et missus discurrens sui presencia singul[as deliberanda]s intenciones, eciam epistola sigilata ab anulo idem domni imperatoris hic Mediolani in ipso iudicio ostensa fuit et relecta, in qua continebatur, ut [ipse Berengari]us nepus idem domni imperatoris missus esset constitutus ». (Orig. Archivio di Stato in Milano; *Museo diplom. sec. X, atti pagensi, busta IX*) Cfr. anche Sickel: *Diplomata, Otto. I.* n. 347; Stumpf, n. 1287. [1]) Cfr. E. Dümmler. *Gesta Berengarii imperatoris.* Halle, 1871, p. 56 nota 2. [2]) « Unde factum est, ut totius regni media populi pars Rodulfum, media Berengarium vellet. Parant itaque civile non modicum bellum, et quoniam Wido Placentinae civitatis episcopus, Berengarii partibus fovebat, XII longe Placentia miliariis iuxta Florentiolam bellum constituunt ». Liudprandi *episcopi Cremonensis opera omnia*, ed. in usum scholarum. Hannoverae, 1877, II, 65, p. 50.

✠ In nomine domini Dei aeterni. Berengarius diuina fauente clementia imperator augustus. Uuidoni reuerendissimo [a] et sanctissimo episcopo et unico ac spirituali patri karissimo ac fideli nostro per omnia dilectissimo karas affabilesque salutes. [b] Quia|cunctas sanctarum Dei ecclesiarum res sub nostro semper esse debent regimine atque defensaculo, easque ab omnibus| malefactoribus et subtractoribus regere et defendere debemus, id circo nostro imperiali mandato iu|bentes, uos nostrum missum de omnibus uestrae ecclesiae rebus cunctisque uestris causis seu omnium uestrorum fidelium, | unde olim aliqua uarenit intentio, uel in antea orta fuerit, nostri loco et uice statuimus, quatenus sic intentionem ortam definiatis et deliberetis tamquam ad nostram publicam et imperialem partem, | et ita ut nihil sancta Dei ecclesia aut uos uestrique omnes fideles quod suum est in aliquo perdant, [c] sed omnia olim | aut in presenti perdita nostro iuuamine uestraque laboratione in integrum acquirantur. Quod ut | uerius credatur et diligentius obseruetur, de anulo nostro subter sigillari iussimus.

(S I. D.)

V.

990 Settembre 30.

Giudizio tenuto in Piacenza alla presenza dell'arcivescovo Giovanni messo reale, nel quale si riconoscono i diritti, sostenuti dall'avvocato Broningo, dell'archiepiscopio su un massaricio nel luogo di Orbaniano, contro le pretese di Corrado figlio di Cumberto, di Damiano e di Adelberto padre e figlio.

A. Originale. Archivio capitolare di Piacenza: *Cantonale I, cassetta 5, giudizi n. 8.* Pergamena sottile; presenta guasti e macchie all'estremità di sinistra. È larga 0,325 in alto, 0,31 in basso; alta 0,44.

a) *A* reuer̄. b) *A.* saltš. c) perdant] *la* n *aggiunta interlinearmente da prima mano.*

Sottoscrizioni autografe e nell' inchiostro del testo, ad eccezione di quella di *Radimus*, scritta in tempo diverso.

I giudici Antonino e Giovanni dopo *interfui* della sottoscrizione ripetono il loro nome in note tironiane. Lo stesso uso ricompare nelle sottoscrizioni dei placiti seguenti, n. VI e VII. Della lettura di queste note vado gratissimo al chiar. prof. Conte Carlo Cipolla. Sul verso di mano del secolo XI: « Noticia de Orbagnano. » *Adque* è sempre in nesso corsico; trascrivo *adque* e non *atque* per l'uso costante di *ad* e non mai di *at* nell' interno di parole in questo documento (Cfr. anche *ad non*) e per gli esempi al n. II. Sciolsi in *ipsius* l'abbreviazione *ips*, in *ipse*, *ips*.

Il Campi [1] ed il Poggiali [2] danno un breve estratto del presente giudizio; lo cita anche il Boselli. [3]

✠ Dum in Dei nomine [a] civitate Placencia, in turre propria archiepiscopio sancte Placentine ecclesie, in laubia magiore ipsius [b] turre in iudicio ressideret Iohannes archi | [episcopus] ipsius [b] archiepiscopio et missus donni regis ad singulas deliberandas intenciones adessent [c] cum eo Antoninus, Gerardus, Iohannes, item Gariardus, Gotefredus, Eroal [d] | [dus ....] lbaldus, Ri[char]dus iudices [e] sacri palacii, Ubertus, Boso, Gauselmus, Uuido, Uuibertus uasalli ipsius [b] archiepiscopus et reliqui plures, [f] ibique eorum ueniens presencia Bro | [ningus filius] quondam Mainfredi et auocatus ipsius [b] archiepiscopio sancte Placentine ecclesie, nec non ex alia parte Conradus filius bone memorie Cuniberti et Damianus adque Adelbertus pater et filio | [de M]a[m]eliano altercapcione [g] inter se abentes, et rettulit ipse Broningus aduocatus: abeo et deteneo ad pars ipsius [b] archiepiscopio sancte Placentine ecclesie pro|p[rie]tatem [h] masaricio uno iuris ipsius [b] archiepiscopio quibus esse uidentur in loco Orbaniano que [i] est per mensura de sedimen

[1]) Campi, I, p. 280. [2]) Poggiali, III, pp. 210-211. [3]) Boselli, I, p. 53.

a) *A* nom b) *A.* ips. c) adessent]. d *corretta su* u. d) *dopo* eroal *cancellatura di* d. e) [char]dus indic *su rasura di prima mano*. f) ..q pl. *su rasura di prima mano*. g) alte .. *su rasura*. h) pro *su rasura*. i) *A.* q.

et areis ubi uites exstant iuges duas. de terris | arabilis et pratis adque stalareis seu gerbidis iuges tres. et si quislibet homo aduersus me exinde aliquit dicere uult [a] paratus sum cum eo exinde in racione standum, [b] et legitime finiendum, et quod plus est quero ut dicant iste Conradus et Damianus adque Adelbertus pater et filio, qui ic ad presens [c] sunt, si masaricio | ipso de eodem loco Orbaniano, sicut supra mensura legitur, proprio ipsius [d] archiepiscopio est aut si pars ipsius [d] archiepiscopio contradicere | [aut] subtraere uellent ad non. Cum ipse Broningus aduocatus taliter retulisset, ad ec respondens ipse Conradus adque Da | [mia] nus seu Adelbertus pater et filio, ipse Damianus eidem Adelberti filio suo ibi adstante et ei conseuciente dixerunt et professi [e] sunt | : ue[r]e masaricio ipso posito in eodem loco Orbaniano, quas uos dicitis proprio ipsius [d] archiepiscopio est et esse debent [f] cum legem pro eo quod ex | inde nullun [g] scriptum, nullan [g] firmitatem nullanque [g] racionem exinde non abemus [h] neque abere uel inuinire possamus [g] | per quam parti ipsius [d] archiepiscopio sancte Placentine ecclesie predicto masaricio de eodem loco Orbaniano, sicut supra | mensura legitur, tollere possimus. set ut disimus proprio ipsius [d] archiepiscopio est et esse debent cum legem. Tunc ibi locum in eodem iudi | cio sponderunt se ipse [i] Conradus et Damianus adque Adelbertus pater et filio aut [l] suorum eredibus, ut si unquam in tempore de pre | dicto masaricio de eodem loco Orbaniano egerint aut causauerint, et omni tenpore exinde taciti et contenti non perman | serint, tunc [m] oblicauerunt conponere parti ipsius archiepiscopio [n] masaricio ipso in dublum in eodem [o] loco, insuper pena argentum libras quinqua | ginta. His actis et manifestacio ut supra facta, rectum eorum omnibus eorum supra iudicum et auditoribus paruit [p] esse recte et iudicauerunt, ut iusta eorum altercapcione et eorum Conradi et

a) uult] lt *su rasura*. b) *A*. stan *cioè* stant c) *la seconda* s *su rasura*. d) ips. e) professi] i *corretta su* o. f) ..ent *corretto su* et. g) *A*. h) abemus] m *corretta su* re. i) *A* ips l) aut] a *aggiunta interlinearmente*. m) *A*. tun n) parti ips archiepiscopio] *aggiunto dopo, ad eccezione della prima* p, *interlinearmente dalla prima mano*. o) *A*. eode. p) paruit] p *su rasura di* us *e si aggiunse dopo il segno ; di abbreviazione alla* b *che precede*.

Damiani adque Adelberti pater et filio professione et manifestacione ipse Broningus aduocatus predicto masaricio pars ipsius [a] archiepiscopio abere et detinere deberet proprietatem, et ipse [b] Conradus et Damianus adque Adelbertus pater et filio suorumque eredibus maneant exinde omni tem | pore taciti et contenti. Et in eo modo finita est causa, et hanc noticia pro securitate parti ipsius [a] archiepiscopio | fieri admonuerunt. Quiden [c] et ego Arialdus notarius et iudex sacri palacii ex [d] iussione suprascripto misso et iudicum amonicione | scripsi. Anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi nogentesimo [e] nonagesimo, [f] pridie kal. octuber, in | dicione quarta. [g]

✠ IOHANNES DEI GRACIA [h] ARCHIEPISCOPUS [i] subscripsi.

✠ Antoninus iudex sacri palacii [l] interfui (subscripsi [m] Antoninus) [n]

✠ Gerardus iudex sacri palacii interfui. [o]

✠ Iohannes iudex sacri palacii interfui (Iohannes) [n]

✠ Radinus notarius interfui.

VI

998 Gennaio 26.

In giudizio tenuto da Balderico chierico e messo imperiale, Arialdo giudice e avvocato dell' episcopio di Piacenza ottiene riconferma del possesso di un massaricio nel luogo di Fabrica. Opponeva diritti su questo possesso dell'episcopio Gebizo figlio di Milone.

a) *A.* īps. b) *A.* ips̲. c) *A.* d) *A.* et. e) m *su rasura di* d. f) ge.. *corretto su* no ; m *corretto su altra lettera.* g) *la seconda* a *corretta su altra lettera.* h) *A.* GRA i) *A.* ARCĪEPUS l) *tra* palacii *ed* interfui *rasura di segni a guisa* di note tironiane. m) subscripsi *è in corsivo.* n) *in note tironiane.* o) | *In A. segue a destra la sottoscrizione di Iohannes che prima era stata scritta immediatamente sotto. Venne poi rasa e scritta a fianco, forse, per il poco spazio rimanente della pergamena, a fine di lasciare posto a sottoscrizioni successive.*

A. Originale. Archivio capitolare di Piacenza: *cantonale I, cassetta 5, giudizi n. 9*. Pergamena forte, assai corrosa. Larga 0,30 in alto, 0,285 in basso; alta 0,475. Sottoscrizioni autografe, e tutte, ad eccezione di quella di *Addraldus*, nel medesimo inchiostro, ma diverso da quello usato per il testo. Sul *verso*, di mano del secolo XI. « Notitia de Fabrica ».

Copia del Boselli nel citato manoscritto presso l'archivio capitolare, p. 160-2.

✠ Dum in Dei nomine [a] foris urbem ciuitate Placencia in castro sancti Antonini, ubi umatum cor|pus infra eclesie ipsius sancti Antonini requiesit, in sala propria ipsius sancti Antonini, per data licencia donni Si|gefredi episcopus sancte Placentine eclesie, in iudicio ressideret Baldericus clericus et misus donni imperato|ris singulorum ominum iusticiam faciendam ac deliberandam, resedentibus cum eo [b] Antoninus, Gerardus qui et Azo, Richar|dus, [c] Albericus, Gotefredus, Sigeprandus, Uifredus, Adraldus indices sacri palacii, Iohannes, Sigefredus| .... [d] Teodisius, Rainerius filius eius, Gauselmus, Uuido, Lanzo, uasalli ipsius episcopus [e] et reliqui plures, ibique eorum | [ueniens] presencia Arialdus iudes et auocatus ipsius episcopio nec non ex aliam parte Gebizo filius quondam Mi|[lo]ni altercabciones inter se habentes, et retulit ipse Arialdus iudes et atuocato [f] at pars ipsius episcopio: abeo, de|teneo proprietatem masaricio uno iuris predicto episcopio quibus ese uidentur in loco Fabrica, locus nominatur Ui|[co] que est per mensura de sedimen et areis ubi uites estant iuges duas, de terris arabilis et pratis iuges sex, de siluis et | stalareis, buscaleis atque gerbidis iuges tres, et si quislibet omo atuersus me exinde aliquit dicere uult, | paratus sum cum eo exinde in racione standum et legitime finiendum, et quod plus est quero ut dicat iste Gebizo si | predicto masa-

a) *A.* nom̄. b) *A.* c. c) *A.* Rihardus. d) *spazio corroso di circa 10 lettere.* e) episcopus] copus *aggiunto interlinearmente.* f) *dopo la seconda* o *di* atuocato *leggesi una* s *che pare, almeno in parte, rasa.*

ricio mihi [a] et a parti ipsius episcopio contradicere at sutraere uellet aut si proprio ipsius episcopio est a non. Cum | ipse Arialdus iudex et auocatus taliter retuliset at ec respondens [b] ipse Gebizo disit et profesus est: uere masarici|o ipso quas tu ic denominasti proprio [c] ipsius episcopio est et ese debent cum lege, quia et mihi [a] at abendum nec requirendum nihil | pertinet nec pertinere debet cum lege, pro eo quod exinde nulum scriptum, nulam firmitatem, nulamque racionem inde non abeo | neque abere uel inuenire posum, per qua parti ipsius episcopio tollere [d] posum, set ut dixi proprio ipsius episcopio est et ese [e] debet | cum legem. Expondi [f] se ipse Gebizo atuersus eundem Arialdus iudes, ut si unquam in tempore at pars ipsius episcopio | de predicto masaricio, sicut ic denominauit, agere aut causare uel remouere quesierit, at si aparuerit ulum | datum aut factum uel colibet scriptum, quod ipse Gebizo in aliam [g] parte recuset, et omni tempore exinde taciti et | contenti non permansiset, tunc oblicauit ipse Gebizo se et suos eredes componere at pars ipsius episcopio masaricio | ipso in dublum in consimile loco insuper pena argentum libras treginta. His actis et manifestacio ut supra facta | rectum eorum omnibus corum supra iudicum et auditoribus paruit ese et iudicauerunt, ut iusta eorum altercabcio | ne et eidem Gebizoni profesione et manifestacione, ipse Arialdus iudes predicto masaricio at pars ipsius episcopio | abere et detinere deberet proprietatem, et ipse Gebizo maneat exinde tacitus et contentus. Et in eo [h] modo | finicta est causa et anc nuticia pro securitate parte ipsius episcopio fieri atmonuerunt. Quidem et ego Grimal|dus notarius ex iusione suprascripto miso et iudicum amonicione scripsi. Anno imperii tercius donni Ottoni | gracia Dei inperator agustus [f] Deo propicio secundo, septimo kalendes februarii, indicione [i] undecima.

┼ Ego Baldricus missus imperatoris subscripsi.

┼ Antoninus iudex sacri palacii interfui. (Antoninus?) [l]

┼ Gariardus iudex sacri palacii interfui.

i

a) *A* m. b) A. *respondes* c) proprio] *la seconda* o *corretta su altra lettera, forse* a. d) *La seconda* l *corretta su* e. e) *A.* se. f) *A.* g) *A* naliam. h) *A* neo i) *A.* ind. l) *In note tironiane.*

✠ Richardus iudex sacri palacii interfui. (Richardus) [a]
✠ Albericus iudex sacri palacii interfui.
✠ Gotefredus iudex sacri palacii interfui.
✠ Sigeprandus iudex sacri palacii interfui. [b] (Sigeprandus) [a]
✠ Addraldus iudex interfui. [c]

VII.

999 Febbraio 18.

Bosone figlio di Gandolfo marchese ripete, in pubblico giudizio tenuto da Cesso diacono e messo imperiale, i suoi diritti su possessi in Portalbera ed altri luoghi nel Piacentino. Domanda ed ottiene, non essendosi presentati gli avversari Berta, il di lei figlio Ugo, e Viberto figlio di Gandolfo, l' investitura.

A. Originale. Archivio capitolare di Piacenza: *cantonale I, cassetta 5, giudizi n. 10.* Pergamena forte, guasta all'estremità superiore di destra. È larga, verso la metà dove non presenta guasti, 0,29, in basso 0,225; alta 0,465. Sul *verso* di mano del secolo XI. « *Notitia* de Portoalbare ». Sottoscrizioni autografe. Quella di *Johannes* venne scritta dopo quelle tra cui è compresa, ne è prova lo spazio.

Le sottoscrizioni, ad eccezione di quella di *Eginulfus* sono nel medesimo inchiostro, diverso, da quanto pare, da quello usato per il testo.

Il testo è scorretto senza misura. Il notaio ritornò sullo scritto e vi fece correzioni su rasura, ed aggiunte interlineari. Alcune correzioni paiono di altra mano contemporanea,

a) *In note tironiane.* b) *In A. sotto alla signatura di* Sigeprandus *vi è rasura, come scorgesi da alcune lettere, della sottoscrizione di* Richardus, *che poi venne inserta tra quelle di* Gariardus *e* Albericus. *La causa va forse ricercata in qualche errore di scrittura, non certo nello spazio, chè la pergamena poteva contenere altre sottoscrizioni.* c) *Seguono poche note senza sifignicato; certo non si può leggere* Adraldus.

come *doms* (linea 2, 19) *nt et* di *uenisent et nihi* (linea 18) *nt* di *fecisent*, e *d* di *ad* (linea 19): trattandosi di aggiunte di una o poche lettere non è possibile distinguere con sicurezza la mano del notaio Ingelfredo da altra contemporanea.

Copia del Boselli nel citato manoscritto, pp. 162-5.

✠ Dum in Dei nomine [a] in uilla nocupante uico Marini iudiciaria [b] Placenti[ne, in cur]|te propria Petri presbiteri, per eius data licencia in iudicio resideret domnus [c] Cesso diaconus et misus donni Otto[nis impera]|toris iusticiam faciendam ac deliberandam, resedentibus cum eo [d] Antoninus, Johannes, Agirandus, [e] Gisulfus, Euerandus, Adra[ldus, [f] Mar]|cus, Milo, Adelbertus, Aginus, Arioldus et item [g] Johannes iudices sacri palacii et reliqui plures, ibique eorum ueniens [h] presencia B[oso filius]| quondam Gandulfi marchioni [i] et retulit: iam plures uices me reclamaui ad uos dunnus Cesso diaconus et misus super Berta uest|amen sancte relionis induta et filia [l] quondam Bernardi comiti seu super Ugo filio ipsius Berte atque super Uuibertus filius quondam item Gandulfi qui mallo ordine et contra lege detinent et contradicent medietatem [m] de corte unam domui in coltile cum medietate de castro ibi [aben]|te, et [n] medietate de capella infra eodem castro in onore [o] sancte Marie, [p] et de casis et omnibus rebus foris eodem castro reiacentes, quod [q] est [r] ipsa cor[te]| et castro et capella pertinente, siue medietate de seruis [s] et alcillis ibidem abitantibus uel exinde pertinentibus, quod esse uidentur ipsa corte et castro seu capella

a) *tra* Dei *e* nomine *leggesi* no; *la* e *di* nomine *corretta su* i. b) *prima di* iudiciaria *rasura di* in. c) doms *aggiunto interlinearmente.* d) *prima di* eo *rasura di* m e) *A.* agirandus, *colla* n *aggiunta interlinearmente.* f) adraldus] *la* r *su rasura di prima mano.* g) item] *aggiunto interlinearmente.* h) ueniens] *la seconda* n *aggiunta interlinearmente, e la seconda* e *corretta su* a. i) *dopo* marchioni *rasura di* s. l) filia] *colla* a *aggiunta interlinearmente.* m) *prima di* medietatem *rasura di* c. n) *dopo* et *rasura di* cum. o) *A.* nonore. p) marie] i *corretta su* e. q) *A* quod *precede rasura di* ad. r) est *aggiunto interlinearmente.* s) seruis] *la seconda* s *corretta su* i.

in loco et fundo Portoalbare; iam dicta medietatem de predictis rebus foris eodem castro tam in ipso [a] loco quamque in locas et fundas Saxo, [b] casale de Raiberto, Fontanapudria, [c] Adquaria [d] et in Arena, [e] siue medietate de quarta porcione de [ca]|strum [f] unum cum tunimen [g] et fosatvm [h] circumdatum, [i] cum medietatem de quarta porcione de casis et [l] rebus foris eodem [m] castro reiacentes i[n lo]co et fundó monte [n] Aloini, siue medietate de tres porcionis de castro uno cum tonimen et fosato [o] circumdatum [p] in loco [q] et fundo Zene|uredallo, [r] cum medietate de tres porciones de casis et omnibus rebus foris eodem castro reiancentes [s] ad ipso castro pertinentes, quibus [t] | sunt positis in locas et fundas uico Liberi, casale [u] de Gisoni, uico Aloni, Runco, Paradigle, [v] Azinasca, [x] Adalassi, [y] Noceto, casale de Anzaldo, et medietate de casis et omnibus rebus in locas et fundas alpe Sigoaldi, Sterpedo, [z] tam infra ciuitatem Placencia p[ecia] | una de tera quod est per mensura iusta tabulas sex, adque medietatem de rebus in Capanea istius [aa] ciuitatis: ec omnia | iuris mei, unde uos ei plures misos et pistolas [s] da [bb] uestra parte diresistis, [cc] ut ad uestrum placitum uenisent et [dd] mihi exinde iu sticia fecisent [ee] set minime eos ad [ff] uestrum placitum abere potuistis, [gg] unde quero [hh] ut uos domnus [ii] Cesso diaconus et misus propter [ll] De[um] et [mm] anime donni imperatoris ad uestre [nn] mercedem me qui [oo] supra [pp]

a) *A.* niso. b) Saxo] *dopo la* a *rasura di* z. c) fontana] fo *corretto su altre lettere.* d) adquaria] adqu *corretto su altre lettere, la seconda* a *aggiunta interlinearmente.* e) *prima di* Arena *rasura di* n. f) castrū] u *corretta su* o. g) *A.* tuninem. h) fosatv̄] s *corretto su* i, v *su* o. i) i *corretto su* e. l) *A.* e. m) eodē] ē *su rasura.* n) monte] on *su rasura.* o) *A.* fotato. p) circumdatum] i *corretto su* e, *la seconda* u *su* o. q) *A.* lo. r) *la prima* l *aggiunta interlinearmente.* s) A. t) *prima di* quibus *rasura di* b u) *tra* uico Liberi e casale *rasura di una lettera.* v) paradigle] e *corretta su* o. x) azinasca] *tra* a *e* z *rasura di* d, *la* n *su rasura.* y) adalassi] *la seconda* a *su rasura.* z) sterpedo] st *su rasura.* aa) *prima di* istius *rasura di* p. bb) da] *corretto da* ad. cc) diresistis] resis *su rasura.* dd) .. nt et *aggiunto dopo.* ee) nt *aggiunto dopo* ff) ad] d *aggiunta dopo interlinearmente.* gg) potuistis] ti *corretto su* e hh) *A.* quere. ii) *A.* doms *aggiunto interlinearmente.* ll) *A.* proter. mm) *A.* e. nn) uestre] *l'ultima* e *corretta su* a. oo) qui] *corretto da* cum *con rasura di* u. pp) supra] s *corretta su* i.

Boso de iam dictis casis, castris seu capella [a] adque rebus seu ser|ui et ancillis [b] unde [c] me reclamaui, ad salua querella, inuestiatis, quod usque ipsi [d] Berta et Ugo seu Uuibertus [e] ad [f] placitum ue|niant et [g] mihi exinde [h] iusticiam faciant. Cum ipse Boso taliter [i] retuliset, ad ec ipse donnus Cesso diaconus et missus [l] recordatus disit, [m] quod [n] sic e[set ue]ritas [o] sicut ipse Boso aseruerat, [p] et tunc per fuste quam sua tenebat manu eundem [p] Bosonem de ipsis rebus unde se | reclamaui, ad salua querella, inuestiuit cousque ipsi [q] Berta [r] et [s] Ugo seu Uuibertus ad placitum ueniant [t] et eidem Bosoni iusticiam [u] faciand [v]. Insuper misit [w] bandum da pars eidem donni inperatoris in mancosos [x] auri duo m[i]|lia, ut [y] nula quelibet magna paruaque [z] persona eundem Bosonem [aa] de ipsis rebus unde [bb] se reclamabat sine legale | iudicio desuestire audead. [cc] Qui uero fecerit, predictos duo milia mancosos [dd] aureos [ee] se compositurus agn[os]|cat, medietatem parti camere donni inperatoris et [ff] medietatem eidem Bosoni eiusque [gg] eredes. [hh] Et | anc [ii] noticia, qualiter [ll] acta est causa, fieri [mm] amonuerunt. [nn] Quidem et ego Ingelfredus notarius sacri pala|cii ex iussione prefato misso et iudicum amonicione [oo] scrisi. [pp] Anno

a) capella] *l' ultima* a *corretta su altra lettera.* b) *dopo* a *rasura di* l. c) unde] n *aggiunta interlinearmente.* d) ipsi] *la seconda* i *corretta su* e. e) Uuibertns] *l' ultima* u *corretta su* i. f) ad) d *aggiunta dopo interlinearmente* g) *A.* e. h) exinde] *aggiunto interlinearmente.* i) talite. l) et missus] *aggiunta interlineare.* m) disit] t *aggiunta interlinearmente.* n) quod *su rasura.* o) *A.* [ue]ritatas. p) *A.* aseruerat. p) eundem] un *aggiunto interlinearmente, la seconda* e *corretta su* c, *segue cancellatura di* so. q) ipsi) i *su rasura* di e. r) Berta] a *corretta su* e. s) et] *corretto su altra lettera* t) ueniant] *la seconda* n *aggiunta interlinearmente.* u) iusticiam] *la* a *corretta su* d. v) faciand] n *aggiunta interlinearmente.* w) misit] t *aggiunta interlinearmente.* x) mancosos] n *aggiunta interlinearmente.* y) ut] t *aggiunta interlinearmente.* z) paruaque] *su rasura.* aa) eundem Boso] *su rasura* bb) unde] n *aggiunta interlinearmente.* cc) audead] au *su rasura.* dd) mancosos] n *aggiunta interlinearmente* ee) aureos] u *aggiunta interlinearmente.* ff) et] e *corretta su* t, *e* t *aggiunta interlinearmente.* gg) eiusque] *la prima* e *corretta su* et. hh) *A.* redes. ii) anc] n *aggiunta interlinearmente.* ll) qual] l *su rasura.* mm) *dopo* fieri *rasura di* t. nn) *A.* amonurunt, *sulla seconda* u *rasura del segno di abbreviazione.* oo) *dopo* a *rasura di* d; *dopo* amonicione *rasura di* s. pp) *A.*

imperi tercii [a] Attonis im peratoris Deo propicio tercio, duodecimo [b] kalendes marcias, indicione [c] duodecima.

✝ Cesso Dei gracia diaconus et gloriosissimi imperatoris tercii Ottonis missus subscripsi.

✝ Antoninus iudex sacri palacii interfui. (subscripsi [d] Antoninus) [e]

✝ Johannes iudex sacri palacii interfui.

✝ Eginulfus iudex sacri palacii interfui.

✝ Gisulfus iudex sacri palacii interfui. (Gisulfus). [e]

✝ Agirandus [f] iudex [g] sacri palacii interfui. [h]

✝ Euerardus iudex sacri palacii interfui. (Adraldus). [g]

✝ Addraldus iudex sacri palacii interfui.

✝ Marcus iudex sacri palacii interfui.

✝ Milo iudex sacri palacii interfui.

✝ Adelbertus iudex sacri palacii interfui. (Adalbertus). [e]

✝ Iohannes iudex sacri palacii interfui. (Iohannes). [e]

VIII.

999 Febbraio 18.

Bosone figlio del marchese Gandolfo ottiene in pubblico giudizio, tenuto da Cesso diacono e messo imperiale, l' investitura de' suoi possessi in Portalbera ed altri luoghi del Piacentino, sui quali vantava diritti il conte Lanfranco figlio di Riprando conte.

B. Copia pergamenacea secolo XII presso l'Archivio capitolare di Piacenza: *Cantonale I, cassetta 5, giudizi n. 11.*

Il formulario e gran parte del testo sono uguali a quelli del precedente documento: la copia del presente è abbastanza esatta per riconoscere nel dettato le caratteristiche del notaio *Grimaldus.*

a) tercii] *la seconda* i *corretta su* c. b) duo *su rasura.* c) A ind d) *in corsivo.* e) *in note tironiane.* f) *La prima* a *su cancellatura di altra* a. g) index] ex *pare corretto su cancellatura di* es. h) *seguono tratti e linee incerte, forse una forma corsiva di* subscripsi.

Il Boselli nel citato ms., p. 165, non dà la copia per intiero di questo placito, si limita a notare le varianti dal testo del precedente.

✠ Dum in Dei nomine in uila nocupante uico Marino iudiciaria Placentine, in curte propria Petri presbiteri per eius|data licencia in iudicio resideret domnus Cesso diaconus et missus domni Ottonis imperatoris iusticiam faciendam ac deliberandam, resedentibus cum eo Antoninus, Johannes et Gerardus, Gisulfus, Euerardus, Adraldus, Marco, | Milo, Addelbertus, Aginus, Arialdus, Johannes iudices sacri palacii [et] [a] reliqui plures, ibique eorum ueniens presencia Boso [b] filius | quondam Gandulfi marchionis et retulit: iam plures uices me reclamaui ad uos domnus Cesso diaconus et missus super Lanfrancus comes filius quondam Riprandi itemque comiti, quod malo ordine et contra legem detinet et contradicet medie|tatem de corte una domui [c] coltile, cum medietatem de castro ibi abente, et cum medietatem de capella [d] infra eodem castro [e] | in honore [f] sancte Marie, et de casis et omnibus rebus foris eodem castro reiacentes ad [g] quod est ipsa cortem et castro et capela pertinente, | [h] siue medietatem de seruis et ancillis ibidem abitantibus uel exinde pertinentibus, quod esse uiden|tur ipsa corte et castro seu capella in loco et fundo Portoalbare. Jam dicta medietate de predictis rebus foris eodem castro tam in ipso loco quamque in locas et fundas Saxo, casale de Rainberto, Fontanapudria, Aquaria et in Arena, siue medietatem de quartam porcionem de castro uno [cum tonimen [i] et fossatum, cum medietatem de quarta porcionem de casis et rebus | foris eodem castro reiacentem in loco et fundo monte Alloini, [l] siue medietatem de tres porciones de castro uno, cum tonimen et fossatum circumdatum in loco et fundo Zeneuredallo,

a) et] *manca in B.* b) boso] *corretto da* bosus; *la* o *su* u *e la* s *cancellata.* c) domui] *corretto da* domus; *cancellatura del segno ? e* ui *aggiunto interlinearmente.* d) capella] p *corretta su* s. e) *dopo* castro *rasura di* in. f) *B* nonore. g) ad] *aggiunto interlinearmente.* h) *segue cancellatura con tratto di linea di:* in loco et fundo Portoalbare. i) *B.* l) *corretto da* alloinis *con cancellatura della* s.

cum medietatem de tres porciones de casis et omnibus rebus foris eodem [a] castro reiacentes ad ipso castro pertinente, quibus sunt positis in locas et fundas uico Liberi, casale de Gisone, uico Alloni, Runco, Paradigle, Intinasco, [b] Atalasci, Noceto, casale de Anzaldo, et medietatem de casis et omnibus rebus in locas et fundas alpe Sigoaldi, Sterpedo tam infra ciuitatem Placencia pecia una de terra que est per mensura iuxta tabule sex, adque medietate de rebus in Capanea istius [c] ciuitatis, seu et medietatem de casis et omnibus rebus in locas et fundas Lauernasco cum medietatem de monte ibidem habente, atque et medietatem de capella una quod est edificata in honore sancti Columbani, atque in Burla superiora et in Burla subteriora; ec omnia iuris mei, unde uos ei plures missos et pistolas da [d] uestra parte diresistis, ut ad uestrum placitum uenisset et mihi [e] exinde iusticiam fecisset. Sed minime eum ad uestrum placitum habere potuistis, unde quero ut uos domnus Cesso diaconus et missus propter Deum et anime domni [f] inperatoris ad uestra [m] mercedem me quod supra Boso de iam dictis casis, castris seu capellas [h] atque rebus seu seruis et ancillis unde me reclamauit ad salua querella inuestiatis, cousque ipse Lanfrancus comes ad placitum ueniad, et mihi exinde iusticiam faciat. Cum ipse [i] Boso taliter retulissed, at ec ipse domnus Cesso diaconus et missus recordatus dixi, [h] quod sic esset ueritas sicut ipse Boso taliter atseruerat, et tunc per fuste quam suam tenebat manu eundem Bosonem de ipsis casis et rebus unde se reclamauit ad salua querela inuestiuit cousque ipse Lanfrancus ad placitum ueniat et exinde Bosoni iusticiam faciat. Insuper misit bannum da pars idem domni imperatoris in mancosos auri trex [m] mille, ut nulla quelibet magna paruaque persona eundem Bosonem de ipsis casis et omnibus rebus vnde se reclamabat sine legale iudicio desuestire audead. Qui uero fecerit, predictos tria milia mancosos aureos se compositurus agnoscat, medietatem

a) *segue cancellatura di* eodem. b) *Nel precedente placito*: Azinasca. c) *B* isstius. d) da *corretta da* ad. e) m. f) domni] *aggiunto interlinearmente.* g) *B.* ura h) *B.* i) ipse] ip *corretto su* q. m) trex] *aggiunto interlinearmente.*

parti camere | domni imperatoris et medietatem eidem [a] Bosoni eiusque heredes. Et hanc noticia qualiter acta est causa fieri admonuerunt. Quidem et ego Grimaldus notarius sacri palacii ex iussione prefato misso [b] et iudicum [c] amonicione scripsi. Anno imperii tercius | Ottonis imperatoris Deo propicio tercio, duodecimo kalendes [d] marcias, indictione duodecima.

+ Cesso Dei gracia [e] diaconus et gloriosissimi imperatoris tercii Ottonis missus subscripsi.

+ Antoninus iudex sacri palacii interfui rogatus. [f]

+ Johannes iudex sacri palacii [g] interfui.

+ Egirandus iudex sacri palacii interfui subscripsi.

+ Gisulfus iudex sacri palacii interfui.

+ Eginulfus iudex sacri palacii interfui.

+ Euerardus iudex sacri palacii interfui.

+ Addraldus [h] iudex sacri palacii interfui.

+ Marcus [i] iudex sacri palacii interfui.

+ Milo iudex sacri palacii interfui.

+ Adelbertus iudex sacri [l] palacii interfui.

+ Johannes iudex sacri palacii interfui.

a) eidem] *corretto da* eiq; de *aggiunto interlinearmente e* q *cancellato.* b) *B.* mitso. c) *B.* iudico. d) *B.* kalds, Kalendes *nel documento precedente.* e) *B* gra. f) *La copia ha* rogatus, *errore di lettura di* subscripsi, *in corsivo, dell'originale perduto.* g) *B.* palaciis. h) *La seconda* d *aggiunta interlinearmente.* i) *corretto da* Martinus *con cancellatura di* tin *e aggiunta interlineare di* c. l) sacri] *tra la* s *e la* a *cancellatura di* c.

QUATTRO DOCUMENTI

DEI SECOLI IX, X E XII

EDITI PER CURA DELL'ARC. G. TONONI E MONS. P. PIACENZA

Il primo de' seguenti documenti è una declaratoria di giudici imperiali in favore di Cosma, abbate di Fiorenzuola, contro Orso, prete di S. Donnino, per diritti di pescagione.

Il secondo è un atto pontificio di papa Formoso, indirizzato a Bernardo, vescovo di Piacenza; è citato dallo storico P. M. Campi (*Storia eccl. di Piacenza*, I, 215). Del terzo, che è di papa Giovanni X, mandato a Teudelasio, abate di Bobbio, nessuno degli storici piacentini, nè altri, fanno menzione. I due atti pontificii riguardano la giurisdizione del vescovo di Piacenza sopra il celebre monastero di Bobbio e l'altro di Mezzano in valle di Trebbia.

Abbiamo, di data precedente, dell'anno 891, di papa Stefano V., un privilegio, dello stesso tenore, privilegio edito dal Campi; ma in esso non si nomina in particolare alcun monastero. È in forma generale.

Il quarto documento è una bolla di Adriano IV, esso pure ignoto agli storici nostri. Con questo il papa sottrae dalla giurisdizione della metropoli ravennate, Ugone vescovo di Piacenza.

I.

Giudizio

(anno 830)

Originale in pergamena, ora dell'Archivio capitolare di Piacenza (Cant. I, busta 5, n. 1, *Giudizii*) ma nel secolo XVII era nell'Archivio capitolare di Fiorenzuola, d'onde lo trasse il Campi, come egli nota, che lo pubblicò, (*Hist. eccl. di Piacenza*, I, 456 V) con molte lacune, e poi non si curò forse di restituirlo.

Ad alcuno parve apocrifo questo documento, così come è pubblicato dal Campi; ma il valente paleografo Luigi Schiaparelli lo dichiarava autentico e del carattere del tempo. È ben conservato. Qui si pubblica per intero, non potendo servire la lezione del Campi, data inesatta e monca. In nota si pongono le lezioni errate, del Campi, e le parole in corsivo nel corpo sono da lui ommesse.

✠ dum in dei nomine resedissimus nos ursinianus notarius domini imperatoris infra claustra sancte parmense ecclesie ad singulorum || hominum causas audiendum uel deliberandum: resedente ibi nobiscum lantbertus uenerabile episcopo nandibaldo [1]) *gastaldio* || *aiari scauino teodero* de papia rimperto *de uello* raghinberto [2]) de martoriano et reliqui ibique ueniens abante nos grimoaldus || auocatus [3]) qui causa da pars monasterii sancti florenti sito in florenciola [4]) peragebat nec non ex alia parte [5]) odebaldo [6]) auocato || qui causa da pars Ursuni [7]) presbitero et uice domni tam de beneficium [8]) da parte [9]) sancti domnini quam et de proprium peragebat || dicebat in primis ipse grimoaldus da parte [10]) ipsius monasterii sancti florenti contra ipso: odebaldo malo ordinem || et contra legem preoccupauere iste urso in pischaria illas [11]) ad pissina fischina qui pertinet [12]) ipsius monasterii || et homines illos quem iste urso ibi ad pischare misit: unde dominus sancte memorie hilprandus rex in ipso monas || terio per suum confirmauit preceptum unde ad

(1) Il Campi ha *Nondibaldo.......* de papia. (2) Ommette *derello* e legge *Saghimberto*. (3) Mette una lacuna superflua. (4) Florenzola. (5) *et alia pars*, con lacuna inutile. (6) *Odobaldo*. (7) *Ursoni*. (8) lacuna inutile. (9) *da pars*, con lacuna inutile. (10) *da pars*. (11) *illius*. (12) *per Sind*.

longo [1]) tempore pars ipsius monasterii uestita fuit nisi que iste [2]) || urso modo aliquantos dies: se in ipsa piscaria pischare fecit malo ordinem. Et eece [3]) ipsum preceptum pre || manibus abemus sic nos eorum supra auditores [4]) fecimus relegi ipsum preceptum in quo continebatur qualiter || ipse princeps confirmauerat in baselica beati et confessori Christi florenti sita in territorio placentino loco ubi dicitur || florenciola [5]) et uenerabili cosme: abbati: pissinam [6]) illam nominem fischinam [7]) in territorio *parmense* [8]) || tenente uno caput in fine sancte marie in cocullo et alio caput tenente in riuo palisione: in integrum relectum || ipsum preceptum dicebat odebaldus ueritas est quia iste [9]) ursus fecit pischare [10]) in ipsa pissina [11]) unde uos dicitis || pro eo quod illos homines qui ad parte [12]) sancti domnini res suas pro animam suam debet: et ille homo qui istius [13]) ursoni || uenumdauet [14]) uel parentes [15]) illorum semper *per potestatem* [16]) in ipsa pischaria pischauerunt et talem *preceptum* [17]) || ex inde *inuenire potemus* [18]) sic nos presentes suprascriptis [19]) auditores fecimus dare uuadia ipso odebaldo *idem* [20]) grimoaldi || qualiter dicebat de ipsum preceptum presentandum et grimoaldo dd. eidem uuadia de constitutum uenientes [21]) || utraque partes [22]) in constitutum abante [23]) stephanus *hadelmus* et tunipertur uassis [24]) dominus imperatoris: sunibertus filio andreas || paulo germano [25]) ipsius hadelmi gaidaldo [26]) hellipertus agimodo tuniprandus filio ipsius tuniperti rimperto filio suprascripto [27]) || stephani petro de angiola flauuius uuinpaldo adelbertus rimpertus de statilliano [28]). Johannes de pauilliano et reliquis || *coniuncti hec suprascriptis* [29]) presentes in palacio [30]) sancte parmense ecclesie infra ecclesiam sancti laurenti dicebat

(1) *lungo*. (2) *quo ipse*, con lacuna inutile dopo *Urso*. (3) et *ext*. (4) lacuna inutile. (5) *Florenzola*. (6) *piscinam*. (7) *fischinum*. (8) lacuna e poi *in se*. (9) *ipse*. (10) lacuna inutile (11) *piscina* (12) *ad pars* (13) *ipsius*. (14) lacuna, ommesso *venundantur*. (15) lacuna inutile. (16) lacuna, ommesso *per potestatem*. (17) lacuna, ommesso *preceptum*. (18) ommesso *invenire potemus*. (19) ommesso *presentes*. (20) ommesso *idem*. (21) ommesso *venientes*. (22) *pars*. (23) *abente et*. (24) *vassus*. (25) *Zermano*. (26) *Guidaldo*. (27) *ipsius*. (28) *Pruelliano*. (29) ommesso *comuncti hec presentes*. (30) *palatio*.

grimaldus ipsius odebaldi || ostende nobis preceptum illum qualiter mihi uuadiam dedisti dicebat odebaldus ueritas est quia sic dedit tibi uuadia || de ipsum preceptum sed menime ipsum inuenire potuimus nisi concredimus [1]) nos quod ipsa pischaria ad pars || ipsius monasterii sancti florenti debet. pertinere nec nos ipsum preceptum invenire non potuemus nec nulla || firmitatem non abemus per quam ipsa pischaria ad ipsum monasterio contendere possumus sic prise || ipse odebaldo postquam taliter refutaui uno fuste et reuestiue [2]) ipso grimoaldo ad parte [3]) ipsius || monasterii de ipsa piscaria et insuper dedet uuadia ipse odebaldo eidem grimoaldi de conscripto [4]) iuxta legem: || pro quid se in ipsa piscaria malo ordinem preuccupauit quod ita et factum est sed pro foturis tem || poribus memoria retenendum ut amplius pro hac causa non oritur intemcio [5]) admonuimus ansprandum || ex inde hanc notitia scriuere [6]) quidem et ego ansprando hanc notitia exdictato *emesindi* [7]) notarii scripsi [8]) || anno imperii dominorum nostrorum hluduichus et hluttharii [9]) in dei nomino septimo decimo [10]) et undecimo minse marcio [11]) indictione octaba.

✝ Ego adelmo interfui, ✝ emesindo [12]) notario interfui

✝ ego sunipertus [13]) in parte interfui.

II.

Formosus

(anno 892)

Copia in pergamena, del secolo X, nell'Archivio Capitolare di Piacenza, (cassettone E, n 4) Il carattere è quello librario, con molta probabilità, del tempo, come rilevasi assai bene dall'unione delle lettere *st* e dalle poche lettere maiuscole.

(1) *con credimus.* (2) *uno fur. .... et seu estive.* (3) ad *pars.* (4) *semper.* (5) *oriatur contencio.* (6) *retinere,* lacuna inutile. (7) ommesso *emesindi.* (8) *in Dei nomine scripsi.* (9) *Hlotarii.* (10) *septimodecimo.* (11) *mense Martio* (12) *Emesendo.* (13) *Tuniperto.*

La pergamena è alquanto guasta verso l'estremità a sinistra, e presenta corrosioni e strappi. Sul verso, di carattere eguale a quello del testo, ha: *Decretum Formosi papae*; di mano del secolo XI. Seguita: *ad Bernardum placentinum episcopum de statu ecclesiae suae*. Porta pure un regesto del canonico Dal Verme, Archivista capitolare sul principio del secolo XVI, il quale assegna al documento l'anno 892, settembre.

I puntini tra [ ] nella trascrizione rappresentano approssimativamente il numero delle lettere da sostituirsi.

Formosus episcopus servus servorum dei Reverendissimo et Sanctissimo bernardo episcopo sanctae placentine ecclesiae et par [te in eodem venera] || bile episcopatu in perpetuum. Si consacerdotum fratrumque nostrorum piis supplicacionibus impertimur adsensum et dominum [nobis propitium facimus] || et ipso favente eos contra diaboli insidias ne grex dominicus ledatur soliciores reddimur quia status et honor ecclesiarum || dei quibus ipsius divinitas preesse videtur communis omnium perfectum est et communis utique salus et gloria. [Et ideo quia] || specialis tua devocio in hiis que dei sunt herens a nobis expetunt ut sanctam placentinam ecclesiam sub nostra apostolica su [scipe] || remus tuicione atque nostro privilegio stabilissemus inclinati deo dignis peticionibus a presenti decima ind [icione] || in eadem sancta placentina ecclesia confirmamus ac stabilimus omnia privilegia, seu debitas exibiciones [et consecra] || tiones monesterium videlicet et bobiensis medianensis omniumque tam virorum quam puellarum q [ue constituta in terri] || torio placentino vel in eiusdem ecclesie parochie esse noscuntur seu precepta instrumenta cartarum [et iura sive tra] || dictiones quas a decessoribus nostris pontificibus, vel a christianissimis imperatoribus seu a regibus vel reginis aut a catholicis homini [bus quidquid ipsa ecclesia] || juste promereri potuit pacifico iure possideat ita ut nullius impulsu nulliusque infausta audacia nullius etiam favore vel gratia [quilibet tirannus] || comes iudex, vel quilibet reipublice exactor contra ius sibi antiquitus traditum et actenus conservatum eam molestare praesumat [aut praeiudicium] || inferat vel sine nostro consultu quo eo modo deonestari pertemptet et si fortassis quod penitus aborremus quislibet consecration. [em monaste] || riorum vel monacharum in eiusdem ecclesiae par-

rocchia consistencium ad alteram sedem trasferre voluerit, vel si fortassis quod absit a quibus [dam qua] || si potentibus veteri decime minime dantur hi nisi resipueriut admoniti donec canonice omnia emendent ab Ecclesiae liminibus cen[suimus] || esse pellendos comminus et honor debitus et vigor ecclesiasticus eis sicut condecet praebeatur. Et canonicus ordo inlibatus [hac nostra] || apostolica praeceptione in perpetuum conservetur et si quid inordinatum in praedicta ecclesia esse dinoscitur a tua providencia et s[ollecitu] || dine ordinetur nostra plenissima auctoritate suscepta. Quum hoc noscere unusquisque poterit quod si posthac posita pat[rum regula] || neclectaque praesenti interdictione contra hoc nostrum pontificale decretum peregerit noverit se discritius vindicandum qui [vero custos] || et observator huius nostri apostolici privilegii fuerit benedictionis gratiam et remedium a domino nostro ihesu christo consequi mereatur. || Si quis autem quod absit magnus vel parvus homo hanc nostram sanccionem in toto sive in parte violare temptaver[it] || et non in omnibus custodierit sciad se anathematis vinculo innodandum et a regno domini alienando nisi resipuer[rit] || et plenam satisfactionem praebuerit exsurendum. — Scriptum per manum Sergii Scriniarii Sanctae romane ecclesie in mense [fe] || bruario indictione decima. bene valete. — Data idus novembrias per manum Stephani Secundicerii Sanctae [Sedis] || apostolice filius Tiberii dulci imperante domno piissimo augusto Uuidone a deo coronato magno imperatore || anno primo. Et anno primo indictione decima.

III.

Johannes X.

(anno 927)

Copia in pergamena del secolo X, dell'Archivio capitolare di Piacenza. (Cassettone E. n. 5).

Il carattere é quello librario del secolo X: offre qualche esempio di *a* corsiva od aperta. La pergamena é assai guasta dall'umidità verso l'estremità di sinistra: presenta corrosioni e strappi.

Sul *verso*, di mano del secolo XI: *privilegium iohannis papae ad theodelasium abbatem bobiensem qui subtrare volebat decimam et consecracionem monasterii a santa placentina ecclesia*. Segue un regesto del can. Dal Verme, il quale assegna al documento l'anno 927.

[Johannes] episcopus seruus seruorum dei. Teudelassio abbati monasterii bobiensis. Interuentum est ad nostras aposto || [licus] quod [1]) ex nostra predecessorumque nostrorum parte ostendas priuilegium, cuius auctoritate decimas a placentina || [ecclesia] substraas, et monachos et clericos sub tuo regimine positos ubicumque libet contra auctoritatem canonicam furtim || consecrare facias. et alia multa inlicita præsumas. quod absurdum esse præsumente te scimus. In hoc denique. cog || noscimus te presumtorem et biolatorem regulae tuae. atque sacrorum canonum contemptorem. quia etiam praesentia || non ostendisti coram episcopis. et aliis catholicis hominibus atque etiam Johanni uenerabili episcopo ticinensi aepistolam quasi || [a] late[re] nostro praecedent[em], per[qua]m falsidicæ fultus licuisse tibi secundum tuam uoluntatem spreto proprio uuidone || *placentino episcopo passi* (parole assai corrose e guaste da strappi della pergamena) uagando incedere quasi nos abiecta canonum auctoritate tuum mendatium || *tuamque fraudul-* [en]*tiam* (parole assai corrose e guaste) sequeremur. Si autem quales dicis litteras a sancta romana Sede, aut furtim || au[t aliqua ini] qua arte optinuisti, omnimodis inprouamus teque ipsum exinde falsidicum comprouamus || [et contra] sa cros canones eas contraire scimus. Quapropter *monendo* (parola guasta da foro) te auctoritate apostolica præcipimus || [quatenur de tua] stulticia corrigaris. aut talia agere desinas proprioque in cuius consistis parrocchia episcopo || [aut legato]eius canonicae oboedias, ciens eum a sanctae recordationis decessoribus nostris apostolicis accepisse pribilegia. || ipsaque a nobis esse confirmata. et redintegrata quod denitas exhiuitiones possideat ecclesia. nec in nullo || frauduletur sed quod canonicum erit perhenniter conserbetur. Si uero in his quae reprehendimus pertinax || esse [2]) malueris iuuemus ut cum te prædictæ ecclesiæ Uuido episcopus. aut scripto aut misso uoluerit ante nostram ||

(1) Di *quod* credo di scorgere la parte superiore di *d*.

(2) Di *esse* parmi di scorgere parte delle due *ss* e la *e* finale.

[præ]sentiam simul cum eo atque cum eius legato uenias. ut ibi in ecclæsiasticis disciplinis instruaris. quarum te admodum || ignarum *seruaueris* (parola molto guasta da corrosione). Exemplar autem huius nostri scripti apud nos in Scrinio Sanctae romanae ecclesiae retinemus || per quod te si contemptor existeris arguamus. ||

IV.

Adrianus IV.

(anno 1154).

Pergamena originale nell'Archivio Capitolare di Piacenza: Cassettone D. Bolle, n. 1.

La pergamena è tagliata nella parte inferiore. Sul *verso* si attribuisce, come da Regesti dei sec. XVIII e XIX, questa bolla, all'anno 1155 circa.

Nella *Rota* manca la *divisa*. La ✠ e la sottoscrizione del Pontefice sono autografe.

Vedi: Mons. Pietro Piacenza, Studio sulle vicende della libertà della Chiesa piacentina da qualunque metropolitano, *in cui è illustrata questa bolla.*

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei ;· uenerabili fratri Hugoni placentino episcopo :· salutem et apostolicam benedictionem ;· || Semper consueuit apostolica Sedes deuotos et speciales filios maiori prerogatiua || diligere. et habundatiorem illis gratiam et honorem iugiter exhibere Nos ergo frater episcope. quoniam || te deuotum filium Romane ecclesie et specialem fratrem nostrum esse cognoscimus. personam tuam || speciali prerogatiua uolumus honorare. ut tantum feruentius in fidelitate matris tue consistere || ualeas. quanto maiorem gratiam apud ipsam te noueris inuenisse Hac igitur uenerabilis || in Christo frater et alia quadam ratione enducti. uidelicet quoniam controuersiam quae inter Placentinam et || Rauennatem ecclesias uertitur. pro destitutione Rauennatis icclesiae diffinire non possumus. et || tum pro tua probitate atque industria tum pro nobilium parentum tuorum fidelitate atque seruitio || quod matri sue sacrosancte Romane æcclesiæ consueuerunt

necessitatis tempore exibere. personam tuam á || iure Rauennatis ecclesiæ duximus eximendam. statuentes ut nulli nisi Romano pontifici sitis *(sic)* subiectus. || et Romane tantum ecclesie debeas obedientiam exhibere. Si quae igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostræ || con (su rasura) stitutionis paginam sciens. contra eam temere uenire temptauerit: secundo tercioue commonita: nisi *presumptionem* (su rasura) || suam digna satisfactione correxerit: potestatis honorisque sui dignitate careat. reamque se diuino iudicio existere || de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini nostri ihesu Christi aliena fiat atque in extremo examine || districte ultioni subiaceat.:

(B. V.)

(Rota) Ego Adrianus Catholice Ecclesie Episcopus ss.:

┼ Ego Ymarus tusculanus episcopus ss:.
┼ Ego Gregorius Sauinensis episcopus ss.

┼ Ego Guido presbiter card. tituli Sancti Grisogoni ss.:
┼ Ego Hubaldus presbiter card. tituli Sancte Praxedis. ss ;
┼ Ego Manfredus presbiter card. tituli Sancte Savine ss.;
┼ Ego Aribertus presbiter card. tituli Sancte Anastasie ss.:
┼ Ego Julius presbiter card. tituli Sancti Marcelli ss.
┼ Ego Hubaldus presbiter card. tituli Sancte crucis in ierusalem ss.;
┼ Ego Guido presbiter cardinalis tituli pastoris ss :

┼ Ego Guido diaconus card. Sancte Marie in porticu ss:,
┼ Ego Rodulfus diaconus card. Sancte lucie in septasolis. ss:.
┼ Ego Johannes diaconus card. Sanctorum Sergii et Bachi ss:.
┼ Ego Gerardus Diaconus card. Sancte Marie in Via lata ss..,
┼ Ego Odo diaconus card. S. Nicholai in carcere Tulliano ss:.

COMMEMORAZIONE

DEL MEMBRO ATTIVO

Cav. CARLO CALLEGARI

Sullo stemma di famiglia del cav. uff.
CARLO CALLEGARI
fu scritto in antico il motto:
Nescit vox missa reverti
promessa di lealtà da un lato; insegnamento ai nepoti dall'altro.

Carlo, nel tempo suo e nostro, fece onore all'impresa; perocchè non si troverebbe azione in lui che meritasse biasimo.

Nacque in Parma l'anno 1817 da Giov. Battista e da Teresa Cattaneo, milanese. Il padre fu professore di disegno nella nostra Accademia di Belle Arti, procacciandosi la fama d'essere assai valente; onde il celebre incisore Paolo Toschi lo tenne come fratello e si valse di lui per disegni di somma importanza.

Carlo, che si era, non senza onor suo, avviato alla scienza matematica, stava per essere ingegnere, quando diventò anch'esso famigliare di casa Toschi, che era a que' dì il tempio delle arti belle, il convegno degli artisti italiani, e sosta degli stranieri che percorrevano l'Italia.

In quel luogo, fra tanti valentuomini che altro non facevano che trattar l'arte e discorrerne (più loquace di tutti il Giordani); col padre, che a tempo opportuno l'aveva avviato al disegnare;

col Toschi che lo amava e volentieri l'aveva seco, anche Carlino (come lo chiamavano) finì per darsi all'incisione. Alcune sue stampe raffiguranti castelli tra annose quercie, si trovano ancora, con molti paesaggi all'acquerello, condotti con belle tinte e con somma verità. È però certo, che egli, come artista, non superò di molto il grado di buon dilettante. Nella sua mente educata a discipline scientifiche, l'imaginazione artistica si sentiva soprafatta dalla positività degli studi anteriori.

Se ne avvide il Toschi, il quale non impedendo del tutto l'esercizio dell'arte, rivolse altrove le felici attitudini del giovane **Callegari.** Diventò suo Segretario intimo per la corrispondenza officiale, e impiegato governativo per l'azienda della Scuola d'incisione. Nè bastò: **Carlo** ottenne la nomina di Segretario della Presidenza della ducale Accademia, riunendo così in sè medesimo i due impieghi. Ma venne giorno in cui il cumulo dei due uffici non fu consentito dalle nuove leggi di nuovo governo e Vittorio Emanuele decretò a' 29 settembre 1861 che Carlo Callegari entrasse applicato di 4.ª classe negli Archivi governativi di Parma.

Ed ecco un uomo che dalle rigidezze matematiche, passa alle idealità delle arti liberali, quindi al rigore delle aziende private e pubbliche, e ne esce con plauso, con onore, con affermazione e voce pubblica di assoluta integrità e abilità d'esercizio. La qual cosa dimostra che, se la sua mente si piegava a diverse applicazioni, la coscienza restava immobile sul centro delle azioni per illuminarle di intemerata onestà.

La nuova carica negli Archivi di Stato gli offrì nobile aringo.

Dall'anno 1861 in cui salì le lunghe scale dell'Archivio Parmense, all'anno 1895 in cui le discese pensionato, si innalzò di grado in grado sino a quello di Archivista di Stato, di prima classe e di insegnante di paleografia.

Alle promozioni, alle onorificenze, si aggiunse la stima l'amicizia, l'intera fiducia in lui del Sovraintendente professore Amadio Ronchini, celebre latinista, paleografo insigne, Archivista espertissimo; il quale riconobbe in **Carlo Callegari** le belle prerogative della mente e la nobiltà dell'animo.

Altrettanta stima e affezione gli ebbe il nuovo e chiarissimo Direttore degli Archivi Comm. Vayra, che ripose nel collega tutta la meritata fede.

Si dà per certo che egli abbia dettate pregevoli lezioni di paleografia pe' suoi scolari, e lasciato uno scritto sui *nessi*, o certa maniera di scrivere in abbreviatura, per cui si figuravano più lettere insieme con un determinato segno.

Accennata per sommi capi la vita laboriosa, e direi ufficiale, dell'amatissimo amico mio (amico da più di sessant'anni) parlerò brevemente delle sue opinioni politiche, della bontà di lui, e del carattere fortissimo.

Amò la patria con vero ardore, ma del patriottismo non fece vanto, nè sgabello a fortuna. Fu di parte costituzionale pura; nè mai pensò che fra la coscienza propria e il plebiscito potessero entrare ideali diversi. Servì governi buoni e governi tristi; quelli amò, questi detestò, ma l'opera sua fu conceduta sempre secondo il dovere.

Non potendo vivere indipendente per diffalta di fortuna, prese a lume della propria condotta la religione del dovere. Ai gratuiti incarichi diede le ore che l'ufficio retribuito lasciava al riposo; e tante ne impiegò da farsi meriti non comuni.

Presiedette per anni molti la Congregazione municipale di carità; promosse l'istituto per l'allattamento; non rifiutò mai l'opera sua quando fu chiesta (e accadde sovente) pel bene altrui.

In età matura sposò una degna signora, che vedovata del marito, traeva con sè alcuni orfani; **Carlo** li considerò figli proprii; assunse l'azienda del loro patrimonio, favorì i loro studi e li amò teneramente.

Rimasto vedovo alla sua volta, s'incontrò dopo molti anni in una giovane di spettabile famiglia, nell'animo della quale risvegliò l'affezione che la bontà del cuor suo e la nobiltà de' sentimenti sapevano procacciarsi. Divennero consorti e vissero in corrispondenza di affettuosa amicizia.

Altre soddisfazioni godette il mio amico carissimo oltre quelle arrecategli dai parenti, che lo amarono assai, e che egli riamò con l'istesso cuore.

Dal Re ebbe onoreficenze, non desiderate nè chieste, ma

gradite, appunto perchè giunte inaspettate. — La Deputazione di Storia patria lo ascrisse fra i soci attivi. Sedette nel Consiglio municipale; nella Commissione araldica, nella Commissione Conservatrice dei monumenti; fu qui accademico d'onore.

E non aggiungerò altro; fuorchè d'esser stato egli fra i pochi cittadini di merito, che in tempi di avversioni partigiane, non ebbe detrattori nè offensori. La cortesia dei modi, la modestia, l'integrità lo fecero rispettato, e simpatico a tutti.

Lo distinse sopra ogni altra prerogativa la fermezza del carattere; onde si può dire di lui che or ora ci ha lasciati — che fu di vecchio stampo! —

E. Casa.

COMMEMORAZIONE

DEL MEMBRO ATTIVO

Comm. PIETRO VAYRA

Il giorno 21 dello scorso mese di giugno fu l' ultimo della vita mortale del comm. Pietro Vayra, Sovrintendente Direttore dell' Archivio Parmense di Stato e Membro attivo di questa R. Deputazione sopra gli studî di Storia Patria.

La perdita di quell' Uomo chiarissimo, come è grave lutto per il paese suo, e per i suoi, che se lo videro rapire da crudele ed immatura morte, è anche lutto per il Corpo archivistico italiano e per i Colleghi, de' quali s' era ben meritata, per la indiscussa autorità scientifica e per l' illuminato giudicare, la maggiore stima, ed anche l' affettuosa amicizia: perchè è ben certo che non vi fu alcun suo conoscente in questa nostra città che l' ospitava, che non avesse sperimentata la sua squisita cortesia, ed ammirata la gentilezza e nobiltà de' suoi sentimenti.

Noi tutti che l' avemmo Collega in questo Istituto, e tante volte qui siamo stati con Lui a raduno, per leggere e trattare materie di studî patrii, avemmo agio di conoscere quanta perizia e quanta ricchezza d'esperienza Egli avesse tesoreggiato nella sua vita, non lunga, tutta dedicata agli studi della Paleografia e della Storia, nelle varie materie della politica, del diritto, delle arti.

Pietro Vayra nacque a Bosconero nel Canavese nell' anno 1838. Studiò a Torino, e non ancora ventenne, secondo ripetevami egli stesso, frequentò l' Archivio di quella città, vi fu ammesso

come Uffiziale, e là stette siccome professore ed archivista, fino all'agosto del 1891, in cui venne, successore degnissimo, ad occupare il posto di Sovrintendente degli Archivi Emiliani, rimasto vacante per la morte del professore Amadio Ronchini, che ognuno di noi ancor ricorda, e ricorderà con venerazione e con affetto.

Come vedete, Onorandi Colleghi, la vita di Pietro Vayra è disegnata e circoscritta da brevi linee: dico della vita scientifica, non essendo da noi, benchè non si possa pretermettere, il discorrere dell'opera volonterosa ed intelligente che per lungo tempo il Vayra prestò nelle pubbliche amministrazioni, sia in Torino, sia nella terra natale di Bosconero, ove fu per più anni Sindaco del Comune, ed era tuttavia Consigliere. Ma la linea lunga è segnata dal lavoro paziente e continuato, di cui furono frutto le numerose pubblicazioni di storia antica e moderna, specialmente intorno al Piemonte, ed alla Casa di Savoia, di cui Egli parlava e scriveva, esprimendo coi convincimenti dello studioso, i profondi sentimenti del cuore.

Non istarò qui a ricordare queste opere, che voi conoscete, le quali pongono meritamente il Vayra fra i più competenti ed autorevoli storici della Casa di Savoia e del Piemonte, quali il Manno, il Cibrario, il Carutti, il Bianchi.

Nelle pubblicazioni del Vayra il procedimento storico è piano, e rigoroso: ed è ben evidente che Egli ha saputo con acume e con penetrazione pronta dar rilievo alla contenenza dei documenti, di maniera che lo studioso non ha che a tener dietro al peritissimo dimostratore, senza che egli pronunzî giudizio. E questo è merito grande, perchè entro le antiche carte, all'infuori degli apprezzamenti, sta tutta la storia dei maggiori nostri, nel vivere della famiglia e della casa, nei costumi, nei negozii, nelle arti: preziosa suppellettile che dice e dipinge con solido e sincero colore il passato, quando è dotto ed imparziale quegli che la discopre e l'addita.

E ben parmi che convengano al Vayra ed al metodo ch'Egli teneva, le parole che il Vayra stesso ebbe a scrivere sopra quella illustrazione della patria nostra e della scienza, che fu Quintino Sella:

« Quanti conobbero l'illustre Uomo sanno come egli amasse d'andar in fondo d'ogni anche piccola cosa, com'egli prediligesse

il metodo dimostrativo, il che lo traeva alla minutissima indagine dei fatti ed alla accuratissima raccolta dei dati, e delle prove, nella pratica del quale processo scientifico, egli non solo non rifuggiva dalla fatica, ma quasi se ne compiaceva, e voglioso sempre di nuove investigazioni affrontava, si può dire, sovra ogni piccolo fatto, all'affacciarsi di qualunque dubbio e di qualunque nuovo quesito gli si presentasse, lunghi lavori di riscontro e di ricerche, e pazientissime prove e riprove di aggrupparne i risultati in varie maniere e di cimentarli tra loro per farne scaturire l' ultima deduzione razionale ».

Un' opera insigne, a cui è associato il nome di Pietro Vayra, è quella ideata e fatta, benchè non condotta a termine, da Quintino Sella, che ebbe il Vayra come collaboratore e come amico. Questa è la pubblicazione del *Codex Astensis de Malabayla*, di cui il manoscritto, che già conservavasi nella Biblioteca di Vienna, venne dall' Imperatore d' Austria dato al Sella, e da questo destinato alla Città di Asti. La pubblicazione fu iniziata nell' anno 1880, col secondo Volume, al quale tennero dietro il terzo ed il quarto. Del primo volume, contenente le Prefazioni illustrative, e riservato per ultimo, il Sella stava stampando i primi fogli, quando la morte immatura lo colse: ed allora la Reale Accademia dei Lincei, nel cui nome e titolo era fatta la pubblicazione, affidò al Vayra, collaboratore competente, e testimone con lunga ed affettuosa dimestichezza dell' opera del Sella, il compimento dell' opera stessa. E quest' opera è un monumento.

Il Vayra stava in questi ultimi tempi lavorando attorno agli Statuti di Biella: ma lo fermò nel mezzo la morte inesorabile, che altri disegni ed imprese troncò, che Egli aveva in mente, fra i quali la pubblicazione degli importanti Carteggi di Don Ferrante Gonzaga, che sono nel nostro Archivio di Stato: e la dolorosa frase *morte praereptus* chiude con profondo rimpianto dell' universale, la nobile esistenza di Pietro Vayra, come chiuse pietosamente quella di tanti Illustri che, come Lui, furono colti da morte lavorando, perchè fino all' ultimo non credettero mai di aver terminato il loro compito.

Alberto Amadei.

INDICE DEL VOLUME VII.

ATTI E MEMORIE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER

LE PROVINCIE PARMENSI

Serie IV. - Volume VIII.

PARMA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1904.

ARCHIVIO STORICO

PER

LE PROVINCIE PARMENSI

Volume VIII.

1899-1900

PARMA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1904.

ALBO DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE PROVINCIE PARMENSI

1° Novembre 1900

Sede di Parma

MARIOTTI dott. comm. Giovanni, *Presidente*.
AMADEI dott. cav. Alberto, *Segretario*.
PASSERINI dott. Giorgio, *Tesoriere*.

MEMBRI ATTIVI

AMADEI dott. cav. Alberto, *predetto*.
BENASSI dott. prof. Umberto.
BRANDILEONE prof. cav. Francesco.
CAPASSO dott. prof. Gaetano.
CAPUTO prof. cav. Michele.
CASA dott. cav. Emilio.
COSTA dott. prof. Emilio.
MARIOTTI dott. comm. Giovanni, *predetto*.
MODONA prof. Leonello.
PASSERINI dott. Giorgio, *predetto*.
PERREAU sac. cav. Pietro.
RESTORI dott. prof. Antonio.
RÓNDANI nob. prof. Alberto.

MEMBRI EMERITI

PIGORINI prof. comm. Luigi.
POGGI comm. Vittorio.
TOMMASINI avv. prof. Gustavo.

Sottosezione di Piacenza

Tononi arcip. Gaetano, *Vicepresidente.*

MEMBRI ATTIVI

Grandi avv. cav. Gaetano.
Marazzani conte cav. Lodovico.
Nasalli Rocca conte Giuseppe.
Piacenza mons. Pietro.
Tononi arcip. Gaetano, *predetto.*

Sottosezione di Pontremoli.

N. N., *Vicepresidente.*

MEMBRI ATTIVI

Cimati cav. Camillo.
Dosi march. Andrea.
Sforza cav. Giovanni.

SOCI CORRISPONDENTI

Alvisi cav. Edoardo. — (Parma).
Ambrosoli dott. Solone. — (Milano).
Bologna avv. cav. Pietro. — (Firenze).
Boselli nob. comm. Antonio. — (Parma).
Cerretti sac. cav. Felice. — (Mirandola).
Cerri Leopoldo. — (Piacenza).
Coggiola dott. Giulio. — (Venezia).
Claretta bar. Gaudenzio. — (Torino).
Crescio Giovanni. — (Piacenza).
D' Ancona prof. comm. Alessandro. — (Pisa).
Da Ponte cav. Pietro. — (Brescia).
Delisle Leopoldo. — (Parigi).

De Paoli avv. comm. Enrico. — (Roma).
Faccioli ing. prof. cav. Raffaele. (Bologna).
Faelli Emilio. — (Roma).
Fea comm. Pietro. — (Roma).
Giarelli Federico. — (Piacenza).
Guidotti prof. Camillo. — (Piacenza).
Holder-Egger prof. Osvaldo. — (Berlino).
Loria cav. Cesare. — (Parma).
Magani mons. Francesco. — (Parma).
Magni Griffi march. cav. Alessandro. — (Sarzana).
Martini avv. cav. Antonio. — (Roma).
Mazzini dott. Ubaldo. — (Spezia).
Mensi avv. cav. Luigi. — (Pianello).
Micheli dott. Giuseppe. — (Parma).
Neri prof. cav. Achille. — (Genova).
Pellegrini prof. Flaminio. — (Parma).
Pflugk-Harttung dott. Giulio. — (Tubinga).
Podestà mons. Luigi. — (Sarzana).
Podestà avv. cav. Paolo. — (Sarzana).
Professione prof. Alfonso. — (Novara).
Ricci dott. Corrado. — (Parma).
Ridolfi prof. Enrico. — (Firenze).
Rossi prof. cav. Luigi. — (Bologna).
Saccani arcip. Giovanni. — (Cadelbosco di Sopra).
Sanvitale conte dott. Luigi. — (Parma).
Schiapparelli dott. Luigi. — (Novara).
Seletti avv. cav. Emilio. — (Milano).
Spinelli cav. Alessandro Giuseppe. — (Modena).
Staffetti conte dott. Luigi. — (Massa).
Tassoni dott. Celso. — (Rovigo).

DEFUNTI

Barbieri ab. Luigi. — (Parma).
Gemmi Raffaele. — (Piacenza).
Parazzi arcip. Antonio. — (Viadana).

SUNTO DELLE TORNATE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PROVINCIE PARMENSI

ANNO ACCADEMICO 1898-99

I. TORNATA — 31 dicembre 1898.

Il Presidente annunzia che con R. Decreto del 10 ottobre p. p. pubblicato nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti col n. CCCLVII (parte supplementare) è stato portato da 18 a 22 il numero dei Membri attivi della nostra Deputazione, conforme alla deliberazione presa nella tornata del 25 maggio del corrente anno.

La Deputazione ne prende atto, e vengono fatte le proposte per le nuove nomine, che saranno votate nella prossima tornata.

II. TORNATA — 12 gennaio 1899.

Si procede allo scrutinio delle schede per l'elezione dei Membri attivi e Soci corrispondenti proposti nella tornata precedente, col seguente risultato;

Sono eletti membri attivi i Signori:

Cimati cav. Camillo,
Dosi march. Andrea,
Sforza cav. Giovanni.

Sono eletti Soci corrispondenti i Signori:

D' Ancona prof. comm. Alessandro,
Fea comm. Pietro,
Martini avv. cav. Antonio.

III. TORNATA — 22 marzo 1899.

Sono presentate varie proposte per nuove nomine di Membri attivi e soci corrispondenti che si voteranno nella tornata prossima.

Il Presidente dà notizia d'una « Bibliografia Storica » del sig. Enrico Alinovi e la Deputazione ne prende atto, riconoscendo l'opportunità della sua pubblicazione.

Il Vicepresidente don Tononi presenta la riproduzione fotografica d'un « Diploma di Re Berengario (a. 520) in favore di Guido Vescovo di Piacenza » e si approva che il diploma sia pubblicato col relativo « facsimile ».

Il prof. Brandileone presenta una recensione critico-bibliografica del dott. Racca sulla pubblicazione fatta dal dott. Benassi del prezioso manoscritto « De officio Sindaci Generalis Civitatis, Communis et populi Parmae » che si conserva nell' Archivio Comunale parmense. La Deputazione delibera di pubblicare lo scritto del dott. Racca.

IV. TORNATA — 8 maggio 1899.

Il Presidente riferendosi alle precedenti deliberazioni ed alle recenti elezioni, propone che in adempimento dell'antico voto della nostra Deputazione, ed a termine dell' art. 24 dello Statuto sociale, sia costituita una Sottosezione a Pontremoli. La proposta è approvata con plauso.

Il cav. Sforza, anche a nome dei Soci pontremolesi, ringrazia vivamente, ricordando gli eventi ai quali si collega l' istituzione delle Deputazioni di Storia patria dell' Emilia.

Fatto lo scrutinio delle schede per l' elezione dei Soci proposti nella tornata precedente si ha il risultato seguente:

È eletto Membro attivo il socio corrispondente signor:

Cerri Leopoldo.

Sono eletti Soci corrispondenti i signori:

Guidotti prof. Camillo,
Mensi avv. cav. Luigi,
Schiapparelli dott. Luigi,
Tassoni dott. Celso.

Poscia vengono fatte nuove proposte di Soci corrispondenti, più specialmente per coadiuvare l' opera della nuova Sottosezione di Pontremoli, proposte che saranno votate nella tornata ventura.

ANNO ACCADEMICO 1899 - 1900

I. TORNATA — 21 marzo 1900.

Il presidente annunzia le gravi perdite fatte dalla Deputazione colla morte dei Soci corrispondenti ab. Luigi Barbieri, avv. Raffaele Gemmi ed arc. Giovanni Parazzi, e li commemora ricordandone i meriti.

Deplora pure con rimpianto la perdita del cav. Crespellani, benemerito Presidente della Deputazione consorella di Modena, dicendo d'aver delegato il Socio cav. Caputo, quale rappresentante della presidenza alle onoranze funebri.

Fatto lo scrutinio delle schede per la votazione sulle proposte dei nuovi Soci presentate nella seduta precedente, risultarono eletti Soci corrispondenti i signori:

Bologna avv. cav. Pietro,
Magni Griffi (dei marchesi) cav. Alessandro,
Mazzini dott. Ubaldo,
Neri prof. cav. Achille,
Podestà mons. Luigi,
Podestà avv. cav. Paolo,
Staffetti conte dott. Luigi.

In seguito all'invito del Comitato ordinatore pel VII. Congresso storico italiano da tenersi in Palermo nell'aprile venturo, la Deputazione delega quali suoi rappresentanti i signori: comm. dott. Giovanni Mariotti, arc. Gaetano Tononi e cav. Giovanni Sforza.

II. TORNATA — 19 maggio 1900.

Il Presidente comunica una lettera del « R. Istituto Storico Italiano » con cui si chiede il parere della Deputazione sul progetto delle future pubblicazioni dell'Istituto stesso.

La Deputazione, udite le osservazioni del Presidente circa le pubblicazioni che riguardano particolarmente la nostra regione, delibera di raccomandare all'Istituto Storico di affrettare la nuova edizione della « Chronaca » di Frate Salimbene e di quella « De aetatibus mundi » del Codagnello.

È preso atto di nuove proposte di Soci che saranno votate nella tornata prossima.

III. TORNATA — 20 giugno 1900.

Si fa lo scrutinio delle schede per le nomine di Soci proposti nella seduta precedente, col seguente risultato:

È eletto Membro attivo il Socio corrispondente signor:

Benassi dott. prof. Umberto;

Sono eletti Soci corrispondenti i signori:

Boselli nob. comm. Antonio,

Ceretti sac. cav. Felice,

Faccioli ing. prof. cav. Raffaele.

Il prof. Ròndani presenta un suo scritto sull' « Origine della famiglia Rondanini » commentandolo largamente. La Deputazione delibera di inserirlo nell' « Archivio Storico ».

IV. TORNATA — 28 giugno 1900.

Viene fatto lo scrutinio per l' elezione del Socio corrispondente proposto nella seduta precedente signor Coggiola dott Giulio e risulta eletto ad unanimità di voti.

Il Presidente propone che il volume VIII. degli « Atti e Memorie ». il quale comprenderà gli anni accademici 1898-1899 e 1899-1900, sia l' ultimo della IV^{a}. serie e venga corredato dell' indice generale di tutti i volumi della serie predetta.

La Deputazione approva la proposta e rimane convenuto che col 1901 si inizierà la nuova serie.

Alberto Amadei (Segretario).

MEMORIE

SUL « SINDACO GENERALE »

NELLA STORIA DEL COMUNE ITALIANO

(a proposito d'una recente pubblicazione)

Il D.r Umberto Benassi (un giovane distintissimo che con grande lavoro e studio ha cooperato con quattro splendidi volumi alla continuazione della « Storia di Parma » dell'Affò e del Pezzana) ha con molto merito e pazienza pubblicato (1) uno Statuto inedito del primo quarto del XIV secolo: *De officio Sindaci Generalis Civitatis, Comunis et Populi Parmae*, assai interessante per la storia del *Comune* Italiano.

Tale magistrato (dice lo Statuto) fu istituito nel 1317. Il Sindaco Generale doveva essere *giudice* e forestiero, non era eleggibile a tal carica chi coperse qualche ufficio in Parma o sotto un cittadino parmense, chi studiò in detta città; chi fu bandito da Parma o dalla città da cui origina; chi ha meno di 40 anni. Deve condurre con sè due notai, di cui uno sarà suo segretario particolare, e uno che *superesse debeat custodiae civitatis*, ed esser presente a tutte le sedute del Consiglio Generale. Deve inoltre condur seco sei *beroarii* (corrieri), un cuoco, un *ragacium sive scutiferum*, e due cavalli. Riceveva per sè e per la sua *familia* 200 fiorini in tutto. Doveva abitare sempre in Parma, in una casa del Comune. Durava 6 mesi, finiti i quali esso e la *famiglia* sua eran sottoposti a sindacato per 5 dì: perciò un

(1) Parma, Tip. Soc. Op., 1898; in 4°, p. XI-58; ediz. di 30 copie.

terzo del suo stipendio gli si passava solo dopo questo giudizio. — Deve dar *sicurtà* di esercitar bene il suo ufficio e di pagar le *condempnationes* in cui incorressero lui o i suoi dipendenti. Esso sindaca il Podestà e il Capitano del Popolo e qualunque ufficiale sottoposto ad essi *durante et finito eorum officio, de omni gesto, neglecto et obmisso, et maxime de omnibus barattariis et extorsionibus.* Deve pure sindacare se osservano o no gli statuti gli *Avogadri* e *Consules justicie*, e i loro notai, i soprastanti e custodi delle carceri e loro dipendenti; il massario, e in genere tutti gli ufficiali del Comune, e i conduttori dei dazi, gabelle e pedaggi del medesimo. Inquirisce e procede e punisce *per omnem viam et modum qui ei videbitur;* però talora è determinato il *modo* della procedura, il *tempo* entro cui deve essere iniziata, la *pena* che può dare, *entro quanti dì* debba essere pagata, etc.; alla pena pecuniaria va sempre unito il risarcimento del danno; il sistema di prova è, come al solito per quei tempi, irrisorio: *sufficiet testimonium sive dictum unius boni viri fide digni cum fama publica*: talora però il Sindaco Generale può *procedere et condempnare per indicia et presumptiones que sibi sufficere videbuntur.* — Altra funzione del Sindaco generale è di esser presente a tutte le sedute del Consiglio Generale in cui si deve trattare della alienazione di mobili o immobili del Comune, o dell' impiego delle entrate dello stesso, così pure per le concessioni dei dazi e delle gabelle, esigendo che siau rispettati gli Statuti e le Ordinazioni del Consiglio, e salvaguardato l' interesse del Comune e del Popolo. Se non lo fa, è esso stesso punito (non è detto però *da chi*). — Deve pure procedere contro tutti coloro che occupano abusivamente parte dei beni di demanio o di proprietà comunale, facendo ritornare detti beni alla pristina destinazione; fa sì che le piazze, mercati, etc. del Comune siano tenuti sgombri e puliti. Anche per queste minori incombenze, per il procedimento, la prova, etc., vale quanto sopra si disse. — Chiunque è gravato o molestato ingiustamente dal Podestà, Capitano del Popolo e loro famiglia, o da qualunque altro ufficiale del Comune può ricorrere al Sindaco, che è obbligato di conoscere di ognuna di tali denuncie, e se le trova fondate deve revocare e punire l'ufficiale colpevole. — Il Podestà,

il Capitano del Popolo e gli Anziani sono obbligati, dietro richiesta del *Sindacus*, di fornirgli quanti dei loro *berovarii* e *familiares* esso vuole. *ut possit suum officium viriliter exercere.* — Le sue sentenze sono inappellabili e non possono per alcuna cagione esser dichiarate nulle. — Il nostro magistrato non può occuparsi dell'*officium maleficiorum* finchè è in carica l' ufficiale nel 1317 a ciò preposto: il quale però in fine della sua incombenza deve essere da lui sindacato. Deve pure *ad petitionem cuiusque de societate trium millium et filiorum et descendentium ab eis ex linea masculina se intromittere et prohibere ne aliqui de dicta societate et descendentes ab eis ex linea masculina torqueantur vel torqueri possint per aliquos officiales Comunis Parmae nisi precedentibus legitimis iudiciis a Statutis vel a jure permissis.* — La funzione invigilatrice del Sindaco generale non deve avere effetto retroattivo. Così le disposizioni prese nel 1317: nel 1319 esse vennero riformate. Il Sindaco ha *purum, liberum et generale arbitrium inquirendi et procedendi per quemcunque modum et formam ordinariam et extraordinariam* contro gli esercenti qualunque arte (*judices, notarii*, etc.) compresi in Parma, o vescovado che commettono nella loro arte alcunchè di contrario agli Statuti del Comune e li deve condannare alle pene determinate da quegli Statuti; la invenzione della frode, da parte del Sindaco o d'un suo notaio ha il valore di prova ineccepibile. Se poi detti Statuti contengono alcunchè *in favorem* degli artefici, etc. il Sindaco deve farlo eseguire. — La stessa *baylia* ha contro coloro che, contro le disposizioni degli Statuti del Comune, tengano capre in Parma o nel vescovado, in pianura, le portano ai pascoli etc.: se non invigila su ciò è punito. — Tutto ciò vale anche per le procedure contro i rei di *dampna data* entro 3 miglia da Parma. Però se da un lato si estende la autorità del *Sindacus Generalis*, dall'altro si determinano rigorosamente (ciò che nel 1317 non s'era fatto) le norme per sottoporlo al sindacato, lui e i suoi notai, ecc. uscendo di carica: essi devono render conto di ogni e qualsivoglia loro azione; e il giudizio dei loro sindacatori è inappellabile. All'approvazione di tali riformazioni son *presentes et consentientes* il Podestà, il Capitano del Popolo e il Sindaco Generale allora in carica.

Nel 1321, *ad hoc ut melius condempnationes que fiunt per potestatem et capitaneum, sindicum et alios officiales Communis melius exigantur et terrore condempnationum bene exigendarum homines delinquere timeant quidquid*, si aggiungono disposizioni per la pronta e regolare esazione di tali pene pecuniarie.

Seguono altre *Additiones*, che non si sa in che anno furono fatte ; però cadono indubitatamente nel periodo 1321-1324. Esse riguardano : la mutazione del salario del Sindaco, da 200 fiorini a 300 lire di Parma ; un aumento dell'autorità del medesimo (maggior arbitrio nelle pene, maggiori categorie di *persone* e d' *oggetti* sottoposti alla sua giurisdizione), e disposizioni (comminazione di pene per lui se non fa il dover suo) per coartarlo ad essere scrupolosissimo nel suo ufficio. Le linee fondamentali dell'istituto restano però quelle precedentemente vedute. Dalla stessa riformazione di epoca ignota fan parte altre *nuove* disposizioni. Si pone nella competenza del Sindaco generale il giudicare di tutte le ingiurie fatte a lui, suoi notai e sua *famiglia*, per causa del loro ufficio : egli può *condempnare et punire in avere ad suum arbitrium ;* le sue sentenze sono inappellabili, e per prova vale la denuncia di colui che si dice offeso. Lo stesso *arbitrium* ha contro coloro che producono documenti falsi o dicono il falso avanti a lui : contro i notai, corrieri, etc. del giudice della gabella, che eccedono nelle esazioni e contro gli ufficiali del Comune che non osservano l'orario d'ufficio. — Si determina poi l'estensione da dare alla parola : *officiales Comunis : intelligantur quilibet ellecti seu deputati ad aliquod officium, sive illud officium sit ordinarium sive extraordinarium sive ellecti fuerint in conscilio tempore generalis ellectionis ad brevia, sive per dominos anzianos seu alio quocumque modo ellecti vel deputati fuerint ad aliquod ministerium, laborerium seu custodiam.* — Per la *prova* se un uomo sia o no *bonus vir* lo determina il Sindaco, al quale è date facoltà *in ogni caso* di sua competenza di condannare *in avere* a suo arbitrio e senza alcuna forma di giudizio. Si ordina eziandio che sia fatto un inventario di tutti i beni mobili ed immobili del Comune, grossi e piccoli e piccolissimi, per uso del Sindaco. — Il Sindaco generale avrà d'ora innanzi la giurisdizione anche sui beni dei

banditi, etc. fino adesso tenuta da uno speciale impiegato; per ciò dovrà tenere un notaio di più: il Comune gli aumenterà lo stipendio in proporzione della maggior spesa.

Nel 1321 furono fissate le *taxationes* per le copie di atti pubblici, etc. che i notai degli Anziani rilasciano ai privati che le richiedono. Seguono le disposizioni fatte per regolare le funzioni dell'ufficiale deputato alla presa di possesso, amministrazione e difesa (con poteri quasi assoluti) dei beni dei banditi, confiscati dal Comune. Esse quando tale carica fu data al Sindaco generale, furono scritte in calce al quaderno contenente gli obblighi del detto *Sindacus*.

Chiudono le ordinazioni sulla zecca e le monete, delimitanti l'alta sorveglianza e direzione su ciò del nostro magistrato.

*
* *

Tale nelle sue linee essenziali la *figura* del nuovo magistrato. Ma per sapere *che cosa* esso rappresenti sulla scena confusa e tanto movimentata della fine del Comune, poichè quasi nulla ci dicono gli storici di Parma, e nulla quelli del diritto italiano, poichè anche altre città (Perugia, Siena, Lucca, Arezzo, Bologna, etc.) ebbero un consimile magistrato (REZASCO, Dizion. stor., ling. it., p. 1081), ma nulla se ne sa, essendone gli Statuti del Sindaco generale tutti inediti, dobbiamo in mancanza di altri documenti e termini di confronto, dare uno sguardo alla storia politica e costituzionale dei tempi precedenti e posteriori, all'ambiente storico in cui sorse il nostro magistrato, e pesar d'altra parte parola per parola l'unico documento edito che ampiamente ne tratti.

Nella seduta del Consiglio Generale del 3 novembre 1317 « Giacopino Tecio propose la elezione di un Sindaco forestiere che onoratamente bene stipendiato star dovesse in ufficio 6 mesi, con obbligo di sottoporre a sindacato tutti i Giudici, Avvocati, Condottieri di milizie e altri simili impiegati ». (AFFÒ, Storia di Parma, IV, p. 211). Tuttavia è bene notare che già negli Statuti del 1266-1304 c'era il Sindaco generale, che poteva con-

dannare il Podestà e il Capitano del Popolo, *anche durante il loro ufficio*, sino a lire di Parma 500, e far loro perder la carica se non osservavano o non facevano osservare i privilegi del Comune. Inoltre vi è una disposizione del 1295 che dà al Sindaco del Comune di Parma l'arbitrio di comminare le stesse pene al Podestà, Capitano del Popolo, Anziani (1) ed altri ufficiali comunali che non eseguiscono gli Statuti del Comune e le deliberazioni dei Consigli, o non le facciano eseguire, o ne impediscano l'attuazione. « Ma, ci dice il Benassi (Prefazione, p. VIII) questo magistrato, come ci attesta sicuramente il confronto col suo ufficio negli altri Comuni, non era, in ultima analisi che un avvocato difensore del Comune, del quale doveva conservare i beni e tutelare i diritti e privilegi ».

Ci perdoni l'egregio dottore, ma è appunto l'invocato *confronto* che dimostra il contrario. Sotto il nome di *Sindacus* i nostri Comuni conobbero due magistrature ben distinte: *I.* il *Sindacus Communis*, specie di economo, di conservatore e difensore dei beni, diritti, privilegi, etc. del Comune, rappresentava questo in giudizio, poteva chiamarvi *motu proprio* chi usurpava possedimenti, diritti, etc. della Comunità (2); *II.* i *Sindaci* o *Sindacatores*, persone probe e influenti, designate *temporaneamente, a ricevere, in fine* delle cariche degli ufficiali del Comune, le accuse che sulla loro mala gestione qualunque amministrato avrebbe potuto muovere, e giudicare in conseguenza. — Quando adunque noi troviamo in Parma fin dal 1266 un *Sindaco* che unisce in sè le attribuzioni dei due istituti, e che giudica i sommi magistrati *durante la loro carica*, può persino *destituirli*, in modo da essere, di fatto, superiore a qualunque altro magistrato Comunale, e nel *Sindacus Generalis*, del 1317 troviamo appunto questi caratteri *fondamentali*, giocoforza ci è di ammettere che in Parma fin dal 1266 si è in una condizione di cose *sui generis*, che il secondo magistrato non è che una

(1) Si noti questo stranissimo caso di *responsabilità* degli *Anziani*, un *quid* tra il ministro e il sottosegretario.

(2) Nei Comuni *rurali, minori*, soggetti ai più forti, il *Sindacus* è il rappresentante dei diritti, guarentigie, etc. del rispettivo Comune, di fronte alle usurpazioni, frodi, etc. del Comune dominatore, o dei terzi.

evoluzione (intensificazione) o una *risurrezione* del primo. La ricerca storica ci dimostra che la vera è l' ultima ipotesi: il Sindaco di cui già dalla metà del XIII secolo il Comune di Parma mira a fare il più forte magistrato, cessa di avere (come vedremo subito) al principio del XIV secolo le funzioni eccedenti quelle ordinarie e modeste del *Sindacus Comunis*; poi nel 1317 si torna a quel concetto, e lo si porta man mano alla massima esplicazione.

***

Nel 1266 (Ronchini, *Statuta Civitatis Parmae*, Prefazioni), Parma si è da poco tolta di sotto il principato di un *Da Gente*, ed è ora sotto il Papa; il potere è in mano alla parte guelfa, che sconfisse la parte ghibellina. Quando Parma si diede al Papa, si formò un *Consorzio* o *Società dei Crociati* (1), per mantenerla in potere del Pontefice; questa Società aveva otto *Anziani del Consorzio* o *del Popolo*. Ebbe grandissima influenza sul governo: le Corporazioni erano sue alleate. Il Comune (1267-68) si servì di essa, fortissima, composta com'era di più migliaia di persone, tra le quali si manteneva studiosamente il maggior accordo, per abbattere e umiliare la nobiltà ghibellina. Da allora il *Capitano dei Crociati* muta il suo nome (avendone già la sostanza) in *Capitano del Popolo*. Al disopra di lui e del Podestà sta il *Sindaco del Comune*, coll'autorità che dicemmo. Del Consiglio maggiore fan parte i primicerii e gli Anziani del *Consorzio*; il Consiglio minore è tutto scelto dalla detta Società ed entra in corpo nel maggior consesso. Così il *Consorzio* divenne arbitro del Comune; ebbe suoi Statuti; le sue deliberazioni eran legge pel Podestà e pel Comune. La forza per la difesa della città, era nei *Duemila del Popolo*, corpo armato composto di membri delle Arti; i capi stessi erano popolani. In quel tempo bande di guerrieri, capitanate da ghibellini, correvano devastando le campagne e le ville dei dintorni parmensi. Il Comune prese severissimi provvedimenti per domarli e vi riuscì; si aumentava

(1) Erra il Ronchini facendone due cose distinte.

così ancor più il potere di parte guelfa. — Ma in essa non tardarono a sorgere scissioni: una parte con a capo il vescovo e i nobili, avversa al governo popolare; una costituita di popolani, facenti centro alla *Società dei Crociati*. Il Comune si pose con questa, contro quella, che si chiamò *parte del vescovo*. Il quale si allea cogli Estensi promettendo loro la signoria di Parma; ma la parte popolare sconfigge e bandisce quella avversaria (fine sec. XIII). Nel 1303 per intercessione di Alberto Scotti, padrone di Piacenza, si richiamarono i ghibellini, e si fece una pace generale con grande universo giubilo; *Giberto di Guido da Coreggio*, principale fautore e fattore di tale concordia, fu creato *Conservatore della pace, difensore e protettore della città, del Comune, del Popolo*. Egli divenne così arbitro del potere: ma datosi a un governo assoluto e dispotico fu cacciato (1308); tornato l'anno seguente coll'appoggio dei ghibellini fece cacciare i guelfi sostituitiglisi nella direzione della cosa pubblica; però in seguito, per fruire dell'azione pacificatrice della Lombardia che l'imperatore Arrigo s'era proposta, il da Coreggio ridiventa guelfo (1313). Ma finalmente nel 1376 il popolo lo scaccia, questa volta per sempre. Salì al governo parte guelfa (popolare): si fecero nuovi Statuti: fu proibito creare per qualsivoglia ragione Capitani generali, o Difensori, o Protettori del Popolo. Il Capitano del Popolo ebbe maggiore autorità e stipendio del Podestà, ambedue pur soggetti al *Sindaco Generale* appunto allora, come si sa, creato. Gli *Anziani*, (portati da 8 a 13) assieme agli *8 del Popolo*, coadiuvavano continuamente il Podestà e il Capitano del Popolo nella amministrazione comunale. Gli *8 del Popolo* dovevan inoltre rappresentare al governo i bisogni popolari, o per loro scienza, o per le denuncie che in periodiche adunanze, almeno mensili, facevan loro i capi delle corporazioni. I *Tremila* (la forza armata) sono una risurrezione dei *Duemila*, e della *Società dei Crociati* della precedente repubblica, insieme fusi. Infatti la *Societas Trium Millium* ha pure funzioni politiche: i suoi membri ogni settimana si adunano per determinare le proposte da farsi al Comune pel bene proprio e della cittadinanza tutta; i loro capi le portan poi nel Consiglio Maggiore che le *deve* discutere. In questo Consiglio (il quale, checchè ne dica l'Affò,

loc. cit., IV, p. 201-11, non fu punto diminuito di numero: e ciò si dica anche per gli Anziani) per le cose maggiori intervengono in gran numero (fino a 1800) i componenti la Società dei 3000: ad esso « rivolgevansi come a centro comune tutte le forze della macchina amministrativa » (RONCHINI, 3º vol., p. XI). Il nuovo governo popolare, che tanto aveva dai nobili sofferto, prese moltissime disposizioni contro di essi, le loro esenzioni, etc., andando da un estremo all'altro, come già a Bologna, Prato, Firenze, etc. Ma il Comune era minato di dentro dalla antica *fazione del vescovo* sempre pronta ad alzare la testa, di fuori da Giberto da Coreggio che devastando, incendiando, rubando, recava enormi danni a città e cittadini. — Nel 1326 Parma, incapace a difendersi da sè, fece giuramento di sudditanza al Papa. Ma già nel 1329 gli si sottrae, e la parte ghibellina è quella che predomina. L'imperatore vi pone un Rossi, nobile parmense, per suo vicario, ma anch'esso è cacciato da Mastino della Scala; questi dal popolo; ma tornan subito dopo i Da Coreggio, che poi cedono Parma agli Estensi, a cui Luchino Visconti la prende. E sotto i Visconti resta più anni con un regime relativamente largo. Fu mantenuto il Podestà e il Sindaco generale con funzioni però più modeste di quelle che aveva al tempo della libertà: furono aboliti il Capitano del Popolo e le milizie cittadine.

***

Da ultimo non sarà inutile che consideriamo nel nostro Statuto anche i minori accenni, le parole e le frasi. Esso è fatto in novembre dal General Consiglio *de novo facto et condito juxta formam pacis factae per Commune Parme et populum universum de mense septembris proxime preteriti* (p. 1), e ciò *pro statu pacifico et tranquilo, jure et justicia ac libertate perpetua et franchisia Communis et Populi Parme* (p. 2). Si vuole un uomo imparziale, serio, moderato in politica, non settario: infatti è espressamente innanzi tutto escluso (p. 3) che possa essere un dipendente o fautore del cacciato Giberto da Coreggio: deve (p. 4) essere un *bonum constantem, expertum et legalem iudicem*; non aver mai avuto nulla a che fare con Parma e coi

parmigiani; avere l'età della ragione (p. 40). Al Consiglio in quella seduta intervengono più di 500 consiglieri (il numero completo è di 560); 503 approvano le disposizioni dagli *Anziani* proposte, solo 5 dànno il fagiuolo invece della fava; questa imponente maggioranza deve avere un significato (1). Ma andiamo avanti: le disposizioni sulla abitazione e dimora (p. 5) mirano a che sia indipendente in ogni modo dai cittadini: per ciò anche deve condur con sè tutti i suoi famigli e impiegati, tra i quali, si noti bene, non gli si concede neppur un armato. La sua funzione precipua sia di *esse solicitus et intentus in manutenendo et augendo officium anzianorum dicte civitatis pro temporibus futurorum anzianorum officium et honorem* (p. 6) (2) non punto per esser, sotto altra forma, un novello signore. Come qualunque ufficiale del Comune deve bene adempiere le sue incombenze, se no è punito (p. 8), e in fin di carica deve sottoporsi a sindacato (p. 4).

D'altra parte si vide che, meno poche e non essenziali limitazioni, esso ha piena libertà di procedere, condannare etc. per il minimo fallo tutti i dipendenti del Comune (p. 9) non esclusi il Podestà e il Capitano del Popolo (p. 14); e le sue pene sono severissime e inappellabili (p. 15). Nessuno può disporre della più piccola cosa, diritto etc. del Comune (p. 12 e segg.) senza il suo intervento; tutto il dominio di esso è sotto la sua tutela: però d'altro lato neppur lui può toccarlo in verun modo. Ove è detto (p. 15) che il Podestà, il Capitano e gli Anziani devono all'uopo prestare al Sindaco il loro aiuto, etc., si afferma che lo scopo di ciò è: *ut ipse possit et debeat dictum suum officium viriliter exercere*. Vedemmo che la *Società dei 3000* è il nerbo della

(1) Ciò che farebbe credere che il magistrato dovesse essere temporaneo.

(2) Si ricordi anche che il *Deus ex machina* in tutto questo affare sono gli *Anziani*, per la proposta, le riforme, etc., fino a sovrapporsi, da ultimo, allo stesso Consiglio Generale (Riforma del 1321-24). Ora questo piccolissimo corpo, perchè più ristretto, composto da persone di grande esperienza, e d'età, fu sempre, ovunque, *in qualunque stadio del Comune*, più ragionevole, più moderato, più conservatore dei Consigli Maggiori e Minori, e specialmente dei primi.

nuova costituzione; orbene uno degli uffici principali del Sindaco (p. 16) è di impedire che ai componenti la medesima e loro discendenti mascolini si faccia illegalmente il minimo danno. — Nel 1319 il Consiglio Maggiore (p. 18) determina che si debba rieleggere il Sindaco generale (1) con certe riforme che saranno proposte dagli *Anziani*: e questi ne approfittano subito per estendere la *baylia* del *Sindaco*, e assoggettargli tutte le arti (p. 19): ma d'altro lato se esso non farà scrupolosissimamente il suo dovere sarà punito (p. 20), e si determinava rigorosissimamente (p. 21) le norme del sindacato cui deve sottostare colla sua *famiglia*, *de omnibus et singulis factis et gestis et comissis tempore sui officii et de omnibus et singulis obmissis et neglectis per ipsum, quae facere debuisset, vel fecisset contra formam juris statutorum, provisionum et ordinamentorum Communis et Populi Parmae.*

Il Lettore si ricorda che le ragioni che nel 1321 spinsero a modificare i capitoli del Sindaco sono (p. 24) di meglio e più severamente punire i rei, far maggiormente osservare la legge, etc. La riforma tra il 1321 e il 1324 è motivata: *pro conservacione, honore et augumento officii D. Sindici Generalis Communis et Populi Parme, et in utilitatem, honorem et statum pacificum Communis et Populi Parme:* più avanti si trova (p. 34) un *Capitulum ad augumentum officii domini Sindici Generalis:* e (p. 38) un *Capitulum ad exaltationem, sublimationem et augumentum officii domini Sindici.* Diffatti si aumentò moltissimo il campo soggetto al Sindaco fino ad includervi il giudicare delle offese fatte a lui stesso: frattanto però gli si legan maggiormente le mani per renderlo vieppiù schiavo della legge e dell'interesse del Comune. L'incorporazione, da ultimo, in lui, dell'ufficio circa i beni dei banditi, e la soprintendenza alla Zecca, aumentano ancor più la sua grandissima potenza.

(1) Qui, o sian le norme predette formulate dagli *Anziani* che non soddisfecero troppo, o che il Sindaco Generale non avesse dato gran buon frutto, oppure ancora la parte avversaria avesse rimesso piede nel Comune, il fatto si è che, (p. 24) allorchè furono approvate dal Consiglio, ebbero 423 voti favorevoli, e 111 contrari.



Ora possiamo trarre delle conclusioni. Lo statuto che abbiamo studiato mira a creare un magistrato potentissimo, superiore a tutti gli altri, che sia invigilatore e difensore scrupolosissimo degli interessi tutti del Comune e del Popolo; sia come un centro *inibitore* (il confronto calza a pennello) che faccia da remora a tutti gli altri da cui parte l'*azione*, quello eccettuato della volontà popolare. Pel bene generale, pel bisogno di essere uniti e forti nel periglioso momento, gli si accresce sempre più la forza, la maestà, tanto più grande si vuole il rispetto e l'obbedienza universale a lui. Ma questo Briareo potrebbe facilmente soffocare il libero Comune; perciò con una quantità di freni e di aculei si vuole impedire che usurpi le funzioni di qualunque altro magistrato, la libertà o le ricchezze del Comune o dei cittadini. Egli può, deve tutto investigare, tutelare, reprimere, nulla promuovere. Tale l'immagine completa del Sindaco generale a Parma nel primo quarto del quattordicesimo secolo.

Nessuno, certo, ricordando che spessissimo in tempi di dispotismo si trova una simile enorme quantità di potere riunita in una sola persona, potrebbe dire che qui abbiamo lo stesso caso: qual'è quel principe che si lega così mani e piedi? quale quel despota che fa stabilire che deve mutare ogni sei mesi?; e poi, se talora l'arte volpina di costoro si accontentò dapprima di un'elezione temporanea a breve scadenza, poco a poco allungò il termine finchè la tramutò in una carica a vita: nulla di tutto ciò nel nostro caso. Un sovrano assoluto esplica la sua autorità con atti d'imperio; ora sono appunto questi che mancano assolutamente al Sindaco generale. Non è esso che s'impone, è la collettività, che lo vuole, lo cerca, lo elegge con una enorme maggioranza (503 contro 5); e solo per prudenza lo muta, coi metodi soliti per tutti gli altri impiegati, a epoche fisse, gli chiude la via ad ogni prevaricazione o usurpazione. Ed è il popolo, è la gente che vive del lavoro sia nel commercio o nell'industria, che ha sofferto e soffre enormemente per le lotte intestine, per la guerra continuamente guerreggiata al di fuori, che non ha comune coi nobili la loro bramosia avida del dominare,

la quale li spinge a continue gare e battaglie tra di loro, son questi *borghesi,* e le loro migliori personalità, gli Anziani, che vogliono tutto ciò. Oh un po' di pace, un po' di giustizia, di quiete beata e feconda! Non più lotte continue, giudici venduti, impiegati concussori, nobili e principi tiranni! Sia il nuovo magistrato altissimo e fortissimo, combatta spietatamente contro il male, contro il *nostro* male, sempre, sotto tutte le forme; ma non s'attenti a torcere pure un capello a noi, Popolo, a noi che siamo la forza, che gliel'abbiamo in parte delegata solo per tattica di buon governo! Questo il grido che proruppe dai petti della borghesia di Parma (e assai probabilmente delle altre città ove si ebbe simile magistrato), che, rivendicato a libertà non ne voleva più sapere di prepotenze e di soprusi, dopo la cacciata del tiranno.

Facendo ora un salto indietro nel 1266, noi ci troviamo là in condizioni affatto consimili a quelle del 1317: il popolo, liberatosi da un despota, è salito al potere; è onnipotente e mira a darsi l'assetto migliore per lo stato più prospero e più libero possibile della cittadinanza. E anche allora esso non conosce mezzo migliore, per raggiungere tale scopo, del creare un supremo tutelatore e moderatore dell'azione del governo Comunale.

Questa concordanza è strana, interessante; noi non vogliamo trarne deduzioni affrettate e paradossali: solo crediamo di doverla additare ai sociologi, agli storici come un assai caratteristico esempio di quel fenomeno di psicologia collettiva, finora inesplicata, per cui nella storia tutta, ma specialmente nella nostra Comunale troviamo sì frequenti casi di popolazioni che incapaci a governarsi da sè, a lottare contro il cumulo di difficoltà interne ed esterne che le circondano, vanno man mano costruendosi colle proprie mani un despota, accrescendone via via il potere, quanto più diviene vacillante il loro governo, come appunto avvenne a Parma sulla metà e sulla fine del XIII sec., e poi nel primo quarto del XIV, si chiami esso *Capitano Generale*, *Difensore, o Protettore del Comune e del Popolo*, *Capitano del Popolo e Podestà*, *Sindaco Generale* etc.

Lo storico di Parma nei tempi considerati, (Affò, Storia di P.; l. c.) affrettatamente dice che la nuova magistratura dovette

dare buoni frutti perchè si conservò per molti anni ancora. E non vede che la storia lo smentisce: che travagliatissima è la vita della città negli anni immediatamente successivi, che dopo non molto Parma ricade sotto una signoria, e questa volta per sempre. Non vede che la magistratura vi è cristallizzata, che continua, forse la *lettera* della legge a dargli amplissimi poteri, ma che difatto la sua autorità è quasi nulla (e di ciò si ha un esempio anche negli *Statuta Civitatis Regii*, del 1501, in cui [carte 13-14, Lib. 1us, *De officio Sindaci Generalis Communis et Pallatii*] noi troviamo appunto il *Sindacus* nella condizione surriferita); come si hanno infiniti esempi nella storia delle istituzioni, in cui di un istituto assai spesso col tempo tutto va sparendo, modificandosi, e non ne resta che la nebulosa apparenza, e talora il solo nome.

Prof. Vittorio Racca.

(Lausanne).

ORIGINE

DELLA

FAMIGLIA RONDANINI

Nella memorabile battaglia combattuta sul territorio faentino di Val Lamone il primo di febbraio 1425, (1) tra le genti di quel paese, congiunte con quelle del duca Filippo Maria Visconti, e un forte esercito della repubblica di Firenze, fa una splendida apparizione un venturiero di nome Rondanino, il quale affronta con la sua colonna quella del comandante in capo dei soldati di Firenze, Niccolò Piccinino, e lo costringe ad arrendersi.

Sconfitto l'esercito della repubblica e, secondo il solito, depredato il campo, i vincitori, tra' quali, segnalato su tutti, il signor Rondanino col suo illustre *prigioniero da taglia*, ritornano trionfalmente in Faenza, preservata con questa vittoria dal flagello d'un' invasione nemica.

A Faenza, qualche mese dopo, il signor Rondanino riscuote onestamente dal Piccinino il prezzo del riscatto e rientra nell'ombra del mistero, non lasciando dietro a sè che dei dubbi, che nessuno ha mai potuto dissipare. Della sua famiglia, della sua età, della sua educazione militare, del suo paese di nascita, della sua fine, non si seppe mai nulla di positivo. Restò incerto persino se fosse al servizio del duca di Milano o di Guid'Antonio Manfredi Signor di Faenza.

Il desiderio d'aver notizie chiare e certe della famiglia originaria di quel condottiero è abbastanza ragionevole, perchè, ancor più che per la sua buona ventura, egli divenne interessante per

la discendenza che lasciò, fortunata e riverita. Tale discendenza, assunto il patronimico Rondanini o Rondinini, (2) dopo aver prodotto parecchi uomini insigni, quali per senno, quali per dottrina, per valor militare, per santità di costumi: dopo aver accennato al soglio pontificio col cardinale Paolo Emilio, (3) e dopo aver visto aperto il Cielo al suo beato Bartolomeo, si spense col marchese Giuseppe, che morì nel 1801, non so se nella sua villa signorile di Roma o nel sontuoso suo palazzo in quella città, la quale ricorda ancora quel casato nel battesimo d'una piazza (4).

Chi è e donde venne quel venturiero?

Documenti che trovai nell'Archivio della mia famiglia, dànno la certezza di quello che, per verità, si supponeva, e che quattro secoli fa doveva esser notissimo a Casalmaggiore, a Parma e forse anche a Faenza. Questo Rondanino non è altro che uno dei non pochi miei maggiori che si diedero a quello che, con giusta e crudele proprietà, si chiamava *il mestiere dell'armi.*

Questa monografia ne presenterà la dimostrazione e le prove. Modestissima in sè per le facili notizie e per una critica storica affatto elementare, non sarà forse inutile come studio del nome d'un uomo e d'una famiglia, poichè « l'arte di restaurare i nomi degli uomini, delle famiglie, de' paesi sarà la prima che abbisogni a chi voglia compilare una italiana Biografia » (5).

Di quel nome, per altro, non intendo di fare una gloria, come non intendo di abbassare la riputazione di quel soldato perchè si fece pagare una taglia da un nemico preso in un combattimento. Nè vedrei minorata la moralità della sua famiglia se fosse vero, come non pochi erroneamente credono, che si facesse ricca a forza di riscuotere taglie di riscatto. Senza orgoglio, che sarebbe stolto, e senza disprezzo, che sarebbe ingiusto, valuto i meriti di quell'uomo, il quale ebbe come venturiero il suo quarto d'ora di fortuna, e il suo piccolo trionfo, che nessuno può dire che non fosse meritato. Mi siano anzi permesse, a questo proposito, alcune brevi considerazioni generali, superflue ai dotti, ma strettamente associate all'argomento e opportune anche a dimostrare la mia assoluta spassionatezza.

Non è necessario d'avere nè molta cultura nè acuto criterio per giudicare le battaglie del secolo XV e quei condottieri. Come fondatori d'un'arte di guerra, che esercitarono con entusiasmo e abilità, con passione ed eleganza, meritano certamente un bel posto nell' infelice storia delle discordie umane e delle deplorabili prepotenze dei forti. Ma quei capitani e quelle battaglie non perderanno mai agli occhi delle persone sensate e morali quell'ombra di tedioso ridicolo, che vela, pur troppo, anche gli atti eroici e gli esempî di schietta generosità di quegli uomini, molto più famosi che utili. Anche quelli dei condottieri che ebbero eccellenti virtù militari, le sciuparono senza direzione e senza scopo, senz'altro frutto, d'ordinario, che le più dure o le più vane sodisfazioni dell'orgoglio e dell'egoismo.

Nei romanzi e nelle liriche furono celebrate anche quelle battaglie, perchè il nostro paese magnifica o scredita le cose sue senza misura, e non rare volte a caso: effetto anche questo di quel contagio della rettorica, contro il quale nessun rimedio fu mai efficace, e che muta forme e produce effetti differenti, ma in sostanza resta sempre il solito male. Lo stesso immenso Manzoni, divino nemico d'ogni rettorica, doveva morire con un grave peccato di rettorica sulla coscienza, appunto per aver attribuito a quelle battaglie una serietà tragica, che non era certamente una delle loro caratteristiche. Chi non ricorda il coro del *Carmagnola*? Chi non declamò « il sangue » che « gronda », « il ferir » che « raddoppia », le migliaia di morti » ? Ma il vero è che la battaglia di Maclodio fu come le altre. L'ardor della fuga nei soldati viscontei fu maraviglioso, temperato soltanto dal fango delle paludi dove s'eran lasciati attirare dall'abilità del Carmagnola. *Mirum dictu!* esclama il Biglia, non si sentì dire che *in tanto certamine* restasse ucciso un uomo: e ci furon fatti diecimila prigionieri, quasi tutti impantanati e presi come uccelli alle panie. Grandiose rappresentazioni teatrali date da interi eserciti; grandiose e nello stesso tempo ridicole se si raffrontano alle stragi militari della nostra umanitaria civiltà (6).

E così erano spesso, senza disgrazie, anche le rivoluzioni. La caduta dei Terzi a Parma (a. 1409): quella fragorosa caduta, con scorrerie di nemici, turbe di contadini armati in città,

rotture di prigioni, urli, evviva, imprecazioni, minaccie, incendî, ritirata di Jacopo Terzi dalla città alla fortezza di Porta Nuova, e fuga dalla fortezza al castello di Guardasone, quella spettacolosa caduta d'una potente signoria, non lasciò dietro a sè che tre feriti; tre soli, e Dio sa in che modo eran rimasti feriti (7).

Chi studia ne' loro particolari quelle guerre, arriva presto a questa curiosa persuasione, che allora la classe meno esposta ai pericoli e alle violenze, era la milizia: gli uomini che avevano meno bisogno d'esercitare le virtù militari, eran quelli che maneggiavano le armi. L'arte dei condottieri era quella di vincere i nemici risparmiandoli, perchè i nemici erano anch' essi *pedine* necessarie di quella grande scacchiera. Mancando i nemici, quello che con assoluta proprietà si poteva chiamare *teatro della guerra*, avrebbe dovuto sospendere le sue rappresentazioni, con grave danno dei condottieri, che ne erano gl' impresarî.

Bisogna dire che l'arte di circondare le masse nemiche o di attirarle in posti dove non si potessero alacremente sviluppare in quell' innocuo e fragoroso parapiglia che chiamavano combattimento, sortisse presto il suo effetto, non tanto perchè fosse applicata con agile maestria, quanto perchè le colonne, anzi gl' interi eserciti, si credessero in obbligo d'arrendersi appena si fosser trovati in una posizione incomoda. Quegli uomini armati, e spesso gridanti come anime perse, volevano soverchiarsi l' un l'altro senza *dar morte* e, soprattutto, *senza morire*.

Lo scopo vero di quelle guerre era il bottino. Lo spoglio del campo nemico e il saccheggio delle città e delle campagne erano il premio della vittoria; premio che, per quella gente, era non solo legittimo, ma bello e invidiabile. E i capi, non pochi dei quali appartenevano alle più cospicue, e magari alle più benefiche famiglie d' Italia, davano il buon esempio.

Ogni secolo ha la sua milizia. Quegli uomini d'arme che saccheggiavano le città e devastavano le campagne, erano la milizia d'allora. Era così la guerra, così la vita, così la gloria; nè possiamo esser molto severi col secolo XV se della guerra e della gloria non ebbe il concetto che ne abbiamo noi, mentre noi prevediamo che i secoli avvenire ne avranno uno migliore del nostro.

Come all'idea di guerra era costantemente associata quella di rapina e di sodisfacimento d'ogni appetito, così l'idea di prigionia per presura in guerra, includeva sempre, necessaria conseguenza, quella del riscatto.

Era così comoda e universalmente tenuta per così giusta e logica la consuetudine di comprare e vendere i prigionieri di guerra: di rubare cavalli, armi e vesti a quelli di loro che non possedevan altro, e di farsi pagare da chi aveva roba o quattrini, che quando un principe o un capitano lasciava libero un *prigioniero da taglia* senza pretendere il prezzo che in quello strano mercato gli era attribuito, la gente si domandava qual altro maggior vantaggio potesse avere per non farsi pagare. Considerare una tale liberazione come atto di generosità verso un nemico vinto, impotente, umiliato, sarebbe stato assurdo, come sarebbe oggi il credere che un negoziante ci possa regalare la sua merce per i nostri begli occhi.

Filippo Maria Visconti, che fu così perfido col Carmagnola, a cui doveva tutto, e così gentile, benigno, premuroso con Carlo Malatesta, rimasto suo prigioniero a Zagonara, (8) passava per un fine maestro di tenebrosa diplomazia (e in molte cose lo era) principalmente per questo, che sul modo come avrebbe trattato un amico o un nemico che gli fosse caduto nelle mani, nessuna previsione era possibile.

Rispetto alla guerra e a' suoi fini, lo Stato italiano che aveva criterî, per così dire, moderni, era Venezia. Quel povero conte di Carmagnola, che, nella sua ingenua e fatale innocenza, lasciava liberi i prigionieri di guerra contentandosi di spogliarli, finì come tutti sanno. Non aveva capito che Venezia voleva ben altro che delle esercitazioni militari (9).

Molto diversamente eran trattati i prigionieri di guerra che, a ragione o a torto, eran tenuti per traditori o ribelli. Quando, per esempio, Marco Visconti, fatti prigionieri nel combattimento di Trezzo (a. 1323) Simone Crivelli e Francesco di Garbagnate, li ammazza gridando: *Muoiano i traditori della patria!* nessuno, per quanto si sa, biasima quel duplice assassinio, tanto è creduta necessaria la pena di morte per quei due. E Marco si crede così giusto e ha tanta fretta di fare la sua giustizia, che

non s'accorge di dare un barbaro e pericoloso esempio sostituendo un vigliacco assassinio a un'esecuzione capitale preceduta da un giudizio con qualche forma, o almeno con qualche apparenza, di legalità (10).

Talvolta un condottiero o un principe, per odio personale, per libidine di comando o per gelosia di professione, avrebbe ammazzato volentieri qualche eminente prigioniero di guerra: ma, — mentre pur erano così studiatamente feroci le torture inflitte ai colpevoli, e agl' innocenti, e così facili le sentenze di morte, e spesso così selvaggie le esecuzioni, — l'uccidere un prigioniero di guerra avrebbe screditato anche il più grande e riverito dei condottieri o dei principi. Con profondo disgusto e con viva apprensione i soldati avrebbero visto morire in tal modo uno di quei capi, a cui erano debitori di guerre così frequenti e così allegre.

Il conte Lando, di cui ora ci occuperemo, prima d'essere sconfitto e preso in quel terribil passo dell'Appennino, nel territorio di Faenza, che si chiama le Scalelle, era caduto nelle mani di Lodrisio Visconti, che lo avrebbe, non senza gioia, scannato. Ma i soldati di Lodrisio non potevano avere un'opinione che non fosse la comune de' loro tempi e specialmente della loro classe, cioè che i prigionieri di guerra non si dovevano consumare. Così per sodisfare il loro imperioso desiderio, Lodrisio lasciò libero quel suo pericoloso nemico (11).

Appunto alle Scalelle, nella famosa giornata funesta alla Gran Compagnia condotta dal conte Lando, avrebbe fatta la sua prima comparsa nella storia la famiglia Rondanini.

Vedremo subito che ciò non è nè verisimile nè possibile.

Lasciato libero da Lodrisio Visconti (a. 1356) il conte Lando passò in Romagna con l'intendimento di penetrare in Toscana. I Fiorentini, ossia le genti che era in grado d'assoldare la repubblica di Firenze, potevano tenergli fronte, e il papa avrebbe potuto validamente aiutarli; ma la repubblica e il pontefice vollero piuttosto un accomodamento. Comprarono una tregua di tre anni al prezzo di cinquantamila fiorini (12).

Il conte Lando, perfettamente sodisfatto in tutti i significati della parola, tornò in Germania: ma aveva appena valicato le Alpi che il Commune di Siena gli fece sollecitamente domandare se per sua bontà si sarebbe degnato di tornar indietro per assalire con le sue bande la città di Perugia.

L'illustre masnadiero non era uomo da negare simili favori: infatti ridiscese in Italia senza metter tempo in mezzo e s'avviò verso Romagna accennando alla Toscana.

Il Vecchiazzano gli attribuisce l'intenzione d'ingannare i Fiorentini, (13) ma pare invece che quel brigante desiderasse di non violare i patti poco prima stipulati con la repubblica, se non altro per non sminuire con tal tradimento il suo credito, il quale aveva un valore positivo, perchè appunto sulla sua parola le popolazioni facevano assegnamento quando con grosse taglie compravano da lui una pace temporanea. A questo mondo senza un po' di fede non riescono a tenere in sesto i loro affari neppure i malandrini. E quanto a quei malandrini, si può credere che, non per il solo materiale interesse, ma anche per una specie di romanzesco orgoglio, si astenessero da certe infamie. Studiando quei tempi in questo paese, si vede che non facevan sempre tutto il male che avrebber potuto, e che in pace poi, o per ambizione o per qualcosa di buono rimasto nel loro animo rubesto, davano esempî talvolta di generosità e di beneficenza. Era, dirò così, la loro aristocrazia. Ogni tempo ha i suoi venturieri, i suoi pirati, i suoi ricattatori: quei del Quattrocento avevano il merito di non far mistero de' loro affari. Nè sempre permettevano alle loro genti di rubare: anche per rubare c'era tempo e luogo e modo. Racconta il Cobelli (14) che Cecco da Montagnana fece impiccare un provvigionato del duca perchè aveva rubato delle galline, dando così sodisfazione al « pover omo » a cui appartenevano. Per quei bravi condottieri il furto era un'istituzione e non un arbitrio. Il guaio era che non sempre potevan farsi ubbidire. Tutti i tempi, insomma, hanno la loro moralità. Così si può sperare che i posteri, studiandoci bene, arrivino a trovare anche quella de' nostri tempi, rispetto alla quale, intanto, non pare che sfiguri troppo quella del conte Lando.

Questi, infatti, invece di spadroneggiare, come avrebbe im-

punemente potuto, nei territorî dipendenti dalla repubblica, domandò regolarmente a Firenze il passo per l'Appennino, promettendo di mantenere la parola data, come un bandito da melodramma.

Firenze, disposta sì e no a fidarsi di quel galantuomo, gli permise il transito per l'Appennino alla condizione che la Compagnia non recasse danno ad alcuno, e marciasse a piccoli corpi (dieci bandiere alla volta) e che tutti pagassero le vettovaglie, le quali non potevano essere sottili, perchè non c'è bisogno della testimonianza del Vecchiazzano per credere che quei viandanti godevano d'un formidabile appetito, ed eran per giunta dotati d'un singolare istinto acquisitivo (15).

Il conte Lando accettò, come era suo dovere, e fors' anche suo interesse; ma figurarsi se la canaglia che guidava e quella immonda feccia di ladri che stava sempre alla coda delle Compagnie, erano genti da pagare le loro *consumazioni!*

D'altra parte, non tutti gli amici di Firenze erano rassegnati a lasciar passare impunemente quella lunga e sinistra processione. I conti Guidi, per esempio, erano più disposti a combattere che a tollerare. Oltre a questi, c'erano altri potenti, come i Manfredi di Faenza, che non avevano obblighi o promesse con alcuno; c'erano gli animosi montanari di Val Lamone, che al terribil passo delle Scalelle (le Termopili di Faenza) potevano aspettare la Gran Compagnia, tempestarla di macigni, far buon numero di prigionieri e pingue bottino. L'idea di ricattare un brigante e di portar via il sacco al ladro ebbe e avrà sempre una gran seduzione per la gente di coraggio e di spirito. Ora immaginiamoci che cosa doveva parere a quei montanari la sperabile cattura del più ricco e potente ricattatore del secolo! « Chi vince la persona guadagna la roba »: era di regola (16). Quella fu infatti, non solo la più drammatica, ma anche la più lucrosa cattura di quei tempi; e anche la più tragica. Tra tante battaglie incruente o quasi, furon davvero sanguinose le due combattute alle Scalelle; questa del 1358, e quella, a cui abbiamo accennato in principio e di cui ci occuperemo non brevemente più innanzi, del 1425.

Non si può dire però che i forti montanari di Val Lamone assalissero non provocati. Chi fosse il primo a metter le mani sulle

cose degli altri e addosso alle persone, non si seppe mai. Se è vero che il conte Lando, contro i patti, mise a sacco i villaggi di Castiglione e di Biforco, la sorte che ebbe poi alle Scalelle, se la meritò (17).

Veramente, se la meritò a ogni modo; ma forse ci fu, come si direbbe oggi, una circostanza attenuante in favore di quel ribaldo. Se si deve credere a un passo della cronaca del Cobelli, i Fiorentini avrebber fatto sperare al conte Lando un'amichevole accoglienza e avrebbero intanto eccitato e favorito i suoi nemici. Il passo è questo: « 1358, mese de luglio, el conte Lando capo della conpagna melanesa, el quale era stato al seruicio de Ferara de Mantoa e de Bologna, fo sconficto in Val de Lamone de la gente de' fiorentini, li quali li aueano assigorati, poi fo tradito. E in quella sconficta fo ferito el conte Lando sconciamente e foro presi più de 1500 cavalli, e sì gli morì ben da octo cento pedoni. El conte Lando cossì ferito, con la conpagna li era rimasa, se redusse a Bologna, giorando inpagarsene de' fiorentini » (18).

Si ridusse a Bologna, ma non così presto. Ferito sul campo e fatto prigioniero, fu curato con ogni diligenza, ma con qualche difficoltà perchè quell'illustre manigoldo beveva proprio come un lanzo. Finalmente, secondo il solito, fu lasciato libero.

Coi criteri sociali che abbiamo noi, si pensa che i suoi padroni potevano, non senza benemerenza, finirlo con un colpo di grazia. Ma ciò sarebbe stato scorretto secondo gli usi cavallereschi (chiamiamoli così) dei tempi, e troppo contrario a un interesse che tutti giudicavano onesto, come era quello della taglia. Ammazzare il conte Lando sarebbe stato lo stesso che buttar via stoltamente parecchie migliaia di fiorini, perchè sul mercato dei prigionieri il conte Lando era certamente la bestia più cara che fosse in vendita.

Così quel « famoso capo di compagnia », che « più volte havea liberamente corso gran parte dell'Italia, con fare ogni huomo ricomperare », fu alla sua volta ricomprato (19). Fatta, dunque, un'equa valutazione del prigioniero, il suo legittimo possessore lo vendette a Giovanni da Oleggio, cioè lo lasciò andare pe' fatti suoi, a commettere nuove ruberie e nuove stragi.

Siamo giusti: il proprietario del conte Lando, cioè il Signor Giovanni Manfredi, come vedremo, il quale insieme con le genti di quei paesi era uscito allora dal pericolo di cadere nell'unghie d'un tal malfattore, e ora lo regalava di nuovo alle popolazioni spaventate, si mostrava poco tenero della pace altrui. Ma così erano allora i trattati di pace. Dico allora, quantunque sia lecito di credere che, *mutatis mutandis,* si potrebbe trovare anche oggi della brava gente capace di vendere un conte Lando, magari con uno sconto.

A questo punto, se si dovesse prestar fede a una cronaca più celebrata che veridica, farebbe la sua prima comparsa nella storia la famiglia Rondanini, la quale avrebbe cominciato la sua carriera e la sua fortuna curando bene e vendendo meglio quel prezioso ferito. Ma il vero è che in quella presura e in quel riscatto i Rondanini non ebbero, nè potevano avere, alcuna parte, per la semplice ragione che dei Rondanini non esisteva allora neppure il nome. C'era stato a Piacenza qualcuno che si chiamava Rondanus, nome di cui si fece il diminutivo. Si ha memoria di un Rondani piacentino che fu vicario a Fermo nel secolo XIV (20); ma non si sa che vi lasciasse congiunti che desser vita a un nuovo ramo della famiglia col nome di Rondanini, dei quali le prime notizie si trovano a Faenza, e molto più tardi.

Chi aveva il comando (comando per modo di dire) della gente che ruppe la Gran Compagnia? Chi ebbe nelle mani il conte Lando?

Il Gherardaccio, seguito in questa parte dal Tonduzzi, scrive che il capo di quei montanari che fecero quella santa strage e quel legittimo bottino, era Giovanni Manfredi, e si può credere senza pensarci su; e per quel che diremo più innanzi, si vedrà che si deve credere. È presumibile che quella gente fosse condotta e diretta da uno di quella potente e ardita famiglia, anzi da quello dei Manfredi al quale appartenevano Castiglione e Biforco, saccheggiati, a quanto pare, dalle bande del Tedesco (21).

In quanto poi al fortunato combattente che potè aver nelle mani, ferito, ma curabile, il comandante della Gran Compagnia,

si hanno due racconti, ugualmente verisimili, e forse veri tutt'e due, non essendo impossibile che si riferiscano rispettivamente a due diverse fasi dell'avvenimento.

Alcuni credono che il conte Lando, ferito sul campo, fosse trovato da genti di Giovanni Manfredi che lo portarono a Biforco. L'Ammirato, invece, scrive che tenner fronte alla Gran Compagnia i villani, « fra quali uno suddito del conte Guido havendo seco 12 compagni eletti hebbe animo di assalire il conte di Lando; il quale... si arrese » (22).

Il Litta propende a credere che i « montagnoli » vincitori alle Scalelle fossero guidati da Giovanni Manfredi (il quale aveva il dominio su Marradi, Montemaggiore, Castiglione e Biforco) e dà per cosa certa che il conte Lando, ferito e prigioniero, fu portato alla moglie di quel Signore nel castello di Biforco.

Non m'è riuscito di sapere quale delle due mogli avute da Giovanni Manfredi ricevesse quel prigioniero ferito da tenere in cura e in custodia. Delle due mogli di Giovanni Manfredi una è parmigiana, Lisa di Gianquirico Sanvitale, l'altra quasi parmense essendo figlia di Antonia di Giberto da Correggio.

Anche senza l'aiuto della critica storica, si capisce benissimo che il conte Lando fu ricevuto dalla castellana perchè il castellano non si trovava a Biforco.

La ragione dell'assenza di Giovanni dal castello di Biforco quando ci fu portato il conte Lando, non si sa; ma è lecito di credere che il Manfredi fosse occupato nell'inventario e nell'equa distribuzione delle ricchezze rimaste ai vincitori delle Scalelle. « Chi vince la persona, guadagna la roba », come dicevo dianzi. Questa era la massima fondamentale, consacrata anche dalle leggi sulla divisione delle prede; se non che era difficile assegnare a ciascuno la sua parte quando si divideva la roba abbandonata dai prigionieri e dai fuggitivi. In questo caso l'autorevole intervento d'un capo o del Signor feudale del luogo valeva non poco a frenare le cupidigie e le prepotenze e ad impedire litigi.

Che il Signor Giovanni Manfredi fosse dunque rimasto sul luogo del fortunato disastro per far le cose da galantuomo, ministro di quella non facile giustizia distributiva, amiamo di credere, quantunque sia impossibile provarlo.

A ogni modo, si può fondatamente asserire che il capo dei vincitori era effettivamente e legalmente lui, pel fatto che a lui fu lasciato il « capitaneus guerrae ». I prigionieri appartenevano a chi li aveva pigliati, ma il capo supremo « partis adversae » spettava al Comune o al principe belligerante (23).

Ora, che il conte Lando si arrendesse a un suddito del conte Guido, come racconta l'Ammirato, o a un altro, o che fosse trovato ferito sul campo, per noi è lo stesso. L'essere stato consegnato al Signor di Biforco basta a dimostrare che Giovanni Manfredi era considerato come il principe belligerante, ed è presumibile che fosse realmente, come scrive il Gherardaccio, il condottiero della gente che ruppe e svaligiò la Gran Compagnia.

Non c'era bisogno di tante considerazioni per preparare la confutazione della cronachetta di Andrea Calegari, il quale attribuisce alla famiglia Rondanini il merito d'aver saputo curare il conte Lando e l'onesta furberia d'averne sfruttata la liberazione. In nessun documento, in nessun cronista, che non sia un copiatore del Calegari, sono ricordati i Rondanini a proposito della sconfitta della Gran Compagnia e della presura del conte Lando.

Monsignor Andrea Calegari in una piccola *Cronica di Brassichella* (oggi Brisighella), *e Valle di Amone*, che scrisse dugento trentasei anni dopo la rotta del conte Lando, e a cui taluno attribuisce il valore d'un documento sincrono, racconta che la famiglia dei Rondanini ebbe la fortuna di venire in possesso, quasi per caso, del famigerato condottiero. « Essendo ferito il Conte Corrado Lando, et capitando alle mani loro, essi per strade solitarie lo condussero occultamente a la casa loro, et lo salvorno in una fossa di grano ».

Anche senza voler sofisticare sulla proprietà delle parole, non si può far a meno di notare quel *capitando*. Il condottiero della più terribile compagnia del secolo XIV, doveva essere troppo desiderato come prigioniero vivo e vitale, per credere che potesse *capitare alle mani* di qualcuno. D'ordinario, attorno a quei nemici perdenti che potevano diventare *prigionieri da taglia*, c'era tra gli assalitori una gara pericolosa; anzi, in quelle amene

battaglie, era forse la circostanza in cui era più facile farsi male.

Ben più versimile il racconto dell'Ammirato; vero o non vero, è sempre il racconto d'un uomo che sapeva come avveniva la presura d'un capitano in un combattimento di quei tempi. Segnalatissimo anche sugl'individui della sua specie, il conte Lando non era uomo da capitare e da restar nelle mani di semplici privati. Del resto, famoso o oscuro che fosse, un *capitaneus guerrae* fatto prigioniero, spettava al Comune o al principe belligerante.

Il conte Lando spettava a Giovanni Manfredi, e a lui doveva essere consegnato: chiunque l'avesse preso, aveva l'obbligo di cederlo a quel Signore, ed è per questo che stanno benissimo insieme i due racconti della presura del conte Lando. I due racconti non sono, a quanto pare, due differenti versioni del fatto: si riferiscono, credo, a due diverse parti d'un fatto solo, che sarebbero queste: presura del conte Lando compiuta da un suddito del Guidi; — consegna del prigioniero, non al Guidi, ma al Manfredi

Poche cose furono scritte più inverosimili di questa parte della cronaca lasciataci da monsignor Calegari. Un comandante in capo che restava prigioniero in battaglia, non poteva ecclissarsi nè quando era preso nè dopo. Tale presura era sempre una gloria, e anche un guadagno, per chi la faceva, quantunque la persona del comandante prigioniero appartenesse, come s'è detto, al Comune o al principe belligerante.

Ma dato anche come possibile il trafugamento (che non si saprebbe nè come nè da chi operato) del conte Lando, il quale (portato fuori del campo, a quanto pare) sarebbe *capitato alle mani* dei Rondanini; dato anche che codesti Rondanini avessero avuto tanto fegato da tentare di nasconderlo, facendosi violatori del diritto di preda e mettendosi eventualmente in conflitto col Signore di quelle terre, il quale, per giunta, avrebbe avuto evidentemente ragione, — come e dove avrebbero potuto sottrarlo all'ansiosa curiosità universale? Come e a chi avrebbero potuto cederlo clandestinamente?

La difficoltà di spiegare la liberazione del conte Lando senza l'intervento d'un compratore, o almeno d'un mallevadore, si

presentò, e doveva necessariamente presentarsi, al criterio del Calegari. Ma non per questo l'egregio uomo si propose il quesito: = se l' illustre masnadiero fosse rimasto in potere d' un principe che aveva il diritto di possederlo e di metterlo, oserei dire, pubblicamente all'asta, — o d' una privata famiglia che a negoziarne la vendita (necessariamente segreta) si sarebbe trovata in tali imbarazzi e si sarebbe esposta a tali pericoli, da non dover più desiderare altro che di cederlo a chi avrebbe potuto legittimamente pretenderlo. =

Il Calegari appartiene a quella classe di narratori (abbastanza numerosa qualche secolo fa) che riempiono le lacune storiche con un lavoro combinato d' immaginazione e di raziocinio, e le congetture che da tal lavoro fanno scaturire in buona fede e con rette intenzioni, dànno poi per altrettante verità indubitabili. Così con questa critica storica il Calegari spiega benissimo la liberazione del conte Lando. Detto come i Rondanini « lo salvorno in una fossa di grano », racconta che « poco di poi fattolo guarire da le ferite l'accompagnorno in luogo salvo, et egli come grato di tanto beneficio, et de la vita che riconosceva da loro, li ricompensò con donargli molti danari et il nome proprio. Questa famiglia », che si sarebbe chiamata Rondanini di Lando, « è hoggidì quasi estinta ».

Curioso questo *quasi*, riferito all'esistenza d' una famiglia storica d' una piccola città, dove gli ultimi superstiti di quella famiglia dovevan essere conosciutissimi, molto più che non ci fu un momento in cui i Rondanini non fossero in auge.

E pazienza si trattasse soltanto di cose inverisimili. A queste se ne aggiunge una impossibile. Come mai il conte Lando poteva aver dei danari, anzi « molti danari », per ricompensare i Rondanini? « Chi vince la persona guadagna la roba », come s' è detto più volte. Ora, anche ammettendo che, ferito sul campo, il conte Lando non fosse stato spogliato, avrebbero avuto diritto di spogliarlo i Rondanini. Era un diritto che lo stesso conte Lando avrebbe riconosciuto, se non altro per averlo sempre esercitato anche lui, e senza misura e senza misericordia.

Se poi si volesse supporre che i Rondanini medicassero gratuitamente il conte Lando, che gli lasciassero i valori che portava

sulla sua persona, e che, condottolo, non senza pericolo, in salvo, si rimettessero a lui per un'adeguata retribuzione, converrebbe anche credere che, dati quei tempi, i Rondanini non avrebbero avuto fortuna, e non l'avrebbero meritata. L'epilogo di quegli avvenimenti sarebbe stato per loro un troppo cattivo affare, senza essere una buona azione.

Proprio, in nessuna sua parte si può reggere questo racconto del trafugamento, della segreta detenzione e della liberazione clandestina del famosissimo venturiero

Il riscatto del conte Lando doveva essere, e fu realmente, un fatto pubblico, anzi un fatto storico; fu un avvenimento politico e, per le sue conseguenze, anche un avvenimento militare. Non poteva essere un semplice contratto di compra e vendita tra privati, nè, molto meno, un piccolo, oscuro, inesplicabile aneddoto come quello che con tanta sicurezza ci racconta monsignor Calegari. Nel riscatto d'un capitano generale entrava sempre qualche cospicuo personaggio. Quando, per esempio, nel 1425, Niccolò Piccinino, prigioniero di guerra di Guidantonio Manfredi, *fu rilasciato* (episodio storico che forma, come si vedrà, la parte principale del nostro argomento), fu mediatore, tra il Signor Guidantonio e la repubblica di Firenze, il conte Guido d'Urbino. La liberazione del conte Lando doveva essere e fu un affare diplomatico: un principe lo vendè, — Giovanni Manfredi; — un principe lo comprò, — Giovanni da Oleggio (24).

Non tutti gli ammiratori del Calegari si arrendono, rispetto a questa parte della storia di Faenza, alla grande autorità del Tonduzzi, all'opera del quale non si può neanche paragonare lo smilzo fascicoletto della *Cronica di Brassichella*.

Il Calegari fu, senza dubbio, un uomo egregio e degno di reverenza, ma non fu uno storico nel significato serio della parola. Per gli stessi suoi uffici, non avrebbe potuto occuparsi in ricerche erudite. Nunzio Apostolico del re di Polonia e, in Germania, dell'arciduca Carlo d'Austria; segretario di Sisto V e d'altri pontefici, e vescovo di Bertinoro, scrisse, quand'era già vecchio, codesta piccola cronaca, in forma di lettera, la quale trova ancora non poco credito.

La leggenda messa in circolazione dal Calegari, ebbe fortuna. Le leggende, pur troppo, non sono soltanto più attraenti della storia: sono anche più forti, più vitali, tanto che spesse volte, per sostituire la verità a certe fole tenaci, si fatica più a demolire che a ricostruire.

La leggenda, creata o raccolta dal Calegari, deve aver avuto origine dalla curiosa somiglianza tra due famose battaglie combattute nello stesso luogo di Val Lamone, cioè alle Scalelle; quella del 1358; — vittoria sul conte Lando; quella del 1425; — vittoria sul Piccinino. Così nell'una come nell'altra, fu addirittura completa la disfatta dell'esercito minacciante Faenza; nell'una e nell'altra rimase prigioniero il comandante in capo; l'uno e l'altro condottiero ricuperarono la libertà pagando, secondo l'usanza comune, una taglia. E siccome si sa con certezza che nella battaglia del 1425 il Piccinino restò prigioniero di Rondanino de' Rondi (stipite dei marchesi Rondanini), così si deve esser fatta la tradizione che anche nella battaglia del 1358, il bravo e fortunato combattente che fece prigioniero il conte Lando, fosse un Rondanini. La fede che si guadagnò, non si sa come, la cronachetta del Calegari, diede valore alla diceria, se pure la diceria preesisteva alla cronachetta, e non fu messa fuori per la prima volta dal Calegari.

Ma comunque stian le cose rispetto alla prima origine della diceria, quel poco che s'è detto circa gli usi di quelle guerre, basta a toglierle ogni valore. Così a togliere quasi ogni credito alla cronachetta basterebbe questo periodino, che si legge a pag. 47, e si riferisce appunto al conte Lando: « Nel 1353 havendo fatto lega li Veneziani e Fiorentini insieme contro Filippo Maria Visconti Duca di Milano, condussero per loro capitano generale a soldo comune il conte Corrado Lando Alemanno ».

È difficile fare una più complicata confusione. Nel 1353 Filippo Maria Visconti era di là da venire, essendo nato cinquantatrè anni dopo: nè i Visconti avevano il titolo ducale, che fu comprato da Gian Galeazzo nel 1395; nè i Fiorentini avevano interesse a favorire le masnade del conte Lando, alle quali non potevano augurare che una completa distruzione.

Alle Scalelle sì, ma sessantasette anni dopo la rotta della Gran Compagnia, fa la sua comparsa nella storia la famiglia Rondanini, o piuttosto il suo capostipite. Egli comandava una colonna in un esercito che combatteva pel duca Filippo Maria Visconti, e nel quale i Parmensi si contavano a migliaia.

Ricorderò, con la maggior brevità possibile, gli avvenimenti che ebbero per principale conseguenza l'intromissione di Filippo Maria nelle cose di Romagna.

L'antica e costante bramosìa dei Visconti d'allargare il loro dominio dalla parte di Romagna e di Toscana, prese ansa, nel 1422, da uno sproposito d'ingenuità commesso da Giorgio Ordelaffi Signore di Forlì.

Questo infelice, malandato in salute, quantunque ancor giovine, e tormentato dal pensiero di dover lasciare in età minorile in mezzo alle violenze e all'insidie, il figliuolo Teobaldo, che aveva avuto dalla moglie legittima Lucrezia Alidosio figlia di Ludovico Signore d'Imola, accolse la fatale ispirazione di affidarne la tutela a Filippo Maria Visconti.

Qualcuno suppose che quell'ispirazione gli fosse fatta venire dal duca stesso con subdole arti, e si può credere. Comunque però l'Ordelaffi si decidesse a lasciare quella disposizione, il fatto è che dopo la sua morte, avvenuta il 25 gennaio del 1422, l'intervento di Filippo Maria nelle cose, sempre torbide, della Romagna, diveniva, non dico onesto, ma doveroso. Figurarsi se quell'uomo voleva trasgredire un tale obbligo!

Il povero Ordelaffi, spontaneamente o per suggestione di perfidi consiglieri, si era illuso che, essendo gli Ordelaffi i capi riconosciuti di parte ghibellina in Romagna, fosse atto d'astuta politica chiamare alla tutela di suo figlio un principe potente della stessa fazione, il quale facesse stare a segno i Malatesta e i Manfredi, famiglie guelfe che avevano i loro Stati in confine con quello di Forlì, e tenesse in suggezione Ludovico Alidosio, Signore d'Imola, come s'è detto, e suocero dell'Ordelaffi (25). Ma oramai l'Impero era un *nome vano*, e più che lo spirito di parte, poteva sugli animi l'avidità del dominio.

Tutti seppero valutare la gravità delle disposizioni testamentarie dell'Ordelaffi. La vedova tremò pel figlio e pensò al

modo di preservarlo da così orribil tutela. Firenze prese l'aspetto di città che sente minacciata la sua esistenza, e si preparò con un attivo servizio d' informazioni e con provvedimenti militari alla difesa non facile. « Io mi trovai su nella signorile udienza », scrive il Cavalcanti, « fu letto molte lettere, i quali tutti s' accordavano che gente d'arme venivano verso Parma » (26).

Nello Stato di Milano, la nostra città era d'ordinario il luogo di concentramento delle truppe quando era prossima qualche seria impresa.

Come accadeva non raramente, — o per moto spontaneo di popolo, o, più spesso, per eccitamenti esteriori di arti politiche, — la rivoluzione precorse la guerra. Il 14 di maggio 1423 Forlì si sollevò, abbattè gli stemmi degli Ordelaffi, vi sostituì quelli del Visconti, fece prigioniera Lucrezia. L' animosa donna però potè fuggire, travestita, di notte, calandosi da una finestra, e corse a unirsi, nella fedele Forlimpopoli, a suo figlio, che colà, molto prima, era stato messo al sicuro (27).

Non appartengono alla nostra piccola storia gli atti di valore e gli stratagemmi di quella magnanima Signora nella disperata difesa del suo figlioletto e dello Stato che gli apparteneva.

Filippo Maria, pronto e avvedutissimo, aveva mandato a Lucrezia alcuni melliflui ambasciatori, i quali, viste « le discordie del popolo con la Donna », ritornarono a Milano per riferirle al duca, il quale non si dovè maravigliare di quella rivolta, che era certamente opera sua.

Filippo Maria fu senza dubbio un gran furbo e un gran fortunato, se pure s' ha a chiamar fortuna in un principe il merito di saper scegliere gli uomini, quelli di governo e quelli di guerra. In tale scelta egli aveva un fiuto finissimo. Maestro d'astuzia nel preservarsi, con la più oculata previdenza, dal pericolo d'essere servito male, egli potè dare, nei molti anni che durò sul difficile trono, un esempio, insigne per quei tempi, dell'arte di regno.

Non ho ancor detto che Filippo Maria Visconti fosse un galantuomo, nè che fosse onesto il suo intervento nelle cose di Romagna; ma, se non morale, quell' intervento era innegabil-

mente legale, e ciò giustificava anche l'uso delle armi. Il duca infatti, « deliberò con sagace ordine che il Marchese di Ferrara, — Nicolò III, il tragico marito di Parisina, — « addimandasse in guardia la città, la Donna e il fanciullo, sì come confidato dal morto Giorgio »: poi, prevedendo prossima e grossa una guerra, « chiamò a sè un grandissimo cittadino, e più esperto in fatti d'arme che niun altro che ne' suoi tempi fosse. Questi aveva nome Guido Torello, gentil uomo e dei più leali e fedeli che vestissero arme », e dei più persuasi, bisogna aggiungere, della bontà legale e morale della causa del duca; persuaso anche (ciò che non s'arriva a capire, ma che, a ogni modo, confortava il suo animo), persuaso d'andar in Romagna a difendere « la libertà d' Italia » !

Il nostro Guido, dunque, « con molta sollecitudine, per la fedele ubbidienza, con le ventilanti insegne, sottovi una bella gente, cavalcò verso Romagna » (28).

La « bella gente » che marciava sotto le insegne viscontee con Guido Torelli, era in gran parte della regione parmense. Potremmo dire che quella bella gente eravamo noi, nel modo come il Petrarca chiama « nostro » il ferro gloriosamente micidiale di Giulio Cesare.

Guido Torelli s'era già trovato in Romagna alcuni anni prima, cioè nel 1411, e anche allora con soldati del Visconti raccolti nel parmense (29). Questa volta lo precedeva, con truppe che si erano organizzate a Parma, Cecco da Montagnana, divenuto quasi nostro anche lui a forza di trovarsi dalle nostre parti. Intanto erano accorse in aiuto di Lucrezia le genti della repubblica fiorentina. I due eserciti si scontrarono al Ronco: quello di Firenze fu completamente battuto.

Dopo quella sconfitta, alla quale ben altre dovevan seguire, la repubblica mandò in Romagna un altro esercito, di cui ci occuperemo più innanzi.

Quando cominciò questa guerra, la nostra città era un posto militare importante.

Parma, dal 1346, anno in cui per la prima volta cadde in poter dei Visconti, si trovò per lungo tempo coinvolta in pa-

recchie delle tante vicende di politica e di guerra, dirette o subìte da quella dinastia, e divenne città militare, principalmente per la sua posizione geografica. Si trovava al confine (mutevole confine però) dello Stato visconteo; fronteggiava gli Stati emiliani a oriente e poteva minacciare, sia pur da lontano, la Romagna per la via di Bologna, e la Toscana anche da quella del nostro Appennino.

A farne un posto militare contribuirono l'indole e le tradizioni della popolazione, ardente e risoluta. *Parma potens animis.* Per queste ragioni, Giangaleazzo e, più tardi, Filippo Maria facevano « scrivere gli eserciti in Parma » (30). Luogo d'arrolamento e, oserei dire, quartier generale permanente, Parma doveva diventare anche città munita; e i Visconti infatti vi fecero in diversi tempi costruire fortezze.

Qui, dunque, si facevano le leve militari, cioè si levavano, per amore o per forza o per astuzia, le *cerne.* Nel nostro dialetto, che va perdendo continuamente i vocaboli suoi più caratteristici, e le frasi e i proverbî sorti da fatti particolari a questo luogo e da speciali condizioni che non esistono più (destino comune a tutti i dialetti), resta ancora usata dai vecchi Parmigiani puro sangue l'espressione: *Far soldà.* Quest'espressione metaforica che significa *gabbare*, ma col senso preciso e peculiare d' ingannar qualcuno in modo che resti in un impegno da cui non possa liberarsi, o subisca una perdita non reparabile, ricorda le arti fraudolente con le quali si reclutavano talvolta gli uomini non molto disposti alla vita militare.

Così risale senza dubbio ai tempi della grande potenza di Venezia l'origine dell'altra espressione: *San March per forza* (che ancora attesta l'energica politica di quel governo), e del modo avverbiale: *Da razon*, che è l'unico caso in cui il Parmigiano usi *razon* (veneto) invece di *ragion*. *La razon vol la razon*, dicono i Veneti, cioè non basta che abbiate ragione; ci vuole il magistrato (la *razon*) che ve la dìa. *Razon*, nel nostro dialetto, lasciato il senso, che ha nel dialetto veneto, di *tribunale, giudice, palazzo di giustizia* ecc. assunse nell' accennato modo avverbiale (che usiamo anche come aggettivo) il significato analogo di *onestamente*, *onesto*, *serio, considerevole* ecc.

A queste e simili espressioni, — che si associano a fatti storici, e che i dialetti, assai più che la lingua, trasmettono di generazione in generazione, e dopo secoli e secoli le presentano inalterate come rivelazioni e testimonianze agli studiosi, — c'è da aggiungere una nostra sentenza popolare, che ricorda con evidenza plastica come all'età dei Comuni e, più ancora, dei Principati, le discordie dei Signori fossero spesso seguite da paci e alleanze, celebrate con feste e banchetti, e talvolta con nozze che dovevano consacrare quelle paci e quelle alleanze, le quali, però, non erano, d'ordinario, altro che armistizî. *I povrett s'amassan, e i siori s'abrassan.*

E chi può dire che non abbia radice nell'alto medioevo il senso figurato che nel nostro dialetto conserva ancora la parola *suppa?* — Zuppa. Dico il senso traslato di *castigo, vendetta, rappresaglia, danno,* senso analogo a quello in cui la usò Dante nel notissimo verso:

Che vendetta di Dio non teme zuppe.

Mi dilungherei dal mio modesto argomento se volessi raccoglier qui altre memorie medioevali che hanno lasciato una traccia nel nostro dialetto. Saranno argomento, se Dio vuole, d'un'altra monografia.

A Parma, dunque, città militare, i giovani di forte volontà trovavano una vera scuola di guerra (imparando specialmente l'organizzazione delle *Compagnie*), e buone occasioni di far carriera e fortuna essendo frequentissime le spedizioni militari dalla nostra città. Ma, appunto per queste circostanze, i poltroni ci trovavano il pericolo d'esser costretti o sedotti a far un mestiere a cui non si sentivano adatti.

Non tutti i venturieri che arrivarono ai più alti gradi della milizia e salirono in gran fama, avevan cominciato a maneggiar le armi per dichiarata vocazione. Il celebre e fortunato Hawkwood, per esempio, era un povero sarto quando fu arrolato per forza.

A Parma (e possiam dire in Italia), si considerava come nobile e vantaggiosa la carriera del soldato, la quale, oltre alle sodisfazioni dell'orgoglio, offriva spesso degli ottimi affari ne-

riscatti pagati dalle popolazioni e dai *prigionieri da taglia.* Le speranze del giovine uomo d'arme si avveravano talvolta oltre i limiti della più ardita e confidente previsione. All' acquisto delle ricchezze e degli onori, alla conquista delle Signorie, più d'ogni merito e d'ogni abilità, valeva allora la buona fortuna in guerra. Allora? E non fu la gloriosa fortuna in guerra che nel secolo XIX portò al grado di potente dinastia la privata famiglia dei Buonaparte?

Qui a Parma intere casate divennero militari, e sparpagliavano i loro uomini qua e là, come volevano quelle guerre, che tanto facilmente si spostavano da una regione all'altra. Chi guardasse bene nelle cronache e nelle storie particolari di quei tempi, vedrebbe che alcuni di coloro che ebbero parte in quelle procellose vicende e che son creduti di Faenza, di Forlì, di Lugo ecc. sono invece della nostra città o de' suoi dintorni.

Gli errori di questo genere derivano d'ordinario dal fatto, che allora una famiglia o un uomo che lasciava il suo paese, acquistava facilmente la cittadinanza di quell'altro in cui fissava la sua dimora. La sua origine era presto dimenticata, e il fatto permanente e manifesto d'abitare in quella città, in quel villaggio, in quella parrocchia, forniva l' indicazione per distinguer quella famiglia o quella persona: l' indicazione del luogo s' aggiungeva al casato, anzi talvolta ne faceva le veci; diventava, insomma, un vero cognome.

Militarono quasi tutti sotto le insegne viscontee i molti Parmigiani che combatterono nelle guerre di quei tempi. A farsi un' idea dell' importantissima parte che vi ebbero, basterà ricordare rapidamente i capitani, gli eserciti, le colonne d'armati che mossero da Parma dalla metà del secolo XIV alla metà del successivo.

Per ragione dell'argomento, terremo conto in principal modo delle genti d'arme che marciarono verso Romagna o Toscana.

L'anno 1350 Giovanni Visconti arcivescovo compra dai Pepoli Bologna e vi spedisce soldati da Parma e da Borgo San Donnino, (31) e « gran numero di milizie parmigiane » l' anno dopo (32).

Nel 1354 si forma una lega contro l'arcivescovo, il quale stacca da Parma due mila barbute e molte milizie a piedi (33); poi, nello stesso anno, manda da Parma contro Mantova un altro esercito, condotto da Giovanni di Busseto (34).

Muore l'arcivescovo, e Giovanni da Oleggio (l'amicone del conte Lando) si fa tiranno di Bologna e costringe alla resa tutti i castelli di quel territorio, salvo quel di Bazano (a. 1355) tenuto da Miano da Parma, unico rimasto invitto fra tanti vinti (35).

Bernabò, volendo a ogni costo ricuperar Bologna, ordina da Milano che si faccia una spedizione da Parma. Muovono dalla nostra città 1500 cavalieri e un forte numero di fanti. Poco dopo Bernabò viene a Parma e vi fa una leva di 2000 cavalli (36).

Nel 1361, in aprile, Bernabò ritorna a Parma, dove forma un « grande esercito », che conduce contro Bologna, aiutato dai Manfredi e dagli Ordelaffi. « Gio. Manfredo e l'Ordelaffo », scrive il Tonduzzi, « furono dichiarati conduttieri del Visconte »: il qual fatto è notevolissimo per noi, che stiamo osservando i rapporti della nostra regione con la Romagna (37).

Nel 1362 si fa un fortissimo concentramento di truppe a Parma. Qui il venturiero Anichino Baumgarten teneva sempre una numerosa compagnia in servizio del Visconti (38). L'anno dopo uscirono da Parma contro Reggio, in una sola volta, 5000 soldati (39).

Nello stesso anno 1363, alla ripresa delle ostilità, Bernabò in persona tenne il supremo comando d'un esercito in cui si contavano sette capitani parmigiani: Giberto da Correggio e suo figlio Pietro, Niccolò Pallavicino, Bertrando de' Rossi, Antonio Sanvitale, Guglielmo Aldighieri e Paolo Zuppa (40).

Sconfitto, ferito a una mano, lasciati prigionieri un figlio e parecchi dei capi (tra' quali Niccolò Pallavicino, Antonio Sanvitale e Giberto da Correggio) (41), Bernabò ritorna a Parma e, mentre si fa medicare, prepara in otto giorni un altro esercito (42).

Pochi anni dopo (1371) guerreggiavano pel Visconti in Toscana Hawkwood e Baumgarten, l'organizzatore e comandante della forte Compagnia viscontea di Parma (43).

Nel 1372, Ambrogio Visconti podestà di Parma conduce

dalla nostra città un esercito nel Bolognese a far man bassa sulle cose e sulle persone (44).

Nel 1379 la *Compagnia di San Giorgio*, di Alberico da Barbiano, la prima Compagnia italiana, contava tra' capitani Antonio da Correggio e Ugolotto Biancardo parmigiano, e tra' consiglieri il parmigiano Marsilio Chiavaro (45).

Va notato, per tener presenti i rapporti di Parma con la Romagna, che in quell'anno era al soldo del Visconti la *Compagnia della Stella*, comandata da Astorre Manfredi Signore di Faenza, il quale aveva cominciato a formarla a Parma e finì d'ordinarla a Soragna, ed era ancora al servizio del Visconti nel 1398 (46).

Nel 1390 « buon numero di Parmigiani » era con Ugolotto Biancardo, il quale comandò un esercito visconteo, prima in Romagna, poi nel Veneto, dove lasciò a presidio del castello di Padova due capitani parmensi, cioè Uguccio Pallavicino e quel Niccolò Terzi che fu anche condottiero contro i Genovesi e contro i Fiorentini, sempre per Galeazzo (47). Altri Parmigiani erano col capitano generale di Giangaleazzo, cioè con Jacopo Dal Verme, che in quell'anno passò sul Bolognese con 1800 lancie e 6000 pedoni (48).

Si ha dal Corio che nel 1391 Giangaleazzo teneva in Parma un esercito, il quale fece parte, senza dubbio, della gran massa d'armati che quel principe oppose al conte d' Armagnac. Si trattava di vita o morte. Giangaleazzo, con uno sforzo prodigioso, raccolse 26,000 cavalli, esercito per quei tempi addirittura straordinario. Lo comandavano il parmigiano Ugolotto Biancardo e Jacopo Dal Verme, che era stato fatto cittadino di Parma cinque anni prima (49).

La rotta e la morte dell' Armagnac; la splendida fazione in cui mille de' nostri vinsero diecimila Francesi facendone prigionieri moltissimi, son cose note. L'Ariosto le ricorda e per ciò restano, e resteranno, Dio sa per quanto tempo, memorate. La poesia non frutta il becco d'un quattrino a' suoi cultori, ma ha il privilegio di vincere *il silenzio dei secoli* meglio che non

sappian fare le storie e i monumenti. Con questo aroma preservativo, direbbe un secentista, l'Ariosto imbalsamò la memoria di quel fatto glorioso pel valor militare italiano, e gliene dobbiamo esser grati.

Ben inteso che Giangaleazzo ai molti prigionieri dell'esercito dell'Armagnac tolse le armi e i cavalli, poi li lasciò liberi, tranne « alcuni nobili, i quali non si riscattarono che mediante lo sborso d'una buona somma di denaro » (50).

Nel 1396, pochi anni dopo la rotta dell' Armagnac, Ottobuono de' Terzi guerreggiava in Toscana pel Visconti (51). Nel 1397 raccolsero genti sul territorio parmense, prima i due fratelli Alberigo e Giovanni da Barbiano, poi Jacopo Dal Verme (52).

In quello stesso anno 1397, nell'esercito mandato dal Visconti contro il marchese di Mantova, Ugolotto Biancardo comandava una squadra di « 1500 cavalli con arditi uomini », e altri 1500 cavalli guidava Ottobuono de' Terzi. « Il gran Cermisone da Parma governò la fanteria, che fu in numero di diecimila uomini » (53).

L' anno 1400 Ottobuono de' Terzi, al servizio di Giangaleazzo, s' impadronì di Perugia e d'Assisi. Erano a' suoi ordini 800 lancie (54).

Oltre a molti capitani di minor fama, Parma ne contava non pochi insigni delle famiglie Pallavicino, Sanvitale, Terzi, Lupi, Torelli, da Correggio; un Cermisone, un Giovanni Grandi, un Biancardi, un Aldighieri, un Cantelli (55).

L'anno 1402 fu minaccioso a Firenze. Le genti del Visconti l'avevano circondata formidabilmente, e Giangaleazzo aveva già preparato le vesti e gli ornamenti per farvisi incoronare re d' Italia, quando, nonostante le sue infinite precauzioni e la sua volontaria clausura in Melegnano, la peste lo portò via, se pure morì di peste, perchè è anche lecito di credere che la repubblica di Firenze l'aiutasse a schivare l' orribil morbo, facendolo più speditamente morir di veleno, come sospetta il Muratori (56).

La morte di quell' uomo (10 agosto 1402), la quale impedì il compimento di gravi fatti, e varî altri ne produsse

impreveduti, resta associata, nella storia, ai teatrali onori funebri che gli furono resi. Lo spettacoloso funerale durò quattordici ore. Si crede che vi prendessero parte in modo ufficiale cinquemila persone. Figurarsi il numero dei curiosi. Non era precisamente quello il mezzo di circoscrivere il contagio. Dio sa quanti appestati più del solito per quella pompa funebre in onore d'un uomo che della peste aveva avuta tanta paura.

Dal 1402 al 1412, anno in cui Filippo Maria occupò il trono, le perturbazioni politiche nell'Alta Italia furon continue, e dove fu guerra si trovarono capitani parmigiani, amici o nemici dei Visconti. Nel 1402 Ottobuono de' Terzi, con 1200 cavalli e alcune centinaia di fanti, libera Perugia, assediata da Giannello Tommacelli, e ricupera per quella città i castelli che le erano stati tolti dai fuorusciti (57).

Nel 1403 il nostro Giovanni Grandi prende la torre fortificata dell' Uccellino nel Bolognese (58). Nello stesso anno Ottobuono Terzi e Jacopo Dal Verme guerreggiano con fortuna nel Bresciano (59). L'anno dopo, in certi drammatici combattimenti a Verona, ebbero parte principalissima il parmigiano Ugolotto Biancardo, fedele ai Visconti, e Tommasino da Parma, che era al soldo dei Carraresi (60). Quando le genti dei Carraresi sforzarono Verona, il primo a entrar per la breccia fu Andrea da Parma capitano dei provvigionati del Carrarese (61).

Il 7 di marzo 1405 Ottobuono de' Terzi esce da Parma con 1200 cavalli e 200 fanti (62).

Nel 1406 Guido Torelli ebbe l' investitura di Montechiarugolo, e i Torelli, già nostri effettivamente, s'aggiunsero in modo, come si direbbe ora, ufficiale, alle famiglie militari parmensi.

Nel 1407 Ottobuono de' Terzi guerreggia qua e là, disponendo, in media, di 4000 uomini. Nel 1411 Guido Torelli si trova in Romagna con le sue genti. Appunto in quell'anno, con milizie in gran parte parmensi, occupa Forlì, che poi, per accordi tra il papa e il Visconti, restituisce agli Ordelaffi (63).

A Ottobuono de' Terzi succede suo figlio naturale, Niccolò Guerriero, Signore di Guardasone. Niccolò merita d'esser ricordato anche perchè ebbe un concetto nuovo, e forse non prematuro, dello Stato ne' suoi rapporti con le milizie, formando alcune Com-

pagnie a cavallo (a. 1417), non più temporarie, ma a perpetuo stipendio (64): piccolo e solitario indizio d'una riforma che avrebbe potuto sin da que' tempi restaurare la milizia d'Italia, farne d'un mestiere un'istituzione, preparando armi veramente italiane al principio di nazionalità.

L'anno 1420, il marchese di Ferrara, che era Signore di Parma sin dal 1409, la cedette a Filippo Maria, che agognava di ricongiungerla allo Stato di Milano.

Erede geloso delle ambizioni e continuatore abilissimo della politica di Giangaleazzo, Filippo Maria, dal 1412, quando salì al trono, al 1422, quando morì quel povero Giorgio Ordelaffi che lo aveva chiamato alla tutela di suo figlio, ingrandì continuamente il suo Stato. A lui, come a Giangaleazzo, sorrise la speranza d'insignorirsi di Firenze e di cingere la corona reale d'Italia. Quella corona doveva avere splendori di sole tra le tante coroncine di quei principotti.

Nessuno può dire che fossero da anteporre le divisioni politiche, con qualche raggio di libertà nei Comuni, a una forte unità sotto la ferrea mano d'un Signore, a cui nulla avrebbe impedito d'essere un uomo giusto. Ma i Visconti erano, in generale, perversi, e non raccolsero il premio che meritò invece la Casa di Savoia. Se i Visconti ebbero momenti di minacciosa supremazìa, non fu per valore in battaglia, ma per astuzia in politica, mentre nella famiglia dei duchi di Savoia, guerrieri nel senso epico della parola, le armi passavano di generazione in generazione, brandite sempre da mani vigorose ed esperte. I Visconti non s'accomunavano coi loro sudditi, mentre quei principi furono costantemente i capi amorosi, previdenti ed eroici delle loro popolazioni. Circondati in ogni tempo da una nobiltà valorosa, modesta e, senza cortigianeria, fedelissima; disposti a tutte le privazioni, primi in tutti i pericoli, pronti, per alleviare le miserie, a vendere i gioielli, a spezzare il Collare dell'Annunziata, dovevan essere, e furono, per legge storica, per legge morale, per legge atavica, i restauratori del principio nazionale unitario, e ne saranno i naturali difensori, i difensori vittoriosi se

l' Italia avrà giudizio, e se la dinastia saprà scegliere i suoi amici, valutandone con saggezza l' ingegno e il carattere.

Maestro in questa valutazione era il duca Filippo Maria. Si prova dolore nel dover riconoscere i meriti intellettuali d'un tiranno ; si vorrebbe che fosse anche uno stupido. Ma, per quanto di mala voglia, bisogna pur ammirare l'arte di regno di quel despota, che, ultimo della sua famiglia, seppe mantenersi per trentacinque anni sul trono e morirvi temuto, mentre ne bramavano così ansiosamente la vacanza i Milanesi, come poi si vide, e agognavano quello Stato il re di Napoli, il duca di Savoia, il duca d'Orléans, i Veneziani, i Genovesi, e Francesco Sforza, il quale, nonostante che fosse lo Sforza e genero del duca, non ebbe quella corona se non dopo tre anni di lotte e d'insidie.

Per quanto di mala voglia, bisogna pur ammirare in Filippo Maria la maravigliosa lucidità di mente, l' inalterabile fermezza di spirito, la fredda sicurezza di mano nell' ordire e distendere la vasta rete delle sue conquiste. L'ordine seguito e i mezzi usati ne' suoi successivi acquisti, dimostrano che quell'uomo non faceva nulla a caso, o confidando in eventi che non fossero perfettamente preparati.

La simulazione e la dissimulazione non sono cose buone neppure in politica ; ma, siamo *sinceri* nel giudicar la *finzione*: — data la politica come era, e, pur troppo, come è, e come sarà ancora per un pezzetto, — è peggio l'equivoco che salva lo Stato, o l'ingenuità che lo rovina ?

Filippo Maria voleva farsi incoronare re d'Italia a Firenze, e preparò da par suo l'impresa, la quale non riuscì perchè Venezia si svegliò a tempo, appena a tempo.

Parma, trovandosi al punto di congiunzione delle due strade accennanti da due diverse parti alla Toscana, fu considerata da tutti come posto strategico di prim'ordine.

Ad aprirsi le due strade, quella di Pontremoli e quella di Romagna, Filippo Maria provvide con politica magistrale.

Quando, nel 1392, parve universalmente desiderata la pace, i confini dello Stato visconteo verso Toscana furono fissati,

non senza vantaggio di quello Stato, tra Sarzana e Pietrasanta. Sarzana era poi tornata a Genova nel 1413; ma Genova, nel 1421, s'era data al Visconti, il quale s'affrettò a investire della Signoria di quella città il doge Tommaso da Campo Fregoso, accarezzandolo e lodandolo e facendogli restituire 30,000 fiorini che quell' illustre cittadino aveva anticipati per la repubblica. Così la strada del nostro Appennino fu aperta agli eserciti viscontei che avessero voluto invadere la Toscana. Non restò sicura in ogni momento, ma è un fatto che fu percorsa più volte senza difficoltà dalle genti del Visconti.

Con pari abilità Filippo Maria aprì alle sue armi la strada di Romagna. Suscitò contro la vedova dell' ingenuo Ordelaffi la cognata di lei Caterina Ordelaffi moglie di Bartolomeo da Campo Fregoso. Intorbidate le cose, Imola, Signoria degli Ordelaffi, fu occupata con un ingegnoso tradimento dalle truppe viscontee. Era un passo dell' ambizioso duca su quella faticosa strada che avrebbe dovuto condurlo al sospirato trono regale.

Non Imola, però, ma Faenza era la città che dominava la strada militare Faenza-Firenze dal terribil passo di Val Lamone, cioè da quelle famose Scalelle dove era stata rotta e dispersa la Gran Compagnia del conte Lando.

Ad assicurarsi quella strada Filippo Maria provvide da par suo con opportunissima alleanza (*aderenza*, come allora si diceva) stretta coi Manfredi Signori di Faenza. L'alleanza venne solennemente conclusa il 22 gennaio del 1424 (65).

Pochi mesi dopo aver giurato quell' *aderenza*, Filippo Maria (volendo assicurare le comunicazioni tra Milano e Parma e principalmente il passaggio del Po in quei luoghi della sponda lombarda e della parmense dove Venezia cercava continuamente di assodare il suo dominio), occupò Casalmaggiore, come si raccoglie dal solenne e allegro proclama del 6 novembre: *Recuperatus est ut sentire debuistis locus Casalis Padi Parmensis* (66).

Il 27 febbraio dello stesso anno 1424, Filippo Maria ordinò che, entro quindici giorni, fossero cacciati da Parma e dal suo distretto tutti i Fiorentini che vi dimoravano, e che nessuno di loro vi mettesse piede per l'avvenire, sotto pena dell' avere e della vita.

Il duca non voleva informatori nemici nel suo quartier generale, e aveva ragione (67).

Beata Atene d' Italia! Mentre Filippo Maria stringeva attorno a Firenze la duplice rete della diplomazia e dell'armi, il popolo fiorentino, quasi presago, giubilava perchè i consoli dell'arte de' mercatanti avevano allogata a Lorenzo Ghiberti quella seconda porta di San Giovanni che doveva diventare una delle più autentiche maraviglie del mondo.

L'amor dell'arte, però, non fece dimenticare ai Fiorentini la grave minaccia. I progressi della politica e delle armi del Visconti rieccitarono la repubblica a prendere un'offensiva che in realtà non era poi altro che difesa legittima, anzi la necessaria difesa della sua libertà, della sua esistenza. I Fiorentini, *statuendo pena della vita a chi ragionava di pace,* mostrarono d'aver valutato tutto il pericolo (68). Si dovettero allora angosciosamente pentire d'aver trasandato l'ordinamento delle milizie cittadine, costretti com'erano a chiedere il braccio di venali e infidi venturieri, infidi specialmente con Firenze, la cui amministrazione era caduta nelle sporche mani di volgari affaristi, d' « uomini rozzi a' gran fatti » (69), come scrive con sapiente coraggio il Cavalcanti, di « avari mercatanti dei crediti dei soldati ; compratori dei debiti del Comune. Questi mancamenti facevano gli uomini d'arme infedeli e ingannatori e fraudolenti al nostro Comune. Ma se alcuna pianta era rimasta degli antichi padri della Repubblica (70), erano ributtati con dispregio, e derisi dalle baldanze dei giovani, i quali poche cose avevano vedute, e meno ne volevano vedere ».

I Fiorentini diedero il comando dell'esercito che assoldarono, a Pandolfo e a Carlo Malatesta, collegati della Repubblica, ai quali fu favorevole la fortuna al principio della campagna del 1424. Il Visconti allora « ordina », scrive il Vecchiazzano, « ad Angelo della Pergola, che ritorni in Romagna con mille fanti e quattro milla cavalli ; partito da Parma, ricovra in Lugo, » e poco dopo, il 24 di luglio, s'azzuffa con Carlo Malatesta, il quale *sbaratta*, come dice quello storico, l'esercito venuto da

Parma, nel quale i Parmigiani dovevan esser molti. I mercenarî di Firenze si sbandano a far bottino. Coglie il buon momento l'avveduto Pergolano; forma uno squadrone serrato, piomba sui vincitori, li disperde, li insegue, fa prigioniero Carlo Malatesta (71).

Così descrive quella storica giornata il Vecchiazzano. Più verisimile però il racconto circostanziato del Cavalcanti, il quale attribuisce tutto il merito della vittoria all' elegantissima arte militare di Guido Torelli.

Stando a quello che racconta il Cavalcanti, gli avvenimenti di quel periodo della campagna del 1424, si sarebbero svolti così. Alberico conte di Conio, nemico del Visconti, si trovò assediato dal Torelli in Zagonara, e domandò patti. Guido gli accordò quindici giorni, e Alberico, senza metter tempo in mezzo, chiese soccorsi al capitano generale delle genti di Firenze, Pandolfo Malatesta. Carlo Malatesta, presente con altri capitani alla discussione a cui dava luogo la lettera di Alberico, esclamò con iattanza che, prima di dieci giorni, avrebbe stretta la mano ad Alberico dentro lo steccato di Zagonara, e, strapazzando villanamente Lodovico degli Obizzi, il quale, per ottime ragioni strategiche, consigliava di lasciar cadere Zagonara, fece deliberare l'offensiva.

Mosse l'esercito dei Fiorentini, forte di 10,000 uomini, guidati da capitani di buon nome: Carlo e Pandolfo Malatesta, Niccolò da Tolentino, conte Giorgio da Crema, conte Nicola degli Orsini, Lodovico degli Obizzi, messer Antonio Bentivoglio, Rinuccio da Farnese, Orso da Monte Ritondo, Taliano, Fornaino da Bibbiena, conte Antonio da Pontadera.

I capitani ducheschi elessero al supremo comando il nostro Guido Torelli.

Fu data battaglia sotto una pioggia incessante. La tattica del Torelli fu di rispondere di piè fermo alle offese, facendo anche delle piccole ritirate, e tenendo riparata e fresca una buona riserva. Così gli riuscì di stancare il nemico. Quando su quel terreno tutto allagato cominciarono a cadere esausti non pochi degli assalitori, e le linee dell'esercito fiorentino si videro piegare e rompersi, il Torelli ordinò ad Angelo della Pergola di portarsi con la riserva alle spalle del nemico, lasciandogli una via di scampo perchè si sminuisse il numero degli avversarî.

Ben presto la ritirata diventò fuga tumultuosa, se fuga poteva dirsi il movimento scomposto di tanta moltitudine d'armati e di tanti cavalli in que' luoghi, dove era più facile impantanarsi che camminare.

Morì onorevolmente sul campo quel Lodovico degli Obizzi che, nel consiglio di guerra, era stato così ingiustamente offeso da Carlo Malatesta, il quale, invece, si lasciò pigliare come uccello alla pania. Pandolfo fu debitore della vita al suo cavallo prodigiosamente agile e forte. Orso da Monte Rotondo restò affogato (72).

« Questa è la celebre rotta di Zagonara, più per la qualità e quantità di prigioni, che per molto sangue che in quella si fosse versato. Imperò che ei non si scrive esserci stati morti altri che Lodovico degli Obizi, il quale valorosamente combattendo, e Orso da Monteritondo il quale affogò; ma l'esserci stato fatto prigione il capitano stesso, e disarmati tremila dugento cavalli, e l'avere i fiorentini diligenti in simili conti, oltre la riputazione, che non è sottoposta a pregio, stimato tal rotta essere importata trecentomila fiorini d'oro, hanno potuto renderla chiara e famosa molto » (73).

Dopo la battaglia di Zagonara l'eroica Lucrezia degli Ordelaffi si ritirò a Rimini col figlio, alla corte dei Malatesta, e là patì il supremo strazio di perdere quel suo innocente dodicenne, che, per la stoltezza di suo padre, aveva dato occasione a tanti e così tristi avvenimenti. Accasciata dal dolore si chiuse in un convento, dove morì come santa; *santa del suo patir.*

Oramai, dalla parte di Romagna, la via di Firenze era aperta agli eserciti del Visconti; sicure le retrovie, sicuro il passaggio del Po; sgombra tutta la strada da Milano a Forlì. *Fuerunt a Mediolano usque Forolivium omnia expedita* (74).

Mette a profitto la vittoria di Zagonara Filippo Maria raccogliendo nuove cerne: 1200 ne ordina tra Parma e Piacenza il 26 d'agosto, poco più d'un mese dopo quella battaglia (75).

Straordinaria era la vitalità delle città italiane: quella di Firenze era tale che la repubblica potè assoldare, senza metter

tempo in mezzo, un nuovo esercito e nuovi capitani. Le bande che avevan militato sotto Braccio di Montone, morto due mesi prima della battaglia di Zagonara, erano state raccolte da Niccolò Piccinino, che ne aveva preso il comando insieme con Oddo di Montone figlio di Braccio. Fu questo il nuovo esercito della repubblica, comandato effettivamente dal solo Piccinino. Oddo era un fanciullo che d' insigne non aveva altro che il nome lasciatogli da suo padre. Ingenuo e confidente andò a quella guerra come a una festa, con ricche armi e uno splendido gonfalone. Arrivato ai luoghi prossimi a quello in cui si doveva dar battaglia, l'esercito fiorentino vi pernottò. Al colmo di quella notte quel povero adolescente fu côlto dal terrifico presentimento della prossima sua fine, poche ore prima del combattimento in cui fu trucidato (76).

A questi capitani i Dieci ordinarono di marciare verso Val Lamone. Errore incredibile. Gli uomini di governo, che stando a casa « in sui deschi », come dice l'Ammirato (77), credono di potere e di dover dirigere i generali in campo, non lasciando loro nemmeno il potere discrezionale di prender norma dalle opportunità, e pretendono d'esser ubbiditi, perchè pensano e dicono che anche i generali sono impiegati dello Stato, hanno sempre fatto piangere i loro amministrati per far poi ridere sulle storie i posteri.

Ordinarono, dunque, i Dieci al conte Oddo e al Piccinino di osteggiare Faenza, che era « il ricettacolo delle duchesche genti: di ridurre amico di Firenze Guidazzo Manfredi » e d'impedire alle genti viscontee venute da Parma di scorrere per la Romagna (78).

Di mala voglia, ritenendo imprudentissima tale mossa, i generali ubbidirono (79). Il 1° febbraio del 1425 affrontarono le famose Scalelle, e, come era da prevedersi, l'esercito di Firenze fu completamente sconfitto dalle genti del duca congiunte con quelle del paese. Il Piccinino e suo figlio furon fatti prigionieri: il giovine Oddo restò morto sul campo. Terza vittoria del Visconti sui Fiorentini.

Corse voce in tutta Italia che il Piccinino avesse fatto ammazzare Oddo per preservarsi dal pericolo d'aver un collega temibile come erede d'un nome illustre e riverito. Ariodante Fa-

bretti, nel suo libro *Capitani venturieri dell' Umbria*, tenta di scolpare il suo concittadino. « Fu grido universale in Italia », egli scrive, « che Nicolò Piccinino fabbricasse la rovina del giovine venturiero conducendolo artatamente in angusti passaggi tra le spade nemiche per reggere solo, lui spento, il freno dell'esercito braccesco. Ma gli storici così non pensarono ».

Il vero è che quel « grido universale » si ripercosse nelle storie, nè valgono a spegnerne l'eco le parole che la tenera « carità del natìo loco » ispirò all' illustre erudito.

L'Ammirato e il Corio non paiono alieni dall'accogliere quel sospetto (80).

Certo, nessuno, fuorchè il Piccinino, aveva interesse a uccidere quel giovinetto, ed è assolutamente inverisimile il racconto di quelli che attribuiscono quell' uccisione ai villani di Marradi. I villani, non meno dei signori, sapevano che sarebbe stata una stoltezza ammazzare un nemico ricco che potevano aver nelle mani vivo e incolume. Bisogna non aver mai sentito parlare di *prigionieri da taglia*, per credere che le genti di Marradi, vedendo caduto e inoffensivo quel giovine signorilmente vestito, avessero voluto distruggere, con feroce imbecillità, il valore del suo riscatto trucidandolo, mentre, come alcuni raccontano, domandava supplichevolmente d'essere risparmiato.

Dato pure che lo riconoscessero come un *capitaneus guerrae*, cioè come un valore riversibile al principe belligerante, lo avrebbero ugualmente pigliato facendogli il minor male possibile. Chi faceva prigioniero un comandante in capo, non restava mai senza sodisfazioni, nè quasi mai senza ricompensa, e ne vedremo tra poco un esempio.

Per attribuire ai paesani di Marradi quel misfatto, bisognerebbe credere che non curassero quella *taglia* sicura sperando di ottenere un prezzo maggiore dall'assassinio. Se non che questo prezzo avrebbero dovuto averlo dal Piccinino, con un accordo anteriore alla battaglia. Nulla di più assurdo. Credibilissimo, invece, che il Piccinino facesse assassinare Oddo da' suoi soldati, divenuti, in quella giornata, sicarî suoi.

Quest'accusa si fonda sopra un raziocinio facile e diritto, il quale, alla sua volta, si fonda sopra i costumi di quei tempi e

le circostanze che abbiamo accennate; si fonda non meno sopra la natura di quegli uomini, e più precisamente di quell' uomo, che gl' Italiani incolpavano (lo ripete anche il Fabretti) dello « annientamento di Braccio nel territorio dell'Aquila ». Se non che l'accusa d'aver tradito il giovine Oddo non diventerà mai condanna della memoria del Piccinino sin che avrà il suo grande valore un'altra versione del fatto, che ci è data senza dubbiezza da uno storico contemporaneo e romagnolo. Flavio Biondo, non ricordato a questo punto dal Fabretti (strana omissione) e citato invece dal Calegari, racconta che, trovatosi Oddo in terreno malagevole, circondato da due schiere di paesani, fu invitato a dichiarare a quale delle due, che se lo disputavano, intendeva d'arrendersi; che egli indicò quella da cui veramente era stato vinto, e che l'altra gli piombò sopra e lo trucidò. « Sed haec etiam legio infausta Florentinorum fortuna praelio apud Brasghela », *Brisighella*, « cum agrestibus conserto loci iniquitate superata, et paucis fuga prolapsis fuit intercepta. Oddo autem agrestium manu circumsessus, dum utri de se contendentium globo captivus esset interrogatus, illum qui se pugnantem superaverat digito indicasset, ab altero confossus, ingentis quam indoles et paterna gloria dabant, spei vitam abrupit ».

Ora, lasciando da parte questo triste episodio, si domanda? — Da quali genti fu battuto il *semper victoriosissimus vir Nicolaus Piceninus?* (81).

Senza dubbio, i montanari del Lamone, praticissimi dei luoghi e valorosissimi, furono tra' combattenti. Antichi e autorevoli cronisti però chiamano *gente del duca* l'esercito da cui fu vinto il Piccinino, il che può dipendere dal fatto che gli uomini che militavano sotto le insegne del Manfredi, e le genti mandate nel territorio faentino dal duca, formavano come un esercito solo, con prevalenza numerica delle genti viscontee. Il Visconti inoltre era senza confronto il maggiore dei due belligeranti alleati contro Firenze; mirava a un interesse più alto e più grave, e teneva la direzione politica della guerra, condotta, principalmente per lui, dal suo fidatissimo Torelli (82). Era così forte il presidio del Visconti

a Faenza, divenuta quasi una dipendenza del suo Stato, che uno storico del tempo la chiama « camera delle duchesche genti », cioè ridotto, ricovero, o, come ora si direbbe, quartier generale (83).

La mancanza d'un documento decisivo che assegni con misura precisa e certa l'onor della giornata a ciascuno dei tre ordini di combattenti, — paesani, *huomini d'arme* del Visconti e genti del Manfredi, — ha lasciato nascere una questione storica, che diventò poi calda e lunga disputa, alimentata da una tenace rivalità tra Forlì e Faenza. — Il sentimento municipale è una forza nobile e feconda, ma alla condizione che sia giudiziosamente diretto e tenuto nei limiti. In quella disputa li varcò. I Forlivesi, a detta di scrittori faentini, avrebbero attribuito ai soldati del Visconti una parte di quella « gloria » che fu tutta degli abitatori di Val Lamone. Non è molto, uno studioso, il Metelli, ricordando non senza passione quella disputa (84), si lamentava che il Muratori, seguendo Matteo dei Griffoni, il quale aveva attinto agli storici forlivesi, annoverasse tra i vincitori di quella giornata i soldati di Filippo Maria.

Dovunque però abbia attinto le notizie Matteo de' Griffoni, l'averlo seguito il Muratori gli comunica la maggior autorevolezza che si possa desiderare.

Per i fatti accennati e per le testimonianze che restano, non si può dubitare che alla battaglia di Val Lamone del 1425 i ducheschi avesser parte; anzi s'ha a credere che ci avessero una gran parte. Così si spiega come il Cobelli chiami semplicemente « gente del duca de Milano » l'esercito che vinse le bande dei Fiorentini. « Eodem milesimo », 1425, « la gente del duca de Milano c'erano a li stancie se redussero e se messero tucti insieme e cavalcaro con quello esercito in Val de Lamone e apicioro facti d'arme con li genti de' fiorentini, per modo che la gente de' fiorentini foro rotti e sfracassati; de le quali genti et exercito fiorentini erano persone cinque milia tra a piè e a cavallo » (85).

Il Giulini, con maggior giustizia, attribuisce il merito della vittoria non meno alle genti del paese che a quelle del Visconti. Il Piccinino e Oddo, scrive quello storico, vedevano il pericolo e le difficoltà (ciò è notato da tutti gli scrittori che parlano di

quella battaglia) di muovere, accampare e schierare un esercito in quella rigida stagione: « pure dovettero ubbidire, ma giunti nella Valle di Lamone, ivi, parte dai Faesani nemici, e parte dalle Genti Ducali furono battuti e sconfitti » (86).

Il Graziani, per una svista (forse per una lacuna lasciata nel manoscritto) narra che alla battaglia di Val Lamone il Piccinino fu ucciso, invece di dire che fu fatto prigioniero. A parte però questo errore (troppo grosso perchè si possa attribuire a ignoranza), il suo racconto è notevole per alcuni particolari, che fanno conoscere le circostanze che determinarono la sconfitta, la quale, per altro, sarebbe stata, anche senza di esse, inevitabile. Il Graziani, come il Cobelli, parla soltanto di gente del duca. « Ai dì 4 febraio in domenica vennero lettere e nuove in Perugia che il conte Oddo figliolo bastardo del signor Braccio da Montone e Nicolò Picinino da Perugia, soldato del comune di Fiorenza, i quali stando alle frontiere appresso ai nemici, gente del duca di Milano, et volevano far facto d'arme insieme se condussero in la valle de Lamone, che sta in Romagnia; et essendo el Castelano del ponte de un fiume che serra ditta Valle al soldo e provisionato del comuno de Fiorenza si se fidarono del ditto Castellano et passarono per el ditto ponte. El ditto Castellano con la condutta che esso avea, insieme con la gente del Duca, passarono denanze alle gente del conte Oddo e de Nicolò Picinino; per tanto che per rabia de forza ce furono tutti presi e morti. El ditto conte Oddo era giovenetto de forse 15 o 16 anni, ce fu morto, e similmente Nicolò Picinino, et specialmente tutti quelli che portavano la loro divisa; sì che ce morirono gran numero de cavalli e fanti a piè » (87).

Non si comprende bene (e lascia nella dubbiezza non soltanto la ragione, ma anche l'animo nostro) il fatto che siano stati uccisi « specialmente quelli che portavano la divisa » di Oddo e di Niccolò. La battaglia, a giudicar le cose con la conoscenza che abbiamo delle usanze di quelle guerre, si svolse in modo che il Piccinino, vero e unico comandante in capo, si trovò in tale situazione che deliberò di darsi prigioniero, e dichiarò di arrendersi alla colonna comandata (come vedremo più innanzi) da Rondanino e fratelli.

Ora, si stenta a credere che il Piccinino non si decidesse a tale resa se non dopo aver visto la strage de' suoi più fidi e dei più fidi di Oddo, perchè si sa che quei condottieri eran molto solleciti a darsi vinti quando la loro posizione si faceva difficile. Quella strage deve avere un'altra spiegazione. Se Oddo fu fatto ammazzare dal Piccinino (come tutti credettero in Italia), si capisce troppo bene che dovesse essere sparso non poco sangue nella lotta tra gli aggressori e i difensori del giovine figlio di Braccio.

Alla sconfitta patita in Val Lamone dalle genti della repubblica fiorentina, seguì, nello stesso anno 1425, quella di Anghiari. Venezia allora si destò: era tempo. Per questo, nel 1426 si spostò la guerra dalla Romagna al Veneto; ma negli anni successivi molti Parmigiani si trovarono di nuovo in Romagna. Nel procelloso 1434, anno in cui morì il signor Rondanino Róndani, vi comandava le truppe ducali Sagramoro da Parma, come si raccoglie dalle *Memorie* del Giulini e, anche meglio, da questo passo della cronaca del Cobelli: « L'anno 1434 adì primo de zenaro avendo mandato Antonio Hordelaffo a Lugo per la gente del duca de Milano, venni Sagramor capitano dal dicto duca: e con quelle genti el dicto signor Antonio Hordelaffo andò a Forlimpopolo con el dicto sussidio del Sacramor; e allora i foronpolise si rendirono » (88).

Chi consideri quante compagnie d'armati passarono in quei tempi da Parma in Romagna, dove « rappresentava in tutto le duchesche potenze » (89) il nostro Guido Torelli, al quale più tardi succedeva Sagramoro da Parma, deve necessariamente supporre che fossero dei nostri quelli almeno dei soldati ducheschi che portavano un nome di famiglia noto come casato di questa regione. Più logica, più ovvia, più inevitabile ipotesi di questa si stenterebbe a immaginare. Laggiù in Romagna, in quei torbidi, noi troviamo, per esempio, un *Del Becco*, che dànno per forlivese (90), ma che si faticherebbe troppo a credere non sia uno di quei Becchi che diedero il loro nome a una delle strade di Parma, cioè a quel *Borgo del Becco*, del quale, nell'anno 1882,

la nostra Amministrazione municipale fece un curioso palinsesto sostituendo all'antico nome quello di *Riccio da Parma.*

Resta memoria d'un dal Pozzo caposquadra del Piccinino in Romagna (91). Quello dev'essere uno dei nostri dal Pozzo. Ce n'era a Montecchio (92), a Parma, e, in maggior numero, a Casalmaggiore, tutti, forse, d'una sola casata. Più innanzi ne troveremo uno Rettore della SS. Trinità in Parma nel 1529. I dal Pozzo o dai Pozzi di Casalmaggiore, insieme con gli Araldi, i Róndani e i Bersani, erano una delle quattro famiglie patronali della vetusta parrocchiale del Castello di quella città (93).

Cronisti e storici concordemente raccontano che Rondanino de' Rondi (capostipite della famiglia che prese il patronimico di Rondanini o Rondinini) comandava la colonna che fece prigioniero il Piccinino alla battaglia di Val Lamone; e quello è certamente, e sarà facile dimostrarlo, il Rondanino de' Róndani di cui resta memoria nell' Archivio della mia famiglia e nella *Storia di Casalmaggiore* di Giovanni Romani (94).

È questo uno dei casi, tutt' altro che rari nel secolo XV, in cui un nome di persona indica in modo chiaro e non dubbio quello della famiglia. C' era questo Rondanino Róndani (o Rondinino Rondini, che è lo stesso) come c' era Torellino Torelli (95), Malatestino Malatesta (96), Boccaccino Boccaccio (97), Piattino Piatti (98), Rangoncino Rangoni (99), Girbellino Girbelli (100), Borrino Borri (101), Ponzino Ponzoni (102), Pazzino Pazzi (103), Sforzino Sforza (104) e cento altri.

Appunto dal diminutivo di quel nome di battesimo si vede che il Rondanino de' Róndani della storia di Casalmaggiore e il Rondinino de' Rondi degli storici faentini sono la stessa persona e che Rondi e Róndini sono lo stesso cognome. In fatti, se il casato fosse Rondi (e soltanto Rondi), il nome di persona diminutivo sarebbe necessariamente Rondino, e non Rondanino o Rondinino.

Questa identità di persona, così manifesta per la comunanza del nome e del cognome, ha poi varie altre prove non meno positive e dirette, come ora vedremo.

Necessariamente modesto sarà il risultato delle nostre ricerche, giacchè, in sostanza, non può esser altro che quello di

provare che c'è un buon soldato di più da annoverare tra i tanti e tanti che Parma diede alle infeconde guerre italiane del secolo XV, e che discende da lui l'illustre e fortunata famiglia Rondanini, della quale nessuno de' suoi lodatori (giunti un po' troppo tardi) ha mai conosciuto l'origine.

I Rondanini fanno la loro comparsa nella storia come famiglia di Faenza. Parli, dunque, pel primo il Tonduzzi il quale è, senza confronto, il più autorevole degli storici faentini.

Giulio Cesare Tonduzzi, arrivato col suo racconto alla battaglia di Val Lamone del 1425, dice addirittura che Rondinino vi s'immortalò: « s'immortalò Rondinino de Rondi da S. Giorgio, che fece prigioniero il Picinino, e dal quale hebbe poi origine in Faenza, e vltimamente in Roma, la famiglia Rõdinina nobilitata pochi anni sono, oltre i preggi più antichi, dalla sacra Porpora del Cardinale Paolo Emilio Vescovo d'Assisi ».

Perchè il Tonduzzi dice Rondinino « da S. Giorgio » ?

Due luoghi del circondario di Faenza si nominano da quel Santo: uno in Ceperano, l'altro in Vezzano. In quest'ultimo fissarono la loro dimora i Rondanini sin dal secolo XV, ed erano perciò una delle antiche famiglie di quel luogo, e forse la più cospicua, quando Giulio Cesare Tonduzzi (nato nel 1617, morto nel 1673) scriveva le *Istorie di Faenza*.

Il Righi, ne' suoi *Annali di Faenza*, ripete il racconto del Tonduzzi; poi, citando le *Cronache dei RR. PP. Domenicani*, cioè una *Cronaca di Faenza*, scritta nella prima metà del secolo XVII e che va sotto il nome del Padre Recuperato Recuperati (il quale copiò ogni cosa da Gregorio Zuccolo), aggiunge che il Piccinino si riscattò sborsando a Rondanino cinquecento scudi; anzi, come si legge nell'originale dello Zuccolo, ottocento.

Anche l'accennata cronaca fa discendere i Rondanini da quel venturiero. Nessuno scrittore serio si sforza di attribuire a quella famiglia un'origine più antica o più illustre (105). « Colui della Valle », scrive il cronista, « che fece prigione Nicolò, si chiamava per sopranome Rondanino dal quale poi son discesi i Rondanini che sono in Faenza. Condusse Rondanino Nicolò a

Faenza e lo diede in potestà al signor Guidantonio Manfredi, il quale, poichè per opera di Nicolò prigioniero, era di nuovo tornato amico a' Firentini, volse che Rondanino si contentasse di 500 scudi di taglia, che li fece dare a Nicolò, et esso si contentò volontieri in gratia del suo Signore. Mentre che Nicolò stette prigione, nel ragionare col sig Guidantonio, hebbe così buone persuasive et allegò così efficaci e vive ragioni che l' indusse a lasciare la servitù del Duca et accostarsi a quella de' Firentini » (106).

Il cronista, scrivendo quando i Rondanini dimoravano in San Giorgio da due secoli, cioè quando già da dugento anni erano « della Valle », usa tale indicazione anche per Rondanino, senza riflettere che non poteva essere « della Valle » un venturiero del principio del Quattrocento che portava un nome notissimo in una parte del ducato di Milano, e così nuovo in Romagna che egli stesso, l'autor della cronaca, lo tiene senz' altro per un soprannome.

Quando però scrive che Rondanino diede Niccolò in potestà del Manfredi, è certamente nel vero. I « capitanei guerrae » fatti prigionieri, spettavano, come s' è detto più volte, al Comune o al principe che aveva assoldato l' esercito che li aveva presi, salvo, forse, convenzioni speciali. I due comandanti in capo dell'esercito mandato da Firenze contro le genti di Filippo Maria e di Guidazzo, erano, al principio del 1425, Niccolò Piccinino e Oddo figlio di Braccio di Montone; ma Oddo era rimasto morto sul campo, onde i due prigionieri di maggior pregio e di maggior prezzo in quella giornata furono Niccolò Piccinino e suo figlio Francesco, appartenenti, secondo il diritto comune, a quei due belligeranti.

Rimase Niccolò al Manfredi, che lo trattò con ogni riguardo, mentre il giovine Francesco fu mandato al duca, che lo cacciò « in una stretta prigione in Milano » (107).

Come e perchè toccasse Niccolò a Guidazzo, e Francesco al duca, poco ci preme di sapere. Che il duca chiedesse per sè quel giovine con la speranza d'esercitare uno spietato potere sull'animo del padre, si può credere, ma non si può asserire. La coscienza di Filippo Maria era una voragine buia. Qui non s' ha a notare

che una cosa sola, cioè che l'aver Rondanino consegnato al Manfredi Niccolò prigioniero, non vuol dire che Rondanino fosse un suddito di quel Signore; anzi non vuol neppur dire che fosse al suo servizio. Il « capitaneus guerrae » fu consegnato dal condottiero Rondanino a quello dei due principi belligeranti che si trovava sul luogo dov'era stata combattuta la battaglia. Rondanino seguiva, per così dire, la procedura normale. Fu *consegnato*, e non *ceduto*, perchè il Piccinino, — quantunque non si potesse senza ingiustizia negare un premio al valoroso che lo aveva preso in battaglia, — spettava per diritto ai belligeranti.

È chiaro che il cronista congettura, erroneamente, che Rondanino fosse al servizio del Manfredi dal fatto che questo condottiero diede il Piccinino in potere di quel Signore. Ma il nome lombardo-parmense di quel condottiero dice chiaramente ch'egli apparteneva all'esercito visconteo.

Si ignora se il Piccinino, il quale voleva guadagnare il Manfredi alla causa de'Fiorentini, cominciasse l'opera sua lavorando, come si dice, il venturiero Rondanino con lusinghe e insinuazioni. La cosa è verisimile perchè in quel tempo di tregua, i due guerrieri si dovevano trovar insieme di frequente, Rondanino disoccupato, e Niccolò « in una libera pregione », come scrive Poggio Bracciolini, cioè in cortese custodia del Signor di Faenza. Creditore l'uno (moralmente, se non per diritto), debitore l'altro d'un riscatto, — che si doveva fissare con criteri piuttosto diplomatici che militari e col beneplacito del Manfredi, — avevano delle buoni ragioni di tenersi visti.

Quando, in proposito di tale riscatto, il cronista racconta che Rondanino « si contentò volontieri » di cinquecento scudi, dice cosa evidentemente verissima, e forse senza conoscerne la ragione legale.

Per noi è chiaro che Rondanino si contentò volentieri, perchè, a rigore, non avrebbe avuto diritto neppure a quella somma, quantunque il Piccinino ne valesse una molto maggiore di cinquecento, e anche di ottocento scudi.

Abbia o non abbia avuto parte Rondanino nella evoluzione politica, come si direbbe oggi, del Signor Manfredi, il fatto è, che, nonostante la recente vittoria di Val Lamone, alla quale

avevano certamente contribuito le genti di Filippo Maria, il Signor di Faenza lasciò bruscamente l'alleanza del duca; liberò il Piccinino, fissando un premio per Rondanino, e si dichiarò amico di Firenze, a cui quest'amicizia parve la promessa sicura d'un trionfo.

Un popolo che si trovi fra una recente sconfitta e una nuova minaccia, accoglie con facile e pericolosa fiducia ogni più piccolo favore della fortuna (108). Veramente, il Manfredi passò alla parte della repubblica con tanta prestezza e in atteggiamento così energico, che non a tutti parvero illusi i Fiorentini se si abbandonarono a grandi speranze. Guidazzo, non cessava soltanto d'essere un nemico di Firenze; ne diveniva amico e alleato, e condottiero in quel territorio dove le genti del Visconti si tenevano, poco prima, come in casa propria.

Il primo di febbraio 1425 Guid' Antonio Manfredi aveva combattuto contro la repubblica; il 5 di aprile, già soldato dei Fiorentini, apriva le ostilità contro il Visconti sfidando Cecco da Montagnana. « Eodem milesimo », 1425, « adì cinque d'abrile Guidazzo dei Manfredi Signor de Faencia si fece soldato de' fiorentini, e mandò a disfidare Secco da Montagnana capitano del duca di Milano » (109).

Qualche mese dopo il Piccinino ritentò la fortuna delle armi, e si trovò di nuovo contro il nostro Guido Torelli, che lo vinse ad Anghiari il 9 d' ottobre.

Dopo questa sconfitta il Piccinino passò al servizio del duca, che lo accolse a braccia aperte con pubbliche onoranze addirittura iperboliche.

Gli avvenimenti posteriori non hanno alcuna relazione col nostro argomento, tranne il fatto, già notato, che nel 1434, anno in cui morì il signor Rondanino Róndani, molti dei nostri si trovavano in Romagna nell'esercito di cui era capitano Sagramoro da Parma.

Comparso sulla scena degli avvenimenti nel 1425, donde era venuto e quali immediati discendenti lasciò Rondanino?

Il Crollalanza asserisce senz'altro che la famiglia di Rondanino era originaria di Milano. Non indica la fonte di tale no-

tizia, ma il modo come la dà, dimostra che egli la tiene per sicura, e veramente, soltanto quel che s' è raccontato delle spedizioni militari fatte per conto di Filippo Maria, basterebbe a provare che il paese d'origine di Rondanino faceva parte del ducato di Milano. Più innanzi sarà anche precisato il posto da cui Rondanino partì per la guerra di Romagna alla testa di una colonna viscontea. Si vedrà allora che, oriundo lombardo e cittadino di Parma, Rondanino aveva interessi e diritti nel territorio di Casalmaggiore e nel parmense e appartiene, dirò così, non meno alla destra che alla sinistra sponda del Po.

Quando si formò il casato Rondanini, la famiglia Róndani era già antica e non senza storia. Prima forse del Dugento aveva dato il suo nome a una terra in prossimità di Piacenza (*le Cassine dei Rondani*) (110), e, non si sa in qual secolo, a una villa padana che ancor lo conserva (*Mezzano de' Róndani*) (111). Nè era rimasta estranea alla gloriosa « Concordia » della *Prima Lega Lombarda.*

La villa, quasi suburbana di Casalmaggiore, alla quale i Ròndani avevano dato il loro nome, andò soggetta, per uno spostamento del Po, a strane vicende, lentissime forse, ma, a ogni modo, grandiose e terribili. Separata dal territorio lombardo, divenne isola, mentre altre terre erano divorate dal fiume, e si chiamò, non più *Villa,* ma *Mezzano*, nome che nel medio evo si dava agl' isoloni padani. Col tempo, seguitando sempre lo spostamento del fiume verso Casalmaggiore, e la corrosione della sponda sinistra, e la formazione di terreni alluvionali nella parte destra, quell' isolone venne allungando i suoi grandi bracci di sabbia verso la riva parmense, alla quale finalmente si afferrò e si unì poi indissolubilmente. La famiglia che aveva dato il suo nome a quella terra, ne seguì le sorti e, insieme con essa, nel secolo XIV divenne parmense. Il primo della famiglia che ebbe la cittadinanza di Parma, fu il *nobilis et inclitus vir Giliolus f. Aristei* (112), ricchissimo e ottimo gentiluomo, benemerito degl' infelici e dei diseredati.

Ecco perchè dicevo dianzi che Rondanino non è meno lombardo che parmense.

Che fosse di questi paesi, anzi di questa famiglia, il ventu-

riero Rondanino che nel 1425, insieme con tanti Lombardi e tanti Parmigiani, si trovava in Romagna al servizio del duca di Milano, sarebbe una presunzione facile e sicura anche quando di quel condottiero non si sapesse altro che il nome. La famiglia Róndani è la sola in cui s' incontri quel nome di battesimo. Dove questa famiglia non era conosciuta, quel nome doveva parere strano; poteva parere un soprannome, come parve infatti all'autore della cronaca detta dei Domenicani.

Era invece un nome di persona caratteristico della famiglia. Un *Rondanus de Rondanis* figura come testimonio in un atto che si conserva nell'Archivio della mia casa, del 1443. Un altro Atto (not. Gio. Pezzali, 1504), di cui in questo stesso Archivio è rimasta un'antica copia, comincia con le parole: *Dominus Bartolomaemus de Rondanis f. q. D. Rondanini.* Il compianto cav. Enrico Scarabelli Zunti m' indicava un documento del 1513 dal quale si raccoglie che in quell'anno viveva in Parma un *Leonardus Rondani f. q. Rondanini.* Il signor *Rondanino de' Rondani*, che forma l'argomento di questo piccolo studio, impose a a uno de' suoi figli il suo proprio nome, tanta era nella famiglia la tenerezza per questo *Rondanino* (113).

Così della famiglia restò nome speciale, suo e non altro che suo, in modo che anche da solo poteva indicare il casato nei paesi dove la famiglia era conosciuta, appunto come indicavano rispettivamente un casato i nomi, già ricordati, di *Torellino, Pazzino, Malatestino, Sforzino* ecc.

E il cognome? Chi disse al Tonduzzi che Rondanino era de' Rondi? Quello storico serio e prudente scrive questo cognome senza mostrare la più piccola incertezza. Dove l'ha trovato? E dove si trovava quel cognome, o uno simile, nel secolo XV?

Quel cognome e alcuni altri simili, i quali erano tutti un solo casato, si trovavano qua e solamente qua, cioè a Parma, a Piacenza, a Cremona, a Casalmaggiore, al Mezzano de' Róndani; in somma in questa parte del ducato di Milano dalla quale erano partiti tanti e tanti uomini d'arme per le guerre di Romagna.

E perchè il Tonduzzi scrive *Rondi* e non *Rondini*?

Anche a questa domanda si può rispondere definitivamente.

Non voglio neanche far valere il fatto glottologico della caduta dell'ultima sillaba in un nome proprio sdrucciolo. C'è ben altro. Proprio quando il Tonduzzi attendeva alla sua opera, viveva qui in Parma un signor Giovanni Róndani, che si sottoscriveva indifferentemente Rondini e Rondi. Resta nell'Archivio della mia famiglia un foglio di ricevute tutte di sua mano (a. 1665 - 1666), nel quale si vedono i *Rondini* e i *Rondi* alla distanza di pochi centimetri gli uni dagli altri.

Nè questo è il solo documento in cui si legga *Rondi* invece di *Rondani*. Nell'Archivio della mia famiglia, a c. 2 della Filza III che contiene: « Sacerdoti Róndani che hanno goduto Benefizi di patronato della loro famiglia », si legge sotto la data del 27 febbraio 1654: « Ottenne il d. Benefizio don Marco Ricciardi per consenso del sig. Cornelio de Rondi ». Di questo Cornelio *de Rondi* è più sotto ricordata due volte la figlia, e tutt'e due volte col cognome, scritto chiaramente, *Rondani*: « Sig. Teresa M. Rondani del fu Cornelio »; e a c. 8 dell'accennata Filza (a. 1648-9) lo stesso Cornelio è detto Rondani e non *de Rondi;* altra prova, se ce ne fosse bisogno, che Rondi e Rondani sono lo stesso casato.

Ora, essendo manifesto, anche indipendentemente da prove documentali, che Rondi e Rondini sono lo stesso casato, nasce naturalmente la curiosità di sapere come al Tonduzzi riuscì di conoscere quel cognome.

Lo trovò in qualche vecchia cronaca? O s'ha a credere che glielo facesse conoscere, firmandosi Rondi, Giovanni Róndani o Cornelio, dianzi nominati o qualcun altro della famiglia? Aveva conoscenze a Parma il Tonduzzi? Forse potrebbe rispondere qualche studioso di Faenza. A ogni modo, è presumibile che i Rondanini fossero ancora, nel secolo XVII, in relazione coi Róndani. I rapporti tra i Róndani di Parma e i Rondanini di Faenza furono abbastanza stretti e frequenti sino alla fine del Cinquecento, nel qual secolo fu ribadita la parentela con un matrimonio e con la nomina d'un Rondanini alla parrocchiale del Mezzano de' Róndani, come si vedrà più innanzi. Considerando questi fatti e la lunga permanenza, sullo scorcio del secolo XVI, di monsignor Andrea Rondanini a Cremona e a Casalmaggiore, non si può credere che

nel secolo successivo le due famiglie avessero dimenticato i loro vincoli di sangue. Al Tonduzzi, dunque, può aver comunicato la notizia di quel cognome così qualcuno della famiglia di Parma come qualche suo conoscente della famiglia di Faenza, se pure il Tonduzzi ebbe tale notizia da persone e non da istrumenti o da cronache.

Comunque però il Tonduzzi venisse a conoscere il casato di quel condottiero, l'avere il Rondanino degli storici faentini e quello dell'Archivio Róndani e della storia di Casalmaggiore, comune il nome (e un nome *caratteristico*, non usato che in una sola famiglia); comune il cognome, e comune la patria (chiamiamo pur così il ducato di Milano) pare che basti a provare l'identità della persona.

Ma c'è di più. Tutti i fatti conosciuti e i documenti che furon trovati, aventi qualche relazione con l'origine della famiglia Rondanini, confermano quell'identità, sulla quale, per controprova, nessun fatto, nessun documento getta la più tenue ombra d'un dubbio.

Rispetto ai documenti di quella famiglia, vanno attentamente notati questi tre fatti: — 1.° che nell'*Archivio di Stato* di Parma non si trova dei Rondanini neppur il nome; — e la ragione è che i discendenti di Rondanino divennero e restarono famiglia di Faenza, e non ebbero più relazioni a Parma se non con la loro famiglia originaria: — 2.° Che, appunto per questo, nel solo Archivio Róndani si conservarono le più antiche memorie dei Rondanini: — 3.° Che a Faenza tali memorie non risalgono oltre al Quattrocento, cioè al tempo in cui Rondanino era condottiero in Romagna al soldo di Filippo Maria.

Ricorderò brevemente le cose più importanti che formano il compimento di questa dimostrazione, la quale, del resto, si può considerare come già fatta interamente con le notizie degli storici.

Il 16 aprile del 1425, Giovanni de' Róndani detto Bariano, figlio del fu Pellegrino, oriundo di Casalmaggiore, con istrumento di Giovanni de Arigoni notaio di Cremona, fondò nella chiesa di San Giovanni Battista in Casalmaggiore il *Beneficio di San*

Biagio, disponendo che dopo la sua morte il diritto patronale fosse esercitato dai tre seniori della sua *casa o progenie*, non che dai discendenti di Rondanino e Francesco de' Róndani fratelli (114).

Nove anni dopo, con Atto rogato in Parma dal notaio De Ruberiis, si provvede alla tutela dei tre minorenni Bartolomeo, Zaccaria e Rondanino figli di Rondanino de' Róndani (115). Dallo stesso Atto, citato dal Pezzana come documento dell'Archivio Róndani (116), si raccoglie che Rondanino padre aveva due fratelli: Bartolomeo (già morto nel '34, e di cui restava la vedova, che fu presente a quell'Atto), e Francesco nominato dianzi, vivente in quell'anno 1434.

Dato, e concesso, che questo Rondanino de' Róndani e il Rondanino de' Rondi degli storici faentini siano la stessa persona, l'Atto De Ruberiis del 28 maggio 1434 ci fa ragionevolmente supporre che Rondanino morisse in uno degl'innumerevoli combattimenti che contristarono in quegli anni le terre di Romagna, dove il duca teneva, come s'è visto, un esercito sotto il comando di Sagramoro da Parma (117).

L'Atto De Ruberiis, rivelandoci l'esistenza di due fratelli di Rondanino, comunica una seria credibilità a una notizia che abbiamo da tutt'altra fonte. Il Calegari, a cui non prestiamo fede quando, nella sua *Cronica di Brassichella*, ci racconta la presura del conte Lando, merita d'esser attentamente ascoltato quando parla della battaglia del 1425, perchè questa volta accenna a documenti; non li cita, ma asserisce d'averli visti e letti. e tutti gli devon credere, e noi più degli altri, perchè i documenti visti da lui trovano una conferma nell'Atto De Ruberiis.

Dice, dunque il Calegari d'aver *veduti et letti istrumenti pubblici*, dai quali si raccoglie che *Rondanino et fratelli* riscossero la taglia di cinquecento scudi d'oro da Niccolò Piccinino *havendolo essi fatto prigione in battaglia.*

La notizia data dal Calegari, che Rondanino aveva fratelli che in quella battaglia combatterono al suo fianco, è confermata dallo Zuccolo, il quale specifica un atto che dissiperebbe ogni ombra di dubbio, se un'ombra di dubbio potessero lasciare l'istrumento de Ruberiis e la cronaca del Calegari. L'atto ac-

cennato dallo Zuccolo è un compromesso tra Rondanino e i suoi fratelli per la divisione della taglia (118).

Non si può, dunque, dubitare che tutt' e tre i fratelli si trovavano alla guerra che il duca di Milano faceva ai Fiorentini in Romagna, e che erano tutt' e tre nella medesima colonna, di cui Rondanino era il comandante.

Ora, tornando alla fondazione del *Beneficio di San Biagio*, del 1425, è curioso a notarsi che Bariano de' Róndani chiami a esercitarne eventualmente il giuspatronato i DISCENDENTI di Rondanino e Francesco, e non questi due, i quali erano ancor vivi nel 1425, e camparono, come s' è visto, l'uno sino al 1434, l'altro oltre quell'anno.

Perchè?

La sola spiegazione possibile è anche la più facile, la più persuasiva e conclusiva. Quando Giovanni degli Arigoni rogava l'Atto di fondazione del Beneficio di San Biagio, Rondanino e Francesco erano, non solo assenti, ma (come soldati alla guerra) in prossimo e continuo pericolo della vita; anzi erano forse creduti già morti, laggiù in Romagna, dove era affluita tanta milizia parmense e lombarda, dove due mesi prima della fondazione di quel Beneficio era stata combattuta la grossa battaglia in cui Niccolò Piccinino era stato fatto prigioniero da *Rondanino et fratelli*.

In quanto poi all'altro fratello di Rondanino, Bartolomeo, si capisce benissimo come Bariano non lo ricordi. Se non aveva prole, come pare, e si trovava anche lui alla guerra di Romagna, è naturale che Bariano non lo nomini, appunto perchè egli non contempla questi suoi congiunti adulti, ma soltanto i loro *discendenti*.

Un altro fatto. — Quando il cardinale Carlo Borromeo fu eletto arcivescovo di Milano (a. 1565), l'Ordine ricchissimo e potente degli Umiliati era fatto segno ad accuse gravi, sicchè l'arcivescovo deliberò di riformarlo. Molti dei Preposti dell'Ordine, forse tutti, si prepararono a render vani, con ogni mezzo, gl'intendimenti del Borromeo. Tre di loro congiurarono e nell'Ordine

stesso trovarono un sicario, il sacerdote Girolamo Donati soprannominato *Farina*, che si mostrò disposto e pronto ad assassinar l'arcivescovo. Questo era solito di pregare un'ora ogni giorno dopo l'avvemaria, in un oratorio del palazzo arcivescovile insieme con la sua famiglia e parecchi fedeli. In quell'oratorio, presso la porta, in abito secolare, s'appostò il *Farina* con un *archibugio a rota*, carico d'una palla e d'alcuni *quadretti*, la sera del 26 ottobre 1569, e quando i devoti, infervorati avevano cominciato a cantare, avanzatosi tanto da non essere più che a pochi pa si dal cardinale, gli sparò un'archibugiata nella schiena.

All'improvvisa detonazione tutti trasalirono e s'alzarono in piedi; ma il Cardinale, tranquillo e sereno, comandò che si finisse la preghiera. Così il *Farina* potè allontanarsi non inseguito, non molestato. Fu preso poi molti mesi dopo, e giustiziato co' suoi complici il 28 luglio 1570.

Ritiratosi il cardinale nel suo appartamento, si trovò che l'urto della palla era stato attenuato di tanto dai gravi paramenti che, non una vera ferita, ma solo una circoscritta contusione aveva prodotto nel punto colpito; forte contusione, però, di cui il Borromeo portò il segno fin che visse. In altre parti, i paramenti eran rimasti bucati dai *quadretti*. Il *rocchetto* che San Carlo indossava quella sera, *pervenne alle mani del Cardinale Sfondrato di Cremona, che fu poi papa Gregorio XIV* (119).

Ho voluto ricordare questo mancato assassinio (miracolosamente mancato), non solo perchè il lettore abbia presenti al pensiero le difficoltà e i pericoli che dovevano affrontare quelli che prestavano l'opera loro nella riforma degli Umiliati, ma anche perchè il racconto di quell'attentato ci conduce a vedere insieme uniti i due illustri nomi di Carlo Borromeo e Niccolò Sfondrati; ci conduce da Milano a Cremona, che era, per così dire, il quartier generale dei bellicosi Umiliati (120).

Il cardinal Borromeo, che conosceva molto bene tutti i preti e i frati della sua diocesi (così dice un suo biografo), e il vescovo di Cremona, Sfondrati, che conosceva forse non meno quelli della sua, non trovarono, in tanto numero di religiosi, un uomo che, a lor giudizio, fosse atto e adatto a prendere autorevolmente ed

efficacemente possesso della casa centrale degli Umiliati di Sant'Abbondio in Cremona (121).

La missione era difficile, delicata, pericolosissima; richiedeva in chi doveva compierla, una conoscenza sicura, diretta o indiretta, dei luoghi e delle persone, e un certo ascendente sull'animo dei nemici e un ascendente anche maggiore sui colleghi, i quali dovevano, all'occasione, dargli risolutamente aiuto.

L'autorità ecclesiastica, che ebbe sempre la mano felice nello scegliere gli uomini e nel metterli a posto, doveva far questa scelta, così ardua e urgente, con perfetta ponderatezza. Nè si può credere che non fosse prudentissima quando si pensa che la studiarono e deliberarono tre grandi sapienti: San Carlo Borromeo, il vescovo Sfondrati e Pio V (Ghislieri). Nè forse fu estraneo a quel geloso lavoro di selezione il cardinale di Santa Prassede.

Ora, se non ci fosse una spiegazione chiara, che è suggerita appunto dall'argomento di cui ci occupiamo, si resterebbe storditi di maraviglia vedendo che quell'ardita e laboriosa missione fu affidata a un Andrea Rondanini, che era allora un oscuro chierico di Faenza.

Dell'opera di Andrea Rondanini nella diocesi di Cremona parlano, tra gli altri storici, Giovanni Romani e G. C. Tonduzzi. Il Tonduzzi anzi racconta, non so con qual fondamento, che il Rondanini fu mandato da Pio V al vescovo Sfondrati perchè lo « aiutasse per rimovere alcuni popoli di quelle parti da certi errori e ridurli alla vera via della salute ». Aggiunge che faticò « cinque anni prima che sortisse l' intento », e che ritornò lodatissimo a Roma, dove morì poco dopo e dove fu sepolto in Santa Maria della Minerva (122).

Più interessanti particolari mi comunicava con squisita gentilezza l' egregio erudito don Domenico Bergamaschi parroco di Drizzena (Piadena), il quale ha già pronta per le stampe un'opera su Niccolò Sfondrati, che sarà, senza dubbio, un importante e opportuno contributo alla storia ecclesiastica del secolo XVI.

Copio fedelmente da una sua preziosa lettera dell' 11 maggio 1895. « San Carlo Borromeo, con atto del 28 giugno 1597, a

rogito del Not. Giacomo Vitali per mezzo di Mons. Rondanini chierico di Faenza, dottore in utroque, Protonotario apostolico e Vicario Generale di Mons. Vescovo Nicolò Sfondrati, come esecutore delle lettere apostoliche di Sua Santità e nella sua qualità di sotto delegato del Cardinale di S. Prassede, prendeva possesso della Casa Centrale degli Umiliati (o meglio Humiliandi) di S. Abbondio di Cremona ».

« Il Rondanini (che dal Papa era stato esonerato dall'obbligo della residenza, come risulta da una lettera autografa esistente nel mio archivio privato di certo Pozzi, agente allora a Roma del prefato Sfondrati), avendo trovato una forte opposizione in quella presa di possesso da parte dei ribelli Umiliati, dovette ricorrere al braccio secolare, che gli fu prestato da Andrea Pallavicino allora bargello del Pretore di Cremona ».

Pare strano che a domare gli Umiliati in quella Cremona dove, nel 1567, San Carlo, autorizzato dalla Santa Sede, aveva dovuto presiedere in persona un Capitolo per far eleggere a Generale di quei renitenti un uomo degno (123), fosse chiamato da una città della Romagna codesto chierico Andrea Rondanini, il quale veniva a tale scopo esonerato dall'obbligo di risiedere a Faenza e investito di poteri straordinarî con triplice promozione, di grado, d'ufficio, di titolo.

Possibile che in tutta la diocesi di Milano, in tutta quella di Cremona il Borromeo e lo Sfondrati non avessero trovato un uomo adatto a sostenere la dura lotta contro gli Umiliati di Sant' Abbondio ?

Non si sa che il Rondanini avesse mostrato attitudini o qualità personali specialissime per esser eletto a far la parte che fece. È invece ricordata dagli storici codesta delegazione come il maggior onore e la più alta prova di fiducia ch'egli ottenesse da' suoi superiori.

Ma, data la parentela di mons. Andrea Rondanini coi Róndani, numerosi ancora nella diocesi di Cremona, e sempre in alto grado (124), tale delegazione, che in nessun altro modo si spiegherebbe, si spiega invece benissimo. L'uomo prescelto tra tanti apparteneva a una famiglia di Faenza, ma originaria della diocesi cremonese, dove aveva lasciato i suoi agnati riveriti e

potenti per tradizioni, per aderenze e per ricchezze e che forse si trovavano in una condizione privilegiata rispetto all'Ordine degli Umiliati essendo una delle loro antiche case fondata nella Villa dei Róndani (125).

Alla permanenza di mons. Rondanini nel territorio di Cremona, permanenza operosa anche per le sue visite alle chiese di quella diocesi, si associa un fatto, piccolo in sè, ma che ne spiega un altro che per noi dev' essere oggetto d'attenzione e di studio.

Lo stemma dei Rondanini, prima che mons. Andrea fosse mandato a Cremona a metter in atto la riforma degli Umiliati, era d'azzurro alla fascia (talvolta, forse, *alla banda*) d'argento caricata di tre rondini in piedi, con due crivelli d'oro, l'uno nel capo, l'altro nella punta.

Dopo il ritorno di mons. Andrea da Cremona si nota in quello scudo un curioso cambiamento. Non è più d'azzurro, ma inquartato di rosso e di verde, precisamente come quello che fu dipinto unito a quello dei Róndani nella sagrestia di Fossa Caprara, presso Casalmaggiore, come vedremo più innanzi. Anche nello stemma così modificato restano al posto di prima i due crivelli d'oro (126).

Tali crivelli accennano, non si sa a quale parentela con qualcuno dei Crivelli, che erano numerosissimi nello Stato di Milano, mentre nessuno di loro prese mai dimora a Faenza. Del resto, lo stemma è parlante e conserva il suo segno d'origine, cioè le tre rondini, allusive al casato, mentre invece subisce un'alterazione lo stemma dei Crivelli. Tutte le famiglie Crivelli portano nello scudo un crivello solo, mentre i Rondanini ne portano due. È evidente che s' è alterato lo stemma cognatizio. Dicevo che il segno d'origine dello stemma parlante dei Rondanini sono le tre rondini: ora aggiungo che lo è pure della famiglia Róndani, di cui lo stemma era, ed è tuttavia, d'argento accompagnato da tre rondini in piedi al naturale. Era la sola famiglia italiana nel secolo XV che portasse tre rondini nello scudo (127).

Nonostante che sia così facile e sicuro lo sceverare nello stemma Rondanini il segno d'origine da quello posteriormente aggiunto, non mancò a quella famiglia qualche infelice lodatore che ne fece un ramo dei Crivelli.

Le famiglie nobili furono argomento (specialmente nei secoli XVII e XVIII) d' iperboliche adulazioni, come furon fatte segno a canzonature micidiali, a quelle canzonature che il genio ironico del Parini fece salire ad altezze epiche. Dove spiegarono più ardore i lodatori cortigianeschi e i satirici sarcastici fu nelle ricerche e nelle rivelazioni genealogiche.

Era naturale che la presenza dei due crivelli d'oro nell'arme dei Rondanini (i quali erano anche ricchissimi) eccitasse la fantasia di qualche zelante e magari interessato genealogista a glorificare l'origine di quella famiglia facendone un ramo di quella stirpe dei Crivelli che, tra tanti uomini insigni, aveva dato alla cristianità un pontefice: Urbano III (a. 1185).

Veramente, questa asserita provenienza dei Rondanini non fu mai presa sul serio da nessuna persona sensata essendo troppo facile capire e troppo noto a chi abbia studiato gli elementi dell'araldica, che in uno stemma *parlante* che presenti più figure, quella che segna l'origine dello scudo, è la figura allusiva al nome della famiglia che lo porta. Il casato Rondanini, anzi il solo nome dello stipite Rondanino, bastava a escludere l'ipotesi che il segno più importante, il segno originario, fossero i due crivelli, i quali, come dicevo dianzi, rappresentano un'alterazione subìta dall'arme da cui derivano.

Che un ramo dei Crivelli modificasse lo stemma della famiglia per distinguersi da altri rami, non è credibile, e se il fatto fosse vero, sarebbe anche noto. Ma quand'anche si volesse presumere questo fatto, non si potrebbe in nessun modo supporre, anzi non si saprebbe neanche immaginare, che una famiglia la quale portava uno de' più antichi e illustri nomi d'Italia, volesse perderlo per assumerne un altro, coniato a posta, e perciò oscuro, o almeno senza storia.

Non si sa, e forse non si saprà mai, come e quando s'imparentasse coi Crivelli quel ramo dei Róndani al quale appartiene Rondanino. Basta però la semplice lettura delle nostre storie del

periodo visconteo per vedere quanto spesso dovevan essere in rapporti tra loro gli uomini di condizione civile nel ducato di Milano, specialmente quelli che avevano uffici pubblici; quanto frequenti erano i trasferimenti di persone e famiglie; quanti Parmigiani al servizio dei Visconti avevano stanza a Milano, a Pavia e in altri luoghi della regione lombarda. Che qualcuno dei Róndani, che erano molti, fosse in relazione con qualcuno dei Crivelli, che eran pure numerosissimi nello Stato di Milano, si può supporre senza esitazione. Un Franchino Crivelli di Milano era podestà di Parma nel 1391, e lo era di nuovo nel 1403 (128). In Cremona, nel 1402, aveva un'alta carica Giorgio Crivelli (129). Nel 1491, in un memorabile capitolo di Umiliati in San Michele di Parma, si trovarono insieme Iacobinus de Cribellis e Benedictus de Rondina (130).

Ma se d'una parentela tra le due famiglie non si può dubitare, resta incerto il tempo e il modo in cui tale parentela fu contratta; e perciò non si sa quando entrassero i crivelli d'oro nello stemma che prima portava soltanto tre rondini. Quest'aggiunta può essere anteriore al 1425 (anno in cui fa la sua comparsa nella storia il signor Rondanino), ma può anche essere posteriore. Conviene osservare in proposito che la famiglia Rondanini non pare che fosse molto rigida nel conservare inalterata la sua arme. Dei tre stemmi rondaniniani che conosco io, uno è d'azzurro alla banda d'argento; un altro, invece della banda, ha la fascia (131) e il terzo è inquartato di rosso e di verde.

Voglio ammettere che la differenza tra i due primi possa essere soltanto apparente. Un artista poco pratico d'araldica e, bisogna aggiungere, poco amico della geometria, può aver dipinto o scolpito questa zona un po' a caso, senza sapere che orizzontale è una cosa e diagonale è un'altra. Ma il mutamento che si nota nel terzo stemma è così grave che non si può credere nè un errore nè un capriccio.

E se non fu nè l'uno nè l'altro, che cosa fu? Donde venne codesta sostituzione d'un nuovo *campo* all'antico?

Si può rispondere anche a questa domanda. L'origine di tale cambiamento si deve cercare nelle pezze d'uno stemma che si vede nella sagrestia della chiesa di Fossa Caprara presso Casal

maggiore. Copio fedelmente quel che ne scrive il Romani: « Fra i parrochi più distinti, che coprirono questa parrocchia, si possono reputare i seguenti i cui nomi e stemmi di famiglia furono conservati nella Sagrestia di detta chiesa dipinti sopra le pareti della medesima ».

« Giambattista Rondani, antica e cospicua famiglia di Casalmaggiore, i cui antenati diedero il nome alla villa de' Rondani o Mezzano de' Rondani, ora attaccato alla sponda parmense. Al disopra del suo stemma è segnato l'anno 1532; ed ai fianchi del medesimo le parole abbreviate — Io. Bap. Rond. Rect. — Lo scudo dello stemma è diviso in quattro campi: nel primo superiore a mano destra a fondo giallo dominano due mazze in croce, e sull' inferiore quattro scacchi, due rossi e due verdi. A mano destra (132) il campo superiore ed inferiore separati da fascia rossa comprendono sopra fondo bianco due rondini nel primo ed una nel secondo » (133).

È evidente che lo stemma dei Rondanini, dopo la dimora di monsignor Andrea nella diocesi di Cremona nella seconda metà del secolo XVI, è *inquartato di rosso e di verde*, appunto per quegli *scacchi rossi e verdi*, che si vedono nello scudo descritto dal Romani.

La parentela contratta coi Crivelli (certo nell'alta Italia) da quel ramo de' Róndani al quale appartiene il signor Rondanino, non ha lasciato, per quanto si sa, altro segno che quei due vagli d'oro nello scudo dei Rondanini. La famiglia Crivelli restò estranea alla storia di Faenza.

Ma, come mi scriveva l'esimio e compianto ingegner Liverani, quei due vagli lucenti e appariscenti fecero impressione sulla fantasia del popolo, il quale, esercitando l'antico e intangibile suo diritto di dare a modo suo un nome alle cose nuove, e magari anche alle vecchie, volle talvolta indicare i Rondanini col nome di quel segno araldico. Non sorse per questo il nome dei Crivelli, ignoto a quel popolo, ma invece venne su il nome dialettale. *Vaglio* in dialetto romagnolo si dice *tramazz*, e *Tramazzoni* il popolo chiamò i Rondanini, o, più verisimilmente, quelli dei Rondanini che conducevano squadre.

Tale soprannome, che non è altro che un nome dei dialetti

romagnoli malamente e grossolanamente italianizzato, corrisponde perfettamente a quelli dati dal nostro popolo alle squadre comandate rispettivamente dai Sanvitali, dai Pallavicini e dai Terzi: quei dal *sanguinaccio* (biroldo), quei dalle *pappardelle*, e quei dalle *balzane* (134).

Così Dante, volendo far sentire l'umile e felice vivere degli antichi Fiorentini, tolse dalla lingua del popolo l'espressione, bellissima nella sua volgarità, con cui accenna a *Porta Peruzza* e all'illustre famiglia che le aveva dato il suo nome:

Nel piccol cerchio s' entrava per porta,
Che si nomava da quei della Pera.

Nemmeno in Romagna il volgare soprannome *Tramazzoni* potè prevalere al patronimico assunto dalla discendenza di Rondanino e rimastole nella storia. Rondanini e Rondinini si chiamarono a Faenza e a Roma i discendenti di quel venturiero. Tuttavia il cognome d'origine (Rondini o Rondi) non si spense così presto in quella discendenza; anzi dev'esser durato non breve tempo, insieme con quel patronimico, e la gente e forse la famiglia stessa usarono l'uno e l'altro indifferentemente.

C'inducono ad accogliere con pieno assenso questa opinione due storici, lontani l'uno dall'altro di tempo e di luogo, ma ugualmente autorevoli: il Tonduzzi, il quale, come uomo che parli di cosa nota, dice senz'altro che Rondanino era *de Rondi*, e il Rietstap, che, nella sua classica opera *Armorial générale*, scrivendo: Rondanini *ou* Rondini e, più giù, Rondini, *v.* Rondanini, dà come indubitabile che i Rondini e i Rondanini sono una sola e medesima schiatta.

A queste due testimonianze ne possiamo aggiungere una terza, anteriore a quella del Rietstap, posteriore a quella del Tonduzzi. In una lettera del principio del 1800, la quale figura in una Decisione della Sacra Rota Romana dell'8 febbraio 1805, *Coram Rusconi*, un amico del marchese Giuseppe Rondinini scrive appunto Rondini e non Rondinini. Nè queste tre possono essere le sole testimonianze del fatto che Rondini e Rondinini sono lo stesso casato. Tale fatto doveva esser noto a molti, specialmente alle persone istruite, e a quelli che conoscevan meglio quell' insigne famiglia.

Ma di tutti i fatti che dimostrano l'antica parentela dei Rondanini coi Rondani, i più notevoli sono certamente questi due: un matrimonio che la ribadisce (alla fine del secolo XV o al principio del successivo), e la nomina d'un Rondanini alla Parrocchiale del Mezzano dei Rondani, che stringe maggiormente e, quasi direi, riconsacra quei vincoli di sangue e di amicizia.

Di questi due fatti si ha notizia chiara e certa da un documento originale dell'Archivio Róndani, cioè da una Bolla di Clemente VII che ha la data di Bologna 1529 (135).

Nella Bolla si legge che Giovanni Róndani Sacerdote, Rettore del Mezzano de' Róndani e Beneficiato della SS. Trinità di Parma, rinunzia alla Parrocchiale e al Benefizio di S. Giacomo eretto nella chiesa della Trinità.

Tale rinunzia è fatta dal Sacerdote Giovanni Róndani, per mezzo d'uno speciale Procuratore, — che è Francesco Maria de' Rondanini laico parmense, — nelle mani di Clemente VII.

Il Pontefice ingiunge ai Vescovi di Feltre e di Castellamare e al Vicario Generale del Vescovo di Parma di conferire la detta Parrocchia e il detto Benefizio a Tommaso de' Rondanini prete parmense e nipote *ex sorore* del rinunziante.

Ma siccome della Parrocchia e del Benefizio il patronato attivo e passivo appartiene alla famiglia Róndani, che lo esercita per mezzo de' suoi tre seniori, unitamente al Parroco di Colorno per la Parrocchia, e al Rettore della SS. Trinità pel Benefizio (*ut illa nulli conferri nec per aliquem obtineri possint nisi de familia et de genere Fundatoris*), così il Pontefice, ingiungendo che siano conferiti i due Benefizî a Tommaso Rondanini, mette la condizione che il Procuratore Francesco Maria de' Rondanini ottenga l'espresso consenso dei tre patroni: Anton Maria, Girolamo e Giovanni de' Róndani, e dei due sacerdoti Girolamo Teocaldi, Arciprete di Santa Maria di Colorno, e Gian Giacomo dal Pozzo, Rettore della SS. Trinità.

Per prevenire ogni contestazione e togliere ogni dubbio circa la validità di questa collazione, si deroga, non solo alle costituzioni pontificie, ma, per questa volta, anche alle condizioni espresse in fondazione della Parrocchia e del Benefizio, tanto che la surrogazione si dovrebbe avere per valida anche quando Tom-

maso non fosse della famiglia e stirpe del fondatore e non avesse altre qualità richieste in fondazione.

Si vede che codesto don Tommaso Rondanini è tenuto sì e no per uno della casata Róndani. Ora questa incertezza non ci sarebbe se i due Rondanini menzionati nella Bolla di Clemente VII come parmigiani, appartenessero a un ramo della casata che si fosse formato e fosse rimasto sempre a Parma. Il dubbio che Tommaso sia o non sia *illorum de Rundanis* non può nascere che dal fatto che quei due appartengano a una famiglia Rondanini venuta da fuori e diventata, o piuttosto ridiventata, parmigiana, forse in seguito al matrimonio da cui nacque Tommaso Rondanini.

Ma più notevole e molto curioso il fatto che Tommaso, il quale nel 1529 è costantemente chiamato de' Rondanini, è invece ricordato chiaramente e ripetutamente col casato Róndani nei documenti che riguardano la nomina del suo successore Giambattista Róndani e che si conservano tra gli Atti di Cristoforo della Torre nell'*Archivio Notarile Provinciale di Parma*. V. Rog. 1 novembre 1556: « Presentazione di don G. B. de' Róndani alla chiesa del Mezzano dei Róndani per la morte di Tommaso de' Róndani, ultimo ed immediato Rettore della detta chiesa ».

Anche in una Nota scritta alla fine del secolo XVIII o al principio del XIX (Archivio Róndani; Filza III, c. 8) si legge Tommaso *Róndani*; col qual cognome pare che l'autor della Nota faccia entrare, o rientrare, nella famiglia patronale quel « sacerdote parmense », mentre invece, nella Nota stessa, lo esclude espressamente dalla casata asserendo che non è *de familia et genere fundatoris*.

Bisogna sapere che alla fine del secolo XVII e al principio del XVIII alcune famiglie dei Mezzani e di paesi limitrofi (Sacca, Copermio, Coenzo) assunsero il casato Róndani, il qual fatto è notato anche dal Ianelli (136). Non è credibile però, che l'esistenza di quelle famiglie che avevano comune il nome con quella del fondatore, ma che erano estranee alla sua casata, abbia tratto in inganno l'autore della Nota, perchè, quando egli scriveva quelle parole, il fatto che alcune famiglie avevano assunto quel nome rinunziando al loro proprio, era troppo recente, e non si può

supporre che lo ignorasse. Nè, certo, poteva ignorare che la famiglia patronale, quando egli scriveva quella Nota, era rappresentata, com' è anche oggi, da un solo ramo, non legato di parentela con quelle famiglie. Conoscendo queste cose, doveva anche sapere che quando Tommaso (ch'egli chiama Róndani, ma che era realmente dei Rondanini) reggeva la Parrocchia del Mezzano, appartenevano alla famiglia del fondatore tutti quelli che ne portavano il cognome, e che di conseguenza chiamandolo Róndani non lo può escludere dalla casata. Nel secolo XVI poteva certamente nascere il dubbio se Tommaso Rondanini fosse o no *de familia et genere fundatoris*. Un tal dubbio, per altro, non ci sarebbe stato se quell'aspirante alla Parrocchia del Mezzano de' Róndani e al Benefizio di S. Giacomo si fosse chiamato Tommaso Róndani. Nel 1529 quel dubbio fu possibile, fu ragionevole, appunto perchè quel ramo dei Rondanini al quale appartengono Tommaso e Francesco Maria, non si era formato qui, ma era venuto da fuori. Quei due, potremmo anche aggiungere, venivano da Faenza, dove era rimasta una parte della discendenza di Rondanino Róndani. Appunto per questo, appunto perchè l'autore della Nota ha avuto da documenti o dalla tradizione la notizia che quel sacerdote è venuto da fuori, asserisce che non è *de familia et genere fundatoris*.

A ogni modo, resta vero e manifesto che Tommaso Rondanini non era soltanto ritornato nel paese di cui era oriundo, ma era, per dir così, rientrato nella sua famiglia originaria.

Dove più su ho rilevato (ciò che, del resto, era già evidente) che Rondi e Rondini sono lo stesso cognome, avrei dovuto soggiungere che l'autore della *Cronaca di Brisighella*, che abbiamo già incontrato due volte nelle nostre ricerche, non dice, come si trova nel Tonduzzi, che *Rondanino* era *de Rondi*: lo chiama invece *Rondanino di Fosco*.

Il Calegari, che scrisse la sua cronachetta poco meno d'un secolo e mezzo dopo la battaglia di Val Lamone del 1425, è da considerarsi, come tanti altri scrittori suoi simili, per un tardo, distratto, fantastico, ma non trascurabile testimonio storico.

Insieme con molti eruditi rigorosi e circospetti, l'Italia ebbe non pochi autori di storie e biografie, i quali, non contenti alla semplice narrazione delle cose certe, gonfiarono e infronzolarono i loro racconti con l'infausto aiuto d'una fantasia eccitabile e feconda, lasciando agli studiosi venturi il còmpito d'esercitare un'incresciosa e malagevole critica di epurazione.

Se nei romanzi storici, i quali ci avverton subito con lo stesso loro appellativo che non sono altro che liberi racconti di fatti reali e di casi immaginari, non è sempre facile sceverare questi da quelli, figurarsi la difficoltà d'una tal distinzione quando il libro, pur volendo essere una storia sincera, racconta nello stesso modo le cose certe, le supposte e le inventate.

I più di codesti scrittori sono uomini rispettabilissimi, narratori bene intenzionati. La loro menzogna è piena di buona fede, perchè dipende dall'applicazione del loro metodo, che, solo per intenderci, chiameremo *critico*. Codesto loro metodo consiste nella libertà, nel diritto, anzi nel dovere di riempir le lacune con quello che ad essi pare verisimile e credibile.

Se codesti autori avessero voluto fare semplicemente dei romanzi o dei poemi senza badar più che tanto ai documenti e alle tradizioni, non meriterebbero l'attenzione degli studiosi serî; ma invece hanno voluto fare delle vere storie, e, compresi della gravità del loro ministero, si sono preparati (sia pure a modo loro) a esercitarlo leggendo cronache e istrumenti, che poi andarono perduti, e raccogliendo tradizioni che non sono arrivate a noi che nei loro scritti. I loro libri divengono in tal modo un'eco di voci spente, ma troppo spesso un'eco che altera stranamente i suoni che ripete. Il torto di questi scrittori è l'orrore che sentono pei racconti incompleti: l'*orrore del vuoto*. Vogliono che la loro narrazione sia intera, particolareggiata, sicura, a ogni costo. Non raramente, pur troppo, simili narrazioni sono offerte e accettate, anche oggi, come testimonianze e prove. Nelle discussioni su fatti non accertati, sugli allacciamenti genealogici, su nomi, cognomi e soprannomi non ancora sicuramente decifrati ed interpretati, si sente talvolta desiderare e domandare un *libro stampato*, il quale, esponendo chiaramente le cose, risolva le questioni. Negli uffici, e persino nelle contese giudiziali, si desidera il *libro*

stampato. Ma di libri stampati dove i fatti storici sono raccontati ordinatamente, chiaramente, minuziosamente, come se il libro fosse opera, non dico d'uno, ma di parecchi testimonî oculari, ce ne sono molti. A prenderli però alla lettera per farne il fondamento d'un giudizio, sono talvolta i più pericolosi. Non ciò che letteralmente dice il libro, ma è prezioso ciò che dal libro fa scaturire la critica.

Per dare un esempio senza uscire nè dalla cronaca del Calegari, nè dalla valle del Lamone, indicherò la cattura del conte Lando raccontata e descritta da quel cronista. Nessuno di quelli che vi si trovarono, ne seppe mai tanto.

Meno male quando gli errori si associano a fatti conosciuti, con la scorta dei quali si correggono facilmente, e magari sorridendo. Il Pungileoni, per esempio, che è uno di tali storici, e, senza dubbio uno dei più benemeriti, nelle sue *Memorie sul Correggio*, raccontando che l'Allegri nel 1520 sposò una giovinetta di diciassette anni, dà la notizia documentata che il padre della sposa, uomo d'arme, « morì in campo », e soggiunge lesto e sicuro: « alla famosa battaglia del Taro », senza riflettere che la figlia di quel guerriero nacque otto anni dopo quella storica giornata.

Eppure, anche con simili errori, codesti storici, ripeto, sono benemeriti, e i loro libri sono preziosi, nel modo però come è preziosa la roccia che nasconde qualche filo d'oro.

Verificare la presenza di quest'oro non è sempre difficile: la difficoltà sta nel farlo uscire metallo puro.

Tra le indicazioni che, per quanto inesatte, si posson presumere sostanzialmente veridiche, son degne di studio quelle che si riferiscono a nomi di luoghi, di persone, di famiglie. Il cronista può alterare, può sconciare i nomi propri e i soprannomi, massime se li trova scritti abbreviati, ma non li inventa mai di sana pianta.

Una di queste indicazioni, preziosissima pel nostro piccolo argomento, si trova nel Calegari, e si presenta (anzi possiam dire oramai: si *presentava*) sospetta e ribelle all'analisi della critica, perchè pareva che mancasse ogni modo di esaminarla e giudicarla con riscontri ben fondati. È appunto l'accennata indicazione della

supposta paternità di Rondanino. Questo venturiero *et fratelli* (Bartolomeo e Francesco, nomi che, a quanto pare, il Calegari ignora) son figli *di Fosco*, dice il cronista, il quale ed asserisce d'aver trovato notizia di loro e della taglia di cinquecento fiorini d'oro, che riscossero per la cattura del Conte Nicolò *havendolo essi fatto prigione in battaglia*.

Di codesto Fosco non si seppe mai nulla nè a Faenza nè a Parma, e questa assoluta ignoranza mi aveva già messo in sospetto contro questo nome, il quale, per giunta, appartiene all'alta latinità (e ci rammenta una bellissima ode d'Orazio) (136), quando l'esimio e compianto ing. Liverani, gentile quanto dotto, mi scrisse che Rondanino di Fosco doveva esser morto centenario. Pensai che il Rondanino di cui il Liverani aveva trovato memoria, fosse Rondanino il giovine e che perciò si dovesse leggere *Rondanino di Rondanino di Fosco*, dato, ben inteso, che il *di Fosco* indicasse la paternità, del che seguitai a dubitare.

E appunto perchè il dubbio era molto ragionevole, non potei fare a meno di domandarmi: — Se il *di Fosco* si riferisse anche a Rondanino il giovine e perciò non significasse la parternità, come si spiegherebbe? — E perchè il Tonduzzi, il quale conosceva con tanta sicurezza il cognome di quel venturiero, non dice nulla di codesto Fosco?

E restai lì aspettando una risposta dal caso.

Scrive, così tra il serio e il faceto, Enrico Mürger: Se confidate fermamente nel caso (bisogna rendergli questa giustizia), non resterete delusi.

E fu proprio il caso che, non è molto, mi portò sotto gli occhi il nome di G. B. Róndani (sec. XVI) di Fossa Caprara villa suburbana di Casalmaggiore. Questo *di Fossa* mi condusse istantaneamente a interpretare e correggere il *di Fosco* del Calegari. Ma, non fidandomi in modo assoluto nè di me nè del caso, volli sentire il giudizio di monsignor Antonio Parazzi, cioè il più autorevole giudizio ch'io potessi desiderare.

Sappia il lettore che quel santo uomo, vecchio e sofferente, volle andare a posta a Fossa Caprara, per rintracciare le antiche memorie che avessero per me qualche interesse, e pensi che, non molto dopo, quel benemerito studioso e insigne cittadino mancò

ai fratelli amatissimi e ai nipoti, dei quali era lo spirito tutelare, e alla città, di cui era vanto e decoro, e agli amici, ai quali generosamente dispensava il suo sapere. Pensi alla gratitudine e alla reverenza che gli professai e che professo alla sua memoria, e comprenderà la commozione che provo ricordando quell'uomo, per virtù e dottrina rarissimo. Il male di cui soffriva da molto tempo, non valse ad allontanarlo da' suoi studi se non negli ultimi giorni. Esempio ammirabile anche nella fortezza.

Scrissi, dunque, al cav. Parazzi domandandogli se gli pareva che il Calegari avesse letto *Fosco* invece di *Fossa* negli strumenti antichi, che dice d'aver veduti.

Monsignor Parazzi doveva correggere una mia inesattezza, e il modo come lo fece, è un segno di più della sua sapiente gentilezza. Il cronista Calegari trovò certamente, non *Fosca* invece di *Fossa Caprara*, ma l'abbreviatura Fo-ca o Fos-ca donde l'equivoco, perdonabile a chi doveva ignorare persino l'esistenza di quella villa. Il Calegari scambiò l'indicazione del luogo d'origine con quella, non meno comune allora, della paternità.

Che il Calegari abbia trovato *Fo-Ca* o *Fos-Ca* ne' documenti ai quali accenna, è dimostrato dal fatto che tale abbreviatura, come mi scrisse il cav. Parazzi, si vede ancora incisa sul colonnotto che sostiene l'antica vasca battesimale nella chiesa di *Fossa Caprara*: CO-FO-CA. *Communio (?), Communitas (?), Columna (?) Fossae Caprariae.*

Bisogna sapere che la Fossa Caprara del secolo XV non era la modesta e romita villa dei nostri giorni. Alla curia di Fossa Caprara appartenevano le ville dipendenti di Casale de' Bellotti e di Roncadello e tre altre, ingoiate poi dal Po, cioè quella de' Ravanesi, di Gurgo e di Scurdo; e con Fossa Caprara doveva formare un territorio solo, come si vede a colpo d'occhio, l'antica villa dei Róndani, la quale, rimasta poi isola o Mezzano per un pezzo, s'attaccò più tardi alla sponda parmense.

Fossa Caprara era anche *castello con fortezza*, che *fu tirata giù dal Po* (137), ed era forse uno dei posti in cui si formavano corpi d'armati al servizio dei Visconti. Forse da quel castello uscì, sotto il comando di *Rondanino et fratelli* (Bartolomeo e Francesco), la colonna viscontea a cui era riservata la fortuna di vincere e far prigione uno dei più celebri condottieri d'Italia.

A ogni modo, quel franteso *di Fosco*, corretto ora e dichiarato, dissipa il dubbio, che unico avevamo lasciato dietro a noi nelle nostre modeste ricerche: anzi diventa una prova di più dell'identità di persona del Rondanino degli storici faentini e di quello della storia di Casalmaggiore. Rondanino de' Rondi di Fosco non è altro che Rondanino de' Rondani di *Fo-ca* o *Fos-ca*, cioè del ramo di Fosca Caprara, o della colonna di Fossa Caprara, perchè quell'indicazione *Fo-ca* o *Fos-ca* si può riferire ugualmente al comandante e alla colonna, e forse non meno alla colonna che al condottiero. Quella colonna, se mai, sarebbe rimasta così distinta dalle molte altre, che, poco prima o poco dopo o simultaneamente, dallo Stato di Milano passarono in Romagna.

Non intendo poi d'escludere la possibilità che il qui pro quo del *Fosco* sia da attribuirsi a qualche scrittore anteriore al Calegari; nè si potrebbe dire impossibile che Rondanino, arrivato in Romagna con la designazione *di Fos-ca*, fosse divenuto subito per tutti il signor Rondanino di Fosco e che egli e, per non lungo tempo, anche quelli de' suoi discendenti che si stabilirono in Romagna, si chiamasser così. Tali modificazioni di nomi furono frequentissime dal Dugento al Cinquecento. Di abbreviature che si sostituirono alle parole intere, e di stroppiature che soppiantarono, per così dire, le parole corrette, ce ne son tante (specialmente nella classe dei nomi propri di persona e di luogo e ne' cognomi) che c'è quasi da maravigliarsi che nessun dotto abbia ancor pensato di raccoglierle in un libro, che sarebbe un libro originale e curioso. La più famosa di tali abbreviature credo sia sempre quella di *Pottà* per *Potestà*.

> Scriveano i Modenesi abbrevïato
> Pottà per potestà sulle tabelle;
> Onde, per scherno, i Bolognesi allotta
> L'avean tra lor cognominato il Potta.

E Potta rimane in tutta *La Secchia rapita*. E nello stesso modo forse restò il *di Fosco*: non accettato però, anzi (cosa notevolissima) neppur ricordato nella severa storia del Tonduzzi, nella quale, invece, apparisce, rivendicando la verità, il cognome del fortunato condottiero.

E così abbiam trovato l'origine d'una famiglia italiana cospicua, se non grande, che ha lasciato nella storia qualche traccia del suo passaggio, e lasciò nella vita due cose di molto diversa consistenza: un forte patrimonio e un problema senza dati; cioè: donde le sia venuto il titolo marchionale, tutt'altro che antico (138).

Ma, arrivato a questa conclusione, nonostante ch'io provi un certo ristoro, simile a quello che gode chi si mette a sedere dopo una lunga e incomoda camminata, mi sento piuttosto mortificato che soddisfatto; non già perchè io creda che il risultato di queste ricerche sia così tenue da non meritare d'esser presentato negli *Atti* pubblici d'una *Deputazione di Storia patria* (nei quali ogni più modesto documento e la verificazione anche dei più piccoli fatti hanno diritto di trovar posto), ma perchè vedo d'aver occupato nel nostro *Archivio* uno spazio troppo maggior del bisogno con una monografia a cui potevo e dovevo misurare il posto con mano avara. Avrei così impiegato meglio una buona parte del tempo che ho speso a racimolare qua e là tante minute notizie, mentre quelle poche, chiare e sicure, che ci porge la storia di Faenza, dànno da sole una soluzione, anzi la soluzione, al nostro modesto quesito. Non è necessario d'essere nè critico, nè legale, nè erudito per veder subito che ad arrivare al nostro scopo bastava un semplice raffronto di dieci righe della Storia del Tonduzzi con altrettante dell'*Atto* con cui si provvede alla tutela dei figli di Rondanino Ròndani (139).

Quando un mio contradditore, fatto quel semplice raffronto, negherà che il Rondanino della Storia di Faenza e questo della Storia di Casalmaggiore siano una sola persona, e presenterà (se mai, ciò sarà necessario) un Rondanino che non sia della mia famiglia, vivente, anzi adulto, nel 1425, con un cognome affine, anzi equivalente a Rondi, con uno stemma portante tre rondinelle, allora si potrà discutere se il Rondanino che era condottiero al soldo di Filippo Maria Visconti, sia il suo o il mio.

Intanto, non ci può esser critica così fantastica, così capricciosa, così fuor di strada che si faccia lecito, senza una ra-

gione al mondo, di sdoppiare (permettetemi la parola) questo Rondanino, unico sino a prova in contrario.

Una critica che volesse negare questa identità di persona, — una critica che non volesse accettare questo Rondanino che in documenti sincroni si presenta con moglie, fratelli e figli, e con ascendenti che, sia pure modestamente, appartengono alla storia, — dovrebbe supporre, anzi dovrebbe asserire, che di quel Rondanino de' Rondi che è tanto celebrato nelle storie di Faenza, non si sa nulla, assolutamente nulla: nulla della sua famiglia, sebbene abbia il cognome portato dall' intera casata dei Róndani, conosciutissima nel Quattrocento nelle valli padane casalasca e parmense; nulla del suo nome, nonostante che sia un nome particolare e caratteristico di quella casata; nulla del suo paese, benchè si sappia che quel soldato apparteneva a un esercito che veniva da luoghi dove quella casata contava parecchi rami o *colonnelli* (110), e nulla finalmente del segno d'origine del suo stemma PARLANTE, quantunque sia (curiosa combinazione anche questa!) il segno araldico di quella casata, il suo antico, permanente, inalterato segno araldico, suo proprio, e solamente suo, allora come prima, allora come dopo.

ALBERTO RÓNDANI.

NOTE

I documenti conservati in casa mia riguardanti un venturiero del secolo XV che lasciò una discendenza storica, m'avrebbero imposto l'obbligo d'occuparmi di quell'uomo anche se non avesse nessuna relazione con la mia famiglia; nè c'è persona sensata che possa credere che questo studio sia per me un atto di vanità. La quale, se mai, innocua, anzi non inutile, resterebbe distinta da tantissime altre vanità, sciocche o moleste, o magari perniciose. Si pensi che faccia m'avrebbe fatto un collega a cui avessi proposto la trattazione di questo argomento adducendogli queste ragioni: che io lo conoscevo troppo bene, e che per me aveva un interesse che non poteva avere per un altro.

E veda chi ha testa se, anche volendo trasgredire quest'obbligo di studioso, mi sarei potuto sottrarre a quello, forse più delicato, di conservare, pubblicandole, alcune memorie domestiche, abbastanza degne, che in parte erano già state raccolte da' miei vecchi. Trascurando tale obbligo, che segno di stima avrei dato verso i miei maggiori, e che prova d'affetto verso i miei discendenti?

(1) Per questa data mi attengo all'Ammirato. II, 1019. — Cfr. Ariodante Fabretti: *Venturieri dell' Umbria.* Il Graziani racconta che la notizia della battaglia giunse a Perugia la mattina del giorno 4. « Ai dì 4 di febraio in domenica vennero lettere e nuove in Perugia che il conte Oddo figliolo bastardo del signor Braccio di Montone e Nicolò Picinino di Perugia, soldato del comune di Fiorenza, i quali stando alla frontiera appresso ai nemici, gente del duca di Milano, et volevano far facto d'arme insieme ecc. » — Graziani, *Cronaca di Perugia pubbl. da Ariodante Fabretti - Archivio Storico ital.*, *Tomo XVI*; *Parte Prima, p. 304. — Firenze, Vieusseux, 1850.*

La particolare indicazione del Graziani, « 4 di febbraio in domenica », e il racconto circostanziato della battaglia, ci persuadono ad accogliere senza

sospetto le notizie che ci dà e a ritenere quindi che sia caduto in errore Donatus Bossius, il quale nella sua *Chronica* dice che la battaglia avvenne il giorno 5. « Die quinto februarii Florentinorum exercitus in Valle lamoni funditur; multiq: milites in eo prelio cum Nicolao pizenino capiut ».

(2) Più spesso *Rondanini*. V. Decisioni della Sacra Rota romana. *Coram Rusconi*, 11 febbraio, 6 e 17 giugno 1803, 18 giugno 1804, e 8 febbraio 1805.

(3) Nato nel 1617, cardinale a ventisei anni, nel 1643; morto d'anni cinquantuno, nel 1668. « Fu sepolto nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva nella tomba dei Marchesi suoi antenati, dopo aver contribuito all'elezione di tre papi ». Moroni, LIX, p. 110. — Tonduzzi, *Storia di Faenza*, p. 30.

(4) Pel beato Bartolomeo, V. Tonduzzi, *Storia di Faenza*, p. 30. — La *Villa Rondanini* era non molto lontano dal luogo dove ora sorge la stazione della strada ferrata, tra Porta Pia e Porta San Lorenzo. V pianta della città di roma — delineata nell'anno mdcccxxx. *In Roma da Giac.° Antonelli al Corso alle Convertite. Num. 179*. B.

(5) In « *Documenti di Storia italiana. — Istorie fiorentine scritte da Giovanni Cavalcanti — con Illustrazioni. Firenze.* Tipografia all'Insegna di Dante, MDCCCXXXVIII ». I, p. 208. Lib. IV. Cap. 11.° Nota 3ª

(6) « Capti ferme super quinque equitum millia, nec minor peditum numerus; caedes nulla hominum fuit, impediti potius quam perfoderentur, sese tradebant ut sane qui affuere referunt neminem audisse occisum (mirum dictu!) in tanto certamine ». Muratori, *Rer. ital. XIX. Andreae Billii. Historia, pag. 103, col. 2ª B.*

(7) Pezzana, *St. di Parma, II, 125.*

(8) Giulini, *Contin. delle Memorie*, p. 379.

(9) Corio, « *St. di Milano* » - *Milano, Colombo*, 1856, II, *Parte V.ª p. 609*, e relativa *Nota 10ª*. — Cavalcanti. *Op. cit.*. p. 178 e segg.

(10) Corio. II, p. 61.

(11) Ricotti, *II, 119.*

(12) Muratori, *Annali*; *VIII*, p. 242. — Ricotti, II, 120.

(13) *Storia di Forlimpopoli*; *Parte prima*; *Lib. XXIV*; *p. 307 Parte seconda*; *IX, pag. 96* e *XXIV, p. 305.*

(14) Cobelli, *Cronaca*; p. 172.

(15) *Storia di Forlimpopoli*; *XXV, p. 310.*

(16) Cavalcanti; *Op. cit. Lib. III°, p. 113.*

(17) Cavalcanti; *Op. cit*, *Lib. Terzo*; *Cap. XI p 106. Nota 3*. — Matteo Villani; *Cap. 71.* — Sismondi; *Rep. Ital. Cap. 15°*, a. 1358. — Ammirato; *II, p. 589.* — Litta. *I Manfredi*

(18) Cobelli, *Cronaca*; p. 123.

(19) Matteo Villani, *Cap XLIII.*

(20) « Duos e Placentia natali solo Firmum arcessivit Bonjoannes, quorum alter archidiaconatu alter archipresbyteratu F ecclesiae auctu fuit Primus

est Matthaeus Rondana, qui vicarium opem Bonjoanni in pontifi atu praebuit, ac apud nos an. MCCCLX occubuit ». Catalanus, *De Ecclesia Firmana*; p. 217.

(21) Tonduzzi, *St. di Faenza*, p. 423.

(22) Ammirato; II, p. 589:

(23) Divisione delle prede; paga doppia; consegna dei prigionieri di guerra ecc.

« Exceptis veris stipendiariis equestribus partis adversae, quos consignare comuni praedicto minime teneantur, excepta ab exceptione praedicta persona capitanei guerrae.... Et insuper si contingeret aliquem seu aliquos ipsorum comestabilium per violentiam praeliando expugnare aliquam civitatem ... habere et tenere possint omnes res mobiles, quas invenient in ipsa tali terra; et etiam omnes homines et personas, quos ibi invenient habeant pro captivis etc. ». Ricotti, II, p. 544.

(24) Gio Andrea Calegari. *Cronaca di Brisighella e Val d'Amone*. In - *Scelta di Curiosità letterarie di Gaetano Romagnoli. Dispensa CXCVIII - Bologna. G. Romagnoli*. 1883. p. 49.

Una versione che soltanto in alcuni particolari è differente da quella che accettiamo, si ha dalla *Cronica di Bologna*. « In questo anno la Compagnia del Conte Lando fu sconfitta in Val di Lamone in Romagna del mese di Luglio il dì di San Jacopo, e fu sconfitta da i villani, e da Messere Alberghettino dei Manfredi da Faenza; e furono morti assai prodi uomini Baroni di Lamagna. Il Conte Lando fu ferito a morte, e fu portato in Bologna in casa de i Lambertini, e ivi fu medicato e guarì. La quale sconfitta fu intra il Castello dei Marati e le Scalelle. » — Muratori, *Rer. ital.* XVIII. p. 448. E.

In ultima analisi, anche questa versione viene a confutare la *Cronica* del Calegari, e viene a confutarla nel modo come la confutiamo noi, se non che il cronista cade in errore rispetto al nome di quel Manfredi che nel 1358, alla testa dei « villani », sconfisse il conte Lando. Non può essere nè Alberghetto, già morto nel 1339, nè Alberghettino, che fu decapitato il 18 novembre 1329. — Litta. *I Manfredi*. Tav. III.

Che nel riscatto del Piccinino entrasse, come mediatore o mallevadore, il conte Guido d'Urbino, è dato come certo nei *Commentarj* di Nero di Gino Capponi. — Muratori *Rer. ital.* XVIII. 1164. A.

V. in proposito il dotto e interessante volume del chiarissimo cav. Achille Lega Direttore dell'Archivio Notarile di Brisighella e Socio della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna.

Il volume, intitolato *Scritti varii*, consta in gran parte di monografie storiche. Delle due battaglie di Val Lamone si occupa non brevemente il Lega, a cui dobbiamo, per dirne una, la correzione d'un errore che riguarda il nome del conte Lando, che restava dubbio anche dopo la classica opera del Ricotti.

(25) Ai confini della Signoria dell'Ordelaffi « erano le potenze guelfe di Romagna, Alidosi, Malatesti, Manfredi ed i Conti di Conio, e il suocero guelfo, e amicissimo del nostro Comune », cioè di Firenze. — Cavalcanti; *Op. cit. III, 33.*

(26) Libro Secondo: Cap. I, p. 27.

(27) In principio, se si deve credere al Rosetti, la rivoluzione fu vinta « Lucrezia degli Alidosi Signori d'Imola, tutrice del figlio Tebaldo...... dovè tosto soffocare nel sangue una rivolta capitanata dalla cognata Caterina Ordelaffi moglie di Bartolomeo da Campo Fregoso ed appoggiata da Filippo Maria Visconti ». — Rosetti; Forlimpopoli; p. 23.

(28) Cavalcanti; *Op. cit.* VI; pagg. 41, 42 e 61.

(29) Pezzana; *St. di Parma*; II, p. 143.

(30) Id.; II, p 19. *Nota* 2.ª e pag. 191.

(31) Id.; I, p. 25.

(32) Id.; I, p. 26. *Nota* 26.ª.

(33) Id.; I, p. 35. *Nota* 36.ª. La *Cronaca di Bologna* (Muratori, XVIII, 423) dice che le barbute erano 2500, e che vi era *gran gente di pedoni, e da 4000 guastatori in su.*

(34) Pezzana; I, p. 35. *Nota* 36.ª. *Cron. nella Bibl. Palatina dal 1036 al 1619.*

(35) Id.; I, p. 43.

(36) Id.; I, p 44.

(37) Id.; I, 66. Tonduzzi. *Op. cit.* p. 426 e seg.

(38) Id.; I, 69 e 72.

(39) Id.; I, 69.

(40) Id.; I. 72-73.

(41) Corio; *Op. cit.*, 217.

(42) Pezzana; I, 74.

(43) Id.; I, 96

(44) Id.; I. 102.

(45) Id; I, 129.

(46) Id.; I. 129. *Nota* 54.ª. pag. 136 e 264.

(47) Id.; I, 198-201.

(48) Id.; I, 197.

(49) Id.; I, 208 e seg. p 210 (a. 1486) *Nota* 279

(50) Corio, II. 365.

(51) Pezzana I. 243

(52) Id; I, 253.

(53) Id.; I, 256

(54) Id; I, 276.

(55) Id.; I e *Appendice* 73

(56) Id.; II, 17.

(57) Id; II, 23.

(58) Id.; II. 29.

(59) Id.; II, 41.

(60) Id.; II, 45.

(61) Id.; II, 48

(62) Id.; II, 76.

(63) Id.; II, 143.

(64) Id.; II, 170.

(65) Osio. *Doc. Dipl.* II, N. LXIII. p. 119.

(66) Magenta, *I Visconti e gli Sforza* II, pag. 131. Così della Corte come da tutti i fedeli del duca, era considerato tanto prezioso il possesso di Casalmaggiore che quando nel 1427 il duca, che l'aveva perduto l'anno prima, lo ricuperò, Milano manifestò clamorosamente il suo « straordinari giubilo », e, per ordine della Corte, furon fatte processioni e celebrate feste solenni dall'Arcivescovo e dal Tribunale di Provvisione.

Il curioso è che a riacquistar Casalmaggiore al duca aveva potentemente contribuito quel Niccolò Piccinino che, due anni prima, combatteva per Firenze contro il Visconti e che, mentre era prigioniero di guerra di Guidantonio Manfredi alleato del duca, consigliava, come si vedrà, il Signore di Faenza ad abbandonare Filippo Maria e a prender servizio con la repubblica fiorentina.

Di questo riacquisto di Casalmaggiore del 1427 il duca fu così lieto che volle concedere ai Casalaschi parecchi notevoli privilegi. — Romani. *Storia di Casalmaggiore.* III 183 e 186.

(67) Pezzana, II, 237.

(68) Ammirato, II, 1010.

(69) Cap. VI, 43.

(70) Evidente reminiscenza del CXV dell'*Inferno* (*v. 74*): se non che Dante usa da par suo il traslato *pianta* in un periodo che è tutto una metafora:

Faccian le bestie fiesolane strame
Di lor medesme, e non tocchin la *pianta*,
Se alcuna sorge ancor dal lor letame,
In cui rivive la sementa ecc.

(71) p. 29.

(72) V. Cavalcanti, 64, Nota 4ª.

(73) Ammirato, II, 1013.

(74) Tonduzzi, 476.

(75) Pezzana, II, 238. Il Pezzana scrive che alla battaglia di Zagonara « rimasero prigione il Malatesta, morti Lodovico degli Obizzi da Lucca, Orso degli Orsini da Monte ritondo, ed altri assaissimi ».

Veramente, questo « assaissimi » dovrebbe riferirsi al numero dei prigionieri e non dei morti.

(76) Racconta il Cavalcanti (p. 101) che la notte precedente al 1° febbraio, giorno in cui Oddo fu ucciso, e restò prigioniero il Piccinino, questi, dormendo « ad un grandissimo fuoco », vide (in visione s' intende) un ignoto, che gli pronosticò la sconfitta. Intanto il « gentile damigello » Oddo si svegliò di soprassalto gridando disperatamente, spaventato da uno di quei sogni che a chi li faceva erano annunzio di prossima morte, secondo una credenza che troviamo nell'antichità classica e nel medioevo.

I racconti di questo genere son molti, e c' è chi li raccoglie con inten-

dimenti di studioso; e perciò io noto questo del Cavalcanti. La scienza forse dirà un giorno se si devono accettar per veri o relegare nel novero delle fole e delle allucinazioni. Ieri ne rideva; oggi non esclude da' suoi studi i fenomeni detti di *medianità*, *telepatia*, *divinazione del pensiero*, *oniromanzia*, *occultismo*, *chiaroveggenza* ecc. Domani forse li spiegherà.

(77) Ammirato, I, 1018.

(78) Cavalcanti, I, 121.

(79) Concordano gli storici nell'attribuire al Piccinino un vero dolore per l'ordine ricevuto di marciare verso le Scalelle. V. Muratori. *Commentarii di Nero di Gino Capponi. Rer. ital.* XVIII. *1163 e seg.*

(80) Fabretti, *Op. cit.* 290. — Ammirato, II, 599 e 658.

(81) Magenta. *I Visconti e gli Sforza*, II, 162.

(82) « Trovavasi al comando dell'armata Ducale in Romagna Guido Torello, il quale appunto sul principio d'Ottobre si avanzò in Toscana, dove alli nove di quel mese riportò un'altra solenne vittoria presso la terra d'Anghiari, dove battette l'esercito de' Fiorentini ». Giulini. *Continuaz delle Memorie* ecc. a. 1425, p. 389.

(83) Cavalcanti, *Op. cit.* III, *cap.* 17, p. 100. In altro luogo dice che Faenza era « il ricettacolo delle duchesche genti », p. 121.

(84) Antonio Metelli. *St. di Brisighella e Val Lamone.* Faenza. Conti. 1869. Ammirato. *Op. cit.* 1019

(85) Cobelli, *Op. cit.* 173.

(86) Giulini, *Contin. delle Memorie*, p. 388.

(87) Graziani, *Cronaca di Perugia pubb. da* Ariodante Fabretti. *Archivio Storico ital.* Tomo XVI. *Parte Prima. Firenze. Viesseux* 1850, p. 304.

(88) Cobelli, a. 1434 pag. 183.

(89) Cavalcanti, *Op. cit.* p. 153.

(90) Cobelli, *Op. cit.* a. 1426, pag. 177

(91) Id., *Op. cit.* p. 213 a. 1442.

(92) Pezzana, II, 292.

(93) Romani, *Storia di Casalmaggiore.* IX, 5.

(94) Id., *Op. cit.* IX, 54.

(95) Pezzana, II, 277.

(96) Cobelli. P. 77 e 82. — Mattei de Griffonibus. *Memoriale historicum. In Rer. ital.* XVIII. 142 C

(97) Francesco Arisi. *Cremona literata.* Parma; 1706, II, 308.

(98) Pezzana, IV, p. 356.

(99) Campi, *St. Eccl. di Piacenza.* II. 63. 2ª col.

(100) V. più innanzi, nelle *Note*, l'Atto con cui si provvede alla tutela dei figli di Rondanino Rondani

(101) Giulini, *Memorie della città di Milano* Parte IX. p. 65

(102) Fiammeno, *Storia di Castelleone*, *p. 15.*

(103) Litta, *I Pazzi. Tav.* III.

(104) Id., *Gli Sforza. Tav.* I.

(105) Tonduzzi. *St. di Faenza*, p. 426 e seg. e 477.

(106) L'eruditissimo e benemerito ingegnere Giuseppe Maria Liverani, mancato alla famiglia e alla sua Faenza il 21 luglio del 1898, a ottantun anno, ebbe la bontà di trascrivere per me dalla Cronaca detta del Recuperati i passi di cui potevo giovarmi. Alla sua somma gentilezza devo altre preziose notizie.

Gratissimo mi professo pure al reverendo don Antonio Verna, altro dottissimo studioso di Faenza, Bibliotecario di quella Municipale Egli mi ha usato la cortesia di riscontrare con l'originale, sulle bozze di stampa, i passi della Cronaca che ho citati, e di ridurre alla gennina lezione tutte quelle parole che avevo scritte con una *grafia* che non era precisamente quella del testo. E di ben altro gli sono grato e gli resterò riconoscente. Egli mi ha indicata l'origine, scoperta dal Valgimigli, della cronaca del Recuperati.

Don G. Marcello Valgimigli, non molto fortunato in vita e non abbastanza ricordato dopo la sua scomparsa, fu Bibliotecario della Municipale di Faenza per trentaquattro anni e lasciò, frutto di coscienziose ricerche e di prudente critica, una storia di Faenza. inedita, in 18 volumi Da questo ms. il reverendo don Verna, ha voluto copiare per me alcuni periodi che riguardano la cronaca detta dei Domenicani, e che per noi hanno uno speciale interesse.

« Quantunque abbiasi dal Mittarelli », lasciò scritto il Valgimigli, « che il concittadino nostro Recuperato dei Recuperati, dal medesimo detto (ignorasi con quanta ragione) dell'Ordine dei Predicatori, *Confecit ms. historiam urbis Faventine, quae asserratur in Bibliotheca ejusdem Conventus* etc. etc. ciò tuttavia non vuolsi accogliere per vero, chè la cronaca lasciata da colui, null'altro si è, se non una fedelissima copia di quella di Gregorio Zuccolo, conforme ad affermare ci autorizza più d'un esemplare di essa da noi avuto fra mani e con tutta accuratezza collazionato, solo vuolsi tenere per certo essere da un anonimo frate domenicano continuata la cronaca del Zuccolo che va sotto il nome del Recuperati e che termina all'anno 1608, conducendola fino al 1636 ».

(107) Poggio Bracciolini, p. 146. Ricotti, II, 514. — Nicolò fu condotto a Faenza, scrive il Bracciolini, dove, « havendo prima al Manfredi obbligato la fede di non partirsi senza licenza, stette quasi quattro mesi in una libera pregione, nel qual tempo non solo interamente osservò la data fede, ma (senza spaventarsi punto del pericolo, ch'egli correva insieme col figliuolo, che da Guidoantonio era stato mandato a Filippo, e da lui tenuto in una stretta pregione in Milano). si mise ad esercitar l'animo di Guidoantonio ».

(108) Machiavelli. *St fior.* IV, p. 23 dell'Ed. di Milano. — Ammirato, II. 1019.

(109) Cobelli. *Op. cit.* pag. 173.

(110) Campi. *St. Eccl. di Piacenza.* II, p. 135, col. 1.ª.

(111) La formazione e le vicende delle tre ville parmensi che conservano

il nome di Mezzani (Mezzano *Superiore*, Mezzano *Inferiore* e Mezzano *de' Róndani*), meriterebbero una monografia a parte; ma qui conviene contentarsi d'una modestissima *Nota*.

Nei secoli XIII, XIV e XV, e forse anche in secoli anteriori, si dava il nome di *Mezzani* agl'isoloni del Po, non rari in quei tempi. L'Affò crede che si cominciasse a usare tal nome dopo il 1297 (a), e può essere. A ogni modo, è provato da documenti che *Mezzano* come nome di luogo era usato anche prima, e molto prima, di quell'anno. Una terra chiamata Mezzano è ricordata in un documento dell' 892, edito nel nostro *Archivio* dagli onorandi colleghi Arciprete Tononi e Mons. Piacenza (b). D'un altro Mezzano resta memoria in un documento del 1135 (c). Sin dall' 891 esisteva un luogo denominato *Meziana* (d), che era un'isola e si trovava in quella diocesi cremonese dove le grosse isole (padane, s'intende) si chiamavano indistintamente *Mezzani*. Nel territorio cremonese esisteva anche un Mezzano *de Batalea* nel 1258 (e).

Le isole del Po si formano, d'ordinario, cominciando da un banco di sabbia o di terra, il quale, se è piccolo, come è spesse volte, si chiama, nel nostro dialetto, *ballottèn*. Per le popolazioni della riviera padana di questa regione, *ballottèn* ha un significato chiaro e preciso, come tutte le parole coniate e usate per indicare una cosa speciale e solamente quella. Per le popolazioni non rivierasche, *ballottèn* non basta; bisogna dire *ballottèn d' Po* (*di Po*).

Il Malaspina traduce *isolotto*, non essendoci in italiano un nome che corrisponda a quello. La ragione del non esserci un tal nome nella lingua, è manifesta: nelle altre parti d'Italia non c'è il nome perchè non c'è la cosa: questi nuclei, che nel Po dànno origine talvolta a vasti territori, negli altri fiumi d'Italia, o non si formano o non hanno così notevoli effetti, e perciò non si è sentito il bisogno di battezzarli con un nome particolare.

Isolotto da un'idea troppo grande della cosa, perchè veramente si chiamano *ballottèn* le isolette di trenta o quaranta ari o poco più.

Non sempre il *ballottèn* è un nucleo formatosi dopo una piena o una alluvione; può anche essere l'avanzo d'un'isola, che, corrosa dall'acqua, si sia ridotta a quella misura, come può essere un terreno staccatosi da una riva o spostato da una corrente, o rimasto al suo posto, ma, o girato da un ramo vivo del fiume, o separato dalla sponda da uno di quei rami morti che si chiamano lanche.

Comunque le isole del Po si formino, a queste terre non si dà più da gran tempo il nome di *Mezzani*, rimasto ad alcune ville. È anche vero, per altro, che da gran tempo non avvengono più nel seno del Po e sulle sue

(a) *Storia di Parma*. IV. 93. Romani. *Dell'antico corso de' fiumi Po Oglio ed Ada*. Casalmaggiore, Bizzarri, 1818, p. 31.
(b) Vol VII. a 1898.
(c) Giulini, *Mem. - Ed* del 1760, vol. V. p. 320
(d) Muratori. *Antiq*. II. p 981.
(e) *Codese dipl. Cremonae*. I, p. 302 N. 703.

rive quei grandi mutamenti per i quali scomparivano intere ville e ne sorgevano delle nuove.

Basta posare gli occhi sulla carta topografica della nostra valle padana per veder subito come i torrenti che scendono dal nostro Appennino debbano spingere pesantemente la massa del fiume contro la sponda lombarda, la quale non ha corsi d'acqua da opporre ai nostri e non può esser difesa che da opere artificiali, che ora si costruiscono con vera scienza e con grandi mezzi, ma che alcuni secoli addietro, o non si facevano o si facevano troppo inferiori al bisogno.

Ad allargare sempre più il territorio parmense sul Po, cioè a portare la sponda parmense sempre più innanzi con successive accessioni, contribuì anche, e non poco, la materia (terra e sabbia), che nei nostri torrenti è abbondantissima nelle piene.

Quanto si sia in tal modo guadagnato sul fiume a danno del territorio lombardo, si misura facilmente osservando la distanza a cui restano ora dal Po quei paesi nostri che col loro nome attestano d'essere stati al confluente d'un torrente col fiume: Colorno (caput Lurni), Copermio (caput Parmae), Coenzo (caput Entiae), Coltaro (caput Tari). Questi nomi e quello di *Po vecchio,* dato a una parte di Sacca e del Mezzano de' Róndani, non più vicinissima al Po, indicano quale era in altri tempi il corso del fiume.

Ora, per poco che si pensi alle condizioni idrografiche della valle del Po da Piacenza a Guastalla, si comprende quanto facilmente si dovessero formare nel medioevo quelle grandi isole che furon dette *Mezzani,* e quanto vasti e mutevoli fossero allora i terreni alluvionali del Po.

Sin dall' 880 i terreni d'alluvione e le isole del Po in prossimità della sponda parmense furono concessi al vescovado di Parma da Carlo il Grosso. Tale concessione fu poi rinnovata da Ottone III nel 973 e da Enrico VI nel 1195. Una parte di queste ricchezze aleatorie (*Ripam Padi, ripaticum et insulas in Pado*) restò ai vescovi di Parma sino al 1763, e sino a quell'anno due delle tre ville parmensi denominate *Mezzani,* si chiamarono *Mezzani del Vescovo* (a).

Oggi questi due Mezzani si chiamano, l' uno Superiore o *di Sopra,* l'altro Inferiore o *di Sotto.* Il Superiore è di formazione molto antica, e pare che sia d'origine insulare. L' Inferiore si formò molto dopo, come accessione al primo. Allora, scrive il Romani, la sponda colornese si avanzò tanto che il Po corse per lungo tempo « tra la ripa parmense formata dai due predetti Mezzani Superiore ed Inferiore », e la ripa casalasca costituita dai territori della villa de' Róndani, di Fossacaprara e di Roncadello (b).

(a) Ughelli; *It. sac.* II, 174. Affò; III. 13. Romani; Op. cit. 34.

(b) Romani, *Dell'antico corso del Po Oglio ed Ada.* pagg. 30, 31 e 40.

« Quando adunque il Po si aprì un varco in mezzo alle campagne di fronte a Casalmaggiore e Fossacaprara la parte troncata verso ponente rimase intercetta tra due alvei, nella cui corrente inferiore trovavasi posta la

Il Mezzano de' Róndani, dunque, non fu in origine nè una terra d'alluvione, nè un'isola, nè, tanto meno, un *ballottèn*. Era un'antica villa del Lombardo, la quale (non si sa con precisione nè quando nè come) venne separata da quel territorio e diventò, prima un'isola, poi, attaccatasi alla sponda destra del fiume, una villa parmense. Restando tra il Po e la Parma, quasi come una penisola, quella terra ricca di potente e freschissima vegetazione, si trovò, e si trova, in condizioni climatiche molto buone, naturalmente preservata da varie malattie contagiose. Il colera, p. e. non è mai penetrato in quella villa. La tise vi è quasi ignota; non rara, invece, la guarigione di tisici, che vi diventarono floridi e robusti.

Come l'origine di questo Mezzano è molto diversa da quella dei Mezzani del Vescovo, così non ne è meno differente la storia. Il Mezzano de' Róndani restò proprietà d'una famiglia, che ne usò una gran parte in fondazioni benefiche; quegli altri due seguitarono a essere feudi del vescovo di Parma sino al 1763

Che quelle popolazioni soggette alla signoria del Vescovo si trovassero, per bontà e tolleranza dei padroni, in una condizione quasi privilegiata, è provato dalla rivoluzione che tentarono quando, nell'accennato anno 1763, il Vescovo mons. Pettorelli-Lalatta cedette i Mezzani alla Camera Ducale in permutazione del castello e delle terre di Felino. Domata la sedizione dalle milizie di Filippo Borbone, i più focosi ribelli, legati a due a due, furono condotti a Parma in lunga processione. Vinti, ma non umiliati, quei fedelissimi sudditi del Vescovo attraversarono Colorno e l'altre terre al grido tragico comico di *Viva il Papa!*

villa de' Róndani; ma questa fu separata dal predetto tronco del fiume Parma, il quale per l'accidentale declinazione del piano potè passare dall'antico alveo nel nuovo, lasciando isolato alla sua destra il territorio della villa de' Róndani, che da quell'epoca assunse il nome di Mezzano. In quel tempo pertanto sboccava la Parma nel Po di fronte alla parte superiore del territorio di Fossacaprara ed in tale situazione sussisteva tuttavia nell'anno 1618, come ho potuto verificare da un processo istituito dal pretore di Viadana contro la comune di Casalmaggiore in punto di lesa giurisdizione nelle acque del Po. In qual epoca sia seguito il cangiamento dello sbocco della Parma, che abbandonato il suo primo alveo, il Mezzano de' Róndani e le campagne di Po vecchio si gettò nell'alveo derelitto dal Po, e scorrendo dietro gli argini antichi di questo fiume fronteggianti i due Mezzani così detti *di Sopra* e *di Sotto* andò a scaricarsi coll'Enza in Po poco al di sopra di Bressello, come si vede al presente, non possiamo determinarlo per mancanza di certe notizie. Possiamo solo in via congetturale presumere che un tal avvenimento sia succeduto nel declinare del secolo decimo settimo, quando, da una violenta continuata corrosione del Po rimaste distrutte vaste campagne dell'inferiore nostro territorio », cioè del territorio lombardo, « vennero a formarsi estesissime alluvioni al fianco ed alla parte inferiore del Mezzano de' Róndani, dalla cui elevazione fu forse obbligata la Parma a prendere il nuovo corso, che indicammo. In tal modo il Mezzano de' Róndani, dallo stato insulare passò a quello di penisola colla ragguardevole accessione di quattro miglia circa di terreni interposti fra i fiumi Po e Parma ». Romani, *Dell'antico corso del Po Oglio ed Ada*, p. 40 e segg.

La tradizione di questo fatto era ancor viva nei Mezzani quando il venerato e compianto mio zio don Gian Battista Róndani andò nel 1841 a reggere come arciprete la parrocchia del Mezzano de' Róndani.

Su queste particolarità ho consideratamente insistito perchè anche in libri di scrittori dottissimi nella storia parmense sono talvolta confusi i Mezzani del Vescovo con quello de' Rondani. Il Pezzana, per esempio, parlando di Francesco Maurelli, dice che gli studî sacri valsero a quel sacerdote l' « Arcipretato del Mezzano Superiore de' Róndani » ; le quali parole dimostrano che l'illustre storiografo del nostro paese ignorava che il Mezzano Superiore e quello de' Róndani sono due ville e non una, e molto ben distinte l'una dall'altra, separate, come sono, dall'acque della Parma, perenni in quei luoghi (a).

E non è molto che un esimio ed erudito nostro collega, parlando nel nostro *Archivio* del governo del Vescovo nei Mezzani, includeva nello stesso giudizio tutt' e tre quelle ville, una delle quali non fu mai soggetta alla signoria del Vescovo (b).

Resta estranea al nostro argomento la storia delle tremende eversioni fatte dal Po alla sponda lombarda. Nelle vicinanze di Fossa Caprara e della terra denominata dai Róndani, quattro ville furono ingoiate dal fiume: Barcelo, Scurdo, Ravanesi e Gurdo (c).

Fu allora, io credo, cioè sullo scorcio del secolo XIV, che rimase staccata dal territorio casalasco la villa detta « degli Irondini o Rondani » (d).

(a) *Scrittori e Letterati*. VII, 70

(b) Casa. *La peste bubbonica in Parma nel 1630*.

(c) « Dopo la lunga esposizione della progressiva discessione del Po dall'agro parmense, e della continuata invasione di esso nell'agro nostro », cioè nel Casalasco, « è ben facile accorgersi della sterminata quantità delle campagne perdute, che ne' più lontani tempi appartenevano al nostro territorio. Dalle molteplici distruzioni accagionate dal fiume Po alle nostre campagne nei tempi meno da noi remoti si può render ragione del perchè non si trovino più in oggi le tracce delle ville di *Barcelo*, di *Ravannesi*, di *Gurdo* e di *Scurdo* dipendenti dalla curia di Fossacaprara, delle quali vien fatta menzione nella bolla di Papa Eugenio III del dì 10 giugno 1152 (*Ap. Murator. Antiq. Ital. Med. Æv. T. V. diss. p. 1030*); del perchè più non esista l'antichissima chiesa di Fossacaprara, ch'era fabbricata al ponente dell'attuale; del perchè gli abitanti delle ville di Vicobellignano, Agajolo e Martignana, abbandonate le loro antiche chiese parrocchiali, che rimangono ai piedi dell'argine presentaneo, ne abbiano fabbricate delle nuove più distanti dal fiume divoratore; del perchè finalmente non si trovi più alcun indizio delle ville appartenenti alle chiese parrocchiali di S. Leonardo e di S. Eufemia, che come esistenti nel plebanato di Casalmaggiore vengono accennate nel già citato cattedratico di Cremona. Alle antiche eversioni accagionate dal Po alla sinistra del suo corso si possono pure attribuire le deperizioni del luogo di *Castoro*, e del castello di *Volturnia* o *Valtoria* posti in questi contorni, dei quali paesi non conservansi che i nomi ». Romani: *Dell'antico corso del Po, Oglio ed Ada. p. 42 e seg.* V. anche *Storia di Casalmaggiore, I, 95 e 122.*

(d) Romani. *Storia di Casalmaggiore I, 109.*

Che prima di questi mutamenti la villa dei Rondani avesse una sua chiesa, si può ragionevolmente supporre: che non l'avesse quando rimase isolata è provato dal fatto che il signor Giliolo de' Rondani, che fu il primo della famiglia che si stabilì in Parma, vi fondò un ricco beneficio parrocchiale e vi fece costruire una chiesa, che non è quella che si vede ora, molto più moderna. Il benefizio, fondato nel 1394, appartenne fin dalla sua origine, e appartiene anche oggi, alla diocesi parmense (a).

Questo *nobilis et inclitus vir*, come è chiamato nell'iscrizione che ricorda la fondazione del Beneficio di San Giacomo con cappella gentilizia nella Chiesa della SS. Trinità in Parma (b), lasciando Casalmaggiore, dove da molto tempo dimorava la sua famiglia, e facendosi cittadino di Parma, disponeva che una sua casa presso la detta chiesa della Trinità servisse di ricovero ai pellegrini e a miserabili famiglie impotenti a pagare il fitto (c).

Allo stesso scopo destinava « le due sue case divise in sette parti cogli orti annessi poste nella terra di Casalmaggiore »; al quale ospizio i poveri non potevano essere ammessi che dai parroci *pro tempore* del Mezzano dei Róndani.

Nota in proposito il Romani che « nel secolo XV altro spedale non esisteva in Casalmaggiore, che quello sotto il titolo della B. V. Assunta (*Elenco antic. de' Cattedrat.*) », e che perciò « si può ritenere come cosa certa che questo ospizio fosse in realtà quello fondato da Giliolo Rondani » (d).

Perchè fosse ricordato con pubblico segno la benefica fondazione di Giliolo in Parma, nella casa da lui destinata al perpetuo e gratuito ricovero dei poveri e dei pellegrini, fu murata una lastra di pietra, che ora si trova nell'androne della canonica della SS. Trinità, sopra una porticina a destra di chi entra. Vi è rappresentato in bassorilievo un santo pellegrino.

Un poco al di sopra della testa di questa figura è incisa, parte a destra e parte a sinistra, una data, della quale non è leggibile che la parte a sinistra di chi guarda, che è MCC. Alla sinistra, anche per ragione di simmetria, ci dovevan essere tre o almeno due numeri. Di due, infatti, resta qualche traccia; paiono, e sono senza dubbio, due C, ed eran forse seguiti da un I (e).

Giliolo de' Róndani « dotò inoltre la chiesa parrocchiale di S. Maria del Mezzano de' Róndani ...» di vari fondi (f).

(a) V. Fototipia N. 1 *Archivio Róndani*.
(b) V. Fototipia N. 2
Le fotografie che servirono a formare queste fototipie, mi furono fatte graziosamente, la prima dal rev.mo signore don Camillo Calza Arciprete del Mezzano de' Róndani, e l'altre due dall'egregio signor conte ingegnere Giovanni Sanvitale, ai quali mi professo gratissimo.
(c) *Archivio Róndani*. Romani, *Storia di Casalmaggiore*. VII, p. 37. — *Corso del Po ecc.*, p. 37.
(d) Romani. *Corso del Po*. p. 37.
(e) V. Fototipia N. 3.
(f) *Archivio Róndani*. Romani *St. di Casalmaggiore*. VII, 37 e segg.

« Il padronale diritto dell'ospizio eretto in Casalmaggiore, scrive il Romani, era esercitato dal parroco per tempo della prefata chiesa del Mezzano de' Róndani, come consta da un atto, eseguito in Casalmaggiore nel dì 7 agosto 1657, in rogito del nostro notaio Francesco Baldesi col quale il sacerdote d. Battista Róndani, figlio del fu nobile Giampietro, abitante in Parma, quale usufruttuario della metà di tutti i beni spettanti alla predetta chiesa parrocchiale del suddetto Mezzano, a nome e comodo altresì del sacerdote d. Pierfrancesco Rondani, rettore di detta chiesa, e di qualunque altro interessato presente e futuro, si fece riconoscere per padrone diretto delle predette case come sopra disposte al ricovero di povere famiglie, promettendo la conservazione del predetto legato, e la manutenzione e riparazione delle predette case ed orti, in quell'epoca precariamente abitate da undici capi di famiglie, i quali tutti riconobbero i prefati direttarj, come esercenti un diritto patronale, in virtù della precitata disposizione testamentaria del loro agnato Giliolo dei Róndani » (a).

Dalla Filza III. dell'Archivio Róndani, nella quale resta memoria delle collazioni dei Benefizi di patronato della famiglia, si raccoglie che gli Arcipreti del Mezzano de' Róndani furono i seguenti:

1414. Róndani D. Tommaso.
1481. Róndani D. Paolo.
1515. Róndani D. Francesco.
1528. Róndani D. Giovanni.
1529. Róndanini D. Tommaso (b).
1556. Róndani D. Giambattista.
1560. Róndani D. Pier Francesco.
1574. Róndani D. Giambattista.
1577. Rondani D. Giulio. *Dottore* (c).
1607. Róndani D. Filippo.
1649. Róndani D. Giulio.
1658. Róndani D. Pietro.
1707. Maurelli D. Francesco. *Dottore* (d).

(a) *Archivio Róndani.* Romani. *St. di Casalmaggiore*, VII, 39.

(b) *Rondanini* nei documenti sincroni; *Róndani* in quelli posteriori al 1555.

(c) Se don Giulio fu parroco per vent'anni, non dovrebbe essere quel *Giulio Rondini* che è ricordato da Pico tra i DOTTORI LEGGISTI. Stando a ciò che ne scrive il Pico, don Giulio fu « Prete Consorziale del Duomo, e morì d'assai fresca età ». *Appendice de' vari Soggetti parmigiani*. Parma, Vigna, 1642, p. 50.

(d) Fu valente poeta latino e italiano, e coltivò con fervore la giurisprudenza e gli studi sacri, per i quali ottenne l'Arcipretato del Mezzano de' Róndani. Lo levarono in fama presso i contemporanei la traduzione in versi latini di 53 sonetti di Giamb. Zappi e la *Latina Æmulatio* degli *Enimmi di Catone l'Uticense Lucchese*, stampati di rincontro all'originale italiano.

« Il Paciaudi », dice il Pezzana *(Mem. degli Scrittori e Lett. VII, 71)*, « scrisse di suo pugno sul frontespizio Italiano della copia degli *Enimmi*,

1763. Molesini D. Antonio.
1789. Sartori D. Antonio.
1790. Nobili D. Pietro.
1823. Róndani D. Camillo.
1840. Róndani D. Giambattista (a).
1888. Calza D. Camillo. *Arciprete presente.*

Sull'origine della cospicua fortuna che la famiglia godette nei secoli XIII, XIV e XV, tre opinioni si possono ammettere, tutt' e tre insieme, giacchè non s'infirmano a vicenda, anzi forse a vicenda s'avvalorano. La prima è che la famiglia (la quale, con gli antichi nomi di battesimo che conosciamo, pare che si affermi oriunda di Alemagna) fosse molto ricca sin dal tempo della sua venuta in Italia, o che si facesse ricca prendendo dimora qua,

che appartiene alla Biblioteca Parmense: *Autore D. Francesco Maurelio Arciprete del Mezzano de' Róndani.* Anzi si scorge dall'iniziale della parola *Autore*, che aveva già scritta sul frontespizio dell'*Æmulatio*, e che cassò per iscrivere le predette parole sul frontespizio Italiano, ch'egli volle realmente manifestare di credere il Maurelli autore degli *Enimmi di Catone l'Uticense Lucchese*, che da molti anni erano conosciuti in Italia senza che se ne sapesse l'Autore. Dal che si potrebbe conchiudere che anche l'originale Italiano fosse fattura del Maurelli ».

La spiegazione data dal Pezzana non è la buona. La lettera A, scritta nel secondo frontespizio, è un richiamo di correzione della dicitura posta nel primo frontespizio.

Non poteva esser ignoto al Paciaudi che gli *Enimmi* sono di Leone Santucci di Lucca, del quale parla a lungo il Lucchesini nella *Storia letteraria lucchese* (p. 224).

Nel frontespizio degli *Enimmi* italiani, sopra la nota accennata dal Pezzana, e immediatamente sotto lo pseudonimo *Catone l' Uticense Lucchese*, si leggono le seguenti parole, scritte, a quanto pare, dal nostro compianto collega Ab. Luigi Barbieri: *Anagramma di Leone Santucci Lucchese (1.ª ediz. Venezia, 1689).* Dalla stessa mano fu scritto sul frontespizio degli Enigmi latini: *Auctore D. Francisco Maurellio Leg. Doct presb. parmensi.*

Accetteremo anche noi il detto pseudonimo come anagramma di quel nome e cognome, quantunque sia evidente che, per formarlo con precisione, *Leone Santucci* dovrebbe avere un *t* di più.

Che l'*Æmulatio* sia opera del Maurelli non si può minimamente dubitare. L'autore stesso presenta al lettore il proprio nome in un enimma, facilmente decifrato dai contemporanei. Alcuni storici della Letteratura italiana lo chiamano erroneamente *Marcelli.* « Abate Marcelli Parmigiano » nel *Diz. ist. 1796.* E così nel Cornianі: « Arciprete Marcelli Parmigiano » (Vol. VIII, p. 426); e nella *Stor. Lett. ital.* del P. Zaccaria

(a) Insigne per altezza d'ingegno, per genio poetico e per varia e sicura dottrina, l'ottimo e compianto mio zio don Giambattista Rondani resse con sapienza somma la parrocchia per quarantacinque anni, generosissimo a tutti. Esempio d'amor patrio non domabile e non lusingabile nei dì del terrore e della preparazione; esempio in tutta la sua vita d'operosità negli studi, lasciò, oltre ai pochi versi pubblicati, molti scritti inediti, fra i quali un poema in ottava rima, lavoro letterario e patriottico.

Alla sua memoria, degna di restar perenne, sarà reso, tra non molto, giusto tributo d'ammirazione e di reverenza.

come, in generale, le altre famiglie della razza conquistatrice, e che poi mantenesse la sua fortuna e il suo grado con l'esercizio di nobili professioni e con le cariche ecclesiastiche, militari, municipali. È una supposizione abbastanza ragionevole, quantunque non si fondi su fatti positivi, salvo quello delle cariche, effettivamente ottenute da personaggi della famiglia sin dal secolo XII. È ricordato un Presbiter Rondana, vivente nel 1166, che fu tra i fideiussori di Piacenza e del numero dei consoli in quella città. Un Rondanus, appunto in quell'anno, era *consul justitiae* e collega di Alberto Visconti (a). Resta memoria d'un Rondano canonico che viveva a Piacenza nel 1170 (b). Nel 1170 e negli anni successivi ebbe varie cariche Manfredo Rondani giureconsulto; fu *consul negotiatorum*, legato dei Piacentini nella Lega Lombarda, ecc. In quegli anni viveva in Piacenza un altro Manfredo Rondani Arciprete di quella cattedrale (c). Un Ugucci ne Rondani era canonico a Piacenza nel 1215 (d). Nel 1218 era *consul justitiae* un Dalfinus Rondanus (e). Il 10 settembre 1225, nel patto tra la Società dei Militi di Piacenza e il Comune di Cremona per la reciproca difesa dei beni, delle persone ecc. giurano come *milites* di Piacenza i seguenti Rondana: Manfredo, Imerico, Boso e Iordanus (f). Un Amerigo o Americo era Camerario del Comune di Piacenza nel 1233 (g). Dominus Grimerius fu consul justitiae nel 1229 a Piacenza; poi a Genova, nel 1238, giudice e assessore pel podestà. (h). Oliverius de Rodano fu dei Rettori di Cremona, *consul justiciae* nel 1255 (i). Dominicus de Rodano è *notarius* a Cremona nel 1271 (k). Albertus de Rondanis o Albericus Rondanus, *judex Placentiae* nel 1272, risolve con altri arbitri una controversia insorta tra Cremona e Parma (l). Ferrarius de Rodano si trova a Venezia nell'aprile del 1279 alla stipula-

(a) Boselli. *St. di Piacenza.* T. I. *Appendice di Documenti.* p. 317.

(b) Boselli. *Op. cit.* II, 32. Campi, *St. di Piacenza.* II, 32, 1ª col.

(c) Muratori. *Rer ital.* 615. B. Affò. *St. di Parma.* II. 254. *Atti della R. Dep. di Storia patria per le Provincie parmensi.* I.ª Serie pubb. nel 1860. p. 481. Campi, *Op. cit.* I, 376. 2ª col. II, 70. 1ª col. e 375, 1ª col. Boselli. *Op. cit.* I, 341.

(d) Campi. *Op. cit* II. *Registro dei Privilegi*- N. XV e XXV. a. 1215.

(e) Böhmer. *Acta Imperii.* Innsbruck. 1868. p. 641. Nell'*Atto di concordia tra milites et populares* del 29 Ottobre 1220 si legge, per errore di stampa, *de Bondanis.* Ibid. p. 656.

(f) *Codex Diplom. Cremonae* in: *Historiae patriae Monumenta edita jussu Regis Caroli Alberti.* Series II, T. XXI. *Augustae Taurinorum,* 1895, p. 250.

(g) Ivi.

(h) Muratori. *Rer. ital.* VI. 477. C. *Caffari Annales genuenses.* — Anno Dominicae Nativitatis MCCXXXVIII. Indictione XI, fuit in regimine civitatis. Ianuae Dominus Paulus de Surrescina Civis Mediolani, et cum eo Iudices duo, videlicet Dominus Grimerius Rondano pro eius Assessore, et Dominus Guirardus de Saturano ad maleficia audienda. — *Archivio Storico per le Provincie parmensi,* Serie IV. vol I, (a. 1892) p. 12.

(i) Wüstenfeld. Aggiunte al *Cod. dipl. Cremonae.*

(k) *Cod. dipl. Cremonae.* N. 881.

(l) *Cod. dipl. Crem* N. 924 e 929.

zione del patto con Cremona per la sicurezza delle strade (a). Zamboninus de Rodano è *massarius Comunis* di Cremona nel 1311 (b). Un Alberico giureconsulto viveva in Piacenza nel 1276 (c). Nicolò fu di quelli che nel 1338 prestarono denari agli Anziani di Piacenza per pagare la soldatesca che doveva combattere Galeazzo figlio di Azzo Visconti (d). Dal 1359 al 1394 ebbe uffici importanti don Nicolò, che, Priore di San Salvatore, fu eletto al Priorato dei Monaci di Santa Vittoria (e). Don Matteo, già ricordato, fu giurisperito, arcidiacono della cattedrale di Fermo e, nel 1361, vicario di mons. Bongiovanni Vescovo e principe di quella diocesi (f). Bernardo fu creato arcivescovo da Urbano V nel 1362 (g).

Forse più debole è la seconda opinione, cioè che la famiglia, dopo la Pace di Costanza, ottenesse qualche vantaggio per la parte avuta nella Lega. Due fatti pare che diano a questa ipotesi una certa consistenza: la rappresentanza di Manfredo Róndani, legato di Piacenza, al rinnovato giuramento di concordia tra Parmigiani, Piacentini e Pontremolesi (a. 1173) (h), e la presenza di Pultrone (o piuttosto Pulcrone) Róndano a un atto della detta Pace (i). A questi due fatti ne segue un terzo, che potrebbe avere con essi qualche relazione. Tra le famighe guelfe di Piacenza sono ricordate i Rondana e i Maltraversi. Un Ruffino Maltraverso era con Manfredo Rondani al giuramento accennato più sopra. Dopo la Pace di Costanza, noi troviamo ricordati due luoghi del territorio di Casalmaggiore che si chiamano rispettivamente: *Villa de' Róndani* e *Motta de' Maltraversi*.

Molto meglio si può corroborare, e con ragioni e con fatti, l'opinione che la famiglia facesse fortuna con la carica di *Vicedomini* del Vescovo: onde un ramo della famiglia si chiamò dei *Vicedomini* o *Visdomini*. Qui per altro una dimostrazione in difesa di questa opinione eccederebbe i limiti in cui dobbiamo contenerci.

La famiglia seguì le vicende della terra a cui aveva dato il suo nome, e, nel secolo XIV, di lombarda si fece parmigiana, lasciando però alcuni dei suoi rami sulla sponda sinistra del Po.

Dende veniva?

Non si sa. Un documento del 920, pubblicato dal Tirab schi ricorda un Amelberto *qui rundo dicitur* (k). È quello il primo dei Rondini? Ad as-

(a) *Cod. dipl. Crem.* N. 968.
(b) Wünsteufeld *Serie de Rettori di Cremona*, ripubbl. con aggiunte dall' Astegiano nel *Cod. dipl.* II p. 205.
(c) Boselli. *Op. cit.* II. 306. Campi. *Op. cit.* II 308 e seg. *Atti della R.ª Deputazione di Storia patria per le Provincie parmensi*. Serie I.ª, vol. pubb. nel 186?. p. 482.
(d) Crescenzi, I, 117.
(e) Boselli, *Op. cit.* III. pagg. 133. 123. 130. 137. 162. 172.
(f) Boselli, *Op. cit.* III. 120 Catalanus. *De Ecclesia firmana*.
(g) Boselli, *Op. cit.* III 122
(h) Affò. *St. di Parma*, II. 254.
(i) Pallastrelli. *Degli Atti della Pace di Costanza in ordine alla Storia piacentina*. Piacenza Tip. A. Del Maino. 1862; pag. 80.
(k) In *Nonantola*. II, p 104.

segnar quello stipite alla mia famiglia ci vorrebbe un gran coraggio; ma ce ne vorrebbe di più per attribuirlo nominatamente a un'altra.

Le più lontane notizie certe del'a famiglia la dànno stabilita a Piacenza. I più antichi nomi di battesimo che di essa ci son pervenuti, pare che l'attestino d'origine teutonica: Manfredo, Uguccione, Bernardo ecc. Il nome di Manfredo si ripete più volte. Il primo dei Manfredo di cui si ha memoria, fu giurisperito, console e, come s'è già detto, ambasciatore dei Piacentini, l'anno 1173, nella Lega Lombarda. Così s'è visto che un altro Manfredo figura tra i *milites* di Piacenza nel giuramento del 1225 (a).

L'opinione che la famiglia fosse d'origine tedesca non è invalidata dal fatto che nel 1443 un Francesco Róndani viveva secondo la legge romana (b) A Piacenza « la professione di legge » era « per lo più quella romana: di pochissimi quella longobarda » (c).

A Piacenza il cognome era talvolta Róndani, come è ora; ma più spesso Rondana.

Rondano (Rondanus) era ugualmente nome di persona e casato. Ci fu un Rondanus Console di Giustizia a Piacenza nel 1166, ed è forse una persona sola col Rondana che fu tra i fideiussori per quella città (d). È ricordato un Rondano canonico in quella città nel 1170 (e). Rondano e il suo diminutivo Rondanino durano come nomi di battesimo sino alla fine del secolo XV.

I Rondana parteciparono alla cosa pubblica come nobili, *milites*, e furono costantemente, per quel che si sa, di parte guelfa. Cospicuo ne era anche il censo. Sin dal principio del Dugento una terra vicina a Piacenza si chiamava « Cassine de' Róndani » (f).

Le vicende *grafiche* a cui andò soggetto il cognome, furon parecchie e curiose: Rondanus, Rondano (g), Rundani, De Hirundinis, De Arundanis, Rondini, Irondini, Rondene, Rondina, Ronda, Rhaude, De Rondo, Rò, Rondarius, Rondine, Rondari, Rodeno, Rodano, Reoldano, e forse anche Rodiani.

Furono della casata i Bariani, i Vicedomini o Visdomini e quell'illustre famiglia d'architetti e scultori cremonesi (cremonesi almeno d'origine) che si

(a) Muratori. *Rer. ital.* XVI, 615 B. — Affò. *St.* II, 254. — *Atti della R. Dep. di St. pat.* Prima Serie: a. 1860. p. 481. — Campi. II, 70 e 365.

(b) *Codex diplomaticus Cremonae*, p. 250.

(c) *Archivio Róndani*, Rog.° Giovanni de Rugheriis notaio di Casalmaggiore.

(d) Agnelli G. *Archivio della Collegiata di Castel S. Giovanni* — *Archivio Stor. parm.* Serie IV. vol. I, (a. 1892) p. 22.

(e) Boselli. I, 317.

(f) Boselli. II, 32. — Campi. II, 32. 1.ª col.

(g) Campi. II, 135. 1ª col.

(h) Così si firmava anche il pittore Francesco Maria. V. Coggiola. *La Zecca parmense.* — *Arch. Stor. parm.* vol VII (a. 1898) pagg. 76, 77, 80, 81.

chiamò Rhaude, De Ronde, de' Rondi, Ronda, Rondari, e che *Rodari*, e non altrimenti, si chiama oramai nella storia (a).

Notevole tra le varianti quella di *Rhaude*, che, per la presenza dell' *h*, offre un'analogia, forse non casuale, con *Rhodanus* (veramente anche *Rodanus*, antichissimo castello nel territorio reggiano, dove un torrente conserva ancora quel nome (b); e non una semplice analogia, ma (come si può vedere nella mia *Memoria* sui *Rodari*) una reale affinità con *Rhodes*, cognome notissimo d'una famiglia francese oriunda di Lombardia, e d'una famiglia inglese che potrebbe avere la stessa origine.

Dalla diocesi di Piacenza, la quale si estendeva anche sulla sinistra del Po, la famiglia si trasferì nella vicina di Cremona, dove talvolta il cognome si modificò non lievemente.

Sino alla metà del secolo XVI si trova a Piacenza qualcuno della famiglia. Don Zaccaria nel 1541, e don Bartolomeo nel 1549, erano canonici in quella città. Nel 1568 vi era vicario e luogotenente del vescovo, Guglielmo Pare che in quella città la famiglia continuasse ad esercitare il diritto patronale su due benefizî in *Ecclesia majori* (c).

Le modeste vicende della famiglia posteriori al secolo XV si associano in gran parte a quelle veramente storiche dei Farnesi. L'astutissimo Paolo III, che per molti anni aveva governato questa diocesi, e sapeva benissimo in quali famiglie la nuova dinastia che cominciava con suo figlio,

(a) Intorno alla mia Memoria *Origine della famiglia Rodari* (*Giornale Storico e Letterario della Liguria* — Anno III, 1902, 11 e 12 Novembre e Dicembre) l'avvocato Guido Coggi, valente cultore degli studi storici riguardanti la sua Cremona, critico acuto e prudente ed elegante scrittore, pubblicò un notevole articolo nella rivista cremonese *Il Torrazzo* (10 luglio 1903), poi scrisse a me parecchie dotte lettere a conferma dell'allacciamento genealogico dei Ròndani di Piacenza coi Ronde, Rodani, Rodari di Cremona.

In quanto ai Rodiani, l'avvocato Coggi non crede che abbiano comune coi Rondana l'origine, e, veramente, anche a me pare che siano due differenti casate. C'è però un curioso documento che farebbe credere che almeno un ramo dei Rodiani fosse stabilito a Parma nei primi anni del Cinquecento (quando da poco più d'un secolo vi avevano preso dimora i Ròndani), ed è un pagamento, fatto al principio del 1500 in Roma, *domino Paolo Rodiano parmensi*, che lavorava in quella città come idraulico. V. A. Bertolotti *Artisti modenesi, parmensi e della Lunigiana in Roma nei secoli XVI e XVII*. Atti e Memorie delle RR. Deputazioni modenesi e parmensi. 1883. p. 82.

(b) Tiraboschi. *Diz. top*

(c) Di questo fatto non conosco altra memoria che quella rimasta in due fogli, scritti alla fine del secolo XVIII o al principio del XIX dal mio avo paterno. Fanno parte della filza II^a nell'Archivio della mia famiglia Ivi si legge:

« In Ecclesia Majori Placentiae Prebenda Sancti Alexii de Iurepatronatu illorum de Rundanis.

« Prebenda Sancti Arthemii Candidae et Paulinae de Iurepatronatus illorum de Rundanis. »

« A codesti Canonicati i miei ascendenti hanno sempre nominato sino al 1600 benchè fossero cittadini di Parma. »

avrebbe potuto trovare sudditi forti e leali e amici devoti e utili, chiamò al suo servizio Zaccaria Róndani, creandolo anche vescovo d'Alatri (a).

Mons. Zaccaria fu il primo d'una lunga serie di valenti servitori che diede ai Farnesi, sino all'ultimo duca, la famiglia; la quale ebbe in premio importanti castellanie, e titolo di nobiltà pei meriti di guerra del capitano Giovanni, comandante dell'artiglieria del duca Odoardo.

Come Zaccaria fu caro a Paolo III, così fu caro ad Alessandro Farnese il capitano Bartolomeo, che troveremo più innanzi.

(112) V. Fototipia N. 2.

(113) V. più innanzi, alla *Nota* 115, l'Atto con cui si provvede alla tutela dei figli di Rondanino Ròndani, a. 1434.

(114) Romani, *St. di Casalmaggiore*. IX 21 e 34. Il diritto patronale sul *Benefizio di San Biagio* in Casalmaggiore fu sempre esercitato da' miei maggiori sino a mio padre e a' suoi due fratelli professor Camillo e don Giambattista Arciprete della parrocchiale del Mezzano de' Ròndani, i quali tre patroni rivendicarono tale Benefizio in virtù della Legge 1867.

(115) In nomine Domini. Millesimo quadrigintesimo trigesimo quarto, inditione duodecima, die vigesimo octavo mensis Maii, iuridica. Constituta coram Sapiente et Egregio legum doctore domino Guielmo de Drompelis de Placentia, iudice rationis magnifici et potentis viri domini Conradi de Careto. marchionis Savone, Parme eiusque districtus ducalis comissarii et potestatis. pro tribunali sedente in domo habitacionis Francisci de Rondanis et nepotum suorum et infrascripte domine Antonie, sita in civitate Parme in vicinia Sancti Barnabe, quem locum sibi primo et ante omnia elegit et deputavit et eligit et deputat pro suo loco et ydoneo ac iuridico tribunali ad infrascriptam suam auctoritatem sive decretum interponendum et ad omnia alia et singula infrascripta, domina Anthonia, filia quondam Girbellini de Girbelis et uxor quondam Bartolomei de Rondanis, habitatrix civitatis Parme in vicinia Sancti Barnabe, ipsi domino iudici et coram eo dixit, naravit et expoxuit quod tutella Bartolamei. Zacarie et Rondanini, omnium pupillorum et fratrum de Rondanis, et fi. quondam Rondanini et nepotum dicte domine Antonie et omnium dicte vicinie, atque cura et administracio eorum et cuiuslibet ipsorum bonorum, rerum et iurium sibi delata est de iure. com (*sic*) domina Onofria, filia quondam Iacobi de Piaxiis et uxor quondam dicti Rondanini (b) olim genitoris predictorum pupillorum, et mater predictorum

(a) *Rondarius* nella prima Ed. dell'Ughelli. *Rondarius seu de Rondanis* in quella di Venezia.

(b) Il mio egregio collega e amico prof. Alberto Del Prato mi comunica un documento in cui si trova che Orazio Rondanini cav. della Religione di S. Stefano, nobile faentino, a rogito del Notaio Stefano Carrari di Forlì, in Forlì medesimo il 7 marzo del 1663, costituiva un censo di scudi 36 sopra un appezzamento di terra venduto a D. Francesco Piazza del fu Giulio parimenti di Forlì. Il documento posseduto dal prof. Del Prato è una copia autentica ricavata dal minutario dello stesso Notaio conservato nell'Archivio

pupillorum, non vult onus dicte tutelle et cure subire, ymo eidem penitus renuntiare intendit; et hoc in presentia dicte domine Onofrie, coram, ut supra, constitute, matris predictorum pupillorum, scientis ad se spectare dictam tutellam ac curam et regimen bonorum eorum et cuiuslibet ipsorum pupillorum et filiorum suorum, et dicentis et protestantis se non velle subire, nec aceptare onus dicte tutelle et cure; ymo ipsi tutelle et cure penitus ac sponte et ex certa scientia renuntiavit et renuntiat omni habiliori et meliori modo, quibus magis et melius potuit et potest, et quod ipsa domina Antonia fuit et est creditrix in bonis et hereditate dicti quondam Bartolamei quondam mariti sui, de libris centum imperial. dotis ipsius domine et monete, de qua fit mentio in instrumento suo dotali, et de alimentis sibi debitis aut gaudimentis bonorum dicte hereditatis dicti quondam Bartolamei, eidem domine per ipsum relict. in suo testamento, et cuius quondam Bartolamei hereditati se imiscuit dictus quondam Rondaninus tempore vite sue pro dimidia; hereditas vero dicti quondam Rondanini spectat dictis pupilis; et ipsa domina Antonia, avia dictorum pupillorum, nolens ipsos pupillos et omnes minores annorum sex tuctore carere, cum instancia maxima ab ipso domino iudice peciit et petit tutellam predictorum suorum nepotum et cuiuslibet ipsorum ipsorumque et cuiuslibet eorum bonorum, rerum et iurium curam, regimen, gubernacionem et administracionem sibi dari et decrevi debere et eius auctoritate iudiciali confirmari, videlicet tam ad agendum, quam ad defendendum et respondendum in omnibus singulis dictorum pupillorum causis, litibus, questionibus et controversiis presentibus et futuris, et tam civilibus quam criminalibus et mistis, cum omnibus et singulis clauxilis et solempnitatibus debitis, necessariis et opportunis, et sub et coram quocumque iudice et officiali tam ecclesiastico quam seculari et tam ordinario quam delegato et subdelegato; ita quod ipsa domina Antonia sit tutrix generalis dictorum pupillorum ad quecumque negocia et lites dictorum et cuiuslibet eorum, ative et passive. Qui dominus iudex, ut supra, sedens, visis et auditis predictis naracione, renunciacione et peticione, et prius per eum cognito ea omnia et singula fore iusta et congrua ac iuri consona, tutelam dictorum Bartolamei, Zacarie et Rondanini, pupillorum et nepotum suorum predictorum ipsorumque et cuiuslibet eorum bonorum, rerum et iurium curam, regimen, gubernacionem et administracionem ipsi domine Antonie, ibi presenti, audienti et inteligenti et ut supra petenti et sponte aceptanti, omni habiliori et meliori modo, iure, via, forma et causa, quibus magis et melius de iure potuit et debuit atque potest et debet, dedit et decrevit eiusque iudiciali auctoritate eidem domine Antonie confirmavit, dicens ipsi domine Antonie, ibi presenti, audienti et inteligenti: Sis et esto tuctrix generalis



di Forlì, rilasciata il 12 gennaio del 1725 dall'Archivista Ignazio de Tamis.

Mi pare notevole il fatto del trovarsi qui un Piazza di Forlì in rapporti d'affari con un Rondanini. È presumibile che la signora Onofria Piazza, moglie di Rondanino, sia appunto dei Piazza di Forlì, dove Rondanino si sarebbe accasato durante la sua permanenza in Romagna.

dictorum pupillorum ad quecumque negocia et lites, active et passive, predictorum pupillorum, et ad omnia et singula, que dicere et facere possent ipsi pupilli et quilibet eorum, si perfecte etatis forent, ita tamen quod generalis specialitati non deroget nec contra, et utilia dictorum pupillorum et cuiuslibet ipsorum fac et inutilia pretermitas, bona fide et sine fraude. salvo quod in omnibus tibi semper liceat uti veritate, remque et res ipsorum pupillorum salvam et salvas fore ipsosque pupillos et eorum bona, res et iura indefensos et indefenssa non relinquas, ymo omnem eorum et cuiuslibet ipsorum deffensionem indilate pro posse subeas; atque inventarium de bonis, rebus et iuribus dictorum pupillorum fac bonamque et veram et legalem rationem de gestis et administratis per te loco et tempore debitis et residuorum consignacionem fac, et omnia alia et singula dic et fac, que et ad que teneris et debes, ac tenetur et debet dicere et facere quelibet diligens tutrix. Que domina tutrix solempniter et legiptime promixit et convenit dictis pupilis, licet absentibus, et prefacto domino iudici michique notario infrascripto, ut publice persone, ibi presentibus, et coniunctim et divisim, ut melius fieri et esse potest, de iure stipulantibus et recipientibus pro eis pupilis absentibus et singulis, quorum interest vel intererit; et promittendo, ut supra, iuravit ad Sancta Dei Evangelia, manibus corporaliter tactis scripturis, utilia dictorum pupillorum facere et inutilia pretermittere bona fide et sine fraude, salvo quod semper ei liceat in omnibus uti veritate, remque et res ipsorum pupillorum salvam et salvas facere ipsosque pupillos et eorum bona, res et iura indefenssos et indefenssa non relinquere, ymo omnem defenssionen indilate et pro posse subire ac inventarium de bonis, rebus et iuribus dictorum pupillorum facere et componere et loco et tempore debitis de gestis et administratis per eam cum residuorum consignatione bonam, veram et legalem rationem ipsis pupillis et cuilibet eorum reddere et facere; et omnia alia et singula dicere et facere, que et de que tenetur et debet quelibet diligens tutrix dicere et facere, cum restitucione et certa reffectione omnium et singolorum dampnorum, expensarum et interesse, que propterea fierent et paterentur tam in lite quam extra, quam etiam aliter qualitercumque; supponendo et suppoxuit se ipsa domina tutrix iuri et foro canonico et iuri et iurisdicioni dominorum Parmensis Episcopi eiusque Vicarii et cuiuslibet alterius iudicis ecclesiastici et secularis pro observacione et ad observationem suprascripti iuramenti et omnium et singulorum suprascriptorum et infra scriptorum; renuntiando et renuntiavit ipsa domina per se et suos heredes in predictis et predictorum occaxione omni suo iuri, excepcioni et defenssioni doli *malli in* factum, actioni et fori privilegio, condicioni sive causa, vel ex iniusta causa sive nulla vel falsa indebiti vel per errorem sive pro alio vel alieno facto et beneficio simulacionis, circumventionis, fictionis in fraudem vel ad reparum facti, reique non sic geste, aut aliter vel male geste et legi si convenit, *secunde* de iurisdicione omnium iudicum et legi prime et secunde de iudiciis, et absolucioni iuramenti predicti peticionique absolucionis a iuramento predicto secundisque nunciis, et auxilio et beneficio sena-

tusque consul i legi antique iurisdicionis legi si qua mulier aut sive avie et omni alii suo iuri communi, generali et specialli etiam canonico et civili legumque, statutorum, decretorum, provixionum, rescriptorum et ordinamentorum quorumcumque factorum et fiendorum auxilio, beneficio et favori, quo vel quibus contra predicta vel aliquid predictorum facere vel venire aut se tueri posset vel vellet per se vel per alium, de iure vel de facto, modo vel in futurum quandocumque, qualitercumque, et ex quacumque causa; dicens et protestans ipsa domina se fore et esse cercioratam de predictis legibus, iuribus, auxiliis et beneficiis et quicquid fuit et est, ipsis renunciare et renunciasse. Pro quibus omnibus et singulis suprascriptis firmiter et perpetuo attendendis et observandis, et pro dampnis, expensis et interesse solvendis et restituendis pignori obligavit ipsa domina tutrix per se et ut supra, eisdem pupillis absentibus et dicto domino iudici michique notario iam dicto, ut publice persone, ibi presentibus et, ut supra, stipulantibus, omnia sua bona presentia et futura, de quibus bonis ipsa domina tutrix pro suprascriptis pupillis et eorum nominibus se fecit et constituit possetricem; dato ab ipsa domina fideiubssore Delayto de Cagalannis, filio quondam domini Iohanini, habitatore civitatis Parme in vicinia Sancti Donini; qui, precibus et rogatu et ad instanciam dicte domine tutricis, penes dictum iudicem et me notarium infrascriptum, ibi presentes et, ut supra, stipulantes et recipientes, extitit fideiussor, ac solempniter et legiptime promixit et convenit dictis pupilis absentibus prefacto domino iudici et michi notario infrascripto, ut pubblice persone, ibi presentibus et ut supra, stipulantibus et recipientibus, facere et curare ita et taliter cum effectu, quod ipsa domina tutrix attendet et observabit ac effectualiter adimplebit omnia et singula per ipsam dominam tutricem, ut supra, permissa et iurata, renuntiata et obligata alioquin per se et de suo proprio attendere et observare promixit et promittit et ut supra, sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum, renuntiando omni iuri fideiubssorio et beneficio novarum et veterum constitucionum et *epistole* divi Adriani et etiam beneficio de fideiubssoribus et omni alii iuri fideiussorio, quo caveatur pccius principales conveniendos esse quam fideiussores. Dicens iterum et de novo et ad cautelam idem dominus iudex, ut supra, sedens dicte domine tutrici: Sis ut esto tutrix, ut supra. Qui promixit, iuravit, renuntiavit, obligavit et satis dedit, ut supra. Qui d. iudex, ut supra, sedens in ipsis omnibus et singulis, cause cognitione primiter precedente, suam pro Communi Parme parabolam et autoritatem interposuit cum decreto pariter eiusque decretum. Actum in civitate Parme in vicinia suprascripte sancti Barnabe, in domo habitacionis suprascriptorum pupillorum et tutricis ac Francisci de Rondanis, presentibus venerabili viro donno Tomaxio et Petro fratribus de Rondanis et filiis quondam Iohannis, et Pelegrino de Andriociis, filio quondam Iulianni, et Paulo de Micaelis filio q Bartolomei, omnibus vicinie suprascripti sancti Barnabe, et omnibus testibus ydoneis, notis, ad predicta, habitis, vocatis et rogatis, ac asserentibus se

cognoscere suprascriptos d Tutricem, fideiussorem et pupilos; et presente etiam Melchiore de Dalo, notario, filio Nicolay, vicinie maioris ecclesie, rogato pro secundo notario se huic instrumento subscribere debere.

Ego Bartolinus de Magistris, filius quondem domini Iohannis, oriundus episcopatus Parme, vicin Sancte Marie Magdalene porte Sante Christine, publicus imperiali auctoritate notarius, hanc cartam rogatam per Petrum Georgium de Riberiis, notarius publicus parmensis, et michi per ipsum traditum ad explendum et in hanc publicam formam redigendum eius voluntate explevi, et in hanc in hanc (*sic*) publicam formam redegi; et facta ascultacione etiam secundum formam Statutorum Communis Parme me cum attestacione subscripsi

Ego Petrus Georgius de Ribeiis, filius domini Manfredi, civis et oriundus civitatis Parme, vicinie Sancti Nicolai porte Benedicte, publicus imperiali auctoritate notarius, suprascriptis omnibus et singulis, dum sic agebatur, interfui, et hanc cartam per me rogatam suprascripto Bartolino de Magistris, notario publico parm., tradidi ad explendum et in hanc publicam formam redigendum. Qui eam mei voluntate explevit, et in hanc publicam formam redegiit (*sic*), et prius de ea facta ascultacione, secundum formam Statutorum Parme, me cum attestacione subscripsi.

(116) *Storia di Parma* II, p 352. Nota 1ª. Il Pezzana dice che questa « perg. orig. » gli fu fatta conoscere da G. B Róndani, mio zio, Arciprete del Mezzano de' Róndani, dove allora si trovava l' Archivio della famiglia.

(117) Cobelli. *Op. cit.* p. 183 e 450. — Giulini. *Contin. delle Memorie*, p. 473.

(118) Devo questa notizia alla preziosa cortesia del rev.mo don Antonio Verna, il quale ebbe la pazienza di copiare per me dalla cronaca dello Zuccolo tutto quello che riguarda la battaglia di Val Lamona del 1425.

(119) Giussani. *Vita di San Carlo Borromeo.*

(120) Aristide Sala. *Documenti circa la vita e le gesta di San Carlo Borromeo.* Milano. Tip. e Libr. arcivescovile. 1857, p. 262 e segg.

(121) Sala, pag, 411 e segg.

(122) *Op. cit.*, p. 712.

(123) Sala, *Op. cit.*, *San Carlo.* Vol I, p. 263 e 411 e segg.

(124) Romani. *St. di Casalmaggiore*, IX, p. 134. *Dell'antico corso del Po* ecc., p. 38.

(125) Id.; *St. di Casalmaggiore*, I, 192. — *Dell'antico corso del Po* ecc, p. 38. — Tiraboschi. *Vetera Humiliatorum monumenta* I, 21.

(126) Degli stemmi della famiglia Rondanini esistenti in Faenza ebbi alcune notizie e due disegni a colori dalla gentilezza dell' ill.mo Signor Sindaco di quella città, al quale rinnovo qui i miei sinceri ringraziamenti.

(127) In Italia portano le rondini nel'o stemma parlante, oltre ai Róndani e, com' è troppo naturale, i Rondanini (le quali famiglie sono le sole che ne abbiano tre), i Rondinelli, che ne hanno sei. Nello stemma de' Róndani

(d'argento, accompagnato da tre rondini al naturale, le due del capo affrontate) fu aggiunta la fascia di rosso nella seconda metà del secolo XV. Non so se questo segno abbia relazione con la fortuna militare di Rondanino e de' suoi due fratelli.

Fuori d' Italia le rondini entrano nell'arma di alcune famiglie — Ricordiamoci che in tedesco *rondine* è *schwalbe*, e in inglese, *swallow*. — Hanno le rondini nello stemma parlante: — gli Svale di Yorkshire (a); gli Swalenberg di Westfalia; gli Schwalbach di Niederhofheim; gli Arondeaux di Fiandra; gli Arundel e forse altre famiglie. Sono tre rondini nello scudo degli Arundel di Condé; sei in quello degli Arundel di Wardour (b).

Che nell'arma degli Arondeaux e in quella degli Arundel le rondini siano emblema allusivo al casato, è una semplice supposizione. Certo che la permanenza delle rondini nei due diversi scudi degli Arundel pare che attesti esser questo il loro segno d'origine; se non che manca ogni analogia tra il nome di quella famiglia e il nome *swallow*; onde convien credere che quel segno sia stato desunto da un'etimologia arbitraria, cioè dall'analogia puramente formale tra *Arundel* e *hirundo*.

Una spiegazione ovvia si avrebbe quando si fosse certi che gli Arundel provengono originariamente da un paese latino, il che non so se possa essere dimostrato o negato.

Nello stemma personale di Bartolomeo Róndani, capitano sotto Alessandro Farnese, la fascia è caricata di tre mezzelune crescenti di oro. Tale stemma si vede nell' Oratorio dei Rossi in Parma, sotto la seguente iscrizione incisa su lastra di pietra (c).

PIE - LIBERALITATIS - IN
DONANDO - SODALITIO
SACRATISS - TRINIT.
VNIVS - EX - VND. MLL.
VIRGIN. CAPVT - A
OLIVIENSE - DVCAT.
ASPORTAT BARTOLOMAEI
RONDANI IN BELG.
PEDIT. DVCTORIS A
SODALIB. HIC. INFIXVS
MARMOR TESTIS ESTO.
CIϽ IϽ C. III.

(a) De Renesse dice che gli *Svale* sono di Yorkshire *Figures heraldiques*; II p. 456. Rietstap li fa di Norvegia. *Armorial général*.

(b) « ARUNDEL. — Arundel *baron* de Trevice. — Cornouaille (Baron 23 marzo 1604. M et en 1768). Arundel *baron* de Vardour — *Cornouaille* (*Comte* du Saint Empire 14 déc 1595; *baron* en *Angl.* 4 mai 1605) ». Rietstap.

(c) La pietra è dipinta di nero; le lettere incise erano dorate. Dico erano, e non sono, perchè tutta la lapide ha sofferto molto, forse pel nitro

Noto questa minuzia araldica perchè mi pare che ci guidi a scoprire finalmente uno dei tanto cercati gentiluomini « parmigiani » che erano comandati da Alessandro Farnese alla battaglia di Lepanto (a). La storia li ricorda collettivamente come vincitori in uno de' più aspri combattimenti all'abbordaggio di quella gloriosa giornata; ma di nessuno, ch' io mi sappia, è rimasto conosciuto il nome (b).

Che Bartolomeo fosse a Lepanto è più che presumibile. La presenza delle tre mezzelune nel suo stemma pare che non abbia altra spiegazione. Certo, che, in sè e per sè, tale interpretazione non si potrebbe accettare senza qualche dubbiezza. Ma dissipa i dubbî il fatto che Bartolomeo era cresciuto sotto la disciplina di Alessandro Farnese, che lo ebbe carissimo, e de' suoi meriti volle premiarlo promovendolo alla carica d'alfiere e conferendogli poi, con grado e comando di capitano, la cospicua castellania di Cortemaggiore, con la piena fiducia che avrebbe corrisposto degnamente all'affetto del suo principe, come risulta dalla seguente lettera inedita di Alessandro a suo figlio, che si conserva nell'Archivio della mia famiglia.

Ill:^{mo} et Ecc: S.^{r} fig:^{lo} amat.^{mo} Il pñte Bartolomeo Rondine ha dato della persona et attion sue così buon saggio et a me tanta satisfattione il tempo che ha servito in questa guerra di soldato privato et hora ultim:^{te} d'Alfiere d' infant.^{a} Italiana che p. l'esperientia ch egli s' è acquistata et per il zelo che ho conosciuto in lui verso le cose di mio gusto et servitio non posso se non promettermelo cumplito in tutto quel che da me venga impiegato in consideratione di che mi son risoluto deputarlo et fargli gra.^{a} della Rocca di Cortemagg.^{re} giuntam.^{te} con la compagnia d' infanteria delle mie militie di detto luogo persuadendomi ch egli sia per mostrarsi degno dell' uno et l'altro carico et corrisponder in esso alla confidentia, che ho nell' integrità discretione, diligentia et fedeltà sua di che m' è parso avisarmi con quest,

del muro. La detta pietra si trovava nell'antica sacristia, sotto una nicchia dentro la quale era esposto il teschio della Santa Martire al quale nell'iscrizione si accenna. Soppressa la vecchia sacristia nel 1889, la lapide venne murata nell'abside della Cappella dedicata alla Santa Casa di Loreto. Il teschio, custodito in reliquiario, sta ora in un armadio della nuova sacristia.

(a) Pietro Fea *Alessandro Farnese Duca di Parma*. Roma. Fratelli Bocca; 1886. p. 29.

(b) Resta memoria d'un Sanvitale che combattè e restò morto a Lepanto, ma si sa con certezza che non era col Farnese. « Alessandro Sanvitale figlio di Alfonso Conte di Fontanellato e di Gerolama di Galeazzo Farnese gentiluomo di camera del Duca Emanuele Filiberto di Savoia, combattendo nella pugna navale contro il Turco a Curzolari (Lepanto) sopra una galera del Duca di Savoia, rimase morto a 18 anni (1571). Angeli. *Istoria di Parma*. p 165. Francesco Sansovino. *Famiglie illustri d' Italia*. I, 26. — Litta. *I Sanvitale*.

Di questo Alessandro Sanvitale si conserva un ritratto nella Ròcca di Fontanellato.

pz. Pe in essecution dell' una et l altra mia risolutione et del tenor della Patente che li ho fatto spedire, cumpliate questa mia voluta con ordinar ch' egli ne sia messo in possesso, et goda questa mia gratia, con le circonstantie ordinarie soggiungendoli Voi quelle favoreveli dimostrationi di più che sarãno in man v.r͡a nelle occorrenze che vi si porgerañó di suo benef.° et protetione assicurandovi che me ne farete partic:r piacere, et con questo prego N: S: che vi conservi prospero et benedica.

Brusselles, a 8 d' aprile 1590

Vropre
Aless:° Farnese.

L' indirizzo è in parte coperto da una macchia d' inchiostro.

All' Ill:mo et Ecc:mo ..... fig:lo amat.mo Il S.r

D... ... di Parma e Piac za
90 2 559
Brusselles 8 d' aple
S. Bart. Rondena eletto Cast.
di Cortemaggiore.

Si conservano nel R. Archivio di Stato di Parma (*Raccolta delle Patenti farnesiane e borboniche — Cartella N. 13*) la « Patente della Castellania della Rocca di Cortemaggiore in persona dell'Alfiere Bartolomeo Rondine », e quella « d'una Compagnia delle milizie di Cortemaggiore e suo territorio in persona dell'Alfiere Bartolomeo Rondine ».

Date in Brusselles, 8 d'aprile 1590.

Dalle dette Patenti risulta che il capitano Bartolomeo Röndani succedeva, così nella Castellania come nel comando della Compagnia delle milizie, al capitano Sforzino Dovara.

Rondine nelle Patenti, e *Rondani* si legge nel *Ruolo dei Provvigionati* (1594-1598), dal quale si ha (a carta 29) che Bartolomeo Rondani Castellano di Cortemaggiore, nel marzo del 1596, « va a servire per Capitano delle Battaglie di Ceretulo ».

(128) Pezzana. *St. di Parma*, I, 207 e 215

(129) Francesco Arisi. *Cremona literata*, I. p. 202.

(130) Tiraboschi. *Op. cit.* III, p. 85.

(131) Accenno a due stemmi ufficiali, che si conservano nel Municipio di Faenza e dei quali l'ill mo Signor Sindaco di quella città ebbe la cortesia di procurarmi una nitida copia in disegni colorati.

(132) Per una svista, il Romani dice due volte « a mano destra ».

(133) *St. di Casalmaggiore.* VIII, p. 39 e seg.

(134) Pezzana. *Op. cit.*, II, 64.

(135) Clemens Episcopus Servus Servorum etc.

Venerabilibus Fratribus Feltrensis et Castellamaris Epis. ac dilecto filio Vicario Venerabilis fratris N.ri Episcopi Parmens. in spiritualibus et temporalib. salutem et apostolicam benedictionem, vitae ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus dilectus filius Thomas de Rondaninis presbiter Parmensis apud nos fide digno comendatur testimonio nos inducunt, ut sibi reddamur ad gratiam liberales cum itaque Parrochialis Ecclesia Annunciatinis Beatae Mariae Virginis villae Mezzani Rondanorum Parmensis Dioecesis, quae de jure patronatus Clericorum, et Laicorum videlicet Archipresbiteri pro tempore existentis Ecclesiae plebis Stae. Mariae de Colurnio dicto domino, et Ioannis de Rondanis Presbiteri cujusve personae suae, ac Antonii Mariae, Hieronymi, et alterius Joannis etiam de Rondanis Lajcorum Parmensium dilectorum filiorum nec non perpetuum simplex beneficium ecclesiasticum sub invocatione Sti Jacobi in Parrochiali Ecclesia Stae Trinitatis Parmensis quod similiter de jure patronatus Clericorum et Lajcorum videlicet rectoris pro tempore existentis ejusdem Ecclesiae Sanctae Trinitatis et prefatorum Joannis Presbiteri, ac Antonii Mariae, Hieronymi, et Joannis Laicorum existit per liberam resignationem d.i Joannis Presbiteri nuper Ecclesiae Villae Mezzani Rectoris, et in Ecclesia S.tae Trinitatis hujus modi perpetui Beneficiati de illis, quae tunc obtinebat per dilectum filium Franciscum Mariam etiam de Rondaninis Laicum Parmensem Procuratorem suum ad hoc ab eo specialiter constitutum in manibus nostris sponte factam et per nos admissam vacaverint et vacent ad presens nos volentes praefato Thomae asserenti se d.i Joannis Presbiteri ex sorore Nepotem existere premissorum meritorum suorum intuitu gratiam facere specialem ipsumque Thomam a quibusvis ex communicationis, suspensionis et interdicti aliisque Ecclesiosticis sententiis censuris et penis, a jure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum praesentium dumtaxat consequendum horum absolventes et absolutum fore censentes, nec non omnia, et singula benefitia Ecclesiastica cum cura et sine cura quae dictus Thomas etiam ex quibusvis dispensationibus Apostolicis obtinet et expectat ac in quibus, et ad quae jus sibi quomodolibet competit quaecumque quotacumque, et qualiacumque sint eorumque fructuum, reddituum, et proventuum veros annuos valores ac hujusmodi dispensationum tenores praesentibus pro expressis habentes discretioni jure per apostolica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut unus ...... per vos vel alium seu alios Ecclesiam Villae Mezzani et Benefitium praedicta quorum in simul fructus, reditus et proventus, centum Ducatorum auri de Camera secundum communem existimationem valorem annuum ut d.us Thomas etiam asserit non excedunt sive praemisso sive alio quovismodo aut ea alterius cujuscumque persona seu per similem resignationem d.i Joannis Presbiteri vel cujusvis alterius similis in Romana Curia vel extra eam etiam coram Notario publico, et testibus

sponte factam ut d. Ecclesia Villae Mezzani per constitutionem felicis recordationis Joannis Pontificis XXII. praedecessoris nostri, quae incipit *Execrabilis* vel assecutionis alterius Benefitii Ecclesiastici quavis auctoritate collati vacent etiam si tanto tempore vacaverint, et eorum collatio juxta Lateranensis Concilis ad Sedem Apostolicam legitime devoluta ac Ecclesia Villae Mezzani, et Benefitium praedicta dispositioni apostolicae specialiter reservata existant, et super eis inter aliquos lis, cujus status praesentibus hab ri volumus pro expresso pendeat indecisa dummodo tempore dant praesentium non sit in eis alicui specialiter jus quaesitum cum omnibus juribus et pertinentiis suis, et cum ad hec Hieronymi Temocaldi moderni Archipresbiteri Stae Mariae, et Jo: Jacobi de Putheo moderni Rectoris Stae Trinitatis Ecclesiarum praedictarum dilectorum filiorum, ac Praefatorum Antonii Mariae, Hieronymi et Joannis Laicorum patronorum per eundem Franciscum Mariam etiam Procuratorem eorum ad hec ab eis respective specialiter constitutum expressus accedat assensus auctoritate nostra conferre, et assignare cunctis inducentes eumdem Thomam vel Procuratorem suum ejus nomine in corporalem possessionem Ecclesiae Villae Mezzani et Benefitii jurumque et pertinentiarum praedictorum, et defendentes inductum amotis quibuslibet illic tis detentoribus ab eisdem facientes Thomam vel pro eo Procuratorem praedictum ad Benefitium hujusm di ut est moris adjuncta sibi quae de illius et d. Ecclesiae Villae Mezzani fructibus, redditibus, proventibus, juribus et obventionibus universis integre responderi contradictores auctoritate n.ra appellatione posposita compescendo nonostantibus piae memoriae Bonifatii Papae VIII etiam Praedecessoris nostri, et aliis Apostolicis Constitutionibus, ac fundatione Ecclesiae Villae Mezzani, et Benefitii praedictorum etiam si in ea caveatur expresse ut illa nulli conferri nec per aliquem obtineri possint nisi de familia, et genere Fundatoris eorumdem, et forsan alias certo modo in eo expresso qualificatus existat cui illius veriorem tenorem ac si de verbo ad verbum inseritus foret praesentibus pro sufficienter expresso habentes illa alias in suo robore permansura hac vice dumtaxat et expresse derogamus atque praefatus Thomas de familia et genere Fundatoris et forsan alias juxta fundationem praedictam qualificatus non sit contrariis quibuscumque aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi vel aliis Benefitiis Ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales d. Sedis vel Legatorum ejus Litteras impetravint etiam si per eas ad institutionem, reservationem, et Decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus eumdem Thomam in assecutione Ecc.iae Villae Mezzani, et Benefitii praedictorum volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem Benefitiorum aliorum praejudicium generari. Ejusdem Venerabili Fratri No.ro Ep.o Parm. vel quibusvis aliis conjunctim, vel divisim ab eadem sit Sede indultum ad acceptionem vel provisionem, et nunc minime teneatur, et ad comparendum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint quod et de hujusmodi vel aliis Benefitiis Ecclesiasticis ad eorum collationem provisionemque consentionem seu quamvis aliam dispositionem communiter vel

separatim spectantibus nulli valeat provideri per Literas Apostolicas non facientes plenam, et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali, cujuscumque tenoris existat per quam praesentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus hujusmodi gratiae impedire valeat quomodolibet vel differri, et de qua cujus toto tenore habenda sit in nostris Litteris mentio specialis nos enim ea nunc irritum decernimus, et inane si secus super iis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Dat. Bononiae Ann. Incarnationis Dominicae Millesimo quingentesimo vigesimo nono.

Hodie......

(136) Ianelli. *Appendice al Dizion. biograf. dei Parmigiani illustri* ecc. Sotto il nome di *Camillo Róndani.* « Per la famiglia Róndani, v. *Supplemento.* Ivi si legge che questa famiglia conta *professori di scienze diverse.* Molti infatti sono presentemente in Parma che portano quel cognome, assunto in epoca non remota da altre famiglie. Dell'antica, che dette il proprio nome ad uno dei Mezzani, sul quale ha pur oggi diritti ecclesiastici, un solo ramo attualmente esiste, e a questo appartengono i due nel *Supplemento* nominati, Don Giovanni Battista arciprete del Mezzano de' Róndani, e prof. Alberto ».

(136 *bis*) Lib. I. 22.

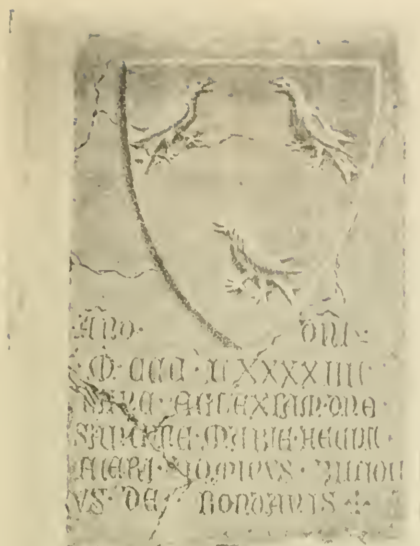
(137) Romani. *Storia di Casalmaggiore.* I, 95-98.

(138) Non si conosce l'atto costitutivo del titolo marchionale dei Rondanini. È presumibile che tale titolo sia di creazione pontificia.

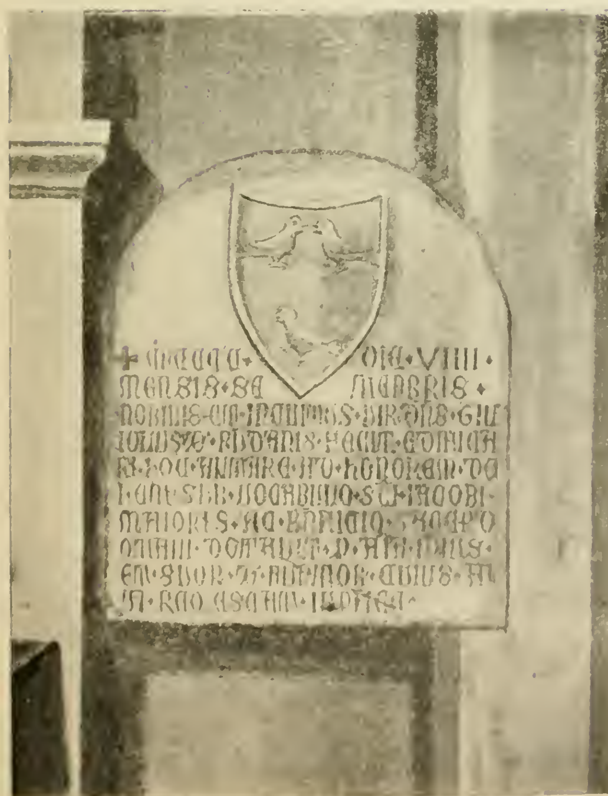
(139) V. Documento alla *Nota* 115.

(140) Romani. *St. di Casalmaggiore* VIII. 34. — *Dell'antico corso del Po Oglio ed Ada.* p. 38.

1



2



3



PARMA SEDE VESCOVILE
NEL SECOLO IV

Contributo per correggere una pagina della Storia di Parma del P. Ireneo Affò.

I.

Fino dal 1882, quando usciva alla luce il quinto volume delle Opere di s. Ambrogio, edite in Milano per cura di mons. Paolo Ballerini, avvertimmo l'esistenza di un vescovo di Parma, per nome Urbano, nell'anno 378.

È egli ricordato in un frammento di certo scritto ariano, fino allora inedito, del quale parleremo più oltre. Confrontando questo nuovo documento con altri già conosciuti ci persuademmo avere errato l'Affò, il quale ritiene non esservi stato alcun vescovo in Parma prima del secolo VII.

Nel 1898 in una adunanza della R. Deputazione di storia patria per le provincie parmensi annunciammo ai colleghi che avevamo in animo di pubblicare una memoria in proposito, e nel 1900 in una nota del nostro *Studio sulle vicende della indipendenza della chiesa piacentina* (Piacenza, Tip. Tedeschi, *pag. 6*) avevamo pur dichiarato: *su di questo argomento abbiamo in pronto un piccolo studio che assicura l'origine della chiesa parmigiana sino dal IV secolo.*

Ora però che lo stesso argomento in parte lo veggiamo trattato dal chiarissimo dott. G. Mercati nel suo opuscolo *Parmensia* (Roma, *Poliglotta*, 1902), e più recentemente dall'illustre vescovo di Parma mons. Francesco Magani: *Il più antico vescovo di Parma* (Parma, Adorni, 1902), abbiamo divisato di

pubblicare questo nostro studio, contribuendo così a rifare una pagina di storia ecclesiastica della nobile città di Parma. Con questo, non tanto ci affrettiamo di sciogliere la fatta promessa, quasi per rivendicare a noi la priorità di queste investigazioni, quanto anche per presentare ai valentuomini parmigiani nostri colleghi, che vennero a Piacenza per l'adunanza della Deputazione di storia patria, come devoto omaggio, una memoria che *Piacenza* consacra alla città consorella, Parma.

II.

Hanno trattato *ex professo* della serie dei vescovi di Parma gli scrittori seguenti, che qui premettiamo per ordine cronologico:

1. Rusca p. Roberto Cistercense, nel 1599 (v. Affò, *Storia di Parma*, I, p. 122.
2. Pico Ranuccio nel 1642 (v. Affò, *ib.*).
3. Ughelli p. Ferdinando. *Italia sacra,* Tom. II, p. 140-194.
4. Bordoni p. Francesco. *Thesaurus s. Ecclesiae parmensis* (*Parmae,* 1671).
5. Affò p. Ireneo, *Storia di Parma,* Volumi 4. (Parma, Carmignani, 1792-1795.
6. Cherbi Francesco Sacerd. parmense. *Le grandi epoche della chiesa vescovile di Parma,* (Parma, Carmignani 1837). Opera di nessun valore critico come i dotti attestano.
7. Allodi Giovanni C.° Arcidiacono, *Serie cronologica dei Vescovi di Parma,* Vol. due. (Parma, Fiaccadori, 1856).
8. Cappelletti Giuseppe, *Le Chiese d' Italia.* (Venezia, 1859); Vol. XX, pag. 91-187.
9. Gams Pio Bonifacio O. S. B. *Series episcoporum Ecclesiae Catholicae.* (Ratisbonae, 1873); pag. 744.

III.

Il primo di questi scrittori, il p. Rusca, non fu condotto solamente da un sentimento di *municipalismo,* facendo cominciare la serie de' vescovi di Parma nella seconda metà del secolo IV, quasi non volesse permettere che la sua città fosse danome

delle vicine Piacenza, Cremona, Reggio, Modena e Lodi, che ebbero certamente il loro vescovo in quel secolo. Proprio al suo tempo, il cardinal Baronio pubblicava negli annali (*Vol. V, pag. 191*) un documento, di cui parleremo in appresso, nel quale si accenna ad un *Parmensis episcopus*; e quindi ben a ragione il Rusca fece incominciare la sua serie dall'anno 372.

Dove sbagliò egli e dopo, con lui, il Pico, il Bordoni, l'Ughelli, l'Allodi e il Cappelletti, fu nel dare a quel vescovo il nome di *Filippo*, e per successori *Enrico, Arzio, Pietro, Caio, Tobìa*, tutti nomi ignoti e non sostenuti da verun documento. Tacendo degli altri, basti il nome di *Enrico* per riconoscerne l'invenzione fatta dal Rusca. Questo Enrico sarebbe stato vescovo nel 382, come con lui ammettono il Pico, il Bordoni e lo stesso Ughelli. Ora è evidente che i nomi teutonici, come è *Enrico*, non vennero usati in Italia se non assai più tardi.

Abbiamo voluto ricorrere all'indice dei vescovi, che copiosissimo reca il Labbè (*Apparatus, primus pag. 689*) in aggiunta alla collezione de' concilii; e di vescovi col nome di Enrico non se ne trova alcuno innanzi al secolo X. I primi sono *Henricus ep. Trevirensis an. 963*, e un altro *Henricus ep. Parmensis an. 1015.*

IV.

Il p. Affò, che giustamente rigetta questi vescovi parmigiani, commette però un errore, che fa meraviglia in un uomo così dotto e guardingo. Ecco come egli scrive (*Storia di Parma*, Vol. I, pag, 121-122-123): « *Non si è trovato mai documento atto a dimostrare onorata Parma del vescovado prima di questi tempi (an. 599). È vera impostura di un uomo semplice la serie dei vescovi parmigiani pubblicata poi dal Pico, dall'Ughelli e dal Bordoni, e non fu inventata, nè conosciuta prima dell'anno 1599* » (1). Tutto questo è ben detto, se la critica

(1) A questa opinione aderisce pure l'Allodi (*I. p. 17 e 23*) quantunque ammetta fra i vescovi parmigiani gli anteriori « senza pretendere che si debba prestar fede a siffatte notizie a cui manca l'appoggio dell'antichità ». Così pure il recente scrittore D. Anselmo Mori (*Memoria sui*

dell'Affò si restringe alla supposta serie cronologica dei primi sette vescovi di Parma, ma non regge, come vedremo, per quanto riguarda all'esistenza di un vescovo in quella città nel 374.

Infatti continua così: « *Un errore di stampa accaduto negli annali ecclesiastici del Cardinal Baronio* » e in nota spiega: « *Tale errore trovasi in una lettera di Graziano e Valentiniano scritta l'anno 381 e riferita dallo stesso Baronio con queste parole:* Non bene capiti consultum, si quid turbarum vesanus agitaverit Parmensis episcopus. *La parola* Parmensis *deve essere errore di stampa e lo provano le voci che seguono:* eo perniciosior, quod inclitae Urbi magis proximus. *Qui si parla di Roma. Or come poteva dirsi appunto più dannevole a Roma il vescovo di Parma, perchè il più vicino a Roma stessa? Quanti vescovadi non sono frapposti tra Parma e Roma? Credo che abbiasi a leggere Portuensis episcopus* ».

Da questo brano dell'Affò, si raccoglie che egli non ammetteva alcun vescovo in Parma, prima del secolo VII, perchè supponeva errata la stampa del Baronio.

Noi abbiamo avuto cura di riscontrare, sino dall'anno 1890, il manoscritto del Baronio, che conservasi nella Vaticana (*Codice 5687*) mercè l'aiuto dell'amico nostro il p. Calenzio dell'Oratorio, e a pag. 286 abbiamo letto la parola *Parmensis*, e non Portuensis, come avrebbe voluto l'Affò. Dunque non fu un errore di stampa! Del resto questo rescritto imperiale venne pure pubblicato dal Guenther (*Corpus script. eccl. lat. XXXVI*, 55, 56), il quale pone la data « *inter diem 9 Augusti* 378, *et 19 Ianuarii* 379.

V.

Ma v' ha di più; in una epistola sinodica dei padri del concilio Romano tenuto nel 378, diretta agli imperatori Graziano e Valentiniano, la quale era già pubblicata ai tempi dell'Affò dal

pastori della chiesa Brescellese,. Parma, Fiaccadori, 1898) il quale (*p. 8*), parlando della chiesa di Parma, dice « *del presunto vescovado parmense prima del secolo VII* ». Anche al Mori e all'Allodi sufggirono dunque i documenti già noti ai dotti.

Labbé (*Collect. Concil. a. 378*) e ora vien riprodotta nella citata edizione milanese delle opere di S. Ambrogio (*vol. V, pag. 236-285*), si legge che fra i vescovi infetti di arianesimo, e perciò da quel concilio condannati, eravi pure quel di Parma; *Sicut Parmensis episcopus deiectus iudicio nostro, ecclesiam tamen retinet impudenter.* Questa lettera è sfuggita all'Affò; se riscontrata l'avesse, crediam bene che avrebbe cambiato parere; a meno che anche in essa non avesse voluto riconoscere un altro *errore di stampa* (1).

Ora quest'epistola sinodica diretta agli imperatori, perchè vedessero di tenere in freno l'audacia dei vescovi condannati come eretici e come fautori dell'antipapa Ursicino, diede luogo senza dubbio al rescritto che i medesimi imperatori spedirono al loro vicario Aquilino, pubblicato dal Baronio.

VI.

Se non che un nuovo e preziosissimo documento, pure coevo, « già visto e trascritto dal Vaitz fin dal 1840 » come scrive mons. Magani (*p. 22*) da un codice della Biblioteca di Parigi, che poi pel primo il ch. p. Amelli (2) pubblicò nelle Opere di s. Ambrogio (*V. p. 280*), non solo viene a confermare quanto agli eruditi, meno l'Affò col Tillemont, era già noto, ma ci fa conoscere il nome dell' *Episcopus parmensis,* di cui parlano e la epistola sinodica, e il rescritto imperiale su ricordati. È egli un frammento di un commentario scritto contro il sinodo di Aquileia, tenuto da s. Ambrogio e s. Valeriano nel 381. I Maurini e il su lodato Amelli hanno ritenuto che questo commentario fosse opera di certo Massimo o Massimino vescovo ariano, ma appren-

(1) Questa lettera è quell'altro documento che brama conoscere l' illustre Mr. Magani (*pag. 22*). A lui certamente non poteva esser nuovo, e infatti, lo cita (*pag. 26*), ma non lo conobbe l'Affò, come già accennammo. Contro di questo storico quindi ben potevamo scrivere: *con due documenti coevi ineccepibili*, il frammento cioè pubblicato dall'Amelli, e quest'epistola, *proveremo che l'origine del vescovado di Parma risale al IV secolo.*

(2) L' Amelli premette questa nota: *Praecedentibus editis a cl Waitz addimus ex eodem commentario in codice Parisiensi exhibito fragmentum hucusque ineditum* etc.

diamo dallo studio del Mercati, che ultimamente il Saltet, (*Un text nouveau* in *Bulletin de litter. eccles.* di Tolosa, 1900, p. 121) lo attribuirebbe a Palladio vescovo di Ratiaria, contro del quale tanto ebbero a combattere nel sinodo Aquileiense s. Ambrogio e s. Sabino vescovo di Piacenza. (Cfr. *Acta Conc. Aquil. in Op. S. Ambrosii, V, p. 241*). Mons. Magani però (*p. 24*) ritiene, anche dopo quanto dice il Mercati, che il commentario sia opera di Massimino e non di Palladio, giacchè, egli dice: « bisognerebbe ammettere che il frammento, in cui trovasi ricordato l'Urbano di Parma, sia di un autore diverso da quello a cui s'attribuisce il commentario. E ciò per la gran ragione che ne' tratti antecedenti si parla replicatamente di Palladio Ratiarense come d'una terza persona ».

Assai grave ci sembra questa giudiziosa osservazione; nondimeno, chiunque sia l'autore del frammento, questo ci assicura che nel 378 un Urbano era vescovo di Parma.

Tanto il commentario, o dissertazione ariana, già pubblicato dal Waitz, quanto il frammento edito poi dal p. Amelli, hanno una evidente relazione colla epistola sinodica del concilio romano, e col rescritto imperiale ad Aquilino, di cui più sopra parlammo. In tutti tre questi documenti si fa cenno dei medesimi vescovi condannati; ma nel frammento nuovo il vescovo di Parma viene indicato col suo nome, URBANO. « ..... *Denique ut* URBANI PARMENSIS EPISCOPI *ceterorumque causas praetermittamus, certe Leonicum Salonitanum ex eius audistis mandato;...* ».

VII.

Dunque negli anni 378-381 Parma aveva il suo vescovo, nomato *Urbano,* e non *Filippo,* come cervelloticamente scrisse il Rusca, e gli altri dopo di lui, il quale colpì nel segno ammettendo il vescovo di Parma nella seconda metà del IV secolo, sbagliò nel dargli un nome a suo talento.

E qui ne piace trascrivere quanto dice il ch.° Mercati:

« Il riscontro fra il nuovo passo dell'Ariano contemporaneo, e i due conosciuti della sinodo romana e degli imperatori, (soc è

evidente, da risparmiare una dimostrazione di identità di personaggio. L'anonimo vescovo deposto in un concilio da Damaso, e proscritto dagli imperatori è ben l' Urbano parmense dell'Ariano ».

« Con ciò » continua il Mercati « resta assicurata la lezione dei codici *Parmensis episcopus,* che il Tillemont e l'Affò avevano voluto correggere in *Portuensis episcopus,* a cagione delle parole imperiali: *eo perniciosior quod inclytae urbi magis proximus,* apparentemente non applicabili a Parma. Già bene osservò il Constant, 525, n. *c* (e l'Affò non doveva trascurarlo) *« magis proximum » dici comparate ad Ursinum et Isaacum* prima nominati; *qui quidem cum eorum alter in Gallia alter in Hispania detineretur, ambo ab Urbe remotiore Florentio* (leggi *Parmensi*) *erant.* »

Con buona pace però del Constant, ad altri piace, come più naturale, la interpretazione che ne dànno gli editori milanesi delle opere di s. Ambrogio (*Vedi nota a pag. 280 del Vol. 5*), i quali così spiegano: *Parmensis episcopus, eo perniciosior quod inclitae urbi* (nempe Mediolano) *magis proximus.*

Se all'Affò parve troppo lungi Parma da Roma, tanto più la è dalle Gallie e dalla Spagna. Ciò viene meglio dichiarato anche da M.r Magani (*p. 27 e 28*).

VIII.

Che se con ciò rimane assicurato doversi ritenere per il primo vescovo conosciuto di Parma, questo *Urbano*, il quale almeno dal 374 al 382 tenne la sede, da cui fu deposto per sentenza del sinodo Romano, nessun documento può dar valore alla serie dei successori suoi, *Enrico*, 382; *Arzio*, 476; *Pietro*, 518; *Caio*, 562, e *Tobia* 601, inventati dal Rusca, e accettati dagli altri.

Il Bordoni però (*pag. 28*) l' Ughelli (*T. 2, pag. 143*) e l'Allodi (*T. 1, pag. 18*) pongono dopo *Enrico,* sotto l'anno 451 un *Cipriano.*

Sarebbe questo quel vescovo che troviamo sottoscritto, nell'epistola sinodica di Eusebio di Milano a papa s. Leone nel 451

così: *Ego Cyprianus episcopus Brixellensis.* (Mansi, *Coll. Concil. Tom. 6, pag. 143*).

Questi scrittori che mettono nella serie dei vescovi di Parma Cipriano, suppongono, che essendo stata smantellata questa città da Attila, il vescovo si ritraesse in Brescello, altra città sul Po del parmigiano, e che dalla nuova dimora si chiamasse *Brixellensis*. Ciò peraltro non regge alla critica, giacchè Attila non scese in Italia che nell'anno 454, (Muratori, *Annali*, T. 3, p. 153), per cui se Cipriano tre anni innanzi già si sottoscrive *Brixellensis*, è segno evidente che anche prima della ruina di Parma, Brescello aveva già il proprio vescovo.

Piuttosto non ci sembra improbabile il dire, che Urbano essendosi reso indegno di reggere la chiesa di Parma, perchè eretico dei più notorii, e grande fautore dell'antipapa Ursicino, e perciò essendone stato discacciato, *deiectus*, per ordine di un concilio e dell'Imperatore, quella città o venne privata dell'onore della sede vescovile, o di fatto lasciata vacante. La *imperitorum multitudo* di Parma da Urbano *exagitata* non potrebbe essere stata punita in questa guisa?

Ma nel finire del IV secolo la religione cristiana in queste regioni andava fiorendo e propagandosi anche ne' pagi e nelle ville, come assai bene dimostra mons. Magani (*p. 8-20*); tanto vero che tutte le città emiliane avevano già il loro vescovo; or siccome troppo grande distanza vi sarebbe stata da Reggio a Piacenza se alcun vescovato non si fosse stabilito nell'intermedio territorio parmigiano, così è presumibile, che trovandosi in esso un'altra città, *Brescello*, ivi fosse trasferita la sede vescovile.

Che Brescello fosse allora città non ignobile lo attesta non solo Fra Salimbene nella sua Cronaca, (Allodi *I., p. 20*) ove dice: *Est autem Bersellum castrum in episcopatu parmensi quae* (sic) *quondam civitas fuit, quam Longobardi penitus destruxerunt;* ma più autorevolmente l'Affò (*I., p. 58*) ove cita Plinio che l'annovera fra le colonie, e più oltre (*p. 79*) accennando che Brescello eresse una colonna in onore dell'imperator Giuliano, dice « che fosse divenuto il luogo più nobile e cospicuo di questi contorni ».

IX.

Che se questa nostra ipotesi fosse accettata, allora non solamente il menzionato Cipriano, ma anche l'altro vescovo brescellese *s. Genesio*, entrerebbe nella serie dei vescovi parmigiani. Dell'esistenza di questo santo vescovo ne fa fede un buon studio dell'Affò nella sua *Illustrazione di un antico piombo borgiano* (Parma, 1790), e quindi non si comprende come l'Allodi non ne faccia alcun cenno.

L'Affò (*ib., pag. 13*) non assicura l'epoca in cui fiorì s. Genesio; dice solamente che fu « prima dell'ultima ruina cagionata a Brescello dalle armi greche e longobarde ». Secondo il Mori già citato (*pag. 9*) sarebbe fiorito al tempo di s. Ambrogio.

Nè si dica che in una bolla di s. Gregorio magno del 595 (*Bullar.* Cocquelines, *I, p. 97*), e in un diploma del 432, di Valentiniano III, citato dal Baronio (*T. 5, p. 632*) vengono nominate, fra le chiese vescovili soggette alla metropoli di Ravenna, Parma e Brescello. *Confirmamus, episcopatum totius Aemiliae provinciae, civitatum omnium Deo amabilium Episcoporum creationes et conservationes idest Sassinatis, Caesenatis, Foripopuli, Forlivii, Faventiae Foricornelii, Bononiae Mutinae, Regii, Parmae, Placentiae, Brixilli, Vicohabentiae.* (L'Allodi traduce *Voghera!* mentre è l'antica *Voghenza* poi Ferrara. Cf. Gams p. 694). *Hadriensis, Comaclensis, Ficoclensis* (Cervia).... Imperocchè se fossero genuini questo diploma, e questa bolla, si dovrebbe ammettere la contemporaneità delle due sedi vescovili di Parma e Brescello, e però cadrebbe la nostra congettura. Ma legittimi e genuini non sono ritenuti dai dotti que' documenti, come provano all'evidenza il Baronio (*T. VIII, p. 96 e V, p. 632*), il Muratori (*Ann. III, p. 519*), e l'Affò (*Storia di Parma, I, p. 123*); quindi può stare la nostra induzione; la quale viene confermata dal fatto, che finora non si sono potuti rinvenire dei vescovi di Parma dal 380 al 600; e di Brescello prima e dopo quell'epoca.

X.

Ma abbiamo un'altra prova per dimostrare, contro l'Affò, che Parma ebbe suoi vescovi prima del 680.

Fra le epistole di s. Gregorio magno avvi la XVII, del libro XIII, secondo l'ordine dell'edizione dei Maurini (*Parigi, 1705, Tom. 2, p. 1230*) la quale fu scritta *anno ab eius ordinatione XIII*, che corrisponde al 603. Questa lettera è diretta a certo Giovanni suddiacono di Ravenna; e papa Gregorio gli ordina di avvertire Mariniano arcivescovo perchè giudicasse di una vertenza fra due vescovi, *Giovanni* ed *Esuperanzio*. Aveva questi eretto un oratorio sulla diocesi di Giovanni, il quale se n' era richiamato presso il papa. Ecco l'epistola:

Gregorius Joanni Subdiacono Ravennae.

Lator praesentium Joannes frater et coepiscopus noster aliqua nobis de causis ecclesiae suae dato capitulari (1) noscitur intimasse: quibus cognitis culpanda nobis Experientia tua fuerat, si ad te perlata hactenus indefinita remanserint. Sed inquirentes agnovimus quod ad notitiam tuam minime sunt perducta. Ipsum ergo quod nobis capitulare porrectum est, his fecimus subter annecti. Agnitis itaque omnibus ac discussis si ita apud te esse ut suggestum est, manifesta veritate patuerint fratrem et coepiscopum nostrum Marinianum adire te volumus, eumque modis omnibus adhortari ut his quorum in peragendis negotiis ecclesiae ipsius interesse dignoscitur, debeat deputare quatenus perpensis omnibus cum praedicto viro de his quae mota fuerint ecclesiastica inter se debeant tranquillitate decidere. Sin vero elegerint renitendum, Experientia tua immineat esse iudicium: et quidquid cognitorum inter eos fuerit sententia definitum te debeat exequente compleri; ne diutius protractionibus dilata paupertas Ecclesiae ipsius, diversis sicut iam factum asserit dispendiis ingravetur. Indicavit

(1) *Capitulare*, o *capitularis* dicevasi uno scritto distinto per capitoli, e ha senso di libello. Cf. il Glossario del Du Cange.

etiam nobis, quod quidam Exuperantius episcopus ausu temerario in dioecesi ipsius oratorium construxerit, idque sine praecepti auctoritate contra morem praesumpserit dedicare, Missasque illic publicas celebrare non metuit. Quam rem cum summa te celeritate ac districtione convenit emendare ne ulterius tale aliquid attentare permittas. Oratorium vero quod ab incompetenti persona repereris esse constructum: huic cum proprio te volumus Episcopo, si res, ut dictum est, ita se habere constiterit, sine mora aliqua reformare.

A questa lettera fa pur cenno il Cappelletti, *(XV, p. 95)*; e da essa facilmente si deduce che i due vescovi contendenti, erano soggetti a Mariniano arcivescovo di Ravenna: tanto vero che il papa vuole che Giovanni, suddiacono pure di Ravenna, cui indirizza la lettera, avvisi quell'arcivescovo della contesa perchè vi provvegga. Con ciò il papa voleva rispettare la giurisdizione del metropolita, perchè come tale vuole che intervenga in quel giudizio, non come delegato. Infatti, nel caso che Mariniano non avesse operato, incarica lo stesso suddiacono a giudicare Esuperanzio vescovo, che aveva ardito di violare la giurisdizione di Giovanni.

Importa assai osservare che Mariniano doveva giudicare della vertenza come metropolita, per stabilire che i due vescovi Giovanni attore, ed Esuperanzio convenuto, appartenevano alla provincia di Ravenna; giacchè, quantunque l'epistola gregoriana non indichi di quali chiese fossero essi vescovi, pure non sarà difficile indagarlo.

XI.

Nelle tavole del Gams trovansi i nomi dei vescovi che nell'anno 603 reggevano le chiese della provincia ravennate, e sono *Fortunato* di Bertinoro, *Clemente* di Bologna, *Natale* di Cesena, *Severo* di Cervia, *Vittore*, e poi *Martino* di Ferrara, *Cassiano* di Modena, *Adriano* o *Benenato* di Reggio, *Giusto* di Sarsina e *Giovanni* di Piacenza.

Mancano, è vero, in queste tavole i nomi dei vescovi di Comacchio, Faenza e Forlì, e quello d'Imola è indicato colla voce *Anonimus*, pur tuttavia riesce evidente che l'*Esuperanzio* non può essere che il vescovo di Parma.

Infatti, se Esuperanzio aveva invaso il territorio di Giovanni, edificandovi un oratorio e celebrando pontificali in esso (*missasque illic publicas celebrare)* doveva essere limitrofo. Ora la diocesi di Piacenza essendo l'ultima verso occidente della provincia ravennate, e confinando per una lunga linea colla sola diocesi di Parma, nè avendo alcun punto di contatto con altra diocesi emiliana, fa duopo concludere che il *Giovanni* vescovo querelatosi al papa S. Gregorio era il piacentino, e perciò che l'*Esuperanzio* contro cui muoveva lamenti non poteva essere che il vescovo di Parma.

Il Campi infatti (*Historia Eccl. di Piacenza*, *I*, *pag. 166*) e il Poggiali (*Memorie stor. di Piacenza, II, p. 187*) senza citare affatto questa epistola di S. Gregorio, ammettono nella serie dei vescovi piacentini dal 595 al 609 un Giovanni, come apparisce anche nella *Chronica Episc. Placentin.* edita dal Muratori (*Rer. Ital., XIII, p. 628*).

Si capisce, l'argomento nostro deve averlo fatto col Cappelletti lo stesso Gams, perchè nella serie dei vescovi di Parma al 603 pone questo Esuperanzio così; *603 Exuperantius ?* (*ep. Greg. 1*). Per noi non rimane alcun dubbio, e quindi anche per questa ragione ha errato l'Affò, quando con tanta asseveranza dichiarò : *Non si è trovato mai documento atto a dimostrare onorata Parma del vescovado prima di questi tempi* (pag. 121) e più avanti, parlando del vescovo Grazioso nel 680 : *Egli è questo il nome più antico tra quelli de' nostri prelati conservatoci dagli ecclesiastici fasti meritevoli di fede.*

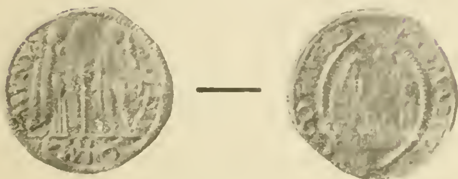
Dopo tutto questo ci sembra doversi rifare la serie dei vescovi di Parma nei primi secoli, sino al 680, nel modo seguente; vi poniamo a confronto quelle dell'Allodi e del Gams.

Secondo l'Allodi (*Vol. 1, pag. 286*)	Secondo il Gams (*pag. 744*)	Secondo questi nuovi nostri studii
362 Filippo governò anni 20	373 Philippus, *assecla Ursicini, amotus sedet* (usque ad) 378 476 *Arzius*, 518 *Petrus*, 562 *Caius*, 601 *Tobias*.	374 Urbano. . . . 381
382 Enrico 25		399 ? S. Genesio (*risiede a Brescello*).
Dal 407 al 450 non rimane memoria.		
450 Cipriano . . . 26	(N. B. — Il Gams usa mettere in corsivo i nomi dei Vescovi dubbi o incerti).	451 Cipriano (*risiede a Brescello*).
Vacò la sede 14 anni		
490 Arzio . . . . 28 incerti.		
518 Pietro I . . . 9		
Dal 527 al 562 Anonimo.		
562 Caio 35		
Vacò la sede 4 anni.		
601 Tobia 5	603 Exuperantius ? (*ep. Gregor. I*)	603 Esuperanzio.
Vacò la sede 30 anni.		
635 Pio 45	635 Pius	
680 Grazioso ecc.	680 Gratiosus (*primus episcopus apud Ir. Affò*).	680 Grazioso.

Mons. Pietro Piacenza

IL DUCATO D'ORO DI PARMA

DEL 1513



A breve distanza da Milano verso ponente, sorge com'è noto la cospicua borgata di Abbiategrasso, insigne per gli avanzi di un vetusto castello visconteo-sforzesco, per la parrocchiale di Santa Maria, architettata dal Bramante, e anche per il vasto Spedale degl' Incurabili, fondatovi da Giuseppe II. In occasione di alcuni lavori d'ampliamento e miglioramento di quella Pia Casa, fu scoperto, nell'estate del 1898, un piccolo ma prezioso ripostiglio di monete d'oro, che arreca (se non c'ingânniamo) qualche contributo non trascurabile alla Numismatica del Rinascimento.

Prescindendo da alcune monete rare del tesoretto, e anche da una rarissima, la quale non presenta tuttavia un interesse particolare pei cortesi lettori dell' *Archivio*, veniamo alla perla, alla gemma del ripostiglio; poichè altramente non sapremmo qualificare un cimelio che, oltre all'essere pregevole pel riguardo dell'arte, riunisce in sè, a nostro avviso, queste due prerogative: di essere rimasto affatto sconosciuto sino ad oggi ai nummografi italiani, e di confermare luminosamente con la sua comparsa

un' importante notizia d'archivio, rimasta sinora senza riprova materiale.

Ducato d' oro (gr. 3.45).

D. — **IVL, II, PON. MA. MVNVS** A sin., S. Ilario stante di prospetto, alzando la dr. a benedire e tenendo con la manca il vessillo. A dr., S. Giovanni Battista, pure stante di prospetto, tenendo con la dr. il medesimo vessillo, e con la sin. un listello su cui sta scritto: ECCE. Nell' esergo, **1513.**

R. — **VIRGO FAVEAS PARMAE TVAE** L'incoronazione della Vergine, entro aureola ellittica.

Come si vede, questa moneta reca il nome di Giulio II insieme alla data 1513, ciò che ne limiterebbe il periodo di coniazione ai primi due mesi di quell' anno, perchè papa Giulio, cui soltanto nel 1512 si era sottomessa Parma, morì il 23 febbraio 1513. L' attribuzione al dominio di lui, per quanto effimero, è cosa tuttavia troppo naturale, perchè scaturisce dalla semplice lettura delle epigrafi della moneta stessa.

Esaminiamo ora se questa attribuzione di una moneta parmigiana alla fuggevole signoria di Giulio II abbia precedenti.

Chi apre le classiche *Tavole sinottiche* di Vinc. Promis, vedrà che nessun autore aveva riportato sino a quell'anno (1869) monete di papa Giulio II coniate a Parma. Lo storico della zecca parmigiana, il P. Ireneo Affò, aveva anzi dichiarato espressamente che durante la breve dominazione di quel pontefice la zecca di Parma « non potè travagliare » (1) Senonchè, questa sua asserzione fu combattuta, in quel medesimo anno 1869, dal ch. Comm. Michele Lopez, Direttore emerito del R. Museo d' Antichità di Parma, il quale ci fece conoscere, nel *Periodico* del March. Strozzi (2), un « quattrino » parmigiano con la data del 1513, dimostrando che esso doveva attribuirsi al breve dominio di

(1) Affò. *La Zecca e Moneta Parmigiana illustrata.* Parma, 1788 — (a pag. 114). — Anche in Zanetti, *Nuova Racc delle Mon. e Zecche d' It.*, tomo V — (a pag. 114).

(2) Lopez (M.). *Aggiunte alla Zecca e Moneta Parmigiana del Padre Ireneo Affò.* In *Periodico di Numismatica e Sfragistica,* volume secondo, Firenze, 1869 — (a pag. 152-54, con disegno alla tav. VII, n. I).

Giulio II, e rivendicando a questo stesso periodo un altro quattrino simile, benchè senz'anno, che l'Affò medesimo aveva pubblicato, ma collocandolo fra quelli di data incerta (1).

Il Lopez aveva già accennato al quattrino del 1513, attribuendolo a Giulio II, in una memoria letta dinanzi a questa R. Deputazione di Storia patria nel 1863 (2). In quella stessa memoria egli ci aveva pure fatto conoscere un ducato d'oro con la epigrafe **VERA REDEMPTIO FIDA PROTECTIO** da un lato, e **IVLII II PONT. MAX. MVNVS — PARMA — 1522** dall'altro, esprimendo l'avviso che tale moneta fosse stata preparata a tempo di Giulio II, ma coniata poi soltanto sotto Adriano VI, con l'aggiunta della data, ch'è in cifre minute; ammenocchè non si preferisse di credere che l'incisore avesse segnato per isbaglio 1522 invece di 1512, che i conii di quella moneta — come il Lopez spiega poi meglio nel *Periodico* (3) — « per la « morte del Papa venissero posti in disparte; e che per la fretta « di batter moneta, sul principio del pontificato di Adriano VI, « si fossero ripigliati e messi in opera. »

Quest'ipotesi era ingegnosa, e tanto più seducente in quanto che dall'Affò sappiamo come Parma nel 1512, inviando a Roma i suoi Legati a far atto di sottomissione a papa Giulio II, gli avesse fatto presentare nello stesso tempo un'istanza perchè fossero confermati varî diritti alla Comunità, tra i quali era quello di zecca; come il 7 dicembre di quel medesimo anno 1512 i Legati avessero ottenuto un rescritto favorevole; e come l'istanza da loro presentata contenesse queste precise parole: « Concedatur « nobis auctoritas et potestas cudendi monetas aereas, argenteas « et aureas, in quibus sit titulus **IVL. II. PONT. MAX. MVNVS** » (4).

(1) Affò. *La Zecca*, ecc. — (alla tav. IV, n. 53). — Anche in Zanetti, tomo V — (stessa tav. e stesso num.).

(2) *Atti e Memorie delle RR. Deputaz. di St. patria per le Prov. Modenesi e Parmensi.* Volume primo. Modena, 1863 — (a pag. CXLII XLIII, tornata del 28 maggio 1863).

(3) Lopez. *Aggiunte*, ecc. In *Period. di Num. e Sfrag.*, l. c. — (a pag. 159).

(4) Affò. *La Zecca*, ecc. — (a pag. 114). — Anche in Zanetti tomo V.

Varî motivi indussero tuttavia il Comm. Lopez a rinunciare all' ipotesi da lui formulata. Considerando più riposatamente, — com' egli dice, — che pochi giorni non bastavano per eseguire quei conii; « che non era probabile supporre errore nella data, « attesocchè molta diligenza si usava nell' esaminare le monete « prima di lasciarle uscire di zecca; che può accadere sia battuta « una moneta con data anteriore all'anno in cui è posta in « corso, ma con una posteriore non mai, o molto difficilmente; « che la data non si poteva credere aggiunta dopo, perchè non « apparisce differenza di mano fra le lettere e le cifre », il Lopez conchiude dichiarando di essersi convinto che la moneta in discorso fu incisa e coniata nel 1522 (1).

Ma se questi motivi che indussero il ch. Lopez a rinunciare alla sua troppo acuta supposizione ci sembrano validi e plausibili, altrettanto, francamente, non possiamo dire di un altro motivo da lui addotto, cioè che nel 1512 la zecca di Parma non fosse « affidata ad artefici tanto valenti da intagliare conii di così « bello stile »: il ripostiglio di Abbiategrasso ci offre nello splendido ducato d'oro di Parma del 1513 la prova più eloquente dell' alto valore artistico che già distingueva gl' incisori di questa zecca ai tempi di Giulio II o sui primi anni del pontificato di Leone X.

Diciamo pensatamente così, perchè non crediamo che la semplice inscrizione della data 1513, nè sul nostro ducato d' oro nè sul quattrino pubblicato dal Lopez, sia sufficiente a circoscriverne il periodo di coniazione nel breve giro dei primi due mesi di quell'anno, nei quali Parma fu soggetta a Giulio II. L' epigrafe **IVLII II PONT. MAX. MVNVS** non impedì, e giustamente, al Lopez di acquetarsi nella convinzione che, esclusa l' ipotesi del 1512, il ducato d' oro da lui edito fosse stato realmente inciso e battuto nel 1522, sotto Adriano VI, benchè non rechi traccia allusiva alla dominazione di quel pontefice; il quale pure, come Leone X prima, e come Clemente VII dopo, su talune monete d'argento s'intitola espressamente **DOMINVS PARMAE.**

Il ch. Lopez comprese benissimo che la epigrafe relativa a

(1) Lopez, l. c. — (a pag. 159-60).

Giulio II ha un mero significato storico e di diritto pubblico, e sta ad attestare e ricordare il privilegio di zecca, che quel pontefice aveva confermato alla Comunità di Parma, e in forza del quale essa continuava a coniar monete anche sotto a' di lui successori. E ci sembra logico che i Parmigiani tenessero ad attestare questo loro privilegio inscrivendolo precisamente sulle monete d'oro, come quelle che potevano avere una vasta circolazione, anche oltre i confini dello stato.

In tali condizioni, l'importanza della data diviene affatto secondaria; tanto è vero che sulle monete parmigiane di quei tempi è segnata in cifre minutissime, e talvolta sembra aggiunta dopo (come quando si trova nell'esergo, stretta fra la linea orizzontale di questo e la leggenda circolare), talvolta è aggiunta senza dubbio (come nella moneta d'argento di Leone X pubblicata dall'Affò al n. 18, in cui l'anno è segnato nel campo, a sinistra dell'arme). La data insomma, a nostro avviso, non ha in queste monete che un'importanza, diremo così, amministrativa

Ciò premesso, per parte nostra non esitiamo a riconoscere che l'opinione dell'Affò, secondo il quale la zecca di Parma « non potè travagliare » sotto Giulio II, riacquista per noi quella verosimiglianza che le ingegnose obbiezioni del Lopez avevano scossa.

A nostro modesto parere, il ducato d'oro con la data del 1513, come il quattrino con la stessa data edito dal Lopez, vanno piuttosto assegnati al periodo di Leone X, cioè alla coniazione intrapresa in forza del contratto d'affitto della zecca, stipulato il 13 ottobre 1513 col nobile Giambattista Giandemaria (1). Nè ci smuove la considerazione del Lopez, il quale osserva: « ....non avendo il Papa approvati i capitoli di tale « affitto che addì 16 di marzo dell'anno conseguitante, ne « risulta non potersi attribuire la cussione della moneta in di- « scorso a quel tratto del 1513 in cui Parma fu soggetta a « Leone X. Nè si può supporre che il referendario avesse « permesso, durante la sua amministrazione, si coniassero dal

(1) Affò, *La Zecca*, ecc. — (a pag. 115 e segg.) — Anche in Zanetti, tomo V — (stesse pagg.).

« Comune medesimo monete senza prima averne ottenuta la so-
« vrana concessione » (1). Dall' Affò noi apprendiamo invece che ritornata Parma nel maggio 1513 sotto la signoria pontificia, « niuna cosa ebbe più a cuore che il rimettere in piedi la Zecca « onde propose di darla in affitto a chi avesse voluto farla tra-
« vagliare. Si presentò il Nobile Giambatista Giandemaria, pronto « a incaricarsene pel corso di sei anni da incominciarsi al Natale, « onde concertate le cose, fu a' 13 di Ottobre convocato pieno « Consiglio, intervenendovi il Podestà, e deliberata al soprac-
« cennato l' impresa per Rogito di Gianfrancesco Burci sotto le « appresso condizioni tratte dell' Archivio pubblico, ecc. » (2).

Ognun vede che il modo di procedere del Consiglio implica la sicurezza dell' approvazione da parte del papa; dimodochè quand' anche la coniazione avesse realmente incominciato nel 1514, nulla vieta che qualche conio si apprestasse nel 1513, incidendovene anche la data, o addirittura, o più tardi, come affermazione dell' inizio legale del contratto (il quale, come si è visto, entrava in vigore col Natale del 1513).

E il contratto del 13 ottobre 1513 col Giandemaria, contiene una notizia ch' è per noi di capitale importanza. Nello stabilire la « Forma de le Stampe si hanno a fare per stampar « Monete in dicta Cecha per dicto Mastro » la prima condizione è la seguente: « *El Ducato da uno canto habia la Incoronata* « *circomdata con le infrascritte lettere* Virgo tuam Parmam « faveas. *Da l' altro canto* S. Johannes *et* S. Hilarius, *et let-* « *tere intorno* Jul. II. Pont. Max. Munus » (3). Chi non riconosce qui il nostro ducato d' oro di Abbiategrasso? Non ne vediamo indicati tutti i particolari, fuorchè l' anno, del quale si tace come di cosa affatto secondaria? E perchè non potrebbe essere stato battuto sotto Leone X?

Comunque siasi, appartenga cioè la nostra moneta alla dominazione di Giulio II o a quella di Leone X, essa è rimasta sinora sconosciuta, per quanto ci consta, a tutti i nummografi

(1) Lopez, l. c. — (a pag. 153).
(2) Affò, l. c. — (a pag. 115).
(3) Affò, l. c. — (a pag. 117).

italiani, incominciando dall' Affò, il quale, a proposito del contratto d' affitto del 13 ottobre 1513, così si esprime: « Se il « *Ducato d' oro* si battesse, non è certo, poichè non se n' è « trovato menzione alcuna, e molto meno l' effettiva Moneta si « è rinvenuta in alcun Museo » (2).

Nè certo il P. Affò poteva immaginarsi che, quarant' anni prima del tempo in cui egli scriveva, ne fosse stata fatta invece menzione in un minuscolo ma curiosissimo periodico settimanale tedesco (3).

È una menzione che non sappiamo se sia stata da altri rilevata, e che a noi è caduta fortuitamente sott' occhio nello sfogliare quel vecchio periodico per altre ricerche.

Ivi, in un elenco o catalogo che comprende anche monete di svariate zecche italiane, abbiamo letto queste parole di colore oscuro:

« D. — Un re pone la corona sul capo ad un altro re. **VIRGO FAVE.** « **A. MAETVÆ.**
« R. — Il papa e una persona con veste prolissa tengono entrambi un « vessillo. **IVL. II. PON. MAX.** Sotto, **1513** (4) ».

In questa definizione, per quanto stranamente sformata, ognuno potrà ravvisare in modo indiscutibile il nostro ducato d' oro di Parma; i due « re » sono le due figure coronate del Redentore e della B. V.; il « papa » e l' altra persona sono i due santi; le parole senza senso, **FAVE. A. MAETVÆ**, sono il **FAVEAS PARMAE TVAE**, con alcune lettere ommesse perchè consunte o mal decifrabili; il resto coincide sino all' evidenza.

Ci troviamo adunque dinanzi ad una prima descrizione, sia pur fantastica, della preziosa moneta che oggi presentiamo nella sua realtà ai lettori dell' *Archivio*.

(1) Affò, l. c. — (a pag. 117-18).

(2) Köhler (J. D.) *Historische Münz-Belustigung*. XIX Theil. Nürnberg, 1747.

(3) Köhler, l. c. — (a pag. 88:
« A. Ein König setzet einem König die Krone auf: VIRGO FAVE. A. « MAETVÆ.
« R. Der Pabst und eine Person in einem langen Kleide halten beyde « eine Fahne: IVL. II. PON. MAX. Darunter 1513 »).

È indubitato quindi che mentre l'Affò, nel 1788, stampava che del ducato d'oro suddetto non si era « trovato menzione alcuna », sin dal 1747 il Köhler, nel suo periodico di Norimberga, ne aveva dato notizia.

Ma il Köhler ebbe fra mani una moneta simile, oppure ne tolse la descrizione da altri? Risponda per lui il seguente brano dello schiarimento ch' egli premette all' elenco di cui abbiamo parlato. « Quasi un secolo e mezzo fa, un saggiatore d'una zecca « della Bassa Sassonia sottopose ad un minuto esame tutti i « ducati d'oro che gli capitavano, tenendo nota fedelmente di « quanto si scostassero nel loro titolo dall' editto monetario del « 1559. Questo lavoro io ho creduto di qui comunicare al beni- « gno lettore per utilità di ciascuno, ricavandolo dal nitido ma- « noscritto originale; non senza ricordare tuttavia che quel « brav' uomo era un cattivo conoscitore di monete, ciò che ap- « pare più volte nel non aver egli saputo trascriver bene le « leggende, il che tanto più facilmente gli dev' esser perdonato, « in quanto che il suo scopo principale era soltanto quello di « indagare e registrare il titolo, non già l'impronta della mo- « neta. Dove ho potuto, ho corretto qua e là le leggende col- « l'aiuto dei libri; dappertutto poi ho aggiunto la descri- zione » (1).

Dalle parole stesse del saggiatore si desume in sèguito che questi si era limitato a dare un disegno o schizzo a mano libera

(1) Köhler, l. c. — (a pag. 82: « Es hat fast vor anderthalb hundert « Jahren ein Nieder-Sächsischer Müntz-Waradein alle die ihm vorgekommene « Ducaten sehr genau nach ihren Gehalt geprüfet, und getreulich ange- « zeiget, wie weit derselbe von der Reichs-Müntz-Ordnung von A. 1559 « abgehet. Diesen Aufsatz habe ich zum gemeinen Nutzen hiermit dem « G. L. aus dessen eigener saubern Handschrifft mittheilen wollen, wobey « aber erinnern muss, dass dieser redliche Mann ein schlechter Müntz-Kenner « gewesen, dieweil sichs in vielen geäussert, dass er die Umschrifft nicht « hat recht lesen können, welches ihm um so vielmehr zu gute zu halten « ist, dieweil sein Hauptzweck gewesen ist, nur das Korn, nicht aber das « Gepräge zu erforschen und anzuzeigen. Wo es in meinen Vermögen ge- « wesen ist, so habe ich die Umschrifft hier und da aus Müntz-Büchern « verbessert, durchgehends aber die Beschreibung hinzu gefüget »).

del dritto e rovescio di ciascuna moneta da lui esaminata (1); è sui disegni quindi che il Köhler compilò la sua descrizione, e nulla ci autorizza a supporre ch' egli abbia mai avuto fra le mani un esemplare del nostro ducato d'oro. Ciò non toglie, ripetiamo, ch' egli ci abbia dato sin dal 1747 un' abbastanza particolareggiata notizia di esso; a quella guisa che, risalendo il manoscritto del saggiatore all' anno 1606, i disegni di lui (quantunque oggi forse perduti) si possono considerare se non come una vera prima pubblicazione, almeno come una prima e indiscutibile menzione della reale esistenza dell'interessantissima moneta di cui l'Affò aveva posto in dubbio che fosse stata effettivamente battuta.

Solone Ambrosoli.

---

(1) Köhler, l. c. — (Il saggiatore scrive: « Hierinnen sind mit sondern und grossen Vleiss Einhundert und drey und sechzig sonderbahre « Schleg Göldes, welche alle unter den gerechten Ducaten ausgeben worden, geprobirt und sehr könstlich auf baiden Seiten mit freyer Hand « abgerissen »).

COMMEMORAZIONE

DEL SEGRETARIO

ABATE LUIGI BARBIERI

Nell' anno 1854 si formò in Parma una *Società editrice degli Statuti, Diplomi e Cronache riguardanti la storia delle provincie di Parma e Piacenza,* precedendo, con molta fortuna, negli scopi e nell' opera, la R. Deputazione di Storia patria. L' origine e la *vita intima* di quella Società è narrata da Amadio Ronchini in una lettera del 25 Febbraio 1875 a Giovanni Sforza (1), e si completa colle relative Memorie ed Atti lasciati da Luigi Barbieri (2). Ne furono iniziatori questi due egregi cultori degli studi storici e letterari, che chiamarono con loro i capi delle Biblioteche e degli Archivi del Ducato parmense, e tutte quelle persone reputate, per la qualità degli studi, sufficenti di prestare opera vantaggiosa all' impresa. Onde ne vediamo Presidente Angelo Pezzana; editori in Parma, il Ronchini, Antonio Bertani, Giovanni Allodi, e collaboratore, segretario e correttore delle Stampe L. Barbieri. In una lettera inserita nella *Gazzetta di Milano* (3), Cesare Cantù la ricordava ad onore, ma come un fatto inaspettato dalla Città nostra e con altri illustri italiani ne diventava socio corrispondente.

(1) In copia presso la R.ª Deputazione di Parma.

(2) Presso il prof. A. Del Prato che possiede pure le cose storiche lasciate inedite dal Barbieri. Gli scritti di indole letteraria furono dal medesimo donate alla Parmense.

(3) N.° 252 anno 1855.

Il tipografo Pietro Fiaccadori assunse, a suo rischio e spese, la stampa delle pubblicazioni della Società, i *Monumenta Historica ad provincias parmensem et placentinam pertinentia;* il Ronchini lo volle « uomo di pochi numeri, ma benemerito delle buone lettere per la nobile ambizione, ch' ebbe sempre, d' imprender lavori tipografici proficui non tanto a se, quanto agli studiosi ». Ma al difetto suppliva l' opera ed il consiglio di L. Barbieri, che lo determinò in ogni intrapresa, come meglio si vedrà; onde dell' elogio non può esserne privato quest' ultimo. « Se non che, a dir vero, in quel primo periodo la Società non era che nominale; i lavoratori eravamo Barbieri ed io », prosegue il Ronchini, « ai quali si aggiunse, per la sola parte riguardante alla copiatura dei documenti, Emilio Bichieri di buona memoria, calligrafo eccellente e paleografo discreto ». Ciò malgrado, « con questi modestissimi inizi, senza il menomo rumore, senza ostentazione alcuna da parte nostra, venne a luce nel 1855 il 1° volume degli *Statuti di Parma:* nella quale congiuntura piacque al tipografo d' intitolare l' Opera intera alla Duchessa Reggente. *Quae tamen inde seges (Giovenale, Sat. VII, 103); terrae quis fructus apertae?* Tutto ciò che il Fiaccadori potè ottenere, fu un eccitamento governativo ai Comuni dello Stato affinchè si associassero; ciò che alcuno di essi fecer di fatto »; di questo egli si lamentò fortemente scrivendo ad un Direttore di giornali; « grande illusione fu la mia, da poichè, a breve andare dovetti convincermi, che l' Opera, anzichè accetta, era malvoluta dai signori che comandano: » ed al Presidente della R.ª Deputazione di Storia Patria in Modena, che fu « tristissima la esperienza che ho fatto con alcuni dei *Documenti storici di Parma.*

Ma nel 1855 il governo di Luigia Maria di Borbone, per quanto solleticato da un omaggio, non poteva aiutare una privata iniziativa, che ne rispecchiava una, non antica, del piccolo Regno di Piemonte.

A quel primo volume altri ne seguirono negli anni appresso, ed al 30 Giugno 1862 la Società aveva già pubblicati otto volumi dei *Monumenta,* esaurendo non piccola parte del programma che si era proposto. « All' Ab. Barbieri in particolare son dovute le *Cronache parmensi* impresse nel 1858; a lui ed

a me, (scrive ancora il Ronchini), la pubblicazione del *Salimbene*. Imperocchè al Bertani, buona memoria, il quale aveva assunto di curare la *Cronaca Salimbeniana*, non fu dato di attendervi: ed appena potè ottenersi ch' ei ne dettasse due parole di prefazione ». Questo particolare si ignorava prima della lettera del Ronchini; ma per il giudizio che la critica ha portato più tardi su quell' opera, non crediamo che la rivendicazione accresca maggior merito ai due illustri studiosi. Basta ad ogni modo, per la fama del Barbieri, il volume delle *Cronica parmensia a sec. XI ad exitum sec. XIV*, il quale per varietà delle cose contenute, per la dotta prefazione, note erudite ed indici, risulta uno dei più notevoli della collezione.

***

Ma per qual titolo, nell' Officina Fiaccadoriana, L. Barbieri « aveva occasione di parlare quasi quotidianamente di cose attinenti a comuni studi, e specialmente di Storia patria », con Amadio Ronchini? come potè farsi iniziatore, trovare aiuto per la Società editrice, divenirne collaboratore e Segretario?

Nato a Parma il 12 Maggio 1827, da Antonio e dalla Lucia Zucchi, in modestissime condizioni, compì, a quanto risulta, quegli studi che oggi corrispondono alla istruzione media del Ginnasio-liceo. Non seguì studi superiori ne conseguì titoli accademici; ma nel 1850-51, senza titolo e compenso, serve ad Angelo Pezzana il quale, oltre all'ufficio di Bibliotecario, teneva anche l' altro affatto distinto di R.° istoriografo. In quei due anni, copiò ed illustrò buona parte dei documenti accennati e riferiti nei tomi IV° e V° della *Storia di Parma*, siccome ne fa fede il medesimo Pezzana in più luoghi, ma specialmente a carte XXIII°-IV° del tomo V°. Ebbe solo nomina e stipendio di Apprendista, o studente di Paleografia e Bibliografia nella D. Biblioteca di Parma, il 15 Febbraio 1852, e vi rimase in questa qualità fino allo scorcio del 1856. In quest' anno conseguì l' ufficio di Vice-segretario, e nel 25 Luglio 1866 quello di Segretario, della R.ª Biblioteca nostra. Dopo vari anni di lavoro, egli si rivolge al Ministro dell' Istruzione del nuovo Regno d' Italia

per un nobile desiderio, e così scrive: « se le pazienti e sterili fatiche (dai più non sempre giustamente valutate) acquistano alcun merito a chi le sopportò per solo amore di studio, senza rimunerazione di sorta, ardisco chiedere, non a compenso di esso merito, bensì per grazia speciale, che l' E. V. si degni conferirmi il titolo meramente onorario di professore di Paleografia. Ripeterò questo semplice titolo, quando io non sembri all' E. V. affatto indegno di ottenerlo, per un bastevole e conveniente premio a tutte le mie fatiche passate; e lo terrò per uno stimolo potente a continuare gli studi difficili dell' erudizione e quegli eziandio, più ameni e fruttuosi, a cui mi obbliga la qualità di membro della R.ª Commissione deputata alla stampa dei testi di lingua » (1). Non risulta che la sua domanda fosse accolta, ma il titolo lo ebbe dall' unanime consenso del pubblico intelligente; non venne però meno per questo la sua attività negli studi prediletti e specialmente negli storici, fra i quali intanto lo seguiamo.

*
* *

C. E. Farini, Governatore delle R. R. Provincie dell'Emilia, con Decreto dato in Modena il 10 Febbraio 1860, motivato da nobili e patriottici considerando, istituiva una *Deputazione di Storia Patria per le provincie parmensi*, a far parte della quale venivano chiamati tutti i componenti della Società editrice, restando la carica di Presidente ad Angelo Pezzana. La stima e la fiducia dei colleghi confermava quella di Segretario al Barbieri, e tale lo troviamo nella prima seduta generale delle tre Deputazioni dell' Emilia ch'ebbe luogo, nella R.ª Biblioteca di Parma, il 24 Aprile 1861. (2) Ma da questo momento si può dire finita l' opera della Società editrice, per quanto nella prima adunanza, del 13 Marzo 1860, la R.ª Deputazione decidesse di pubblicare molte cose, fra le quali, per opera del Barbieri, le *Cronache parmigiane del secolo XV*, ed il *Glossario delle voci antiche che trovansi nei monumenti del medio evo*, con illustrazioni

(1) Minuta di lettera s. d.
(2) Gazzetta di Modena an. II. n. 635, maggio 20, 1861.

storico-critico; e malgrado che il tipografo Fiaccadori insistesse per completare la serie dei 10 volumi dei *Monumenta*, promessi agli associati col programma redatto dal Ronchini nel 1854, aiutato dal Barbieri che redigeva per lui lettere e proteste; ma ancora inutilmente, con la sua lettera del 26 Gennaio 1863, il Fiaccadori chiedeva di avere il promesso *Codice Diplomatico.*

Ormai i membri della Deputazione pubblicano le opere loro negli *Atti e Memorie per le provincie Modenesi e Parmensi.*

L'opera e la storia della R.ª Deputazione, fino alla morte del suo primo presidente A. Pezzana, (20 Maggio 1862) dovrebbe essere esattamente contenuta negli *Atti e Memorie* ora ricordati; ma una nota (pag. CXXV vol. I.) ai sunti delle tornate accademiche dell'anno 1861 al 1863, avverte in proposito, che « si ommette l'epilogo dei processi relativo al primo anno . . . », e che « in quanto alle tornate dei primi dieci mesi del 1861, vi supplisce abbastanza la relazione che si legge sotto la tornata Xª a pag. CXXV del socio Segretario sig. Luigi Barbieri. » Si vedrà in seguito la ragione di questa avvertenza: intanto si nota che la citata *Relazione* è quella letta nell'adunanza 9 Marzo 1862, tenuta in Bologna dalle tre Deputazioni di Storia patria dell'Emilia (1).

Nella R.ª Deputazione il Barbieri fu socio e Segretario attivissimo, come lo mostrano gli appunti ed i verbali definitivi, originali delle tornate che ancora rimangono. (2) Nella 3ª adunanza, 17 Luglio 1860, egli propone e fa approvare di levar copia dei più antichi e pregevoli monumenti d'arte della provincia e darle fuori per dispense accompagnate da discorsi storico-critici, come parte dei *Monumenta historica*; e così ebbe origine la *Illustrazione storico-critica dei Monumenti del medio evo*, che si annuncia al pubblico col manifesto redatto da Michele Lopez in data 11 Aprile 1861, e della quale si fa ancora editore Pietro Fiaccadori. Ma di essa si ebbe il solo volume *Il Battistero di Parma descritto da M. Lopez* (3).

(1) Monitore di Bologna n. 68, 10 Marzo 1862.
(2) Presso il Prof. A. Del-Prato.
(3) Parma, Fiaccadori, 1864.

Quest'opera fu prima letta e discussa nelle adunanze della R.ª Deputazione, e contro essa ebbe a rivolgere gravi, incessanti obbiezioni e critiche il Barbieri: il quale continuò poi nella polemica colla *Spiegazione della scultura simbolica che adorna la porta a meriggio del Battistero,* in lettera stampata a pag. 21 e seg. della 2ª dispensa del lavoro dell'Odorici, il *Battistero di Parma descritto da M. Lopez.* (1) Più completo materiale aveva preparato per la seconda edizione di quest'ultimo lavoro, ma essa rimase interrotta per deferenza al Lopez.

Sono poi molte le comunicazioni da lui fatte alla R.ª Deputazione; citiamo quella *sulle quattro epigrafi disegnate a lettere gotiche intorno ad una Pietà, scoperta nel Battistero* nel 1861: le *notizie intorno all'antica Torre del Comune di Parma*: la *illustrazione dei bassorilievi della chiesa di Fornovo, della vasca battesimale di Vicofertile, dell'altra e di un capitello del Duomo di Borgo San Donnino,* ancora con divergenze col Lopez: le *osservazioni e rettificazioni a più brani della Cronaca dell'Agazzari,* quale era stata pubblicata: i *cenni su Federico Prati ed i suoi famosi epigrammi, l'uno in lode di Vittoria Colonna, l'altro contro Carlo V*, per l'uccisione di Pier Luigi Farnese, già pubblicato dall'Affò e ritenuto di A. Caro (2).

Ed essendo ufficio della R.ª Deputazione (art. 6 del D.° Farini) « di raccogliere e di ordinare in forma di Dizionario dei dialetti principali dell'Emilia, i vocaboli usuali delle città e quegli ancora vieti e disusati del volgo e del contadino, » in varie sedute il Barbieri diede notizie *sull'origine di molte voci del dialetto parmense,* (3) lasciando poi, inedito, un completo elenco delle voci dello stesso, oltre molte note grammaticali.

*
* *

Ma avvenuta la morte del Pezzana, dopo averne comunicata con nobilissima lettera la triste perdita ai colleghi, il Barbieri

(1) Parma, Ferrari, 1865-8.

(2) Vita di P. L. Farnese pag. 192. Milano 1821.

(3) Giornale *per l'Arte* — Del-Prato A. Per la Storia e per il Dialetto - an. XIV, n. 6-7 Parma 1902.

non prese più parte ai lavori della R.ª Deputazione. La lunga lotta col Lopez, le critiche alla pubblicazione delle *Cronache dell' Agazzari*, le altre, per lettera, all'editore della *Cronaca tria placentina*, avvertendolo che dopo questa 2ª edizione si « lasciava la possibilità d'una terza che rechi in fronte l'invidiabil titolo di restituita alla sua vera lezione, » (1) gli avevano alienato l'animo di non pochi soci, mentre a lui veniva a mancare l'aiuto dell'amico e riconoscente Pezzana. Subito dopo però (30 Giugno 1862) un manifesto di P. Fiaccadori annunzia una seconda serie dei *Monumenta Historica*, la materia della quale era tutta apparecchiata, facendosene editore *L. Barbieri già Segretario della R.ª Deputazione parmense sopra la storia patria.*

Doveva questa serie contenere la *Compilazione di Cronache parmigiane del secolo XV°*, fatta da Da-Erba (inedita): il *Diarium parmense,* ridotto a giusta lezione sulla scorta di un buon codice del secolo XV° posseduto dalla Parmense; la *Cronaca volgare dal 1494 al 1519*, attribuita a Leone Smagliati (inedita); i *Commemtaria suorum temporum*, di Francesco Carpesano, in edizione da vantaggiare l'altra per correttezza, abbondanza di materia, venendo eseguita conforme all'originale del Carpesano (conservato nella Parmense) che contiene una parte, non piccola di cui ha difetto la stampa Parigina del 1729; ed infine l'*Ordinarium Ecclesiae Parmensis.* Queste opere dovevano poi essere corredate di Appendici di Documenti. Della serie uscì solo l'*Ordinarium* nel 1866 (2), contenente le regole che il clero della chiesa maggiore doveva osservare in ordine alle cerimonie ed al culto sacro; opera di una importanza notabile per la storia della liturgia italiana del Medio Evo, e nella quale maggiormente si manifestò la erudizione svariatissima del nostro Barbieri. Le altre opere promesse restano inedite fra quel poco che si è potuto conservare delle carte e documenti lasciati da questo studioso.

Intanto, nella via degli onori, il Barbieri al 30 Novembre 1860 era stato nominato Membro della Società ligure di Storia Patria.

(12) Minuta s. d.
(13) Parmae, ex officina Fiaccadori.

Dopo la stampa dell' *Ordinarium*, le altre cose pubblicate nello stesso ordine di studi storici dal Barbieri, sono d'importanza secondaria, ma sempre utilissime per la storia parmense e notevoli per erudizione; sono quasi tutte anonime, ma restano gli originali a provarne l'autore. Citiamo fra le altre: *S. Ilario vescovo di Poitiers*, patrono principale di Parma; *Cenni storici sull'origine e il culto di S. Maria Bianca in Parma*, con note importantissime; *La chiesa di S. Vitale; S. Bonaventura protettore di Parma; I Parmigiani Cardinali della S. Chiesa Romana*; ma sicuramente molto si ignora di queste più modeste pubblicazioni del Barbieri, oltre quanto è indicato nell' elenco delle sue opere.

*
* *

I gravi studi storici non distolsero l'indefesso studioso dagli altri ch'egli giudicò più ameni e fruttuosi; dagli studi, cioè, puramente letterari, un primo ordine dei quali è rappresentato dai suoi *studi Danteschi*. Chiamato, il 25 Maggio 1864, Socio corrispondente della Società Colombaria di Firenze (1), ringrazia il Presidente Gino Capponi e lo prega « a voler presentare e sottomettere al giudizio dei Sigg. Accademici, poche interpretazioni letterali del Divino poema, come saggio di una *Centuria di note* » che compilava per suo privato esercizio (2). Poco dopo chiedeva sulle stesse lo schietto suo giudizio a Cesare Guasti, segretario della Società, e col titolo indicato, ma anonime, uscivano alle stampe nel giornale fiorentino *La Gioventù* (3).

Continuò in questi studi ed imprese a pubblicare, nel vol. II° degli *Atti e Memorie*, un'altro lavoro col titolo, *Luoghi Danteschi scontrati con la versione latina di Matteo Ronto, interpretati e chiosati*. La prefazione ha la data del 16 Marzo 1865, ed allo scopo nostro e a far comprendere l'indole dell'opera, forse l'ordine delle idee religiose e politiche del Barbieri, ripor-

(1) Atti e Mem. della Società Colombaria di Firenze dal 1856 al 1890 pag. LIV. Firenze, 1893.

(2) Minuta 7 Giugno 1864.

(3) Vol. VI. Firenze, 1864.

tiamo la parte più saliente. « Ebbi occasione di scrivere molte note sull'una (Commedia) e sull'altra (versione). Erano come apparecchio a un'opera che divisava comporre per agevolare ai più l'intelligenza dell'astruso poema. E l'avrei forse, non solo ordita, siccome la tengo tuttora, ma eziandio condotta a termine, se avessi potuto vedere buona parte di quei libri ch'io suppongo aver servito all'educazione letteraria e religiosa del Poeta. Imperocchè, dove si ragguagli la dottrina di lui con quella dei suoi contemporanei, io penso ch'egli non passi loro innanzi, se non per aver dettato in vulgare e con una forma poetica così sottilmente lavorata e ricercata da non esservi nessun altro che gli stii del pari. Del resto cattolico, diede veste splendidissima alle verità che gli Scolastici avevan già discusse e rigorosamente dimostrate. Ghibellino propugnò i diritti della suprema podestà civile, e facile credè e prossima una ristorazione dell'Impero romano, che la storia non registrò poi mai. Cattolico e Ghibellino insieme, vagheggiò e una gerarchia ecclesiastica formata al tipo strettamente evangelico de' Francescani e de' Predicatori, e una società politica stabilmente devota a colui, ch'esser dovea nel mondo cristiano quel che in ragion di natura è il padre nella famiglia. La Commedia quindi è la satira della società d'allora considerata nell'ordine religioso e politico; la satira cioè della Chiesa feudale e ricca, e de' popoli e governi o ribelli o disciolti da soggezione al monarca imperiale. Ma rispetto al primo dei due riferiti concetti, la satira è specchio delle dottrine de' Gioachimiti, che già da un secolo predicavano e chiedevano la riforma del clero e specialmente della corte romana. Rispetto al secondo, essa, per così dire, è l'eco dei lunghi lamenti sparsi da giuristi, cui doleva che il popolo, maestro del diritto e legislatore a tutti, avesse meno la maestà della Corona, non superata mai da nessun'altra per vastità di potenza e splendore di gloria ».

Questo studio rimase inedito e nulla risulta intorno ad esso negli *Atti* della R.ª Deputazione parmense. La spiegazione è data dall'Autore in una lettera a F. Selmi (1), che aveva a lui inviata la *Dissertazione sul Convito di Dante*. « Tengo anch'io »,

(1) Minuta 19 Maggio 1865.

scrive il Barbieri, « molte chiose e riscontri a proposito dei luoghi più difficili della Commedia; alcuni dei quali tanto nuovi e curiosi quanto niuno può imaginare. Ma i tempi non essendo punto disposti ad accogliere colla debita calma . . . ., quistioni molto sottili di teologia e di simbolica cristiana, ho disdetta la stampa delle medesime, che per compiacere ad un amico cominciato aveva in Modena; e non tanto per essa cagione, quanto per la straordinaria copia degli errori che erano nelle prime bozze o prove. Ora le tengo in serbo e come vedrò il tempo più opportuno le darò fuori, più complete, cioè meno imperfette che mi sarà possibile ».

Le prove di stampa, le schede, le note relative a questi studi Danteschi si conservano presso lo scrivente; ed assicura il giudizio di competente studioso, che sarebbe di grave danno se questo lavoro del Barbieri dovesse ancora rimanere ignorato.



Ma la parte principale dell' opera letteraria del Barbieri riguarda la pubblicazione e la illustrazione di opere volgari dei migliori secoli della lingua italiana. All'invito di F. Selmi, di aiutare i Deputati alla pubblicazione dei Testi di lingua, rispondeva come egli « aveva già da anni messo fuori un programma, sotto nome di Pietro Fiaccadori, che mirava a raccogliere in un corpo tutti i testi citati nel Vocabolario della Crusca che non si leggono a stampa, chiamando all' opera i letterati di maggior grido (1) ». Risposero alcuni, ma poi la cosa non ebbe seguito.

Coll'aiuto del Barbieri, e di altri, uscivano però dall'officina Fiaccadori, la *Scelta di elegantissimi scrittori italiani*, e la *Nuova biblioteca di civile e cristiana sapienza*. Più tardi, si aggiunse lo stimolo a lui venuto della nomina a Membro della R.ª Commissione per la pubblicazione dei Testi di lingua nelle provincie dell'Emilia (30 Aprile 1861).

Per essa e per la *Scelta di curiosità letterarie inedite e rare*, edita dal Romagnoli di Bologna, pubblicò molte scritture,

(1) Minuta 20 Maggio 1860.

l'elenco delle quali, come di alcune uscite coi tipi Fiaccadori, trovasi indicato nell'opera di F. Zambrini, *Le opere volgari a stampa dei sec. XIII e XIV*, coi più lusinghieri giudizi che del resto gli erano venuti anche da altre parti. Alcune di quelle scritture sono, è vero, semplicemente attribuite al Barbieri; ma non vi può esser dubbio sul giudizio del Zambrini che fu in continua amicizia e corrispondenza letteraria con lui; e rimangono d'altra parte a prova gli appunti e manoscritti originali. Rimandando l'enumerazione ed i giudizi all'elenco delle opere del Barbieri, notiamo come sia risultato doversi a lui attribuire, l'edizione della *Storia d' Europa* del Giambullari, con note, indice e glossario; le pubblicazioni anonime *Rhythmi et carmina in honorem Mariae Virginis immaculatae*, fra i quali alcuni inediti dei poeti parmigiani. G. B. Pallavicini vescovo di Reggio (sec. XV), Damaseno Biondi (sec. XV) Pomponio Torelli (sec. XVI) Gerolamo Alessandrino; l'articolo *Persio ed il suo Prologo*, a complemento del quale studio si potrà vedere la lezione da lui data di un passo del Prologo stesso nel lavoro di A. Ronchini *Le satire di Persio* (1) ; la dottissima *lettera sopra l'autore della Imitazione di Cristo*, che nell'opera dell'ab. Luigi Santini, *I diritti di T. Kempis difesi* ecc., è anonima per volere dell' autore, come lo provano i documenti posseduti da Mons. Luigi Canali vescovo di Tolemaide.

Alla produzione letteraria del Barbieri sono ancora da riferire le numerose epigrafi, ch'egli scrisse egualmente richiesto da poveri o ricchi, da amici o da ignoti, e delle quali trascrisse in forma difinitiva solo cinquanta. E quì riproduciamo la iscrizione sua per un busto di V. Emanuele II° posto nello scalone della Pilotta:

ONORE AL RE
CHE FECE DEGNA D'ITALIA
LA CORONA E LA SPADA.

Molte altre sono affisse nel civico Cimitero di Parma, e, restando gli originali, potranno essere facilmente riconosciute. Sembra in queste moderne sia stato eccellente, quanto fu dotto

(1) Parma 1889.

interprete delle antiche come lo provano le sue lettere al De Vit, G. B. De Rossi, F. Odorici, le quali forse non rimasero inedite. Ricordiamo quella a Lazzaro Folchino che eresse un ospedale, quì in Parma, ove ora è la casa collegiale delle Luigine, pubblicata nel giornale il *Veridico.*

*
* *

E quì, per quanto non abbia più importanza, dopo scomparsa la persona, quanto può riguardare i suoi interessi materiali, e morali, ricordiamo brevemente come il Barbieri nel 1873 fosse nominato assistente di 1ª classe e nel 1876 Vice-bibliotecario della Parmense; poi nel 1883 fu promosso a Bibliotecario della Nazionale di Firenze rimanendo a Parma, ed infine nel 1886 ebbe la carica di Bibliotecario della Estense di Modena. Si disse indegno al posto ove aveva risieduto un Muratori e chiese il meritato riposo; lo conseguì solo più tardi e forse in modo che offendeva l'animo suo generoso, se la seguente copia di una sua minuta rappresenta la lettera colla quale si rivolgeva al Ministero della P. I.

« Non so quali cause, » così egli scrive, « mi impedissero di conseguire l'implorato riposo, nè per quali ora mi si sollecita di rinnovare la prima istanza. Ma quali che siano esse cause, io conoscendo di non poter essere quale dovrei e vorrei, non indugio a rinnovare l'istanza, in questo giorno in cui compio 38 anni di servizio, d'esser giubilato ». Così solo occupato dei suoi studi diletti potè tranquillo arrivare al suo giorno fatale, 21 Dicembre 1899.

*
* *

Ed ora guardiamo all'ultimo e non minore merito e pregio di Luigi Barbieri.

Umanista redivivo, egli fu generoso con tutti del proprio sapere e delle proprie fatiche: lo provano, non fosse altro, le lettere erudite scambiate coi principali letterati ed archeologi d'Italia, oltre quanto siamo venuti narrando; ma forse questa parte è sfuggita in tutto alle nostre ricerche. E. Scarabelli riceve

notizie d'arte per le sue *Memorie di Belle Arti parmigiane* (1), Corrado Ricci per il suo lavoro sul *Correggio* (2), D. M. Villa (vescovo di Parma), per testimonianza indiscutibile, gli elementi per il suo *Discorso su S. Francesco di Sales* che figurano come note eruditissime. De-Vit, nell'opera *Il Lago Maggiore ecc.*, dà la lettura di una epigrafe che modifica la sua e sparge nuova luce sul documento, e nelle *Opere varie* riporta una lettera di emendazioni alle Concordanze Bibliche.

Nè meno generoso fu verso gli studiosi stranieri. Dove lo ringrazia per l'aiuto ricevuto (3): allo Stumpf cede per la pubblicazione i quattro diplomi che aveva preparati per il Codice Diplomatico parmense e piacentino (4); Böhmer riceve copia di un documento di Enrico VII°, e Ficker così lo ringrazia: « la rara cognizione dei libri del Barbieri, mi rese possibile il trovare tali opere e scritti, intorno a cui io non aveva che indicazioni incerte ed insufficienti; . . . . restando io più tardi debitore alla sua gentilezza di parecchie copie » di documenti.

Più apertamente altri si rivolgono al Barbieri nelle loro opere. Iaffè Ph., riportando le *Cronache parmensi*, già edite dal Barbieri, nei *Monumenta Germaniae Historica* (5) ha queste parole: « *Pleniorem (editionem) debemus diligentiae Ludovici Barbieri, variis bibliothecae Parmensis codicibus usi, in eo Monumentorum historicorum ad provincias Parmenses . . . . pertinentium tomo, qui est Cronica Parmensia (Parmae 1858) . . . . . Nostram autem editionem procuraturus Parmam adii anno 1860, cuius urbis et situ amoenae et monumentis litterarum artiumque praestantis recordatione unice laetor. Cumulabant vero illius temporis dulcedimen humanissimi, qui bibliothecae tabulario museo praesunt, viri summa et comitate et liberalitate, in his maxime is, de quo iam . . . . memoravi, Ludovicus Barbieri . . . . . qui cuncta desideria mea adeo benigne*

(1) Mss. presso il R. Museo di Antichità di Parma.

(2) London 1897.

(3) Dove Alf. Die Doppelchronik von Reggio etc. Leipzig, 1873.

(4) Minuta di lettera, Carte Barbieri della Parmense n. 20930.

(5) Scriptorum, XVIII, 660 Annales et nota eparmenses. Hannoverae, 1863.

indulgenterque praevenit, ut eum satis grata voluntate prosequi nequeam »,

Ma la più completa dipintura della nobile figura di Luigi Barbieri la troviamo in Ch. Nisard, nell'opera sua *Correspondence inédite du Comte De Caylus avec le P. Paciandi* (1), e quì integralmente la riportiamo.

« *J'ai contracté quelques dettes en préparant cette édition des lettres de Caylus; c'est ici le moment de les acquitter. M. Barbieri, Sécrétaire de la Bibliothèque de Parme, a été constamment pour moi d'une obligeance extrême. Dans la recherche où il m'a aidé, et très-souvent prévenu des nombreuses pièces indiquées et toujours fort mal par Caylus, il m'a épargné la moitié de mon temps au moins et de ma peine. Ses connaissances sont aussi sûres qu'étendu en quelque matière que ce soit, mais principalement en bibliographie. Il n'a plus rien à apprendre dans celle de son pays du moins: elle ne comprend guère des livres, si indignes qu'ils soient d'être connus, sur lesquels il ne vous renseigne au pied levé, et dont il ne vous dise même la substance, le tout avec une simplicité, une modéstie et une bonne grâce que rien ne trouble, ne fatigue ni ne refroidit. Ce n'est pas seulement mon devoir de le déclarer, c'est aussi mon plaisir. Pour ma reconnaissance envers ce galant homme, elle serait la plus grande qui se puisse imaginer, si elle égalait le zèle qu'il a mis à me satisfaire, sa patience à m'écouter, son aimable et douce résignation à subir mes recherches à propos souvent des mêmes objets, et quand il s'était dix fois déja répété. Enfin j'ai emporté de lui cette opinion que, s'il est un des meilleurs connaisseurs en livres que se puisse rencontrer et un des très-rares bibliothecaires qui sachent à fond leur métier, il en est aussi un des plus serviables et de plus empressés* ».

Dopo questi elogi a lui vivo, improntati a sì evidente sincerità, di uomini tanto celebri negli studi, altri sarebbero inutili; alla sua morte, il silenzio lo seguì come Egli desiderava e sarebbe irreverente forse il turbarlo di più.

Poche parole di un amico avvertirono, colla stampa, la sua

(1) Paris, 1877.

scomparsa (1), dicendolo uomo singolarmente dotto di Storia patria e che rendevano amatissimo la naturale arguzia e la cortesia somma con la quale aiutava gli studiosi nelle loro ricerche; che non cessò mai d'applicarsi agli studi prediletti, rimanendo in attiva corrispondenza con gli eruditi d'ogni paese, che lo stimavano e ricercavano. Un solo saluto ebbe dalla sua Città, nel quale gentilmente si raccolse quanto egli ebbe a dire dell'opera di studioso da lui compiuta. « Gli scrittori figurano e raccolgono allori. Noi? noi siamo come le radici dei fiori: raccogliamo l'alimento delle piante fiorenti, e nessuno le vede (2). »

ALBERTO DEL PRATO.

---

(1) *Corriere della Sera* 25 Dic. 1899, n. 353, Milano.
(2) *Gazzetta Industriale* 23 Dic. 1899, n. 52, Parma.

PUBBLICAZIONI

Letterarie e Storiche

DELL' ABATE LUIGI BARBIERI

---

1. — Chronica Fr. Salimbene parmensis Ordinis Minorum ex codice Bibliothecae Vaticanae nunc primum edita, 1 vol. di pag. I-XV e 1-424. Parmae 1857.

In collaborazione con A. Bertani ed A. Ronchini.

2. — Chronica Parmensia a sec. XI ad exitum sec. XIV. Accedunt varia quae spectant ad historiam patriae civilem et ecclesiasticam. 1 vol. di pag. I-XXXVI e 1-564. Parmae 1858.

Oltre le Cronache contiene: « Cantus triumphales in Imperatorem Fridericum II. — De Victoria urbe expugnata, con note — Vitae SS. Parmensium usque ad sec. XV. » Le Cronache riprodusse Filippo Iaffè nei Monumenta Germaniae Historica (Script. tom. XVIII pag. 660 et seg.).

3. — Noceto (da) Pietro. Studio biografico. *Gazzetta di Parma*, n 210 212, 213, 217, 220.

È del Barbieri il Proemio a questo studio che viene riprodotto dal *Giornale di Roma.*

4. — Fioretti di S. Francesco secondo la lezione del P. A. Cesari, testo di lingua citato dagli Accademici della Crusca terza ediz. Parma, Fiaccadori, 1859.

« A questa ristampa venne anteposta una breve, ma erudita prefazione . . . . . fu per avventura assistita dall' illustre ab. L. Barbieri ». Zambrini — *Le opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV*. 4ª ediz. Bologna, 1884, pag. 422. Alla pagina seguente afferma editore il Barbieri riportandone le conclusioni della prefazione, nella quale sono indicate le fonti da cui procedono e si esclude che fossero scritte in volgare.

5. — Esopo, Favole: volgarizzamento per uno da Siena. Parma, Fiaccadori, 1860.

« Brevi, ma erudite parole fece in proposito di queste favole L. Barbieri che pose, in nome del Fiaccadori, innanzi all' edizione ». Zambrini, op cit pag. 394. V. Delle favole di Galfredo etc.

6. — Bonaventura (S). I venticinque memoriali volgarizzati nel buon secolo della lingua da due traduttori diversi. Parma, Fiaccadori, 1861. Edizione di soli L. esemplari di pag. IV, 32.

« L'erudito editore, forse sig. Ab. Luigi Barbieri, ci dette queste due differenti versioni insieme raccolte, e corrette sul testo latino. Quantunque questi L. esemplari siano una tiratura a parte di detti opuscoli stampati dopo l'Esposizione del paternostro, (Parma, Fiaccadori, 1861) pure da quelli diversificano alcun poco ». Zambrini, op. cit., pag. 194.

7. — Vita (La) di Romolo composta in latino da F. Petrarca col volgarizzamento citato dagli Accademici della Crusca di Maestro Donato da Pratovecchio, edizione procurata da L. Barbieri. Bologna, Tip. del Progresso, 1862, *Scelta di Curiosità letterarie inedite o rare*, n. XVIII, di pag. 56.

« Una breve, ma erudita Prefazione va innanzi al libretto: quindi il testo italiano con a confronto l'originale latino: il tutto edito con molta diligenza e nitore. In fine stanno le *Voci ed esempi allegati nel Vocabolario* degli Accademici della Crusca etc. » Zambrini op. cit. pag. 792.

8. — Saggio del volgarizzamento antico di Valerio Massimo citato dagli Accademici della Crusca per testo di lingua. Bologna, Tip. del Progresso, 1862. *Scelta di Curiosità etc.* n. XXIV di pag. 44.

9. — Saggio (Secondo) del Volgarizzamento antico di Valerio Massimo etc. Bologna, Tip. del Progresso, 1862. *Scelta di Curiosità etc.* n. XXIV di pag. 36.

« Si pubblicò per cura di L. Barbieri, secondo un codice della Parmense, che vi aggiunse il testo latino a fronte e molteplici note critico-filologiche. *La Civiltà Cattolica* ne favellò molto onorevolmente ». Zambrini, op. cit. pag. 1039. *Civiltà Cattolica* Ser. V, vol. V pag. 482. « La porzione scelta è il Cap. I del libro VI: il testo italiano è copiato da un codice della Parmense del sec. XV, il latino da altro della stessa del sec. XIV, L. Barbieri vi appose brevi ma preziose noterelle storico-filologiche e critiche ».

10. — Libro (Il) della Vita contemplativa: Saggio di un volgarizzamento del sec. XVI messo per la prima volta in luce. Bologna, Tip. del Progresso, 1862, *Scelta di Curiosità etc.* n. XVI di pag. 36.

« Si pubblicò questo aureo libricciolo con somma perizia dall'eruditissimo L. Barbieri che volle onorarmene della Dedicatoria con elegantissima epigrafe. Fu tratto da un ms. della R. Palatina di Parma. » Zambrini, op. cit. pag. 627. Usato dal Manuzio in servizio del Vocabolario.

11. — Trattatello delle Virtù, testo francese di Frate Lorenzo de' Predicatori, e toscano di Zucchero Bencivenni scrittore del sec. XIV. Bologna, Tip. del Progresso, 1863. *Scelta di Curiosità ect.* n. XXVI di pag. 48.

« Pregiabilissima pubblicazione di L. Barbieri della quale fece l'elogio a *Civiltà Cattolica* ». Testo italiano e francese, l' uno e l'altro corredati

d'importantissime e molteplici illustrazioni. Zambrini, op. cit. pag. 1010 . . . . . *Civiltà Cattolica* (?)

Consta di due parti; la prima in francese antico di Frate Lorenzo detto Gallo del sec. XIII — *Des Trois vertus divines et des quatre vertus cardinalles:* la seconda del volgarizzamento attribuito a Zucchero Bencivenni, notaio Fiorentino del sec. XIV. La lingua dei due testi è continuamente commentata e ragguagliata.

12. — Vita (La) di Numa e T. Ostiglio, testo latino di F. Petrarca, e toscano di M. Donato da Pratovecchio. Bologna, Tip del Progresso, 1863. *Scelta di Curiosità etc.* n. XXIX disp 2ª di pag. 38.

« È questa pure una pubblicazione degna del Prof L. Barbieri ». Zambrini, op. cit. pag. 798. Vedi n. 7.

13. — Relazione delle cose fatte nell'anno 1861 dalle due Sezioni componenti la R. Deputazione sopra la Storia patria per le provincie di Parma e Piacenza. *Atti e Mem. delle RR. Deputazioni di Storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi*; vol. 1, I. pag. CXXV, Modena 1863.

14. — Saggio d'una centuria d'interpretazioni letterali Dantesche. Giornale Fiorentino *La Gioventù*, vol. VI, quaderno di Settembre 1864.

15. — Spiegazione della Scoltura Simbolica che adorna la porta a meriggio del Battistero di Parma. Lettera al cav. Fed. Odorici. — Sta a pag. 21 e seg. della 2ª dispensa dell'Opera *Il Battistero di Parma descritto da M. Lopez*. Note di F. Odorici. Parma, Ferrari 1865.

16. — Giambullari F. Storia dell'Europa. Parma, Fiaccadori 1865.
Con note, indici e glossario.

17. — Viaggi (I) in Terra Santa di Simone Sigoli Fiorentino e Ser Mariano da Siena, recati a buona lezione, con note filologiche e critiche ad uso dei giovani studiosi per uno da Parma. Parma, Fiaccadori, 1865.

« Non vi ha il nome del benemerito editore, che noi reputiamo l'illustre prof. ab. L. Barbieri. Meritò questa edizione gli elogi di G B. Veratti negli Opus. Relig. Mor. Scient. magg. giug. pag. 476-77. Modena 1866 » Zambrini op. cit. pag. 938.

18. — Trattati di Mascalcia attribuiti ad Ippocrate, volgarizzati nel sec. XIII, *Coll. di Opere inedite o rare* pubb. per cura della R. Comm. pe' testi di lingua, n. XII. Bologna, Romagnoli, pag. CXXX-308.

« Oltre gli eruditissimi preliminari di Pietro Del Prato, vi sono due volgarizzamenti sapientemente annotati ed illustrati da L. Barbieri ». Zambrini, op. cit. pag. 1011. — Opus. Relig. Mor. Scient. magg. giug. Modena 1866. *Civiltà Cattolica* an. XVI pag. 593-4.

In questa collezione sta l' opuscolo spurio intitolato « Liber Ipocratis de infirmitatibus equorum et curis eorum, edidit et adnotavit A. Barbieri ». L'edizione è citata dagli Acc. della Crusca.

19. — Ordinarium Ecclesiae Parmensis e vetustioribus excerptum reformatum A. MCCCCXVII. Parmae 1866.

Vi sono esemplari che portano nel frontispizio una piccola incisione di santo.

20. — La Mascalcia di Lorenzo Rusio, volgarizzamento del sec. XIV. *Collezione di Opere inedite etc.* Bologna, Romagnoli 1867. vol. 2 di pag. VIII 448-340.

« Il testo latino ed un copioso glossario sono lovoro lodevolissimo di L. Barbieri ». Zambrini, op. cit. pag. 887. Quest'opera fu pubblicata in unione col prof. Pietro Del Prato.

21. — Delle favole di Galfredo pubblicate da Gaetano Ghivizzani . . . e lettera di L. Barbieri. *Scelta di Curiosità etc* n. XCI. Bologna, Romagnoli 1867 di pag. 76.

Questa lettera spiega quanto il Barbieri stesso scrisse alla prefazione delle Favole d' Esopo, volgarizzamento per uno da Siena, indicate al n. 5.

22. — Diploma di Enrico VII, Milano 1311 marzo 5. » (Revoca di privilegi, grazie, onori etc. ai ribelli specie di Crema e Cremona). « Copiato dal Barbieri fra le pergamene dell'Archivio di Stato e comunicato da Odorici ».

Böhmer I. F. — *Acta Imperii selecta.* Innsbruck 1870, pag. 796 doc. n. 1106.

23. — Le Contemplazioni, i Soliloqui e il Manuale attribuite a S. Agostino, volgarizzati nel buon secolo della lingua, ridotti a giusta e purgata lezione per uno da Parma. Parma, Fiaccadori 1871 di pag. VIII-232.

« Forse quel da Parma fu L. Barbieri . . . . . del quale più lavori lodevolissimi abbiamo alle stampe ». Zambrini op. cit. app. pag. 3.

24. — Diploma di Corrado IV. 1253 febb. 22 (A favore di Uberto Pallavicino).

— Ordini a favore del Monastero di S. Maria della Colomba. 1164 ag. 30.

Ficker I. — *Urkünden zur Reichs - und Rechtsgeschichte Italiens* Innsbruck, 1874. doc. n. 425 e 137

25. — S. Francesco di Sales — Discorso di Mons. Vescovo di Parma (Domenico Maria Villa). Parma 1878.

Sono del Barbieri le note numerose ed erudite.

26. — Iscrizione relative alla famiglia Visconti. — De Vit V. *Il Lago Maggiore, Stresa e le Isole Borromee:* par. II pag. 225. Prato, 1878.

In un'aggiunta alla pag. 22 si legge « Barbieri mi propone la seguente

lettura . . . . . la quale modifica alquanto la mia e sparge nuova luce su questo documento ».

27. — Iscrizione inedita del 1499. Giornale il *Veridico* an. VII, n. 22, 31 Magg. 1879.

28. — S. Ilario Vescovo di Poitiers patrono principale di Parma Giornale il *Mentore*, 2 genn. e seg., Parma 1879.

29. — Rhythmi et carmina in honorem Mariae Virginis Immaculatae, Parmae 1879.

30. — Lettera sopra l'autore della Imitazione di Cristo, 6 marzo 1880 segnata X. Nell'opera dell'Ab. L. Santini — *I diritti di T. da Kempis difesi contro le vecchie pretese dei Gersenisti moderni*, Periodico *Gli Studi in Italia* an. IV vol. II, pag. 819. Giudizi d'illustri scienziati sopra l'autore dell'Imitazione etc.

« L'illustre letterato ha poi condisceso che la lettera si pubblicasse con soppressione del nome, il che eseguiamo fedelmente, sebbene con rammarico, perchè la grande autorità di chi scrive avrebbe forse aperto gli occhi a più d'uno dei militanti nel campo gerseniano ».

31. — Diploma di Ottone III (1000 nov. 5) a favore del Monastero di S. Savino di Piacenza.

— Diploma di Enrico II (1004 magg. 28) di conferma del precedente. Corregge il Campi.

— Diploma Corrado II (1037 magg. 7) a favore del Monastero di S. Savino di Piacenza.

— Privilegio di Federico I (1158 ott. 25) agli Spedalieri di Gerusalemme (inedito).

Stumpf. K. F. — *Acta imperii inde ab Enrico I ad Heinricum VI usque adhuc inedita*. Innsbruck 1865-81, rispettivamente alle pag. 358, 361, 414, 493.

32. — Nel settimo centenario in onore di S. Francesco celebrato in Parma nel tempio della Nunziata l'anno 1882 Parma, Fiaccadori. s. n. t.

Sono dovute al Barbieri: l'epigrafe dedicatoria, i pregi del poverello di Assisi del Petrarca, il sonetto di Cesare Delfino parmigiano, quelli del Tasso, e quello di Miguel de Avellan.

33. — Concordatiae bibliorum Sacrorum. Lettera a V. De Vit sul valore delle varie edizioni di quest'opera. — De Vit V. *Opere varie edite ed inedite*, vol. VII, pag. 425. Milano 1883.

34 — Cenni storici su l'origine e il culto di S. Maria Bianca in Parma, Piacenza 1886.

35. — S. Bonaventura protettore di Parma. Giornale *il B.º Giovanni Buralli*, pag. 174. Parma 1889.

36. — Il B.º Giovanni Buralli da Parma. Giornale il *Mentore* 22 giugno 1889.

37. — Persio e il suo Prologo. Giornale il *Mentore*, 2 ott. e seg. Parma 1889.

38. — La Chiesa di S. Vitale. Giornale il *Mentore* 27 apr. e seg. 1889.

39. — Ubaldo Bianchi cenni biografici, *Boll. del Comizio Agrario di Parma*, n. 12, 1891.

40. — I Parmigiani Cardinali della S. Chiesa Romana. Parma 1894.

41. — La filologia e il formaggio parmigiano. *Gazzetta di Parma*, 3 Febb. 1896.

INDICE

degli otto volumi componenti la IV serie degli Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie Parmensi (1890-1900).

Parte I. — Autori.

A

B

C

D

L

M

P

R

Parte II. — Materie.

B

C

D

F

G

L

M

N

O

P

R

S

U

V

Z

INDICE DEL VOLUME VIII